



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2241

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

30/03/2018 - 05:44

Indice

1. DDL S. 2241 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2241	5
1.2.2. Relazione 2494, 2241 e 2437-A	16
1.2.3. Relazione di minoranza 2494, 2241 e 2437-A/bis	21
1.2.4. Testo correlato 2494, 2241 e 2437-A (ALLEGATO)	35
1.3. Trattazione in Commissione	178
1.3.1. Sedute	179
1.3.2. Resoconti sommari	183
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	184
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 264 (ant.) del 29/09/2016.	185
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 265 (pom.) del 04/10/2016.	190
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 85 (pom.) dell'11/10/2016.	194
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 269 (pom.) del 12/10/2016.	195
1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (ant.) del 13/10/2016.	197
1.3.2.1.6. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 87 (pom.) del 18/10/2016.	199
1.3.2.1.7. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 271 (pom.) del 18/10/2016.	200
1.3.2.1.8. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 88 (pom.) dell'08/11/2016.	203
1.3.2.1.9. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 274 (pom.) dell'08/11/2016.	204
1.3.2.1.10. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 89 (pom.) del 09/11/2016.	210
1.3.2.1.11. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 275 (pom.) del 09/11/2016.	211
1.3.2.1.12. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/01/2017.	215
1.3.2.1.13. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 281 (pom.) dell'11/01/2017.	216
1.3.2.1.14. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 92 (pom.) del 17/01/2017.	220
1.3.2.1.15. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 93 (ant.) del 18/01/2017.	221
1.3.2.1.16. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 282 (pom.) del 18/01/2017.	222
1.3.2.1.17. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 283 (ant.) del 19/01/2017.	228
1.3.2.1.18. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (pom.) del 25/01/2017.	233
1.3.2.1.19. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 286 (pom.) del	

31/01/2017	239
1.3.2.1.20. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 287 (pom.) del 01/02/2017	243
1.3.2.1.21. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 288 (ant.) del 02/02/2017 .	246
1.3.2.1.22. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 290 (pom.) del 07/02/2017	249
1.3.2.1.23. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 294 (pom.) del 15/02/2017	347
1.3.2.1.24. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 295 (pom.) del 21/02/2017	351
1.3.2.1.25. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 296 (pom.) del 22/02/2017	380
1.4. Trattazione in Assemblea	397
1.4.1. Sedute	398
1.4.2. Resoconti stenografici	399
1.4.2.1. Seduta n. 774 (pom.) del 01/03/2017	400
1.4.2.2. Seduta n. 775 (ant.) del 02/03/2017	461
1.4.2.3. Seduta n. 778 (pom.) del 07/03/2017	518
1.4.2.4. Seduta n. 781 (ant.) del 09/03/2017	591

1. DDL S. 2241 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2241
XVII Legislatura

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

Titolo breve: *Reddito minimo garantito*

Iter

9 marzo 2017: assorbito

Successione delle letture parlamentari

S.2241 assorbito da [S. 2494](#)

Iniziativa Parlamentare

[Enrico Buemi](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **18 febbraio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 580 del 23 febbraio 2016.

Classificazione TESEO

REDDITO MINIMO , SERVIZI SOCIALI , INDIGENTI E NULLATENENTI

Articoli

REGOLAMENTI (Art.1), LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Art.3), PICCOLI IMPRENDITORI (Art.4), SCONTI (Art.5), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Art.5), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Art.5), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Art.5), CANONE AGEVOLATO (Art.5), LIMITI DI REDDITO A FINI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI (Art.6), AGENZIE PER L'IMPIEGO (Art.6), LISTE DI COLLOCAMENTO AL LAVORO (Art.6), REVOCA (Art.7), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Art.8), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.9), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Annamaria Parente \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 29 settembre 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Annamaria Parente \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 296 del 22 febbraio 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Annunciata la relazione orale il 23 febbraio 2017; annuncio nella seduta ant. n. 771 del 28 febbraio 2017.

Relatore di minoranza Sen. [Nunzia Catalfo](#) (M5S) nominato il 27 febbraio 2017 .

Annunciata la relazione di minoranza il 27 febbraio 2017; annuncio nella seduta ant. n. 771 del 28 febbraio 2017.

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro, previdenza sociale\)](#) in sede referente il 28 giugno 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 648 del 28 giugno 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2241

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2241

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BUEMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2016

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del *welfare*

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è frutto di anni di impegno a favore del reddito minimo garantito. I presentatori si sono offerti di fungere da *speaker* di un partito, il Nuovo partito d'azione, che è quello che da più tempo ha sposato questa cruciale tematica sociale. I presentatori non si sono limitati solo a svolgere detto ruolo, ma hanno fatto proprio questo disegno di legge che hanno giudicato come il più concreto, fattibile e avanzato tra quelli che sono stati presentati alle Camere negli ultimi tempi.

Quindi, a tutti gli effetti, questo disegno di legge è presentato dal Partito socialista italiano e, per il tramite dei suoi parlamentari, dal Nuovo partito d'azione.

La crisi economica ha fatto emergere in modo molto chiaro l'inadeguatezza e l'inefficacia del sistema di *welfare* italiano, causate soprattutto del suo principale elemento caratterizzante: la frammentarietà. La mancanza di azioni sistemiche ha comportato la frantumazione degli obiettivi di contrasto alla povertà, intesa come una loro eccessiva parcellizzazione già nel momento della loro individuazione, mostrando la volontà politica di rinforzare le classiche catene clientelari anziché rappresentare delle azioni universalistiche volte ad affrontare i problemi di tutti i cittadini. La tabella n. 1 allegata alla presente relazione su «Spesa sociale, principali indicatori sociali. Anni 2005 e 2009/2010», del Rapporto della Commissione di indagine sull'esclusione sociale (CIES) del 2013, dimostra infatti come in Italia tutti gli interventi di assistenza sociale non abbiano prodotto alcun risultato significativo.

Dai dati emerge che, in Italia, il livello di incidenza della spesa sociale sul PIL, nel confronto con gli altri paesi, è al terzultimo posto per intensità. Il nostro paese risulta la Cenerentola d'Europa nel merito di tutte le voci di spesa analitiche (disoccupazione, esclusione sociale e *housing* sociale), e soprattutto nel paragone con i risultati di tali spese, riportati nelle ultime colonne della tabella «Rischio povertà prima dei trasferimenti» e «Rischio povertà dopo i trasferimenti». Al netto dei dati macroeconomici di ogni paese (PIL e tasso di crescita), risulta chiaro che il sistema italiano soffre di notevoli inefficienze e, come giustamente sottolineato dal documento «Come minimo» della Campagna «Sbilanciamoci», la moltiplicazione delle categorie d'accesso agli istituti d'assistenza ne compromette l'efficacia. In Italia, infatti, per accedere a strumenti quali assegno sociale, integrazione al minimo, invalidità, assegno al nucleo familiare, non basta essere poveri, ma si deve essere anche inabili, anziani, avere una famiglia numerosa e via dicendo.

Un sistema siffatto viene definito in letteratura «sistema dualistico», ma nell'analisi della società italiana può essere detto «esclusivo», contraddicendo proprio il fine ultimo dello Stato sociale, ossia l'inclusività. Per questo motivo, è necessario avviare un processo politico di tipo inverso rispetto all'esistente, e per poterlo fare è fondamentale comprendere quali soggetti siano esclusi dalle tutele

contro la povertà, ossia gli «ultimi tra gli ultimi». Qualche riflessione va fatta anche sulla sottocategoria dei cosiddetti «inattivi» (tabella n. 2. Fonte: Rapporto sulla coesione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2013).

Dal dato generale devono essere sottratti i soggetti in età non lavorativa, che secondo alcune stime ammontano a circa 20 milioni, e quelli in età lavorativa ma inabili al lavoro (di cui non si può avere una stima precisa, visto che nell'inabilità le statistiche includono spesso anche chi è inattivo per una scelta o per scoraggiamento). In tal modo è possibile individuare quella che gli statistici definiscono la «zona grigia dell'inattività», ossia la zona in cui confluiscono le persone inattive ma impiegabili. Secondo il Rapporto ISTAT del 2014 tali soggetti ammonterebbero a 3.6 milioni. Il tasso d'inattività più elevato si riscontra nelle donne tra i 30 e i 40 anni (quasi il 40 per cento del totale), un tasso in leggera decrescita dal 2011, ma ciò ha sortito effetti tristemente positivi solo sui tassi di disoccupazione. Infine è opportuno sottolineare come tutti i rapporti statistici registrino un costante aumento del dato sull'inattività degli uomini adulti. Incrociando i dati sulla povertà nel nostro Paese con i dati estratti dal «Rapporto sulla coesione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» (dati 2013), la situazione si presenta nel seguente, preoccupante modo: nella povertà relativa ricadono 3.232.000 famiglie, cioè circa 9 milioni di persone che non possono permettersi una spesa mensile superiore a 990 euro. La povertà assoluta invece riguarda la condizione di 1.725.000 famiglie, cioè quasi 5 milioni di persone. Questo dato considera anche altri indicatori di disagio sociale, ad esempio lo stato di deprivazione materiale che coinvolge circa 17 milioni di persone che non possono permettersi tre dei nove beni elencati di seguito: telefono, tv, lavatrice, auto, pasto di carne o di pesce ogni due giorni, una settimana di vacanza, pagamento regolare delle rate di mutui o affitti, riscaldamento. Una famiglia su tre non può affrontare spese improvvise di 1.000 euro e una famiglia su dieci ha difficoltà nel pagare il riscaldamento e nel coprire le spese mediche (vedi tabelle n. 3 e n. 4. Fonte: Rapporto sulla coesione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2013).

L'incrocio dei dati ci segnala che le fasce di popolazione escluse da ogni tutela sociale sono tante, quindi è opportuno capire da dove partire per innescare un processo virtuoso di *welfare* universalistico, che possa avviarsi coerentemente con la sostenibilità finanziaria e incida positivamente in modo prospettico su molti aspetti organizzativi della Pubblica amministrazione.

Se l'obiettivo di uno strumento di *welfare* deve essere quello di aiutare tutti i cittadini in difficoltà, il modo migliore per farlo è individuare quali sono i soggetti che patiscono i problemi più gravi e drammatici e quanto questi problemi influenzino negativamente le persone a loro più vicine. Secondo noi, rimanere disoccupati a lungo in età adulta rappresenta una tragedia probabilmente senza soluzioni, tanto per il disoccupato quanto per la sua famiglia. La condizione più allarmante di tutte è quella degli *over* cinquantacinquenni ai quali, proprio recentemente, il nuovo presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha molto opportunamente dedicato delle riflessioni dirette a sollecitare una corsia di priorità in relazione alla istituzione del reddito minimo garantito. Disoccupazione e povertà in età adulta sono infatti drammi strettamente connessi e l'indice di persistenza di povertà assoluta dei disoccupati ci indica che le strade che si aprono per queste persone appaiono tutte senza vie d'uscita. Le tutele pubbliche risultano assolutamente inadeguate, nonostante i recenti miglioramenti apportati ai criteri d'accesso al sussidio di disoccupazione (almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti alla richiesta e trenta giornate lavorate effettive negli ultimi dodici mesi). Con 3 milioni di lavoratori temporanei, i quasi 4 milioni di lavoratori *part-time*, l'avvio della fine del lavoro dipendente di massa e la breve durata di copertura del sussidio (sei mesi), è lecito porsi delle domande su quali benefici realmente duraturi possa portare il contributo dell'INPS ai fortunati che ne potranno beneficiare.

Il sospetto è che il *welfare* italiano sia un'istituzione votata allo scambio e al baratto, un esempio tutto italiano della crudele decisione sociale sul chi lasciar vivere e chi lasciar morire. Cercare il modo di tutelare in modo non caritatevole chi è lasciato al «secondo destino» appare la scelta politica strategicamente più corretta per affrontare un presente difficile e un futuro che, come accennato in precedenza, sembra avviarsi verso la fine del lavoro dipendente di massa.

Per questo motivo, i problemi connessi alla bassa intensità di lavoro e al rischio di disoccupazione di

lunga durata, fenomeni sempre più in aumento nelle fasce adulte di popolazione, sembrano quelli maggiormente connessi al rischio di povertà assoluta e, a fronte del nulla assistenziale di oggi, si rende necessario contrapporre proposte risolutive nel presente e lungimiranti per il futuro. Per questo un disegno di legge sull'introduzione di un reddito minimo garantito (RMG) deve essere prioritariamente indirizzato a coloro che non hanno nessuna tutela e per i quali la situazione di difficoltà assume le forme del dramma irreparabile.

È incredibile come, in un paese ormai assediato da una povertà crescente e preoccupante, un paese dell'Unione europea come l'Italia, sia ancora mancante un istituto di politica sociale che viene considerato in quasi tutta l'Europa (con la sola eccezione della Grecia ed appunto, dell'Italia) un incontestato strumento per combattere la povertà estrema. Uno strumento rimasto intatto persino nella Gran Bretagna ultraconservatrice degli anni ottanta sottoposta alla massiccia azione iperliberista della signora Thatcher. Tantissimi sono i motivi che depongono, soprattutto oggi che l'Italia è al centro di una crisi economica, finanziaria e sociale drammatica, a favore di questa riforma, che consideriamo una delle più importanti della storia repubblicana. Per cominciare, ci sono i motivi della dignità umana e del diritto alla vita anche per chi non riesce a trovare un lavoro stabile e regolare. Tali diritti sono stati sanciti dalla Costituzione italiana e da tutti i documenti dell'Unione europea, tra cui le raccomandazioni 92/441/CEE e 92/442/CEE del Consiglio, rispettivamente del 24 giugno e del 27 luglio 1992, che sono state sempre ignorate da tutti i governi italiani degli ultimi vent'anni.

L'introduzione del RMG costituirebbe, al contrario, non una misura assistenziale (dell'assistenzialismo di Stato hanno beneficiato ben altre categorie), bensì una elementare misura di salvaguardia sociale per impedire che milioni di italiani cadano o permangano nel baratro della disperazione e della miseria. Il RMG è anche un'efficace misura di redistribuzione delle risorse tanto più necessaria in un paese che si distingue per il suo alto tasso di ingiustizia e disuguaglianza sociale. Il RMG è oggi uno degli indicatori sociali di uno Stato civile, di uno Stato che sappia assicurare ai suoi cittadini più sfortunati la declinazione aggiornata dei diritti di giustizia e libertà. Nel concreto, l'introduzione del RMG avrebbe una serie di effetti a catena estremamente positivi anche sul tessuto sociale del nostro Paese. *In primis* darebbe, nel momento della peggiore crisi economica e sociale dal secondo dopoguerra, un forte incremento alla domanda e questo è un argomento tangibile che potrebbe già bastare da solo a raccomandarne l'immediata adozione. Inoltre, in molte zone del Sud costituirebbe un potente deterrente all'illegalità, un deterrente che permetterebbe a molti giovani di sfuggire all'arruolamento nelle file delle varie mafie. Il RMG sarebbe anche un rilevante fattore di dinamismo sociale ed economico, specialmente nelle zone più arretrate del Paese afflitte dal clientelismo mortifero e neofeudale. Il RMG agirebbe in queste zone come una leva che potrebbe far saltare il tappo del blocco politico-burocratico che è, insieme alle mafie, il vero cancro che opprime la società, l'economia e le migliori forze giovanili del nostro Sud. Il RMG potrebbe far sparire anche molto lavoro in nero (chi lavorasse in nero non potrebbe più percepire il RMG). Col RMG si evita anche il ricatto di un vasto ceto imprenditoriale che prospera esclusivamente sullo sfruttamento, sulla disperazione sociale, sulla precarietà.

I motivi per cui richiedere il RMG sono quindi più numerosi ed enormemente più importanti delle critiche e delle obiezioni che gli si possono muovere, critiche ed obiezioni prevedibilissime e spesso superficiali. A chi non vuole il RMG perché sostiene che bisogna dare posti di lavoro, possiamo obiettare facilmente che già prima della crisi economica attuale non c'era lavoro per tutti. Né la piena occupazione è una prospettiva realistica per il futuro, dal momento che interagiscono anche altri fattori negativi e strutturali come la globalizzazione delocalizzante e la crescente automazione. Secondo le specifiche direttrici indicate nel presente disegno di legge, l'istituzione del RMG potrebbe anzi fare da avanguardia di un processo che già si delinea per i prossimi due decenni a livello occidentale, ma forse anche mondiale. Questo processo è il risultato del fenomeno per tanti tratti allarmante e tragico de «La fine del lavoro» (il titolo di un celebre libro di Jeremy Rifkin di qualche anno fa). Già si intravedono in giro per il mondo dei modelli sociali che si pongono il compito di fronteggiare questo tragico e traumatico cambiamento del mondo di domani, ma che già fa capolino nel mondo di oggi. È proprio di

questi ultimi giorni la notizia che la Finlandia è pronta a sperimentare la «fine del lavoro» attraverso una forma di reddito minimo universale di 1.000 euro al mese, che renderebbe l'impiego una scelta di vita e non una costrizione. Questa scelta del governo finlandese tiene anche conto, già fin d'ora, delle tendenze che si manifesteranno con sempre più brutale nitidezza nel corso dei prossimi anni, le tendenze di una totale automazione che falchierà spietatamente i posti di lavoro.

Cambiando angolo visuale, a chi teme che con il RMG un giovane non abbia più voglia di lavorare obiettiamo che il RMG in senso stretto, identificabile nel solo primo modulo del presente disegno di legge, non basta a vivere bene, ma solo a non morir di fame. Inoltre, tutti i paesi che hanno più occupazione e più crescita sono proprio quelli dove il RMG è una tranquilla e civile acquisizione ormai da decenni. L'istituzione finalmente anche in Italia del RMG si arricchirebbe anche di un'ulteriore e finora sempre dimenticato significato.

In presenza di antichi e tipici mali italiani come il clientelismo, le mafie, la corruzione, diventati sempre più pervasivi nel corso degli ultimi decenni, il RMG avrebbe anche il significato di un risarcimento morale, politico e materiale per tutti coloro che hanno pagato di persona il prezzo di tutti i succitati mali, così tipici della situazione italiana, per tutti coloro che sono diventati portatori di bisogni, anche dei più elementari bisogni materiali, nonostante gli stessi siano, al tempo stesso, anche portatori di meriti, anzi, in tantissimi casi, portatori di *bisogni* proprio perché portatori di *meriti*.

Il presente disegno di legge prevede, in realtà, anche altro: una serie di istituti e di misure che diano la possibilità a disoccupati e inoccupati di poter percepire complessivamente un reddito stabile di circa 900/1.000 euro mensili pur rimanendo ufficialmente disoccupati. Stiamo disegnando quindi un quadro che va anche oltre il RMG e che disegna un nuovo *welfare*, un quadro che traccia le linee di una vera difesa della società parallela dei più poveri (da noi chiamata *seconda società*) secondo criteri redistributivi universalistici. In questo senso, si può parlare di due accezioni di RMG presenti in questo disegno di legge: un'accezione di RMG in senso stretto e un'accezione di RMG in senso lato con due ulteriori istituti accessori e complementari a quello del RMG in senso stretto.

Il presente disegno di legge ha i seguenti punti di forza:

-- permette al finanziatore pubblico di programmare economicamente in modo molto preciso la copertura di eventuali modifiche estensive del RMG, in quanto si basa su una politica di *budget* che richiede necessariamente prima l'individuazione dei beneficiari, poi le risorse da utilizzare, il numero dei beneficiari e, in seguito, le possibili modifiche migliorative da apportare al sistema amministrativo di supporto alla misura. Questa caratteristica dovrebbe essere teoricamente la base su cui si dovrebbe fondare ogni disegno di legge, ma sappiamo che nella realtà ciò avviene raramente. In prospettiva, è già possibile immaginare alcune riforme necessarie per poter migliorare l'efficacia del RMG: 1) riforma dei centri per l'impiego; 2) revisione progressiva delle leggi su NASpI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego) e sugli attuali ammortizzatori sociali; 3) estensione a tutti i soggetti beneficiari del RMG della possibilità di apertura delle partite IVA supermarginali; 4) eliminazione del versamento del minimo contributivo per tutte le partite IVA supermarginali; 5) riforma previdenziale orientata a una separazione tra gli interventi assistenziali e le forme previdenziali;

-- consente il varo e l'entrata in vigore del RMG in tempi estremamente rapidi in quanto non gravato da una pesante sovrastruttura di preliminari adempimenti burocratici;

-- affronta, sia in modo immediato che in modo prospettico, i problemi rilevati in molti paesi europei dal cosiddetto *workfare*, a causa dell'eccessiva rigidità che spesso si instaura nel rapporto tra beneficiari e centri di collocamento. Nell'immediatezza, la dinamicità del nostro disegno di legge permette al beneficiario di avere un ventaglio di scelte che gli permettono di poter programmare il suo futuro senza perdere la condizione di disoccupato.

È necessario affrontare subito il «mostro dell'emarginazione sociale ed economica», mantenendo in ordine i conti e potendo creare uno spazio idoneo alla preparazione di future proposte migliorative del RMG e dell'organizzazione a suo supporto. Sotto questo determinante punto di vista, il presente disegno di legge, anche se apparentemente sembra il più costoso, in realtà è proprio il meno costoso, il

più selettivo, il più preciso nei criteri di erogazione e nelle voci di copertura.

Il presente disegno di legge introduce degli aspetti molto innovativi nella problematica dei costi e dei rischi connessi con l'istituzione di forme di RMG universale. *In primis*, contrariamente a quello che è diventato ormai un luogo comune sul RMG, il presente disegno di legge stimola l'iniziativa individuale, pur permanendo il beneficiario nella condizione ufficiale di disoccupato o di inoccupato. Infatti, se prendiamo in considerazione l'accezione ristretta di RMG ivi presente, possiamo vedere che si tratta di una erogazione *pro-capite* di 416 euro mensili, la più bassa tra le ipotesi contemplate nelle altre proposte di legge giacenti finora in Parlamento su questa tematica. L'impegno finanziario dello Stato sul RMG in senso stretto non va oltre quella cifra che non solo è una cifra proporzionata, ma anche una cifra che non dovrebbe consentire, come più di qualcuno teme, il fenomeno dell'appagamento «parassitario», stimolando altresì il soggetto beneficiario a darsi da fare ulteriormente sfruttando la peculiarità del presente disegno di legge, e cioè l'integrazione del RMG con due moduli accessori e complementari. Ma si potrebbe dire anche altro: in base al meccanismo specifico previsto da questo disegno di legge lo Stato ci andrebbe addirittura a guadagnare, per la prima volta pagando i soggetti che optano anche per l'integrazione del secondo modulo soltanto per il 30 per cento del salario corrispondente a quello dei dipendenti statali al più basso livello di retribuzione. Ci guadagnerebbe una seconda volta in termini di incremento del PIL rinveniente dall'attività di tutte le partite IVA supermarginali che il presente disegno di legge incentiva e incoraggia, per non menzionare la stessa circolazione di quei 20 miliardi di euro relativi al primo modulo, e cioè al RMG in senso stretto, che rappresenterebbe per lo Stato una bella boccata di ossigeno in quanto sicuramente porterebbe all'incremento di diversi decimali di PIL (almeno un + 0,4 per cento solamente dal primo modulo).

Allegati
Tabella n. 1

Paesi	PIL pro capite		Spesa sociale in % sul PIL		Spesa disoccupazione in % sul PIL		Spesa esclusione sociale in % sul PIL		Spesa housing sociale in % sul PIL		Spese dis. + escl. in % sul PIL		Rischio povertà prima dei trasferimenti		Rischio povertà dopo i trasferimenti	
	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010
EU (27)	22.500	24.400	27.07	29.51	1.56	1.72	0.32	0.41	0.58	0.57	0.32	0.41	25.9	25.9	16.50	16.40
Danimarca	27.800	31.000	30.24	33.44	2.52	2.15	1.00	0.87	0.71	0.75	1.00	0.87	299	29.1	1180	13.30
Germania	26.000	28.800	30.03	31.38	2.10	1.90	0.18	0.18	0.61	0.65	0.18	0.18	23.1	24.2	12.20	15.60
Spagna	22.900	24.500	20.58	25.04	2.17	3.67	0.22	0.27	0.17	0.20	0.22	0.27	24	28.1	20.50	20.70
Francia	24.700	26.300	31.52	33.06	2.23	1.93	0.46	0.56	0.81	0.85	0.46	0.56	26	25	13.20	13.50
Italia	23.700	24.600	26.38	29.82	0.51	0.80	0.05	0.07	0.02	0.02	0.05	0.07	23.4	23.3	18.90	18.20
Regno Unito	27.400	27.400	26.26	29.20	0.68	0.84	0.19	0.22	1.44	1.47	0.19	0.22	30.6	31	19	17.10

Tabella n. 2

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Forza lavoro	25.6 mln
Occupati	22 mln
Disoccupati	3.4 mln
Inattivi	34.9 mln
Occupati a tempo determinato	3 mln
Occupati a tempo indeterminato	10 mln
<i>Part time</i>	3.7 mln
Autonomi	1.8 mln - Artigiani 2 mln - Commercianti 500.000 - Coltivatori diretti 1.6 mln - Parasubordinati con almeno un versamento contributivo
Lavoratori dipendenti non agricoli	12 mln di cui: Operai - 6 mln Impiegati - 4.8 mln Apprendisti - 500.000 Quadri - 450.000 Dirigenti - 120.000
Uso <i>Voucher</i>	68 mln

Tabella n. 3

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Povertà relativa	3.232.000 famiglie - circa 9 mln di persone che non possono permettersi una spesa mensile superiore a 990 euro
Povertà assoluta	1.725.000 famiglie - quasi 5 mln di persone
Deprivazione materiale	17 mln di persone che non possono permettersi almeno tre dei nove beni elencati di seguito: telefono, tv, lavatrice, auto, pasto di carne di pesce ogni due gg. una settimana di vacanza, pagamento regolare delle rate di mutui o affitti, riscaldamento
Capacità economica	1 famiglia su 3 non può affrontare spese improvvise di 1.000 euro 1 famiglia su 10 ha difficoltà nel pagare il riscaldamento e nel coprire le spese mediche

Tabella n. 4

	Povertà relativa (60% della mediana del reddito familiare disponibile)	Povertà relativa (40% della mediana del reddito familiare disponibile)	Povertà assoluta
Fino a 34 anni	11.996	2.9%	2.6%
Dai 35 ai 44 anni	9.6%	1.5%	2.2%
Dai 45 ai 54 anni	9.3%	2.5%	2.1%
Dai 55 ai 64 anni	8.1%	1.5%	3.2%
Occupati	5.7%	1.0%	1.3%
Disoccupati	23.3%	7.0%	7.2%
Non forze lavoro	14.3%	2.2%	3.8%

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del reddito minimo garantito)

1. Al fine di alleviare le gravissime condizioni sociali della parte più sofferente del Paese, è istituito il reddito minimo garantito, anche in attuazione dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli atti conseguenti adottati dall'Unione europea. Il reddito minimo garantito è a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di esclusione, sospensione, perdita definitiva dei benefici e cambiamenti di *status* previsti dalla presente legge.
2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di rimuovere gli ambiti di esclusione e disagio economico e sociale e di attuare i principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, nel rispetto della dignità umana e degli elementari diritti sociali di ogni cittadino.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento d'attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

(Definizione del reddito minimo garantito)

1. Per reddito minimo garantito si intendono diversi provvedimenti sotto forma di erogazione monetaria e di prestazioni integrative secondo due accezioni:

a) reddito minimo garantito in senso stretto -- RMG (ss), che consiste in una erogazione monetaria mensile a tempo indeterminato di euro 416 esentasse ed impignorabili. L'erogazione in danaro è rivalutata annualmente secondo i coefficienti annuali dell'indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie delle tabelle ISTAT sul costo della vita;

b) reddito minimo garantito in senso lato -- RMG (sl), che consiste nella somma tra il reddito di cui alla lettera *a*) ed il reddito derivante dalla partecipazione all'esercizio del lavoro di cui all'articolo 3, nonché la facoltà di aprire e gestire una partita IVA supermarginale di cui all'articolo 4;

c) prestazioni integrative, ai sensi della presente legge.

2. Le opzioni di cui al comma 1 sono definite prestazioni facoltative laddove attengano alla possibilità del beneficiario di modularne l'applicazione. Restano comunque obbligatorie da parte dello Stato e dell'Agenzia dell'esercizio del lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 3, che non possono negarne l'applicazione al soggetto dotato dei requisiti che avanzi la relativa domanda.

Art. 3.

(Istituzione dell'esercizio del lavoro)

1. Allo scopo di far fronte a particolari esigenze sociali da parte dello Stato, attraverso l'attivazione di una consistente forza lavoro di massa adibita a speciali progetti di iniziativa statale, è istituito l'esercizio del lavoro, nella forma di un'Agenzia interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello Stato.

2. Nell'esercizio del lavoro possono prestare servizio professionale e lavorativo esclusivamente i soggetti beneficiari del reddito minimo garantito.

3. Ogni singolo soggetto beneficiario del reddito minimo garantito può prestare servizio nell'esercizio del lavoro per un minimo di una settimana fino a un massimo di due settimane al mese.

4. L'opera prestata nell'esercizio del lavoro è retribuita al 30 per cento del costo medio delle retribuzioni statali.

5. La prestazione d'opera nell'esercizio del lavoro è facoltativa da parte dei soggetti beneficiari del RMG (ss).

Art. 4.

(Istituzione della microimpresa supermarginale)

1. È istituita la microimpresa supermarginale.

2. La microimpresa supermarginale è esentata da contribuzione previdenziale ed è tassata al 5 per cento del fatturato.

3. Il massimale dell'imponibile netto, risultante da: ricavi meno spese, meno tasse e meno deduzioni, è di euro 8.000 per anno solare, se i soggetti beneficiari usufruiscono solo del RMG (ss) e non della partecipazione all'esercizio del lavoro. Nel caso in cui i medesimi soggetti usufruiscono anche della partecipazione all'esercizio del lavoro, il massimale è di euro 6.000 annui.

4. La microimpresa supermarginale è una opzione riservata esclusivamente ai soggetti beneficiari del RMG (ss). In base a questa opzione, i soggetti beneficiari del RMG (ss) possono incrementare ulteriormente i propri redditi con forme marginalissime di autoimpresa. Si tratta di un'opzione facoltativa e non di un obbligo.

5. La contabilità della microimpresa comporta un unico adempimento fiscale consistente nella consegna ad un centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) di tutte le fatture di acquisto e vendita della partita IVA supermarginale, senza ulteriori obblighi fiscali nella tenuta della contabilità. Le microimprese supermarginali sono esentate dagli studi di settore e da ogni altro obbligo contabile che non sia quello della trasmissione delle fatture emesse e ricevute.

Art. 5.

(Prestazioni integrative)

1. I soggetti beneficiari del reddito minimo garantito hanno diritto ad uno sconto del 40 per cento in bolletta sulle utenze di gas, luce, acqua e telefono, fino a una soglia di consumo, fissata nel regolamento di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 unitamente alle modalità di applicazione della presente disposizione.

2. I gestori delle utenze di gas, luce, acqua e telefono applicano gli sconti di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 833 del codice civile. In caso di inosservanza del divieto di atti emulativi o di dolo nella fraudolenta violazione dell'obbligo di cui al comma 1, le rispettive Autorità indipendenti di settore, su segnalazione delle associazioni dei consumatori, irrogano ai gestori responsabili sanzioni amministrative corrispondenti a un valore pari a 1.000 volte l'importo relativo a ogni singolo sconto non applicato o applicato in modo fraudolento su base mensile per ogni singola utenza.

3. I soggetti beneficiari del reddito minimo garantito non proprietari di immobili a uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 6.

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono soggetti beneficiari delle prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 le persone fisiche che al momento della domanda di accesso alle prestazioni risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza in Italia da almeno quindici anni ininterrotti se cittadini di Paesi dell'Unione europea;
- c) età minima di trenta anni;
- d) iscrizione, al momento della domanda di accesso alle prestazioni, alle liste di collocamento presso i centri per l'impiego da almeno due anni. Nel caso di risorse insufficienti, gli iscritti alle liste di collocamento sopra i cinquantacinque anni di età hanno la priorità assoluta su tutte le altre sottocategorie di iscritti alle liste di collocamento;
- e) reddito personale imponibile non superiore a euro 6.288 nell'anno solare precedente alla domanda;
- f) reddito del nucleo familiare non superiore a euro 12.000, se genitori con un solo figlio a carico, e non superiore a euro 13.000, se genitori con due figli a carico, rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- g) non godere di alcun trattamento pensionistico, né aver maturato i requisiti per qualsiasi tipo di trattamento previdenziale, comprese le erogazioni relative all'assegno sociale;
- h) non essere in condizione di collocato in cassa integrazione guadagni, né ricadere nei casi previsti

dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

i) sono ammessi a percepire il reddito minimo garantito i soli beneficiari dell'indennità NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego) il cui ammontare sia pari o inferiore a euro 540 mensili, previa rinuncia da parte dell'interessato al trattamento in essere;

l) aver dato la propria disponibilità all'avviamento al lavoro a tempo indeterminato per un massimale di dieci profili lavorativi e professionali.

2. Le funzioni amministrative inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuite ai centri per l'impiego. La domanda di reddito minimo garantito è presentata al centro per l'impiego del luogo di residenza del richiedente. Il centro per l'impiego acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel termine di venti giorni. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta. L'ente erogatore dei benefici economici è l'INPS che riceve i fondi necessari alla copertura delle prestazioni relative al reddito minimo garantito, e alle prestazioni facoltative, dalla Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 8.

3. L'iscritto alle liste di collocamento, beneficiario delle prestazioni di cui all'articolo 2, può essere avviato al lavoro unicamente dai centri per l'impiego e solo nel caso di lavoro a tempo indeterminato. Qualora egli autonomamente stipuli contratto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, comunica immediatamente la sua nuova condizione al centro per l'impiego del luogo di residenza per la cessazione dei benefici. Per gli anni successivi alla prima domanda di accesso ai benefici, il rinnovo nelle liste è automatico e tacito, unitamente al diritto ai benefici del reddito minimo garantito. Anche se il soggetto beneficiario è esentato, a partire dal secondo anno, dalla ripresentazione della domanda, gli è fatto comunque obbligo di presentare ogni anno al centro per l'impiego l'attestato aggiornato ISEE relativo al proprio nucleo familiare.

4. Qualora al momento della domanda il beneficiario usufruisse già di redditi non eccedenti la soglia ISEE, egli potrà scegliere tra due opzioni:

a) nel caso in cui fra i suoi redditi non eccedenti già in essere ci siano redditi da lavoro autonomo occasionale, questi ultimi confluiscono automaticamente nei montanti di cui all'articolo 4, comma 3;

b) tutti i redditi non eccedenti, compresi i redditi da lavoro autonomo occasionale, sono calcolati con il meccanismo dell'imposta negativa sul reddito (INR) in modo tale da assegnare al beneficiario un'erogazione monetaria per un importo pari alla differenza della soglia ISEE, detratti tutti i redditi già in essere.

5. Nel regolamento di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono determinate le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 7.

(Sospensione, revoca, perdita definitiva dei benefici)

1. I benefici di cui alla presente legge sono sospesi:

a) nel caso in cui un soggetto beneficiario abbia trovato autonomamente un lavoro a tempo indeterminato o determinato;

b) nel caso in cui abbia rifiutato due offerte del centro per l'impiego nel corso di un anno solare per motivi pretestuosi. Si intendono come motivi pretestuosi il rifiuto di due posizioni lavorative a tempo indeterminato per un massimo di dieci differenti profili professionali e lavorativi dichiarati dal soggetto beneficiario al centro per l'impiego in occasione della domanda di accesso ai benefici compilata il primo anno. La sospensione ha una durata di sei mesi;

c) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia dichiarato una modifica nella propria situazione patrimoniale e reddituale tale da fuoriuscire dai requisiti richiesti per la concessione dei benefici o in caso di omissione di tale dichiarazione;

d) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia commesso un reato contro il patrimonio ovvero il reato associativo di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale, precedentemente alla concessione per il primo anno del beneficio. Il soggetto sospeso, che si impegni per iscritto a non tenere di nuovo le

condotte criminose oggetto di condanna, può richiedere al presidente del tribunale del comune di residenza di concedere un nulla osta, che consenta al soggetto sospeso di ripresentare la domanda al centro per l'impiego;

e) nel caso in cui il soggetto beneficiario dichiari dati falsi o non aggiornati in modo fraudolento al CAAF che redige la sua dichiarazione ISEE o al centro per l'impiego presso cui è registrato o chiede la registrazione nelle liste del collocamento;

f) nel caso in cui il soggetto beneficiario, avvalendosi della facoltà di aprire un'attività d'impresa supermarginale, superi il massimale consentito da questo tipo di impresa;

g) qualora, nell'ambito della sua microimpresa supermarginale, il soggetto beneficiario svolga prestazioni non dichiarate fiscalmente, per falsare i dati contabili e continuare in questo modo a usufruire delle particolari condizioni della microimpresa marginale;

h) ai soggetti beneficiari che abbiano rinunciato alla facoltà di aprire una partita IVA supermarginale, ma che esercitino professioni o collaborazioni o lavori i cui frutti non vengano inseriti nella annuale dichiarazione dei redditi.

2. I benefici sono revocati:

a) quando per tre anni solari il soggetto beneficiario ha opposto un diniego all'impiego secondo i criteri di cui al comma 1, lettera b). In tal caso, la revoca ha durata di due anni;

b) in caso di reiterazione per più di due anni di false dichiarazioni per l'ammissione ai benefici. In tal caso, la revoca ha durata di tre anni. Nel caso in cui, dopo la riammissione ai benefici conseguente alla revoca, il soggetto continui a dichiarare dati falsi in modo fraudolento, è fatto oggetto di perdita definitiva dei benefici;

c) quando il soggetto beneficiario, dopo il periodo di sospensione e dopo essere stato riammesso ai benefici, falsa nuovamente e dolosamente i dati del fatturato della sua microimpresa supermarginale, allo scopo di lucrare oltre i limiti consentiti conservando le particolari condizioni previste dall'istituto della microimpresa supermarginale. In tal caso, la revoca ha durata di cinque anni e si estende non solo alla detta facoltà ma anche ad ogni altra prestazione prevista dagli articoli 2, 3, 4, e 5.

3. La perdita definitiva dei benefici segue a vita il destinatario quando:

a) anche dopo la riammissione al beneficio di cui alla lettera d) del comma 1, il soggetto ricade nelle condotte criminose ivi previste. Il presidente del tribunale ha la facoltà di inviare al centro per l'impiego un parere informato sull'opportunità che il beneficio permanga. Decide il centro per l'impiego che, valutato il parere, può decretare nei confronti del soggetto la perdita definitiva a vita dei benefici di cui alla presente legge;

b) è condannato per reati contro il patrimonio, di associazione a delinquere e associazione a stampo mafioso;

c) se, trascorso il periodo di cinque anni e dopo essere stato riammesso, il soggetto reitera i comportamenti fraudolenti di cui al comma 2, lettera c).

Art. 8.

*(Enti finanziatori, erogatori
e amministrativi)*

1. Il reddito minimo garantito è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di comunicazione del centro per l'impiego competente. L'INPS è l'ente erogatore. I centri per l'impiego sono gli enti amministrativi. A tal fine, ai sensi del comma 2 sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

2. Per il finanziamento del reddito minimo garantito è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generale e dalle singole voci di copertura. Lo Stato, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Tesoreria, è l'ente finanziatore.

Art. 9.

(Riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina delle prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, compresa l'attuale disciplina degli ammortizzatori sociali, alla luce dell'istituzione del reddito minimo garantito e delle sue prestazioni facoltative e integrative, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il reddito minimo garantito di cui alla presente legge assume il valore di politica generale di *welfare*, rispetto al quale tutte le altre prestazioni preesistenti sono da ritenere complementari, accessorie o subordinate;

b) stabilire dei meccanismi di garanzia delle assunzioni in regime di reddito minimo garantito, tra cui una quota minima di assunti tra i beneficiari del reddito minimo garantito pari al 15 per cento del totale dei beneficiari medesimi;

c) prevedere l'ingresso automatico nel regime di reddito minimo garantito dei disoccupati beneficiari dell'indennità NASpI e dei collocati in cassa integrazione guadagni che al termine dei suddetti benefici rimangano privi di occupazione;

d) organizzare l'Agenzia dell'esercito del lavoro;

e) le eventuali risorse aggiuntive devono trovare copertura finanziaria attraverso un piano finanziario quinquennale, con il divieto di effettuare alcun taglio alle risorse destinate all'erogazione degli assegni sociali e al finanziamento della spesa del servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Il totale delle disponibilità finanziarie previste per tutte le prestazioni di cui alla presente legge è di 26 miliardi di euro annuali. Detto totale sarà coperto attingendo alle seguenti voci:

a) proventi rivenienti dalla creazione di una nuova lotteria, una lotteria etica, sia per la finalità di contribuire al finanziamento del Fondo unico statale per il reddito minimo garantito di cui al comma 2, sia per la rinuncia da parte dello Stato a qualsiasi imposizione fiscale sui frutti della lotteria medesima, mentre i gestori si impegnano a fissare un montepremi che sia il più basso possibile;

b) taglio del 6 per cento delle spese militari per un ammontare di circa euro 1,5 miliardi;

c) confluenza nel Fondo unico statale per il reddito minimo garantito di tutte le voci di spesa statali, regionali, provinciali e comunali di lotta alla povertà già presenti nei vari bilanci al momento della data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso le regioni sono chiamate a contribuire al Fondo unico statale per il reddito minimo garantito nella misura del 2 per cento dei propri bilanci di spesa. Qualora il 2 per cento non si raggiunga facendo confluire le spese di *welfare* relative alla lotta alla povertà già in essere, le regioni provvedono ad integrare la differenza;

d) contributo di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie per 1 miliardo di euro;

e) destinazione al Fondo unico statale per il reddito minimo garantito del 50 per cento dei proventi rivenienti dalla «*voluntary disclosure*»;

f) destinazione al Fondo unico statale per il reddito minimo garantito delle contribuzioni volontarie dell'8 per mille con l'istituzione nella dichiarazione dei redditi anche della voce «RMG e nuovo *welfare*»;

g) i proventi derivanti dalla tassazione di cespiti di proprietà della Chiesa cattolica e dalla riduzione delle agevolazioni fiscali in essere al momento della data di entrata in vigore della presente legge a favore della stessa Chiesa cattolica per un totale stimato di 6 miliardi di euro all'anno;

h) l'eventuale fabbisogno residuo è finanziato dalla fiscalità generale.

2. Il Fondo unico statale per il reddito minimo garantito è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

1.2.2. Relazione 2494, 2241 e 2437-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2494, 2241 E 2437-A

Relazione Orale

Relatrice Parente

**TESTO PROPOSTO DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 23 febbraio 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (n. 2494)

presentato dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

(V. *Stampato Camera n. 3594*)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 luglio 2016

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del *welfare* (n. 2241)

d'iniziativa del senatore **BUEMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2016

Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà (n. 2437)

d'iniziativa dei senatori **LEPRI**, **ASTORRE**, **CHITI**, **COLLINA**, **CUCCA**, **CUOMO**, **DALLA ZUANNA**, **DEL BARBA**, **DI GIORGI**, **ICHINO**, **FASIOLO**, **FATTORINI**, **FAVERO**, **IDEM**, **Mauro Maria MARINO**, **MOSCARDELLI**, **ORRÙ**, **PADUA**, **PAGLIARI**, **PEZZOPANE**, **SAGGESE**, **SANTINI**, **SCALIA**, **SPILABOTTE**, **SUSTA** e **VATTUONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2016

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2494

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge n. 2494 e sugli emendamenti

7 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera g), che, nel riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, indicato tra i principi e i criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata, in quanto la materia appare riconducibile anche alla competenza delle regioni e degli enti locali.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 1.2 e 1.16 parere non ostativo, a condizione che siano soppressi i seguenti commi: il comma 6-*sexies*, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvino con apposito provvedimento il modello tipo delle intese per la condivisione delle automobili di servizio, appare suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali; il comma 6-*octies*, poiché nel prevedere l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui avvalersi, individuate tramite apposito bando pubblico, appare di eccessivo dettaglio e pertanto suscettibile di incidere sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali; il comma 6-*undetricies*, in quanto le disposizioni ivi contenute, nel prevedere che gli organi costituzionali possano concorrere all'attuazione dei principi della legge con proprie deliberazioni, appaiono in ogni caso suscettibili di ledere il principio dell'autonomia degli organi costituzionali;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.1 (testo 2), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Santini)

sul disegno di legge n. 2494

18 gennaio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto che l'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 4, lettera c), può essere svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando che la riassegnazione di eventuali risparmi al Fondo per la lotta alla povertà, prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera d), appare, nel caso di specie, finalizzata a dare migliore rappresentazione della permanenza in bilancio delle predette economie, sia pure attraverso una formulazione non perfettamente conforme al procedimento previsto dalla legge di contabilità.

su emendamenti

15 febbraio 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.12, 1.16, 1.24, 1.32, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.67, 1.98, 1.111, 1.117, 1.169, 1.1, 1.20, 1.22, 1.49, 1.50, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.91, 1.17, 1.43, 1.90, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.145, 1.170 e 1.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.104 e 1.113.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

su ulteriore emendamento

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.1 (testo 2), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA')

(Estensore: De Biasi)

sul disegno di legge n. 2494

22 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che il testo reca una delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

considerato che la delega legislativa mira in particolare a: rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona; contrastare la povertà e l'esclusione sociale; ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali, rendendo quest'ultimo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo ed omogeneo nell'accesso alle prestazioni;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Romano)

sul disegno di legge n. 2494

21 settembre 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che è un provvedimento collegato alla legge di stabilità 2016, recante una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

considerato, in particolare, che:

il comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge stabilisce le finalità della delega legislativa, ovvero di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, anche nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

il medesimo comma 1 prevede l'adozione di tre distinti decreti legislativi aventi ad oggetto: *a)* l'introduzione di una misura denominata reddito di inclusione, volta al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale; *b)* il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà; *c)* il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;

il comma 2 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al reddito di inclusione;

il comma 3 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al riordino dell'assistenza al contrasto della povertà;

il comma 4 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al maggior coordinamento dei servizi sociali;

considerato che il Consiglio dell'Unione europea, nelle Raccomandazioni sul programma nazionale di riforma 2016 e sul programma di stabilità 2016 dell'Italia, del 12 luglio 2016 (2016/C 299/01),

sottolinea che «L'adozione e l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la povertà e una razionalizzazione della spesa sociale potrebbero segnare i primi passi verso la progressiva introduzione di un adeguato sistema di assistenza sociale basato sul principio dell'inclusione attiva, a livello nazionale e senza produrre effetti sostanziali sul bilancio» e raccomanda, al punto n. 4, di «adottare e attuare la strategia nazionale di lotta contro la povertà e rivedere e razionalizzare la spesa sociale»; ricordato che, nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) istituito con il regolamento (UE) n. 223/2014, il Programma operativo in essere presso il Ministero del lavoro stanziava per il periodo 2014-2020 circa 789 milioni di euro per attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale, per l'acquisto e distribuzione di beni alimentari, nonché per la fornitura di materiale scolastico a ragazzi appartenenti a famiglie disagiate, l'attivazione di mense scolastiche in aree territoriali con forte disagio socio-economico, e per erogare aiuti a favore delle persone senza dimora e in condizioni di marginalità estrema;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con il seguente rilievo:

in riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera *c*) del comma 2, concernente l'individuazione dei beneficiari del «reddito di inclusione» mediante la previsione di un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di chiarire già nella presente disciplina di delega: quali siano i termini di applicazione, con riferimento ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, a cui sembrerebbe farsi riferimento con il richiamo al «rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea», tenuto conto che la direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) pone un obbligo di estensione ai cittadini comunitari delle prestazioni di assistenza sociale.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Cardinali)

sul disegno di legge n. 2494

20 ottobre 2016

La Commissione,

esaminato il provvedimento,

richiamato il proprio parere espresso in data 7 luglio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) sia alla competenza legislativa delle regioni in materia di «politiche sociali» (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

condivisa la finalità del disegno di legge di delega, che introduce una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, denominata reddito di inclusione e individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

preso atto che nella procedura di adozione dei decreti legislativi è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

preso, altresì, atto che - grazie alla modifica apportata dalla Camera nel corso dell'esame in Assemblea all'articolo 1, comma 4, lettera *d*) - è stata introdotta la necessità della previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della predisposizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei protocolli formativi e operativi volti ad agevolare l'attuazione della misura nazionale di contrasto della povertà, di cui comma 1, lettera *a*);

considerato che la previa intesa in sede di Conferenza unificata assicura un maggiore coordinamento tra le misure di contrasto alla povertà disciplinate a livello territoriale con la misura unica nazionale

prevista dal comma 1, lettera *a*), e che sull'opportunità di garantire tale coordinamento questa Commissione aveva richiamato l'attenzione delle Commissioni di merito in sede di espressione del parere in prima lettura,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNI DI LEGGE

Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modificazioni, si veda lo stampato n. 2494.

Per i testi dei disegni di legge nn. 2241 e 2437, dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2494, si vedano i corrispondenti stampati.

1.2.3. Relazione di minoranza 2494, 2241 e 2437-A/bis

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Nn. 2494, 2241 e 2437-A/ bis

RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Relatrice CATALFO)

Comunicato alla Presidenza il 27 febbraio 2017

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino
delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (n. 2494)

presentato dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

(V. Stampato Camera n. 3594)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 2016*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le
prestazioni assistenziali e del *welfare* (n. 2241)

d'iniziativa del senatore **BUEMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2016

Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà (n.
2437)

d'iniziativa dei senatori **LEPRI**, **ASTORRE**, **CHITI**, **COLLINA**, **CUCCA**, **CUOMO**, **DALLA
ZUANNA**, **DEL BARBA**, **DI GIORGI**, **ICHINO**, **FASIOLO**, **FATTORINI**, **FAVERO**,
IDEM, **Mauro Maria MARINO**, **MOSCARDELLI**, **ORRÙ**, **PADUA**, **PAGLIARI**,
PEZZOPANE, **SAGGESE**, **SANTINI**, **SCALIA**, **SPILABOTTE**, **SUSTA** e **VATTUONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2016

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2494

Onorevoli Senatori. --

Premessa

Da sempre, il dibattito sulle proposte di riforma del *welfare state* in generale, e degli strumenti di
sostegno al reddito in particolare, si è sviluppato attorno ad una questione fondamentale e cioè se

occorra privilegiare un'impostazione selettiva oppure un'impostazione universale. L'interrogativo, che ha trovato risposte diverse nei vari contesti istituzionali, è se l'erogazione delle prestazioni sociali debba essere subordinata all'accertamento della condizione economica dei potenziali beneficiari, oppure estendersi a tutti i cittadini.

Infatti dal punto di vista teorico la scelta tra selettività e universalismo riflette una diversa concezione circa il ruolo dello Stato. Nel primo caso il modello di riferimento è quello di uno Stato sociale con compiti residuali, in cui la fornitura delle prestazioni non può che essere subordinata alla prova dei mezzi e il livello dei benefici deve essere appena sufficiente a garantire un livello minimo di risorse. Nel secondo caso, invece, il modello storicamente più evoluto è quello di uno Stato sociale con compiti redistributivi la cui funzione è quella di erogare, in moneta o in natura, prestazioni sociali volte a garantire alla generalità dei cittadini un tenore di vita adeguato (comunque commisurato a uno *standard* di povertà relativa). Una delle principali motivazioni addotte a favore del ricorso a criteri selettivi è da ricercarsi nella presunta minor onerosità per il bilancio statale unita ad una maggiore efficacia in termini di equità.

L'intervento dovrebbe avvantaggiare esclusivamente coloro che si posizionano nei decili inferiori della distribuzione. Viceversa, l'erogazione di un beneficio universale comporterebbe benefici anche per le classi medio-alte. L'esistenza di una correlazione diretta tra benefici ottenuti e posizione occupata nella scala dei redditi, suffragata da numerose evidenze empiriche a livello internazionale, ha via via costretto ad assumere un atteggiamento di maggior cautela nei confronti dell'adozione del criterio universale.

Il provvedimento in esame continua ad applicare le misure tradizionali allo scopo di garantire un livello minimo di sussistenza nel caso in cui i singoli individui non dispongano di fonti alternative di reddito. In particolare, tali misure agiscono come una sorta di protezione contro il rischio di non lavorare e si configurano sostanzialmente come misure redistributive per combattere la povertà di reddito.

L'unica misura universale, che ha come ambizione principale di riformare il quadro generale dello Stato sociale, nonché le forme di protezione e sostegno al reddito e al consumo non può che essere identificata con il reddito di cittadinanza. Tale meccanismo si propone infatti di completare le garanzie legate al *welfare state* (pensioni, sanità, indennità).

Nell'introdurre nel proprio ordinamento misure universali di sostegno al reddito per contrastare la povertà, l'emarginazione sociale e la disoccupazione, compresa quella di lunga durata, l'Italia, oltre che rispettare quanto sancito dalla Costituzione all'articolo 3, dovrebbe tener conto delle raccomandazioni e risoluzioni anche in ambito europeo ed internazionale quali:

- la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, riconfermata in occasione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del 1993, segnatamente gli articoli 3, 23 e 25;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente le disposizioni relative ai diritti sociali e, più in particolare, gli articoli 34, 35 e 36, che attraverso il concetto di «esistenza dignitosa», definiscono specificamente il diritto all'assistenza sociale e abitativa, un livello elevato di protezione della salute umana e l'accesso ai servizi di interesse economico generale;
- le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 26 del 1928 e n. 131 del 1970, sulla fissazione di salari minimi, e n. 29 del 1930 e n. 105 del 1957, sull'abolizione del lavoro forzato;
- l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione, adottati per consenso mondiale il 19 giugno 2009 alla Conferenza internazionale del lavoro;
- la raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (raccomandazione sul reddito minimo);
- la raccomandazione del Consiglio 92/442/CEE, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale;
- la raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione

attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro;

- la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa;
- la proposta della Commissione europea, del 2 marzo 2015, di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione;
- la risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento delle famiglie;
- la risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017, su un pilastro europeo dei diritti sociali;
- l'articolo 30 della Carta sociale europea (riguardante il diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale) in cui è previsto che «Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano: a prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie; a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso».

Da un punto di vista legislativo, emerge quindi come sia la Costituzione italiana, sia le istituzioni europee ed internazionali concepiscano come fondamentali, gli strumenti in grado di «garantire libertà e dignità» a tutti coloro che non hanno i mezzi sufficienti per poter avere tali diritti.

Il modello di protezione sociale ha consentito all'autorità pubblica di esercitare una funzione di protezione degli individui, di riduzione dei rischi sociali e d'integrazione: il cittadino era al centro del sistema. Nel corso degli anni, queste funzioni sono di fatto diminuite, a seguito delle condizioni economico-sociali e politico-culturali che hanno messo in crisi il *welfare state*.

Va aggiunto che la società capitalistica contemporanea, è passata da un sistema fordista-taylorista, dove il lavoro a tempo indeterminato (e quindi sicuro) rappresentava un pilastro fondamentale, a un sistema in cui il posto fisso è diventato qualcosa di raro e i contratti sempre più spesso a tempo determinato e precari. Gli incentivi occupazionali, pur promossi dal Governo, non risultano determinanti, in quanto essi sono limitati nel tempo. Gli stessi incentivi paiono commisurati ad un periodo di tempo che potrà consentire alle imprese di coprire i costi del licenziamento per poi assumere a costi più bassi, oltretutto conteggiando tali ingressi come nuova occupazione. Del pari non sono state poste in essere le misure annunciate dal Governo che avrebbero dovuto portare ad una riduzione significativa delle molteplici tipologie contrattuali esistenti.

L'economia di mercato sembra quindi non lasciare spazio ad alternative di giustizia e redistribuzione del reddito, a discapito del senso di collettività e convivenza comune.

Ai giorni nostri, l'Italia è ancora dotata di un *welfare* caratterizzato da un ritardo strutturale in relazione ai mutamenti che stanno avvenendo nel mercato del lavoro.

Il *welfare* italiano non prende in considerazione le recenti trasformazioni sociali e tecnologiche restando ancorato alla visione tradizionale del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con mansioni per lo più costanti e una carriera definita sul ciclo di vita.

È invece la sicurezza del reddito collegata alla flessibilità il tema oggi al centro di qualsiasi dibattito che interessi il mercato del lavoro e al centro dell'agenda politica dei responsabili delle politiche del *welfare* di qualsiasi Paese dell'Unione europea. Ma in Italia la flessibilità è stata applicata a senso unico dando maggiore libertà di licenziamento alle imprese.

Il Paese è afflitto da una triplice combinazione negativa: 1) una bassa produttività; 2) bassi livelli di occupazione; 3) una bassa dinamica del PIL. La sola flessibilità del lavoro non è il modo giusto per aumentare la produttività e il reddito. Ciò è stato evidenziato più volte da molti economisti keynesiani e non solo. Oggi vi è un più ampio consenso in particolare tra gli economisti del lavoro, che ritengono che nel corso degli ultimi quindici anni le politiche del lavoro e le politiche dello sviluppo siano state maggiormente trascurate, non integrate e non mirate agli stessi obiettivi. Ciò ha portato ad un aumento

dei profitti delle imprese che hanno per lo più sfruttato la manodopera a basso costo per rimanere competitivi, piuttosto che effettuare investimenti e creare innovazione per aumentare la produttività del lavoro. Le imprese, con la crisi attuale, hanno perso anche il vantaggio della manodopera a basso costo poiché sono ancora gravate da una relativamente elevata imposizione fiscale e da un continuo calo delle vendite.

E così, nella situazione attuale si assiste a dinamiche di salario netto basso (il più basso nell'Unione europea) e alla mancanza di innovazione e di investimenti in tecnologia.

In vero esiste un tipo di *flexicurity* cosiddetta tecnologico-produttiva, in cui un basso livello di sicurezza del posto di lavoro è sostanzialmente compensato da un elevato grado di sicurezza del mercato del lavoro nel suo complesso; nei Paesi in cui è stato davvero e totalmente attuato (Danimarca e Olanda su tutti) ha prodotto buone *performance* non solo in termini di occupazione: il potere di acquisto dei lavoratori e la quota del lavoro sul reddito non sono diminuiti come in Italia, e anche la crescita economica è stata più sostenuta. Anche, durante periodi di crisi come quella attuale, il sistema generoso di *welfare* crea tutele e protezioni sociali e al reddito importanti. Persino nei Paesi, quali Svezia, Germania, Finlandia, Francia, in cui il modello *flexicurity* non è stato completamente introdotto, esistono tuttavia livelli di protezione sociale di partenza maggiori rispetto a quelli italiani. Questo determina che, nel momento in cui si inseriscono più elevati livelli di flessibilità, le garanzie per i lavoratori sono comunque mantenute a livelli sufficienti, e comunque superiori a quelli italiani, e questo è evidente tanto dal punto di vista della quota sul reddito della spesa sociale e della spesa per le politiche del lavoro, quanto dal punto di vista della durata dei contributi sociali per lavoratore.

In Italia esiste un divario ben noto tra la dimensione della flessibilità del lavoro, ora ampiamente introdotta, e la dimensione della sicurezza sociale, in quanto l'attuale sistema di indennità di disoccupazione è ancora complesso, frammentato e disorganizzato e non in grado di coprire e sostenere tutti i disoccupati.

Le debolezze del sistema economico italiano in riferimento al mercato del lavoro emergono con maggior forza nel contesto dell'attuale crisi, che colpisce soprattutto i nuovi disoccupati e privi di strumenti di sostegno al reddito, a causa di un'articolazione complessa, disordinata e limitata del sistema di ammortizzatori sociali.

Una situazione del genere non è stata effettivamente risolta dalle recenti riforme. I sussidi di disoccupazione rimangono legati alla condizione di aver posseduto un contratto di lavoro negli anni precedenti alla data di disoccupazione. Inoltre, tali sussidi (NASPI, ASDI, DISS-COLL) hanno una durata limitata e spesso hanno ancora natura «sperimentale» (e devono perciò essere continuamente prorogati con apposite norme di legge) e vengono erogati nei limiti delle risorse all'uopo stanziato. Infine, il sistema italiano di sostegno alla disoccupazione non è ancora collegato, in generale, alle politiche attive, come i programmi di integrazione nel mercato del lavoro, i programmi di ricerca di posti di lavoro e di formazione in grado di agevolare l'ingresso nel mercato dei disoccupati.

In sostanza, le politiche del lavoro attive e passive, vale a dire i programmi di occupazione ed i sussidi ai disoccupati, sono notevolmente più bassi in Italia rispetto ad altri Paesi europei. Tale situazione influisce negativamente sia sui tassi di occupazione (perché i disoccupati non sono adeguatamente sostenuti nella ricerca di un lavoro e nel rispondere all'offerta del mercato del lavoro) sia sul livello dei consumi, dal momento che le persone senza un reddito non possono consumare.

Tutte queste variabili hanno avuto una conseguenza diretta sul notevole peggioramento della distribuzione del reddito in Italia negli ultimi venti anni.

La correlazione tra disuguaglianza e cattiva flessibilità è chiara: negli ultimi due decenni la disuguaglianza è aumentata con l'aumento della flessibilità del lavoro. In particolare, l'Italia si colloca tra i Paesi con maggiore disuguaglianza e minore EPL (maggiore flessibilità del lavoro), insieme ai Paesi anglosassoni, ai Paesi baltici e a quelli mediterranei (che possiamo definire come economie di mercato ibride), al contrario dei Paesi scandinavi e continentali, che maggiormente rappresentano un modello sociale europeo, coordinato e orientato verso un'economia di mercato sociale. In una tale situazione si spiega facilmente perché oggi il livello dei consumi in Italia sia pari quasi al livello

registrato più di trenta anni fa, nel 1979. I consumi hanno subito una costante diminuzione a partire dal 1990, in parallelo con la flessibilizzazione del mercato del lavoro, il calo della quota dei salari, la diminuzione dei salari diretti e indiretti e l'aumento delle diseguaglianze, ed è oggi uno dei livelli più bassi dell'Unione europea e molto inferiore a quello della Francia e della Germania.

Le ragioni principali che impediscono il raggiungimento di un modello che possa conciliare, in linea con i modelli migliori di alcuni Paesi del Nord Europa, sicurezza del lavoro ed esigenze di flessibilità legate alla necessità tecnologica-produttiva delle imprese (la sola che giustificherebbe, a nostro avviso, l'utilizzo di lavoro flessibile) sono: un mercato del lavoro flessibile, che diventa molto spesso la sola leva di pressione per aumentare la competitività di imprese che altrimenti sarebbero fuori dal mercato, e il mancato raccordo tra le politiche attive e le politiche passive di sostegno al reddito, in cui quest'ultime appaiono fortemente insufficienti. Il sistema di politiche attive è molto frammentato, poco utilizzato, e scarsamente integrato tra le diverse autorità preposte. In particolare i Centri per l'impiego (CPI) e le Agenzie per il lavoro hanno una incidenza molto bassa in termini di allocazione, attraverso i loro servizi, di lavoro sul mercato. Al di là delle seppur frequenti distorsioni che fanno divergere questi enti verso la ricerca di un «proprio *business*» con impiegati e dirigenti creati *ad hoc* piuttosto che verso la creazione di istituti di intermediazione con forte incidenza nel mercato del lavoro, come avviene in altri Paesi europei, sembra comunque che molti CPI e Agenzie per il lavoro non siano preparati in termini tecnologici e perfino in termini di competenze, a svolgere un lavoro di selezione, allocazione, formazione e orientamento sul mercato del lavoro. Inoltre, nonostante le novità introdotte dal decreto legislativo n.150 del 2015, esse sono ancora lacunose in termini di creazione di banche dati e condivisione delle stesse con altre autorità del mercato del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorati al lavoro, INPS, INAIL...).

Al fine di risolvere i punti critici illustrati, una riforma del mercato del lavoro dovrebbe quindi:

- 1) fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui le imprese decidono di investire e richiedono competenze, e tarando gli interventi e le politiche alle esigenze regionali, identificando, in questo contesto, i maggiori problemi presenti nel Mezzogiorno del Paese, che sembrano essere una capacità produttiva debole, insufficiente e incapace di assorbire manodopera specializzata;
- 2) creare programmi di reinserimento integrati e seguiti da CPI e Agenzie per il lavoro, attraverso una ricerca attiva e meccanismi di incentivi e di sanzioni efficaci;
- 3) obbligare le autorità che promuovono programmi di formazione e allocazione del lavoro a condividere banche dati, programmi di reinserimento, informazioni riguardanti rinunce/accettazioni dei lavori offerti ai lavoratori, e altre informazioni dei lavoratori, con le autorità che sostengono il reddito del lavoratore disoccupato (INPS e INAIL soprattutto);
- 4) obbligare le autorità che sostengono il reddito a vigilare sui lavori irregolari eventualmente svolti durante la disoccupazione in cooperazione con i CPI e le Agenzie per il lavoro;
- 5) aumentare la spesa per le politiche del mercato del lavoro convergendo verso quella che è la media dell'Unione europea, pari al 2,5 per cento. All'interno di tale spesa inoltre deve essere aumentato il sostegno al reddito, pari in Italia allo 0.8 per cento del Pil contro una media dell'Unione europea pari all'1,5 per cento, semplificando l'accesso e garantendo a coloro che oggi sono esclusi ma disoccupati, di poter accedere ad un reddito di disoccupazione. Queste categorie di esclusi comprendono molti lavoratori atipici ma anche giovani, persone in cerca di prima occupazione e disoccupati di durata più lunga.

Il disegno di legge in esame

Il disegno di legge oggetto della presente relazione, pur costituendo un provvedimento che interessa direttamente le fasce più fragili della nostra popolazione, non sembra tener conto degli elementi fin qui illustrati.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge il Governo dichiarava di volersi impegnare a realizzare un intervento di profonda riforma delle politiche sociali nel nostro Paese, tuttavia, nel farlo, ammetteva che da troppi anni si è operato solo con interventi per «stratificazione»: sono state aggiunte ulteriori

prestazioni rispetto a quelle esistenti senza ordinarle, bonificarle, ridare razionalità e finalizzazione a scelte che inevitabilmente sono diventate farraginose, costose e dunque inadeguate ad affrontare i problemi legati alla povertà. Ammetteva inoltre che tutto questo è avvenuto «in assenza di verifiche sulla loro efficacia rispetto ai bisogni», sconfessando di fatto le pratiche giustificazioniste che lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le sue direzioni hanno utilizzato negli anni, sostenendo che le misure introdotte erano diverse, che sarebbero state verificate e confrontate con le pratiche tradizionali, che sarebbe stata verificata la loro efficacia. Si sono così consumate, senza risultati, molte risorse che si sarebbe potuto utilizzare in modo decisamente migliore.

Sostenere che il nostro Paese è «uno dei pochi nell'ambito europeo a non essere dotato di una misura di contrasto della povertà» e subito dopo aggiungere che «esistono strumenti di protezione del reddito di specifiche fasce di cittadini fragili» significa negare e affermare la stessa cosa. Significa cioè ammettere che non siamo all'anno zero nella lotta alla povertà e che il problema è stato affrontato in tanti modi, ma con lo stesso denominatore comune: «trasferimenti monetari», cioè risposte uguali con denominazioni e destinatari in parte uguali e in parte diversi.

Passare da tante misure ad una unica potrebbe essere un ulteriore cambio di misura, ma senza modificare la strategia.

Cosa cambierà veramente? I poveri continueranno a ricevere «a diverso titolo» quello che già ricevono? Oltre al denaro riceveranno anche servizi o solo progetti personalizzati destinati a esaurirsi nel nulla più totale? Erogare risorse sulla base di «progetti personalizzati» non è esattamente una proposta «nuova». L'attivazione gestita con progetti condivisi con le persone è una caratteristica nei servizi territoriali che funzionano. Ma proprio perché funzionano evidenziano che ciò non basta. Per questo la legge e il piano di lotta alla povertà non devono limitarsi a rinominare, modificando l'ordine dei fattori senza un cambio sostanziale di passo e di visione. Lottare contro la povertà significa contrastarla e vincerla. Non significa dare con altro nome le stesse cose, con le stesse modalità.

A dispetto degli annunci del Governo, le misure contro la povertà varate con le ultime leggi di finanza pubblica appaiono largamente insufficienti a garantire tutti coloro che oggi vivono in una condizione di povertà e non si pongono l'obiettivo di trovare strumenti strutturali e universali di lotta alla povertà nel medio e lungo periodo.

L'impressione è che tali misure costituiscano solo una rimodulazione di strumenti già esistenti, non un *welfare* più inclusivo ma solo uno spostamento di risorse da una platea all'altra. Appare del tutto evidente l'impossibilità di configurarle come un reddito minimo, essendo gli stanziamenti assolutamente insufficienti persino a coprire l'intera platea di persone in condizioni di povertà assoluta, e dunque, a maggior ragione, quelle in povertà relativa, compresi disoccupati, inoccupati, NEET e *working poors*.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1, modificato durante l'esame alla Camera dei deputati, indica come finalità generale del provvedimento contrastare la povertà e l'esclusione sociale ed ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni.

Nell'ambito della sopra citata finalità generale è specificato che i decreti legislativi devono recare:

- a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale, denominata «reddito di inclusione» individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
- b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario. Non si parla più di «razionalizzazione» delle medesime prestazioni, come invece nel testo originario;
- c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire

su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

È evidente che il disegno di legge prevede una delega molto ampia -- una tipologia di provvedimenti cui il Governo ci ha ormai da tempo abituato e attraverso i quali continua sempre più ad scavalcare, erodendola pian piano, la funzione legislativa del Parlamento -- con principi e criteri direttivi che sarebbe stato opportuno definire in modo più dettagliato.

Se la misura dovrà riguardare tutte le famiglie e i cittadini in difficoltà, sarebbe stato necessario individuare con chiarezza la «soglia del bisogno», quindi i beneficiari della misura, e prevedere un sistema di verifica del bisogno/erogazione del sostegno capace di raggiungere la popolazione senza dover escludere alcuno. A tal proposito non si comprende a quale «livello di vita dignitoso» si intenda far riferimento nel testo cui deve parametrarsi la misura. È evidente (e ci si domanda se ciò non sia esplicitamente voluto) l'eccesso di delega poiché il Governo potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è, senza dover necessariamente tener conto di soglie precise come, ad esempio, la soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.

Suscita in generale perplessità la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), in quanto la capienza del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale risulta ancora inadeguata alle esigenze della popolazione. Istituito dall'articolo 1, comma 386, della citata legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), tale fondo presentava una previsione per il 2017 pari a 1.030 milioni di euro. Nel biennio 2018-2019, il relativo capitolo di bilancio, con una dotazione iniziale pari a 1.054 milioni, riceve dalla legge n. 232 del 2016 per il 2018 un rifinanziamento di 500 milioni di euro, che porta la dotazione dei prossimi due anni a 1.554 milioni di euro. A tali risorse per il triennio, i commi 238 e 239 dell'articolo 1 della medesima legge hanno autorizzato, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni di euro.

Come già detto, durante l'esame alla Camera dei deputati è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario. Con il riferimento alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale si era paventato il rischio che si volessero «tagliare» o rivedere le pensioni di reversibilità. Ciò ha rappresentato un elemento fortemente critico del provvedimento, poi espunto durante l'esame alla Camera. Se poi il Governo ha provveduto a presentare un emendamento (poi approvato) che prevedeva la soppressione della razionalizzazione delle prestazioni previdenziali, facendo dunque un passo indietro, ciò è stato possibile solo a seguito della forte protesta messa in atto dal Movimento 5 Stelle sia dentro che fuori dal Parlamento, insieme ad alcune associazioni e con il sostegno dell'opinione pubblica.

Il riordino auspicato del Movimento 5 Stelle, sia nell'ambito dei servizi per l'impiego sia nell'ambito dell'assistenza integrata sociale e sanitaria, prevede senz'altro una riforma complessiva delle strutture esistenti, ma nell'ottica precipua di valorizzare e ampliare il soggetto pubblico e le sue strutture. «Nessuno deve rimanere indietro» non è uno *slogan* ma un progetto preciso e soprattutto un'idea di Stato che deve farsi carico dei cittadini e dei loro problemi garantendo a tutti coloro che vivono sotto la soglia di povertà relativa anche un reddito minimo che garantisca un livello socialmente decoroso di esistenza, possibilità di scelta e autodeterminazione dei soggetti sociali.

Nel provvedimento in questione il Governo intende parametrare la misura di contrasto alla povertà, nell'ottica di razionalizzare le prestazioni e di meglio «selezionare» i bisognosi, agganciandolo all'ISEE (l'indicatore della situazione economica del beneficiario) e senza che a monte vi sia stata peraltro una riforma dell'ordinamento tributario e del sistema sociale che garantisca una migliore

ridistribuzione del contributo fiscale e che risolva alla radice il problema dell'evasione fiscale e della elevata pressione tributaria e contributiva.

Le misure indicate nel provvedimento all'esame non rispondono in concreto (al di là dell'enunciazione della «misura nazionale di contrasto alla povertà») agli obblighi imposti dall'Unione europea che a riguardo, con diverse raccomandazioni e comunicati (già dal 1992!), invita gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, raccomandando di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso.

È apprezzabile l'intento di riordinare le diverse misure di sostegno sociale che si sono susseguite e stratificate nel corso degli anni. A condizione tuttavia che il riordino non si traduca in una contrazione delle risorse destinate a tali finalità e che a causa di un utilizzo distorto dell'ISEE siano introdotti *de facto* requisiti più stringenti per poter beneficiare delle misure di sostegno che potrebbero portare molte famiglie ad esserne escluse.

In riferimento all'articolo 1, commi 1, lettera *b*), e 3, sosteniamo dunque l'esigenza che il previsto riordino, anche qui, non si traduca in una contrazione delle risorse all'uopo destinate, né tantomeno delle poche e comunque inadeguate risorse fiscali relative ai carichi familiari. Al riguardo riteniamo sarebbe stato opportuno un preventivo e preciso «censimento» delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, anche per rendere l'opera di riordino realmente efficace. Altrettanto necessario in tale ottica sarebbe stato un dibattito pubblico aperto ai contributi sia delle istituzioni sia della società civile.

Il comma 4 indica i principi e criteri direttivi in relazione al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, prevedendo la costituzione di un organismo di coordinamento per gli interventi, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione di regioni, autonomie locali e INPS, la cui finalità è quella di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e definire linee guida per le singole tipologie di intervento. Tale organismo consulerà periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e potrà costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà. In capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite funzioni di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. Il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di coordinamento, effettuerà un monitoraggio sull'attuazione della misura di sostegno e delle altre misure di contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito *internet* (previsione quest'ultima introdotta grazie all'approvazione di un emendamento del Movimento 5 Stelle).

Si deve rilevare che ci troviamo di fronte all'istituzione di un ennesimo organismo, come già avvenuto ad esempio nel provvedimento relativo alla riforma del Terzo settore, privo di una sufficiente dotazione di risorse per funzionare adeguatamente e privo di autonomi poteri di monitoraggio e controllo, i quali permangono in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ci si chiede peraltro perchè funzioni di verifica non siano state affidate piuttosto ad organismi già esistenti come l'INAPP (*ex* ISFOL) che hanno già dimostrato di possedere le competenze, l'indipendenza e le professionalità necessarie per assolvere tali compiti.

Il provvedimento svela peraltro la ormai palese e dichiarata volontà di privatizzare il sociale laddove, nell'ambito dei criteri direttivi per il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali, si fa riferimento alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, nonché l'attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni (articolo 1, comma 4, lettera *h*).

Si ricorda che nell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è già contemplato il ruolo del Terzo settore, sia nel rispetto del principio di sussidiarietà sia nel rispetto delle consuete forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti del Terzo settore di cooperare con gli enti territorialmente competenti. Le parole «attivazione delle risorse» nell'accezione di *empowerment* culturale, sociale, educativo e territoriale sono certamente condivisibili in linea di principio, tenuto conto che è particolarmente connaturato proprio al settore del sociale dove le esperienze territoriali, senza ombra di dubbio, vanno valorizzate e «attivate». Ciò nonostante si rileva che è proprio l'impostazione delle politiche di questo Governo a non convincere o a non far ritenere «affidabile» il riferimento «all'attivazione delle risorse del Terzo settore o del privato sociale», impostazione che, come desumibile anche dai diversi provvedimenti di recente approvazione (si veda la già citata legge delega di riforma del Terzo settore oppure il c.d. disegno di legge «Dopo di noi»), svela il vero intento o il reale percorso verso un sistema privatizzato e finanziarizzato dei diritti fondamentali cui lo Stato, orientato dalla Costituzione ed in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione medesima, dovrebbe *in primis* garantire con propri mezzi e risorse, usufruendo di soggetti terzi (il Terzo settore) solo in un'ottica di collaborazione e di sussidiarietà.

Il provvedimento contempla il rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale (come indicati all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e, anche grazie all'approvazione di un emendamento del Movimento 5 Stelle, è stata soppressa la previsione secondo la quale il Governo avrebbe dovuto provvedere ad una nuova definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi, scongiurando così il rischio di limitare e accorpare anche i servizi sociali resi dai comuni. Gli ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della legge n. 328 del 2000, sono definiti dalle regioni e comprendono il territorio di più comuni che si associano per gestire i servizi sociali e assistenziali di base e solitamente coincidono coi distretti sanitari per le prestazioni sanitarie che già sono stati diffusamente accorpati, per esigenze di *spending review*, con conseguenti disagi per gli utenti. Una riorganizzazione è possibile a patto che garantisca il mantenimento di servizi sanitarie e sociali integrati e soprattutto vicini al cittadino.

Con altrettanta fermezza sollecitiamo Parlamento e Governo a valutare attentamente l'utilizzo dell'ISEE quale parametro di riferimento per l'accertamento delle condizioni d'accesso al beneficio previsto dal disegno di legge in discussione: abbiamo a più riprese segnalato nel corso dell'attuale legislatura (si veda su tutte la mozione n. 1-00532) l'inadeguatezza del nuovo ISEE a certificare la reale situazione economica delle famiglie. All'esito della prima applicazione, da più parti si è segnalato che il nuovo ISEE ha di fatto escluso dall'accesso a prestazioni agevolate milioni di famiglie che invece ne avrebbero bisogno, famiglie che ora appaiono come «ricche» mentre non lo sono, famiglie con situazioni di disagio che l'ISEE non è in grado di valutare adeguatamente, famiglie con tanti figli che l'attuale scala di equivalenza dell'ISEE non è in grado di tenere in opportuna considerazione.

In sostanza il Governo, nel mettere in campo una delega su un tema così importante, ricorre a uno strumento cui peraltro dovrà metter necessariamente mano a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, operando così una scelta inopportuna, temporanea e inevitabilmente destinata a rivelarsi fallimentare.

Sarebbe stato invece assolutamente opportuno che il Governo avesse prima proceduto ad una definitiva e seria riforma dello strumento ISEE affinché il calcolo fosse effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo, e non preferire invece l'adozione di una soluzione temporanea, per utilizzarla poi come parametro fondamentale di riferimento e con ruolo centrale e determinante per l'erogazione della misura prevista dal disegno di legge.

Ciò che deve essere assolutamente escluso nell'esercizio della delega è che si riduca il numero degli aventi diritto, che si tenda a «fare cassa» attraverso l'eliminazione di altre misure di protezione sociale (assegno sociale, assegni familiari, detrazioni per familiari a carico etc.) e che la misura proposta sia di fatto un «assegno assistenzialista»: i beneficiari della misura dovranno attivarsi concretamente per

uscire dallo stato di bisogno.

In tal senso apprezziamo comunque l'intento di personalizzare l'intervento pubblico a sostegno delle famiglie e persone in difficoltà, di voler definire gli obiettivi di presa in carico degli aventi diritto e di finalizzare le iniziative al loro reinserimento sociale, economico e lavorativo anche se, a tal fine, sarebbe stato preferibile inserire una disposizione che prevedesse esplicitamente il raccordo con la Rete nazionale dei servizi per il lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Auspichiamo tuttavia che non si ripeta quanto accaduto con la recente esperienza della sperimentazione del SIA (Sostegno per l'inclusione attiva), ovvero che l'attivazione dei progetti personalizzati di presa in carico stenti a decollare e ad avere un concreto impatto nel reinserimento sociale delle persone in situazione di disagio. In tal senso è opportuno e necessario che l'ente locale di riferimento, competente alla presa in carico dei soggetti interessati dalla misura, sia messo in condizione di poter operare rapidamente, con risorse adeguate e con la dotazione di una rete informatica di supporto utile alla trasmissione e condivisione, sia con le amministrazioni centrali che con le altre amministrazioni locali, delle *best practice* e dei dati relativi all'applicazione della misura e degli esiti dei progetti personalizzati assegnati, ciò in particolare nell'ottica di riuscire a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, in tale ottica, prevede il rafforzamento del Sistema informativo dei servizi sociali e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, e la sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; il miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; il rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a trattamenti indebitamente percepiti, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti.

Nella speranza che sia risolto il problema dell'adeguatezza di tale Casellario, che fino ad ora non ha potuto funzionare correttamente poiché è mancato il necessario raccordo tra enti locali e amministrazione centrale, e che esso venga finalmente collegato con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e con il fascicolo elettronico del lavoratore, questa potrebbe essere l'occasione anche per risolvere il problema della scarsa informatizzazione della rete territoriale dei servizi sociali. Pur apprezzandosi la previsione di obblighi e sanzioni, questi non possono ritenersi sufficienti e inoltre si ritiene sarebbe stato utile che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica avesse disposto un preventivo censimento per conoscere il grado di informatizzazione dei comuni e delle competenze dei funzionari comunali che lo dovrebbero gestire, considerata in particolare la circostanza che, specie nei comuni del sud, si registra il dato sconcertante di profonde carenze nella conoscenza di rudimenti di informatica.

Preme ricordare che al termine della prima fase di sperimentazione della misura del SIA, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a pubblicare un rapporto con cui si riportavano esclusivamente i dati statistici relativi, in particolare, all'individuazione della platea dei beneficiari della misura e alla ripartizione monetaria del relativo beneficio connesso.

Tuttavia il Ministero, ad oggi, non ha ancora fornito nessun approfondimento o dato specifico che illustri l'esito dell'attività prevista dal SIA, parimenti rilevante, circa gli esiti del procedimento di predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico, dei nuclei familiari, cui i comuni avrebbero dovuto contestualmente provvedere.

A tal proposito, preme sottolineare che negli ultimi due anni il Movimento 5 Stelle ha più volte richiesto ai comuni interessati dalla misura che gli venisse fornito il *report* relativo allo stato di attuazione del SIA, che evidenziasse in particolare aspetti positivi e criticità eventualmente emersi, nonché il resoconto pur sommario dei progetti personalizzati *medio tempore* definiti e organizzati in favore dei beneficiari dai comuni medesimi. Ad oggi, relativamente ai progetti, non abbiamo ricevuto

risposte, pertanto non è stato possibile avere riscontri sulla reale efficacia della misura, la stessa misura cui il Governo si ispira per la misura di contrasto alla povertà, con il rischio evidente del fallimento e dell'inevitabile spreco di risorse pubbliche.

Ulteriore preoccupazione desta la grossa mole di lavoro che l'applicazione della misura implica a carico delle amministrazioni, in particolare quelle comunali, e delle relative risorse per farvi fronte. I comuni, con le poche risorse a disposizione dovranno prendere in carico queste situazioni disagiate, creare progetti sociali, monitorarli, coordinarli, a fronte dei continui e ingenti tagli di risorse registrati negli ultimi anni. A tal proposito, si deve inoltre osservare come il disegno di legge in esame non preveda misure concrete volte a garantire la continuità e il rafforzamento dei servizi sociali e delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego. Lo «sforzo» dello stato centrale sembra molto meno oneroso dato che il suo ruolo sembra invece essere solo quello di concedere risorse, tra l'altro non a regime, perché non si tratta di una misura strutturale, quindi ogni anno l'efficacia e la reale portata della misura resteranno un'incognita.

La vera misura di contrasto alla povertà: il reddito di cittadinanza

La povertà e l'esclusione sociale costituiscono violazioni della dignità umana e dei diritti umani fondamentali.

L'ISTAT stima che le famiglie residenti in Italia in condizioni di povertà assoluta siano pari a 1.582.000 e gli individui a 4.598.000 (il numero più alto dal 2005 a oggi). Secondo le rilevazioni ISTAT la povertà relativa risulta stabile nel 2015 in termini di famiglie (2.678.000, pari al 10,4 per cento delle famiglie residenti rispetto al 10,3 per cento del 2014) mentre aumenta in termini di persone (8.307.000, pari al 13,7 per cento delle persone residenti rispetto al 12,9 per cento del 2014).

Il tasso di disoccupazione generale è del 12 per cento e quello di disoccupazione giovanile risulta pari al 40,1 per cento. Inoltre la percentuale di inattivi è pari al 34,8 per cento.

In un mercato del lavoro destinato, come abbiamo visto, a diventare sempre più flessibile, l'unica misura che permetterebbe di avere una continuità economica per i periodi in cui non c'è occupazione e con reali effetti positivi innanzitutto per i lavoratori, ma anche per il mercato stesso per l'economia e per i consumi, è il reddito di cittadinanza.

Il Movimento 5 Stelle è stata la forza politica che più coerentemente ha sostenuto, in questa legislatura, l'introduzione anche nell'ordinamento italiano di una misura di sostegno al reddito denominata «Reddito di cittadinanza» presentando un apposito disegno di legge in ciascun ramo del Parlamento (AS 1148, AC 2723).

Tuttavia l'*iter* del provvedimento, e dei disegni di legge connessi, presso la Commissione 11^a del Senato, iniziato il 7 gennaio 2015, è stato di fatto bloccato all'inizio del 2016. Una scelta chiaramente dettata dalla volontà del Governo e della maggioranza di impedire un serio ed approfondito dibattito parlamentare in merito alla tematica del reddito di cittadinanza, aggirando l'ostacolo con la presentazione di un disegno di legge, quello in esame, che, come sottolineato più volte, appare totalmente differente sia come impostazione sia come possibili ricadute.

Nel suo progetto di legge il Movimento 5 Stelle ha sostenuto, in particolare, la necessità dei seguenti punti:

- la misura deve essere condizionata alla soglia di rischio di povertà (AROPE) elaborata da EUROSTAT, la soglia di rischio di povertà è fissata al 60 per cento del reddito disponibile equivalente mediano nazionale;
- i regimi di reddito minimo dovrebbero assicurare l'erogazione di un reddito al di sopra della soglia di povertà, prevenire le situazioni di grave privazione materiale e far uscire le famiglie da tali situazioni;
- i regimi di reddito minimo devono essere integrati in un approccio strategico orientato all'integrazione sociale, che preveda sia misure generali sia politiche mirate relative ad alloggi, assistenza sanitaria, istruzione e formazione e servizi sociali, al fine di aiutare le persone a uscire dalla povertà e ad adoperarsi per l'accesso al mercato del lavoro poiché il reale obiettivo dei regimi di

reddito minimo non sia semplicemente assistere, ma soprattutto sostenere i beneficiari a passare da situazioni di esclusione sociale a una vita attiva;

-- è necessario definire appropriati criteri di ammissibilità per beneficiare di un adeguato regime di reddito minimo;

-- per contrastare in modo efficace la «trappola della povertà» l'efficienza delle misure di sostegno al reddito, di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale deve fortemente condizionata dagli investimenti nelle politiche attive del lavoro e in particolare nei servizi sociali e nei servizi per l'impiego pubblici;

-- per le persone in età lavorativa tali prestazioni prevedono l'obbligo della partecipazione a reali misure attive di sostegno per incoraggiare l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, quali percorsi di formazione e riqualificazione professionale, ricerca attiva del lavoro, percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo.

In riferimento agli ultimi due punti il Movimento 5 Stelle, attraverso la proposta di introduzione del reddito di cittadinanza, propone anche una seria riforma dei CPI nell'ottica di rendere pienamente operativi tali organi statali, già esistenti, ma scarsamente efficienti, e renderli quindi finalmente produttivi.

L'efficacia delle misure di cui all'AS 1148 è stata riconosciuta dall'ISTAT, il quale nella memoria depositata in occasione della audizione il 15 giugno 2015 presso la Commissione 11^a del Senato scrive: «La proposta in esame presenta alcune caratteristiche ritenute auspicabili per questo tipo di provvedimenti, in particolare: *i*) è definita a livello familiare, per tener conto sia dei maggiori bisogni sia delle economie di scala consentite dalla condivisione delle spese nelle famiglie numerose; *ii*) copre in parte la differenza fra una soglia minima di intervento e il reddito familiare; *iii*) ripartisce il sussidio fra i diversi componenti della famiglia (attribuendolo a specifici beneficiari), al fine di tutelare sia l'autonomia di spesa degli individui per quanto riguarda le spese strettamente personali (per esempio l'abbigliamento), sia il loro potere decisionale (*power spending*) sulle spese comuni della famiglia (per esempio l'affitto); *iv*) il beneficio diminuisce gradualmente al crescere del reddito, in modo da evitare che ad ogni minimo incremento del reddito corrisponda una riduzione del sussidio di pari importo (o addirittura maggiore), e per contenere i disincentivi all'offerta di lavoro (trappola della povertà). [...] Secondo i risultati della simulazione [circa l'applicazione del reddito di cittadinanza], non vi è dispersione [di risorse] a favore dei non poveri, essendo la spesa interamente destinata a 2 milioni e 759 mila famiglie con un reddito inferiore alla linea di povertà (10,6 per cento delle famiglie residenti in Italia). Di queste, la maggior parte (2 milioni e 640 mila) ha un reddito inferiore all'80 per cento della linea di povertà relativa calcolata sui redditi con la metodologia europea. Per effetto della misura, le risorse economiche delle famiglie beneficiarie aumentano in misura significativa in relazione inversa rispetto al reddito. Il beneficio medio è massimo, pari a circa 12 mila euro annui, per le 390 mila famiglie in condizioni di povertà più grave (che dispongono di un reddito inferiore al 20 per cento di quello della linea di povertà) e si riduce a meno di 200 euro per le 120 mila famiglie che hanno un reddito superiore all'80 per cento della linea di povertà. La misura tende a costituire una rete di protezione sociale "compatta", compensando eventuali insufficienze del sistema di *welfare*. Favorisce il contrasto alla povertà minorile e a quella dei giovani che vivono soli. La maggiore incidenza di beneficiari si osserva fra le coppie con figli minori (13,2 per cento delle famiglie, con un aumento del reddito del 44 per cento) e, soprattutto, fra i monogenitori con almeno un figlio minore (30 per cento di famiglie beneficiarie, con una maggiorazione del reddito del 76 per cento). La percentuale di famiglie con un reddito inferiore al 60 per cento della linea di povertà relativa viene di fatto azzerata in tutte le ripartizioni geografiche, con un impatto maggiore nel Mezzogiorno dove, prima della simulazione, il 12,4 per cento delle famiglie si trova in condizioni di povertà più grave. [...] L'effetto della misura è massimo sulla povertà più grave e sull'intensità della povertà (misurata dal *poverty gap ratio*). Per effetto del provvedimento, nessuna famiglia si trova al di sotto del 50 per cento della linea di povertà relativa e il divario fra il reddito medio delle famiglie relativamente povere e la linea di povertà si dimezza. La disuguaglianza si riduce di quasi 2 punti secondo l'indice di Gini, che passa dallo 0,300

allo 0,282. Per questo tipo di indicatore, si tratta di una variazione significativa».

Si ricorda che, in merito al disegno di legge AS 1919, «Disposizioni per l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà denominata reddito minimo», quello che maggiormente si avvicina allo spirito del disegno di legge oggetto della presente relazione, l'ISTAT rileva che la misura ivi prevista a fronte di «un costo totale di circa un miliardo e 340 milioni di euro», avrebbe «effetti meno incisivi sull'area della povertà rispetto alle altre proposte presentate. Fra le famiglie in condizioni di povertà estrema, al di sotto del 20% della linea di povertà, la metà (circa 190 mila) prenderebbero un sussidio, per un importo medio di circa 290 euro al mese. Sul totale delle 444 mila famiglie beneficiarie, circa 84 mila non sono a rischio di povertà. [...] La distribuzione per tipologie familiari riflette l'esiguità dell'importo. Solo l'uno per cento delle famiglie con figli minori, per esempio, è interessato al provvedimento. Gli effetti globali non sono molto pronunciati, e consistono nella ricollocazione di una piccola percentuale di famiglie da una condizione di povertà estrema (meno del 20% della linea di povertà) ad un'altra meno grave (fra il 20 e il 60%). Gli indicatori di disuguaglianza e di povertà diminuiscono leggermente».

Mentre l'Italia non tiene conto della raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, (che riconosce «il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana») e della risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa, secondo l'Osservatorio sociale europeo, forme di sostegno al reddito esistono già in ventisei Stati membri dell'Unione. La proposta della Commissione europea del 2 marzo 2015 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ribadisce l'importanza del sostegno al reddito per combattere la povertà. La garanzia di un reddito minimo e di retribuzioni minime di livello adeguato è compresa nella Prima stesura del pilastro dei diritti sociali redatta durante la conferenza ad alto livello tenutasi a Bruxelles il 23 gennaio 2017. A conclusione della consultazione pubblica su questo tema, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha ribadito che tali misure dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri.

Nell'allegato alla COM(2016) 127 recante la prima stesura del Pilastro dei diritti sociali della «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni» incentrato sull'avvio di una consultazione su un Pilastro europeo dei diritti sociali, al punto 15 sul reddito minimo, la Commissione sottolinea che: «La maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Tra i problemi attuali figurano però l'inadeguatezza della prestazione, che non permette ai beneficiari di sottrarsi alla povertà, una copertura ridotta e il mancato ottenimento di tale sostegno a causa della complessità delle procedure... Per le persone anziane nella maggior parte degli Stati membri le disposizioni sul reddito minimo non sono sufficienti a sottrarre alla povertà coloro che non dispongono di altre risorse».

Attraverso l'introduzione anche in Italia del reddito di cittadinanza sarebbe possibile prevenire l'esclusione sociale degli individui con un reddito non continuo ed esiguo e combattere il lavoro nero. Il reddito di cittadinanza permetterebbe di sviluppare riforme e politiche innovative e sostenibili, determinando un possibile cambiamento storico, o comunque divenendo un importante punto di partenza.

È uno strumento che permetterebbe effettivamente un cambiamento reale della società contemporanea, è un'idea progressista, che vede l'uomo al centro del progetto, e della società che si va a creare. Un reddito adeguato è un elemento imprescindibile per una vita dignitosa: reddito minimo e partecipazione sociale rappresentano i presupposti necessari affinché le persone possano sviluppare appieno il proprio potenziale e contribuire a un'organizzazione democratica della società.

Solo sostenendo il reddito di cittadinanza, si sarebbe potuta dare una visione maggiormente universale a favore dei cittadini, con effetti reali contro la povertà e l'esclusione sociale.

Conclusioni

In conclusione, riteniamo che rispetto al tema della povertà l'Italia, anche con la misura che si intende

varare col presente disegno di legge, rimanga drammaticamente indietro rispetto al resto d'Europa, continuando ad essere l'unico Paese insieme alla Grecia a non aver mai previsto delle forme definitive di sostegno del reddito.

In altri termini, il Governo non considera ancora la lotta alla povertà all'interno di un ragionamento più ampio sulle politiche di redistribuzione, avendo proceduto ancora una volta in un'ottica in cui il *welfare* sembra sempre più spostato sul terreno della beneficenza e sempre meno su quello dei diritti sociali.

Il finanziamento complessivo della misura unica di contrasto della povertà che il Governo intende estendere su tutto il territorio nazionale risulta ugualmente una cifra insufficiente, se paragonata alla proposta del Movimento 5 Stelle relativa al reddito di cittadinanza.

Il reddito di cittadinanza è una misura che tutela e restituisce vera dignità ai cittadini più deboli: è destinato ai disoccupati e a coloro che percepiscono un reddito di lavoro o una pensione inferiori alla soglia di povertà. Si tratta di uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce a una mera misura assistenzialistica contro la povertà.

A differenza della misura introdotta dal Governo, la soluzione proposta dal Movimento 5 Stelle rappresenta una vera e propria manovra finanziaria che ha il pregio sia di individuare in maniera specifica i beneficiari della misura di sostegno, sia di reimmettere risorse nel circuito commerciale del nostro Paese, offrendo, oltre al sostegno economico, la concreta possibilità di tornare a fare parte della società e del mondo del lavoro nel pieno rispetto dei principi solennemente sanciti dalla Carta costituzionale e come con successo sperimentato in alcune realtà locali amministrate dal Movimento 5 Stelle, come ad esempio il comune di Livorno.

Auspichiamo inoltre che la sommatoria degli interventi e delle somme erogate ai soggetti in stato di bisogno non comporti l'affievolimento della volontà di «darsi da fare» o non diventi una scusa per non impegnarsi nel lavoro. In altre parole che la misura si riduca, malgrado le dichiarazioni di intenti, ad un mera estensione monetaria della misura del SIA già sperimentata negli scorsi anni con esiti alquanto discutibili.

Al riguardo riteniamo opportuno e necessario che venga ipotizzato -- come peraltro previsto nella nostra proposta di reddito di cittadinanza -- di condizionare in maniera precisa e dettagliata il riconoscimento del beneficio in modo tale che nella fase di non occupazione dei soggetti presi in carico sia assicurata -- per il tramite degli enti locali o dei CPI -- la partecipazione a reali misure attive di sostegno per incoraggiare l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, quali percorsi di formazione e riqualificazione professionale, ricerca attiva del lavoro, percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Preme ricordare ancora una volta che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea definisce il reddito minimo come un diritto sociale fondamentale, destinato a fungere da strumento di protezione della dignità della persona e della sua «possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica».

Oltretutto la piena partecipazione alla vita sociale è richiesta come obiettivo da garantire dall'articolo 3 della Costituzione.

È necessario pertanto rilanciare con forza l'ormai irrimandabile necessità dell'inserimento di un reddito di cittadinanza condizionato alla soglia di povertà per una lotta alle diseguaglianze, evitando d'ora in avanti che si utilizzi il tema della lotta alla povertà in maniera propagandistica, utilizzando altre misure surrogate, diverse nei contenuti e nelle finalità e soprattutto di scarsa efficacia.

L'unico elemento positivo di questo provvedimento è che con esso finalmente si affronta un dibattito istituzionale sull'emergenza povertà, ma ci chiediamo se siamo dinanzi ad un piccolo passo in avanti nella lotta alla povertà oppure se si tratta dell'ennesimo provvedimento di propaganda elettorale, come purtroppo il Governo ci ha abituato sino ad ora.

Catalfo, *relatrice di minoranza*

1.2.4. Testo correlato 2494, 2241 e 2437-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Nn. 2494, 2241 e 2437-A

Relazione orale
Relatrice PARENTE

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 23 febbraio 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (n. 2494)

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(V. Stampato Camera n. 3594)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 luglio 2016

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del *welfare* (n. 2241)

d’iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA il 18 FEBBRAIO 2016

Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà (n. 2437)

d’iniziativa dei senatori LEPRI, ASTORRE, CHITI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, ICHINO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SPILABOTTE, SUSTA e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2016

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2494

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla 11^a Commissione permanente con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Reddito di cittadinanza*). 1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3,4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1° aprile 2017 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

a) "reddito di cittadinanza": l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n.1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo

familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) "nucleo familiare"; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo indi-

viduale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1,2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiori del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1,2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17,

lettere *a)* e *b)*, siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fin iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le perso-

ne disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*. i centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il

medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai commi 22 e 23.

25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la coo-

perazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al comma 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n.276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n.276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n.13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *c*) e *d*), allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui al comma 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera *h*), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera *b*), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45.1 beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile

dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228,

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale."

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n.179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.221 del 2012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. TI fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti

vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera *b*).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del *voucher* online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore

addeito, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto

stabilito dal comma 64, lettera *a*), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n.68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere *e*), *g*) e *h*).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo II del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n.881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n.30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo II della legge 9 dicembre 1998, n.431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n.244,

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad

aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo II, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: "479-*bis*. TI percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del

rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predisponde, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

- a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
- b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori

di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito

di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 143.

106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

107. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n.103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il 'Fondo straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma 26 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147,

è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.";

108. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n.211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n.92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

110. Alla legge 31 ottobre 1965, n.1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - *I*. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *I*. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli ef-

fettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.";

111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;"

112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

113. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n.625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

114. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

115. A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

116. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

117. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

118. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

119. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

120. Le modifiche introdotte dai commi 116, 117 e 118 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250

milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

124. A decorrere dall'anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.

126. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5.

127. A decorrere dall'anno 2017, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è abrogato.

134. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

136. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

137. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le ammini-

strazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (CANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 137, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n.196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

140. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

141. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

142. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208 i commi da 386 a 389 sono abrogati."

143. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dell'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Allegato 1

Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (<14>)	Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1	1	0	1	9.360	780
2	1	1	1.3	12.168	1.014
2	2	0	1.5	14.040	1.170
3	1	2	1.6	14.976	1.248
3	2	1	1.8	16.848	1.404
4	1	3	1.9	17.784	1.482
3	3	0	2	18.720	1.560
4	2	2	2.1	19.656	1.638
5	1	4	2.2	20.592	1.716
4	3	1	2.3	21.528	1.794
5	2	3	2.4	22.464	1.872
4	4	0	2.5	23.400	1.950
6	1	5	2.5	23.400	1.950
5	3	2	2.6	24.336	2.028
6	2	4	2.7	25.272	2.106
5	4	1	2.8	26.208	2.184
7	1	6	2.8	26.208	2.184
6	3	3	2.9	27.144	2.262
5	5	0	3	28.080	2.340
7	2	5	3	28.080	2.340
6	4	2	3.1	29.016	2.418
7	3	4	3.2	29.952	2.496
6	5	1	3.3	30.888	2.574
7	4	3	3.4	31.824	2.652

6	6	0	3.5	32.760	2.730
7	5	2	3.6	33.696	2.808
7	6	1	3.8	35.568	2.964
7	7	0	4	37.440	3.120

Allegato 2

(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA
PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare.

R_f = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: $R_F = R_a + R_b + R_c + \dots R_i$

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$$R_{cf} = S_p - R_f$$

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale

$$R_{cx} = S_p / N_i$$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc}, \dots R_{ci}$ = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$$R_{ci} = R_{cx} - R_i$$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
 $R_a, R_b, R_c, \dots R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

R_s = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

R_f = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: $R_f = R_a + R_b + R_c + R_s + \dots R_i$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf = Sp - Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp / Ni$

Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$Es = Rs - Rcx$

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci = Rcx - (Ri + (Es / (N - 1)))$

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extragricoli del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

$N \text{ mesi} = \text{parte intera di } (Rfa - 3 Rdc) / (Rdc / 4)$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».

1.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

1a Cp: PARERE NON OSTATIVO CON CONDIZIONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti, in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di Una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precari età, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura;

b) previsione di un rafforzamento dei centri per l'impiego con relativa attribuzione a questi ultimi del ruolo di regia dei procedimenti funzionali alla gestione delle medesime misure. A tale scopo, dovrà altresì essere prevista una struttura informativa centralizzata, per la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l'unione di specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni, con l'obiettivo di ottimizzare, grazie alla interconnessione delle banche dati, compresa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99, i procedimenti finalizzati all'ampliamento delle protezioni sociali. La struttura informativa centralizzata dovrà comprendere i dati contenuti nel fascicolo personale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del cittadino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione;

c) previsione dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, cui attribuire il compito di analizzare l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l'obiettivo di rendere funzionale un dispositivo per l'attuazione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale;

d) previsione dell'istituzione di strumenti di natura normativa utili a stimolare la partecipazione, da parte dei beneficiari, a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività dei beneficiari di misure universali di sostegno al reddito, comunque non superiore al numero di otto ore settimanali;

e) promozione del riconoscimento da parte dello Stato, le regioni e i comuni ad ogni cittadino del diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n.881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n.30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione»;

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragesima quinquies del presente articolo.

6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),

sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al 6-quinquies.

6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

6-octies. Ai fini di cui al comma *6-quinquies*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da *6-ter* a *6-decies* devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "alla gestione 2013." sono inserite le seguenti:* "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n.63, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n.103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) *il secondo periodo è soppresso;*

c) *il terzo periodo è sostituito dal seguente:* "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il 'Fondo straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.".

6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per

cassa, a partire dall'anno 2017, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n.211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n.92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n.1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. *2.* Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

b) *l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

"Art. 2. - *1.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato".

6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

6-undevicies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, *6-bis* e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

6-viciessemel. A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

6-vicies bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

6-vicies ter. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6-viciesquinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da *6-viciesbis* a *6-viciesquater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

6-viciessexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non infe-

riore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

6-viciessepties. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

6-undetricies. A decorrere dall'anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.

6-triciessemel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.

6-triciesbis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: 'aliquota 0,1 per cento';
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: 'aliquota 5 per cento';
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: 'aliquota 10 per cento';
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: 'aliquota 15 per cento';
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: 'aliquota 20 per cento';
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: 'aliquota 25 per cento';
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: 'aliquota 30 per cento';
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: 'aliquota 32 per cento'.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a deferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

6-triciester. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle

forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma.

6-triciesquater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-*bis*, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

6-triciesquinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è abrogato.

6-triciessexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e del comma 9-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, concorrono all'attuazione del comma 1.

6-triciessepties. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

6-duodequadragies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-

STAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non

può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

6-quadragessemel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma *6-undequadrages* comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

6-quadragesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

6-quadragesster. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

6-quadragesquater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 35 milioni di euro per l'anno 2017, 74 milioni di euro per l'anno 2018 e 84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 35 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2018 per un ammontare pari a 74 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) a decorrere dall'anno 2019 per un ammontare pari a 84 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

6-quadragiesquiquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

1.3

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e di ampliare», aggiungere le seguenti: «e garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale».

1.4

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e di ampliare», aggiungere le seguenti: «e rafforzare».

1.5

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e nel rispetto dei principi», aggiungere le seguenti: «delle pari opportunità, sussidiarietà circolare, cooperazio-

ne, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, nonché dei principi».

1.6

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «e fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi».

1.7

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad adottare», aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le parti sociali».

1.8

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad adottare», aggiungere le seguenti: «tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.9

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

1.10

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali, i soggetti istituzionali interessati e i rappresentanti del Terzo settore quanto alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a)».

1.11

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali».

1.12

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente

«a) introduzione del reddito minimo garantito».

Conseguentemente:

a) al comma 2) sostituire le lettere da a) ad f) con le seguenti:

«a) istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;

b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;

d) previsione che il reddito minimo venga ricalco lato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;

e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito»;

b) al comma 3, sopprimere la lettera c);

c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-sexies»;

d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le risorse di cui ai successivi commi, e nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione dei medesimi commi, contribuiscono al finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 1, comma 2.

6-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.

6-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

6-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

6-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 35 per cento"».

1.13

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «una misura nazionale» con le seguenti: «una o più misure».

1.14

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «una misura nazionale», con le seguenti: «una o più misure regionali».

1.15

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una misura», sopprimere la parola: «nazionale».

1.16

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

1a Cp: PARERE NON OSTATIVO CON CONDIZIONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nazionale» a: «dell'esclusione sociale», con le seguenti: «unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli, stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza;».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragesimae quinquies del presente articolo.»;

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

(IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma *6-bis*, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

6-quater. Nel termine di cui al comma *6-bis* le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma *6-quinquies*.

6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

6-octies. Ai fini di cui al comma *6-quinquies*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da *6-ter* a *6-decies* devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla gestione 2013.", sono inserite le seguenti: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il Fondo straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2013, n. 141, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà."

6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2017, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del 'Giorno della memoria', e alla legge del 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del 'Giorno del ricordo', nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del man-

dato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni."

6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato".

6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

6-undevicies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni", fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

6-viciessemel. A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

6-viciesbis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

6-viciester. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6-viciesquinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da *6-viciesbis* a *6-viciester* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

6-viciessexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia

del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

6-viciessepties. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

6-undetricies. A decorrere dall'anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.

6-tricies semel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale,

può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.

6-tricies bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2017, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

6-triciester. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero pro-

fessionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma.

6-triciesquater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-*bis*, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

6-triciesquinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è abrogato.

6-triciessexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e del comma 9-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, concorrono all'attuazione del comma 1.

6-triciessepties. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

6-duodequadragies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

6-undequadragies. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, la-

vori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita

attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

6-quadragessemel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

6-quadragesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

6-quadragesster. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

6-quadragesquater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 35 milioni di euro per l'anno 2017, 74 milioni di euro per l'anno 2018 e 84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 35 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2018 per un ammontare pari a 74 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) a decorrere dall'anno 2019 per un ammontare pari a 84 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

6-quadragiesquiquies. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

1.17

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nazionale» a: «l'esclusione sociale» con le seguenti: «unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a contrastare il lavoro nero, promuovere attraverso convenzioni ad hoc la produzione e il consumo di beni e servizi ispirati a principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovere altresì l'occupazione delle categorie particolarmente svantaggiate».

1.18

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionalizzata».

1.19

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «livello di vita dignitoso,», aggiungere le seguenti: «come indicato nella Risoluzione 2010/2039 del Parlamento europeo,».

1.20

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «livello di vita dignitoso» aggiungere le seguenti: «con riferimento all'indicatore ufficiale della povertà monetaria dell'Unione europea, pari a sei decimi del reddito mediano equivalente familiare, composto anche da un solo individuo, definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;».

1.21

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tale misura» aggiungere le seguenti: «nell'ambito del processo di definizione degli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai beneficiari nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

1.22

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «livello essenziale» con le seguenti: «livello minimo».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, infine, le parole: «tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali».

1.23

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «uniformemente» con le seguenti: «, prevedendo altresì specifiche misure normative di natura sanzionatoria a carico di tutti i soggetti percettori o responsabili dei processi amministrativi di erogazione che compiano atti illeciti o forniscano false dichiarazioni al fine dell'illegittimo ottenimento dei benefici di cui alla misura di contrasto alla povertà».

1.24

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) previsione, nell'ambito dei servizi alla persona, di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16, i cui genitori abbiano i requisiti di cui alla lettera b) del presente comma, e siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 40, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

a-ter) previsione che le modalità attuative, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo, siano individuate previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al finanziamento della delega di cui al comma 2, lettere *a-bis)* e *a-ter)* si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi;

6-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

6-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

1.25

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.26

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «riordino» aggiungere le seguenti: «e l'ottimizzazione».

1.27

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle prestazioni di natura assistenziale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, lo sviluppo e la ottimizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni al fine del progressivo superamento della situazione di povertà da parte dei soggetti coinvolti».

1.28

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «nonché tutte le prestazioni atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione».

1.29

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «e dei familiari o conviventi che assistono il beneficiario medesimo».

1.30

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché le prestazioni a favore dei superstiti».

1.31

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «in maniera uniforme».

1.32

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, individuando con un successivo provvedimento legislativo le occorrenti risorse finanziarie».

1.33

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «a livello nazionale».

1.34

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».

1.35

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),».

1.36

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),», con le seguenti: «sulla base della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familia-

re, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.».

Conseguentemente:

1) *alla lettera c), sostituire le parole:* «come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;», *con le seguenti:* «come definita dal comma 2, lettera a), del presente articolo;»

2) *sostituire la lettera h), con la seguente:*

«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b), subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di permanenza del soggetto nella condizione di cui alla lettera a)».

1.37

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», *con le seguenti:* «sulla base della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.».

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;», *con le seguenti:* «come definita dal comma 2, lettera a), del presente articolo;».

1.38

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «situazione economica equivalente (ISEE)» *con le seguenti:* «situazione reddituale (ISR)».

1.39

FUCKSIA, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «effettivo reddito disponibile» inserire le seguenti: «che deve tener in conto le spese sostenute dai cittadini non proprietari di abitazione per il pagamento dei canoni di locazione e quelle sostenute dai cittadini proprietari di abitazione per il pagamento dei ratei del mutuo sulla prima casa».

1.40

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «di attivazione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «finalizzato all'emancipazione dalla vulnerabilità secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.41

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e di inclusione sociale e lavorativa» aggiungere le seguenti: «coerente con le attitudini, il percorso formativo, scolastico e professionale del soggetto beneficiario».

1.42

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «finalizzato» aggiungere le seguenti: «all'emancipazione dalla vulnerabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché».

1.43

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione che il sostegno economico, di cui al comma 1, lettera a), sia comunque riconosciuto laddove la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato non dipenda dalla persona che dovrebbe beneficiare del medesimo sostegno;».

1.44

FUCKSIA, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a),» aggiungere le seguenti: «sia coordinata con le misure assistenziali già presenti nell'ordinamento giuridico.».

1.45

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e in una componente» con le seguenti: «, ferma restando la garanzia».

1.46

FUCKSIA, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «e in una componente di servizi alla persona», inserire le seguenti: «con particolare riferimento all'informazione, l'accesso ai servizi, la presa in carico e la previsione di percorsi di reinserimento socio-lavorativi».

1.47

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «legge 8 novembre 2000, n.328», aggiungere le seguenti: «e dalla Rete nazionale dei servizi per il lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

1.48

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «uniformemente in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, in tutto il territorio nazio-

nale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.328».

1.49

BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) individuazione, ai fini della predisposizione e attivazione della misura di cui al comma 1 lettera *a*), delle funzioni dei Comuni in merito all'attivazione sul proprio territorio di un sistema a rete di interventi e servizi sociali; promozione, ai medesimi fini, di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché di accordi con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà; predisposizione, in favore dei beneficiari della misura di cui al comma 1 lettera *a*), di progetti personalizzati volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale».

b) *al comma 4, lettera d), dopo le parole: «in accordo con la regione» aggiungere le seguenti: «e con l'ANCI regionale»;*

c) *al comma 4, lettera f), dopo le parole: «per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020», inserire le seguenti: «nonché afferenti a ulteriori risorse nazionali da definire mediante specifici provvedimenti legislativi»;*

d) *al comma 4, lettera g), dopo la parola: «riordino» inserire le seguenti: «, previa intesa in Conferenza Unificata,».*

1.50

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) individuazione, ai fini della predisposizione e attivazione della misura di cui al comma 1, lettera *a*), delle funzioni dei Comuni in merito all'attivazione sul proprio territorio di un sistema a rete di interventi e servizi sociali; promozione, ai medesimi fini, di accordi di collaborazione in rete con

le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché di accordi con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà; predisposizione, in favore dei beneficiari della misura di cui al comma 1 lettera a), di progetti personalizzati volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale».

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «in accordo con la regione» aggiungere le parole: «e con l'ANCI regionale».

Al comma 4, lettera f), inserire, dopo le parole: «per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020», le seguenti: «nonché afferenti a ulteriori risorse nazionali da definire mediante specifici provvedimenti legislativi».

Al comma 4, lettera g), inserire, dopo la parola: «riordino», le seguenti: «, previa intesa in Conferenza Unificata,».

1.51

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un requisito di durata minima» con le seguenti: «il requisito».

1.52

FUCKSIA, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del periodo di residenza nel territorio nazionale», aggiungere le seguenti: «dei cittadini comunitari e del periodo di soggiorno dei cittadini extracomunitari».

1.53

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del presente comma» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Anci,».

1.54

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «, nei limiti delle risorse» con le seguenti: «al fine della quantificazione delle risorse necessarie, tenuto conto delle risorse disponibili».

1.55

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 12 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 50.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie, ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS.

Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui alla presente legge.

5. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

6. Nel termine di cui al comma 3 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

7. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

8. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 6.

9. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

10. Ai fini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 4 a 11 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

15. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il Fondo straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma 261 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo."

16. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

17. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

18. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - *I*. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *I.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni."

19. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato";

20. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

22. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni", fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

23. A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

24. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

25. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

26. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

27. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

28. Le modifiche introdotte dai commi 23, 24 e 25 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

29. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con

propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

30. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

31. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

32. A decorrere dall'anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

33. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 1.

34. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 1.

35. A decorrere dall'anno 2017, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 1, nella misura del 70 per cento.

36. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma

del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

38. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

39. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

40. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 36, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

41. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è abrogato.

42. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, confluisce nel Fondo di cui al comma 1.

43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

44. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

45. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

46. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 44, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

47. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n.196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma

3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

48. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015 n.208, le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

49. All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015 n.208, le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

50. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera *c*), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera *d*);

3) al comma 3, lettera *c*), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza».

4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge».

1.56

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 e 5.

4. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

5. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 4, gli enti di cui al citato comma possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) al comma 2), alla lettera *c*) sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera *d*);

3) al comma 3, lettera *c*), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

4) al comma 6) dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge».

1.57

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal se-

guente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

8. Le modifiche introdotte dai commi 5, 6 e 7 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera d);

3) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.58

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 1500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;".

5. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi

liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

7. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

8. A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge».

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge».

1.59

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 e 5.

4. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

5. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.60

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fonda per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di ge-

stioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.61

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 13.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),

sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS.

Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui alla presente legge.

5. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

6. Nel termine di cui al comma 3 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

7. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

8. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 7.

9. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

10. Ai fini di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 5 a 12 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.62

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2017-2019 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».*

1.63

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

4. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere lo lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.64

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo I, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

7. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 4, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

8. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.65

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.66

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante ulteriore riduzione per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro della spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

2) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

3) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

4) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.67

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *I.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *I.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni."».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

2) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

3) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

4) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.68

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 29 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 29 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

2) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

3) *al comma 3, lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

4) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.69

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 5 della presente legge. Il Fondo straordinario di sostegno all'editoria, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo."».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

2) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

3) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

4) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.70

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «condizione economica» *aggiungere la seguente:* «anche».

1.71

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e della sua relazione con una soglia di riferimento», *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «composto anche da un solo individuo e del riferimento alle soglie di povertà

come rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dall'Ufficio statistico dell'Unione Europea (Eurostat), sia in termini relativi che assoluti per l'individuazione della condizione di povertà».

1.72

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «nazionale» e dopo le parole: «e all'esclusione sociale» inserire le seguenti: «, articolato in una o più misure».

1.73

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «nazionale» e dopo le parole: «e all'esclusione sociale» inserire le seguenti: «, articolato in una o più misure regionali».

1.74

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire lo parola: «nazionale» con la seguente: «regionalizzato».

1.75

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «di un graduale incremento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di una graduale estensione dei

beneficiari e di un graduale incremento del beneficio per i nuclei familiari con uno o più figli minorenni ovvero con figli disabili, i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro ed abbiano esaurito gli strumenti a sostegno al reddito di cui agli ammortizzatori sociali e i nuclei familiari in disagio abitativo, sulla base delle risorse destinate al Fondo di cui alla lettera c)».

1.76

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «di un graduale incremento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dell'estensione dei beneficiari e dell'incremento del beneficio prioritariamente per i nuclei familiari con uno o più figli minori, o con persone disabili gravi, ovvero con soggetti con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, individuando al contempo le risorse necessarie da far affluire al fondo di cui alla lettera c) del presente comma».

1.77

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell'articolo 4-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.».

Conseguentemente, al comma 391, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano» inserire le seguenti: «da almeno dieci anni e se di cittadinanza extracomunitaria abbiano, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

1.78

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria».

1.79

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni».

1.80

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «minori» con le seguenti: «in un numero superiore a due, anche di maggiore età inoccupati;».

Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.81

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni».

1.82

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

1.83

DIVINA, CONSIGLIO, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni, che ai sensi dell'articolo 4-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

Conseguentemente, al comma 391, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano», inserire le seguenti: «da almeno dieci anni e se di cittadinanza extracomunitaria abbiano, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legi-

slativo 25 luglio 1998, n. 286, accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

1.84

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», aggiungere la seguente: «numerosi».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.85

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «disabilità grave», aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali,».

1.86

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o con persone», aggiungere le seguenti: «con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, in particolare».

Conseguentemente, sostituire la parola: «definire», con la seguente: «individuare».

1.87

ZIZZA

Decaduto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «55 anni», con le parole: «50 anni».

1.88

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Ai commi 2, lettera d), dopo le parole: «14 settembre 2015, n. 150,», aggiungere le seguenti: «o tra le persone fisiche, il cui reddito annuo netto, calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, è pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare;».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.89

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «2015, n. 150», aggiungere le seguenti: «o tra le donne prese in carico dai Centri anti violenza, Case rifugio e

dai Servizi sociali territoriali nonché tra i soggetti già indicati dall'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.90

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, alla lettera d), sopprimere la parola: «eventuali».

1.91

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le parole: «; le risorse sono devolute alle Regioni, tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali».

1.92

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1».

1.93

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «dei progetti», fino a: «lettera a)», con le seguenti: «e allo sviluppo o implementazione: 1) degli inter-

venti e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n.328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del «long life learning» promossa dai centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei centri antiviolenza e case rifugio».

1.94

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «concorrano» con le seguenti: «si aggiungano».

1.95

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera f), con le seguenti:

«f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) siano predisposti dalle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego secondo i principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale; i principi di cui alla lettera f-bis) del presente comma:

f-bis) previsione che il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, in relazione alle proprie capacità sia tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

1) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

2) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni;

3) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

4) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

5) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina *web* personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

6) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

7) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

8) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate».

1.96

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «lettera a) del presente articolo» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi di trasparenza anche con la pubblicazione, sui siti istituzionali dei comuni interessati, della composizione e del calendario delle attività delle équipes multidisciplinari.».

1.97

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, dopo lo lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) previsione, al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* ed *f)*, garantendo la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, della possibilità per le province e le città metropolitane di assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma *6-bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e *6-quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi.».

1.98

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.99

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«*h*) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera *b)* per tutto il tempo del persistere dei requisiti».

1.100

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«*h*) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera *b*), subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di permanenza del soggetto al di sotto della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n.1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».

1.101

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«*h*) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera *b*), subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di permanenza del soggetto nella condizione di cui alla lettera *a*)».

1.102

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente» con le seguenti: «prevedendone il rinnovo, subordinato».

1.103

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma» aggiungere le seguenti: «, il cui esito sia valutato periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale,».

1.104

FUCKSIA, SERAFINI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall'attuazione della lettera c) del presente comma».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.105

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di strumenti atti a garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, prevedendo un'adeguata pubblicità riguardo la platea dei beneficiari, i progetti approvati e i risultati raggiunti».

1.106

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.107

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «lettera b)» aggiungere le seguenti:
«nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8 novembre 2000, n.328».*

1.108

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «la misura di cui al comma 1, lettera
a)» aggiungere le seguenti: «al fine esclusivo di evitare la duplicazione o la
sovrapposizione di misure assistenziali analoghe alla medesima platea».*

1.109

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «altresì,», fino a: «completo
assorbimento», con le seguenti: «, con riferimento alla Carta acquisti di cui
all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che tale riordino».*

1.110

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con riferimento alla Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.111

BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 delle borse di studio, dei premi di studio, dei premi di laurea, delle borse per la mobilità internazionale e delle altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;».

Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, lettera a-bis), si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

1.112

BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori del fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di welfare, con obblighi di comunicazione degli abusi accertati al Casellario di cui al comma 4, lettera i), anche valutando l'estensione del principio dell'abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di welfare e ISEE;».

1.113

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.114

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «all'incremento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «allo sviluppo o all'implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del *long life learning* promossa dai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei Centri anti violenza e Case rifugio;».*

1.115

MANDELLI, SERAFINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione che l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, come modificato dall'articolo 15 della legge 19 agosto 2016, n.166, debba avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».

1.116

MANDELLI, SERAFINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) promozione di un sistema di continuità terapeutica ospedale-territorio nel sistema sanitario nazionale volto a razionalizzare la rete assistenziale attraverso la collaborazione tra le diverse figure professionali deputate alla tutela della salute e del ricorso al servizio di monitoraggio e gestione della terapia, finalizzato a promuovere l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica, erogato dal farmacista nelle farmacie di comunità».

1.117

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) incremento dell'importo minimo dei trattamenti pensionistici ad una cifra superiore alla soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n.1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».

1.118

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

1.119

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole: «, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a),».

1.120

DIVINA, SERAFINI, CONSIGLIO, BERTACCO

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera a), ed alla lettera b), aggiungere dopo: «nazionale», le seguenti parole: «sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza Unificata; b) compilazione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti come da lettera a) del presente comma 1».

1.121

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di un organismo di coordinamento», con le seguenti: «della costituzione di un Osservatorio permanente», e sostituire le parole: «dell'organismo» con le seguenti: «dell'osservatorio permanente».

1.122

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'INPS,» aggiungere le seguenti: «del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.123

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)», aggiungere le seguenti: «ISTAT, Rappresentanze del Terzo settore, Associazioni femminili - Case internazionali delle donne, Centri antiviolenza, Associazioni dei consumatori».

1.124

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)», aggiungere le seguenti: «nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore».

1.125

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: «al fine di favorire» fino a: «per gli interventi» con le seguenti: «con la funzione di: a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni e delle risorse nell'ambito delle vulnerabilità;

b) assicurare alle città metropolitane programmazione e pianificazione di azione di sicurezza urbana tenendo conto anche dei seguenti elementi:

- 1) valorizzazione dei tradizionali codici di condotta civica;*
- 2) cura del territorio, degli spazi e parchi pubblici;*
- 3) sviluppo dei servizi pubblici nelle aree degradate;*

4) rimozione dei fattori ambientali di rischio quali: squallore dello spazio urbano, la non chiarezza dei percorsi, scarsa illuminazione;

c) assicurare attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione di dati funzionali a quanto stabilito in attuazione della presente legge;

d) assicurare la lettura e analisi del bisogno e ricognizione e mappatura delle risorse territoriali;

e) assicurare attività di formazione e informazione agli enti territoriali;

f) assicurare attività di coordinamento degli osservatori regionali e altri osservatori costituiti da soggetti pubblici e privati;

g) assicurare la valutazione e il monitoraggio di quanto previsto in attuazione della presente legge».

1.126

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «una maggiore omogeneità» con le seguenti: «l'omogeneità».

1.127

ZIZZA

Decaduto

Al comma 4 lettera a) dopo le parole: «definire le linee guida per gli interventi» aggiungere il seguente periodo: «I rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali sono designati in Conferenza Unificata rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dall'ANCI».

1.128

BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «definire le linee guida per gli interventi» aggiungere il seguente periodo: «I rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali sono designati in Conferenza Unificata rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dall'ANCI».

1.129

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «Terzo settore» aggiungere le seguenti: «nonché i competenti organismi dell'Unione europea e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.130

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, con particolare riguardo al monitoraggio e alla valutazione degli esiti della misura di cui al

comma 1, lettera *a*), prevedendo anche momenti di incontro, di formazione e di affiancamento degli operatori impegnati nei territori, nonché l'adozione di manuali operativi di supporto».

1.131

DIVINA, SERAFINI, CONSIGLIO, BERTACCO

Respinto

Al comma 4, lettera c) primo periodo, dopo le parole: «che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza Unificata» ed al secondo periodo, dopo le parole: «gli esiti nel proprio sito internet istituzionale» inserire le seguenti: «compilazione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti ai sensi della presente lettera».

1.132

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e come individuati all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n.328».

1.133

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, da garantire in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.328».

1.134

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «le funzioni di verifica e controllo sono svolte in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza;».

1.135

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a)».

1.136

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a)», con le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,».

1.137

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «; anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura», con le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP, effettui un monitoraggio sull'attuazione e sugli esiti della misura».

1.138

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente: «riordino».

1.139

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente: «ridefinizione».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «mediante l'utilizzo», aggiungere la seguente: «razionale».

1.140

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «associata dei» con le seguenti: «pubbliche associate dei».

1.141

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «in relazione all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.142

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera g).

1.143

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

1.144

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

1.145

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera h), premettere le parole: «previsione di maggiori risorse finanziarie al fine di implementare la».

1.146

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: «promozione di accordi territoriali», con le seguenti: «valorizzazione degli accordi di programma di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.147

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: «competenti», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «pubblici competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni tenuto conto anche dell'intervento sussidiario, ma non sostitutivo delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali».

1.148

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «risorse delle comunità», aggiungere le seguenti: «la realizzazione di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di oggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili».

1.149

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, alla lettera h), sostituire le parole: «e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni», con le seguenti: «al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi».

1.150

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: «e del privato sociale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.151

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, alla lettera h), sopprimere la seguente parola: «altresì».

1.152

FUCKSIA, SERAFINI

Respinto

Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Promozione della trasparenza, accessibilità ai dati e alle informazioni necessarie al monitoraggio, rendendoli disponibili ai soggetti sociali previsti alla successi-

va lettera h) del presente comma che parteciperanno alla strategia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale».

1.153

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, alla lettera i), sostituire le parole: «e del lavoro», con le seguenti: «e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

1.154

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «già nella disponibilità dei comuni» aggiungere le seguenti: «, previo censimento dei sistemi informativi in dotazione e delle relative risorse umane, da effettuarsi di concerto con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione al fine di armonizzare la rete informatica nazionale».

1.155

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «già nella disponibilità dei comuni»; aggiungere le seguenti: «potenziamento delle informazioni in uscita dal Sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei comuni a supporto della gestione della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori».

1.156

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

*Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «miglioramento della fruibilità»
con le seguenti: «obbligo di trasmissione».*

1.157

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

*Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «del sistema informativo dei
servizi sociali» con le seguenti: «e sviluppo del sistema informativo dei servizi
sociali omogeneo su tutto il territorio nazionale al fine di rendere accessibili,
nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati
e garantire un adeguato sistema di monitoraggio degli interventi e della loro
efficacia».*

1.158

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

*Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «di trasmissione di dati al Casella-
rio» aggiungere le seguenti: «delle prestazioni erogate dal Terzo settore non-
ché».*

1.159

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «prestazioni indebitamente percepite» aggiungere le seguenti: «effettuate anche in anonimato e in via telematica sulla base di appositi protocolli d'intesa elaborati con l'ANAC».

1.160

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «definizione di un termine massimo dall'erogazione della prestazione, entro il quale gli enti devono fornire i dati informativi».

1.161

ZIZZA, SERAFINI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l'accesso, la gestione e l'erogazione della misura di cui alla lettera a) del comma 1, rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».

1.162

BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l'accesso, la gestione e l'erogazione della misura di cui alla lettera

a) del comma 1; rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».

1.163

DIVINA, SERAFINI, CONSIGLIO, BERTACCO

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l'accesso, la gestione e l'erogazione della misura di cui alla lettera a) del comma 1; rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».

1.164

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «di relazione tecnica» con le seguenti: «di dettagliata relazione tecnica ed economica nonché delle previsioni sulle ricadute economiche e delle risorse pluriennali necessarie.».

1.165

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.166

BAROZZINO, SERAFINI, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.167

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.168

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.

1.169

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «eventuali economie fino alla fine del comma», con le seguenti: «risorse derivanti dai successivi commi 6-bis e 6-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49.1. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta

di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

6-ter. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre n. 346 e successive modificazioni, sono abrogate».

1.170

BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le eventuali risorse di cui al primo periodo non impiegate nel 2016 dovranno essere utilizzate nel 2017».

1.171

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, con cadenza trimestrale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai citati decreti legislativi e sulle evidenze e criticità attuative eventualmente emerse, anche ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, ai sensi del comma 7 del presente articolo».

1.172

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le quali adeguano la propria

legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, applicando misure di contrasto alla povertà complessivamente non meno favorevoli di quelle disciplinate dai decreti legislativi di attuazione. Le risorse finanziarie statali stanziare e destinate all'introduzione di misure nazionali di contrasto alla povertà nei territori delle regioni a statuto speciale e in quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite a tali enti territoriali, che le gestiscono secondo la loro disciplina, per le finalità di cui al comma 1».

1.0.1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Servizi per l'impiego)

1. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* ed *f)* del comma 2 dell'articolo 1 garantendo la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, le province e le città metropolitane possono assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2241
XVII Legislatura

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

Titolo breve: *Reddito minimo garantito*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

[N. 264 \(ant.\)](#)

29 settembre 2016

[N. 265 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2016

Discusso

singolarmente

Congiunzione di

[S.2437](#), [S.2494](#)

Adottato testo

base A.S. 2494.

(proposto ciclo di audizioni)

Audizioni

[N. 85 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 269 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2016

Discusso

congiuntamente:

[S.2494](#), [S.2437](#)

Sulla

pubblicazione dei documenti

acquisiti

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

N. 270 (ant.) 13 ottobre 2016	Discusso congiuntamente: S.2494 , S.2437
N. 87 (pom.) 18 ottobre 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizione informale
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)	
N. 271 (pom.) 18 ottobre 2016	Discusso congiuntamente: S.2494 , S.2437 Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 88 (pom.) 8 novembre 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Discusso congiuntamente: S.2494 , S.2437 Audizione informale
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)	
N. 274 (pom.) 8 novembre 2016	Discusso congiuntamente: S.2494 , S.2437 Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 89 (pom.) 9 novembre 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Discusso congiuntamente: S.2494 , S.2437 Audizione informale
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)	
N. 275 (pom.) 9 novembre 2016	Discusso congiuntamente: S.2494 , S.2437 Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	

N. 91 (pom.) 11 gennaio 2017 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Discusso congiuntamente: S. 2494 , S. 2437 Audizione informale Audizioni informali
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)	
N. 281 (pom.) 11 gennaio 2017	Discusso congiuntamente: S. 2494 , S. 2437
N. 92 (pom.) 17 gennaio 2017 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	(Audizione informale)
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 93 (ant.) 18 gennaio 2017 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Discusso congiuntamente: S. 2494 , S. 2437 Audizione informale
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)	
N. 282 (pom.) 18 gennaio 2017	Discusso congiuntamente: S. 2494 , S. 2437 Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 282 (pom.) 18 gennaio 2017	Discusso congiuntamente: S. 2494 , S. 2437
N. 283 (ant.) 19 gennaio 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 2 febbraio 2017 alle ore 12:00
N. 285 (pom.) 25 gennaio 2017	
N. 286 (pom.) 31 gennaio 2017	
N. 287 (pom.) 1 febbraio 2017	

[N. 288 \(ant.\)](#)

2 febbraio 2017

[N. 290 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2017

Testo di emendamenti pubblicato in allegato al resoconto

[N. 294 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2017

[N. 295 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2017

Testo di emendamento allegato al resoconto

[N. 296 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2017

Testo di ordini del giorno allegato al resoconto Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: dei ddl S.2241 e S.2437 da parte del ddl S.2494 proposto accoglimento OdG

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 264 (ant.) del 29/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016
264ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2497) Deputato Laura VENITTELLI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore, presidente [SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)), illustra il provvedimento, volto a rendere sostenibile il recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, attraverso l'applicazione, con effetto dalla data di percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione.

Ricorda che l'ampio consenso sul testo registrato nel corso dell'esame dell'altro ramo del Parlamento ne ha consentito l'approvazione in sede legislativa; auspica un eguale consenso presso la

Commissione lavoro, prospettando la possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) apprezza il contenuto e la finalità del testo e, a nome del proprio Gruppo, si dichiara senz'altro favorevole a richiederne il trasferimento dell'esame alla sede deliberante.

Si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [PAGANO](#) (AP (NCD-UDC)), [SERAFINI](#) (FI-PdL XVII), [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL), [ZIZZA](#) (CoR) e [PICCINELLI](#) (AL-A) e la senatrice [PARENTE](#) (PD).

Il presidente [SACCONI](#) prende atto di tale consenso e preannuncia che, una volta pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate sul testo, inoltrerà la richiesta di trasferimento alla sede deliberante al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice [PARENTE](#) (PD) illustra il disegno di legge, sottolineando che si tratta di un disegno di legge delega, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica. Le risorse previste pertanto sono già state impegnate nella legge di stabilità.

Le finalità del provvedimento in esame sono volte a rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona umana. Descrive le procedure di approvazione del Piano triennale di lotta alla povertà, che dovrà contenere nuove misure e razionalizzare quelle già esistenti. Si sofferma sul reddito di inclusione, da garantire uniformemente sul territorio nazionale, che è composto da un'erogazione monetaria e da una serie di servizi alla persona. Precisa altresì che il reddito di inclusione è subordinato alla prova dei mezzi e a un progetto personalizzato di lotta alla povertà, dal momento che le condizioni di disagio sono estremamente diversificate. Prende in considerazione la platea dei beneficiari e richiama le priorità rappresentate dalle famiglie con figli minori o con disabili gravi, dalle donne in stato di gravidanza e dalle persone anziane. Riferisce dei profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e della possibilità di valutare un'applicazione delle misure in esame anche a cittadini non appartenenti all'Unione europea. Riporta la previsione della progressiva estensione sia dei beneficiari che della componente economica del reddito di inclusione. Rende poi conto della procedura volta a definire il progetto personalizzato di lotta alla povertà e della *équipe* multidisciplinare che dovrà definirlo. Ritiene necessario dare opportune indicazioni affinché non si leda il riparto costituzionale di competenze fra lo Stato e le regioni. Elenca infine i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, sottolineando la necessità di forme di coordinamento, di consultazioni periodiche con le parti sociali e i soggetti del terzo settore e del ruolo propulsivo che dovrà assumere il Ministero del lavoro, di concerto anche con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-Città e autonomie locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2437) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà

(Esame e rinvio)

La relatrice **PARENTE** (PD) illustra il disegno di legge delega in esame, sottolineando le misure volte al sostegno delle famiglie considerate in condizioni di povertà assoluta. Il testo propone un modello, uniforme ed integrato sul piano nazionale, che considera prioritario il contrasto alla povertà alimentare e alla povertà minorile. Sono previste altresì misure per il sostegno economico agli adulti attraverso lo strumento della Carta acquisti. Si provvede anche al riordino e al potenziamento dei lavori minimi di comunità, rivolti a favore di adulti abili al lavoro, disoccupati di lungo periodo e in condizioni di grave povertà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2241) BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(Esame e rinvio)

La relatrice **PARENTE** (PD) riferisce sull'iniziativa legislativa, soffermandosi sull'istituzione del reddito minimo garantito. Richiama poi la proposta di costituire un esercito del lavoro, nella forma di un'agenzia interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di coinvolgere una consistente forza lavoro per progetti di iniziativa statale. Dà conto inoltre delle proposte relative alla istituzione della microimpresa supermarginale, che beneficerebbe di particolari forme di decontribuzione, e degli sconti per le utenze domestiche a vantaggio dei titolari del reddito minimo garantito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1148) CATALFO ed altri. - Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario

(1670) DE PETRIS ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito

(1697) CATALFO ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(1919) GUERRA ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà denominata reddito minimo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 giugno 2015.

Il presidente **SACCONI**, considerata l'affinità delle materie oggetto dei provvedimenti in titolo, già all'esame della Commissione, con i disegni di legge nn. 2494, 2437 e 2241, testé illustrati dalla relatrice Parente, propone di congiungere l'esame.

La senatrice **CATALEO** (M5S), premesso che il proprio Gruppo ha più volte e infruttuosamente chiesto che fosse definitivamente affrontato il tema del reddito di cittadinanza, ritiene che i provvedimenti oggi incardinati dalla Commissione non possano essere esaminati congiuntamente ai disegni di legge in titolo, in quanto propongono soluzioni profondamente differenti. Chiede al Presidente la convocazione in tempi rapidi di un Ufficio di Presidenza, al fine di approfondire le modalità e i tempi di prosecuzione dell'esame delle iniziative legislative in questione.

Il senatore **BAROZZINO** (Misto-SI-SEL) concorda con la senatrice Catalfo, sottolineando che il Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge nn. 1148, 1670, 1697 e 1919, pur essendo la sede deputata a trovare convergenze fra i vari testi, non è riuscito nell'intento, per responsabilità imputabili alla maggioranza. Rimarca la profonda differenza delle soluzioni proposte dai diversi disegni di legge, alcune delle quali giudica inaccettabili, come quella riguardante l'esercito dei lavoratori, previsto dal disegno di legge n. 2241.

Il senatore **ICHINO** (PD) ritiene che un esame congiunto dei disegni di legge in titolo con quelli oggi illustrati dalla senatrice Parente sia la sede migliore per un confronto più adeguato fra le proposte presentate.

Il senatore **LEPRI** (PD) sottolinea che i numerosi elementi in comune fra i testi presentati portano a sostenere la proposta di esame congiunto avanzata dal Presidente.

La senatrice **PAGLINI** (M5S) si unisce alla richiesta della senatrice Catalfo di convocazione di un Ufficio di Presidenza, ritenendo strumentale la presentazione da parte del Governo delle proprie proposte proprio a ridosso dello svolgimento del *referendum* costituzionale.

La senatrice **CATALEO** (M5S) interviene nuovamente e ribadisce l'assoluta differenza dei disegni di legge nn. 1148 e 1697 del proprio Gruppo, fondati sul reddito di base universale, in particolare rispetto alle scelte del disegno di legge n. 2494, di iniziativa governativa. Accusa la maggioranza di non aver voluto affrontare per troppo tempo il tema del reddito di cittadinanza.

Il presidente **SACCONI**, nel ricordare che il Comitato ristretto non è riuscito a stilare un testo condiviso, sottolinea però la piena e leale collaborazione, in quella sede, da parte della maggioranza, che non ha mai fatto ricorso ad espedienti che avrebbero potuto minarne la funzionalità. Il congiungimento dell'esame da lui proposto può rappresentare una soluzione adeguata per affrontare la materia, considerando che tutti i disegni di legge presentano obiettivi comuni, pur nella differenza

delle specifiche soluzioni avanzate. Accoglie conclusivamente la richiesta della senatrice Catalfo di convocare al più presto un Ufficio di Presidenza, al fine di compiere tutte le valutazioni del caso, preservando quel clima rispettoso, disteso e collaborativo che ha sempre contraddistinto i lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 265 (pom.) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
265ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANO](#) (AP (NCD-UDC)) illustra, per le parti competenza, la Nota di aggiornamento in esame che reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Dopo aver dato conto dei valori di incremento del PIL, del tasso di disoccupazione e del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, fa presente che il Documento rileva un andamento positivo di crescita dell'occupazione e una riduzione nella prima metà del 2016 del tasso di disoccupazione.

In merito alle politiche attive per il lavoro, ricorda che è stato recentemente varato il decreto correttivo dei decreti legislativi nn. 148, 149, 150 e 151, che ha comportato modifiche alla disciplina del lavoro accessorio, alla trasformazione dei contratti di solidarietà "difensivi" e agli ammortizzatori sociali.

Rammenta altresì che sono all'esame delle Camere i disegni di legge in tema di tutele per i rapporti di lavoro autonomo e il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in

agricoltura. In merito al tema della promozione dell'alternanza scuola-lavoro, il relatore fa presente che il Governo ha investito risorse finanziarie per "una via italiana al Sistema Duale", basata sul rafforzamento delle esperienze lavorative durante il percorso scolastico e che, sempre con riguardo all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, si è registrato un incremento del numero di soggetti aderenti al programma Garanzia per i Giovani.

In materia di politiche sociali e previdenziali, il relatore dà conto che recentemente è stata approvata la legge sul "dopo di noi" (legge 22 giugno 2016, n. 112) e che è ancora in fase di esame il disegno di legge governativo in tema di contrasto della povertà. Infine, fa presente che, in sede di definizione della legge di bilancio per il 2017, saranno previste misure per incidere su povertà e *welfare*, come l'elevamento dei trattamenti pensionistici di importo più basso, l'adozione di canali più flessibili per il diritto a pensione (cosiddetto APE) e la destinazione di risorse aggiuntive per il piano di contrasto alla povertà.

Conclusivamente, il relatore si riserva di proporre uno schema di parere alla conclusione del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori ([n. 335](#))

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [LEPRI](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, diretto a recepire la direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, evidenziando gli aspetti di competenza della Commissione. In particolare dà conto dell'articolo 1, comma 1, lettera *e*) che definisce i requisiti essenziali di salute e di sicurezza degli ascensori e misure utili per gli edifici; la lettera *h*) che individua le procedure di valutazione della conformità e dei componenti di sicurezza per ascensori e la lettera *l*) che introduce i principi generali della marcatura CE. Procede poi ad illustrare la lettera *m*) in tema di disposizioni relative alla vigilanza del mercato, la lettera *o*) che individua le funzioni di controllo svolte dal Ministero del lavoro e la lettera *p*) concernente l'informazione a carico degli organismi notificati. Il relatore si sofferma infine sull'articolo 3, che introduce tariffe per le attività svolte dai Ministeri interessati di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità di ascensori e componenti di sicurezza per gli stessi. Conclusivamente propone osservazioni non ostative.

La senatrice [BENCINI](#) (*Misto-Idv*) chiede informazioni sull'ente Accredia.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) interviene con una richiesta di approfondimento relativa all'importazione di componentistica dai Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Il presidente [SACCONI](#), dopo aver fornito informazioni relative all'ente Accredia, precisa che lo schema di decreto in esame introduce adeguati meccanismi di controllo sulle importazioni di

componentistica da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni non ostante, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(2241) BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(2437) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2494, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2241 e 2437 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente [SACCONI](#) propone l'abbinamento dei disegni di legge nn. 2494, 2241 e 2437.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) chiede che sia assunto come testo base il disegno di legge n. 2494 e che venga svolto un ciclo di audizioni al fine di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari.

Il presidente [SACCONI](#) chiede ai Gruppi di indicare tempestivamente le rispettive proposte di audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2497) Deputato VENITTELLI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, approvato

dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente relatore [SACCONI](#)(*AP (NCD-UDC)*) ricorda che nel corso della seduta del 29 settembre ha illustrato il provvedimento ed ha avuto l'assenso da parte di tutti i Gruppi per la richiesta di trasferimento dell'esame alla sede deliberante, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni consultate. Al momento sono pervenuti i pareri della 1a e della 14a Commissione permanente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 85 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10

*AUDIZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA POVERTA' E
RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)*

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 269 (pom.) del 12/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
269ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente **SACCONI** comunica che durante le audizioni sui disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), svoltesi ieri in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nonché nel corso delle odierne audizioni relative all'affare assegnato sui canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2497) Deputati Laura VENITTELLI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore **SACCONI**(AP (NCD-UDC)) informa che ancora non è stato espresso il parere della Commissione bilancio. Propone quindi di posticipare la seduta di domani alle ore 9.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La seduta di domani, giovedì 13 ottobre, già convocata alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (ant.) del 13/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016
270ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2497) Deputati Laura VENITTELLI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [BENCINI](#) (*Misto-Idv*) chiede informazioni sulle somme dovute all'Unione europea per aiuti di Stato.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito i chiarimenti necessari, comunica che è giunto il parere non ostativo della Commissione bilancio e ricorda che tutti i rappresentanti dei Gruppi si sono pronunciati favorevolmente al trasferimento del provvedimento in sede deliberante.

La sottosegretaria BIONDELLI conferma l'orientamento favorevole del Governo.

La Commissione conviene all'unanimità.

Il [PRESIDENTE](#), pertanto, annuncia che si procederà alla richiesta di trasferimento, ai sensi dell'articolo 37, primo comma, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) propone che venga audito il Presidente dell'INPS riguardo le problematiche del sistema previdenziale del nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si terrà conto di tale proposta nella programmazione dei lavori delle prossime settimane, compatibilmente anche con le numerose audizioni già previste, riguardanti i disegni di legge n. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali) e l'affare assegnato n. 789 (canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato).

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 87 (pom.) del 18/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 87
MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,55

*AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA POVERTA' E
RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)*

1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 271 (pom.) del 18/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016
271ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[CATALEO](#)

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente [CATALEO](#) comunica che durante l'audizione sui disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), svolta nell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ICHINO \(PD\)](#) si sofferma preliminarmente sugli effetti delle modifiche che il provvedimento in esame apporta agli obblighi del segreto di ufficio e del segreto professionale, che su lavoratori dipendenti e collaboratori gravano, nei confronti dei loro datori di lavoro, in forza rispettivamente degli articoli 326 e 622 del Codice penale, facendo una panoramica della normativa vigente. A suo dire, l'effetto della nuova disciplina consiste innanzitutto nel chiarire che l'interesse pubblico alla prevenzione e punizione dei reati e irregolarità amministrative prevale sull'interesse al segreto, costituendo dunque giusta causa di rivelazione; in secondo luogo nel proteggere la fonte dell'informazione veritiera e utile per le suddette finalità.

Passando all'esame del provvedimento, si sofferma sull'articolo 1 che modifica l'attuale disciplina della materia relativa agli impiegati pubblici, posta dall'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; le novelle confermano il principio di tutela, in base al quale l'autore della segnalazione o denuncia non può essere sottoposto a aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Inoltre, il comma 1, capoverso 2, estende l'ambito di applicazione della disciplina anche ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione pubblica. Il comma 1, ai capoversi 1 e 2, riguarda altresì le segnalazioni o denunce effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione e in buona fede. Riguardo ai possibili soggetti destinatari della segnalazione, specifica che deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o all'autorità giudiziaria ordinaria.

Passa poi ad illustrare l'articolo 2 che concerne i lavoratori del settore privato e in particolare le segnalazioni, da parte di questi ultimi, di reati o di altre specifiche violazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione della propria prestazione di lavoro. Le novelle integrano la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Si prevede che vengano istituiti canali alternativi di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; sono adottate misure per tutelare l'identità del segnalante e mantenere la segretezza dell'informazione; viene posto il divieto esplicito di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati alla segnalazione. Le novelle inoltre specificano che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro. Da ultimo fa presente che i licenziamenti o altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, ivi compreso il mutamento di mansioni, sono nulli.

Conclusivamente, il relatore propone di esprimere un parere favorevole alla Commissione di merito, evidenziando al contempo alcune raccomandazioni che sottopone al giudizio della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari ([n. 338](#))

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre lo schema di decreto in esame, il relatore [ICHINO \(PD\)](#) precisa che esso mira ad agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea e provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari. Il provvedimento sottrae pertanto i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno con la dicitura ICT (*Intercorporate transfers*) alla normativa generale dei "fuori quota", non rientranti quindi nel "decreto flussi", per dedicare loro una disciplina specifica.

Il relatore si sofferma sugli aspetti di interesse della Commissione, ravvisabili all'articolo 1, che introduce due nuovi articoli nel testo del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico immigrazione).

Il nuovo articolo 27-*quinques* consente ai lavoratori stranieri chiamati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari, con la qualifica di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese per periodi superiori a tre mesi. La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e di un anno per tirocinanti. Inoltre sono disciplinate le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario, che devono essere presentate allo sportello unico per l'immigrazione. Il relatore dà conto poi dei casi di rifiuto e revoca del nulla osta da parte dello sportello unico e della procedura per la richiesta di permesso di soggiorno, che ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario. Inoltre, il titolare del permesso di soggiorno ICT ha diritto al ricongiungimento familiare. Per quanto riguarda le sanzioni, in caso ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno ICT, si prevede l'applicazione delle stesse sanzioni previste per i datori di lavoro che impiegano stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il relatore passa poi ad illustrare il nuovo articolo 27-*sexies* che ha per oggetto la mobilità tra Paesi membri dei lavoratori stranieri interessati a trasferimenti intra-societari, disciplinando l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori già titolari di un permesso ICT rilasciato da un altro Stato membro. Per costoro, in primo luogo, è prevista l'esenzione dal visto di ingresso e le procedure di ingresso sono differenziate a seconda della durata del soggiorno. Il permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato membro dà titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ai lavoratori stranieri in "mobilità lunga" è rilasciato un apposito permesso di soggiorno rubricato "mobile ICT" cui si applicano le medesime disposizioni previste per i titolari di permesso ICT in materia di ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro e sanzioni.

Conclusivamente, il relatore si riserva di proporre una bozza di osservazioni alla conclusione del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 88 (pom.) dell'08/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA
POVERTA' E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)*

1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 274 (pom.) dell'08/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016
274ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente [SPILABOTTE](#) comunica che durante l'audizione sui disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), svolta nell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto, in cui si apprezza la completezza degli interventi previsti dal decreto-legge e necessari a dare sostegno alle popolazioni colpite dal sisma e a gettare le basi per la ricostruzione.

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL) paventa i rischi derivanti dalla pratica dei subappalti. Sollecita l'inserimento nello schema di parere di precisi riferimenti alle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, viste le tragedie che hanno coinvolto i lavoratori dell'Emilia Romagna in occasione del sisma del 2012.

La senatrice [PARENTE](#) (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, coglie l'occasione per affermare che il progetto "Casa Italia" deve procedere ad una sistematica operazione di messa in sicurezza sia del patrimonio abitativo che dei luoghi di lavoro. Auspica che il sistema delle competenze universitarie sia orientato alla sicurezza antisismica, alla prevenzione e al recupero del patrimonio edilizio.

La senatrice [MANASSERO](#) (PD) concorda sulla necessità che sia preso in dovuta considerazione l'ambito della formazione in materia di sicurezza e di prevenzione antisismica.

Il senatore [SERAFINI](#) (FI-PdL XVII) ritiene prioritaria la gestione del suolo e degli eventi naturali rispetto ai pur necessari interventi di recupero post-sisma.

La senatrice [BENCINI](#) (Misto-Idv) afferma la necessità di valorizzare le competenze già presenti nel Paese e sottolinea le difficoltà di mettere in sicurezza un patrimonio edilizio, che in alcuni casi ha una storia risalente nel tempo.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) concorda con la necessità di un intervento adeguato a fronte delle emergenze provocate dal sisma e auspica una rapida conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge.

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD) accoglie la proposta di inserire tra le osservazioni un riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro auspicando ispezioni sistematiche volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Informa che sono già in corso sopralluoghi della Protezione civile per valutare le condizioni degli ambienti di lavoro dei comuni colpiti dal sisma.

Con riguardo all'istituto dell'appalto, richiama i controlli che saranno svolti dalla Corte dei conti e riporta i vincoli alla disciplina dei subappalti, che sono estesi anche ai lavori privati di ristrutturazione finanziati da fondi pubblici. Trattandosi però di materia non rientrante nelle competenze della Commissione e considerate anche le osservazioni critiche avanzate da molte piccole e medie imprese, ritiene non opportuno inserire nello schema di parere un riferimento stringente alla problematica dei subappalti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni, come modificato nel corso del dibattito e allegato al resoconto, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il senatore [ICHINO](#) (PD) sollecita i senatori che lo desiderino ad intervenire nelle prossime sedute, in modo da poterne recepire le sollecitazioni nello schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (n. COM (2016) 625 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

La presidente [SPILABOTTE](#) invita i Gruppi a comunicare l'intenzione di intervenire in discussione generale, affinché la relatrice possa presentare tempestivamente uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ([n. 348](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

La relatrice [D'ADDA](#) (PD) ritiene necessario prestare attenzione ai processi di riorganizzazione del Ministero, dell'ANPAL e dell'Ispettorato, affinché possano emergere elementi utili da inserire nello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SERAFINI](#) (FI-PdL XVII) auspica che il disegno di legge n. 2497 (interventi in favore delle imprese di Venezia e Chioggia), del quale è stata chiesta alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante, possa presto pervenire all'approvazione definitiva.

La seduta termina alle ore 16,10.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che lo stato d'emergenza dichiarato a seguito del sisma del 24 agosto ha reso necessario intervenire con un complesso di misure in favore delle popolazioni, delle imprese e delle strutture pubbliche colpite;

apprezzato il fatto che il provvedimento al nostro esame, rispetto ai decreti-legge emanati in passato a seguito di simili eventi calamitosi, contiene in sé un quadro completo di tutti gli interventi necessari per dare sostegno alle popolazioni colpite e creare le basi per una attenta ricostruzione post-sisma, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 3, sull'istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma, si segnala l'esigenza che la costituzione di nuovi Uffici non pregiudichi la funzionalità di quelli già esistenti, evitando al contempo sovrapposizioni di competenze e mansioni. Inoltre, in merito alle assunzioni del personale presso i medesimi Uffici speciali da effettuare con contratti flessibili, si giudica fondamentale evitare la creazione di disparità tra i lavoratori assunti, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, considerato che nella dotazione organica di tali Uffici saranno presenti anche lavoratori distaccati dalle Regioni o dai Comuni interessati dagli eventi sismici.

Con riferimento all'articolo 35, comma 3, si suggerisce che, in merito agli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, venga inserito il riferimento alla Provincia di Terni, atteso che alcuni comuni di essa sono compresi nell'elenco dei comuni colpiti dal sisma, indicati nell'allegato 1 del decreto.

Sull'articolo 45, che disciplina il regime degli ammortizzatori sociali, si sottolinea che il riferimento alle "aziende", contenuto nel comma 1, lettera a), sembrerebbe comportare che i benefici in esame non concernano i dipendenti da soggetti diversi dalle imprese. Si segnala dunque la necessità di valutare la congruità di tale limitazione, considerato che il successivo comma 4 pone un beneficio analogo per lavoratori non subordinati, a prescindere dalla circostanza che la loro attività faccia riferimento ad una o più imprese. In merito al comma 2 del medesimo articolo, si suggerisce infine di chiarire se il riconoscimento dei benefici per il caso in cui la mancata prestazione riguardi solo alcune ore (anziché l'intera giornata lavorativa) sia circoscritto unicamente al settore agricolo.

Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di prevedere che, tramite l'attività dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), si realizzi un capillare sistema di informazione alle popolazioni colpite sulle misure di sostegno previste dal decreto-legge in esame, alle imprese e ai lavoratori, che attualmente non ne conoscono l'entità.

Da ultimo, in merito ai criteri per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma, si invita a creare un collegamento tra i suddetti criteri per la ricostruzione e il progetto "Casa Italia", progetto coordinato e strategico a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che lo stato d'emergenza dichiarato a seguito del sisma del 24 agosto ha reso necessario intervenire con un complesso di misure in favore delle popolazioni, delle imprese e delle strutture pubbliche colpite;

apprezzato il fatto che il provvedimento al nostro esame, rispetto ai decreti-legge emanati in passato a seguito di simili eventi calamitosi, contiene in sé un quadro completo di tutti gli interventi necessari per dare sostegno alle popolazioni colpite e creare le basi per una attenta ricostruzione post-sisma,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 3, sull'istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma, si segnala l'esigenza che la costituzione di nuovi Uffici non pregiudichi la funzionalità di quelli già esistenti, evitando al contempo sovrapposizioni di competenze e mansioni. Inoltre, in merito alle assunzioni del personale presso i medesimi Uffici speciali da effettuare con contratti flessibili, si giudica fondamentale evitare la creazione di disparità tra i lavoratori assunti, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, considerato che nella dotazione organica di tali Uffici saranno presenti anche lavoratori distaccati dalle Regioni o dai Comuni interessati dagli eventi sismici.

Con riferimento all'articolo 35, comma 3, si suggerisce che, in merito agli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, venga inserito il riferimento alla Provincia di Terni, atteso che alcuni comuni di essa sono compresi nell'elenco dei comuni colpiti dal sisma, indicati nell'allegato 1 del decreto.

Sull'articolo 45, che disciplina il regime degli ammortizzatori sociali, si sottolinea che il riferimento alle "aziende", contenuto nel comma 1, lettera *a*), sembrerebbe comportare che i benefici in esame non concernano i dipendenti da soggetti diversi dalle imprese. Si segnala dunque la necessità di valutare la congruità di tale limitazione, considerato che il successivo comma 4 pone un beneficio analogo per lavoratori non subordinati, a prescindere dalla circostanza che la loro attività faccia riferimento ad una o più imprese. In merito al comma 2 del medesimo articolo, si suggerisce infine di chiarire se il riconoscimento dei benefici per il caso in cui la mancata prestazione riguardi solo alcune ore (anziché l'intera giornata lavorativa) sia circoscritto unicamente al settore agricolo.

Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di prevedere che, tramite l'attività dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), si realizzi un capillare sistema di informazione alle popolazioni colpite sulle misure di sostegno previste dal decreto-legge in esame, alle imprese e ai lavoratori, che attualmente non ne conoscono l'entità.

Si sottolinea infine la necessità di un'attenta verifica degli immobili destinati ad uso produttivo, onde evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Da ultimo, in merito ai criteri per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma, si invita a creare un collegamento tra i suddetti criteri per la ricostruzione e il progetto "Casa Italia", progetto coordinato e strategico a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale.

1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 89 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA
POVERTA' E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)*

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 275 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
275ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)
indi del Presidente
[SACCONI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente [SPILABOTTE](#) comunica che durante l'audizione sui disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), svolta nell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbröllini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri
(Esame e rinvio)

La relatrice **FAVERO (PD)** illustra il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di 13 disegni di legge. Premesso che l'iniziativa legislativa intende scongiurare il ripetersi di abusi su minori e anziani nell'ambito degli spazi dedicati alla loro educazione e cura, la relatrice passa all'esame del testo, che all'articolo 1 specifica le finalità, costituite dalla prevenzione e dal contrasto delle condotte di maltrattamento o di abuso in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e degli anziani ospitati in strutture socio-sanitarie ed assistenziali. All'articolo 2 è contenuta una delega al Governo in materia di valutazione e formazione degli operatori, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi.

Con l'articolo 3 si demanda al Ministro della salute la definizione di linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, mentre l'articolo 4 prevede la possibilità di installare in tali strutture sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso; l'installazione è subordinata alla conclusione di un accordo collettivo e la presenza di tale sistema deve essere segnalata a tutti i soggetti che accedono alla relativa area. Con il comma 8 del medesimo articolo 4 si demanda ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

La relatrice dà poi conto dell'articolo 5, che prevede la trasmissione annuale alle Camere di una relazione governativa sull'attuazione della legge. L'articolo 6 contiene sia la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sia l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un fondo per la formazione del personale delle strutture in esame, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Da ultimo, la relatrice illustra l'articolo 7, che estende l'applicazione delle disposizioni del provvedimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore **BAROZZINO (Misto-SI-SEL)**, richiamando la delicatezza del tema affrontato, ritiene necessario dedicare la dovuta attenzione al disegno di legge, sul quale chiede che sia attivato un ciclo di audizioni.

Il senatore **ICHINO (PD)** domanda un approfondimento sulla disciplina di installazione di impianti audiovisivi di registrazione contenuta nel disegno di legge, che appare più restrittiva di quella prevista dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, nonostante la particolarità del contesto affrontato.

Il senatore **SERAFINI (FI-PdL XVII)**, associandosi alla richiesta di audizioni, fa tuttavia presente che il prossimo programma dei lavori parlamentari rischia di dilatare i tempi di esame del provvedimento.

Il senatore **PAGANO (AP (NCD-UDC))** sottolinea la particolare complessità dell'iniziativa legislativa, invitando ad approfondirne tutti i profili.

La senatrice [D'ADDA](#) (PD) invita a evitare duplicazioni di audizioni, richiamando al contempo la delicatezza dei profili trattati dal disegno di legge.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) ritiene indispensabile ascoltare il Garante della *privacy* e alcuni altri soggetti qualificati, facendo per il resto riferimento ai contenuti delle audizioni che sono già state svolte alla Camera dei deputati.

La relatrice [FAVERO](#) (PD), nel rammentare che il disegno di legge in esame è il frutto di una importante sintesi sul piano normativo, specifica la disciplina in materia di installazione di impianti audiovisivi di registrazione.

Il presidente [SACCONI](#), nel prendere atto della generale convergenza relativamente alle finalità del provvedimento, riconosce la necessità di approfondire le sue modalità attuative, nonché gli oneri, non solo finanziari, che gravano sui soggetti coinvolti. Concorda sull'esigenza di ascoltare in audizione il Garante per la *privacy* e di acquisire l'opinione del Governo e invita i senatori ad utilizzare la piattaforma interattiva approntata per la Commissione Lavoro dagli uffici del Senato, sottolineandone l'efficacia per dialogare con soggetti esperti nella materia. Ritiene peraltro utile domandare ai soggetti già auditi alla Camera dei deputati una valutazione sul testo approvato da quel ramo del Parlamento e trasmesso al Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita i senatori a segnalare le proprie richieste di intervento in discussione generale, al fine di procedere ad una corretta organizzazione dei lavori.

Comunicano la loro intenzione di intervenire in una prossima seduta i senatori [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL), [PARENTE](#) (PD) e [PUGLIA](#) (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) informa che, considerato l'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 10 novembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,25

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA
POVERTA' E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)*

1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 281 (pom.) dell'11/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017
281ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA POVERTA' E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)

Con riferimento ai disegni di legge n. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), il [PRESIDENTE](#) lamenta che notizie di stampa definiscano fermi i lavori della Commissione, che invece stanno proseguendo anche su questo punto, con lo svolgimento di un importante ciclo di audizioni. Esprime perplessità e dubbi sulla possibilità che il Governo adotti un decreto-legge in materia, che potrebbe vanificare il lavoro parlamentare fin qui svolto. Considerando l'estrema gravità dei dati sulla povertà assoluta, auspica una rapida conclusione dell'*iter*, tenuto conto anche che il disegno di legge n.2494 è già stato vagliato dalla Camera dei deputati. Invita pertanto i Gruppi a contenere le proposte di audizione, che potrebbero essere sostituite dalla trasmissione di osservazioni in forma scritta.

Il senatore [SERAFINI](#) (FI-PdL XVII) si dichiara favorevole a tale proposta.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) sottolinea l'importanza e la specificità dei disegni di legge in esame e si riserva di indicare le audizioni che, a suo avviso, dovranno essere comunque svolte.

Sollecita inoltre l'inserimento al più presto all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza e salario minimo orario (Atti Senato nn. 1148, 1670, 1697 e 1919), dei quali la Commissione aveva intrapreso l'esame il 7 gennaio 2015 e che sono stati fatti languire in sede di comitato ristretto.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) considera opportuno procedere comunque alle audizioni, accorpandole nell'arco di poche sedute. Stigmatizza l'incertezza provocata dall'ipotesi di un decreto-legge in materia.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) concorda con l'ipotesi di ridurre il più possibile le audizioni programmate. Nel richiamare l'urgenza del provvedimento, ribadisce che il disegno di legge n. 2494 è in seconda lettura e può contare su risorse già stanziare nella legge di bilancio; ciò rende possibile una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare. Al contrario, manca certezza di risorse per attuare le misure previste nei disegni di legge sul reddito di cittadinanza e salario minimo orario. Denuncia che le opposizioni non hanno accettato la proposta di abbinare tali disegni di legge con i provvedimenti sulla povertà ed evidenzia infine che per la prima volta in Italia sta per essere approvato un provvedimento organico di contrasto alla povertà.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) replica criticando aspramente le scelte adottate dalla maggioranza durante l'esame dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza e salario minimo orario nel comitato ristretto, che non si riunisce da diversi mesi.

Il [PRESIDENTE](#) afferma che, ove venissero calendarizzati in Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 3 del Regolamento del Senato per i disegni di legge d'iniziativa dell'opposizione, la Commissione sarebbe nelle condizioni di completare anche l'esame dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza e salario minimo orario (Atti Senato nn. 1148, 1670, 1697 e 1919).

Invita infine a concordare sui soggetti da convocare in audizione sui disegni di legge nn. 2494 e connessi, in modo da accelerare la conclusione dell'*iter* in Commissione.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato (n. 789)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio scorso.

Il presidente [SACCONI](#), nel rammentare le audizioni tenute in Commissione e la missione svolta

dalla Commissione stessa a Bolzano dal 18 al 20 settembre 2016, auspica che la procedura in esame possa concludersi con l'approvazione di una risoluzione ampiamente condivisa in tempo utile per orientare l'attività del Governo relativamente al programma Garanzia Giovani. Propone venerdì 20 gennaio come termine per la presentazione di proposte di risoluzione, da esaminarsi nelle sedute della settimana seguente.

Il senatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) informa che il gruppo Volkswagen sta organizzando importanti percorsi di formazione presso gli stabilimenti Lamborghini dell'Emilia Romagna, che la Commissione potrebbe approfondire in occasione di una prossima missione.

La senatrice **CATALEO** (*M5S*) auspica un provvedimento che leghi organicamente i momenti della formazione e dell'inserimento lavorativo, intervenendo decisamente sulle attuali procedure di alternanza scuola-lavoro. Auspica altresì che la discussione in Commissione tenga in debito conto le competenze delle Regioni in materia.

Il senatore **BAROZZINO** (*Misto-SI-SEL*) ritiene che l'acquisizione di elementi informativi ulteriori debba essere subordinata alla indicazione delle proposte di risoluzione.

La senatrice **PARENTE** (*PD*), nel concordare con le indicazioni del Presidente, auspica l'adozione di una risoluzione ampiamente condivisa.

Il **PRESIDENTE**, pur ritenendo importante valutare esperienze formative come quelle citate dal senatore Berger, considera prioritario fissare i termini per l'approvazione di una risoluzione, tenuto conto dell'importanza della materia, e, in particolare, dell'abuso di tirocini extracurricolari, che hanno configurato vere e proprie prestazioni di lavoro gratuito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Rispondendo all'interrogazione n. 3-03292 del presidente Sacconi, concernente lo stato di rilevazione degli eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), il sottosegretario CASSANO ricorda che la rilevazione dei dati elettorali nelle elezioni delle RSU non è prevista da una specifica disposizione di legge, ma è il risultato di un accordo interconfederale sottoscritto il 10 gennaio 2014 da Confindustria con CGIL, CISL e UIL. Al fine di dare attuazione all'accordo, il ministro Poletti ha adottato nel

settembre 2014 una direttiva in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale e successivamente ha stipulato un Protocollo d'intesa con il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che assegna all'Ispettorato anche i compiti previsti dalla direttiva. Con circolare n. 29 del settembre 2016, gli uffici del Ministero del lavoro, ribadita alle direzioni territoriali del lavoro la necessità di proseguire nell'attività di raccolta dei dati, hanno sottolineato che essa costituirà uno degli elementi di valutazione della *performance* dei dirigenti. I dati elettorali relativi alla elezione delle RSU saranno raccolti dai comitati provinciali dei garanti, presieduti dai direttori delle direzioni territoriali del lavoro, raggruppati per organizzazione sindacale e quindi trasmessi al CNEL e agli uffici del Ministero del lavoro. Conclusivamente il Sottosegretario ribadisce la massima attenzione sullo svolgimento del monitoraggio e precisa che, congiuntamente all'Ispettorato nazionale del lavoro, il suo Dicastero sta individuando strumenti, anche di carattere informatico, da mettere a disposizione degli uffici territoriali affinché la raccolta dei dati elettorali venga effettuata con la massima tempestività e puntualità.

Il presidente [SACCONI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) si dichiara parzialmente soddisfatto. Il Governo ribadisce di voler procedere all'aggiornamento di tutte le informazioni relative ai livelli di rappresentatività delle organizzazioni sindacali; tuttavia, risulta evidente il ritardo negli adempimenti, dal momento che non sono stati ancora raccolti dagli uffici competenti i dati in materia, nonostante l'adozione della direttiva del Ministro del settembre 2014. Pertanto le parti sociali non dispongono ancora di notizie riguardanti i livelli della loro rappresentatività.

Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 92 (pom.) del 17/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2017

Presidenza della Vice Presidente
CATALEO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA
POVERTA' E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)*

1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 93 (ant.) del 18/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA
POVERTA' E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)*

1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 282 (pom.) del 18/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017
282ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
indi del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente **SPILABOTTE** comunica che durante le audizioni sui disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), svolte nella seduta di ieri e nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce il disegno di legge n. 2630, in tema di proroga di termini, per le parti di interesse della Commissione. In particolare, segnala l'articolo 3, che differisce termini in materia di lavoro e politiche sociali: al comma 1 è consentito, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta. Le risorse annue previste saranno proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste. Il comma 2 differisce il termine entro cui restano ferme le attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici: la novella in esame eleva il termine a dodici mesi, ossia dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017. Con il comma 3 è differita dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'INPS, degli assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL.

Il relatore segnala altresì il comma 3 dell'articolo 14, che estende fino al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori.

Il relatore si sofferma quindi su taluni ulteriori profili, che andrebbero a suo avviso segnalati alla Commissione di merito. Il primo attiene alla proroga da 4 a 7 anni, non rinnovabili, del termine del mandato dei componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che verrebbe così equiparato a quello delle altre Autorità amministrative indipendenti. Il secondo concerne la proroga per il triennio 2017-2019 di contributi all'IRFA, ente di ricerca, formazione e riabilitazione dell'ANMIL, per realizzare iniziative di formazione rivolte ad invalidi del lavoro e disabili. Segnala inoltre che dal 1° gennaio 2017 è venuta meno l'agevolazione prevista dall'articolo 22 della legge n. 183 del 2011, che, per le assunzioni di apprendisti effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da parte dei datori di lavoro aventi non più di nove dipendenti, riconosceva uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Sottolinea l'opportunità di una proroga della norma, che era stata introdotta per promuovere l'occupazione giovanile e che ha contribuito a rilanciare il rapporto di apprendistato come principale contratto di lavoro per l'inserimento dei giovani nelle aziende.

In conclusione, si riserva di proporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

Il presidente **SACCONI** ringrazia il relatore per l'ampia esposizione, e avverte che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere nella seduta convocata per domattina, in modo da incidere sui lavori della Commissione di merito fin dalla fase di proposta degli emendamenti al testo. Coglie in particolare l'occasione per sottolineare la finalità del contratto di apprendistato, che consente una piena integrazione tra scuola e lavoro. Sarebbe dunque un grave errore non prorogare la riduzione contributiva, cui faceva riferimento il relatore.

Il senatore **DIVINA** (*LN-Aut*) avanza forti critiche nei confronti del provvedimento in generale e con particolare riferimento agli aspetti, evidenziati dal relatore, riguardanti alcune politiche sociali. Ricorda che il precedente Governo aveva erogato una serie di provvidenze, essenzialmente con finalità elettoralistiche, rispetto alle quali occorrerà una disamina accurata, anche in considerazione delle recenti indicazioni provenienti dall'Unione europea. Piccoli spostamenti riguardanti l'erogazione delle

pensioni minime, a mezzo dei quali il precedente Esecutivo riteneva di conseguire grandi risultati, hanno indotto invece un risparmio irrisorio e fonte di forti disagi a carico dei cittadini. Da ciò la netta contrarietà del suo Gruppo al provvedimento.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*), nel riservarsi ulteriori considerazioni in sede di dichiarazione di voto sul provvedimento, chiede chiarimenti in ordine alla portata dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge ed ai possibili recuperi occupazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2241\)](#) *BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare*

[\(2437\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il presidente [SACCONI](#) ricorda che nella giornata di oggi si è concluso il ciclo delle audizioni programmate; resta comunque ferma la possibilità di trasmissione di eventuali osservazioni e proposte da parte di ulteriori soggetti o enti, a mezzo della piattaforma informatica dedicata. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [LEPRI](#) (*PD*) osserva che le audizioni svolte hanno offerto numerosi e interessanti spunti di riflessione rispetto a quanto già presente nelle disposizioni delle iniziative legislative in esame. In particolare, non si potrà prescindere dai dati rappresentati da parte del presidente dell'INPS, rispetto ai quali occorre che Parlamento e Governo si confrontino, al fine di esaminare la possibilità di un'estensione della platea dei beneficiari di determinate misure. Occorrerà decidere se ciò sia possibile all'interno dell'impianto del disegno di legge n. 2494, già approvato dalla Camera dei deputati e assunto dalla Commissione come testo base, e dei relativi decreti attuativi. Tale iniziativa legislativa costituisce a suo avviso un testo ben maturo e definito; rispetto ad esso, il disegno di legge n. 2437, di cui è primo firmatario, contiene elementi che potranno essere presi in considerazione, ove possibile, in sede emendativa. In particolare, egli giudica necessario approfondire adeguatamente le questioni connesse alla condizionalità, chiarendo in particolare quali strumenti offrire ai soggetti in condizione di indigenza che, per basso grado di scolarizzazione, lungo periodo di disoccupazione, disabilità, invalidità o età avanzata, non riescano a conseguire lavori con retribuzioni tali da consentire un reddito di sussistenza. In questo quadro, sarebbe a suo giudizio necessario sviluppare un programma nazionale di lavori minimi di comunità, non assimilabili ai vecchi LSU: è questa una delle misure contenute nel

disegno di legge n. 2437 e che potrebbe completare il regime della condizionalità. Osserva quindi che con il disegno di legge n. 2494, che delega al Governo l'adozione di norme relative al contrasto della povertà e al sistema degli interventi sociali, si evita di por mano a questioni delicate, eppure attinenti, quali quelle relative a soggetti indigenti con figli a carico, a persone avanti negli anni e in condizioni di povertà e disabilità. La delega si concentra dunque su nuclei familiari poveri, nei quali sono presenti disoccupati involontari. Diversa è invece l'ottica del disegno di legge n. 2437, in cui si prevedono provvidenze a favore dei figli, non già in quanto poveri, ma proprio in relazione alla loro condizione di figli. In sostanza, l'iniziativa legislativa a sua firma contiene misure finalizzate al contrasto delle condizioni di povertà assoluta integrate con gli altri comparti della protezione sociale. Ribadisce perciò l'auspicio che questi aspetti possano essere presi in considerazione eventualmente come modifiche al disegno di legge n. 2494.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) osserva che la situazione certo non florida del Paese è a tutti nota e che gli LSU hanno finora rappresentato una valvola di sfogo per i cittadini italiani. Esprime dunque preoccupazione per le recenti dichiarazioni del Ministro dell'interno, che ha fatto riferimento alla necessità di avviare a lavori socialmente utili i richiedenti asilo presenti sul territorio nazionale. In ogni caso, egli non reputa chiare le misure disposte e le finalità realmente perseguite dal disegno di legge n. 2494.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) esprime forte preoccupazione per i dati evidenziati ieri dal presidente dell'INPS, che hanno d'altronde confermato come negli ultimi dieci anni in Italia sia cresciuta la povertà e si sia raddoppiato il numero delle famiglie povere. È stato detto che 4 milioni di persone in Italia si trovano in povertà assoluta e 10,5 in povertà relativa; al riguardo egli si chiede quali sia il discrimine tra le due condizioni. I dati evidenziati dal presidente Boeri sottolineano inoltre l'esistenza di 11 milioni di persone che non riescono ad accedere alle cure mediche; a ciò va aggiunto un tasso di disoccupazione che è sicuramente più elevato rispetto a quello ufficiale, dovendosi in esso ricomprendere anche i lavoratori retribuiti attraverso *voucher*, e dunque titolari di un'occupazione non stabile. Si tratta di elementi allarmanti, che sono il prodotto del cosiddetto *Jobs Act*. Queste considerazioni rendono ai suoi occhi assolutamente incomprensibili le misure contenute nel disegno di legge n. 2494 ed il suo stesso impianto complessivo. Il provvedimento non risponde a suo avviso alle drammatiche necessità di molte famiglie, il cui stato di povertà è stato aggravato dalla crescente disoccupazione. Denuncia il tentativo della maggioranza di proporre surrettiziamente le misure contro la povertà come forme di reddito minimo garantito. Nell'auspicare una maggiore sensibilità sociale delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che solo l'Italia e la Grecia non hanno ancora adottato la misura del reddito di cittadinanza e teme che si possa scatenare una guerra fra poveri per la percezione dei benefici previsti dal disegno di legge in esame. Considera viceversa che l'introduzione del reddito di cittadinanza rappresenterebbe uno stimolo per i consumi e un volano per tutto il sistema economico.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*), pur ammettendo la difficoltà di opporsi a misure volte a lenire il dramma della povertà, giudica i provvedimenti in esame meri palliativi, mentre la gravità della situazione attuale richiederebbe interventi radicali e complessivi di riforma del mondo del lavoro, che garantiscano maggiore stabilità e particolare attenzione nei confronti di tutti i passaggi della vita professionale delle persone. Anticipa che il proprio Gruppo si asterrà sulla votazione del provvedimento.

Il presidente [SACCONI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) ritiene che misure di lotta alla povertà assoluta possano essere efficaci solo se adottate in prossimità, in quanto richiedono un'attenta messa a fuoco dei bisogni essenziali della persona. Cita le differenti modalità adottate in Europa nell'affrontare condizioni di bisogno e ricorda che lo strumento del pensionamento in età precoce è stato utilizzato in passato in Italia come ammortizzatore sociale per affrontare pesanti ristrutturazioni industriali. Considera dunque

il Comune il soggetto istituzionale maggiormente idoneo nel contrasto alla povertà assoluta, in quanto particolarmente vicino alle situazioni di disagio e richiama a tale proposito le politiche assistenziali che in molti enti locali hanno potuto contare anche sulla collaborazione del Terzo settore. Ribadisce, pertanto, che la prova dei mezzi non può essere data solo da indicatori reddituali, che a volte possono nascondere reali situazioni di disagio o di abbandono, determinate magari dall'assenza di contesti familiari e comunitari di aiuto. Nel rammentare le considerazioni svolte nel corso dell'audizione svolta sui disegni di legge in materia di reddito di cittadinanza da monsignor Bregantini, afferma che solo in prossimità possono ricercarsi adeguate soluzioni di "calore relazionale" come strumento di contrasto alle situazioni di bisogno e sottolinea che l'erogazione di prestazioni monetarie può essere addirittura controproducente in situazioni di dipendenza o degrado. Invita dunque a non apprezzare acriticamente i modelli di *welfare state* del Nord Europa, che non riescono ad eliminare condizioni di disagio. Stigmatizza tesi volte ad accettare il carattere inesorabile delle nuove forme di disoccupazione e di esclusione sociale e ritiene che la politica debba promuovere opportunità di inclusione, governando i processi di innovazione tecnologica. Con riferimento al disegno di legge n. 2494, ne sottolinea alcuni aspetti di ambiguità, ribadendo che interventi in prossimità garantiscono migliori soluzioni per i bisogni della persona in difficoltà. Al contrario, misure come il reddito minimo garantito possono generare una vera e propria trappola della povertà, disincentivando opportunità di inserimento lavorativo. A tale proposito, rammenta l'esperienza di numerosi Comuni, che, pur dopo molti anni, continuano ad erogare redditi di inserimento, senza produrre però opportunità di ingresso nel mondo del lavoro.

Il senatore [ICHINO](#) (PD), pur condividendo l'impianto generale dell'intervento del presidente Sacconi, precisa una serie di specificità istituzionali dei modelli di *welfare state* dell'Europa del Nord, che attuano le proprie politiche in prossimità delle situazioni di bisogno. Ricorda come questi servizi siano anche un'importantissima opportunità di lavoro; cita, in particolare, i servizi di assistenza alla maternità e all'età avanzata, che consentono di assorbire, con modalità differenziate, una domanda di lavoro non indifferente.

Il senatore [LEPRI](#) (PD), ad integrazione del suo precedente intervento, evidenzia quanto sia elevato nel nostro Paese il tasso di povertà assoluta e pone l'accento sulla necessità di risorse per contrastare efficacemente le situazioni di disagio e di abbandono. Nel criticare le proposte del Gruppo del Movimento 5 Stelle sul reddito minimo di cittadinanza, ritiene assolutamente necessario evitare che erogazioni monetarie possano disincentivare l'ingresso nel mondo del lavoro, determinando una trappola della povertà. Invita a tenere in debita considerazione la differenza, a volte inesistente, tra le misure proposte in alcuni disegni di legge sul reddito minimo garantito e i redditi effettivamente percepiti sul mercato del lavoro.

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL) interviene nuovamente per sottolineare che il disegno di legge n. 1670, presentato dal proprio Gruppo, rappresenta un disegno di legge d'iniziativa popolare sul reddito minimo garantito. Richiama la centralità dell'intervento pubblico nel sostegno all'occupazione attraverso adeguate politiche del lavoro: il reddito minimo garantito, nel momento di crisi attuale, può a suo avviso essere un adeguato strumento per rispondere alle necessità di molte famiglie. Invita da ultimo la Commissione a svolgere un'adeguata riflessione sui processi di ristrutturazione industriale in corso, che potranno produrre nuove ondate di disoccupazione.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) cita uno studio promosso dal proprio Gruppo sull'evoluzione del mondo del lavoro. A suo avviso il reddito di cittadinanza è la risposta ad un mondo globalizzato, caratterizzato da una flessibilità crescente del mercato del lavoro, cui è necessario fare fronte attraverso un sistema adeguato di sicurezza sociale. Ricorda come l'organizzazione dei servizi per l'impiego richieda importanti risorse e rigetta le critiche rivolte ai disegni di legge nn. 1148 e 1697, sul

reddito di cittadinanza, pensati, diversamente dal disegno di legge n. 2494, come opportunità di inserimento sociale e lavorativo e non come misura meramente assistenziale.

Il presidente [SACCONI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) apprezza che l'odierna discussione generale abbia stimolato anche il confronto sul reddito di cittadinanza, in quanto gli istituti presi in considerazione si rivolgono all'insieme dei bisogni della persona in difficoltà. Ribadisce che la povertà assoluta non può essere colta solo da indicatori economici, in quanto può contenere una scarsa disponibilità all'autosufficienza. Auspica che la discussione generale possa concludersi la settimana prossima e che già nella seduta di domani si possa fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Preannuncia inoltre l'intento di promuovere in Commissione una discussione adeguata sugli effetti della rivoluzione digitale sull'occupazione, con modalità che si riserva di proporre successivamente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte la Commissione che la seduta di domani, già convocata per le ore 8,30, avrà inizio alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 283 (ant.) del 19/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017
283ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) risponde ad un richiesta di chiarimento, avanzata dal senatore Barozzino nella seduta di mercoledì 18 gennaio, relativa alla portata dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge e ai possibili recuperi occupazionali. Dà poi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto. Si sofferma, in particolare, sull'opportunità di chiarire se l'area di crisi industriale complessa debba essere riconosciuta anche dopo l'entrata in vigore della novella del decreto legislativo n. 148 del 2015. Evidenzia, inoltre, la necessità di suggerire alla Commissione di merito una proroga del termine del mandato dei componenti della COVIP, nonché dei contributi attribuiti all'I.R.F.A., ente di ricerca, formazione e riabilitazione dell'ANMIL, per il triennio 2017-2019. Richiama, infine, la necessità di un'ulteriore proroga di dodici mesi di sgravi

contributivi per le assunzioni di apprendisti nelle piccole imprese, effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) chiede che sia inserita nello schema di parere una proroga al 31 dicembre 2017 delle disposizioni relative alla prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, in favore di collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) solleva obiezioni sulle proroghe introdotte dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge riguardanti l'esposizione dei lavoratori ad agenti fisici e chimici cancerogeni. Concorda con l'introduzione nello schema di parere di un riferimento alla DIS-COLL. Esprime perplessità sulla proroga del termine del mandato dei componenti della COVIP e ritiene che lo stanziamento di un milione di euro per l'I.R.F.A. debba essere suffragato da una adeguata relazione sulle sue attività. Preannuncia infine che il proprio Gruppo si asterrà sullo schema di parere presentato dal relatore.

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL), dopo aver richiamato la gravità dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni, nonché la necessità di attingere al Fondo sociale per l'occupazione per far fronte a crisi occupazionali, dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore [DIVINA](#) (LN-Aut) ritiene che le misure di decontribuzione previste nello schema di parere non favoriranno le piccole imprese.

Il relatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) accoglie l'indicazione della senatrice Parente relativa alla DIS-COLL e pertanto riformula il parere in tal senso. Con riguardo all'intervento del senatore Divina, ritiene che un allargamento della platea delle imprese beneficiarie della decontribuzione fiscale per l'assunzione dei apprendisti richieda un cambiamento della norma, mentre la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo sulla proroga di misure già stabilite.

Presente il prescritto numero di senatori, lo schema di parere come riformulato (allegato al resoconto), posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2241\)](#) *BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare*

[\(2437\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE** propone di fissare a giovedì 26 gennaio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2494, già adottato dalla Commissione come testo base.

La senatrice **CATALEO** (*M5S*), atteso che la discussione generale non è stata ancora chiusa, non reputa opportuno fissare fin d'ora un termine per la presentazione degli emendamenti, per giunta così ravvicinato. Osserva inoltre che dalle audizioni svolte sono giunti spunti di grande interesse, dei quali tenere conto nella predisposizione delle proposte emendative.

La presidente **SPILABOTTE**, apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare il termine per giovedì 2 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, valutate positivamente le disposizioni di proroga termini in materia di lavoro e politiche sociali, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni e integrazioni. In riferimento all'articolo 3, comma 1, in tema di intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa dichiarata, in considerazione della prosecuzione dell'intervento anche nel 2017, si suggerisce di specificare se l'area di crisi industriale complessa possa essere riconosciuta anche dopo la data di entrata in vigore (8 ottobre 2016) della novella di cui all' articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, poiché la formulazione letterale della norma sembra contemplare il vincolo di un riconoscimento entro tale data.

La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l'occasione per proporre alcune integrazioni al testo del disegno di legge in esame.

Anzitutto si suggerisce alla Commissione di merito di introdurre una proroga - da 4 a 7 anni, non rinnovabili - del termine del mandato dei componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in modo da equiparare tale termine a quello delle altre Autorità amministrative indipendenti.

Si segnala inoltre l'opportunità di inserire una proroga anche per il triennio 2017-2019 dei contributi attribuiti all'I.R.F.A., ente di ricerca, formazione e riabilitazione dell'ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro), al fine di garantire una duratura fonte di finanziamento

per particolari attività formative, riabilitative e di ricerca nei confronti di persone con disabilità. L'entità della misura potrebbe essere definita in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Si suggerisce poi, al fine di favorire l'inserimento di giovani lavoratori in azienda, garantendo loro un'occupazione stabile, l'introduzione di una proroga di almeno 12 mesi - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 - per la concessione dello sgravio contributivo del 100 per cento, di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto per le assunzioni di apprendisti, effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, da parte dei datori di lavoro aventi non più di 9 dipendenti.

Da ultimo, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2017 delle disposizioni, di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, valutate positivamente le disposizioni di proroga termini in materia di lavoro e politiche sociali, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni e integrazioni. In riferimento all'articolo 3, comma 1, in tema di intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa dichiarata, in considerazione della prosecuzione dell'intervento anche nel 2017, si suggerisce di specificare se l'area di crisi industriale complessa possa essere riconosciuta anche dopo la data di entrata in vigore (8 ottobre 2016) della novella di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, poiché la formulazione letterale della norma sembra contemplare il vincolo di un riconoscimento entro tale data.

La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l'occasione per proporre alcune integrazioni al testo del disegno di legge in esame.

Anzitutto si suggerisce alla Commissione di merito di introdurre una proroga - da 4 a 7 anni, non rinnovabili - del termine del mandato dei componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in modo da equiparare tale termine a quello delle altre Autorità amministrative indipendenti.

Si segnala inoltre l'opportunità di inserire una proroga anche per il triennio 2017-2019 dei contributi attribuiti all'I.R.F.A., ente di ricerca, formazione e riabilitazione dell'ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro), al fine di garantire una duratura fonte di finanziamento per particolari attività formative, riabilitative e di ricerca nei confronti di persone con disabilità.

L'entità della misura potrebbe essere definita in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Da ultimo, si suggerisce, al fine di favorire l'inserimento di giovani lavoratori in azienda, garantendo

loro un'occupazione stabile, l'introduzione di una ulteriore proroga di almeno 12 mesi - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 - per la concessione dello sgravio contributivo del 100 per cento, di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto per le assunzioni di apprendisti, effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, da parte dei datori di lavoro aventi non più di 9 dipendenti.

1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (pom.) del 25/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **SACCONI** informa che giovedì 2 febbraio, alle ore 14, il ministro Poletti interverrà in Commissione sulla situazione del debito pensionistico e sull'attuazione dell'APE. Ritiene che le recenti dichiarazioni del Presidente dell'INPS al riguardo meritino una risposta motivata del Governo, tenuto conto che in questi giorni è in corso un negoziato con l'Unione europea riguardo la stabilità dei conti pubblici e la dinamica del debito pubblico. Le misure previdenziali, del resto, hanno una evidente ricaduta proprio sul debito e sugli equilibri di finanza pubblica.

Relativamente all'affare assegnato n. 789 (canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato) informa che sono state presentate due proposte di risoluzione, una a propria firma ed una a firma del senatore Barozzino. Propone di prorogare a venerdì 27 gennaio il termine per la presentazione di proposte, nell'auspicio che la prossima settimana la Commissione possa definire un testo ampiamente condiviso.

Il senatore **BAROZZINO** (*Misto-SI-SEL*) chiede che il ministro Poletti riferisca al più presto su recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa da Sergio Marchionne, amministratore delegato di FC Auto, in cui si anticipa una progressiva riduzione negli stabilimenti italiani della produzione di motori *diesel*. Esprime preoccupazione per le aspettative di migliaia di lavoratori e delle relative famiglie.

Il senatore [ICCHINO](#) (PD) sottolinea che tali dichiarazioni non si riferiscono unicamente a una riduzione della produzione di motori *diesel*, ma anche alla volontà di fare di FC Auto il gruppo *leader* nella produzione di motori elettrici.

Il presidente [SACCONI](#), preso atto delle preoccupazioni del senatore Barozzino, fa presente che sul tema è competente la 10ª Commissione permanente; la Commissione lavoro non mancherà comunque di chiedere i chiarimenti del caso al ministro Poletti, per gli aspetti di sua pertinenza.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FAVERO](#) (PD) dà conto di un parere di segno favorevole sul disegno di legge (allegato al resoconto).

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL) manifesta insoddisfazione per la disciplina contenuta nel testo, osservando che in altri Paesi dell'Unione europea le figure professionali che in esso sono distinte risultano invece unificate. Pur convenendo sull'opportunità di prevedere l'affidamento delle funzioni in esame a soggetti che abbiano completato il percorso accademico conseguendo una laurea, sottolinea le incertezze riguardanti invece quanti stanno già esercitando quelle medesime funzioni: per essi il disegno di legge prevede l'accesso, con oneri a loro carico, a corsi di formazione, da frequentare contemporaneamente allo svolgimento delle mansioni lavorative. Per queste ragioni, annuncia voto di astensione.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) saluta con favore la soluzione di numerosi dubbi interpretativi che hanno riguardato le figure professionali in esame, richiamando le considerazioni in proposito svolte nella precedente seduta.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente [SACCONI](#) mette quindi ai voti la proposta di parere della relatrice, che è approvata a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2241\)](#) *BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare*

[\(2437\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

La senatrice [FAVERO](#) (PD) svolge un ampio intervento, sottolineando le forti difficoltà del Paese, che sta attraversando una crisi assimilabile, per la sua gravità, a quella del dopoguerra. La situazione renderebbe pertanto necessario il ricorso a misure di carattere strutturale. Il dibattito che si è finora svolto in Commissione ha cercato di muoversi in direzione di misure a carattere nazionale che facciano tuttavia tesoro del prezioso patrimonio di esperienza degli enti territoriali e dei servizi sociali. E' infatti proprio in prossimità che si ha la concreta conoscenza delle difficoltà dei singoli soggetti e questo spirito deve costituire la lente necessaria nell'esame dei disegni di legge. La crisi economica, pur avendo carattere generale, ha indubbiamente gravato maggiormente sulla popolazione minorile, giacché da essa sono scaturite deprivazioni di vario ordine, dalla dispersione scolastica, o comunque dall'impossibilità di svolgere un corso scolastico regolare, a forme di deprivazione culturale e familiare. Opportunamente, dunque, il disegno di legge n. 2494, già approvato dalla Camera dei deputati, presta particolare attenzione proprio ai minori: date le risorse disponibili, si è necessariamente dovuto individuare l'area di maggiore sofferenza, dando così priorità di protezione ad infanzia e adolescenza. Elementi di forte allarme, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione con riferimento ai disegni di legge in esame, sono venuti dall'ISTAT, che ha evidenziato infatti la forte presenza di minori tra i soggetti al di sotto della soglia di sussistenza, dando risalto altresì alle forti disparità presenti in Italia, atteso che la povertà nel Paese è aumentata di un terzo rispetto al 2008.

Dopo aver ricordato le azioni promosse da talune fondazioni bancarie che si occupano di problematiche attinenti alle povertà educative, la senatrice si sofferma in particolare sugli aspetti legati alla condizionalità, richiamando anche a tale proposito le positive esperienze che caratterizzano le azioni svolte dai servizi sociali dei comuni. Al riguardo, ritiene che la sottoscrizione di un progetto individuale consenta anche di innescare un meccanismo di crescita nell'autostima dei singoli, messa in crisi dalla perdita del lavoro o dal disfacimento del contesto familiare. A questo scopo sarà importante anche valorizzare il personale impegnato in queste azioni, curandone e favorendone la formazione specifica. Conclusivamente, ribadisce che la situazione del Paese richiede risposte non più eludibili, evidenziando che, pur se non risolutivo, il disegno di legge n. 2494 rappresenta tuttavia una prima misura organica di sostegno.

A giudizio della senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) il dibattito svoltosi in Commissione ha evidenziato con efficacia gli aspetti di dettaglio dei provvedimenti e la trasversalità del tema. Si tratta di problematiche complesse, rispetto alle quali sarebbe auspicabile poter migliorare il testo proveniente dalla Camera con l'ausilio degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte, in particolare con riferimento agli aspetti riguardanti la casa ed i requisiti di accesso al beneficio. In ogni caso, già l'impianto attuale del disegno di legge n. 2494 rappresenta un punto di arrivo importante, che verrà completato dai relativi decreti attuativi, dei quali auspica la rapida adozione. In proposito, richiama la sua precedente esperienza di sindaco dell'Aquila nel post terremoto, nel corso della quale si è trovata a

gestire, in sinergia con la regione e lo Stato centrale, problematiche delicate, quali la perdita della casa e del lavoro da parte di tanti cittadini in una situazione di particolare ed evidente emergenza. Proprio in ragione di quell'esperienza, sottolinea l'utilità di procedure idonee ad incidere sulle esigenze primarie delle persone, senza tuttavia assimilare alla normalità la condizione assistenziale. Invita pertanto a prestare particolare attenzione nell'attuare forme di reddito che, pur se indubbiamente finalizzate a sostenere soggetti in stato di bisogno, rischiano di dar luogo a squilibri nei confronti di chi percepisce redditi analoghi, o addirittura inferiori, come corrispettivo del proprio lavoro; ciò indurrebbe infatti, specialmente nella popolazione giovanile, atteggiamenti negativi che non vanno in alcun modo avallati. Per queste ragioni, ritiene necessario evitare ogni scivolamento in direzione di strumenti di sostegno alle persone che rischiano invece di risultare demotivanti per altri.

La senatrice [PAGLINI](#) (M5S) rileva che nessun cittadino povero è un cittadino libero, e che uno Stato realmente democratico ha il dovere di garantire a tutti un minimo di benessere economico. Nel sottolineare che dal 2008 a oggi il numero di minori sotto la soglia di povertà è triplicato e che due milioni di pensionati minimi sono costretti, per vivere, ad emigrare in altri Paesi, rileva che la situazione dell'Italia renderebbe necessaria una terapia d'urto. Il disegno di legge n. 2494 contiene deleghe al Governo; per il suo completamento occorrerà dunque attendere i relativi decreti attuativi, i soli che consentiranno di conoscere con esattezza la platea di beneficiari, i requisiti di accesso al beneficio e le modalità con le quali il Governo intende riordinare le prestazioni assistenziali. L'esiguità delle risorse stanziata evidenzia inoltre come esso non abbia alcun carattere di universalità. Lamenta inoltre che da tempo giacciono presso la Commissione le iniziative legislative del suo Gruppo, finalizzate all'istituzione di un reddito di cittadinanza, l'unica misura, a suo avviso, idonea a risolvere il problema di milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà ed a favorire l'inserimento lavorativo e al contempo l'innalzamento dell'economia e del consumo interno. I dati recentemente diffusi da EUROSTAT hanno certificato che l'Italia è il Paese con il maggior numero di poveri in Europa: i cittadini che vivono in conclamate condizioni di povertà sono infatti circa l'11,5 per cento della popolazione. Decisamente più basso è invece il numero di poveri nei Paesi in cui esistono vere misure di reddito minimo garantito. In generale sono poveri soprattutto i genitori *single* e gli adulti senza compagno, ciò che richiederebbe attenzione da parte di chi invece ritiene di rivolgersi unicamente ai nuclei familiari. Il disegno di legge n. 2494 è la proposta che più si avvicina ad una misura nazionale contro la povertà, ma non rappresenta uno schema di reddito minimo adeguato alle esigenze attuali. L'obiettivo che l'Italia si era data nel 2011 per rispondere alla strategia Europa 2020 era di far uscire da una condizione di povertà due milioni e duecentomila persone entro il 2020; rispetto ad esso, il disegno di legge rappresenta, in ragione della scarsità dei fondi a disposizione, un intervento del tutto minimale. Nessuna misura può essere universale se è selettiva: un intervento di contrasto alla povertà è universale solo se si rivolge a tutti i cittadini che non stanno vivendo una vita dignitosa. Il disegno di legge n. 2494, peraltro, non definisce neppure la povertà, né in termini di povertà assoluta, né relativa. Conclusivamente, la senatrice preannuncia la presentazione da parte del suo Gruppo di proposte emendative finalizzate a corredare il testo di soluzioni concrete, sulla base degli ampi elementi di documentazione rivenienti dalle audizioni svolte.

La senatrice [BENCINI](#) (Misto-Idv) condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Paglini, ma ritiene che, pur se insufficiente a dare soluzione a tutte le situazioni di bisogno che si riscontrano nel Paese, il disegno di legge n. 2494 rappresenti comunque un'importante base di partenza. Proprio in quanto primo passo in direzione della soluzione ad un problema assai più complesso, è comprensibile che il provvedimento abbia dato priorità ai nuclei familiari con minori. In questo senso, auspica che si continui nella direzione tracciata con le misure contenute in tale iniziativa legislativa, nell'opinione che il tema della povertà sia destinato a restare a lungo una priorità, considerate le gracilità del sistema occupazionale e le sue emergenze.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) saluta con favore il fatto che in Italia finalmente si parli di povertà e si pensi di adottare misure destinate ad incidere su questa emergenza, giacché dove c'è il bisogno c'è corruzione, mafia, azzardo. Nel richiamare la gravità della situazione economica ed occupazionale in Italia, suggerisce di ribattezzare la misura propugnata dal suo Gruppo e denominata reddito di cittadinanza, che andrebbe semmai concepita come indennità finalizzata a stimolare i beneficiari al lavoro ed alla produttività; un aiuto necessario, ma che deve essere accompagnato da controlli efficaci sul patrimonio e da interventi di politica attiva. L'unico modo per combattere la povertà è stanziare fondi sufficienti a vincere la battaglia; le limitate risorse previste nel disegno di legge n. 2494 sono quindi di per sé dimostrazione dell'inidoneità del provvedimento a dare soluzioni reali e concrete ad un'emergenza la cui gravità è sotto gli occhi di tutti.

Il presidente [SACCONI](#) ringrazia gli intervenuti e preannuncia che verrà messa a disposizione una nota sul monitoraggio del reddito minimo di inserimento a dieci anni dall'introduzione dello strumento. Il fatto che una misura finalizzata all'inclusione risulti a distanza di tanto tempo erogata ai medesimi beneficiari è la dimostrazione dei rischi di quella trappola della povertà alla quale il disegno di legge n. 2494 intende appunto sfuggire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, 26 gennaio, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2443

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che la vigente normativa di riferimento in merito alla figura dell'educatore professionale ha suscitato dubbi interpretativi sia in merito al percorso di studi da effettuare, sia in merito agli ambiti di operatività e le funzioni; valutato positivamente che il provvedimento in esame intende disciplinare puntualmente l'esercizio

delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, definendone gli ambiti di attività e le competenze,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 286 (pom.) del 31/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
286ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2241\)](#) *BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare*

[\(2437\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il senatore [ANGIONI](#) (PD) ricorda quanto sia radicato il dramma della povertà nella storia recente del nostro Paese. Con riferimento specifico ai provvedimenti in titolo, plaude alla distinzione fra povertà assoluta e pericolo di povertà. Mentre gli indicatori del primo fenomeno sono rimasti

sostanzialmente stabili nel corso degli anni, maggiore incidenza hanno avuto gli indici di pericolo di povertà.

Lamenta che gli strumenti normativi attualmente in vigore, facendo capo principalmente alle regioni e ai comuni, non sono stati in grado di garantire interventi organici e si sono rivelati inadeguati. Per tale ragione sottolinea l'esigenza di una normativa nazionale che superi la logica degli interventi episodici. Evidenzia che il disegno di legge n. 2494 opportunamente prevede misure a carattere sia economico che sociale che consentono di aggredire non solo condizioni di povertà, ma anche situazioni di disagio familiare e sociale. Rimarca, in particolare, che le provvidenze proposte sono rivolte a famiglie con figli in difficoltà.

Auspica il coinvolgimento del terzo settore e forme di collaborazione stringente con le istituzioni pubbliche. Nel complesso, il provvedimento in esame definisce una traccia per la riorganizzazione di tutto il sistema di *welfare*. Ritiene, infine, necessario monitorare attentamente tutta la fase di attuazione della delega al Governo.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ricorda che il proprio Gruppo non si è mai sottratto al dialogo su un tema così delicato come quello della lotta alla povertà. Anzi lamenta che la discussione sul reddito di cittadinanza sia rimasta ferma per mesi in Comitato ristretto.

Il presidente [SACCONI](#) invita la relatrice e il rappresentante del Governo a concludere le rispettive repliche nella seduta di giovedì mattina, affinché si possa passare all'esame degli emendamenti nelle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato (n. 789)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il presidente [SACCONI](#) comunica che sono state finora presentate una proposta di risoluzione a propria firma e una a firma del senatore Barozzino. La senatrice Bencini ha trasmesso delle osservazioni sulla bozza di risoluzione da lui predisposta.

Invita i commissari a presentare tempestivamente le proprie proposte, affinché si possa giungere ad un testo il più possibile condiviso.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*), nell'apprezzare l'invito del Presidente, auspica che tale apertura sia mantenuta anche nell'esame di altri provvedimenti.

Il presidente [SACCONI](#) chiarisce che non esistono termini per la conclusione dell'affare assegnato e che la prosecuzione del confronto consentirà di delineare gli opportuni indirizzi riguardo all'abuso dei tirocini e alla necessità di valorizzare l'istituto dell'apprendistato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale ([n. 379](#))

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'introdurre lo schema di decreto legislativo in esame che si propone di superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione. In particolare l'articolo 1 disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali, prevedendo che il sistema dell'istruzione professionale formi lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese (*Made in Italy*). Con l'articolo 2 è prevista la definizione di un Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.p.) indicato nell'Allegato A, distinto per ogni studente, mentre l'articolo 3 elenca i nuovi indirizzi di istruzione professionale e dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi e i relativi risultati di apprendimento.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 4 che definisce l'articolazione delle ore di studio e di laboratorio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, in funzione di un rapido accesso al lavoro e di partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, così come previsto anche dal successivo articolo 5. Inoltre, l'articolo 6 prevede che le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, attivare partenariati territoriali per il miglioramento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori e per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega scuola.

Con l'articolo 7 si stabilisce che lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e si definisce l'istituzione della "Rete nazionale delle scuole professionali".

L'articolo 8 consente allo studente di chiedere di effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e viceversa. Da ultimo il relatore segnala l'articolo 10, che stabilisce il costante monitoraggio dell'attuazione dei percorsi di istruzione professionale a cura del MIUR, e l'articolo 11, che dispone la realizzazione di questi nuovi percorsi

professionali a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.

Conclusivamente, si riserva di predisporre una bozza di osservazioni alla conclusione del dibattito.

Il presidente [SACCONI](#) informa che l'atto illustrato dal senatore Berger è di particolare importanza, in quanto riordina un canale educativo fondamentale per l'accesso al mondo del lavoro. Informa che il termine per l'espressione delle osservazioni è fissato al 25 febbraio e invita il relatore a presentare una proposta che sia da guida al dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 287 (pom.) del 01/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 1° FEBBRAIO 2017
287ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2241\)](#) *BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare*

[\(2437\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [D'ADDA](#) (PD) ricorda anzitutto che, secondo i dati da disposizione, sarebbero oltre 4 milioni le persone che versano in condizioni di povertà assoluta e 6 milioni le persone in condizione di povertà relativa. Alla base di numeri così elevati ci sono gli effetti di una crisi economica che affligge le economie occidentali ormai da dieci anni che si sono sommate ad un quadro di povertà strutturale

che già caratterizzava l'Italia; a tali elementi occorre poi aggiungere gli effetti della rivoluzione tecnologica in atto, che richiedono la predisposizione di misure di supporto al reddito quando questo viene meno, circostanza sempre più probabile nel prossimo futuro. Dopo aver ricordato che i disegni di legge in esame riguardano sostanzialmente il tema del reddito minimo, fa presente che l'argomento è ormai analizzato da oltre venti anni e su di esso sono state fatte ampie sperimentazioni. Da alcuni si avanzano riserve riguardo al fatto che, in presenza di un sostegno universale, benché selettivo, potrebbe venir meno la volontà di approcciare al mondo del lavoro: al riguardo rileva come in realtà i dati empirici non consentano di supportare tali ipotesi. Sottolinea il problema della mancata omogeneità delle diverse realtà locali nell'approccio al fenomeno, sia sotto l'aspetto cognitivo che della formazione degli operatori, nonché delle strutture messe a disposizione: il rischio è il verificarsi di situazioni di dualismo, con realtà capaci di far funzionare il meccanismo in modo migliore di altre. In linea generale valuta positivamente il disegno di legge predisposto dal Governo, rimarcando come il suo impianto è necessariamente di tipo gradualista stante la situazione economico-finanziaria del Paese. Ritiene necessario porre particolare attenzione nei testi in esame ai concetti di razionalizzazione e di riordino delle prestazioni assistenziali, che non sono equivalenti e vanno attentamente valutati nelle loro implicazioni. Conclude evidenziando come il disegno di legge n. 2494 si ponga come un'importante base di partenza rispetto ad un intervento più strutturato che andrà sicuramente affrontato in seguito.

La senatrice [MANASSERO \(PD\)](#) ricorda che il tema affrontato dai testi in esame ha coinvolto profondamente l'attività della Commissione nel corso del tempo e che per questo il disegno di legge delega costituisce un passaggio importante da portare rapidamente a conclusione. Evidenzia come tutti i rapporti in materia siano concordi nell'individuare la necessità di poter disporre di una misura nazionale di contrasto alla povertà. Ricorda l'utilità dei dati puntuali sul Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), sia per quanto riguarda la misurazione della platea dei soggetti interessati sia per la quantificazione delle risorse necessarie; ritiene peraltro che la declinazione dei servizi di prossimità in ambito locale a livelli differenziati sia un aspetto da valutare attentamente, così come il tema della prevenzione. Con riferimento al rischio di povertà, fa presente che sono necessari piani triennali che devono impostare le politiche per il contenimento della povertà tenendo conto delle criticità che caratterizzano il mercato del lavoro. Conclude ricordando che non basta avere le necessarie disponibilità finanziarie per poter fornire servizi adeguati alle richieste della collettività, bensì occorrono anche strutture sul territorio in grado di realizzare le misure previste nel modo più adeguato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità [\(n. 378\)](#)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LEPRI \(PD\)](#) introduce il provvedimento volto al recepimento della delega, di cui alla

legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e di riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. Evidenzia in particolare l'impegno dello Stato a provvedere all'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico, dei collaboratori scolastici nella scuola statale, alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tenendo conto della presenza di studenti con disabilità e all'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico, parametrato al numero di studenti con disabilità accolti. Si prevede inoltre che gli enti locali provvedano ad assicurare i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica e l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa.

Il relatore valuta positivamente l'adozione di una procedura unica di valutazione diagnostico-funzionale ed apprezza le modifiche alla norma vigente in tema di domanda per l'accertamento della situazione di *handicap*, ai fini dell'inclusione sociale e scolastica, da presentare all'INPS. Si sofferma poi sulla procedura per la presentazione di detta domanda e sulla documentazione utile ai fini dell'elaborazione sia del piano educativo individualizzato sia del progetto individuale per la persona disabile.

Apprezza, infine, il nuovo sistema previsto per la formazione dei nuovi docenti e assistenti e per la riqualificazione di quelli già operanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 288 (ant.) del 02/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017
288ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2241\)](#) *BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare*

[\(2437\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S), nel ricordare la risoluzione del Parlamento europeo del 2010 riguardante il reddito di cittadinanza, denuncia l'assenza nelle scelte del Governo di adeguati investimenti nei servizi di impiego, che rappresentano uno snodo essenziale per le politiche di inclusione sociale. I disegni di legge nn. 2494 e connessi esprimono pienamente tale assenza di

investimenti e ripropongono misure adottate in passato e rivelatesi del tutto fallimentari, come il reddito minimo di inserimento. In particolare, la senatrice evidenzia l'impossibilità per i Comuni di attuare valide misure di inclusione sociale. Ritiene invece necessario investire prioritariamente sui servizi per l'impiego, al fine di evitare che le misure proposte dai provvedimenti in esame generino trappole di povertà: la lotta al bisogno, infatti, deve configurarsi come un insieme di misure di accompagnamento a superare una condizione di debolezza o di abbandono.

Lamenta quindi l'insufficienza delle risorse stanziare, che non danno luogo a politiche proattive volte ad autonomizzare la persona in difficoltà e preannuncia la presentazione di emendamenti che riguardano la misura delle provvidenze. Contesta il riferimento all'ISEE come indicatore per l'erogazione di benefici economici, in quanto ciò determinerebbe l'esclusione di un'ampia platea di soggetti interessati. Evidenzia inoltre che i provvedimenti in esame non assicurano un ruolo adeguato ai soggetti del terzo settore. Ritiene inopportuna l'istituzione di un Dipartimento in seno al Ministero del lavoro con compiti di monitoraggio delle politiche di lotta alla povertà, che possono invece essere assolti dall'INAPP. Denuncia la farraginosità della procedura prevista dal disegno di legge n. 2494 in materia di presa in carico del disoccupato a rischio di povertà. Giudica, infine, inutile la disciplina del casellario dell'assistenza, se non collegato al fascicolo elettronico del cittadino, ed auspica una interazione tra banche dati che possa evidenziare i reali bisogni dei soggetti in difficoltà.

Il **PRESIDENTE**, nel condividere il giudizio negativo della senatrice Catalfo sull'esigenza del reddito minimo di inserimento, dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice **PARENTE** (PD), replicando agli interventi, sottolinea che il disegno di legge n. 2494 risponde ad un'esigenza fortemente avvertita nel Paese e che per la prima volta sta per essere approvata una misura universale di contrasto alla povertà che valorizza, al contempo, gli interventi in prossimità. A livello nazionale, infatti, sono definite le prestazioni essenziali da erogare, mentre in prossimità è individuata la situazione di bisogno. Nei decreti attuativi occorrerà dare adeguata valorizzazione ai centri per l'impiego e specificare il soggetto erogatore delle provvidenze. Il disegno di legge n. 2494 si concentra sul contrasto alla povertà assoluta e si configura come un tentativo di soddisfare bisogni primari della persona al momento disattesi; le misure previste si inseriscono in un piano pluriennale e hanno copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La relatrice ritiene necessario confermare le misure del sostegno di inclusione attiva (SIA) e prevedere un loro progressivo passaggio al reddito di inclusione (REI). Concorda sulla necessità di rafforzare i servizi sul territorio per coniugare misure nazionali e interventi in prossimità e giudica altresì necessario compiere un'adeguata attività di monitoraggio nell'attuazione della delega, rivolgendo attenzione al potenziamento dei servizi telematici. Precisa che il disegno di legge n. 2494 non si esaurisce nel sostegno al reddito, ma contiene misure volte ad accompagnare la persona in difficoltà e a contrastare la trappola della povertà. Al contrario, considera il disegno di legge n. 1148, in materia di reddito di cittadinanza e presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle, privo di misure idonee a superare una dimensione meramente assistenziale. Richiama il Governo a porre dovuta attenzione al reddito effettivamente percepito da persone e nuclei familiari in difficoltà. Auspica, infine, un maggiore impegno sulle politiche attive del lavoro.

La sottosegretaria BIONDELLI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'ampio dibattito, conferma che con l'approvazione del disegno di legge n. 2494 saranno poste in essere per la prima volta misure universali e coordinate di contrasto alla povertà, che non costituisce un fenomeno marginale, come dimostrano anche recenti statistiche. Il Governo ha infatti inteso favorire un approccio universalistico, permettendo maggiore equità e omogeneità nell'accesso alle prestazioni, secondo i criteri di valutazione della condizione economica in base all'ISEE. Si supera così una logica puramente assistenziale, attraverso la predisposizione di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa che prende in carico il soggetto in difficoltà, conducendolo verso la sua piena

autonomizzazione. L'erogazione di sussidi economici, infatti, è subordinata all'adesione a tale progetto coordinato in prossimità dal Comune e dai servizi sociali. Il reddito di inclusione è individuato come livello essenziale delle prestazioni, da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. Compatibilmente con quanto previsto dalla legge di stabilità, si è ritenuto preferibile rivolgersi prioritariamente ai nuclei in cui sono presenti figli minori, con disabilità, con donne in stato di gravidanza o con ultracinquantenni disoccupati. La creazione di un fondo nazionale dedicato alla lotta alla povertà, con una dotazione di un miliardo a partire dall'anno in corso, conferma la portata storica dei provvedimenti all'esame della Commissione; l'ultima legge di bilancio ha ulteriormente incrementato tale fondo di 150 milioni per il 2017 e di ulteriori 500 milioni per il 2018. La Sottosegretaria ricorda che a partire dal settembre 2017 è stato esteso a tutto il territorio nazionale il sostegno all'inclusione attiva (SIA), di cui beneficiano attualmente 65.000 nuclei familiari e 250.000 persone. Come previsto dalla legge di bilancio, è in fase di definizione un ulteriore provvedimento che consentirà di raggiungere altre 400.000 famiglie con 800.000 minori.

La Sottosegretaria auspica infine che le regioni possano svolgere un ruolo importante, unitamente agli altri servizi territoriali, dal momento che le situazioni di bisogno hanno spesso natura multidimensionale e coinvolgono servizi sociali e sanitari, scuola, centri per l'impiego, responsabili delle politiche abitative. Concorda sulla necessità di far interagire il sistema delle banche dati, al fine di avere un quadro completo dei bisogni e degli interventi che vengono posti in essere e riconosce conclusivamente che l'esame presso la Camera dei deputati ha notevolmente migliorato il testo rendendolo più coerente con le finalità proposte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ritiene opportuno prevedere la registrazione e la redazione del resoconto stenografico delle sedute di Commissione in cui si svolgono dibattiti politicamente rilevanti, al fine di garantire la più ampia pubblicità dei lavori.

La senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) coglie l'occasione per precisare che, contrariamente a quanto affermato dalla senatrice Parente, il disegno di legge n. 1148 prevede adeguate misure proattive e invita la Commissione a compiere i dovuti approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#), nel precisare che la relatrice, come tutti i commissari, ha piena libertà nel valutare nel merito politico i disegni di legge in esame, ricorda che il regime di pubblicità dei lavori delle Commissioni, nelle varie sedi, è disciplinato dall'articolo 33 del Regolamento del Senato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 290 (pom.) del 07/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017
290ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2241\)](#) *BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare*

[\(2437\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati 173 emendamenti e 26 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 2494, scelto dalla Commissione come testo base, e pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ([n. COM\(2017\) 11 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La senatrice [BENCINI](#) (*Misto-Idv*) dà conto delle modifiche alla direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La proposta è intesa al rafforzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori mediante l'inserimento dei lavori comportanti esposizione agli oli usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore e di valori limite relativi a cinque agenti già inquadrati come cancerogeni, rispettivamente negli allegati I e III della direttiva. E' inoltre prevista l'introduzione di una nota che stabilisce che l'esposizione agli oli summenzionati o a uno dei cinque agenti cancerogeni può determinare una penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale. L'articolo 2 pone il termine di recepimento delle novelle in due anni dall'entrata in vigore del testo in esame.

La relatrice fa presente che la proposta in esame si basa giuridicamente sull'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che inquadra il miglioramento dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori tra i settori in cui l'Unione europea ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. La medesima proposta è inoltre conforme al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità.

Da ultimo, dopo aver dato conto degli aspetti più rilevanti della direttiva 2004/37/CE, non oggetto di modifica, la relatrice ricorda l'altra proposta *in itinere* (COM(2016) 248 final), di modifica della direttiva 2004/37/CE, che reca novelle diverse ed autonome rispetto a quelle di cui alla proposta in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MANASSERO](#) (PD) procede all'illustrazione del Programma di lavoro per il 2017 "Un'Europa che protegge, dà forza e difende", contenente le 10 priorità politiche individuate dalla Presidenza Juncker. In particolare, la relatrice si sofferma sulla strategia che mira a dare nuovo impulso a occupazione, crescita e investimenti, attraverso l'implementazione di un'iniziativa per i giovani, un piano d'azione sull'attuazione dell'economia circolare e la predisposizione di un nuovo quadro finanziario pluriennale per il *post* 2020.

La nuova iniziativa per i giovani si articola in alcune proposte relative a un quadro di qualità per i tirocini e all'introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti, nonché in un'iniziativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore. A questo proposito, la relatrice fa presente che la Comunicazione "Migliorare e modernizzare l'istruzione" preannuncia un'agenda in tema di istruzione superiore, assieme ad un pacchetto di iniziative specifiche per rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni.

Con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, la relatrice osserva che il Governo ha preannunciato un impegno per l'attuazione di forme più incisive di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali ed internazionali e l'avanzamento del negoziato sulla proposta di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori. Ricorda a questo proposito le osservazioni contenute nelle risoluzioni adottate sia dalla Commissione lavoro del Senato (Doc XVIII, n. 125) che dalla corrispondente commissione della Camera dei deputati (Doc XVIII, n. 41). In tema di politiche di coesione ed utilizzo di fondi strutturali, si sofferma sull'intenzione del Governo di sostenere un rafforzamento della politica di coesione per favorire la convergenza delle regioni dell'Unione europea.

Passa poi ad illustrare brevemente gli interventi in tema di mercato unico digitale connesso, politica dell'energia in materia di cambiamenti climatici, unione economica e monetaria e accordi di libero scambio con gli Stati Uniti.

Dà conto altresì delle iniziative correlate al pilastro dei diritti sociali, relative alla conciliazione vita-lavoro, all'accesso alla protezione sociale, all'attuazione della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro e alla revisione della direttiva 91/533/CEE sulle condizioni applicabili al contratto di lavoro.

Da ultimo, riferisce sulla nuova politica della migrazione, che mira anche al contrasto al caporalato, alla realizzazione di interventi per favorire il ricongiungimento familiare e alla gestione di percorsi migratori regolari per i lavoratori stranieri dotati di elevate competenze tecniche e professionali (Carta blu).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789) ([n. 789](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente [SACCONI](#) invita i Gruppi che ancora non hanno presentato i propri contributi a farlo al più presto, nell'auspicio che si possa pervenire all'adozione di un testo condiviso.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) manifesta la necessità di un approfondimento, tenuto conto che l'istituto dell'apprendistato è stato oggetto di recente di importanti modifiche, a cominciare dal decreto legislativo n. 150 del 2015, attuativo del *Jobs Act*.

Il presidente [SACCONI](#) osserva che un tempestivo intervento della Commissione può efficacemente orientare l'attività del Governo nella riforma del programma Garanzia Giovani.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S), nel sottolineare i risultati negativi del programma Garanzia Giovani, concorda con il Presidente sulla necessità di adottare con tempestività un atto di indirizzo in materia di apprendistato e tirocini.

Il presidente [SACCONI](#) ricorda che l'istituto dell'apprendistato è stato progressivamente marginalizzato da una serie di interventi normativi succedutisi negli anni, che hanno finito per lasciare spazio ai tirocini gratuiti. Questi ultimi non sono uno strumento adeguato per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e mancano persino delle tutele possedute invece dai *voucher*, pur oggetto di tante critiche. Conferma l'invito ai Gruppi a presentare tempestivamente i propri contributi, che potranno essere discussi dalla Commissione nella prossima settimana, orientativamente giovedì 16 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2494](#)

G/2494/1/11

[LEPRI](#), [ANGIONI](#), [FAVERO](#), [ICHINO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge collegato alla stabilità 2016 recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una misura nazionale di contrasto della povertà, denominata reddito di inclusione, da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), tra i principi e i criteri direttivi, prevede che la suddetta misura sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;

ciò posto, l'articolo 1, comma 2, alla lettera *d*), prevede la possibilità di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari, da individuare prioritariamente tra determinate categorie di soggetti, sulla base di risorse aggiuntive che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

premesso inoltre che:

l'uso dell'ISEE dovrà essere calibrato anche in base alla ricomposizione delle misure di contrasto alla povertà esistenti;

l'ISEE, pur efficace nella valutazione complessiva della valutazione patrimoniale e reddituale, può produrre distorsioni in quanto non riporta le diminuzioni o gli aumenti di reddito e beni che avvengono tra quelli indicati al momento della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e quelli realmente disponibili al momento della richiesta di prestazione; ciò comporta il rischio di valutare una condizione molto precedente al momento della prestazione e, quindi, di non individuare correttamente la graduatoria dei beneficiari rispetto all'effettiva condizione;

considerato che:

l'articolo 1, comma 2, alla lettera *c*) prevede che il beneficio sia riconosciuto nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, mentre alla lettera *h*) prevede che venga definita la durata dello stesso, prevedendone la possibilità di rinnovo;

considerato inoltre che:

la condizionalità prevista nella predisposizione del progetto personalizzato richiede che vengano anche stabilite soluzioni per impegnare, almeno parte dei beneficiari, in programmi di lavoro di pubblica utilità;

ritenuto fondamentale che tutte le risorse stanziare possano trovare un pieno impiego;

impegna il Governo:

a stabilire in modo chiaro, in sede di attuazione del disegno di legge delega, che la misura nazionale di contrasto della povertà abbia effettivamente carattere di universalità prevedendo, altresì, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e di tutti gli altri provvedimenti utili a tal fine, lo stanziamento delle risorse necessarie al fine di rendere concretamente realizzabili l'incremento graduale del beneficio, la graduale estensione della platea dei beneficiari, nonché lo sviluppo sul territorio di adeguati servizi per l'inclusione, nell'ambito di un Piano nazionale di contrasto alla povertà di durata pluriennale;

a valutare l'opportunità di considerare l'incidenza dei costi dell'abitare nella quantificazione del reddito disponibile, in relazione alla soglia di accesso alla misura e nella determinazione del beneficio;

a valutare l'opportunità di prevedere che gli enti erogatori possano richiedere ISEE aggiornati, adottando a tal fine anche una modulistica coerente all'«attualizzazione» del reddito disponibile, in modo che la prestazione sia resa sulla base della condizione posseduta al momento della erogazione della stessa;

a prevedere programmi nazionali, da realizzare su base locale, per attivare lavori di utilità sociale, in applicazione della condizionalità prevista per alcuni dei beneficiari;

a gestire le risorse disponibili in modo da garantire nel corso dell'anno un progressivo riconoscimento dei soggetti titolari del diritto all'erogazione della prestazione;

a definire criteri e modalità di selezione, nonché procedure semplificate in applicazione delle priorità indicate, comunque in grado di assicurare il pieno impiego di tutte le risorse in dotazione.

G/2494/2/11

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);

premessi che:

in Italia come noto, esistono pensioni minime, mentre un livello di salari minimi non è previsto da leggi nazionali, ma dalla contrattazione fra le parti sociali;

tale disciplina lascia aperte evidenti falle nel sistema provocando sacche di assenza di tutele per cospicue fasce di lavoratori. Non è infatti obbligatoria la stipula di contratti collettivi, esistono imprese o tipologie di contratti di lavoro individuali cui non è applicabile nessun contratto collettivo, e quindi nessuna forma di salario minimo;

se si guarda la percentuale di lavoratori effettivamente coperta dal salario minimo contrattuale, si scopre che l'Italia è il Paese con la quota di persone «escluse» più elevata, circa il 13 per cento, con picchi di oltre il 40 per cento nel settore dell'agricoltura, del 30 nelle costruzioni e oltre il 20 nelle attività artistiche e intrattenimento e nei servizi di hotel e ristorazione. In mercati del lavoro relativamente rigidi o segmentati, più il salario minimo è elevato, più alto è il numero di persone scoperte;

il minimo contrattuale in Italia diventa l'ennesimo diritto parziale o negato a una fetta crescente di lavoratori;

in tutti i Paesi ci sono persone pagate meno del limite stabilito, ma in Italia la percentuale è la più elevata. In particolare ne sono esclusi i lavoratori in nero e coloro che deliberatamente ricevono meno del dovuto. Oppure perfettamente nei confini della legge gli indipendenti non coperti dai contratti collettivi, quelle famose partite IVA che rimangono sempre fuori dalla discussione politica e sindacale. Il sistema di contratti collettivi mostra quindi crepe vistose;

la via preferita dai sindacati per ridurre il numero degli esclusi è quella di includere i precari nella contrattazione collettiva. Questo non è possibile in un mercato del lavoro sempre più parcellizzato e in cui il contratto dipendente non è più l'unica forma di lavoro subordinato;

i sindacati maggiormente rappresentativi rischiano di perdere un po' di potere negoziale ed è per questo motivo che in più di una occasione hanno mostrato la loro contrarietà rispetto all'adozione di un salario minimo;

tuttavia, al di là delle evidenti falle nel sistema, emerge forte la necessità di offrire coperture di carattere universale che riportino uguaglianza sociale e pongano le basi per una effettiva crescita e rilancio dei consumi;

in Italia, in assenza di una specifica legislazione in merito ai compensi, con la pressione fiscale che spesso non incentiva l'attività economica, c'è il rischio reale che l'alternanza scuola-lavoro possa tradursi in una forma di sfruttamento. Uno strumento che consente alle imprese di risparmiare sul personale, a danno anche della popolazione inoccupata che ha già completato gli studi e dei disoccupati con bassi livelli di scolarizzazione;

in Italia gli stipendi sono, in diversi ambiti, regolati dai contratti collettivi di lavoro, ma molti settori produttivi non rientrano nelle tipologie interessate dai suddetti contratti. Non tutte le categorie di lavoratori sono di fatto rappresentate dai sindacati. In ambito privato, l'assenza di regole chiare che impongano un tetto minimo salariale ? abbassa la qualità della vita in Italia;

l'economia internazionale spinge il Governo a una serie di decreti che portino il Paese a livello degli altri Stati dell'Unione europea, per quanto concerne il mercato del lavoro. In Germania il salario orario minimo è di 8,50 euro e nessuno può essere pagato di meno. In Francia 9,61 euro; in Gran Bretagna, il salario orario minimo nazionale è di 6.70 sterline per chi ha più di 21 anni, 5.30 sterline tra i 18 e i 21, 3.87 sterline per i minorenni. In Irlanda il salario minimo per gli adulti è di 8,65 euro; in Belgio va dagli 8,94 minimo per gli adulti ai 6,10 per i sedicenni. Le singole regioni all'interno di una nazione possono stabilire un salario minimo più alto di quello nazionale ma non più basso. Negli Usa, dove il *minimum wage* è di 7,25 dollari orari, ben 29 Stati lo hanno stabilito più alto. In Canada, il salario orario minimo garantito per legge varia, a seconda delle regioni, tra i 10 e gli 11 dollari e il

costo della vita non è più alto che in Italia. In Australia il *minimum wage* è di ben 17,29 dollari orari; in determinati settori, l'alternanza scuola-lavoro, sebbene abbia lo scopo di potenziare le competenze degli studenti, ha già dato ampiamente prova di prestarsi ad un utilizzo non sempre etico della forza lavoro. Si pensi ad esempio, agli aspiranti parrucchieri e all'alternanza scuola lavoro che caratterizza il loro ciclo di studi. Il corso professionale prevede un periodo d'apprendimento in aula e un altro presso le sale parrucchieri, dove i ragazzi si prestano a lavorare, con turni giornalieri assai impegnativi, a fronte di compensi/rimborsi che, nella maggioranza dei casi, equivalgono a pochi spiccioli. Lo stesso accade in altri settori, eterogenei tra loro: dal mondo della produzione televisiva e cinematografica, al *business* della ristorazione. Per tale ragione la riforma scolastica non può considerarsi scollegata da un'adeguata riforma del lavoro;

in Francia l'introduzione del salario minimo (*Salaire minimum interprofessionnel de croissance*, meglio noto come SMIC) è avvenuta con legge parlamentare nel 1950. La legislazione francese, frutto di varie modifiche nel corso degli anni, prevede che lo SMIC sia ricalcolato ogni anno secondo un meccanismo basato sul potere d'acquisto e altri fattori. Dal 19 dicembre 2013 lo SMIC è di 9,53 euro lordi all'ora ovvero per un lavoro a tempo pieno (35 ore alla settimana), 1.445,38 euro lordi mensili circa 1.130,00 euro netti; nell'ambito dell'attuazione degli accordi politici di *Große Koalition*, anche in Germania è stata votata e approvata l'introduzione del salario minimo, a partire dal 2015, con la misura iniziale di 8,5 euro all'ora; il 15 giugno 2015, il Canton Ticino ha votato un *referendum* per inserire in Costituzione un salario minimo legale di 3.400 euro al mese. Il *referendum* è passato col voto favorevole del 54,7 per cento di quanti si sono recati alle urne. La norma si applica anche ai lavoratori transfrontalieri, e prevede una differenza di salario per mansione e settore economico, mentre non si applica a quel 40 per cento di lavoratori che già sono tutelati da un contratto collettivo;

lo stesso presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha più volte richiesto al Congresso aumenti dei salari minimi fino a 10,10 dollari. Peraltro in molte città statunitensi, il salario minimo è più alto di quello richiesto dallo stesso Obama;

alla luce delle predette considerazioni paiono poco credibili le resistenze da parte di chi ritiene che l'introduzione di un «salario minimo» conduca all'aumento della disoccupazione o alla perdita di competitività nei confronti dei Paesi esteri. Il principale motivo a favore, oltre a quelli politici, è la volontà di sostenere i consumi interni in un Paese che trae sostentamento principalmente dalle esportazioni, che dipendono dalla domanda estera. L'esperienza tedesca e quella di molti altri Paesi rappresenta un interessante campo di studio, specialmente per le particolari condizioni in cui versa attualmente l'economia mondiale. Il fatto che uno dei Paesi più sviluppati e meno colpiti dalla recente crisi abbia deciso di introdurre una legislazione riguardante i salari minimi potrebbe indicare come gli eventuali, tuttavia non comprovati, effetti negativi sull'occupazione possano essere compensati da effetti benefici in altri campi;

con l'introduzione di un «salario minimo», inoltre, il ruolo del sindacato dovrebbe essere molto diverso da quello odierno. Se la trattativa per l'integrazione al minimo fosse basata principalmente sull'incremento della produttività (come molto probabile), il sindacato dovrebbe contribuire positivamente innanzitutto a dare una definizione chiara del concetto di produttività stessa (non certo riconducibile al mero ricorso al lavoro straordinario), ma soprattutto si dovrebbero prevedere in capo al sindacato reali poteri di codefinizione degli obiettivi e dei metodi per l'incremento della produttività, come anche meccanismi di controllo efficaci sulla valutazione dei risultati;

nella definizione di uno schema di relazioni industriali come quello delineato è altresì cruciale il ruolo dello Stato. Da una parte, bisognerebbe predisporre dei meccanismi di detassazione delle retribuzioni almeno nella parte definita da accordi territoriali e aziendali (in sostanza avviando il processo di riduzione del cuneo fiscale e premiando la parte della retribuzione più variabile in quanto legata a parametri economici territoriali e aziendali), avviando la riduzione della tassazione sul lavoro promessa da vari Governi negli ultimi anni, per altro verso andrebbe impostato un sistema di ammortizzatori sociali coerente con il nuovo modello di definizione della busta paga, prevedendo l'introduzione di un ammortizzatore sociale di carattere universale semplice, ammortizzatori che

tendano a formare i disoccupati per ricollocarli effettivamente sul mercato del lavoro (ammortizzatori sociali attivi) e che soprattutto non disincentivino i disoccupati dalla ricerca di un nuovo lavoro, impegna il Governo:

in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione, fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale, ad assumere iniziative per introdurre il salario minimo garantito, stabilendo che la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, non possa essere inferiore ai nove euro;

ad assumere iniziative per istituire un'autorità scientifica ed indipendente che proponga al Governo il livello e gli adeguamenti del salario minimo, monitorandone gli effetti sul mercato del lavoro;

ad accompagnare l'introduzione del «salario minimo» con la creazione di un ammortizzatore sociale di carattere universale, tendente a formare i disoccupati per ricollocarli effettivamente sul mercato del lavoro; a porre in essere iniziative volte a prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata, o realisticamente prevedibile, e inflazione reale, sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.

G/2494/3/11

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);

premesso che:

il provvedimento in esame intende introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali;

durante l'esame del disegno di legge alla Camera è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto contestato riferimento all'«universalismo selettivo» nell'accesso al beneficio;

il provvedimento all'esame è stato equiparato al reddito di cittadinanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;

i 600 milioni di euro per l'anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garantire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal Movimento 5 Stelle, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà in maniera non contingente, ma sistemica e strutturale;

una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Governo, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie sociali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibili;

le stime diffuse dall'ISTAT riferite alla povertà, assoluta e relativa, nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta sono pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi);

l'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie residenti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);

questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;

i grandi assenti del provvedimento all'esame sono la definizione di povertà e l'individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il riferimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Governo potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza tener conto degli indicatori ufficiali,

impegna il Governo:

ad adottare nell'esercizio della delega un indicatore preciso di povertà con riferimento a quelli esistenti e indicati dall'Unione europea, pari a 6 decimi del reddito mediano equivalente familiare, composto anche da un solo individuo, definito povero in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.

G/2494/4/11

[FAVERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premessi che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

secondo i dati dell'OCSE, dal 2008 al 2014 in Italia la povertà assoluta è pressoché raddoppiata con oltre 4 milioni di persone, di cui circa 1.470.000 famiglie, che non riescono a consumare un paniere di beni essenziali;

l'emergenza riguarda soprattutto le famiglie numerose e con figli minori. Livelli elevati di povertà assoluta si osservano per le famiglie con cinque o più componenti (16,4 per cento), soprattutto se coppie con tre o più figli (16 per cento) e l'incidenza sale al 18,6 per cento se in famiglia ci sono almeno tre figli minori;

le famiglie con figli, in particolare quelle numerose, sono più spesso famiglie monoreddito, specie se la donna è a bassa qualifica, e lo squilibrio tra ricchezza disponibile e numero di consumatori familiari le rende a rischio di povertà;

considerato che:

il sostegno monetario alle famiglie è oggi realizzato sostanzialmente da due istituti: gli assegni al nucleo familiare, destinati alle sole famiglie di lavoratori dipendenti, e le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, che escludono i cosiddetti «incapienti»;

è quindi necessario un nuovo sostegno economico alle famiglie per le spese sostenute per i figli a carico, progressivo in base alla condizione economica del nucleo, che consentirebbe a molte famiglie di lavoratori poveri di uscire dalla loro condizione di povertà;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, una misura economica destinata ai nuclei familiari con minori e figli conviventi con età fino a 25 anni, impegnati in percorsi educativi, assumendo l'ISEE come misura della loro condizione economica, in modo da evitare per tali famiglie il rischio di povertà.

G/2494/5/11

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premessi che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

nel corso degli anni, sono aumentati gli oneri per l'assistenza e la cura di persone anziane con disabilità e in condizione di non autosufficienza;

il numero di persone in età avanzata è destinato ad aumentare in Italia, nell'arco di un decennio, mentre il numero di non autosufficienti crescerà più velocemente della media europea;

le politiche di *welfare* sono impegnate sempre più ad intervenire non solo nei casi di non autonomia e non autosufficienza ma anche sulle condotte di crisi che determinano la riduzione in povertà di tali persone già fortemente svantaggiate per le loro condizioni di salute;

sono quindi necessarie nuove misure che si sostituiscano a quelle attuali e che aumentino il benessere delle persone disabili e non autosufficienti, e dei loro familiari, a rischio povertà, in modo coerente con le loro condizioni specifiche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, una serie di misure, in sostituzione di quelle vigenti, di sostegno ai disabili e non autosufficienti di tutte le età a rischio di povertà, rapportate alla entità e caratteristica del loro bisogno di assistenza, cui si aggiungano opportunità di inserimento lavorativo attivo per evitare la loro esclusione sociale.

G/2494/6/11

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (collegato alla legge di stabilità 2016);

premessi che:

il provvedimento in esame intende introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali;

durante l'esame del disegno di legge alla Camera è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto contestato riferimento all'«universalismo selettivo» nell'accesso al beneficio;

il provvedimento all'esame è stato equiparato al reddito di cittadinanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;

i 600 milioni di euro per l'anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garantire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal Movimento 5 Stelle, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà in maniera non contingente ma

sistemica e strutturale;

una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Governo, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie sociali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibili;

le stime diffuse dall'ISTAT riferite alla povertà: assoluta e relativa, nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta sono pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi);

l'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie residenti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);

questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;

i grandi assenti del provvedimento all'esame sono la definizione di povertà e l'individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il riferimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Governo potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza tener conto degli indicatori ufficiali,

impegna il Governo:

a recuperare mediante specifici provvedimenti legislativi ulteriori, necessarie e adeguate risorse per affrontare in modo radicale ed esteso il problema della povertà in Italia.

G/2494/7/11

[SACCONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2494, «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,

considerato l'obiettivo dell'inclusione sociale ed il sostanziale fallimento, a questo proposito, della sperimentazione relativa al reddito minimo di inserimento;

riconosciuta la dimensione locale quale la più idonea a prevenire, individuare e superare lo stato di bisogno attraverso azioni di prossimità;

apprezzate le competenze in materia di presa in carico del volontariato e delle associazioni non profittevoli in quanto capaci di esprimere relazionalità,

impegna il Governo:

ad attuare le deleghe in termini tali da collegare e condizionare l'erogazione del sussidio alla valutazione dei soggetti che sono stati incaricati della cura del beneficiario, affinché la prestazione monetaria non concorra ad esaltare eventuali condizioni di degrado e dipendenza, ma si inserisca in un coerente percorso di effettiva inclusione.

G/2494/8/11

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,

premesso che:

in Italia il rischio di povertà riguarda circa un terzo della popolazione, ed è in crescita da molti anni. Tra il 2008 e il 2014 la quota di italiani con un reddito al di sotto della soglia di povertà è cresciuta di circa un terzo, passando da 11 a 15 milioni di persone;

i dati ISTAT appena pubblicati nel *Report* «La povertà in Italia nel 2015», parlano di 1 milione

e 582 mila famiglie in povertà assoluta, pari a 4 milioni e 598 mila persone: il numero più alto dal 2005. Per quanto riguarda i minori in povertà assoluta, questi sono pari al 10,9 per cento, ossia più di un minore su 10 (nel 2005 la percentuale era del 3,9 per cento);

soltanto il 3 per cento delle prestazioni sociali erogate in Italia va alla parte più povera della popolazione;

nonostante questi dati drammatici, in Europa solo il nostro Paese, insieme alla Grecia, è privo di una misura universalistica per chi si trova in una condizione di povertà;

è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari la Comunicazione della Commissione relativa all'«Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali» con annesso l'allegata «Prima stesura del pilastro dei diritti sociali». Questa comunicazione dovrebbe fungere da quadro di riferimento per esaminare le *performance* occupazionali e sociali degli Stati membri;

nel suddetto documento, il quindicesimo settore di intervento osserva che la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Come principio viene proposto quello di assicurare un adeguato reddito minimo garantito a coloro che non dispongono di risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso;

l'evidente elevato onere per la finanza pubblica conseguente all'eventuale attuazione delle suddette misure di sostegno al reddito può essere affrontato prevedendo una graduale attuazione delle misure, e comunque richiede prioritariamente una effettiva volontà politica di intraprendere questo percorso. Sotto questo aspetto, giova ricordare che il Governo, nel recente passato, ha «trovato» circa 4 miliardi di euro per l'esenzione dell'IMU per l'abitazione principale, e circa 10 miliardi per i noti «80 euro» in busta paga,

impegna il Governo:

ad assumere, in coerenza con le risoluzioni europee del 2008 e del 2010, e con il documento sul «Pilastro europeo dei diritti sociali» di cui in premessa, le opportune iniziative per un graduale ampliamento delle misure per il contrasto alla povertà al fine di garantire a regime un sostegno economico minimo da garantire a tutte alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza.

G/2494/9/11

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494), premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell'ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera *d*), si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;

nella suddetta norma non è esplicitata, tra le iniziative di confronto tra gli operatori, la

possibilità di promuovere anche la realizzazione di attività formative che sarebbero propedeutiche per i soggetti che lavorano nel settore dei servizi sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, la predisposizione di attività formative per fornire agli operatori, che agiscono in tale ambito, un adeguato sostegno alla loro attività nel quadro delle misure previste dal presente provvedimento.

G/2494/10/11

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell'ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera *i*), si prevede il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti;

è necessario garantire, così come previsto per gli enti locali, anche agli operatori del settore, di cui al comma 4, lettera *d*) del presente provvedimento, la possibilità di fruire delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali in supporto alla loro attività:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire, mediante atti di propria competenza, la trasparenza, l'accessibilità e la condivisione dei dati e delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, rendendoli disponibili agli operatori del settore di cui al comma 4, lettera *d*) dell'atto in esame, impegnati nella strategia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

G/2494/11/11

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di

servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell'ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera *d*), si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;

considerato che:

con l'approvazione della legge n. 106 del 2016 (Riforma del Terzo Settore), il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare uno o più decreti legislativi volti a sostenere la libera iniziativa, personale e associativa, finalizzata al bene comune, all'incremento dei livelli di coesione e protezione sociale e all'inclusione e al pieno sviluppo della persona;

tale intervento si è reso necessario anche a causa della grave crisi economica che ha colpito il Terzo settore e il sistema dei servizi sociali del nostro Paese;

il sistema dei servizi sociali locali si trova in difficoltà a causa dell'insufficienza di personale, del blocco delle assunzioni e del *turn-over*, dei limiti della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica, nonché a causa della progressiva riduzione degli stanziamenti statali destinati al sostegno degli interventi sociali sui territori;

in particolare, gli operatori che lavorano nel settore dei servizi sociali, di cui al comma 4, lettera *d*) dell'A.S. 2494, si trovano in una situazione di disagio per l'aumento delle domande di aiuto e assistenza da parte di persone in difficoltà e, al contempo, della diminuzione delle risorse economiche loro destinate per costruire progetti che rispondano ai bisogni individuali dei soggetti svantaggiati;

per garantire la continuità del lavoro svolto dai servizi sociali locali, in difficoltà nel loro complesso, è quindi necessario risolvere la situazione di disagio degli operatori in modo da permettere a tali lavoratori, attraverso risorse adeguate, di poter svolgere la loro attività in favore delle comunità in cui operano;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante atti di propria competenza, misure al fine di potenziare l'offerta del sistema dei servizi sociali del nostro Paese, favorendo l'aumento del numero dei professionisti che svolgono la loro attività in tale settore e sostenendo i servizi sociali locali con risorse finanziarie esplicitamente finalizzate allo sviluppo e il rafforzamento delle attività e delle strutture coinvolte nella misura di contrasto alla povertà, prevista nel presente provvedimento.

G/2494/12/11

[MANASSERO](#)

Il Senato,

premessi che:

al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la presente iniziativa legislativa prevede l'introduzione di misure relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali;

il pieno sviluppo della persona umana, nella ricerca e scelta del lavoro ideale per sé e per il giusto contributo che può offrire alla società di appartenenza, non può prescindere da una corretta e completa informazione circa le possibilità a disposizione, in merito. Per questo motivo appare essenziale provvedere ad istituire, nel nostro ordinamento, il diritto all'orientamento alla formazione ed

al lavoro;

dagli inizi del 2000 si è andato incrementando l'impegno economico ed organizzativo relativo ai Servizi pubblici per l'impiego, con un forte ruolo dell'Europa che coordina, indica e finanzia la strada da seguire. La congiuntura economica negativa ha posto nuove sfide alla politica europea per l'occupazione; l'esercizio di riduzione del *budget* ha aumentato la pressione sul miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei Servizi pubblici per l'impiego.

visto il ruolo che le politiche attive vanno assumendo e il rischio di congestione, è necessaria una forte e strutturata cooperazione fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della pubblica istruzione, attraverso una efficace e snella riorganizzazione delle infrastrutture e del personale già presente, al fine di strutturare un orientamento alla formazione ed al lavoro che accompagni il percorso dell'individuo fin dal termine delle scuole dell'obbligo, per avvicinarsi al livello dei principali Paesi europei;

il successo dello strumento previsto da questa proposta di legge comporterebbe una maggior consapevolezza delle proprie capacità e autodeterminazione da parte delle nostre nuove generazioni, con conseguente maggior partecipazione attiva dei singoli alla Società nel suo complesso ed inevitabile abbattimento delle ormai tristemente note quote di N.E.E.T. ovvero quei ragazzi che sentendosi ignorati ed emarginati dalla propria (la nostra) comunità decidono di non impegnarsi in nessun percorso di istruzione, formazione o di occupazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione, di una o più misure, contenenti norme generali riguardanti il riordino delle misure a sostegno dell'orientamento alla formazione ed al lavoro, ovvero l'armonizzazione di tutte le offerte di orientamento alle possibilità educative e lavorative disponibili ed all'individuazione delle più vicine alle proprie inclinazioni, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita civica, sociale e occupazionale.

G/2494/13/11

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premessi che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera *a)*, del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di una misura, denominata reddito di inclusione da garantire uniformemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull'intero territorio nazionale, di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale;

ai sensi del comma 2, lettera *a)*, si prevede che la misura sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i principi di cui alla lettera *f)* del medesimo comma;

non si ritiene opportuno che un sostegno economico di contrasto alla povertà, come definito nel provvedimento in esame, prescindendo dai costi connessi al mantenimento di una abitazione, bene immobile che rappresenta uno dei problemi principali per le persone in condizioni di povertà, non è equo nei confronti di chi invece non possiede una propria abitazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, attraverso atti di propria competenza, nella

quantificazione del sostegno economico previsto ai sensi del comma 2, lettera *a*), i costi connessi al mantenimento di una abitazione, in modo anche da consentire una differenziazione della misura a livello territoriale.

G/2494/14/11

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

premessi che:

il provvedimento è finalizzato ad introdurre una misura unitaria nazionale di contrasto alla povertà e, a tal scopo, è stato previsto in sede di legge di stabilità 2016 lo stanziamento di 600 milioni di euro di risorse per l'anno in corso e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;

in Italia il rischio povertà riguarda circa 1/3 della popolazione; secondo l'ultimo rapporto ISTAT sono in condizioni di povertà assoluta 1 milione e 470mila famiglie;

rapportando il numero dei poveri assoluti allo stanziamento delle risorse, si tratta di destinare al contrasto alla povertà circa 0,70 euro al giorno, ben al di sotto del 35 euro giornalieri spesi per l'accoglienza di clandestini;

si rende, pertanto necessario un'ottimale finalizzazione delle risorse stanziate all'obiettivo di lungo periodo del contrasto alla povertà, ritenendo la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del provvedimento in oggetto non sufficiente a garantire ciò;

si ricorda, in proposito, che già la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto legittimo una limitazione nell'accesso alle prestazioni sociali da parte del singolo Stato, pur se costituisce una discriminazione indiretta, se questa è giustificata dalla necessità di proteggere le proprie finanze (v. Corte di Giustizia europea vs Gran Bretagna);

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati e nel rispetto del criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del provvedimento in oggetto, che il requisito di durata minima della residenza sul territorio nazionale sia fissato in almeno dieci anni continuativi e stabili.

G/2494/15/11

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

preso atto delle finalità del provvedimento di contrastare, mediante l'adozione di una misura unitaria a carattere nazionale, la condizione di povertà e di indigenza delle famiglie;

considerate insufficienti le risorse stanziate a tale scopo dalla legge di stabilità 2016, quantificate in 600 milioni di euro per l'anno in corso e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;

rammentato, infatti, il rapporto ISTAT sulla povertà, che ci ricorda sono in condizioni di povertà assoluta 1.470.000 famiglie, pari a 4.102.000 persone, ed in condizioni di povertà relativa 2.654.000 famiglie, pari a 7.815.000 persone;

valutato, quindi, che lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui, suddiviso per il numero dei poveri in Italia, corrisponde a circa 56 euro al mese per famiglia in condizioni di povertà assoluta, cifra irrisoria per modificare lo stato di indigenza delle famiglie italiane;

vagliato il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) del provvedimento, cui il Governo deve attenersi nell'emanazione del decreto delegato, di previsione di un requisito di durata minima della residenza sul territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea;

ricordato che in ambito europeo già la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto legittimo da

parte della Gran Bretagna limitare l'accesso alle prestazioni sociali, in particolare agli assegni familiari, per i cittadini europei presenti in Gran Bretagna, in quanto, anche se tratta si di una discriminazione indiretta, questa è giustificata dalla necessità di proteggere le proprie finanze;

impegna il Governo:

a riconoscere, in sede di emanazione dei decreti delegati e nel rispetto del criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del provvedimento in oggetto, una priorità alle famiglie di cittadinanza italiana e fissando per le famiglie extracomunitarie, ai fini dell'accesso al beneficio, una soglia punti da accumulare dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

G/2494/16/11

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494), premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di una misura, denominata reddito di inclusione da garantire uniformemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull'intero territorio nazionale, di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale;

il comma 2, lettera *b*), prevede che la misura sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i principi di cui alla lettera *f*) del medesimo comma;

ai sensi del comma 2, lettera *h*), si prevede la definizione della durata del beneficio di cui alla lettera *b*), prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera *a*), nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio;

non è opportuno che il limite di durata previsto dalla suddetta norma crei un possibile disincentivo nell'accettazione di un lavoro da parte delle persone con redditi bassi o nulli, in quanto ogni reddito addizionale sarebbe compensato da perdite di benefici sociali e aumenti delle imposte (cosiddetta «trappola della povertà»);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante atti di propria competenza, per un periodo di tempo iniziale, l'erogazione di una quota del beneficio di cui al comma 2, lettera *b*), anche qualora i beneficiari di tale sussidio accedano al mercato del lavoro, nel caso in cui i redditi dei medesimi non fossero adeguati a permettere alla persona interessata una condotta di vita libera e dignitosa.

G/2494/17/11

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»

premessi che:

il provvedimento in esame, indica espressamente tra le sue finalità quella di «contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, e ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali»;

dette finalità, tutte condivisibili, si scontrano però con le risorse messe in campo dal Governo per dare loro piena attuazione, ossia il miliardo di euro stanziato a partire dal 2017; ulteriori risorse saranno eventualmente rinvenibili dai risparmi conseguenti dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale;

il rischio che si profila quindi, è che il previsto riordino delle prestazioni di natura assistenziale, venga utilizzato per fare cassa con tagli alle prestazioni, e trovare quindi ulteriori risorse a favore del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al comma 386 della legge di stabilità 2016. Sotto questo aspetto è indispensabile che non vengano intaccati i diritti già acquisiti,

impegna il Governo:

a far salvi, nell'ambito del previsto riordino delle prestazioni di natura assistenziale, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi.

G/2494/18/11

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2494 « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»

premessi che:

il provvedimento in esame prevede delle deleghe al Governo per l'introduzione di una misura volta al contrasto alla povertà; per il riordino delle prestazioni assistenziali, nonché per il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), uno dei decreti attuativi dovrà provvedere ? tra l'altro ? alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

è evidente che la suddetta previsione, che avrà impatto anche sulla riorganizzazione degli enti e dei lavoratori del Ministero, non potrà non vedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito della prevista razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui in premessa, il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

G/2494/19/11

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2494 « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»

premessi che:

per raggiungere gli obiettivi di strategia Europa 2020 ed in coerenza con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) l'Italia dovrebbe elevare il tasso di occupazione dall'attuale 60,5 per cento ad un minimo del 67 per cento e ridurre quello di povertà dal 28,3 al 25 per cento, ovvero dovrà garantire una crescita «inclusiva» creando 2,8 milioni di nuovi posti di lavoro e sottrarre circa 2,2 milioni di persone a condizioni di povertà o deprivazione;

questi dati emergono da una recente indagine promossa dall'istituto Demoskopika, denominata «Europa inclusiva. Lo stato di avanzamento delle regioni italiane» dove si rileva, tra l'altro, una distanza tra le Regioni del nord e del sud Italia che lo stesso istituto definisce «incolmabile»;

tra le regioni ritardatarie figurano tutte quelle del sud, con una distanza da colmare che va da

8,4 a 24,9 punti percentuali: in testa la Calabria (-24,9), seguono la Campania (-23,9), la Sicilia (-23,6), la Puglia (-20), la Basilicata (-13,9), la Sardegna (-13,5), l'Abruzzo (-8,4);

la Basilicata dovrebbe, entro il 2020, innalzare il tasso di occupazione della fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni dal 48 al 61,3 per cento, ovvero 25mila posti di lavoro in più; contestualmente dovrebbe calare il tasso di povertà dal 39,6 di oggi al 34,5 per cento nel 2020, sottraendo circa 30mila persone all'emarginazione sociale;

impegna il Governo:

a prevedere, fin dalla prossima legge di bilancio, un incremento graduale di risorse nel triennio 2017-2019, al fine del progressivo e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di cittadini che versano attualmente in questa situazione.

G/2494/20/11

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'introduzione di una misura volta al contrasto alla povertà;

dal 2017 le risorse su cui la citata misura unica potrà contare è di circa un miliardo di euro, stanziato dall'ultima legge di stabilità;

è evidente che se l'obiettivo è quello di far uscire dalla soglia di povertà assoluta le famiglie che si trovano in questa situazione, le risorse stanziare si dimostrano chiaramente del tutto insufficienti. Dai dati ISTAT si evince che sarebbero necessari circa 5-6 miliardi di euro, altri autorevoli stime, come quelle prodotte dall'«Alleanza contro la povertà in Italia», parlano di almeno 7 miliardi di euro;

è quindi evidente che le risorse messe in campo, seppur siano un primissimo passo verso la giusta direzione, risultano del tutto inadeguate a dare una risposta credibile a centinaia di migliaia di famiglie che vivono in grave disagio economico;

i dati ISTAT appena pubblicati parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta nel 2015, pari a 4 milioni e 598 mila persone, il numero più alto dal 2005;

impegna il Governo:

a prevedere, fin dalla prossima legge di bilancio, un incremento graduale di risorse nel triennio 2017-2019, al fine del progressivo e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di cittadini che versano attualmente in questa situazione.

G/2494/21/11

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,

premessi che:

il comma 2, lettera a) dell'articolo 1, prevede che la misura unica nazionale di contrasto della povertà, sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'ISEE, nonché all'adesione di un progetto personalizzato per l'inclusione sociale e lavorativa, predisposto e attuato di fatto dagli enti locali;

si evidenzia che questi progetti personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, dipendano di fatto dalla capacità degli enti locali e dei centri per l'impiego di far fronte alle richieste inoltrate;

la realtà però è che gli enti locali, pur in previsione di risorse a loro destinate per dette finalità dal provvedimento in esame, che però sono del tutto inadeguate dopo anni di tagli, hanno risorse

finanziarie e professionali inadeguate a garantire l'attuazione dei suddetti progetti personalizzati;
il rischio più che concreto quindi è che i comuni e i centri per l'impiego non saranno in grado di «accogliere» tutte le persone che hanno le caratteristiche per poter accedere ai benefici riconosciuti;
impegna il Governo:

a incrementare i trasferimenti a favore degli enti locali e dei Centri per l'impiego, affinché vengano realmente messi in condizione di poter attivare e garantire qualità ed efficacia ai progetti personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, che risultano essere condizione necessaria per l'erogazione del beneficio economico ai soggetti interessati.

G/2494/22/11

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

preso atto delle finalità che il provvedimento in oggetto intende perseguire, ovvero di contrastare la povertà in Italia attraverso l'adozione di una misura unitaria nazionale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

considerato il criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), laddove si prevede che la misura: «sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti»;

ribadito che sarebbe stato più opportuno ed equo utilizzare quale parametro l'indicatore della situazione reddituale (ISR), posto che la casa di proprietà, se utilizzata per viverci e non come investimento, non rappresenta una fonte di reddito;

ritenuto pertanto che la modifica apportata, in sede di esame in assemblea del provvedimento, di tener conto dell'effettivo reddito disponibile e della tipologia di beni consumati, mantenendo come parametro l'ISEE lascia comunque margini di discrezionalità ed ambiguità,

impegna il Governo:

a garantire, nelle more di attuazione del provvedimento, che l'indicatore della situazione economica equivalente cui parametrare l'accesso al beneficio della misura unitaria di contrasto alla povertà sia inequivocabilmente l'ISR.

G/2494/23/11

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

preso atto che il Governo ha scelto la strada della delega per contrastare la povertà in Italia, attraverso l'adozione di una misura unica a livello nazionale ed a carattere universale condizionata alla prova dei mezzi nonché il riordino delle prestazioni di natura assistenziale;

ritenuto tale percorso errato ed inefficiente rispetto all'obiettivo che si intende perseguire, posto che il Governo interviene a valle del problema e non sulle cause da cui esso trae origine, vale a dire la disoccupazione, le pensioni minime irrisorie, un carico fiscale troppo alto per le famiglie;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzati a rimuovere o comunque a contrastare le cause che concorrono alla condizione di povertà delle famiglie italiane, *in primis* il carico fiscale che grava sulle famiglie.

G/2494/24/11

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

premessi che:

il criterio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), prevede che il riordino delle prestazioni di natura assistenziale avvenga mediante loro assorbimento nella misura unica nazionale di contrasto alla povertà e, con riguardo alla Carta acquisti ordinaria, cosiddetta «*Social Card*», di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, che il suo completo assorbimento avvenga: «nel momento in cui la misura (...) copra le fasce interessate»;

la *Social Card*, si ricorda, è un beneficio economico utilizzabile per la spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche, riconosciuto agli anziani di età pari o superiore a 65 anni ed ai bambini di età inferiore ai 3 anni, se in possesso di particolari requisiti economici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto, riconosciuta inizialmente ai soli cittadini italiani e poi estesa anche ai cittadini di Stati membri della UE ed agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo;

tale sovrapposizione di misure rischia di esautorare le già irrisorie risorse stanziare per il contrasto alla povertà;

il miliardo di euro annui previsti a decorrere dal 2017 per finanziare la misura unica nazionale, rapportato ai 4 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta ed ai quasi 3 milioni di persone in condizioni di povertà relativa, si traducono in appena 0,70 centesimi al giorno per le famiglie;

impegna il Governo:

ad attenersi, nelle more di attuazione del provvedimento, allo spirito originario con il quale il legislatore ha previsto la cosiddetta *Social Card*, ovvero sostenere le famiglie italiane in difficoltà, escludendo dalla copertura delle fasce interessate gli stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo, al fine di ottimizzare la finalizzazione delle risorse stanziare.

G/2494/25/11

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

premessi che:

obiettivo ambizioso del provvedimento è quello di contrastare la povertà in Italia attraverso il riordino delle prestazioni di natura assistenziale vigenti e l'adozione di una misura unica a livello nazionale ed a carattere universale;

per conseguire tale finalità sono stati stanziati, in sede di ultima legge di stabilità cui il provvedimento è collegato, 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;

tali risorse appaiono oltremodo esigue ed insufficienti a contrastare la povertà in Italia, tenuto conto che le cifre ISTAT parlano di oltre 4.102.000 persone in condizioni di povertà assoluta (1.470.000 famiglie), cui si aggiungono 7.815.000 persone (2.654.000 famiglie) in condizioni di povertà relativa;

tra le cause che contribuiscono a porre in condizioni di povertà le famiglie italiane è la disoccupazione giovanile e degli *over 45enni*, questi ultimi rappresentanti la categoria maggiormente in difficoltà a ricollocarsi sul mercato del lavoro una volta espulsi dal ciclo produttivo;

le recenti misure adottate dal Governo per accrescere l'occupazione con il cosiddetto «*Jobs Act*» rappresentano una sorta di bolla occupazionale, destinata a scoppiare appena terminato l'incentivo della decontribuzione;

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse da stanziare nei prossimi provvedimenti di natura economica,

senza ricorrere tuttavia ad un aumento della tassazione sui cittadini, per rendere permanenti e strutturali misure di riduzione del costo del lavoro.

G/2494/26/11

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (AS 2494);

premessi che:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in esame delega il Governo all'emanazione di un decreto legislativo recante il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà;

la medesima dispone un'eccezione al citato riordino per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

impegna il Governo:

a prevedere in fase di attuazione della disposizione di cui in premessa, di ricomprendere tra le prestazioni per le quali è prevista un'eccezione al citato riordino anche quelle a favore dei superstiti.

1.1

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Reddito di cittadinanza*). 1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1° aprile 2017 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

a) "reddito di cittadinanza": l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera *h*);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera *b*) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-

legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) "nucleo familiare": il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a

promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1,2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1,2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del

comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

- a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
- b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza

sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

- c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore

dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*. i centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura

informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai commi 22 e 23.

25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al comma 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati

anagrafi ci, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *c)* e *d)*, allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui al comma 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di

trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera *h*), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera *b*), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività

imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). ? 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

- a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
- c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale."

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati

confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del *voucher* online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore

adatto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle

comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espressioni, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera *a)*, qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere *e)*, *g)* e *h)*.

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati

dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo II del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo II della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere da febbraio 2017.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo II, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: "479-bis. TI percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predisponde, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile

o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionanti alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 145.

106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui alla presente legge.

107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

108. Nel termine di cui al comma 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

109. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 109.

111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

112. Ai fini di cui al comma 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite

apposito bando pubblico.

113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AGU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

117. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il 'Fondo straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.";

118. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariati di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

120. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 ? I. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è

costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.";

121. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;"

122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

123. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

124. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

125. A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

126. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

127. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

128. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

129. In deroga all'articolo 3 della legge 27luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

130. Le modifiche introdotte dai commi 126, 127 e 128 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

131. Al [me di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

132. Gli articoli 586, 992,2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

133. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

134. A decorrere dall'anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.

136. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5.

137. A decorrere dall'anno 2017, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

138. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici

corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

139. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

140. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

142. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 139, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

143. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

144. A decorrere dal 1º gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

145. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di

intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

146. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

147. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

148. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 146, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

149. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

150. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

151. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

152. Alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 i commi da 386 a 389 sono abrogati."

153. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

Allegato 1

Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1	1	0	1	9.360	780
2	1	1	1.3	12.168	1.014
2	2	0	1.5	14.040	1.170
3	1	2	1.6	14.976	1.248
3	2	1	1.8	16.848	1.404
4	1	3	1.9	17.784	1.482
3	3	0	2	18.720	1.560
4	2	2	2.1	19.656	1.638
5	1	4	2.2	20.592	1.716
4	3	1	2.3	21.528	1.794
5	2	3	2.4	22.464	1.872
4	4	0	2.5	23.400	1.950
6	1	5	2.5	23.400	1.950
5	3	2	2.6	24.336	2.028
6	2	4	2.7	25.272	2.106
5	4	1	2.8	26.208	2.184
7	1	6	2.8	26.208	2.184
6	3	3	2.9	27.144	2.262
5	5	0	3	28.080	2.340
7	2	5	3	28.080	2.340
6	4	2	3.1	29.016	2.418
7	3	4	3.2	29.952	2.496
6	5	1	3.3	30.888	2.574
7	4	3	3.4	31.824	2.652
6	6	0	3.5	32.760	2.730
7	5	2	3.6	33.696	2.808
7	6	1	3.8	35.568	2.964
7	7	0	4	37.440	3.120

Allegato 2

(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare.

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: RF = Ra+Rb+Rc+ ... Ri

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf = Sp - Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp / Ni$

Rca, Rcb, Rcc, ... Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci = Rcx - Ri$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di

cittadinanza potenziale $N_i = \text{numero dei componenti il nucleo familiare}$

$S_p =$ Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
 $R_a, R_b, R_c, \dots, R_i =$ redditi dei componenti del nucleo familiare

$R_s =$ Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

$R_f =$ Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: $R_f = R_a + R_b + R_c + R_s + \dots, R_i$

$R_{cf} =$ reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$R_{cf} = S_p - R_f$

$R_{cx} =$ Reddito di cittadinanza potenziale

$R_{cx} = S_p / N_i$

$E_s =$ Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$E_s = R_s - R_{cx}$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc} =$ Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

$R_{ci} =$ reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$R_{ci} = R_{cx} - (R_i + (E_s / (N_i - 1)))$

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extragricoli del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

$N_{\text{mesi}} = \text{parte intera di } (R_{fa} / 3 R_{dc}) / (R_{dc} / 4)$

$N_{\text{mesi}} =$ Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

$R_{fa} =$ Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

$R_{dc} =$ Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».

1.2

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti, in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di Una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precari età, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri

direttivi:

a) introduzione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura;

b) previsione di un rafforzamento dei centri per l'impiego con relativa attribuzione a questi ultimi del ruolo di regia dei procedimenti funzionali alla gestione delle medesime misure. A tale scopo, dovrà altresì essere prevista una struttura informativa centralizzata, per la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l'unione di specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni, con l'obiettivo di ottimizzare, grazie alla interconnessione delle banche dati, compresa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i procedimenti finalizzati all'ampliamento delle protezioni sociali. La struttura informativa centralizzata dovrà comprendere i dati contenuti nel fascicolo personale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del cittadino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione;

c) previsione dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, cui attribuire il compito di analizzare l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l'obiettivo di rendere funzionale un dispositivo per l'attuazione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale;

d) previsione dell'istituzione di strumenti di natura normativa utili a stimolare la partecipazione, da parte dei beneficiari, a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività dei beneficiari di misure universali di sostegno al reddito, comunque non superiore al numero di otto ore settimanali;

e) promozione del riconoscimento da parte dello Stato, le regioni e i comuni ad ogni cittadino del diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione»;

b) sopprimere i commi 3 e 4;

c) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragesima quinquies del presente articolo.

6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità

esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma *6-bis*, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

6-quater. Nel termine di cui al comma *6-bis* le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al *6-quinquies*.

6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

6-octies. Ai fini di cui al comma *6-quinquies*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio nolleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da *6-ter* a *6-decies* devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "alla gestione 2013." sono inserite le seguenti:* "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) *il secondo periodo è soppresso;*

c) *il terzo periodo è sostituito dal seguente:* "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il 'Fondo straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.".

6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2017, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *l'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

"Art. 1. ? 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. 2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

b) *l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

"Art. 2. ? 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato".

6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

6-undevicies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, *6-bis* e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

6-viciessemel. A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

6-vicies bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

6-vicies ter. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6-viciesquinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *6-viciesbis* a *6-viciesquater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

6-viciessexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,

elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

6-viciessepties. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

6-undetricies. A decorrere dall'anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.

6-triciessemel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.

6-triciesbis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: 'aliquota 0,1 per cento';
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: 'aliquota 5 per cento';
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: 'aliquota 10 per cento';
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: 'aliquota 15 per cento';
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: 'aliquota 20 per cento';
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: 'aliquota 25 per cento';

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: 'aliquota 30 per cento';

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: 'aliquota 32 per cento'.

486-*bis*. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a deferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

6-*triciester*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma.

6-*triciesquater*. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-*bis*, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

6-*triciesquinques*. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

6-*triciessexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.

6-*triciessepties*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

6-*duodequadrages*. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

6-*undequadrages*. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

6-quadrages. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

6-quadragessemel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma *6-undequadrages* comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

6-quadragesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a

decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

6-quadragesima. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

6-quadragesimaquarta. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 35 milioni di euro per l'anno 2017, 74 milioni di euro per l'anno 2018 e 84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 35 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2018 per un ammontare pari a 74 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) a decorrere dall'anno 2019 per un ammontare pari a 84 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

6-quadragesimiquinta. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.3

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e di ampliare», aggiungere le seguenti: «e garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale».

1.4

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e di ampliare», aggiungere le seguenti: «e rafforzare».

1.5

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e nel rispetto dei principi», aggiungere le seguenti: «delle pari opportunità, sussidiarietà circolare, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, nonché dei principi».

1.6

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «e fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi».

1.7

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad adottare», aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le parti sociali».

1.8

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),

[PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad adottare», aggiungere le seguenti: «tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.9

[BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

1.10

[BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali, i soggetti istituzionali interessati e i rappresentanti del Terzo settore quanto alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a)».

1.11

[BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali».

1.12

[BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente

«a) introduzione del reddito minimo garantito».

Conseguentemente:

a) al comma 2) sostituire le lettere da a) ad f) con le seguenti:

«a) istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;

b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;

d) previsione che il reddito minimo venga ricalco lato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;

e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito»;

b) al comma 3, sopprimere la lettera c);

c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In attuazione della delega di cui al

comma 1, lettera *a*), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da *6-ter* a *6-sexies*»;

d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis*. Le risorse di cui ai successivi commi, e nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione dei medesimi commi, contribuiscono al finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 1, comma 2.

6-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.

6-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

6-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

6-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 35 per cento"».

1.13

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «una misura nazionale» con le seguenti: «una o più misure».

1.14

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «una misura nazionale», con le seguenti: «una o più misure regionali».

1.15

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una misura», sopprimere la parola: «nazionale».

1.16

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nazionale» a: «dell'esclusione sociale», con le seguenti: «unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli, stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza;».

Consequentemente:

a) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a*), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma *6-bis* al comma *6-quadrages quinquies* del presente articolo.»;

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle

aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma *6-bis*, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

6-quater. Nel termine di cui al comma *6-bis* le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma *6-quinquies*.

6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

6-octies. Ai fini di cui al comma *6-quinquies*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio nolleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da *6-ter* a *6-decies* devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui

all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla gestione 2013.", sono inserite le seguenti: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il Fondo straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 141, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.".

6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2017, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del 'Giorno della memoria', e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del 'Giorno del ricordo', nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. ? 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle

spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni."

6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato".

6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

6-undevicies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, *6-bis* e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni", fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

6-viciessemel. A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

6-viciesbis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

6-viciesster. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6-viciesquinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui

ai commi da 6-*viciesbis* a 6-*viciester* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

6-*viciessexies*. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

6-*viciessepties*. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

6-*duodetricies*. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

6-*undetricies*. A decorrere dall'anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6-*tricies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.

6-*tricies semel*. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.

6-*tricies bis*. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2017, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

6-triciester. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma.

6-triciesquater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

6-triciesquinqies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

6-triciessexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.

6-triciessepties. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

6-duodequadrages. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di

famiglia.

6-undequadragies. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

6-quadragesseme. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

6-quadragesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

6-quadragesster. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

6-quadragesquater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 35 milioni di euro per l'anno 2017, 74 milioni di euro per l'anno 2018 e 84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 35 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2018 per un ammontare pari a 74 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) a decorrere dall'anno 2019 per un ammontare pari a 84 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

6-quadragesquinquies. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.17

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nazionale» a: «l'esclusione sociale» con le seguenti: «unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a contrastare il lavoro nero, promuovere attraverso convenzioni ad hoc la produzione e il consumo di beni e servizi ispirati a principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovere altresì l'occupazione delle categorie particolarmente svantaggiate».

1.18

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionalizzata».

1.19

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «livello di vita dignitoso», aggiungere le seguenti: «come indicato nella Risoluzione 2010/2039 del Parlamento europeo.».

1.20

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «livello di vita dignitoso» aggiungere le seguenti: «con riferimento all'indicatore ufficiale della povertà monetaria dell'Unione europea, pari a sei decimi del reddito mediano equivalente familiare, composto anche da un solo individuo, definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;».

1.21

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tale misura» aggiungere le seguenti: «nell'ambito del processo di definizione degli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai beneficiari nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

1.22

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «livello essenziale» con le seguenti: «livello minimo».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, infine, le parole: «tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali».

1.23

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «uniformemente» con le seguenti: «, prevedendo altresì specifiche misure normative di natura sanzionatoria a carico di tutti i soggetti percettori o responsabili dei processi amministrativi di erogazione che compiano atti illeciti o forniscano false dichiarazioni al fine dell'illegittimo ottenimento dei benefici di cui alla misura di contrasto alla povertà».

1.24

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) previsione, nell'ambito dei servizi alla persona, di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16, i cui genitori abbiano i requisiti di cui alla lettera b) del presente comma, e siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 40, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

a-ter) previsione che le modalità attuative, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo, siano individuate previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al finanziamento della delega di cui al comma 2, lettere a-bis) e a-ter) si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi;

6-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

6-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

1.25

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),

[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.26

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «riordino» aggiungere le seguenti: «e l'ottimizzazione».

1.27

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle prestazioni di natura assistenziale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, lo sviluppo e la ottimizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni al fine del progressivo superamento della situazione di povertà da parte dei soggetti coinvolti».

1.28

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «nonché tutte le prestazioni atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione».

1.29

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «e dei familiari o conviventi che assistono il beneficiario medesimo».

1.30

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché le prestazioni a favore dei superstiti».

1.31

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «in maniera uniforme».

1.32

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, individuando con un successivo provvedimento legislativo le occorrenti risorse finanziarie».

1.33

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «a livello nazionale».

1.34

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».

1.35

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),».

1.36

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sulla base dell'indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE),», *con le seguenti*: «sulla base della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale,».

Conseguentemente:

1) *alla lettera c)*, *sostituire le parole*: «come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;», *con le seguenti*: «come definita dal comma 2, lettera a), del presente articolo;»

2) *sostituire la lettera h)*, *con la seguente*:

«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b), subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di permanenza del soggetto nella condizione di cui alla lettera a)».

1.37

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole*: «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),», *con le seguenti*: «sulla base della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale,».

Conseguentemente, alla lettera c), *sostituire le parole*: «come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;», *con le seguenti*: «come definita dal comma 2, lettera a), del presente articolo;».

1.38

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole*: «situazione economica equivalente (ISEE)» *con le seguenti*: «situazione reddituale (ISR)».

1.39

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole*: «effettivo reddito disponibile» *inserire le seguenti*: «che deve tener in conto le spese sostenute dai cittadini non proprietari di abitazione per il pagamento dei canoni di locazione e quelle sostenute dai cittadini proprietari di abitazione per il pagamento dei ratei del mutuo sulla prima casa».

1.40

[BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole da*: «di attivazione» *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «finalizzato all'emancipazione dalla vulnerabilità secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.41

[BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole*: «e di inclusione sociale e lavorativa» *aggiungere le seguenti*: «coerente con le attitudini, il percorso formativo, scolastico e professionale del soggetto beneficiario».

1.42

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «finalizzato» aggiungere le seguenti: «all'emancipazione dalla vulnerabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché».

1.43

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) previsione che il sostegno economico, di cui al comma 1, lettera a), sia comunque riconosciuto laddove la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato non dipenda dalla persona che dovrebbe beneficiare del medesimo sostegno;».

1.44

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a),» aggiungere le seguenti: «sia coordinata con le misure assistenziali già presenti nell'ordinamento giuridico,».

1.45

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e in una componente» con le seguenti: «, ferma restando la garanzia».

1.46

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «e in una componente di servizi alla persona», inserire le seguenti: «con particolare riferimento all'informazione, l'accesso ai servizi, la presa in carico e la previsione di percorsi di reinserimento socio-lavorativi».

1.47

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «legge 8 novembre 2000, n. 328», aggiungere le seguenti: «e dalla Rete nazionale dei servizi per il lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

1.48

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «uniformemente in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.49

[BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) individuazione, ai fini della predisposizione e attivazione della misura di cui al comma 1 lettera a), delle funzioni dei Comuni in merito all'attivazione sul proprio territorio di un sistema a rete di interventi e servizi sociali; promozione, ai medesimi fini, di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché di accordi con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà; predisposizione, in favore dei beneficiari della misura di cui al comma 1 lettera a), di progetti personalizzati volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale».

b) *al comma 4, lettera d), dopo le parole: «in accordo con la regione» aggiungere le seguenti:*

«e con l'ANCI regionale»;

c) *al comma 4, lettera f), dopo le parole:* «per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020», *inserire le seguenti:* «nonché afferenti a ulteriori risorse nazionali da definire mediante specifici provvedimenti legislativi»;

d) *al comma 4, lettera g), dopo la parola:* «riordino» *inserire le seguenti:* «, previa intesa in Conferenza Unificata,».

1.50

[ZIZZA](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) individuazione, ai fini della predisposizione e attivazione della misura di cui al comma 1, lettera a), delle funzioni dei Comuni in merito all'attivazione sul proprio territorio di un sistema a rete di interventi e servizi sociali; promozione, ai medesimi fini, di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché di accordi con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà; predisposizione, in favore dei beneficiari della misura di cui al comma 1 lettera a), di progetti personalizzati volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale».

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «in accordo con la regione» *aggiungere le parole:* «e con l'ANCI regionale».

Al comma 4, lettera f), inserire, dopo le parole: «per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020», *le seguenti:* «nonché afferenti a ulteriori risorse nazionali da definire mediante specifici provvedimenti legislativi».

Al comma 4, lettera g), inserire, dopo la parola: «riordino», *le seguenti:* «, previa intesa in Conferenza Unificata,».

1.51

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un requisito di durata minima» *con le seguenti:* «il requisito».

1.52

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del periodo di residenza nel territorio nazionale», *aggiungere le seguenti:* «dei cittadini comunitari e del periodo di soggiorno dei cittadini extracomunitari».

1.53

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del presente comma» *aggiungere le seguenti:* «, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Anci,».

1.54

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «, nei limiti delle risorse» *con le seguenti:* «al fine della quantificazione delle risorse necessarie, tenuto conto delle risorse disponibili».

1.55

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 12 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 50.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie, ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS.

Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui alla presente legge.

5. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

6. Nel termine di cui al comma 3 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

7. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

8. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 6.

9. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

10. Ai fini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800

centimetri cubi.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 4 a 11 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

15. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il Fondo straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma 261 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.".

16. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

17. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

18. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 ? I. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni."

19. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato";

20. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

22. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni", fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

23. A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

24. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

25. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

26. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

27. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

28. Le modifiche introdotte dai commi 23, 24 e 25 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

29. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

30. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

31. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

32. A decorrere dall'anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

33. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 1.

34. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 1.

35. A decorrere dall'anno 2017, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 1, nella misura del 70 per cento.

36. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

38. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

39. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

40. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 36, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

41. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

42. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 1.

43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata

in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

44. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

45. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

46. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 44, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

47. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

48. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalla seguenti: "20 per cento";

49. All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

50. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera *c*), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti:

«Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera *d*);

3) al comma 3, lettera *c*), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza».

4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge».

1.56

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 e 5.

4. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

5. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 4, gli enti di cui al citato comma possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) al comma 2), alla lettera *c*) sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera *d*);

3) al comma 3, lettera *c*), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

4) al comma 6) dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge».

1.57

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

8. Le modifiche introdotte dai commi 5, 6 e 7 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera *c*), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera *d*);

3) al comma 3, alla lettera *c*), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-*bis* della presente legge».

1.58

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 1500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;"

5. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

7. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

8. A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.59

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 e 5.

4. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

5. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.60

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fonda per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza

successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.61

CATALEO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 13.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS.

Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui alla presente legge.

5. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

6. Nel termine di cui al comma 3 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità

penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

7. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

8. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 7.

9. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

10. Ai fini di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 5 a 12 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;*

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;*

d) *al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».*

1.62

CATALEO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e

di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2017-2019 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;*

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;*

d) *al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».*

1.63

CATALEO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

4. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31

dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.64

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo I, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

7. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 4, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

8. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e

all'esclusione sociale», *con le seguenti*: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole*: «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti*: «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.65

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *al comma 2, alla lettera c)*, *sostituire le parole*: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti*: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera d)*;

c) *al comma 3, alla lettera c)*, *sostituire le parole*: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti*: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole*: «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti*: «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.66

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante ulteriore riduzione per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro della spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) *al comma 2, alla lettera c)*, *sostituire le parole*: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti*: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

2) *al comma 2, sopprimere la lettera d)*;

3) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;*

4) *al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».*

1.67

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *1.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni."

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;*

2) *al comma 2, sopprimere la lettera d)*;

3) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;*

4) *al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».*

1.68

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 29 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 29 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al

comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

2) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

3) *al comma 3, lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

4) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.69

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 5 della presente legge. Il Fondo straordinario di sostegno all'editoria, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo."».

Conseguentemente, all'articolo 1:

1) *al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge»;

2) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

3) *al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole:* «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», *con le seguenti:* «Fondo per il reddito di cittadinanza»;

4) *al comma 6, dopo le parole:* «del comma 389 del medesimo articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 1-bis della presente legge».

1.70

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «condizione economica» aggiungere la seguente: «anche».

1.71

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e della sua relazione con una soglia di riferimento», fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «composto anche da un solo individuo e del riferimento alle soglie di povertà come rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dall'Ufficio statistico dell'Unione Europea (Eurostat), sia in termini relativi che assoluti per l'individuazione della condizione di povertà».

1.72

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «nazionale» e dopo le parole: «e all'esclusione sociale» inserire le seguenti: «, articolato in una o più misure».

1.73

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «nazionale» e dopo le parole: «e all'esclusione sociale» inserire le seguenti: «, articolato in una o più misure regionali».

1.74

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionalizzato».

1.75

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «di un graduale incremento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio per i nuclei familiari con uno o più figli minorenni ovvero con figli disabili, i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro ed abbiano esaurito gli strumenti a sostegno al reddito di cui agli ammortizzatori sociali e i nuclei familiari in disagio abitativo, sulla base delle risorse destinate al Fondo di cui alla lettera c)».

1.76

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «di un graduale incremento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dell'estensione dei beneficiari e dell'incremento del beneficio prioritariamente per i nuclei familiari con uno o più figli minori, o con persone disabili gravi, ovvero con soggetti con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, individuando al contempo le risorse necessarie da far affluire al fondo di cui alla lettera c) del presente comma».

1.77

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell'articolo 4-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.».

Conseguentemente, al comma 391, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano» inserire le seguenti: «da almeno dieci anni e se di cittadinanza extracomunitaria abbiano, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

1.78

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria».

1.79

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni».

1.80

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «minori» con le seguenti: «in un numero superiore a due, anche di maggiore età inoccupati;».

Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.81

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni».

1.82

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

1.83

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni, che ai sensi dell'articolo 4-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

Conseguentemente, al comma 391, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano», inserire le seguenti: «da almeno dieci anni e se di cittadinanza extracomunitaria abbiano, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

1.84

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», aggiungere la seguente: «numerosi».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.85

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «disabilità grave», aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali,».

1.86

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o con persone», aggiungere le seguenti: «con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, in particolare».

Conseguentemente, sostituire la parola: «definire», con la seguente: «individuare».

1.87

[ZIZZA](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «55 anni», con le parole: «50 anni».

1.88

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Ai commi 2, lettera d), dopo le parole: «14 settembre 2015, n. 150,», aggiungere le seguenti: «o tra le persone fisiche, il cui reddito annuo netto, calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, è pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare;».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.89

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «2015, n. 150», aggiungere le seguenti: «o tra le donne prese in carico dai Centri antiviolenza, Case rifugio e dai Servizi sociali territoriali nonché tra i soggetti già indicati dall'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.90

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, alla lettera d), sopprimere la parola: «eventuali».

1.91

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le parole: «; le risorse sono devolute alle Regioni, tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali».

1.92

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1».

1.93

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «dei pro getti», fino a: «lettera a)», con le seguenti: «e allo sviluppo o implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del «long life learning» promossa dai centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei centri antiviolenza e case rifugio».

1.94

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «concorrano» con le seguenti: «si aggiungano».

1.95

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f), con le seguenti:

«f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) siano predisposti dalle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego secondo i principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale; i principi di cui alla lettera f-bis) del presente comma:

f-bis) previsione che il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, in relazione alle proprie capacità sia tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

- 1) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
- 2) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- 3) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- 4) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
- 5) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
- 6) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
- 7) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
- 8) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate».

1.96

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «lettera a) del presente articolo» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi di trasparenza anche con la pubblicazione, sui siti istituzionali dei comuni

interessati, della composizione e del calendario delle attività delle équipe multidisciplinari,».

1.97

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) previsione, al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *a*) ed *f*), garantendo la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, della possibilità per le province e le città metropolitane di assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi,».

1.98

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.99

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«*h*) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera *b*) per tutto il tempo del persistere dei requisiti».

1.100

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«*h*) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera *b*), subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di permanenza del soggetto al di sotto della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».

1.101

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«*h*) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera *b*), subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di permanenza del soggetto nella condizione di cui alla lettera *a*)».

1.102

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente» con le seguenti: «prevedendone il rinnovo, subordinato».

1.103

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma» aggiungere le seguenti: «, il cui esito sia valutato periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale,».

1.104

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall'attuazione della lettera c) del presente comma».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.105

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) previsione di strumenti atti a garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo un'adeguata pubblicità riguardo la platea dei beneficiari, i progetti approvati e i risultati raggiunti».

1.106

[BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.107

[BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «lettera b)» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.108

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «la misura di cui al comma 1, lettera a)» aggiungere le seguenti: «al fine esclusivo di evitare la duplicazione o la sovrapposizione di misure assistenziali analoghe alla medesima platea».

1.109

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «altresì,», fino a: «completo assorbimento», con le seguenti: «, con riferimento alla Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che tale riordino».

1.110

[BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con riferimento alla Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.111

[BERTACCO, SERAFINI](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 delle borse di studio, dei premi di studio, dei premi di laurea, delle borse per la mobilità internazionale e delle altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;».

Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, lettera a-bis), si provvede ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

1.112

[BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori del fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di *welfare*, con obblighi di comunicazione degli abusi accertati al Casellario di cui al comma 4, lettera i), anche valutando l'estensione del principio dell'abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di *welfare* e ISEE;».

1.113

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.114

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «all'incremento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «allo sviluppo o all'implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del *long life learning* promossa dai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei Centri antiviolenza e Case rifugio;».*

1.115

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione che l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'articolo 15 della legge 19 agosto 2016, n. 166, debba avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».

1.116

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) promozione di un sistema di continuità terapeutica ospedale-territorio nel sistema sanitario nazionale volto a razionalizzare la rete assistenziale attraverso la collaborazione tra le diverse figure professionali deputate alla tutela della salute e del ricorso al servizio di monitoraggio e gestione della terapia, finalizzato a promuovere l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica, erogato dal farmacista nelle farmacie di comunità».

1.117

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) incremento dell'importo minimo dei trattamenti pensionistici ad una cifra superiore alla soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».

1.118

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

1.119

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole: «, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a),».

1.120

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a), ed alla lettera b), aggiungere dopo: «nazionale», le seguenti parole: «sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza Unificata; b)

compilazione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti come da lettera a) del presente comma 1».

1.121

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di un organismo di coordinamento», con le seguenti: «della costituzione di un Osservatorio permanente», e sostituire le parole: «dell'organismo» con le seguenti: «dell'osservatorio permanente».

1.122

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'INPS,» aggiungere le seguenti: «del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.123

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)», aggiungere le seguenti: «ISTAT, Rappresentanze del Terzo settore, Associazioni femminili ? Case internazionali delle donne, Centri antiviolenza, Associazioni dei consumatori».

1.124

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)», aggiungere le seguenti: «nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore».

1.125

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: «al fine di favorire» fino a: «per gli interventi» con le seguenti: «con la funzione di: a)assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni e delle risorse nell'ambito delle vulnerabilità;

b) assicurare alle città metropolitane programmazione e pianificazione di azione di sicurezza urbana tenendo conto anche dei seguenti elementi:

- 1) valorizzazione dei tradizionali codici di condotta civica;
- 2) cura del territorio, degli spazi e parchi pubblici;
- 3) sviluppo dei servizi pubblici nelle aree degradate;
- 4) rimozione dei fattori ambientali di rischio quali: squallore dello spazio urbano, la non

chiarezza dei percorsi, scarsa illuminazione;

- c) assicurare attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione di dati funzionali a quanto stabilito in attuazione della presente legge;
- d) assicurare la lettura e analisi del bisogno e ricognizione e mappatura delle risorse territoriali;
- e) assicurare attività di formazione e informazione agli enti territoriali;
- f) assicurare attività di coordinamento degli osservatori regionali e altri osservatori costituiti da soggetti pubblici e privati;
- g) assicurare la valutazione e il monitoraggio di quanto previsto in attuazione della presente legge».

1.126

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «una maggiore omogeneità» con le seguenti: «l'omogeneità».

1.127

[ZIZZA](#)

Al comma 4 lettera a) dopo le parole: «definire le linee guida per gli interventi» aggiungere il seguente periodo: «I rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali sono designati in Conferenza Unificata rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dall'ANCI».

1.128

[BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «definire le linee guida per gli interventi» aggiungere il seguente periodo: «I rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali sono designati in Conferenza Unificata rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dall'ANCI».

1.129

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «Terzo settore» aggiungere le seguenti: «nonché i competenti organismi dell'Unione europea e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.130

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, con particolare riguardo al monitoraggio e alla valutazione degli esiti della misura di cui al comma 1, lettera a), prevedendo anche momenti di incontro, di formazione e di affiancamento degli operatori impegnati nei territori, nonché l'adozione di manuali operativi di supporto».

1.131

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 4, lettera c) primo periodo, dopo le parole: «che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza Unificata» ed al secondo periodo, dopo le parole: «gli esiti nel proprio sito internet istituzionale» inserire le seguenti: «compilazione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti ai sensi della presente lettera».

1.132

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e come individuati all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.133

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da garantire in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.134

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «le funzioni di verifica e controllo sono svolte in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza;».

1.135

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a)».

1.136

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a),» , con le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,».

1.137

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «; anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura», con le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP, effettui un monitoraggio sull'attuazione e sugli esiti della misura».

1.138

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente: «riordino».

1.139

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente: «ridefinizione».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «mediante l'utilizzo», aggiungere la seguente: «razionale».

1.140

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «associata dei» con le seguenti: «pubbliche associate dei».

1.141

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «in relazione all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.142

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera g).

1.143

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

1.144

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

1.145

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera h), premettere le parole: «previsione di maggiori risorse finanziarie al fine di implementare la».

1.146

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: «promozione di accordi territoriali», con le seguenti: «valorizzazione degli accordi di programma di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.147

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: «competenti», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «pubblici competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni tenuto conto anche dell'intervento sussidiario, ma non sostitutivo delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali».

1.148

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «risorse delle comunità», aggiungere le seguenti: «la realizzazione di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di oggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili».

1.149

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, alla lettera h), sostituire le parole: «e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni», con le seguenti: «al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi».

1.150

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: «e del privato sociale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.151

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, alla lettera h), sopprimere la seguente parola: «altresì».

1.152

[FUCKSIA](#)

Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Promozione della trasparenza, accessibilità ai dati e alle informazioni necessarie al monitoraggio, rendendoli disponibili ai soggetti sociali previsti alla successiva lettera h) del presente comma che parteciperanno alla strategia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale».

1.153

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, alla lettera i), sostituire le parole: «e del lavoro», con le seguenti: «e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

1.154

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «già nella disponibilità dei comuni» aggiungere le seguenti: «, previo censimento dei sistemi informativi in dotazione e delle relative risorse umane, da effettuarsi di concerto con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione al fine di armonizzare la rete informatica nazionale».

1.155

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «già nella disponibilità dei comuni»; aggiungere le seguenti: «potenziamento delle informazioni in uscita dal Sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei comuni a supporto della gestione della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori».

1.156

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «miglioramento della fruibilità» con le seguenti: «obbligo di trasmissione».

1.157

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «del sistema informativo dei servizi sociali» con le seguenti: «e sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali omogeneo su tutto il territorio nazionale al fine di rendere accessibili, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati e garantire un adeguato sistema di monitoraggio degli interventi e della loro efficacia».

1.158

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «di trasmissione di dati al Casellario» aggiungere le seguenti: «delle prestazioni erogate dal Terzo settore nonché».

1.159

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «prestazioni indebitamente percepite» aggiungere le seguenti: «effettuate anche in anonimato e in via telematica sulla base di appositi protocolli d'intesa elaborati con l'ANAC».

1.160

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «definizione di un termine massimo dall'erogazione della prestazione, entro il quale gli enti devono fornire i dati informativi».

1.161

[ZIZZA](#)

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l'accesso, la gestione e l'erogazione della misura di cui alla lettera a) del comma 1, rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».

1.162

[BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Al comma 4, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l'accesso, la gestione e l'erogazione della misura di cui alla lettera a) del comma 1; rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».

1.163

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l'accesso, la gestione e l'erogazione della misura di cui alla lettera a) del comma 1; rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».

1.164

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «di relazione tecnica» con le seguenti: «di dettagliata relazione tecnica ed economica nonché delle previsioni sulle ricadute economiche e delle risorse pluriennali necessarie.».

1.165

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.166

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.167

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.168

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.

1.169

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «eventuali economie fino alla fine del comma», con le seguenti: «risorse derivanti dai successivi commi 6-bis e 6-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49.1. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

6-ter. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre n. 346 e successive modificazioni, sono abrogate».

1.170

[BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le eventuali risorse di cui al primo periodo non impiegate nel 2016 dovranno essere utilizzate nel 2017».

1.171

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, con cadenza trimestrale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai citati decreti legislativi e sulle evidenze e criticità attuative eventualmente emerse, anche ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, ai sensi del comma 7 del presente articolo».

1.172

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le quali adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, applicando misure di contrasto alla povertà complessivamente non meno favorevoli di quelle disciplinate dai decreti legislativi di attuazione. Le risorse finanziarie statali stanziare e destinate all'introduzione di misure nazionali di contrasto alla povertà nei territori delle regioni a statuto speciale e in quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite a tali enti territoriali, che le gestiscono secondo la loro disciplina, per le finalità di cui al comma 1».

1.0.1

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Servizi per l'impiego)

1. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* ed *f)* del comma 2 dell'articolo 1 garantendo la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, le province e le città metropolitane possono assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.3.2.1.23. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 294 (pom.) del 15/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017
294ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2241\)](#) *BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare*

[\(2437\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2494, scelto come testo base. Avverte che l'illustrazione degli emendamenti e le relative votazioni avranno luogo a partire dalle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 ([n. COM \(2016\) 815 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice [D'ADDA](#) (PD) introduce la proposta in esame, ricordando che la libera circolazione delle persone nell'Unione europea non sarebbe possibile senza la tutela dei diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini mobili e dei loro familiari.

Al fine di migliorare alcuni aspetti inerenti la protezione sociale dei cittadini UE, il provvedimento apporta alcune modifiche al [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#), che assicura il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione, e al regolamento (CE) n. 987/2009, che contiene le modalità concrete di applicazione del citato regolamento n. 883. A tal proposito, la relatrice ricorda gli aspetti salienti del regolamento (CE) n. 883/2004 e chiarisce che le modifiche contenute nella proposta in esame non incidono sui sistemi di sicurezza sociale nazionali, le cui caratteristiche sono sempre di competenza degli Stati membri.

Con l'articolo 1 si inseriscono alcune modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004, tra cui la riformulazione dell'articolo 4, che pone il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. La relatrice passa poi ad illustrare il nuovo Capitolo 1-*bis* (articoli da 35-*bis* a 35-*quater*) che disciplina la fattispecie delle prestazioni di assistenza di lungo periodo, finora esclusa dal campo di applicazione del regolamento n. 883/2004. Ulteriori modifiche vengono apportate al regolamento in tema di applicazione uniforme delle regole di totalizzazione ai fini delle prestazioni di disoccupazione, di lavoratori transfrontalieri e di disposizioni per le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli.

La relatrice si sofferma poi sull'[Allegato](#) della proposta in esame, che dispone alcune modifiche ad alcuni allegati del regolamento n. 883/2004, e sulla novella dell'articolo 88, che delega la Commissione europea all'adozione di atti delegati per la modifica periodica degli Allegati.

Passando all'esame dell'articolo 2 della proposta, fa presente che le modifiche previste al regolamento (CE) n. 987/2009 sono finalizzate ad adattare il testo del regolamento (CE) n. 987 alle modificazioni apportate al regolamento (CE) n. 883/2004, così come novellato dall'articolo 1 e si tratta di modifiche aventi natura tecnico-amministrativa.

Da ultimo, la relatrice ricorda che la base giuridica della proposta è correttamente individuata all'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che sono altresì rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) manifesta perplessità sulla possibilità che il progetto formativo individuale possa essere attuato all'interno dei Consigli di classe degli istituti scolastici. Ritiene infatti che la formazione dei docenti non sia sempre adeguata per rispondere alle attività di *tutor*. Critica la soluzione di aggiungere un anno di formazione al triennio base e considera insufficienti le proposte riguardanti il libretto formativo del cittadino e il certificato delle competenze.

La senatrice [FAVERO](#) (PD) ritiene il provvedimento uno strumento adeguato per migliorare il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro. Sottolinea, però, l'eccessiva discrezionalità che mantengono le regioni nell'allocazione delle risorse in materia di formazione professionale. In particolare, lamenta che alcune normative regionali escludono i giovani con più di 15 anni dai percorsi triennali di formazione professionale, ciò che determina l'abbandono formativo di molti giovani con gravi ricadute sociali. Suggerisce che la Commissione compia i dovuti approfondimenti sia su questo tema che sugli organici degli insegnanti. Apprezza, infine, alcune esperienze pilota, come quelle della provincia autonoma di Bolzano, in cui la rete delle imprese consente di assorbire molta forza lavoro giovanile, riducendo al minimo i tassi di disoccupazione.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) critica che dal 2007 siano stati eliminati i titoli professionali e le relative equipollenze nel settore navale. Si tratta di una scelta che ha avuto conseguenze negative per il nostro Paese e che non è stata seguita dagli altri Stati membri dell'Unione europea. Plaude ad alcune esperienze, come il Progetto Orione, considerate buone pratiche da estendersi a tutto il settore delle professioni marittime. Invita il relatore a considerare il problema della riqualificazione dei percorsi formativi degli istituti nautici.

La senatrice [D'ADDA](#) (PD) condivide le preoccupazioni sulla difficoltà di impegnare i docenti degli istituti professionali in attività di *tutor* nei percorsi formativi personalizzati. Evidenzia l'assenza di un coinvolgimento nel mondo dell'istruzione professionale di alcune figure altamente qualificate, come quella di pedagogista. Auspica che nello schema di osservazioni sia rimarcato tale aspetto e siano individuate opportune soluzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.24. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 295 (pom.) del 21/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017
295ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE CONSULTAZIONI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA

Il presidente [SACCONI](#) avverte che dal 10 febbraio scorso è operativa la consultazione tramite piattaforma informatica sui disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266 (*Caregiver familiare*). Dei 43 soggetti invitati a partecipare, 28 risultano accreditati, una metà dei quali ha già provveduto a caricare memorie, documenti e filmati ritenuti utili a fornire il proprio contributo. Ribadisce l'importanza della consultazione, che esalta le possibilità di partecipare al processo di elaborazione delle decisioni e favorisce il dialogo tra i soggetti decidenti e le parti interessate. Anticipa che il 9 marzo prossimo, in occasione di un'iniziativa che si svolgerà in Senato nell'ambito della "Settimana della partecipazione", avrà l'opportunità di presentare questa buona pratica della Commissione lavoro ed auspica che i senatori vogliano intervenire numerosi all'evento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(2241) BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(2437) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente **SACCONI** avverte che è pervenuto l'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il cui testo è stato trasmesso alle Commissioni permanenti 1a e 5a per il rispettivo parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente **SACCONI** (*AP (Ncd-CpE)*), relatore, presenta una proposta di risoluzione sull'affare assegnato (testo allegato al resoconto della seduta). Auspica che su di essa si registri la più ampia condivisione da parte della Commissione: maggiore sarà l'ampiezza del consenso, maggiore l'incisività della Commissione stessa su tali temi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il relatore [ANGIONI](#) (PD) dà conto di una proposta di parere, favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il presidente [SACCONI](#) condivide le considerazioni del relatore, prodotte nel testo da lui proposto. Concorda in particolare con riferimento alle perplessità riguardanti l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro portuale, ritenendo anch'egli non opportuna la segmentazione, che potrebbe riferirsi anche ad altri comparti del mercato del lavoro: specificità analoghe a quelle del lavoro portuale sono infatti riscontrabili anche in altri settori.

Il relatore [ANGIONI](#) (PD) interloquisce brevemente per sottolineare che le perplessità nel caso di specie sono ancora maggiori, atteso che qui si fa riferimento solo ad alcune realtà portuali.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) presenta una proposta di parere alternativa, di segno favorevole con condizione (testo allegato al resoconto).

Il presidente [SACCONI](#) osserva che la bozza di parere del relatore e quella testé illustrata dalla senatrice Catalfo sono analoghe nella sostanza e differiscono unicamente per la diversa qualificazione dei rilievi contenuti. Nota che nel caso specifico la qualificazione di osservazioni ovvero di condizioni dei rilievi stessi non conferisce ai medesimi una diversa efficacia formale.

Il relatore [ANGIONI](#) (PD), pur comprendendo le ragioni della senatrice Catalfo, ritiene comunque preferibile l'espressione di un parere con semplici osservazioni. L'apposizione di condizioni, quanto meno in linea teorica, implicherebbe che, ove esse fossero accettate, i lavoratori interessati non potrebbero godere dello strumento qui previsto, ipotesi che giudicherebbe del tutto inaccettabile.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) ribadisce la necessità di fare ricorso a condizioni, al fine di stigmatizzare con forza la creazione di una ennesima Agenzia.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) insiste per la immediata messa in votazione del parere proposto dal relatore, che rappresenta la posizione dell'intero Gruppo.

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL) esprime consenso nei confronti di alcuni profili del

decreto-legge in esame. Manifesta tuttavia netta contrarietà all'istituzione di una ennesima Agenzia cui affidare la soluzione della crisi occupazionale del settore portuale e conferire risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese in esso operanti. Sottolinea l'esigenza che soluzioni efficaci vengano individuate tenuto conto delle reali esigenze dei territori interessati. Prende atto con soddisfazione della convocazione per il 27 prossimo di un tavolo di confronto sulla vicenda ILVA, auspicando che ciò consenta di dare ossigeno ad un territorio tanto martoriato.

Il presidente [SACCONI](#), verificata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore Angioni, che è approvata. Risulta conseguentemente preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo, illustrata dalla senatrice Catalfo.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2208

Il senatore [ICHINO](#) (PD), relatore sul disegno di legge n. 2208, sollecita l'espressione da parte della Commissione del parere sul tale iniziativa legislativa.

Il presidente [SACCONI](#) osserva che il punto è all'ordine del giorno e verrà trattato nel pieno rispetto della programmazione dei lavori della Commissione e dei tempi di esame riservati a ciascun provvedimento, nonché tenuto conto del calendario stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 789

La Commissione,
premessi che:

la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati tra i 15 e i 29 anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;

in tale contesto, l'apprendistato rappresenta lo strumento di *placement* ideale per aiutare le imprese a

costruire i profili di cui hanno bisogno e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell'istruzione spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della formazione e quello dell'impresa;

dall'ultimo rapporto ISFOL (*Verso il sistema duale. XVI Rapporto sull'apprendistato in Italia*, 2016), emerge un *trend* negativo in relazione all'apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abbastanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del numero dei relativi contratti;

anche alla luce della "crisi" dell'apprendistato, oggi il tirocinio sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;

spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un normale contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavoratori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne risente il mercato e la fiscalità generale;

i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell'anno 2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di *stage*, siano pari a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall'altro testimoniano che in non pochi casi i giovani passano da uno *stage* all'altro con gravi conseguenze sulla loro occupabilità in relazione alla scarsa formazione offerta e all'aumento della precarietà;

è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rapporto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;

i recenti rapporti di monitoraggio dell'ISFOL evidenziano che nel programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurricolari è stato stanziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento delle risorse destinate all'apprendistato;

peraltro, l'apprendistato di tipo professionalizzante continua ad essere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistati di primo e terzo livello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all'avvio della sperimentazione del sistema duale (decreto legislativo n. 150 del 2015) e alla più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello (decreto legislativo n. 81 del 2015) quali "contratti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all'occupazione dei giovani";

nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017, l'Unione europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i giovani nell'ambito della quale si prevede, tra l'altro, la realizzazione di un quadro di qualità per i tirocini e l'introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti; così come è prevista una iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore (Comunicazione "Migliorare e modernizzare l'istruzione" COM (2016) 941, 7 dicembre 2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni migliorando così l'interazione tra la ricerca e l'insegnamento;

impegna il Governo:

a mettere in atto, entro sei mesi, concrete ed idonee iniziative di intervento che permettano di rilanciare l'apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché l'integrazione tra sistema di istruzione e formazione e mondo produttivo;

a rafforzare il quadro normativo di riferimento al duplice fine di garantire certezza giuridica per le imprese interessate e l'effettività dei percorsi formativi per i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato;

a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impediscono lo sviluppo delle potenzialità dell'apprendistato;

a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella valutazione dell'offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro medio lungo;

a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali e degli enti bilaterali, attori, questi, che, per la loro vicinanza al mondo del lavoro e della formazione, possono dare un prezioso contributo alla costruzione di un quadro normativo di riferimento più efficiente e vicino alla realtà e alle esigenze del mercato del lavoro;

a stanziare maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica, mirati all'utilizzo del contratto di apprendistato anche per questa finalità;

a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sappiano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;

a cambiare il "modo di fare scuola", a partire dalla necessità di mutare stabilmente il proprio assetto organizzativo al fine di sviluppare capacità di co-progettazione con strutture ospitanti individuate sulla base di accordi territoriali stabili che coinvolgono attivamente le istituzioni locali e le parti sociali;

a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi pubblici, anche in materia di formazione e inserimento al lavoro, dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l'Agenda europea 2014-2020 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le amministrazioni centrali e regionali di dimostrare l'efficacia dei programmi e degli interventi finanziati;

a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazionale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di garantire la certificazione delle competenze per l'ottenimento della qualifica professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legislativo n. 13 del 2013;

a predisporre, per l'acquisizione delle competenze di base, appositi moduli formativi fruibili in modalità *on line* e accessibili ai soggetti inseriti in un percorso di apprendistato professionalizzante;

a facilitare la gestione dell'apprendistato con soluzioni informatiche e banche dati innovative, che diminuiscano i costi e il timore della burocrazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la predisposizione e presentazione del piano informativo individuale;

ad assicurare l'ingresso nel sistema informativo unico a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o convalidare i dati del libretto stesso;

al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'utilizzo dell'apprendistato anche nel settore pubblico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,
premessi che il provvedimento interviene per contrastare alcune situazioni di particolare criticità nel Sud Italia e per affrontare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni. Anzitutto si fa osservare che le risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese operanti nelle infrastrutture portuali e nel trasporto marittimo provengono dalle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, risultando così sottratte alle politiche attive del lavoro per andare a rifinanziare politiche passive.
Inoltre, in merito all'articolo 4, pur condividendone le motivazioni ispiratrici, l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale non sembra essere lo strumento di definitiva risoluzione della crisi occupazionale del settore. Ai limiti temporali (36 mesi) e al carico di risorse sul pubblico, appare strategicamente più convincente l'attività pubblica di rilancio dei sistemi portuali italiani nel quadro di un loro coordinamento di sistema.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAI SENATORI NUNZIA CATALFO, PUGLIA E SARA PAGLINI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La Commissione 11a del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (Atto Senato n. 2692);
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole subordinato alla seguente condizione:
per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 4, la scelta di creare un ennesimo organismo *ad hoc* per la riqualificazione ed il ricollocamento dei lavoratori di un particolare, per quanto importante, settore appare anzitutto in contrasto con il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive avviata con il decreto legislativo n. 150 del 2015 e ancora in via di implementazione: tale riordino infatti, pur con alcuni difetti, persegue lo scopo di razionalizzare i servizi di collocamento superando le frammentazioni e le sovrapposizioni fra i vari enti preposti. La creazione di un'ennesima Agenzia appare come la risposta sbagliata al problema, reale e serio, della ricollocazione dei lavoratori portuali e della valorizzazione delle loro competenze che invece può e deve essere affrontato completando l'implementazione degli strumenti già previsti e rafforzando i competenti organi già esistenti. Peraltro le risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese operanti nelle infrastrutture portuali e nel trasporto marittimo provengono dalle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, risultando così sottratte alle politiche attive del lavoro per andare a rifinanziare politiche passive. Appare pertanto auspicabile la totale soppressione delle disposizioni di cui al citato articolo 4.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2494](#)

1.1 (testo 2)

[CATALEO, PUGLIA, PAGLINI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Reddito di cittadinanza*). 1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei

principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1° aprile 2017 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

a) "reddito di cittadinanza": l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) "nucleo familiare"; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1,2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1,2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed

erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fin iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*. i centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata, il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta

sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle

esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai commi 22 e 23.

25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al comma 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *c*) e *d*), allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui al comma 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera *h*), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in

carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). ? 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili

per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale."

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da

destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera *b)*.

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del *voucher* online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

- a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
- b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
- e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
- f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
- g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
- h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;
- b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
- c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
- d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alte mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo II del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo II della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo II, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:

"479-bis. TI percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

- a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
- b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
- c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
- d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
- e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
- f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

- a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
- b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla

direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa progressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionanti alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 143.

106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

107. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il Fondo

straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.";

108. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

110. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 ? 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.";

111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;"

112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

113. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita,

uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

114. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

115. A decorrere dal 1º gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

116. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

117. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

118. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

119. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

120. Le modifiche introdotte dai commi 116, 117 e 118 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017, ciascun contribuente può

destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

124. A decorrere dall'anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.

126. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5.

127. A decorrere dall'anno 2017, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a)* fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b)* per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c)* per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d)* per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e)* per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f)* per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g)* per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h)* per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

134. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

136. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

137. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti

gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (CANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 137, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

140. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

141. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

142. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 i commi da 386 a 389 sono abrogati."

143. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dell'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Allegato 1

Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1	1	0	1	9.360	780
2	1	1	1.3	12.168	1.014
2	2	0	1.5	14.040	1.170
3	1	2	1.6	14.976	1.248
3	2	1	1.8	16.848	1.404
4	1	3	1.9	17.784	1.482
3	3	0	2	18.720	1.560
4	2	2	2.1	19.656	1.638
5	1	4	2.2	20.592	1.716
4	3	1	2.3	21.528	1.794
5	2	3	2.4	22.464	1.872
4	4	0	2.5	23.400	1.950
6	1	5	2.5	23.400	1.950
5	3	2	2.6	24.336	2.028
6	2	4	2.7	25.272	2.106
5	4	1	2.8	26.208	2.184
7	1	6	2.8	26.208	2.184
6	3	3	2.9	27.144	2.262
5	5	0	3	28.080	2.340
7	2	5	3	28.080	2.340
6	4	2	3.1	29.016	2.418
7	3	4	3.2	29.952	2.496

6	5	1	3.3	30.888	2.574
7	4	3	3.4	31.824	2.652
6	6	0	3.5	32.760	2.730
7	5	2	3.6	33.696	2.808
7	6	1	3.8	35.568	2.964
7	7	0	4	37.440	3.120

Allegato 2

(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN
BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare.

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: $RF = Ra + Rb + Rc + \dots + Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf = Sp - Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp / Ni$

Rca, Rcb, Rcc, ... Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci = Rcx - Ri$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1 Ra, Rb, Re ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: $Rf = Ra + Rb + Rc + Rs + \dots + Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf = Sp - Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp / Ni$

Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$Es = Rs - Rcx$

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci = Rcx - (Ri + (Es / (N - 1)))$

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extragricoli del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

N mesi = parte intera di $(Rfa \div 3 Rdc) / (Rdc/4)$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».

1.3.2.1.25. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 296 (pom.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
296ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[CATALFO](#)

indi del Presidente

[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 13,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

La sottosegretaria BIONDELLI risponde all'interrogazione n. 3-03464 della senatrice Zanoni, sulla situazione occupazionale della PMT Italia S.p.A., impresa leader nella progettazione di impianti nel settore della carta.

In proposito, ricorda che è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) nei confronti di alcune unità lavorative, ma che, avendo lo scorso 31 gennaio il tribunale di Torino dichiarato il fallimento della Società, si è reso necessario un ulteriore sostegno al reddito nella fase di transizione verso un nuovo assetto proprietario. Il trattamento di CIGS potrà essere riconosciuto a condizione che gli organi della procedura si impegnino a concludere il programma di risanamento presentato; nel caso in esame, il curatore fallimentare potrà subentrare nel contratto di solidarietà chiedendo al Ministero del lavoro di "voluturare" a suo nome il trattamento di CIGS in corso fino alla naturale scadenza. Avendo una società estera avanzato una proposta di acquisto dell'intero *asset* aziendale la Sottosegretaria suggerisce che potrebbe essere applicata la fattispecie che consente il riconoscimento di un ulteriore intervento di CIGS per crisi aziendale,

qualora sussistano concrete prospettive di rapida cessione della impresa e di riassorbimento occupazionale. Conferma infine la disponibilità del suo Dicastero al confronto e al dialogo con le parti sociali per valutare eventuali ulteriori situazioni di problematicità riguardanti la situazione occupazionale dell'azienda.

La senatrice [ZANONI](#) (PD) si dichiara soddisfatta. Considera importante l'istituto della voltura nel programma di risanamento, presentato inizialmente dalla PMT Italia S.p.A. e plaude alla disponibilità del Governo per ulteriori momenti di confronto. Auspica soluzioni analoghe che possano essere trovate per altre soluzioni.

La presidente [CATALEO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(2241) BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(2437) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 2494, testo base, è collegato alla manovra di finanza pubblica e che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento del Senato, sono inammissibili gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Preannuncia pertanto che gli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2, 1.12, 1.16, 1.17, 1.20, 1.22, 1.24, 1.32, 1.43, 1.49, 1.50, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.90, 1.91, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.111, 1.117, 1.145, 1.169, 1.170 e 1.0.1 non verranno posti in votazione.

La Commissione prende atto.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1 (testo 2), che sarebbe stato dichiarato inammissibile solo per l'assenza della relazione tecnica da parte del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che l'emendamento non è accantonabile, perché inammissibile e dunque non votabile; auspica comunque che nel corso dell'esame successivo in Assemblea i temi oggetto dell'emendamento in questione trovino accurato approfondimento da parte del rappresentante del Governo.

La sottosegretaria BIONDELLI assicura la disponibilità del Governo in tal senso.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione passa quindi alle proposte di modifica ed agli ordini del giorno.

Sull'ordine del giorno G/2494/1/11 la relatrice esprime parere favorevole con proposta di riformulazione; la sottosegretaria BIONDELLI formula avviso conforme.

Il senatore [LEPRI](#) (PD) accede alla proposta della relatrice sull'ordine del giorno, che viene pertanto accolto nel testo riformulato (allegato al resoconto).

Sull'ordine del giorno G/2494/2/11, la relatrice esprime parere contrario, notando che una serie di profili proposti saranno affrontati in sede di attuazione della delega.

Concorda la sottosegretaria BIONDELLI.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) ritiene il salario minimo una componente importante degli indicatori del reddito e giudica necessario pertanto riportare una specificazione di tale istituto nell'ordine del giorno.

Posto in votazione, l'ordine del giorno G/2494/2/11 è respinto.

Sull'ordine del giorno G/2494/3/11 la relatrice [PARENTE](#) (PD) e la sottosegretaria BIONDELLI esprimono parere contrario.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) ricorda che gli indicatori inseriti nell'ordine del giorno in esame sono presi in attenta considerazione sia da Eurostat che da una risoluzione del Parlamento europeo del 2010.

Posto in votazione, l'ordine del giorno G/2494/3/11 è respinto.

Sull'ordine del giorno G/2494/4/11 la relatrice [PARENTE](#) (PD) esprime parere favorevole con richiesta di riformulazione; la sottosegretaria BIONDELLI concorda.

La senatrice [FAVERO](#) (PD) accede alla proposta della relatrice sull'ordine del giorno, che viene accolto nel testo riformulato (allegato al resoconto).

E' quindi accolto l'ordine del giorno G/2494/5/11, favorevoli la RELATRICE e il GOVERNO.

Sull'ordine del giorno G/2494/6/11 la relatrice [PARENTE](#) (PD) esprime parere favorevole con proposta di riformulazione; la sottosegretaria BIONDELLI si conforma a tale parere.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) accede alla proposta della relatrice sull'ordine del giorno, che pertanto viene accolto nel testo riformulato, allegato al resoconto.

Favorevoli la RELATRICE e il GOVERNO, è accolto l'ordine del giorno G/2494/7/11.

Sugli ordini del giorno G/2494/8/11, G/2494/9/11, G/2494/10/11 e G/2494/11/11 la relatrice [PARENTE](#) (PD) esprime parere favorevole, proponendone alcune riformulazioni. Conviene la sottosegretaria BIONDELLI.

I proponenti concordano con le proposte della relatrice sui rispettivi ordini del giorno, che vengono pertanto accolti nei testi riformulati (allegati al resoconto).

Accogliendo un invito della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, la senatrice [MANASSERO](#) (PD) ritira il suo ordine del giorno G/2494/12/11.

Favorevoli la RELATRICE e la sottosegretaria BIONDELLI, è accolto l'ordine del giorno G/2494/13/11.

Gli ordini del giorno G/2494/14/11 e G/2494/15/11 sono invece dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Favorevoli la RELATRICE e la sottosegretaria BIONDELLI, è accolto l'ordine del giorno G/2494/16/11.

L'ordine del giorno G/2494/17/11 è quindi ritirato dal senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL); è invece accolto l'ordine del giorno G/2494/18/11, previ pareri favorevoli della relatrice [PARENTE](#) (PD) e della sottosegretaria BIONDELLI.

Sugli ordini del giorno G/2494/19/11, G/2494/20/11, e G/2494/21/11 la relatrice [PARENTE](#) (PD) esprime parere favorevole, indicando le rispettive proposte di riformulazione; la sottosegretaria BIONDELLI si conforma al parere della relatrice.

I proponenti concordano con le proposte della relatrice sui rispettivi ordini del giorno, che vengono quindi accolti nei testi riformulati (allegati al resoconto).

I senatori [BERTACCO](#) (FI-PdL XVII) e [SERAFINI](#) (FI-PdL XVII) sottoscrivono gli ordini del giorno G/2494/22/11, G/2494/23/11, G/2494/24/11 e G/2494/25/11, su cui la relatrice [PARENTE](#) (PD) e la sottosegretaria BIONDELLI esprimono parere contrario.

Posti ai voti, tali ordini del giorno risultano respinti.

Infine, la Commissione accoglie l'ordine del giorno G/2494/26/11, previ pareri favorevoli della relatrice [PARENTE](#) (PD) e della sottosegretaria BIONDELLI.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

La relatrice [PARENTE](#) (PD) e la sottosegretaria BIONDELLI formulano parere contrario su tutti gli emendamenti.

La senatrice **CATALEO** (*M5S*) lamenta che, mentre la relatrice e la rappresentante del Governo avevano assicurato che ci sarebbe stata un'ampia discussione sugli emendamenti, il parere contrario su tutte le proposte di modifica chiude invece il dibattito e fa venir meno il tentativo di ricercare soluzioni positive in materia di lotta alla povertà.

Il senatore **BAROZZINO** (*Misto-SI-SEL*) rammenta che il suo Gruppo ha sempre mantenuto una inequivocabile posizione di apertura al dialogo, al fine di cercare un terreno comune di convergenza. Le proposte emendative a sua firma hanno solo l'obiettivo di rafforzare il tentativo del Governo di intervenire su una materia così delicata.

Il senatore **LEPRI** (*PD*) sottolinea che l'espressione dei pareri della relatrice e della rappresentante del Governo non chiudono il confronto, che si potrà comunque sviluppare in sede di dichiarazione di voto sulle singole proposte di modifica. Denuncia che gli emendamenti delle opposizioni, lungi dall'intervenire nel merito del testo, rappresentano una mera riproposizione delle disposizioni presenti nei propri disegni di legge.

Il **PRESIDENTE** evidenzia la delicatezza della fase a cui è giunta la legislatura e ricorda quanto l'approvazione del provvedimento in esame sia sollecitata dalle regioni. Pur nel rispetto delle posizioni di tutti, ritiene pertanto comprensibile la decisione della maggioranza di giungere rapidamente ad una conclusione dell'esame.

La senatrice **CATALEO** (*M5S*), nel lamentare che in passato i pareri della Commissione sui decreti attuativi del *Jobs Act* non siano stati affatto presi in considerazione dal Governo, denuncia che l'esame del provvedimento sia stato a lungo tenuto fermo prima di procedere all'odierna accelerazione.

La relatrice **PARENTE** (*PD*) ripercorre le fasi di discussione del provvedimento e sottolinea la necessità di attendere lo stanziamento delle somme previste. Sottolinea che la Commissione dovrà pronunciarsi anche sull'attuazione della delega e reputa non più procrastinabile l'adozione di una misura universale di contrasto alla povertà.

La sottosegretaria **BIONDELLI** evidenzia che la Conferenza delle regioni e delle province autonome sollecita una rapida approvazione del provvedimento, che darebbe una risposta a più di 400.000 famiglie. Ovviamente il Parlamento dovrà svolgere un attento controllo nelle fasi di attuazione della delega.

La senatrice **PAGLINI** (*M5S*) stigmatizza la scelta della maggioranza di rinunciare al contributo delle opposizioni, osservando che l'espressione del parere contrario su tutti gli emendamenti svilisce la stessa funzione del Parlamento. Lamenta l'inadeguatezza della disciplina del Regolamento del Senato sulla pubblicità dei lavori in Commissione, che non consente di dare adeguato risalto dell'esame nei confronti della società civile.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che il Regolamento del Senato assicura una adeguata pubblicità ai lavori parlamentari in Commissione e in Assemblea, ripercorrendone le ragioni storiche e il fondamento giuridico .

Il senatore **ANGIONI** (*PD*) invita i Gruppi di opposizione a riconsiderare le decisioni della relatrice e della sottosegretaria Biondelli, tenuto conto che i tempi della legislatura difficilmente

consentirebbero un ulteriore passaggio parlamentare. Il provvedimento in esame, pur con tutti i limiti, costituisce al momento l'unica misura possibile di contrasto alla povertà.

La senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) rammenta che si era auspicata nei mesi scorsi una convergenza tra tutti i Gruppi su un provvedimento condiviso. Il testo in esame determinerebbe semmai una gabbia della povertà e pertanto sarebbe semmai opportuno che non pervenisse all'approvazione.

Il senatore [LEPRI](#) (*PD*) ricorda che la maggioranza ha già dato risposta ad alcuni settori specifici delle politiche sociali. I Gruppi di opposizione, al contrario, hanno rifiutato un percorso condiviso sul disegno di legge del Governo da assumere come testo base e l'abbinamento dell'esame con le iniziative legislative in tema di reddito di cittadinanza.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*), pur concedendo che il tema della lotta alla povertà sia centrale dall'inizio della legislatura, non giudica il disegno di legge n. 2494 idoneo a conseguire tale obiettivo e lo ritiene semmai fonte di false speranze. Invita pertanto la maggioranza a riconsiderare le proprie proposte.

La senatrice [D'ADDA](#) (*PD*), pur giudicando il disegno di legge n. 2494 non risolutivo del dramma della povertà in Italia, invita i Gruppi di opposizione a considerare con maggiore attenzione le proposte. Il momento politico attuale impone una accelerazione delle decisioni e la rapida adozione di una misura universale di contrasto alla povertà.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) lamenta che non sia stato dato esito all'intento iniziale di giungere ad una soluzione ampiamente condivisa per fronteggiare il dramma del bisogno. Denuncia le chiusure della maggioranza, che hanno impedito un adeguato confronto in sede di comitato ristretto sui disegni di legge nn. 1148, 1670, 1697 e 1919 (reddito di cittadinanza e salario minimo orario).

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime il proprio dissenso per il mancato riconoscimento del ruolo delle regioni e invita a considerare con attenzione le finalità dell'emendamento 1.172, sulla clausola di salvaguardia.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.

I senatori [BERTACCO](#) (*FI-PdL XVII*) e [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15 e 1.18, che, posti successivamente ai voti, sono respinti.

Sull'emendamento 1.19 interviene per dichiarazione di voto la senatrice [CATALEO](#) (*M5S*), che denuncia l'assenza di adeguati strumenti di contrasto alla povertà assoluta.

Posto ai voti, anche l'emendamento 1.19 è respinto; la Commissione respinge altresì l'emendamento 1.21.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [CATALEO](#) (*M5S*), la Commissione respinge quindi l'emendamento 1.23, nonché, con successive e distinte votazioni gli emendamenti

1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.

I senatori [BERTACCO](#) (*FI-PdL XVII*) e [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono gli emendamenti 1.33 e 1.34 che, posti ai voti, sono respinti.

La senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.35, 1.36 e 1.37 che, posti distintamente in votazione, vengono respinti.

I senatori [BERTACCO](#) (*FI-PdL XVII*) e [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono l'emendamento 1.38 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 1.39, che, posto ai voti, è respinto; con successive e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.42.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 1.44, che, posto ai voti, è respinto.

Con distinte e successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.45 e 1.46, quest'ultimo sottoscritto dal senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*).

La senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.47, richiamando l'importanza della Rete nazionale dei servizi per il lavoro.

Con distinte e successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.47 e 1.48.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene a lamentare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.49.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) giudica inopportuno che il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 venga pronunciato in assenza della relazione tecnica del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le considerazioni in ordine all'espressione del parere contrario della Commissione bilancio motivate da mancata copertura finanziaria vanno avanzate in altra sede.

Con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.51, 1.52 (sottoscritto dal senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*)), 1.53, 1.54, 1.70 e 1.71.

I senatori [BERTACCO](#) (*FI-PdL XVII*) e [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono gli emendamenti 1.72, 1.73 e 1.74 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Con distinte e successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.75, e 1.76.

I senatori [BERTACCO](#) (*FI-PdL XVII*) e [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono gli emendamenti 1.77, 1.78 e 1.79 che, posti distintamente ai voti, sono respinti; posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 1.80.

I senatori [BERTACCO](#) (*FI-PdL XVII*) e [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono gli emendamenti 1.81, 1.82 e 1.83 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Con distinte e successive votazioni, sono pure respinti gli emendamenti 1.84, 1.85 e 1.86, mentre è decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.87.

Con distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.88, 1.89, 1.92, 1.93, 1.94, e 1.95, sul quale interviene la senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) ad evidenziare come esso chiarisca le modalità di definizione dei percorsi personalizzati.

La senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) caldeggia l'approvazione degli emendamenti 1.96, 1.97 e 1.103, che, posti distintamente in votazione, sono respinti.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 1.104, che, posto in votazione, è respinto.

La senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) caldeggia l'approvazione dell'emendamento 1.105, che, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 1.106, 1.107, 1.110, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.121, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.135, 1.138, 1.139, 1.140, 1.144, 1.146, 1.147, 1.148, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.160, 1.164, 1.165 e 1.166.

La Commissione, con successive e distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115 e 1.116.

A proposito dell'emendamento 1.118, la senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) critica la costituzione di un ulteriore organismo amministrativo in seno al Ministero del lavoro.

La Commissione, con successive e distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.118, 1.119, 1.120 (sottoscritto dai senatori [BERTACCO](#) (*FI-PdL XVII*) e [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*)), 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125 e 1.126.

E' dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.127.

Con distinte e successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.128, 1.129, 1.130, 1.131 (sottoscritto dai senatori [BERTACCO](#) (*FI-PdL XVII*) e [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*)), 1.132, 1.133, 1.134, su cui interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [CATALEO](#) (*M5S*), e 1.135.

Dopo che la senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) ha caldeggiato l'approvazione degli emendamenti 1.136 e 1.137, auspicando un intervento dell'INAPP, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti sono respinti.

La Commissione respinge altresì, all'esito di separate votazioni, gli emendamenti 1.138, 1.139, 1.140 e 1.141.

La senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.142, 1.143 e 1.149, denunciando le difficoltà del terzo settore a prendere in carico le condizioni dei soggetti beneficiati dal provvedimento. Considera, altresì, difficile per i comuni svolgere adeguati compiti di contrasto alla povertà.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.142, 1.143, 1.144, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151 e 1.152, quest'ultimo sottoscritto dal senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*).

La senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.153, ricordando l'importanza del fascicolo elettronico del cittadino.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161 (sottoscritto dal senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*)), 1.162, 1.163 (sottoscritto dai senatori [BERTACCO](#) (*FI-PdL XVII*) e [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*)), 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168 e 1.171.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede al Governo che i principi del suo emendamento 1.172 siano attentamente presi in considerazione nei decreti di attuazione.

La sottosegretaria [BIONDELLI](#) fornisce le proprie assicurazioni al riguardo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.172 è respinto.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto, la Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato alla relatrice Parente a riferire oralmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2494, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 2241 e 2437.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la senatrice Catalfo presenterà una relazione di minoranza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione convocate alle ore 8,30 e 13,45 di domani, giovedì 23 febbraio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO SUL DISEGNO DI LEGGE

N. [2494](#)

G/2494/1/11 (testo 2)

[LEPRI](#), [ANGIONI](#), [FAVERO](#), [ICHINO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge collegato alla stabilità 2016 recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una misura nazionale di contrasto della povertà, denominata reddito di inclusione, da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), tra i principi e i criteri direttivi, prevede che la suddetta misura sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;

ciò posto, l'articolo 1, comma 2, alla lettera *d*), prevede la possibilità di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari, da individuare prioritariamente tra determinate categorie di soggetti, sulla base di risorse aggiuntive che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

premessi inoltre che:

l'uso dell'ISEE dovrà essere calibrato anche in base alla ricomposizione delle misure di contrasto alla povertà esistenti;

l'ISEE, pur efficace nella valutazione complessiva della valutazione patrimoniale e reddituale, può produrre distorsioni in quanto non riporta le diminuzioni o gli aumenti di reddito e beni che avvengono tra quelli indicati al momento della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e quelli realmente disponibili al momento della richiesta di prestazione; ciò comporta il rischio di valutare una condizione molto precedente al momento della prestazione e, quindi, di non individuare correttamente la graduatoria dei beneficiari rispetto all'effettiva condizione;

considerato che:

l'articolo 1, comma 2, alla lettera *c*) prevede che il beneficio sia riconosciuto nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, mentre alla lettera *h*) prevede che venga definita la durata dello stesso, prevedendone la possibilità di rinnovo;

considerato inoltre che:

la condizionalità prevista nella predisposizione del progetto personalizzato richiede che vengano anche stabilite soluzioni per impegnare, almeno parte dei beneficiari, in programmi di lavoro di pubblica utilità;

ritenuto fondamentale che tutte le risorse stanziare possano trovare un pieno impiego;

impegna il Governo:

a stabilire in modo chiaro, in sede di attuazione del disegno di legge delega, che la misura nazionale di contrasto della povertà abbia effettivamente carattere di universalità prevedendo, altresì, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e di tutti gli altri provvedimenti utili a tal fine, lo stanziamento delle risorse necessarie al fine di rendere concretamente realizzabili l'incremento graduale del beneficio, la graduale estensione della platea dei beneficiari, nonché lo sviluppo sul territorio di adeguati servizi per l'inclusione, nell'ambito di un Piano nazionale di contrasto alla povertà di durata pluriennale;

a valutare l'opportunità di considerare l'incidenza dei costi dell'abitare nella quantificazione del reddito disponibile, in relazione alla soglia di accesso alla misura e nella determinazione del beneficio;

a valutare l'opportunità di prevedere che gli enti erogatori possano richiedere ISEE aggiornati, adottando a tal fine anche una modulistica coerente all'«attualizzazione» del reddito disponibile, in modo che la prestazione sia resa sulla base della condizione posseduta al momento della erogazione della stessa;

a valutare l'opportunità di prevedere programmi nazionali, da realizzare su base locale, per attivare lavori di utilità sociale, in applicazione della condizionalità prevista per alcuni dei beneficiari;

a gestire le risorse disponibili in modo da garantire un progressivo riconoscimento dei soggetti titolari del diritto all'erogazione della prestazione;

a definire criteri e modalità di selezione, nonché procedure semplificate in applicazione delle priorità indicate, che sulla base delle informazioni disponibili, siano in grado di assicurare il pieno impiego di tutte le risorse in dotazione.

G/2494/4/11 (testo 2)

[EAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494), premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

secondo i dati dell'OCSE, dal 2008 al 2014 in Italia la povertà assoluta è pressoché raddoppiata con oltre 4 milioni di persone, di cui circa 1.470.000 famiglie, che non riescono a consumare un paniere di beni essenziali;

l'emergenza riguarda soprattutto le famiglie numerose e con figli minori. Livelli elevati di povertà assoluta si osservano per le famiglie con cinque o più componenti (16,4 per cento), soprattutto se coppie con tre o più figli (16 per cento) e l'incidenza sale al 18,6 per cento se in famiglia ci sono almeno tre figli minori;

le famiglie con figli, in particolare quelle numerose, sono più spesso famiglie monoreddito, specie se la donna è a bassa qualifica, e lo squilibrio tra ricchezza disponibile e numero di consumatori familiari le rende a rischio di povertà;

considerato che:

il sostegno monetario alle famiglie è oggi realizzato sostanzialmente da due istituti: gli assegni al nucleo familiare, destinati alle sole famiglie di lavoratori dipendenti, e le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, che escludono i cosiddetti «incapienti»;

è quindi necessario un nuovo sostegno economico alle famiglie per le spese sostenute per i figli a carico, progressivo in base alla condizione economica del nucleo, che consentirebbe a molte famiglie di lavoratori poveri di uscire dalla loro condizione di povertà;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la misura economica destinata ai nuclei familiari con minori anche alle famiglie con figli conviventi a carico con età fino a 25 anni, assumendo il modello ISEE come misura della loro condizione economica.

G/2494/6/11 (testo 2)

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (collegato alla legge di stabilità 2016);

premessi che:

il provvedimento in esame intende introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali;

durante l'esame del disegno di legge alla Camera è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto contestato riferimento all'«universalismo selettivo» nell'accesso al beneficio;

il provvedimento all'esame è stato equiparato al reddito di cittadinanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;

i 600 milioni di euro per l'anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garantire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal Movimento 5 Stelle, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà in maniera non contingente ma sistemica e strutturale;

una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Governo, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie sociali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibili;

le stime diffuse dall'ISTAT riferite alla povertà: assoluta e relativa, nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta sono pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi);

l'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie residenti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);

questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;

i grandi assenti del provvedimento all'esame sono la definizione di povertà e l'individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il riferimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Governo potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza tener conto degli indicatori ufficiali,

impegna il Governo:

a reperire, mediante specifici provvedimenti legislativi, fatte salve le esigenze di finanza pubblica, necessarie e adeguate risorse per affrontare in modo radicale ed esteso il problema della povertà in Italia.

G/2494/8/11 (testo 2)

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,

premessi che:

in Italia il rischio di povertà riguarda circa un terzo della popolazione, ed è in crescita da molti anni. Tra il 2008 e il 2014 la quota di italiani con un reddito al di sotto della soglia di povertà è cresciuta di circa un terzo, passando da 11 a 15 milioni di persone;

i dati ISTAT appena pubblicati nel *Report* «La povertà in Italia nel 2015», parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta, pari a 4 milioni e 598 mila persone: il numero più alto dal 2005. Per quanto riguarda i minori in povertà assoluta, questi sono pari al 10,9 per cento, ossia più di un minore su 10 (nel 2005 la percentuale era del 3,9 per cento);

soltanto il 3 per cento delle prestazioni sociali erogate in Italia va alla parte più povera della popolazione;

nonostante questi dati drammatici, in Europa solo il nostro Paese, insieme alla Grecia, è privo di una misura universalistica per chi si trova in una condizione di povertà;

è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari la Comunicazione della Commissione relativa all'«Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali» con annesso l'allegata «Prima stesura del pilastro dei diritti sociali». Questa comunicazione dovrebbe fungere da quadro di riferimento per esaminare le *performance* occupazionali e sociali degli Stati membri;

nel suddetto documento, il quindicesimo settore di intervento osserva che la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Come principio viene proposto quello di assicurare un adeguato reddito minimo garantito a coloro che non dispongono di risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso;

l'evidente elevato onere per la finanza pubblica conseguente all'eventuale attuazione delle suddette misure di sostegno al reddito può essere affrontato prevedendo una graduale attuazione delle misure, e comunque richiede prioritariamente una effettiva volontà politica di intraprendere questo percorso. Sotto questo aspetto, giova ricordare che il Governo, nel recente passato, ha «trovato» circa 4 miliardi di euro per l'esenzione dell'IMU per l'abitazione principale, e circa 10 miliardi per i noti «80 euro» in busta paga,

impegna il Governo:

ad assumere, compatibilmente con le esigenze generali di finanza pubblica, in coerenza con le risoluzioni europee del 2008 e del 2010, e con il documento sul «Pilastro europeo dei diritti sociali» di cui in premessa, le opportune iniziative per un graduale ampliamento delle misure per il contrasto alla povertà al fine di garantire a regime un sostegno economico minimo da garantire a tutte alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza.

G/2494/9/11 (testo 2)

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell'ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera *d*), si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera

a), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;

nella suddetta norma non è esplicitata, tra le iniziative di confronto tra gli operatori, la possibilità di promuovere anche la realizzazione di attività formative che sarebbero propedeutiche per i soggetti che lavorano nel settore dei servizi sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere d'intesa con le Regioni, la predisposizione di attività formative per fornire agli operatori, che agiscono in tale ambito, un adeguato sostegno alla loro attività nel quadro delle misure previste dal presente provvedimento.

G/2494/10/11 (testo 2)

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494), premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell'ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera i), si prevede il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti;

è necessario garantire, così come previsto per gli enti locali, anche agli operatori del settore, di cui al comma 4, lettera d) del presente provvedimento, la possibilità di fruire delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali in supporto alla loro attività:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire, mediante atti di propria competenza nel rispetto della tutela della *privacy*, la trasparenza, l'accessibilità e la condivisione dei dati e delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, rendendoli disponibili agli operatori del settore di cui al comma 4, lettera d) dell'atto in esame, impegnati nella strategia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

G/2494/11/11 (testo 2)

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell'ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera *d*), si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;

considerato che:

con l'approvazione della legge n. 106 del 2016 (Riforma del Terzo Settore), il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare uno o più decreti legislativi volti a sostenere la libera iniziativa, personale e associativa, finalizzata al bene comune, all'incremento dei livelli di coesione e protezione sociale e all'inclusione e al pieno sviluppo della persona;

tale intervento si è reso necessario anche a causa della grave crisi economica che ha colpito il Terzo settore e il sistema dei servizi sociali del nostro Paese;

il sistema dei servizi sociali locali si trova in difficoltà a causa dell'insufficienza di personale, del blocco delle assunzioni e del *turn-over*, dei limiti della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica, nonché a causa della progressiva riduzione degli stanziamenti statali destinati al sostegno degli interventi sociali sui territori;

in particolare, gli operatori che lavorano nel settore dei servizi sociali, di cui al comma 4, lettera *d*) dell'A.S. 2494, si trovano in una situazione di disagio per l'aumento delle domande di aiuto e assistenza da parte di persone in difficoltà e, al contempo, della diminuzione delle risorse economiche loro destinate per costruire progetti che rispondano ai bisogni individuali dei soggetti svantaggiati;

per garantire la continuità del lavoro svolto dai servizi sociali locali, in difficoltà nel loro complesso, è quindi necessario risolvere la situazione di disagio degli operatori in modo da permettere a tali lavoratori, attraverso risorse adeguate, di poter svolgere la loro attività in favore delle comunità in cui operano;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, di prevedere, d'intesa con le Regioni, misure al fine di potenziare l'offerta del sistema dei servizi sociali del nostro Paese, favorendo l'aumento del numero dei professionisti che svolgono la loro attività in tale settore e sostenendo i servizi sociali locali con risorse finanziarie esplicitamente finalizzate allo sviluppo e il rafforzamento delle attività e delle strutture coinvolte nella misura di contrasto alla povertà, prevista nel presente provvedimento.

G/2494/19/11 (testo 2)

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2494 « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali »

premessi che:

per raggiungere gli obiettivi di strategia Europa 2020 ed in coerenza con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) l'Italia dovrebbe elevare il tasso di occupazione dall'attuale 60,5 per cento

ad un minimo del 67 per cento e ridurre quello di povertà dal 28,3 al 25 per cento, ovvero dovrà garantire una crescita «inclusiva» creando 2,8 milioni di nuovi posti di lavoro e sottrarre circa 2,2 milioni di persone a condizioni di povertà o deprivazione;

questi dati emergono da una recente indagine promossa dall'istituto Demoskopika, denominata «Europa inclusiva. Lo stato di avanzamento delle regioni italiane» dove si rileva, tra l'altro, una distanza tra le Regioni del nord e del sud Italia che lo stesso istituto definisce «incolmabile»;

tra le regioni ritardatarie figurano tutte quelle del sud, con una distanza da colmare che va da 8,4 a 24,9 punti percentuali: in testa la Calabria (-24,9), seguono la Campania (-23,9), la Sicilia (-23,6), la Puglia (-20), la Basilicata (-13,9), la Sardegna (-13,5), l'Abruzzo (-8,4);

la Basilicata dovrebbe, entro il 2020, innalzare il tasso di occupazione della fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni dal 48 al 61,3 per cento, ovvero 25mila posti di lavoro in più; contestualmente dovrebbe calare il tasso di povertà dal 39,6 di oggi al 34,5 per cento nel 2020, sottraendo circa 30mila persone all'emarginazione sociale;

impegna il Governo:

a considerare, fin dalla prossima legge di bilancio, la possibilità di incrementare gradualmente le risorse nel triennio 2017-2019, compatibilmente con gli impegni generali di finanza pubblica, al fine del progressivo e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di cittadini che versano attualmente in questa situazione.

G/2494/20/11 (testo 2)

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'introduzione di una misura volta al contrasto alla povertà;

dal 2017 le risorse su cui la citata misura unica potrà contare è di circa un miliardo di euro, stanziato dall'ultima legge di stabilità;

è evidente che se l'obiettivo è quello di far uscire dalla soglia di povertà assoluta le famiglie che si trovano in questa situazione, le risorse stanziare si dimostrano chiaramente del tutto insufficienti. Dai dati ISTAT si evince che sarebbero necessari circa 5-6 miliardi di euro, altri autorevoli stime, come quelle prodotte dall'«Alleanza contro la povertà in Italia», parlano di almeno 7 miliardi di euro;

è quindi evidente che le risorse messe in campo, seppur siano un primissimo passo verso la giusta direzione, risultano del tutto inadeguate a dare una risposta credibile a centinaia di migliaia di famiglie che vivono in grave disagio economico;

i dati ISTAT appena pubblicati parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta nel 2015, pari a 4 milioni e 598 mila persone, il numero più alto dal 2005;

impegna il Governo:

a considerare, fin dalla prossima legge di bilancio, la possibilità di incrementare gradualmente le risorse nel triennio 2017-2019, compatibilmente con gli impegni generali di finanza pubblica, al fine del progressivo e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di cittadini che versano attualmente in questa situazione.

G/2494/21/11 (testo 2)

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,

premessi che:

il comma 2, lettera *a*) dell'articolo 1, prevede che la misura unica nazionale di contrasto della povertà, sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'ISEE, nonché all'adesione di un progetto personalizzato per l'inclusione sociale e lavorativa, predisposto e attuato di fatto dagli enti locali;

si evidenzia che questi progetti personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, dipendano di fatto dalla capacità degli enti locali e dei centri per l'impiego di far fronte alle richieste inoltrate;

la realtà però è che gli enti locali, pur in previsione di risorse a loro destinate per dette finalità dal provvedimento in esame, che però sono del tutto inadeguate dopo anni di tagli, hanno risorse finanziarie e professionali inadeguate a garantire l'attuazione dei suddetti progetti personalizzati;

il rischio più che concreto quindi è che i comuni e i centri per l'impiego non saranno in grado di «accogliere» tutte le persone che hanno le caratteristiche per poter accedere ai benefici riconosciuti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare i trasferimenti a favore degli enti locali e dei Centri per l'impiego, affinché vengano realmente messi in condizione di poter attivare e garantire qualità ed efficacia ai progetti personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, che risultano essere condizione necessaria per l'erogazione del beneficio economico ai soggetti interessati.

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2241
XVII Legislatura

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

Titolo breve: *Reddito minimo garantito*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 774 \(pom.\)](#)

1 marzo 2017

Attività (esito)

Questioni procedurali

Discusso congiuntamente: [S.2494](#), [S.2241](#), [S.2437](#)

Ritirata questione sospensiva.

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **S.2494**.

[N. 775 \(ant.\)](#)

2 marzo 2017

Discussione generale

Replica dei relatori e del Governo

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

[N. 778 \(pom.\)](#)

7 marzo 2017

Trattazione articoli

Esame art. *unico*; (*accolto odg*).

[N. 781 \(ant.\)](#)

9 marzo 2017

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente** (assorbito da [S.2494](#))

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 138, contrari 71, astenuti 21, votanti 230, presenti 231.

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 774 (pom.) del 01/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

774a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 1° MARZO 2017 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Sulla scomparsa di Oreste Tofani

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei dedicare un momento al ricordo di un collega parlamentare delle precedenti legislature, Oreste Tofani, scomparso domenica scorsa.

Egli è stato più volte eletto membro del Parlamento sia alla Camera dei deputati che al Senato. Nella passata legislatura ha presieduto, qui in Senato, la Commissione d'inchiesta sulle "morti bianche" e si è a lungo occupato soprattutto di temi sociali e del lavoro. È stato sindacalista della CISNAL e consigliere regionale del Lazio, ed è stato eletto nella XII legislatura alla Camera e nella XIV, XV e XVI legislatura al Senato. Nella scorsa legislatura è stato uno dei Vice Presidenti del Gruppo del Popolo della Libertà. Credo fosse apprezzato da tanti colleghi e da tante persone che lavorano al Senato a vario titolo e che ne hanno conosciuto la dedizione, la rettitudine e l'amore soprattutto per i temi del lavoro e della socialità. È scomparso prematuramente a settant'anni, dopo una vita dedicata alla politica.

Era nato ad Alatri. È stato più volte impegnato sul territorio negli enti locali e con una lunga presenza in Parlamento, prima tra i banchi di Alleanza Nazionale e poi del PdL. Credo che sia giusto che il suo Gruppo ne ricordi l'esempio, ma penso che tutti i colleghi e l'Assemblea si uniscano nel rivolgere ai suoi familiari il cordoglio più sincero e nel ricordarne l'attività che anche qui, a Palazzo Madama, per diverse legislature, l'ha visto sempre attento, impegnato e protagonista di una leale battaglia politica, soprattutto legata ai temi del lavoro, che sono stati centrali nella sua azione di sindacalista, di amministratore e di parlamentare.

Presidente, la ringrazio per avermi concesso la possibilità di ricordare Oreste Tofani.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio del suo Gruppo e della famiglia. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e CoR*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2583\)](#) *Deputato ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati* (Approvato dalla Camera dei deputati)

[\(1295\)](#) *PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate*

(*Relazione orale*) (**ore 16,37**)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2583

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2583, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1295.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2583, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

[BRUNI](#) (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRUNI](#) (*CoR*). Signora Presidente, quando ci siamo accostati al disegno di legge che riguardava i minori stranieri non accompagnati, il nostro approccio era certamente positivo perché condividevamo la *ratio* del disegno di legge tesa a introdurre una disciplina unitaria e organica in materia di minori

stranieri non accompagnati. Rispetto all'obiettivo iniziale molte delle decisioni e delle modifiche apportate alla Camera non hanno però sortito gli esiti che tutti auspicavamo, soprattutto perché nel disegno di legge non si tiene conto realmente dell'entità del fenomeno che riguarda i minori stranieri non accompagnati che, negli ultimi anni, ha coinvolto oltre 10.000 minori, con un'alta percentuale di irreperibili. Certamente alcune parti del disegno di legge non possono non condividersi. Penso a quanto disposto nell'articolo 4, che riguarda le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, dove si prevede il principio della separazione tra le strutture riservate ad adulti e quelle riservate ai minori, un termine di dieci giorni per lo svolgimento delle operazioni di identificazione e la riduzione da sessanta a trenta giorni del termine massimo di trattenimento dei minori in questo tipo di strutture.

Si può anche condividere quanto disciplinato all'articolo 5, ove si prevedono espressamente le modalità di svolgimento del colloquio tra il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e il minore, con la partecipazione, se possibile, di organizzazioni, enti e associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela di minori.

Dopodiché, la maggior parte degli articoli del disegno di legge, come abbiamo avuto modo di appurare anche nel corso della discussione generale e soprattutto nel corso dell'esame degli emendamenti, svela più punti critici che non punti di forza o soluzioni vere. Penso alla parte del provvedimento che riguarda l'accertamento dell'età che sarebbe risolto innanzitutto con il documento anagrafico. Sembra una cosa ovvia e non si poteva non inserire questo tipo di previsione, ma è chiaro che questi minori non accompagnati raramente possono avere con sé un documento anagrafico. Dopodiché è prevista l'ipotesi dell'intervento delle rappresentanze consolari e diplomatiche. Vorrei però ricordare che spesso ci troviamo di fronte a minori che emigrano dalla loro terra perché rifugiati e perseguitati; è, quindi, difficile poter fare riferimento alle rappresentanze diplomatiche. Vi è, infine, la questione più rilevante, che abbiamo trattato nel dibattito di stamattina, che riguarda gli accertamenti socio-sanitari. La formula che si è scelta per gli stessi, anche all'esito del dibattito di oggi, è molto sfumata in quanto si stabilisce che essi debbano essere meno invasivi possibili. Ciò dice tutto e niente; sicuramente è una formula prodromica che favorirà certamente contenziosi e una serie di dubbi.

Tutto questo non viene risolto dalla previsione del disegno di legge perché rimane come clausola finale la presunzione della minore età allorquando gli altri criteri non vengano incontro alle esigenze di accertare oggettivamente l'età. Il tutto, peraltro, con clausola di invarianza - stamattina si è discusso molto di questo - perché senza nuove risorse sarà difficile svolgere la fase degli accertamenti socio-sanitari.

Un altro aspetto critico riguarda il fatto che i minori stranieri non accompagnati, dopo la fase delle identificazioni, saranno portati in strutture autorizzate, Regione per Regione, secondo diverse leggi e regolamenti regionali; il che comporterà un trattamento differente nelle varie Regioni d'Italia, e non si avrà certamente l'obiettivo della uniformità di trattamento a livello nazionale.

Sono state poi fatte obiezioni per quanto riguarda la doppia attenzione che si avrà nei confronti del minore straniero non accompagnato attraverso la figura del tutore volontario e le comunità educative affidatarie. Ebbene, mentre per le comunità affidatarie si prevedono specifici obblighi educativi e prestazioni in tal senso, per quanto riguarda il tutore volontario non si prevede una fattispecie *ad hoc* ma si fa un richiamo generico - e non potrebbe non essere così - al codice civile. Tuttavia, non si pongono al centro le esigenze strettamente necessarie per il minore straniero non accompagnato, che non è certo il minore cui aveva pensato il legislatore del codice civile, con tutta una serie di problematiche conseguenti.

Il punto secondo me più critico, che mi farebbe dire che, da quando abbiamo scoperto di essere una terra di immigrazione e non più solo di emigrazione, questi ventisette anni, dalla fine del 1990-1991, sono passati inutilmente, è il fatto che si continui a rimettere ogni questione organizzativa, e quindi finanziaria, ai Comuni, con il mantenimento di quel finanziamento di 45 euro erogato con ritardi cronici insostenibili (con situazioni variegata nelle diverse parti d'Italia, per cui, a seconda del Comune e del piano sociale di zona o del piano d'ambito che riguarda il *welfare*, registriamo settimanalmente

risposte diverse e certamente con la costante dei ritardi e delle disfunzioni da parte della macchina organizzativa del Ministero dell'interno e delle prefetture). Ebbene, non si può continuare a lasciare questa patata bollente nelle mani dei Comuni, che a loro volta disattendono le esigenze e le aspettative delle comunità educative affidatarie, il tutto comportando una disorganizzazione del sistema, mancate risposte e soprattutto generando un disagio ulteriore in relazione al fatto che queste comunità non sono in grado di svolgere innanzi tutto il loro compito educativo e di integrazione in base al quale devono orientare tutta la loro attività.

Per questi motivi mi verrebbe da dire che, anche dopo l'approvazione di questo disegno di legge, tutto l'apparato organizzativo concernente la gestione dei minori stranieri non accompagnati rimane sempre nelle mani di Polizia, Comuni e comunità affidatarie, che non vedranno cambiare realmente le loro sorti e non registreranno alcun progresso nell'organizzazione di tutta questa macchina. Questa sarà certamente un'ulteriore legge che non risolverà i problemi ma sarà, ancora una volta, un'occasione sfumata.

Proprio per questo, come Conservatori Riformisti-Direzione Italia dichiariamo il nostro voto contrario al disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, come sempre bisogna dire: che peccato! Siete riusciti un'altra volta a far fare a quest'Assemblea la figura di un organo che non conta niente.

Voi siete convinti del disegno di legge in discussione? A me piacerebbe passare banco per banco tra i colleghi della maggioranza e domandare a ognuno se è proprio soddisfatto di quello che ha fatto e che sta facendo oggi. Voi avete mortificato l'Assemblea del Senato non accettando nessun tipo di modifica (neanche quelle più ragionevoli) da parte dei parlamentari (che non voglio neanche definire di opposizione). Avete rifiutato anche le idee ragionevoli.

Penso che stiate vivendo un momento veramente straordinario di quello che potrei definire onanismo politico: fate tutto da soli, perché ormai vi siete abituati. Vi siete abituati ai voti di fiducia e a non ascoltare nulla; infatti poi i risultati si vedono: le leggi cancellate dalla Corte costituzionale, il *referendum* perso. Comunque, andate avanti in questo modo. Ricordatevi però che a volte capita che la galleria sia come quella dei cartoni animati, cioè con il buco finto, per cui ci andate a sbattere e vi fate male. Anzi, vi siete già fatti male, ma continuate con pervicacia a comportarvi come il personaggio con il trenino che va contro il muro. Va bene.

Avete fatto questa operazione di grande e alta capacità legislativa, ma in primo luogo non ci mettete i soldi: stiamo parlando di 900.000 euro in totale. Non si raccontino storie: con queste risorse il provvedimento non avrà neanche la possibilità di iniziare a essere messo in campo. In secondo luogo, come sempre scaricate tutto sugli enti locali, senza che essi abbiano un ritorno di risorse per sostenere quello che avete previsto nella normativa, perché tanto gli enti locali sono diventati il vostro sfogatoio. Attraverso le strutture prefettizie voi fate alzare il telefono al prefetto e gli fate dire: «Guarda che ti arrivano i clandestini». Infatti sono i clandestini (non i bimbi) quelli che arrivano senza documenti; è scritto nel vocabolario, peccato che qualche magistrato ritenga che la parola «clandestini» sia da censurare. Chiamate il sindaco.

Succederà anche con i minori. Avete rifiutato la nostra proposta con cui vi suggerivamo di impegnare le ASL per le verifiche, perché bisogna mettere insieme gli attori terzi, le associazioni e tutto il resto. Avete inserito di tutto nel provvedimento, ma ci avete negato la possibilità di avere l'interprete: si spende per tutto ma l'interprete non ci sarà. Avete fatto finta di non capire che ci sono delle ambiguità, con cui voi determinerete disparità tra i minori non accompagnati, creando nell'articolato un sistema per cui alcuni avranno un certo di tipo di assistenza e altri non la avranno.

Meritate di avere un ritorno negativo. Peccato che a rimetterci saranno quei ragazzini che si troveranno in mezzo al vostro perverso sistema di orgoglio politico che non ha voglia di cambiare nulla. A voi interessa piantare una bandiera; peccato che per voi sarà una bandiera a mezz'asta perché ogni giorno,

anche con questi che dovrebbero essere provvedimenti improntati alla sensibilità, all'attenzione e alla partecipazione, voi riuscite a perdere. Non solo riuscite a perdere l'occasione di dividerli, ma perdete anche la dignità politica, come fa chi non vuole ascoltare nulla. Voi non ascoltate, siete disinteressati; non siete nemmeno interessati alle problematiche più evidenti. Ci sono problemi di sicurezza? Non fa niente. C'è il problema di identificare se questi soggetti hanno diciassette o ventidue anni? Non ci interessa.

Abbiamo il problema di dare un percorso di certezze, ma non vi interessa. A voi interesseranno unicamente i titoli dei giornali di domani in cui scrivere che il Senato ha approvato il provvedimento sui minori non accompagnati.

La cosa vergognosa è che avreste potuto benissimo votare a favore degli emendamenti correttivi e migliorativi presentati, perché tanto il disegno di legge in esame tornerà alla Camera dei deputati. Vi rendete conto che l'unico emendamento che avete approvato è quello che prevede garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza nelle Province autonome di Trento e Bolzano? Non vi sentite un po' ridicoli? Dico questo sapendo che, con l'assenso del Governo, il relatore aveva presentato una serie di emendamenti. Quindi, essendo il relatore esponente della raccogliatrice maggioranza, voi vi siete screditati da soli. Il relatore voleva mettere a posto le cose, ma a un certo punto è arrivato l'ordine sovietico di non toccare più nulla, a parte la disposizione sui garanti delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il secondo ordine è stato quello di metterci i numeri. Vi hanno detto: «signori, fate le figurine e domani fate la passeggiatina al telegiornale, tanto i soldi per i minori non ve li diamo». Questo si deve sapere fuori! Fate queste sceneggiate solo per farvi vedere un giorno in più in televisione e domani i minori si ritroveranno con gli stessi problemi.

Il vostro problema è politico. Voi vi raccogliete su questi temi perché se doveste confrontarvi su argomenti come il lavoro, la disoccupazione e i suicidi degli artigiani vi mettereste a litigare, come peraltro state facendo da tanto tempo. Non avete la forza e la capacità di affrontare le problematiche vere e quindi cercate la collinetta dove arroccarvi, dimenticandovi dei problemi del Paese, e questa sera, compiaciuti di questa scellerata e malfatta legge che penalizzerà i ragazzi, vi compiacerete di un grande risultato senza pensare a quello che sta succedendo in questo ormai disgraziato e sfortunato Paese.

Però, vedete, da domani, o al massimo la prossima settimana, avrà inizio nelle Commissioni di merito l'esame del cosiddetto decreto Minniti e questo non vi consentirà di disimpegnarvi sulle cose che avete ancora voluto dire. Noi vogliamo ordine, tranquillità e sicurezza e non è vero che queste esigenze si conciliano con i problemi di quei poveri ragazzi che voi rendete ancora schiavi di un sistema. Il provvedimento non funzionerà e voi sarete responsabili, come per le morti nel Mediterraneo, anche della sorte di quei ragazzi che finiranno sulle rotte della tratta degli schiavi del sesso o degli esseri umani per l'espanto degli organi! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Voi, demagoghi dell'ultima fascia dei tempi che sono passati, demagoghi tanto da essere quasi come gli attori della commedia greca, toglietevi la maschera, è ora di fare qualcosa! Non lo potete più fare voi, lo faremo noi fra poco. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, i senatori del Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista esprimeranno voto favorevole al provvedimento in esame.

Riteniamo che questo disegno di legge costituisca un ulteriore passo nella sistemazione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, non essendo in realtà il primo passo. Da alcuni anni esiste infatti un'interlocuzione forte tra livelli di Governo, su cui tornerò, perché essa andrebbe potenziata anche al di là di ciò che possiamo fare noi con un intervento normativo. Ricordo anche che si è finalmente ottenuta una maggiore stabilità nel finanziamento dell'accoglienza dei minori stranieri accompagnati, che fino a quattro-cinque anni fa era aleatoria e ricadeva tutta sulle spalle dei Comuni. Passi avanti importanti sul piano legislativo sono stati già compiuti con il decreto legislativo 18 agosto

2015, n. 142, che qui viene ripreso e sistematizzato dal provvedimento in esame.

Anche questo intervento, come è giusto che sia, fa proprio il principio generale del divieto di respingimento e della tutela del minore ispirata al bene superiore del minore, l'elemento centrale in tutte le convenzioni internazionali che si occupano di fanciulli e adolescenti. Vengono introdotte alcune importanti innovazioni, ne richiamo alcune: la tutela del minore viene rafforzata con il ruolo opportunamente assegnato al tribunale per i minorenni; si prevede la formazione degli affidatari; si introduce anche su base nazionale, al di là di quello che è già avvenuto in alcune Regioni, l'elenco dei tutori volontari e se ne prevede la gestione ad opera del tribunale per i minorenni.

È importante altresì l'indicazione prevista nel disegno di legge in esame di rivedere questa normativa, attraverso una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999, per precisare meglio elementi che anche nell'attuale formulazione del disegno di legge restano abbastanza generali, e su cui annunciamo sin da oggi il nostro impegno. Ciò al fine di regolamentare in maggior dettaglio il sistema informativo che regola la presenza e gli spostamenti dei minori e consentire una migliore precisazione e differenziazione delle procedure relative al rintraccio dei familiari sul territorio, che non va confuso con le indagini sui familiari nel Paese di origine, come spesso avviene ed è avvenuto anche in questo dibattito.

Il punto che vorrei sottolineare è che il piano dell'accoglienza che viene qui descritto riconferma nelle linee fondamentali quello del 2005 con aspetti ulteriormente positivi. Si prevede in particolare la riduzione del tempo massimo di permanenza nelle strutture di prima accoglienza, con la conferma in quella fase dell'attuazione del sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, che è uno strumento fondamentale anche perché, come veniva ricordato, nel passaggio dalla prima accoglienza alla seconda abbiamo purtroppo un numero rilevante di minori che diventano irreperibili. Questo è un problema molto serio che va monitorato, perché spesso tali minori, come sappiamo, finiscono nelle mani della tratta e della criminalità organizzata.

Dopo questa prima accoglienza (identificazione, verifica dell'età e altri aspetti già sottolineati), c'è l'accoglienza in strutture di secondo livello in cui è fondamentale che si cerchi di definire, come già è stato fatto in buona parte anche in Conferenza Stato-Regioni, *standard* di assistenza e di accreditamento che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale. Si tratta di un progetto che ci vede assolutamente favorevoli, ma occorre - e voglio sottolinearlo fin da subito - un impegno ulteriore che va oltre il nostro mandato come legislatori.

È vero che si prevede che la permanenza nei centri di prima accoglienza passi da sessanta a trenta giorni, e questo è giusto, ma al tempo stesso dobbiamo ricordare che adesso questa permanenza è mediamente di dieci mesi, quindi è un obiettivo molto ambizioso (lo era già quello dei sessanta giorni), perché manca il potenziamento della rete di seconda assistenza che - lo ricordo - era già previsto dal piano di accoglienza del 2016, che chiedeva un'accelerazione del potenziamento della seconda rete anche attraverso il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Questo mi sembra il punto essenziale e ne abbiamo consapevolezza, tant'è che nel decreto enti locali del 2016 si è introdotta una norma, che dovrebbe essere una norma tampone e che spero venga superata quando il sistema che oggi approviamo andrà davvero a regime, che permette, in casi di incapacità della prima accoglienza di sostenere un afflusso molto forte, di affidare ai prefetti la possibilità di ricorrere a strutture ricettive temporanee senza durata di permanenza.

Tale scelta è necessitata da un'emergenza da cui però bisogna uscire, altrimenti creiamo un binario parallelo che non ha le tutele che con questo disegno di legge stiamo mettendo a punto e che affronta un tema che purtroppo dobbiamo finalmente, dopo anni che se ne parla, mettere davvero a regime: quello della equidistribuzione sul territorio di tali minori. Si tratta di 18.000 minori (purtroppo ne restano 12.000 nell'accoglienza) che, di fronte agli 8.000 Comuni italiani, è assolutamente sostenibile purché non se ne abbia una concentrazione di 6.000, 7.000 o 8.000 in una sola Regione.

Questo è ciò che si rischia che avvenga e questo disegno di legge predispone gli elementi per evitarlo. Ci vuole un impegno che richiami il Governo e i governi regionali alle loro responsabilità, affinché si dia effettivamente attuazione a quello che oggi scriviamo, con lungimiranza, sapendo che, in generale,

i temi dell'immigrazione non sono questi. Il problema dell'equa ripartizione, sia dei minori, sia dei maggiorenni, tra Paesi all'interno dell'Unione europea è un tema che deve essere affrontato con serietà. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, ciò che mi ha particolarmente impressionato in questo dibattito è che la possibilità di arrivare a un testo ampiamente condiviso, visto che l'obiettivo del disegno di legge sarebbe quello di tutelare i minori non accompagnati che arrivano in Italia, è stata, invece, svuotata dalla pervicace intenzione dei relatori e del Governo di chiudersi nel recinto della maggioranza e del Gruppo Movimento 5 Stelle, rifiutando anche le proposte più logiche e di buon senso, com'è stato ripetuto più volte, rispetto a un fenomeno che ha implicazioni che vanno ben al di là del bambino abbandonato.

Ricordo, come ho fatto già ieri, che il depauperamento dell'Africa è dovuto principalmente - come fanno le organizzazioni umanitarie e chi, come i vescovi e i missionari, lavora sul campo - dal fatto che dall'Africa se ne vanno le persone più capaci, più prestanti, più economicamente benestanti, che affrontano rischi pur di arrivare a conseguire un miglioramento della loro condizione esistenziale ed economica: non come profughi dalle guerre ma proprio per una questione economica. Così facendo depauperano quei Paesi di una potenziale classe dirigente ed economica, senza la quale la situazione nei Paesi africani si avvita su se stessa, peggiorando sempre le condizioni della popolazione, perché rimangono solo coloro che non sono in grado di progettare un futuro, partendo da una situazione che non era quella dell'Italia e della nostra grande migrazione. Infatti, nella grande migrazione italiana di milioni di persone, furono costretti ad andarsene proprio quelli che non avevano alcuna situazione di mantenimento minimo nel nostro Paese; per nostra fortuna, non se ne andarono la piccola e media borghesia, gli artigiani, i commercianti, chi aveva un pezzo di terra da coltivare: se ne andarono persone che avevano bisogno di cercare fortuna perché in Italia non c'era possibilità di lavoro. In Africa sta succedendo esattamente il rovescio.

Se, per ragioni umanitarie, è logico far fronte al problema dei bambini abbandonati, è stato dimostrato, credo al di là di ogni ragionevole dubbio, che i sedicenni, diciassettenni, diciottenni, diciannovenni, o ventenni che arrivano in Italia non sono bambini abbandonati: sono persone che scientemente vengono in Italia sperando, dichiarandosi minorenni, di godere di una situazione di privilegio, rispetto a tutti gli immigrati maggiorenni.

Sinceramente mi sfugge - ed è stato sottolineato - perché chi ha diciassette anni e undici mesi possa godere di un certo tipo di protezione, che si perpetua anche dopo che avrà compiuto i diciott'anni, e chi arriva avendo diciott'anni e un mese, viceversa, non goda dello stesso trattamento, con una disparità francamente incomprensibile. Il bambino è il bambino, ma diciotto anni è l'età del militare, quella in cui le persone andavano a combattere in tutte le guerre. Chi oggi è impegnato nelle Forze armate nelle missioni all'estero ha giusto quell'età; anzi, in certi Paesi l'arruolamento è anche a diciassette anni e non a diciotto.

La *Weltanschauung* di questo provvedimento è allora totalmente errata ed è in conflitto con l'altro provvedimento del Governo, il decreto?legge, per il quale ringrazio il neoministro Minniti, che ha capito, visto che è uomo di mondo e sa leggere e scrivere, e che sta facendo quello che purtroppo non era stato fatto dal precedente Governo, ossia mettere il limite a una situazione di ordine pubblico che è diventata ingestibile a tutti i livelli e ad una immigrazione incontrollata, che è diventata ingestibile anche per ragioni economiche.

E del resto, quando il collega Malan ha ripetuto più volte il numero degli omicidi, degli stupri, delle situazioni di *stalking*, delle rapine e dei borseggi addebitabili a minorenni abbandonati (certamente non a bambini, ma a persone che, appunto, si avvicinano alla maggiore età), io non ho sentito nessuno né del Governo, né della maggioranza rispondere in maniera civile, pacata ed esaustiva. Pertanto, o i dati che ha dato il collega Malan sono completamente sbagliati oppure, se sono veri, è una bella responsabilità, invece di far fronte a questo fenomeno, accentuarlo attraverso questa legge. Ovunque in

Africa non i migranti, ma quelli che sfruttano i migranti, cioè le organizzazioni di trafficanti di uomini, quelli che fanno miliardi di euro o centinaia di milioni di euro sulla pelle dei migranti, avranno tutte le condizioni per dire alle persone di quell'età di venire in Italia, perché c'è una legge grazie alla quale basta arrivare e dichiararsi minorenni per avere tutta una serie di condizioni di favore. Questo, lungi dal limitare il problema, lo accentuerà, lo moltiplicherà, creerà situazioni di ingestibilità, metterà di nuovo nei guai i sindaci e gli amministratori locali. Anche quella pletora di situazioni che sono inserite nella legge per gestire il fenomeno hanno un senso se applicate ai minori di quattordici anni, mentre non ne hanno alcuno se applicate a persone che stanno per avere la maggiore età.

Allora vorrei sapere: ma non c'è nessuno al Ministero dell'interno? Esso aveva una logica quando c'era il ministro dell'interno Napolitano e discutemmo di queste cose, al tempo della legge Turco-Napolitano: ci si metteva attorno ad un tavolo, si discuteva e si trovavano soluzioni comuni, pur in una dialettica tra maggioranza e opposizione. Io ero all'opposizione, ma ho contribuito a scrivere la legge Turco-Napolitano, che partiva da presupposti logici condivisi. Adesso, sembra quasi che accettare un suggerimento che viene dall'opposizione sia lesa maestà. Ma non è così quando c'è buon senso, quando ci sono condizioni migliorative e quando ci si mette d'accordo sulle finalità a cui arrivare per applicare una certa legge. Invece, quando si fanno le leggi e si dimostra (sono facile profeta: vedremo fra due anni il risultato di questa legge) che il risultato è esattamente l'opposto di quello che si vuole raggiungere, più che dirlo prima, avvertire prima di fare alcune cose che potevano almeno migliorare la legge, che altro si può fare?

Per queste ragioni, in difesa dei bambini abbandonati (quelli veri), in difesa del diritto degli italiani di vivere in una situazione di sicurezza e di non essere messi a rischio nelle loro condizioni di vivibilità, in difesa degli amministratori locali su cui verrà scaricata per l'ennesima volta questa legge, con queste ambiguità, il nostro voto non può che essere un voto contrario. E ci dispiace che sia così. Ma, caro Sottosegretario e cari colleghi, andrete poi voi in giro per l'Italia, davanti alle statistiche sulla criminalità, a dire perché avete fatto questa scelta. Andrete voi a spiegare la differenza fra diciassette anni, undici mesi e ventinove giorni e diciotto anni. Andrete voi a spiegare perché alcune cautele non sono state prese nell'approvare questa legge. Andrete voi a dire dove pigliate le risorse per poi finanziare questi provvedimenti, che purtroppo rischiano di rimanere sulla carta. Quindi a malincuore, ma nella convinzione di dare almeno un contributo di saggezza, dichiaro il voto contrario della componente cui appartengo.

COMPAGNONE (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (ALA-SCCLP). Signora Presidente, il grande problema dei flussi migratori che quotidianamente viviamo nel nostro Paese conosce un ulteriore problema nel problema, quello dei cosiddetti minori stranieri non accompagnati. Già nel 2015 gli organismi internazionali avevano dato l'allarme, sostenendo che 10.000 minori entrati in Europa in quell'anno erano scomparsi dopo il loro arrivo. Questi 10.000 minori probabilmente sono finiti nelle mani di una rete criminale internazionale; questa è stata l'ipotesi più accreditata, anche dalle *intelligence* europee. Non è infatti una novità, come ampiamente sentito anche in quest'Aula, che la criminalità abbia sfruttato la necessità di migliaia di profughi e richiedenti asilo di viaggiare all'interno dell'Unione senza passaporto e senza visto e abbia trasformato la debolezza dei migranti e l'incapacità delle autorità europee di gestire un fenomeno così ampio e così complesso in un giro di affari con un fatturato di migliaia di euro.

Sembrerebbe che solo in Italia siano migliaia i ragazzi irrintracciabili; i minorenni che, una volta sbarcati sulle coste italiane, sono stati affidati al sistema di prima accoglienza ma poi si sono sottratti volontariamente al controllo delle autorità e hanno fatto perdere le loro tracce.

Già nel 2014, in una inchiesta del quotidiano «The Guardian», veniva denunciato il fatto che la maggior parte dei minori, ad esempio eritrei, che arrivavano in Italia rifiutavano di essere identificati dalle autorità perché, se fossero stati registrati in Italia, con le nostre regole, non avrebbero potuto richiedere l'asilo politico in altri Paesi dell'Unione. Per questo la maggior parte di loro scappa dai centri di accoglienza e vive per strada, dormendo nelle stazioni ferroviarie o nei parchi.

Per quanto riguarda eritrei, siriani e somali si tratta di esperienze di transito, perché sono persone che dichiarano, già all'arrivo in Italia, di non volersi fare identificare in Italia ma di voler raggiungere Paesi del Nord Europa. Il fatto che risultino scomparsi significa che si sono sottratti all'identificazione, oppure sono scappati per raggiungere il Nord Europa.

Ci colpisce molto il caso dei ragazzi eritrei. Si tratta di ragazzi di quindici, sedici o diciassette anni che vogliono evitare il servizio militare obbligatorio nel loro Paese. Dopo la fine della guerra con l'Etiopia, infatti, nell'anno 2000, il Governo eritreo ha esteso il servizio militare di leva obbligatorio in maniera indefinita per tutta la popolazione tra i diciotto e i quarant'anni, facendo dell'Eritrea il secondo Paese più militarizzato al mondo. Sotto la dittatura di Isaias Afewerki, la coscrizione obbligatoria si è trasformata in un sistema di lavori forzati che dura tutta la vita, e questo giustifica perché i ragazzi cerchino di lasciare il Paese, cercando una possibilità di vita migliore, in molti casi senza nemmeno mettere al corrente i genitori del loro progetto di emigrare.

Gli eritrei nel loro viaggio si affidano a una rete di connazionali, che offrono loro sostegno economico e alloggio e in questo senso possono essere indicati come fortunati. Molti altri invece, in particolare i ragazzi che vengono dall'Egitto, sono costretti a ripagare il debito contratto per raggiungere l'Europa via mare, un pedaggio che va dai 1.500 ai 3.500 euro. Per questo, una volta arrivati nei nostri Paesi, finiscono nelle mani della criminalità: per cercare di ripagare questo debito. Nei casi peggiori, i ragazzi possono essere intercettati da trafficanti che, fingendo di promettere loro un alloggio e un lavoro, invece li rapiscono e se le famiglie non possono pagare il riscatto, i minori devono lavorare come spacciatori o prostituirsi, tutte attività redditizie per la malavita e sicuramente volte al ripagamento di questi debiti. Ci rendiamo conto di quale sia la drammaticità di questo fenomeno.

Altre inchieste hanno denunciato che i minori vengono impiegati nell'agricoltura e nel commercio all'ingrosso di frutta e verdura sfuggendo, anche in questo caso, al controllo delle autorità.

Il 2016 ha fatto segnare un *record* di arrivi in Italia per i minori migranti non accompagnati: ne sono sbarcati ben oltre 25.000, secondo il Ministero dell'interno, il doppio rispetto a quanto avvenuto nel 2015. I minori ospitati in strutture di accoglienza nel 2016 sono 17.000, meno di quanti ne sono arrivati, il che significa che c'è una quota parte che sfugge al controllo. L'Egitto e il Gambia sono i primi due Paesi di origine dei minori stranieri ospitati nelle strutture di accoglienza. Tra i richiedenti asilo, 5.228 minori hanno meno di tredici anni e più di 6.000 ragazzi sono invece nella fascia di età tra i quattordici e i diciassette anni. Secondo alcune organizzazioni, come l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione, i numeri dei minori stranieri arrivati in Italia sarebbero sottostimati, perché non vengono considerati i minori che arrivano per altre vie, ad esempio dalla Slovenia e non via mare. Questi, infatti, sfuggono al controllo.

Fino a questo momento, quindi, nel nostro Paese i minori stranieri non accompagnati non sono stati protetti da una legge specifica, ma dalla stessa norma che regola i casi di minori abbandonati. Al momento, i minori non accompagnati vengono affidati ai centri di prima accoglienza o agli SPRAR, che spesso non sono bastevoli per il fabbisogno. C'era necessità, quindi, di una norma specifica che affrontasse il problema e oggi siamo chiamati, appunto, a dare una risposta a questo problema. Visto quanto è delicato e complesso il problema, questa norma non fa altro che cercare di dare una risposta, che certamente non sarà perfetta e sarà perfezionabile, ma che, quantomeno, è una risposta organica a un problema complesso, esistente e di cui dobbiamo farci carico, volendo sintetizzare il nocciolo della questione.

Infatti, la responsabilità di contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei minori in Europa non può essere affidata solo alle Forze dell'ordine, così come non appare possibile trovare una risposta concreta allo sfruttamento dei minori se non si offre un'accoglienza adeguata alle migliaia di persone che negli ultimi anni sono arrivate sui nostri territori.

Il disegno di legge che abbiamo esaminato oggi si sforza di raccogliere in un unico testo tutto ciò che riguarda i minori stranieri non accompagnati, cercando di dare un'unica risposta complessiva al fenomeno.

Gli elementi su cui la legge si concentra sono sostanzialmente quattro: il primo è l'accoglienza dei

minori non accompagnati in luoghi specifici per la loro identificazione; il secondo è l'accoglienza nel Sistema per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR); il terzo consiste in regole più chiare per la nomina dei tutori con l'istituzione dell'albo dei tutori volontari, aspetto assolutamente positivo e necessario; vi è poi l'affidamento e la promozione dell'affidamento in famiglia, punto sicuramente delicatissimo, ma altamente qualificante della norma, i cui effetti saranno valutabili negli anni.

Al momento i minori vengono identificati negli *hotspot*, che non sono strutture adatte a loro; inoltre, per il numero troppo basso di posti disponibili negli SPRAR, spesso i minorenni finiscono nei Centri per l'accoglienza straordinaria (CAS) che non rispettano gli *standard* di accoglienza e in cui i ragazzi in molti casi rimangono fino al compimento della maggiore età. Inoltre, l'accertamento dell'età dei minori in Italia non avviene secondo linee guida omogenee su tutto il territorio nazionale, cioè avviene con metodi diversi: anche questo è un elemento che certamente non va bene.

Un punto qualificante del disegno di legge è costituito certamente dall'articolo 7 riguardante l'affidamento familiare di cui ho detto, secondo il quale gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione per favorire l'affidamento dei minori stranieri non accompagnati alle famiglie. Sappiamo che la pratica dell'affidamento è una strada delicata e quasi mai percorsa nel caso di minori stranieri, mentre secondo noi potrebbe finalmente dare la giusta risposta al problema, essendo forse l'unico modo per far integrare veramente questi ragazzi nel nostro sistema e nella nostra civiltà e renderli partecipi di una qualità della vita migliore, consentendo che non siano abbandonati a loro stessi per divenire poi, quasi certamente, fattori di ampliamento delle varie fasce di illegalità.

Per queste motivazioni riteniamo positivo il disegno di legge al nostro esame e voteremo favorevolmente, perché riteniamo che, seppure non perfetta, ma perfettibile, possa essere una giusta risposta, per alcune note di qualità, a questo drammatico problema.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale superiore industria e artigianato «Filippo Corridoni» di Corridonia, in provincia di Macerata, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295 (ore 17,19)

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghi, fra le priorità del provvedimento di riforma delle norme in materia di minori stranieri non accompagnati vi è l'obbligo di introdurre una disciplina unitaria in luogo delle disposizioni vigenti contenute in differenti leggi e con norme di diverso grado giuridico e ordinamentale (convenzioni, leggi, decreti, regolamenti, circolari).

L'esigenza di una organica disciplina concorre, coerentemente all'esigenza di merito, ad introdurre tutele rafforzate ed efficaci a tutela del diritto di accoglienza del minore non accompagnato. La necessità di una tutela giuridica maggiore ha la sua motivazione nella particolare criticità rappresentata dai minori stranieri non accompagnati, che sono la frontiera più esposta, in cui più gravi sono gli abusi, del fenomeno migratorio.

Introdurre forme di tutela maggiori non è certamente un problema esclusivamente italiano. Il Parlamento europeo ha da tempo, fin dal 2013, posto il problema ai Paesi membri dell'Unione. Dobbiamo essere consapevoli che l'adeguamento e la riforma delle normative nazionali debba essere coerente e, in primo luogo, debba sollecitare una comune politica migratoria dell'Unione europea.

Il problema dei minori stranieri non accompagnati ha assunto la dimensione di un'emergenza strutturale, in Europa e nel nostro Paese: i minori non accompagnati presenti e censiti in Italia al 30 settembre 2016 sono 14.225, nonché 6.357 irreperibili. Di qui l'esigenza di introdurre, con la nuova normativa, alcuni principi strategici e sovraordinatori. Il principio fondamentale è che i minori siano ritenuti titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. La loro condizione è l'ambito soggettivo di applicazione della legge. Lo è in quanto si consideri il minore straniero non accompagnato come persona in una condizione di vulnerabilità, che ha una sua indisponibile unicità. In altri termini, lo è oggettivamente, al di là del fatto che siano state attivate le procedure previste per il riconoscimento di una protezione internazionale o che sia stata effettuata una domanda di asilo. Ne consegue, per questa ragione, il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, anche nel caso, peraltro prevalente, in cui non siano in possesso di un permesso di ingresso. L'innovazione giuridica è costituita dal fatto che per i minori stranieri si tratta di un divieto che non è, per così dire, negoziabile o condizionato perché in relazione al fatto che possa essere oggetto di persecuzione per «motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali». L'unica deroga che può giustificare il respingimento è legata a ragioni eccezionali di ordine pubblico ed è una deroga soggetta al giudizio di un tribunale dei minori e che non deve comportare «un rischio di danni gravi per il minore». Vi è un interesse supremo, ovvero l'essere minore straniero non accompagnato, che la nuova disciplina stabilisce debba sempre prevalere, con la previsione di specifiche garanzie processuali e procedurali.

La definizione di minore straniero non accompagnato, che determina l'ambito di applicazione della legge, richiama la giurisprudenza europea e le direttive comunitarie in materia. La legge si applica a colui che è entrato senza essere accompagnato o che è successivamente stato abbandonato da una persona adulta responsabile nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea. Il provvedimento al nostro esame, in ragione appunto dell'esigenza di introdurre una normativa organica, prevede misure e disposizioni di prima accoglienza, in primo luogo riferite all'identificazione dei minori e all'accertamento della loro età, entro tempi consoni all'urgenza della loro condizione. Si introduce una disciplina uniforme sul territorio nazionale in ordine alla procedura di identificazione del minore e in particolare all'accertamento della minore età, che è evidentemente la ragione sostanziale delle misure di tutela rafforzata introdotte dal provvedimento in esame, che, come abbiamo già osservato, non sono soggette ad altri criteri discrezionali di interpretazione. L'identificazione e l'accertamento della minore età e della storia personale del minore devono avvenire in tempi ragionevoli in base ad una effettiva applicazione della nuova disciplina. L'accertamento dell'identità e dell'età deve avvenire da parte delle autorità di pubblica sicurezza e, nei casi dubbi, prevede il ruolo decisivo del Tribunale dei minori nel disporre eventuali ulteriori accertamenti. Di qui anche la riduzione a trenta giorni del tempo di permanenza del minore nei centri di prima accoglienza, tempo nel quale il minore deve essere informato delle tutele a cui ha diritto e che può richiedere in ambito nazionale e internazionale, così come deve essere assistito sotto il profilo psicologico, culturale o legale.

È bene chiarire e comprendere come il disegno di legge che siamo chiamati a votare non si limiti a disciplinare in modo unitario la fase di prima accoglienza, sia nell'accertamento dell'identità del minore, sia nel prevedere che sia informato delle tutele specifiche cui ha diritto. Parte essenziale della nuova disciplina è anche prevedere modalità di assistenza che debbono favorire il percorso formativo e scolastico del minore. Il rafforzamento delle procedure per il diritto del minore non accompagnato a richiedere la protezione internazionale e la previsione di accordi bilaterali con i Paesi di origine, ad esempio con il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo, sono aspetti di ordine generale che hanno il medesimo obiettivo: armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Per queste ragioni, signor Presidente e colleghi, a nome del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE esprimo il voto favorevole al provvedimento. Lo facciamo con una convinzione ulteriore: che la nuova disciplina in materia di minori stranieri non accompagnati sia di auspicio e sostegno a politiche di

governo dell'immigrazione, in primo luogo del problema dei rifugiati, certamente rigorose e responsabili ma non ispirate agli spettri identitari che dominano la scena europea. L'Europa deve affrontare in modo unitario il problema e in specie delle proprie frontiere esterne se intende difendere il principio e l'area di libera circolazione di Schengen. I minori sono la prima e più drammatica emergenza cui rispondere. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

ANITORI *(AP (Ncd-CpE))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI *(AP (Ncd-CpE))*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, le vicende drammatiche dei minori stranieri non accompagnati sono purtroppo tra le più dolorose tragedie del mondo contemporaneo: bambine e bambini, ragazze e ragazzi in fuga dai Paesi dove l'umanità è più a rischio, in fuga da Paesi dove la guerra e la violenza sono più feroci, come la Somalia, l'Afghanistan, la Siria, dove la povertà è così acuta che non puoi temere nulla di più di quello che vivi, come la Nigeria, l'Eritrea, l'Egitto. Le loro storie sono entrate nelle nostre case e ormai fanno parte della nostra quotidianità.

Questi ragazzi sono profughi, richiedenti asilo o semplici migranti, ma, prima di qualunque altra cosa, sono soprattutto minorenni, ragazzi soli, senza famiglia, senza adulti di riferimento.

Il riconoscimento dei diritti di questi bambini è un atto di civiltà e di giustizia: il nostro punto di riferimento è la Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo e la Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Noi riteniamo che questi bambini abbiano diritto all'accoglienza, che non è il frutto della nostra bontà o, perlomeno, non sarebbe segno della bontà di un Paese, se non fosse, nello stesso tempo, riconoscimento a chi non ha i mezzi, gli strumenti e le risorse per valersi da solo. Parliamo di diritto alla vita, che è il prerequisito di tutti gli altri diritti, perché se non c'è tutela della vita di questi bambini, non ci sarà mai riconoscimento di nessun altro diritto. Parliamo di un diritto all'accoglienza che è, nello stesso tempo, il diritto ad avere una famiglia che se ne prenda cura in qualche modo, rimodulando e riproponendo gli affetti, i sentimenti, la relazione di cura di quella che avrebbe dovuto essere la propria famiglia.

Questo è uno dei punti qualificanti di questo disegno di legge, è uno di quei punti che dice «no» all'ipertrofia delle istituzioni, che dice «no» a una logica di tipo Statocentrico, che dice «no» a una logica che mette la burocrazia come radice che interpreta quella che è l'esigenza dell'uomo e, quindi, si appella anche a famiglie che siano disposte a prendersi cura di questi bambini, famiglie che non conoscono le violenze che hanno subito questi ragazzi e il dolore che si portano dietro, a cominciare semplicemente dalle fatiche del viaggio o dalla denutrizione.

Molti mesi fa, avevamo già richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica su questo drammatico aspetto del fenomeno migratorio: se i dati sugli arrivi impongono tempi e procedure veloci per proporre soluzioni ai minori migranti, avevamo immaginato una deroga di almeno due anni alla normativa vigente al fine di favorire il collocamento familiare e le adozioni dei minori non accompagnati e orfani provenienti da zone di guerra, assegnando una delega ai prefetti che, in sostituzione dei tribunali per i minorenni, potrebbero provvedere all'emissione in tempi più brevi dei decreti di affidamento alle famiglie.

Inoltre, non può esserci un'accoglienza dei minori se questa non si trasforma in un itinerario di accompagnamento perché questi minori diventino maggiorenni. Come sempre accade con i bambini, la nostra responsabilità di adulti nei loro confronti comincia con gli strumenti di formazione e di istruzione, perché li accompagnino a svolgere quello che potrebbe essere, poi, un lavoro professionale che garantisca loro autonomia.

Non è un caso che per loro siano state scritte e sottoscritte convenzioni internazionali e, proprio in ragione della loro maggiore vulnerabilità, siano state scritte queste norme che oggi sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea e che arrivano con l'ambizione di rispondere a bisogni umanitari e alle nostre coscienze, ma anche con l'ambizione di rispettare e applicare i principi proclamati nei Trattati

che noi abbiamo sottoscritto con l'ambizione di dare all'Italia un sistema stabile ed efficace di protezione, di aiutare i nostri sindaci, tutti i sindaci, di tutti i partiti, di tutte le forze politiche, che devono gestire il problema dell'accoglienza, di sostenere il lavoro delle associazioni e delle organizzazioni internazionali.

Con queste disposizioni speriamo di concorrere a costruire una risposta che guardi lontano al futuro: integrare un minorenne, un ragazzo o un bambino è un investimento di civiltà per il Paese. Ne sono giunti nel nostro Paese circa 20.000 dal 1° gennaio 2016; nel 2011, nella prima indagine conoscitiva della Commissione bicamerale per l'infanzia, faceva effetto la cifra di 3.500 minori. Questi due valori, 20.000 e 3.500, ci indicano la tendenza della migrazione: i giovani e i giovanissimi rappresentano nel flusso della migrazione del mondo una quota che è in continua crescita e la loro età si abbassa progressivamente. Molti tra loro non hanno come meta il Paese dove sbarcano, ma vogliono raggiungere altri Paesi d'Europa, magari per unirsi ai familiari. Occorre, dunque, lavorare, come fa questo disegno di legge, anche su questo fronte, mettendo in campo una risposta che preveda un accompagnamento a destinazione, senza costringerli a nuovi viaggi disperati. Dei cosiddetti minori scomparsi, circa 6.000 in questo solo anno, abbiamo ragione di credere che una parte si sia allontanata dal nostro Paese esattamente per questa ragione e in questi modi, mettendo però a rischio nuovamente la propria incolumità e la propria sicurezza, una seconda volta. Senza un sistema di accoglienza ben organizzato, in cui ragazzi e ragazze non possano perdersi nel nulla, non solo non si affronta la questione della loro sicurezza, ma si alimenta soprattutto il mercato dell'illegalità nazionale e internazionale.

Questo disegno di legge è un monito a preservare i fanciulli, in quanto i più vulnerabili tra i migranti, nella consapevolezza che uccidere il diritto al futuro dei bambini significa privare il proprio Paese di un futuro migliore. *(Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpE)).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, dopo questi due giorni di discussione sul disegno di legge sui minori stranieri non accompagnati, mi corre l'obbligo di fare alcune annotazioni rispetto ad alcune parole che si sono sentite in quest'Aula che a volte sono sembrate - lo vorrei dire con chiarezza - anche di puro pregiudizio e altre volte sembravano rappresentare uno scenario catastrofico, con migliaia di maggiorenni che fingono di essere minori per poter entrare indisturbati nel nostro Paese. Questo tipo di operazione, cui assistiamo con una certa frequenza, rischia soltanto - lo dico con altrettanta chiarezza - di alimentare le paure e le insicurezze delle persone, magari per un puro tornaconto elettorale. Fare questo non solo è sbagliato dal punto di vista valoriale dei principi costituzionali di solidarietà, di accoglienza e di umanità, ma è un danno sul piano della sicurezza del Paese e anche degli interessi generali dell'Italia.

Il provvedimento, cui Sinistra italiana, con alcuni emendamenti approvati alla Camera, ha dato il suo contributo, è un passo in avanti, non solo nel migliorare le condizioni di vita dei tanti minori stranieri arrivati in Italia, ma anche perché può fornire importanti strumenti per sottrarre migliaia di ragazzi dalle mani delle associazioni criminali, che sono una delle principali cause della scomparsa e della fuga, ogni anno, di un numero impressionante di ragazze e ragazzi, che sono in questo modo immessi nel giro della prostituzione minorile, dello spaccio, se non di peggio.

Si attende da molto tempo questa legge su accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati e questo lo dobbiamo stigmatizzare. È proprio per questo motivo che noi, come Sinistra italiana, abbiamo ritirato i nostri emendamenti: per contribuire a dare un'accelerazione all'approvazione del disegno di legge, che ha visto la collaborazione anche di molte associazioni. Vogliamo credere che con questo contributo si sia fatto un lavoro abbastanza buono.

Prima parlavo di tre anni di ritardo nel realizzare un sistema strutturato ed efficiente di protezione e accoglienza, un ritardo che ha creato molti problemi. Ha esposto soggetti vulnerabili, come bambini e bambine, ragazze e ragazzi, a pericoli e a rischi di varia natura. Vorrei ricordare i dati: sono stati 26.000 nel 2016 i minori soli arrivati in Italia e, purtroppo, dobbiamo constatare che sono in continuo

aumento, perché già nei primi due mesi del 2017 registriamo un aumento del 50 per cento rispetto ai due mesi dell'anno scorso. Vengono dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Africa occidentale e centrale; fuggono dalla guerra, spesso dall'ISIS, ma soprattutto dalla povertà e dalla fame, che non sono - vorrei ricordarlo qui, perché ho sentito parole alquanto strane - cause da snobbare, da considerare di secondo piano, perché noi dovremo prepararci sempre di più, purtroppo, a situazioni di questo tipo. Penso, come dico spesso, ai profughi ambientali, che rischiano di aumentare sempre più.

I minori che arrivano sono spesso soli, in alcuni casi perché durante la traversata in mare hanno perso il padre o la madre, in altri perché i pochi soldi, frutto di sacrifici, sono stati investiti, magari affidandoli ai mercanti, per dare al proprio figlio o alla propria figlia la speranza di un futuro migliore. Di molti di questi ragazzi, come dicevo, si sono perse le tracce. I dati ci dicono che sono circa 10.000 i minori scomparsi in Italia e anche nel vagare per l'Europa. Per questo una nuova legge era necessaria e urgente, perché il sistema attuale non è stato in grado di arginare questo fenomeno, non è in grado di funzionare e di assicurare una tutela adeguata, a cui ci richiama la nostra Costituzione.

Questo provvedimento, che speriamo, tornando alla Camera, sia approvato rapidamente, ha il merito di rafforzare gli strumenti di tutela e di assicurare una maggiore omogeneità, cosa assolutamente fondamentale, nella applicazione delle disposizioni in esso contenute e quindi nel sistema di accoglienza. Esso include, nella definizione di minore straniero non accompagnato, anche il minore richiedente asilo, conferma il divieto di respingimento ed espulsione e contemporaneamente - punto molto discusso tra ieri e oggi - stabilisce, a nostro avviso con una certa chiarezza, la procedura unica per l'accertamento della minore età, da cui dipende la possibilità di applicare le misure di protezione. Si stabilisce il dritto a un servizio di prima accoglienza e assistenza in strutture adeguate, esclusivamente dedicate ai minori, eliminando, quindi, il pericolo della promiscuità. Si stabilisce il numero massimo di giorni di permanenza in queste strutture e anche questo è un passo in avanti. Nell'intenzione del testo deve essere assicurata l'assistenza in ogni stato e grado del procedimento, nonché il diritto del minore a partecipare e a essere ascoltato in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano. Si promuove - e di questo sono molto contenta - l'istituto dell'affido familiare, tra l'altro, si istituisce anche l'elenco degli affidatari che sono stati formati, e si regolano le indagini familiari nel Paese d'origine, con tutte le cautele per i Paesi non sicuri, perché questo è l'altro elemento assolutamente cruciale, che peraltro oggi si è molto confuso.

Si ampliano quindi in generale i diritti, anche sul fronte scolastico, formativo e di assistenza sanitaria e, cosa molto importante - un po' trascurata nel dibattito - si prevede per le vittime di tratta anche un programma specifico di assistenza sociale, psicologica e legale.

Certo, il testo poteva assolutamente essere migliorato. Gli emendamenti che avevamo presentato in Commissione tendevano a questo e in tal senso avremmo auspicato una loro approvazione. Abbiamo, però, scelto di ritirarli perché questo disegno di legge non poteva più aspettare. Noi ce la siamo sentita di accogliere l'appello a fare presto, formulato da associazioni come Save the Children e da tutti coloro che si occupano di questi ragazzi.

Per tutti questi motivi, i senatori di Sinistra Italiana voteranno a favore del provvedimento in esame, a dimostrazione del fatto che, quando si lavora con serietà per migliorare le garanzie e le tutele dei più deboli e per ampliare i diritti, noi siamo sempre disponibili a dare il nostro contributo e che se si sceglie la via parlamentare, alla fine si rende un servizio vero al Paese e agli interessi di coloro che ne hanno più bisogno.

Nell'annunciare il nostro voto favorevole, vogliamo richiamare il fatto che spesso, anche in passato, abbiamo approvato provvedimenti e disegni di legge che abbiamo considerato positivi, ma poi è arrivato il momento, purtroppo critico, dell'applicazione di queste disposizioni. Rivolgo perciò un appello al Governo affinché, con l'approvazione rapida che ci auguriamo abbia luogo alla Camera, ci sia altrettanta determinazione e determinatezza per fare in modo che le nuove disposizioni recate da questi articoli di legge trovino davvero una valida applicazione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del senatore Mazzoni).*

[SERRA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*M5S*). Signora Presidente, spero che il disegno di legge in esame sul sistema di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati non venga affossato; anzi, mi auguro che possa essere ora approvato in Senato e presto anche dalla Camera.

Sono quasi 26.000 i minori soli arrivati in Italia, quindi è assolutamente necessario un sistema strutturato ed efficace di accoglienza, poiché ad oggi la disperata ricerca di dignità viene barattata da mercanti di uomini senza scrupoli, uomini che disprezzano il rispetto della vita, a cui interessa solo il commercio di disperati, la cui vita viene gestita e controllata anche in Italia attraverso l'avviamento ad attività criminali. Stiamo parlando di reati gravissimi come la tratta di persone, la riduzione e il mantenimento in schiavitù, la prostituzione minorile e il traffico di organi.

La situazione di difficoltà e di incapacità dei Paesi europei di gestire la migrazione, e in particolare quella dei minori, è sotto gli occhi di tutti e forse questa gestione è scelta e voluta, poiché il *business* ha regole proprie che vanno oltre il diritto degli esseri umani, adulti o fanciulli che siano.

È chiaro che, in questa disorganizzazione emergenziale le organizzazioni criminali giocano un ruolo fondamentale nella capacità di agevolare la fuga e nella gestione dei centri di accoglienza e con il Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Mineo e con l'inchiesta denominata Mafia Capitale ne abbiamo avuto la palese esplicitazione: quest'ultima è la prova della capacità della criminalità organizzata nell'essere riuscita a gestire il *business*. Nei vari Centri di accoglienza straordinaria (CAS) dislocati in Italia e nei centri di accoglienza per minori abbiamo visto delle emergenze.

Nel 2016 circa 6.500 bambini arrivati in Italia sono diventati irreperibili. In media uno su tre fugge dai centri d'accoglienza nel tentativo disperato di raggiungere i parenti che si trovano in altri Paesi dell'Unione europea. Nei primi dieci mesi dell'anno appena trascorso è stato accertato che l'80 per cento dei minorenni stranieri approdati in Italia ha compiuto un lungo e pericoloso tragitto senza adulti che li accompagnassero. Il Presidente dell'UNICEF Italia ha dichiarato che mai nella storia delle migrazioni avevamo avuto a che fare con un simile fenomeno. In una situazione di così grave criticità, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, per quanto perfettibile, come è stato detto, rappresenta un presupposto necessario e basilare per meglio intervenire su questo disastro umanitario.

Vorrei ribadire che, affinché l'accoglienza dei minori non accompagnati sia realmente tale, è necessario avere strumenti giuridici e tecnici chiari, serve personale formato, servono psicologi specializzati, servono *tutor* che sappiano come e dove agire; in una parola serve preparazione, non solo sorrisi e pacche. È inutile discutere delle occasioni perse, del fatto che forse a questo traguardo si sarebbe potuto e dovuto arrivare da tempo; è necessario ottimizzare al massimo le risorse e gli strumenti di tutela già garantiti dal nostro ordinamento.

Purtroppo, per la Ragioneria generale dello Stato il disegno di legge che ci apprestiamo a votare non potrà recare nuovi oneri e, all'articolo 7, viene ribadito come i Comuni non potranno agire se non nei limiti delle risorse, dando indicazione non vincolante per la promozione, la sensibilizzazione e la formazione delle persone che accompagneranno i minori.

In pratica, nulla potrà essere sviluppato, soprattutto in quei Comuni dove la finanza pubblica è allo stremo.

All'articolo 17 viene garantito per le vittime di tratta un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza psicosociale, sanitaria e legale anche dopo il compimento della maggiore età. Ma anche questo dovrà essere attuato senza maggiori oneri.

Queste sono alcune delle misure predisposte. È stato detto ed è innegabile che si sarebbe potuto fare di più, ma, con l'auspicio di fare meglio, se non possiamo essere soddisfatti, possiamo dire di aver fatto qualche passo in avanti per affrontare questa problematica che richiede rigore, così da giungere al più presto a una soluzione condivisa realmente efficace.

Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle esprimerà comunque voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il provvedimento che abbiamo esaminato, su cui ci accingiamo a esprimere il voto finale, parte della giusta esigenza di tutelare i minori non accompagnati che arrivano in Italia in condizioni di bisogno, debolezza e vulnerabilità. Si tratta di tutelarne l'incolumità e i diritti una volta che arrivano nel nostro Paese, in particolare sotto un aspetto.

Le statistiche fornite dal Governo ci dicono che dei 25.846 minori non accompagnati giunti in Italia nell'ultimo anno ben 6.561 (cioè più di uno su quattro) erano irreperibili alla fine dell'anno. Quindi, con un tempo di permanenza medio in Italia di sei mesi, uno su quattro è sparito. Come scritto anche oggi da importanti quotidiani, è verosimile che la maggior parte dei giovani che si rendono irreperibili se ne vada per volontà propria: chi vuole andare in qualche altro Paese, chi ricongiungersi ai parenti da qualche parte in Italia o all'estero, chi non sopporta le regole sulla residenza dove devono stare (vedremo anche che hanno altri modi per far capire che non sopportano queste regole), chi si unisce alla piccola malavita. Le sorti sono varie. Come ho detto, il numero è di circa 6.500.

C'è però chi parla anche di attività a loro danno, ossia di una situazione ben diversa da quella che vede l'allontanamento per volontà dei ragazzi. C'è addirittura chi dice che queste persone vengano usate per il traffico di organi. In altre parole, vengono uccise per prelevarne gli organi e venderli in qualche mercato nero. Si tratta di cose orribili che bisogna contrastare con ogni sforzo.

Tuttavia, proprio per tutelare i minori che arrivano in Italia in condizioni difficili e degne di doverosa tutela, non si può equiparare a chi è in queste condizioni chiunque venga nel nostro Paese e dichiararsi di avere meno di diciotto anni di età. Si tratta di una cosa evidentemente insostenibile. Anche in Italia abbiamo persone che necessitano di assistenza: pensiamo agli invalidi e a chi ha bisogno di un sostegno particolare. Ma cosa succederebbe - in verità è già successo parecchio - se decidessimo che per avere pensioni di invalidità, sostegno, assegni e agevolazioni ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 fosse sufficiente l'autodichiarazione? Cosa succederebbe se bastasse dichiarare di essere invalido, o di avere un familiare disabile che ha bisogno di cure? Si concederebbero così permessi di assentarsi dal lavoro, accompagnamento, pensione di invalidità e via dicendo. Cosa succederebbe?

Lo stesso principio - sembra una cosa neanche elementare, ma ovvia e non ci dovrebbe neanche essere bisogno di dirlo - dovrebbe essere applicato a coloro che affermano di essere minori in pericolo. Invece, questo disegno di legge non si occupa minimamente di tale possibilità. Per tale provvedimento tutti coloro che si dichiarano minori e giungono nel nostro Paese devono essere trattati esattamente come un cittadino italiano; poi vedremo che sono trattati decisamente meglio su punti anche molto delicati.

Le conseguenze di tale approccio totalmente irrealistico sono molto gravi, innanzitutto partendo dal punto che ha suscitato l'attenzione di tutti - e tutti hanno sollecitato l'approvazione di un provvedimento su questo particolare problema -, ossia dare soccorso a coloro che ne hanno bisogno. Poiché costoro si trovano mescolati a coloro che non hanno alcun bisogno, evidentemente l'assistenza sarà molto scarsa. Questa legge stanziava pochissimi soldi e solo per l'assistenza legale di queste persone. Preciso che l'assistenza legale viene data anche nel caso tali persone siano accusate di omicidio o di qualunque reato: lo dice chiaramente l'articolo che si occupa di tale aspetto, e già questo dovrebbe farci riflettere un po'.

Inoltre, ci sono tanti altri punti sottolineati dal relatore e da altri. Ad esempio, si sostiene che esiste il fondo per le politiche sociali che stanziava 380 milioni per un aspetto e 188 milioni per un altro. Sì, ma sono fondi già esistenti e - come fanno tutti coloro che se ne occupano, ma anche tutti coloro che, pur non occupandosene minimamente, parlano con un sindaco che gli spieghi la situazione - sono di gran lunga insufficienti già oggi, anche solo per occuparsi degli italiani.

Gli arrivi vengono indubbiamente sollecitati con questo provvedimento, che una senatrice della maggioranza ha definito «all'avanguardia in Europa». In altre parole, nessun altro in Europa è così

folle da garantire in modo così indiscriminato e generoso qualunque cosa a tutti coloro che vengono in Italia dichiarandosi minori. Con i nuovi arrivi tale fondo sarà ulteriormente saccheggiato e sfruttato per dare assistenza sia a chi ne ha bisogno, e su questo siamo d'accordo, sia a chi non solo non ne ha bisogno, ma avrebbe bisogno di ben altro.

Coloro che arrivano nel nostro Paese e si dichiarano minorenni non accompagnati magari hanno i genitori (di solito il padre perché sono quasi tutti i maschi) accanto a loro sul barcone, ma dichiarando di non avere i genitori fruiscono di tali benefici; e non si può neanche minimamente indagare se davvero siano soli o se davvero siano minorenni. Con questo criterio vengono accolte tantissime persone.

Ebbene, se ci fosse qualche dubbio, basterebbe consultare i dati dei Ministeri dell'interno e della giustizia secondo i quali nel 2015 sono stati compiuti 17.000 reati da minori stranieri. Ovviamente i reati sono stati molti di più perché la maggior parte di essi vede l'autore non identificato, e questo vale per i reati in generale, e non credo che proprio i minori stranieri che delinquono si facciano beccare tutte le volte. Ad ogni modo, 17.000 reati sono ascritti personalmente a minori stranieri. Tra questi ci sono 32 omicidi: ogni undici giorni una persona nel nostro Paese viene ammazzata da un minore straniero, al quale però vogliamo dare qualunque privilegio. Magari non si tratta di un minore, ma ha solo dichiarato di esserlo; sta di fatto che utilizza questi benefici.

Di tali omicidi stranamente non si sente parlare, perché non vanno d'accordo con l'agenda dei grandi mezzi di «disinformazione» (che dicono di essere di informazione), e dunque non se ne parla. A questi si aggiungono 54 tentati omicidi, cioè più di uno alla settimana. Nell'ultimo anno ci sono state 268 violenze sessuali compiute da minori stranieri nel nostro Paese. Ogni cinque giorni, quattro vedono una violenza sessuale compiuta da un minore straniero, mentre il quinto giorno no. Ma si rimedierà presto a questo quinto giorno, perché con l'afflusso che ci sarà aumenteranno tali reati. Non è questione di fare differenze: se coloro che già ci sono hanno questo indice di criminalità, è ovvio che gli altri avranno lo stesso indice. Dove stia la possibilità anche lontana e teorica che così non sia, non si capisce. Ogni giorno questi giovani compiono dieci reati contro il patrimonio (accertati, poi ci sono tutti quelli non accertati) e cinque reati proprio nei centri di accoglienza. Come è possibile, di fronte a queste cifre, far finta che queste siano tutte persone assolutamente prive di qualunque pericolosità?

A tutto questo si risponde con una legge in cui si accoglie chiunque; non ci sono limiti, non c'è alcuna persona che abbia la responsabilità di rilevare e sollecitare una perizia nel caso vi siano sospetti fondati che un immigrato abbia più di diciotto anni.

Il Sottosegretario ci ha detto che, se sono terroristi, vengono trattati come tali.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Ma lo ha detto rispondendo a un passaggio in cui c'è scritto che non possiamo neppure provare ad accertare l'identità di queste persone, magari parlando con le autorità diplomatiche o consolari del loro Paese, perché basta che loro dicano che non gradiscono e non lo si fa.

Signori della maggioranza e del Movimento 5 Stelle, che votate compatti queste cose, i cittadini italiani patiranno le conseguenze - e le stanno già patendo - di questo sciagurato voto. Noi ci proponiamo di porre rimedio, non appena sarà possibile, cambiando queste leggi folli e difendendo gli italiani e gli stranieri bisognosi, non gli stranieri che vengono nel nostro Paese per approfittarne e senza risolvere, anzi aggravando, i problemi dell'Africa dalla quale, in gran parte, provengono. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo e diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti della Scuola secondaria di

primo grado «Oddo Bernacchia - Maria Brigida» di Termoli, in provincia di Campobasso, che sono oggi in visita al Senato e che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2583](#) e [1295](#) (ore 17,57)

[COCIANCICH](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signora Presidente, credo che sarebbe giusto affrontare questo dibattito senza usare toni emotivi. È stata più volte invocata, anche dalle opposizioni, una moderazione e sono d'accordo, perché basterebbero le cifre disponibili per commentare cosa intende fare il disegno di legge. Certo, sorprende non poco sentire coloro che hanno fatto appello a non usare toni emotivi, poi, rappresentare in quest'Assemblea quella che a me sembra più una sceneggiatura di film da Oscar. Abbiamo sentito poc'anzi sostenere addirittura che ogni dodici minuti un minore straniero uccide un italiano. Non so da dove vengano fuori queste cifre: 268 violenze sessuali, ogni giorno dieci reati nei confronti degli italiani; queste sono le cifre riportate poc'anzi.

Vorrei riportare un minimo di razionalità in questo dibattito citando, invece, le cifre ufficiali dell'UNICEF, da cui dobbiamo partire per capire chi sono questi minori non accompagnati. Poco giorni fa, nel febbraio 2017, l'UNICEF ha pubblicato il rapporto «Un viaggio mortale per i bambini» («A deadly journey for children») e, partendo dal presupposto che ci sono 50 milioni di migranti nel mondo, riferisce che ce ne sono 256.000 che hanno attraversato l'anno scorso il deserto della Libia. Di questi, il 9 per cento erano bambini non accompagnati, che hanno subito violenze, maltrattamenti, la carcerazione nei centri di detenzione istituiti in Libia.

Tra i 181.436 arrivi in Italia, 28.233 erano bambini, nove decimi dei quali non erano accompagnati. 4.759 è il numero dei morti nel Mediterraneo, di cui 700 erano bambini, che qualcuno vuole descrivere come persone che vengono qui a uccidere gli italiani e a fare rapine. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo è il percorso che hanno fatto questi bambini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Io invoco innanzitutto il rispetto, il rispetto, il rispetto per queste persone! Non possiamo insultarle, basta! *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

Ci sono 7.700 migranti in Serbia, il 10 per cento dei quali sono bambini. Secondo il rapporto di Migrants, questi bambini si prostituiscono per 2.000 dinari al giorno (17 dollari) per sopravvivere, non certo per cercare piacere.

Qualcuno ha citato i bambini non accompagnati come se fossero scolaretti in gita, che si sono forse un po' persi o hanno perso i genitori; è stato detto che dobbiamo ricongiungerli ai genitori, prima di accettarli in Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questi sono ragazzi, ragazze, bambini o adolescenti, coloro che hanno la fortuna di sopravvivere ai naufragi, costretti a prostituirsi per cercare di sopravvivere, perché non hanno di che vivere e di che mangiare. Questa è la situazione che noi vogliamo affrontare con questo disegno di legge.

Il Papa ha scritto che tra i migranti i bambini costituiscono il gruppo più vulnerabile, perché, mentre si affacciano alla vita, sono invisibili e senza voce. La precarietà li priva di documenti. L'assenza di adulti che li accompagnano impedisce che la loro voce si alzi e si faccia sentire. Io credo che oggi tutti i senatori e le senatrici che voteranno a favore di questo provvedimento vogliano alzare la loro voce per far sentire la voce di questi bambini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

In tal modo i minori migranti finiscono facilmente nei livelli più bassi del degrado umano, dove illegalità e violenza bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti, mentre la rete dell'abuso è dura da spezzare. In realtà, signora Presidente, si pensa sempre a questi bambini con accezioni negative: sono non adulti, non italiani, non accompagnati. Cioè li definiamo per ciò che non sono. Noi dovremmo guardare a loro come si guarda ad ogni bambino, come si guarda ad ogni giovane e ad ogni persona all'alba della sua vita, cioè come speranze di un mondo nuovo e migliore, come risorse, come persone che, se avessero una *chance*, potrebbero diventare risorse strategiche di una società tollerante,

dialogante, rispettosa e curiosa delle reciproche differenze. Questo richiede un atteggiamento di accoglienza, di accudimento e di protezione di queste vite in erba. Questo è ciò che si propone di realizzare questo disegno di legge.

Ciò corrisponde non soltanto all'interesse dei minori, di questi individui, di queste persone, ma anche ad esigenze di tutela della società, che, creando condizioni di maggiore giustizia ed equità, pone le condizioni per una maggiore legalità e una maggiore sicurezza anche per i nostri cittadini. Chi si oppone alla cultura dell'accoglienza spinge questi giovani verso una clandestinità più oscura, li consegna nelle mani delle organizzazioni criminali, li obbliga a vivere di espedienti per sopravvivere e alimenta i traffici illeciti. Chi si oppone alla cultura dell'accoglienza, avvalendosi magari di argomenti cavillosi e pretestuosi (come quelli che abbiamo sentito oggi sull'articolo 5, sulle procedure per il riconoscimento della minore età), ebbene costoro, magari cianciando di suggerire un capovolgimento dell'onere della prova sulla presunzione *ex lege* della minore età in caso di dubbio, creano le condizioni per nuove forme di emarginazione, di rabbia e di rivolta.

Abbiamo già visto, nelle periferie di Parigi, nel quartiere di Molenbeek a Bruxelles o nei sobborghi di Londra, dove portano queste politiche miopi ed egoiste. Noi respingiamo con forza tutte le accuse rivolte in modo becero al Partito Democratico nel corso di questo dibattito. Noi rivendichiamo il merito di una politica che, delineando un percorso organico di tutela, tocca tutti i punti critici di questo problema, cioè la procedura per stabilire la minore età, l'attivazione di una banca dati e di una cartella sociale, il diritto all'istruzione e alla salute, il diritto all'ascolto e all'assistenza legale, il diritto al ricongiungimento e le procedure di rimpatrio. La differenza che c'è tra noi e coloro che hanno agitato questi spettri è che noi dietro il volto di un bambino vediamo una speranza di vita, mentre voi dietro il volto di un bambino vedete una minaccia, voi vedete il terrorista Amri. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Malan).*

Noi vogliamo che i terroristi come Amri vengano fermati, arrestati, condannati, espulsi. Pensiamo però che non sia tollerabile estendere, a causa di Amri, una presunzione di delinquenza a tutti i minori non accompagnati. *(Applausi dal Gruppo PD).* Questo è imposto dai nostri principi, dai nostri valori e anche dalla nostra Costituzione. Un respingimento generalizzato non corrisponde a garantire la sicurezza, ma la compromette, perché non ci può essere sicurezza senza giustizia, giustizia tra le genti e tra gli uomini.

Signora Presidente, vado a concludere. Noi dobbiamo approvare questo disegno di legge, ma non dobbiamo dimenticare di dover agire sulle cause. Quindi dobbiamo innanzitutto impegnarci in futuro a non vendere armi alle fazioni in conflitto e cominciare a fare una seria politica di pacificazione nelle aree da cui provengono i rifugiati *(Applausi dal Gruppo PD)*; agendo, quindi, non sulle vittime, ma sulle cause reali che obbligano le persone a fuggire abbandonando le loro case. Dovremmo ritornare ai principi ispiratori della legge Turco-Napolitano, cercando di creare dei flussi governati e ordinati di persone che possono venire e ritornare nel loro Paese. Dobbiamo creare dei corridoi umanitari.

Bisogna dire no alla criminalizzazione della clandestinità, perché, tra l'altro, non vi sono mezzi legali per entrare in Italia. Sostenere che tutti i migranti sono dei criminali perché sono clandestini è ipocrita, perché non c'è alternativa a venire in Italia se non tramite mezzi clandestini. E questo noi non possiamo farlo. In definitiva, il modo in cui rispondiamo a questa crisi sarà il riflesso della nostra umanità e dei nostri valori.

Ha detto don Milani: «Voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri e allora - e io faccio mie queste parole, e credo che con me tutto i senatori del Partito Democratico le facciano proprie - io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi, da un lato, e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri».

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Partito Democratico a questo disegno di legge. *(Vivi, prolungati applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni).*

[MARINO Luigi](#) *(AP (Ncd-CpE))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARINO Luigi (*AP (Ncd-CpE)*). Signora Presidente, ho votato diversi emendamenti presentati questa mattina e ieri dalle opposizioni, quasi esclusivamente quelli dall'articolo 1 all'articolo 5, perché la sostanza di questo disegno di legge è, in effetti, racchiusa tra questi due articoli.

Il nodo di questo disegno di legge, il contendere di questo disegno di legge, non sono i minori acclarati, come ha detto bene poco fa il senatore Cociancich, verso i quali uno Stato civile, dalle grandi tradizioni solidaristiche, cristiane e laiche, quale è l'Italia, non può non essere generosamente disponibile. Il nodo, invece, è come combattere al meglio la furbizia dell'età, per la quale il maggiorenne diventa, o può diventare con questa legge, un minore. Il nodo è come rendere sicura l'identificazione e l'età, dando la certezza del diritto e non, attraverso il diritto, premiare i furbi che sono tanti, troppi e che se vedono davanti a loro una legge permissiva diventano ancora più furbi.

La domanda è la seguente. Non riguarda la tutela dei minori che per me, personalmente, è fuori discussione. La domanda è un'altra. Al netto dei minori acclarati, questa legge è rigorosa? Mette paletti seri e tali da rendere sconveniente compiere un atto furbo ed illegale? La mia risposta è no. Questa legge è una legge dell'apparenza. Questa legge è stata scritta in modo tale da apparire sì rigorosa, ma rigorosa non è. Essa mette invece, nelle mani di registi occulti e abili, la possibilità di evadere proprio la stessa legge, di rendere un maggiorenne minore.

All'articolo 5 ho contato sette cancelli che apparentemente sono chiusi da lucchetti. Ma questi lucchetti hanno un meccanismo autosbloccante, per cui l'adulto furbo che si spaccia per minore riesce ad arrivare indenne al comma 8 dell'articolo 5. E attraverso il comma 8 dell'articolo 5 facciamo entrare maggiorenni e li facciamo diventare minorenni. Quindi, non dobbiamo poi meravigliarci delle statistiche.

Concludendo, io esprimerò un voto contrario, che tuttavia non è assolutamente un voto contrario allo spirito di questa legge o all'assistenza dei minori. Io esprimo un voto contrario a un pensiero che approccia in modo arrendevole, rassegnato e confuso il fenomeno migratorio.

AUGELLO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AUGELLO (*CoR*). Signora Presidente, ho ascoltato con attenzione il dibattito, ho votato per diversi emendamenti che sono stati bocciati dalla maggioranza e sono stato a lungo indeciso su cosa votare alla fine di questo dibattito. Poi, l'intervento del collega Cociancich ha aperto la mia coscienza, per cui ho deciso di astenermi (il che vuol dire esprimere un voto contrario in questa circostanza) perché questa retorica, colleghi del Partito Democratico, è insopportabile. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Non è più sopportabile che su problemi seri, in un Paese in cui intorno alla questione dell'immigrazione e dei rifugiati succede di tutto, come purtroppo dimostra l'indagine della magistratura, e dove strutture contigue a questo o a quello schieramento politico (certamente non per colpa sua, collega Cociancich), fanno affari su queste storie finché non vanno in galera (perché questo succede), vi sia questa retorica. Non è più sopportabile. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Vi dovete rassegnare al fatto che qualcuno - come il collega che mi ha preceduto - pretenda che ci sia un minimo di deterrenza e di differenza nel trattamento tra un minore, che minore è e accetta di far verificare la sua condizione di minore per avere l'accoglienza, e quello che minore non è e vuole violare le norme e le leggi per entrare nel nostro Paese, e qualcuno vi chieda e chieda a quest'Assemblea di fare in modo che il primo sia accolto e il secondo non lo sia. Dovete rassegnarvi, perché è un'obiezione ragionevole. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e delle senatrici Bignami e Simeoni*).

Posso capire le posizioni che tecnicamente sono state espresse sulla difficoltà, rispetto al quadro legislativo e costituzionale che c'è in questo Paese, di far valere questa differenza. È un'obiezione ragionevole, ma non è un'obiezione sostenere che chi chiede di introdurre una differenza tra queste due figure è ciò che lei ha raccontato, collega Cociancich: uno che vuole mangiare i bambini, che, peraltro, anche storicamente, è più attitudine della sua parte che di quella che le si contrappone. (*Applausi dai*

Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut). O, peggio ancora, che sia una persona insensibile o una persona con tendenza a delinquere rispetto alla Costituzione.

Questo tipo di atteggiamenti inducono me a votare l'astensione, perché tecnicamente mi consente di svolgere questo intervento in dissenso ed è un voto contrario, ma attenzione: fuori di qui questi atteggiamenti inducono una parte del Paese a pensare che c'è un dialogo tra sordi tra le istituzioni del Paese, perché questa faccenda non è il romanzo che voi state raccontando con l'*happy end* finale e con gli oppressi e gli oppressori. Questa è una situazione in cui vi è un Paese con 60 milioni di abitanti che è in seria difficoltà ed è in prima linea di fronte alla pressione di milioni e milioni di persone che chiedono di entrare in Europa. Questa è la situazione: con un Governo che non viene a capo della situazione in Libia, che non è in grado di garantire stabilità in quel settore, che non è in grado di avere la solidarietà dell'Unione europea su questa materia e che quindi è estremamente carente per poter dare lezioni di morale agli altri. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

Questa è la situazione e per questo, con tutto il cuore, signora Presidente, mi asterrò.

PRESIDENTE. procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2583, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1295.

Discussione dei disegni di legge:

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*)

(2241) BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(2437) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (*Relazione orale*)
(ore 18,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2494, già approvato dalla Camera dei deputati, 2241 e 2437.

La relatrice, senatrice Parente, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,15)

PARENTE, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea è un provvedimento atteso da molto tempo che, finalmente, dà una risposta a questioni annose la cui soluzione non è più procrastinabile. Questa legge è necessaria, perché c'è l'esigenza di dare al Paese un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, ovvero il reddito di inclusione, una misura strutturale, con carattere universale e sottoposta alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE). Si tratta di una misura di contrasto della povertà intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, nonché una misura di contrasto dell'esclusione sociale. La misura deve consistere in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali, mediante un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, e deve essere garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale. Nella definizione del beneficio si terrà conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione dello stato di povertà.

È proprio l'impegno, che si concretizza nel progetto personalizzato, a fare di questa misura uno strumento che supera la visione assistenzialista - radicata troppo spesso, purtroppo, nel nostro Paese - per mettere al centro la persona nel rispetto della sua dignità. Il progetto deve essere predisposto da una *équipe* multidisciplinare, costituita dagli ambiti territoriali, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, sulla base di una valutazione del bisogno, di una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti, di un'attenta definizione degli obiettivi e di un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente.

In questi anni si sono succedute numerose misure di contrasto alla povertà, con carattere sperimentale, provvisorio, localistico o regionale, limitate a determinate zone del Paese. Per quanto importanti, queste misure non hanno risolto il problema della povertà assoluta in Italia, oggi arrivato a livelli insostenibili. Basti pensare che l'ISTAT ha stimato i soggetti in povertà assoluta, nell'ultimo rapporto sulla povertà in Italia del 14 luglio 2016, in circa 4.600.000 unità e in 1.582.000 famiglie. Con questa misura, per la prima volta si istituisce una misura nazionale, per cui una persona in difficoltà che abita in Veneto viene aiutata e supportata nella stessa maniera di una persona in difficoltà in Campania e viceversa.

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT in Commissione lavoro, previdenza sociale, il presidente Alleva ha sottolineato che, per quanto concerne il profilo dei poveri assoluti, il cambiamento più evidente ha riguardato la crescente vulnerabilità dei minori, legata alle difficoltà dei giovani adulti, anche al Centro-Nord, nel sostenere il peso economico della prima fase del ciclo di vita familiare.

Il provvedimento tiene quindi insieme la bontà e la necessità di una misura nazionale, che diventa un livello essenziale delle prestazioni, con la previsione di un percorso di prossimità. In Commissione, maggioranza e opposizione hanno svolto una profonda discussione di merito sull'approccio alle politiche di inclusione. Questo è un dibattito che avviene anche a livello internazionale. In Commissione ci si è soffermati, in particolar modo, su un aspetto del provvedimento in esame, ovvero sulla novità consistente nel fatto che il percorso che porta il soggetto fuori dalla povertà è un progetto di inclusione, intesa come una serie di interventi precisi di accompagnamento e di cura delle persone. La fuoriuscita dalla povertà non è solo un fatto di reddito - pure necessario - ma è soprattutto una questione di uscita da un certo tipo di vissuto, che si concretizza troppo spesso in un degrado esistenziale. Quindi, non servono solo risorse, ma occorre aiutare le famiglie a mandare i bambini a scuola e dal pediatra e aiutarle nel superamento di situazioni difficili. Occorre andare avanti, superando questo stato di cose e ciò è possibile grazie all'investimento che il Governo ha fatto con la legge di stabilità per il 2016, che ha stanziato un miliardo di euro a regime, a decorrere dal 2017, da assegnare al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e con la legge di stabilità per il 2017.

Quindi, oggi le risorse del Fondo per la lotta alla povertà sono pari a 1.180 milioni di euro per il 2017 ed a 1.204 milioni a decorrere dal 2018, e la legge prevede, appunto, l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il disegno di legge prevede, altresì, che alla realizzazione dei progetti personalizzati concorrano anche le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020.

Proprio mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - adottato con cadenza triennale - sarà possibile un graduale incremento del beneficio e una estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a cinquantacinque anni in stato di disoccupazione, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per effetto degli interventi di riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.

Ed è proprio il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà il secondo punto su cui si basa l'impianto del provvedimento. Il riordino riguarderà le prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto alla povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario. Si tratta, quindi, del riordino delle attuali misure della *social card*, del Sostegno inclusione attiva e dell'ASDI. Per tutte queste prestazioni è previsto il graduale assorbimento nella futura misura unica, prevedendo altresì un periodo transitorio di tutela per i beneficiari della *social card*. Forse può sembrare una cosa scontata, ma vorrei sottolineare l'importanza di questo riordino che supera finalmente la stratificazione delle norme, dando una risposta chiara e trasparente alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Anche per questo motivo la Commissione lavoro del Senato ha approvato il disegno di legge nella versione deliberata dalla Camera, senza apportare ulteriori modifiche. Grazie al lavoro svolto in entrambi i rami del Parlamento e all'accoglimento di numerose istanze dei soggetti auditi - solo nella Commissione lavoro del Senato ci sono state 14 audizioni - il testo oggi all'esame dell'Assemblea è un testo definito e circostanziato nei principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per scrivere i decreti legislativi.

In Commissione lavoro sono stati accolti alcuni ordini del giorno, della maggioranza e delle opposizioni, che impegnano il Governo a stabilire in modo chiaro, in sede di attuazione del disegno di legge delega, alcuni aspetti: un ordine del giorno della maggioranza ha impegnato il Governo a stabilire che la misura nazionale di contrasto della povertà abbia effettivamente carattere di universalità, prevedendo, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e di tutti gli altri provvedimenti, lo stanziamento delle risorse necessarie per rendere concretamente realizzabili l'incremento graduale del beneficio, l'estensione della platea dei beneficiari, nonché lo sviluppo sul territorio di adeguati servizi per l'inclusione, nell'ambito di un Piano nazionale di contrasto alla povertà di durata pluriennale; a valutare infine l'opportunità di considerare l'incidenza dei costi dell'abitare nella quantificazione del reddito disponibile, in relazione alla soglia di accesso alla misura e nella determinazione del beneficio.

Abbiamo approvato, inoltre, un ordine del giorno delle opposizioni, la cui prima firmataria è la senatrice Catalfo, che ha impegnato il Governo a reperire, mediante specifici provvedimenti legislativi, fatte salve le esigenze di finanza pubblica, necessarie e adeguate risorse per affrontare in modo radicale ed esteso il problema della povertà in Italia.

Un altro ordine del giorno delle opposizioni, il cui primo firmatario è il senatore Barozzino, ha impegnato il Governo a incrementare - cosa fondamentale - i trasferimenti a favore degli enti locali e dei centri per l'impiego, affinché vengano realmente messi in condizione di poter attivare e garantire qualità ed efficacia ai progetti personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, che risultano essere condizione necessaria per l'erogazione del beneficio economico ai soggetti interessati.

Sia Alleanza contro la povertà - soggetto importante, nell'interlocuzione con il Senato - con un appello lanciato il 28 dicembre scorso, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, hanno sollecitato il Senato a una rapida approvazione della legge delega e a una contestuale predisposizione del Piano nazionale contro la povertà nel quale specificare tutti i passaggi attuativi da compiere per l'introduzione di un reddito di inclusione universale.

Il Governo, in sede predisposizione dei decreti legislativi, dovrà prevedere un collegamento molto forte tra servizi sociali, centri per l'impiego e ruolo dell'ANPAL, garantendo la presenza dei centri per l'impiego nella *équipe* multidisciplinare. Dopo l'approvazione del provvedimento all'esame di questa Assemblea, l'Italia non sarà più l'unico Paese europeo nel quale lo Stato non fornisce un aiuto alle persone in povertà assoluta. Tante famiglie indigenti avranno così la possibilità di ricevere un sostegno pubblico per costruirsi un futuro migliore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE: Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

CATALEO, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia è ancora dotata di un *welfare* caratterizzato da un ritardo strutturale in relazione ai mutamenti che stanno avvenendo nel mercato del lavoro, un *welfare* notevolmente frammentato, con vaste fasce di popolazione ampiamente tutelate e, dall'altra parte, segmenti di popolazione completamente esclusi da qualsiasi tipo di intervento di sostegno al reddito, un *welfare* che non prende in considerazione le recenti trasformazioni sociali e tecnologiche.

Anche il nodo tra disuguaglianza e cattiva flessibilità è determinante. Negli ultimi due decenni la disuguaglianza è aumentata di pari passo con l'aumento della flessibilità del lavoro. In particolare, l'Italia si colloca tra i Paesi con maggiore disuguaglianza e maggiore flessibilità del lavoro.

Un mercato del lavoro realmente inclusivo dovrebbe fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui le imprese decidono di investire e richiedono competenze, creare programmi di reinserimento integrati e seguiti dai centri e dalle agenzie per l'impiego attraverso una ricerca attiva e meccanismi di incentivi del lavoro convergendo verso la media dell'Unione europea, pari al 2,5 per cento. All'interno di tale spesa, inoltre, deve essere aumentato il sostegno al reddito, pari in Italia allo 0,8 per cento del PIL contro una media dell'Unione europea pari all'1,5 per cento.

Il disegno di legge in esame si configura come una misura insufficiente a garantire un livello di vita dignitoso a tutti coloro che oggi vivono in una condizione di povertà e di fatto non si pone l'obiettivo di trovare strumenti realmente universali di lotta alla povertà nel medio e nel lungo periodo.

Per tale motivo è del tutto evidente l'impossibilità di configurare tale misura come un reddito minimo, essendo gli stanziamenti assolutamente insufficienti persino a coprire l'intera platea di persone in condizione di povertà assoluta (4.600.000 cittadini italiani) e, dunque, a maggior ragione, quelle in povertà relativa, compresi disoccupati, inoccupati, giovani NEET e *working poor*.

Inoltre, si rileva che il disegno di legge prevede una delega molto ampia, con principi e criteri direttivi che sarebbe stato opportuno definire in modo più dettagliato e che, purtroppo, il Governo e la maggioranza non ci hanno permesso di modificare in alcun modo, in quanto il disegno di legge di fatto è stato blindato qui in Senato.

È evidente l'eccesso di delega in quanto nel provvedimento non viene individuata con chiarezza la soglia d'intervento; così facendo il Governo avrà piena libertà di stabilire chi è povero e chi non lo è, senza dover necessariamente tener conto di soglie definite *ex ante* come, ad esempio, la soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC). La capienza del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale risulta per noi del tutto inadeguata alle esigenze della popolazione. È poco più di un miliardo.

Le misure indicate nel provvedimento all'esame non rispondono in concreto agli obblighi imposti dall'Unione europea che a riguardo, con diverse raccomandazioni e comunicati (già dal 1992), invita gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, raccomandando di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede la costituzione di un organismo di coordinamento per gli interventi e di monitoraggio sull'attuazione della misura. Ci si chiede, peraltro, perché funzioni di verifica non siano state affidate piuttosto ad organismi già esistenti come l'INAPP, che hanno già dimostrato di

possedere le competenze adeguate per assolvere tali compiti.

Il provvedimento svela inoltre la ormai palese e dichiarata volontà di demandare all'attore privato ampie competenze riguardanti l'assistenza sociale. A tal proposito si ricorda che nella legge n. 328 del 2000 è già contemplato il ruolo del terzo settore sia nel rispetto del principio di sussidiarietà sia nel rispetto delle consuete forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti del terzo settore di cooperare con gli enti territorialmente competenti.

Con altrettanta fermezza sollecitiamo Parlamento e Governo a valutare attentamente l'utilizzo dell'ISEE quale parametro di riferimento per l'accertamento delle condizioni di accesso al beneficio previsto dal disegno di legge in discussione: a più riprese nel corso dell'attuale legislatura, abbiamo segnalato la inadeguatezza del nuovo ISEE a certificare la reale situazione economica delle famiglie. All'esito della prima applicazione, è stato segnalato che il nuovo ISEE ha di fatto escluso dall'accesso a prestazioni agevolate milioni di famiglie che invece ne avrebbero bisogno; famiglie con situazioni di disagio che l'ISEE non è in grado di valutare adeguatamente; famiglie con tanti figli che l'attuale scala di equivalenza dell'ISEE non è in grado di tenere in opportuna considerazione. A tal proposito sollecitiamo il Governo a rivedere le memorie ISTAT depositate sull'Atto Senato 1919 che più si avvicina al disegno di legge delega del Governo.

Ciò che deve essere assolutamente escluso nell'esercizio della delega è che si riduca il numero degli aventi diritto e che si tenda a fare cassa attraverso l'eliminazione di altre misure di protezione sociale (per esempio, assegni familiari, detrazioni per familiari a carico).

Ulteriore preoccupazione desta la grossa mole di lavoro che l'applicazione della misura implica a carico delle amministrazioni, in particolare quelle comunali, e delle relative risorse per farvi fronte. A questo proposito - lo abbiamo fatto anche in Commissione - invitiamo il Governo a rivedere tutte le criticità che presentò il reddito minimo di inserimento nell'atto della sua sperimentazione.

I Comuni, con le poche risorse a disposizione, dovranno prendere in carico tali situazioni disagiate, creare dei progetti sociali, monitorarli, coordinarli, a fronte dei continui e ingenti tagli registrati negli ultimi anni. Questo è stato fatto presente anche da un esponente non dell'opposizione ma della maggioranza, che è venuto in audizione per portare la parola dei Comuni italiani. A tal proposito, si deve inoltre osservare come il disegno di legge in esame non preveda misure concrete volte a garantire la continuità e il rafforzamento dei servizi sociali e delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego.

Il Movimento 5 Stelle sostiene da sempre, come tutti sapete, la necessità di inserire nel nostro ordinamento una misura come il reddito di cittadinanza condizionato alla soglia di povertà e a interventi di politica attiva. Per il Movimento 5 Stelle, quindi, uno strumento che possa dirsi sul piano fattuale veramente efficace deve avere requisiti ben specifici: la misura deve essere condizionata alla soglia di rischio di povertà elaborata da Eurostat, fissata al 60 per cento del reddito disponibile equivalente mediano nazionale; prevenire le situazioni di grave privazione materiale e far uscire le famiglie da tali situazioni. Per contrastare in modo efficace la trappola della povertà, il complesso delle misure di sostegno al reddito deve essere fortemente condizionato dagli investimenti nelle politiche attive del lavoro e in particolare nei servizi sociali e nei servizi per l'impiego pubblici; investimenti mai fatti in questi quattro anni di Governo, malgrado ve ne fosse la possibilità nell'ambito della discussione sul *jobs act*.

Per le persone in età lavorativa è necessario prevedere l'obbligo della partecipazione a reali misure di sostegno per incoraggiare l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro quali: percorsi di formazione e riqualificazione professionale, ricerca attiva del lavoro, percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo. In riferimento agli ultimi due punti, il Movimento 5 Stelle propone anche una seria riforma dei centri per l'impiego nell'ottica di rendere pienamente operativi tali organi statali, già esistenti, ma scarsamente efficienti, e renderli, quindi, finalmente produttivi.

La garanzia di un reddito minimo è compresa nella prima stesura del pilastro dei diritti sociali e, durante la conferenza ad alto livello tenutasi a Bruxelles il 23 gennaio 2017, a conclusione della consultazione pubblica su questo tema, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker,

ha ribadito che misure di reddito minimo dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri. Inoltre, nell'allegato alla comunicazione della Commissione europea sul pilastro europeo dei diritti sociali, si può leggere - cito le testuali parole - che «la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Tra i problemi attuali, però, figurano l'inadeguatezza della prestazione (che non permette ai beneficiari di sottrarsi alla povertà), una copertura ridotta e il mancato ottenimento di tale sostegno a causa della complessità delle procedure». Queste caratteristiche negative, scritte proprio dalla Commissione, sono tutte comprese nel disegno di legge che in questo momento il Governo sta portando all'esame dell'Assemblea. Riprendo le parole della relatrice Parente, per dire che è quindi molto difficile uscire da un certo tipo di vissuto, in quanto vi è proprio un'inadeguatezza della misura in oggetto.

In conclusione, rispetto al tema della povertà, riteniamo che con l'approvazione di un disegno di legge così come configurato, l'Italia rimarrà comunque drammaticamente indietro rispetto al resto d'Europa e rispetto ai principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, continuando ad essere l'unico Paese insieme alla Grecia a non aver mai previsto forme definitive ed efficaci di sostegno del reddito. Il Governo, con tale disegno di legge, continua a considerare la lotta alla povertà in modo marginale, non inserendola in un ragionamento più ampio sulle politiche di redistribuzione, avendo proceduto ancora una volta in un'ottica di *welfare* sempre più spostato sul terreno dell'assistenza e meno su quello dei diritti sociali.

A differenza della misura introdotta dal Governo, la soluzione proposta dal Movimento 5 Stelle nel disegno di legge n. 1148, sull'istituzione del reddito di cittadinanza (che questo Parlamento ha evitato in tutti i modi di discutere), individua in maniera specifica i beneficiari della misura, offrendo ai cittadini italiani sia il sostegno economico, sia la concreta possibilità di tornare a fare parte della società e del mondo del lavoro nel pieno rispetto dei principi solennemente sanciti dalla Carta costituzionale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiedo di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo.

PRESIDENTE. Colleghi, nella discussione sulla questione sospensiva può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti.

[RUSSO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUSSO \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo per oppormi alla questione sospensiva, avanzata dal collega Candiani, perché mi sembra assolutamente inopportuna e impropria visto il tema che stiamo trattando. Credo che in questo momento l'Assemblea aspetti di pronunciarsi, di aprire un dibattito su un argomento che le due relatrici di maggioranza e di minoranza hanno ben introdotto.

Si tratta di un tema che proviene dal Paese, che in questo momento chiede alla politica di approfondire la materia delle politiche attive nei confronti delle situazioni di disagio che, in particolare in alcuni settori e aree dell'Italia, oggi richiedono risposte più pronte e mirate rispetto a bisogni che negli ultimi anni sono profondamente cambiati.

Davvero pregherei il collega di rinunciare alla sospensiva, altrimenti preannuncio il voto contrario del Partito Democratico.

[GUERRA \(Art.1-MDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUERRA \(Art.1-MDP\)](#). Signor Presidente, anche io vorrei intervenire per esprimere la contrarietà del Gruppo sulla questione sospensiva che è stata presentata e di cui non si vede proprio la ragione. Il disegno di legge di cui stiamo parlando è stato trattato in Commissione per un numero rilevante di mesi; c'è stato tutto lo spazio per svolgere un confronto ampio e approfondito, con tutte le audizioni

del caso; gli emendamenti sono stati discussi e noi tutti riteniamo che il tema sia di grandissima rilevanza e urgenza.

Per quanto, come diremo meglio domani, possiamo considerarlo un primo passo molto importante e significativo di un percorso di più ampia portata, si tratta però di un passaggio estremamente urgente. Peraltro, dal momento che interviene su casi particolarmente estremi di bisogno, cioè quelli che interessano i minori, i quali rappresentano la piaga nella piaga della povertà del nostro Paese, credo che non ci sia assolutamente bisogno di una sospensiva, pertanto noi siamo assolutamente contrari.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 19,01.

(La seduta, sospesa alle ore 18,41, è ripresa alle ore 19,02).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

2494 , 2241 e 2437 >(ore 19,02)

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, tenuto conto degli argomenti espressi, sono convinto di ritirare la richiesta di sospensiva. *(Applausi del senatore Calderoli).*

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, senatrici, sono convinta che oggi per tutti noi sia una giornata importante, non solo perché soltanto pochi minuti fa abbiamo approvato una legge importante e giusta per i minori non accompagnati, ma anche perché entriamo nel merito di un disegno di legge delega, molto atteso, molto giusto, molto condiviso, per il quale ci siamo adoperati in Commissione lavoro con i colleghi della Camera, al fine di rispondere a un'esigenza sociale importante.

Oggi, quindi, inizia l'*iter* finale dell'approvazione del disegno di legge delega relativo al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, collegata, come ricordava la relatrice Annamaria Parente, alla manovra di finanza pubblica per il 2016. È un obiettivo di questo Governo, così come lo è stato del Governo Renzi, e di questa maggioranza, contrastare davvero e non a chiacchiere la povertà e l'esclusione sociale. Il nostro faro è l'articolo 3 della Costituzione; è quello il nostro riferimento, troppo spesso dimenticato.

Ringrazio quindi il Ministro, il Governo, il Presidente della Commissione, la relatrice e tutti i colleghi. Ringrazio anche le tante associazioni, in particolare quelle dell'Alleanza contro la povertà, che nelle

audizioni hanno ulteriormente rafforzato la mia convinzione e hanno suggerito ulteriori interventi che sicuramente potremo attuare successivamente.

Il testo rimane quello della Camera perché c'è urgenza; noi non abbiamo perso un solo giorno per corrispondere a questa urgenza e auspico che i decreti delegati e i successivi provvedimenti del Governo mantengano questi tempi brevi.

La mia esperienza nel campo sociale, da amministratrice locale e da operatrice nell'associazionismo, mi porta a un approccio misto, certo emotivo, sensibile, ma anche molto razionale.

Se c'è una questione su cui è fondamentale essere sobri e rispettosi, questo è proprio il campo della povertà. Mandela diceva che sconfiggere la povertà non è un atto di carità, ma è un atto di giustizia. Noi per questo incardiniamo questo provvedimento di legge come un necessario provvedimento di giustizia, appunto in adempimento ad un articolo della Costituzione spesso dimenticato.

A volte, anche in Commissione, questo tema è stato invece un ambito di facili e patetiche invettive o di odiose proposte demagogiche. Noi ci stiamo occupando di estrema povertà da legislatori. Me ne sono occupata, insieme a tanti di voi negli anni, da cittadina con le associazioni, ma soprattutto da amministratrice di una città e di una Provincia in cui, tra il 1990 e il 2000, crollò completamente il sistema industriale, passando da 6.000 occupati a poche centinaia di occupati nel settore industriale. Chi perse il lavoro diventò immediatamente e rapidamente povero. E poi nel 2009, quando il terremoto nella mia città produsse perdita di lavoro, di casa e delle relazioni sociali. Ho avuto l'occasione, nella mia esperienza, di assistere 40.000 persone; di queste moltissime erano entrate nella categoria dell'estrema povertà. E se avessi avuto questo provvedimento, sicuramente avrei potuto fare molto meglio il mio mestiere di amministratrice.

Ho sperimentato anche la prima esperienza del reddito minimo di inserimento, con il decreto legislativo n. 98, che fu sperimentato in 39 Comuni, tra cui la mia città. Un tentativo, quello, atteso e generoso, che però purtroppo disattese le aspettative. Perché? Perché la povertà è un terreno tortuoso, perché la povertà non si soddisfa con le bacchette magiche né con soluzioni facili, perché negli anni il dramma della povertà è cambiato, perché purtroppo della povertà si sono dovuti occupare i Comuni, spesso da soli, insieme semmai al volontariato e al terzo settore. La prima esperienza però, quella del Governo Prodi con il ministro Turco, evidenziò meglio cosa si dovesse fare.

E noi di quello abbiamo fatto tesoro in questa legge delega. Mi riferisco all'importanza dell'accertamento reale del reddito delle persone e alla necessità di adottare misure non sostitutive degli ammortizzatori sociali, ma propriamente indirizzate a combattere la povertà. Questo intervento poi - come ricordava Annamaria Parente - è stato sostituito dalla *social card*, strumento anch'esso parziale. Per dare invece una risposta puntuale ci vorrà, oltre a questo provvedimento, il tempo necessario, la buona cooperazione con gli enti locali e con il volontariato. Forse bisognerà aggiustare il tiro in corso d'opera e dovremo rispondere, come cerchiamo di fare, a due domande di fondo. La povertà è legata soltanto ai processi di impoverimento motivati da questa crisi economica grave o viene anche prima ed ha ragioni sue proprie? È facile dire: piove, Governo ladro, ci sono i poveri ed è causa del Governo, senza interrogarsi invece sulle ragioni profonde. C'è poi il secondo punto. La lotta alla povertà deve essere, come proviamo a fare, un obiettivo generale, che necessita di interventi strutturali che chiamano in causa almeno quattro questioni: gli interventi per la crescita, gli interventi di politica attiva del lavoro, il *welfare* attivo e le politiche generali per la riduzione della povertà, che hanno bisogno anche di più scuola, di più università e di più cultura. Così si combatte la povertà, non dando una mancia, non dando soltanto una mancia.

Forme storiche di povertà, specie nel Mezzogiorno, si sono reiterate ed è quindi più difficile interrogarsi sulle radici profonde, mentre è più facile attribuire delle colpe a qualcuno. La marginalità sociale è una causa di povertà; lo è anche la fragilità della persona. Pensiamo ad esempio alle disabilità, alla salute mentale, alle dipendenze. Pensiamo al circuito vizioso da padre in figlio. Chi ha fatto l'amministratore lo vede. Chi opera nelle associazioni vede che spesso le generazioni, di padre in figlio, mantengono uno stato di estrema povertà.

Noi vogliamo combattere la povertà promuovendo la cittadinanza. E la povertà si deve combattere

anche promuovendo una cittadinanza attiva e creando lavoro. Il lavoro è l'elemento cruciale, ma non esclusivo.

Ecco quindi che qui si intreccia l'articolo 3 della Costituzione, che intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, con l'articolo 1 della Costituzione, perché la Repubblica è fondata sul lavoro: non sul reddito senza lavoro, ma sul lavoro; non sul non lavoro, che è una cosa aberrante e che certo può far gola perché si guadagna magari consenso.

È molto interessante il messaggio mandato dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi sui lavori di cittadinanza, più che sul reddito di cittadinanza. E non è solo un problema di risorse, ma una idea di società, un modello che noi vogliamo proporre, là dove le risorse da mettere in campo devono essere utilizzate semmai per le politiche attive del lavoro, per aiutare le famiglie con i figli a carico.

I dati ISTAT, i dati della Caritas che abbiamo sviscerato in Commissione vanno messi alla base di ogni ragionamento. Il rapporto sulla povertà ci inquieta, ma ci indica anche la strada da percorrere, in una condivisione dello strumento che andiamo ad approvare che ci dice qual è la possibilità che noi abbiamo davanti. Anche l'alleanza contro la povertà ci ha suggerito delle chiavi di interpretazione, non solo del fenomeno, ma anche di soluzione dello stesso, suggerendo un piano pluriennale contro la povertà, ma anche dicendoci di non fermare la riforma.

La riforma non sistema tutto, perché la questione della povertà è complessa, ma inizia a farlo, finalmente, come bene diceva prima la nostra relattrice. Questo perché essa inserisce una misura universalistica che non c'era mai stata prima: lo vogliamo dire? Si inserisce finalmente uno strumento che supera tutti i tentativi falliti di questi anni: una misura universalistica, con graduale allargamento della platea. Sono pochi due miliardi, ma intanto ci sono due miliardi. Ci impegniamo, nella prossima legge di stabilità, ad aumentare la postazione.

Politiche del lavoro, poi, tese a contrastare la disoccupazione, in particolare quella giovanile. Proprio oggi sono usciti i bandi per Garanzia giovani e vi sono delle risorse. Bisogna intrecciare i percorsi, così come prevede questa legge delega, e superare i circoli viziosi.

È facile, molto più facile, produrre un approccio moralistico. Ci sono gli avidi banchieri, ci sono i vitalizi (che tra l'altro non ci sono più) e poi c'è il «piove, Governo ladro». È molto più semplice un approccio di questo tipo. Purtroppo, però, la povertà è una emergenza sociale vera, perché in questo Paese essa è aumentata più che in altri. In particolare, l'aumento c'è stato tra il 2008 e il 2013, con lievi correzioni negli ultimi anni.

L'Italia ha tra le più alte percentuali di ragazzi che sono in quella stravagante e grave condizione di non avere né occasione di studio né occasione di lavoro. Questi sono i nuovi poveri, nei confronti dei quali abbiamo fatto un altro intervento.

La delega, che prevede queste ed altre misure su cui bene ha relazionato la senatrice Parente, inserisce quindi una misura universale, il reddito di inclusione, da garantire uniformemente sull'intero territorio nazionale, utile a contrastare la povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme di beni e servizi.

Una misura unica a livello nazionale, subordinata all'accertamento effettivo dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa, finalizzata all'affrancamento e alla condizione di libertà.

L'ambito della delega è ben definito.

Concludo dicendo che sono convinta sostenitrice di questa delega. Possiamo ulteriormente migliorare e rafforzare questa possibilità che ci siamo dati, finalmente, di varare un intervento organico su un tema di grave peso per la nostra comunità e, soprattutto, per le giovani generazioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, c'è da chiedersi: chi e che cosa è il legislatore? Un astuto arrogante, divisore e menzognero, una volta un leone, un'altra una volpe? Questa è una concezione

molto antica di colui che deve essere il legislatore o il politico di turno. E questo modello ce lo siamo portato appresso e purtroppo ne vediamo ancora degli strascichi. Questo modello è quello che, mischiato all'immoralità, ha distrutto il nostro Paese. Quindi, ogni volta ci chiediamo, Presidente: come mai non cambia nulla? Come mai (parto dagli esempi più banali e semplici) sotto casa mia c'è una buca e il mio Comune dice che non ci sono i soldi e dall'altra parte poi vediamo che in realtà, quando lo Stato vuole, i soldi li trova?

Noi siamo nati per sopravvivenza cittadina. In un certo qual senso, il Movimento 5 Stelle esiste per sopravvivenza, noi siamo nati per questo. Quando ho letto queste misure, o meglio quando ho letto il titolo di queste misure, ero felice che finalmente in Italia si potesse parlare in maniera seria di provvedimenti economici a favore degli ultimi. Poi ho cominciato a leggere quello che avete proposto, perché ovviamente mi sono detto: «Ma figurati se questi ci danno questa soddisfazione!». Che poi, dico io, in politica, quella con la «p» maiuscola, non bisognerebbe semplicemente dare o non dare soddisfazione a una parte politica, ma c'è un popolo da soddisfare: questa è la politica, quella con la «p» maiuscola. Quindi, bisognerebbe mettere da parte gli screzi, soprattutto quando si esaminano provvedimenti che riguardano il Paese, quale può essere il reddito di cittadinanza.

Avete voluto fare una misura tutta vostra per una questione che qualcuno potrebbe definire meramente politica. Magari fosse una questione politica: è una questione meramente tattica e mediatica, perché volevate spostare l'attenzione dal problema del Paese, quello di 10 milioni di poveri, alle televisioni, alle quali direte: «Abbiamo fatto il provvedimento sulla povertà; noi del PD lo abbiamo fatto, perché due miliardi sono pochi, ma lo abbiamo fatto. Poi la prossima volta lo faremo meglio!». È sempre una prossima volta! (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti*). È vero e noi siamo nati per questo: siamo nati per sopravvivere alle vostre prossime volte. Il problema è ora e subito.

Mi sono allora letto il vostro provvedimento. Ve lo leggo, perché è pure simpatico, perché poi è una delega: alla prossima volta, deleghiamo. Ma la delega che andate a fare va a intersecarsi con diversi altri provvedimenti che bisogna adottare e diverse altre interpretazioni che ogni ente è chiamato a esprimere rispetto ai provvedimenti che bisognerebbe adottare. Quindi sapete che cosa succederà? Non si farà niente, ancora una volta. Poi magari, anche se non sarà stato fatto niente, se nella prossima legislatura sarete qui - sperando che non ci sarete più - direte che avete stanziato un miliardo di euro, anche se magari è meno di quello che si stanziava oggi, ovvero una cifra che non è neanche di 2 miliardi di euro, ma di 1,8 miliardi di euro, forse, nel 2019. Direte, inoltre, che la prossima volta farete meglio: c'è sempre una prossima volta.

Voglio ora leggere alcuni passaggi della normativa. Ovviamente, nell'articolo 1, comma 1, andate a citare i principi della nostra Carta costituzionale, contenuti nel secondo comma dell'articolo 3: «Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali...». Che bello! Mi metto quasi a piangere, perché è veramente commovente. Peccato però che sono soltanto parole vuote, perché andando avanti nella lettura si scopre che il provvedimento diventa talmente farraginoso, che non se ne farà nulla. Voglio invece chiarire che il provvedimento sul reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, che proponiamo da due anni e che non avete voluto portare all'attenzione dell'Assemblea, non significa dare soldi all'ozio. Vi starete di certo domandando come sia possibile, visto che in televisione state portando avanti l'idea che il reddito di cittadinanza non si può dare, perché poi le persone stanno a casa e non vanno a lavorare. «Aiuto, c'è il Movimento 5 Stelle!», questo è quello che dite. Il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle non è diritto all'ozio, ma comporta degli obblighi: io ti do i soldi, ma tu non stai a casa. Alzati dalla sedia, scendi ogni giorno e ci sarà finalmente l'intervento dello Stato, grazie ai due miliardi di euro che abbiamo messo come posta all'interno del provvedimento sul reddito di cittadinanza. Faremo funzionare lo Stato e i servizi per il lavoro pubblici e ciascuno avrà un suo *tutor*, che aiuterà ogni persona a cercare lavoro. Se in quel periodo, eventualmente, non dovesse esserci un lavoro che si confà a quella persona, la si manda a fare i corsi di formazione gratuiti, offerti dallo Stato. E se casomai non ci fossero corsi di formazione, andrà ad aiutare la propria comunità

cittadina: ci sono sempre delle persone anziane che magari hanno bisogno di qualcuno che va a fare la spesa per loro, oppure il Comune ha bisogno di togliere le erbacce. Quindi il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle è uno stimolo al lavoro ed è un modo per ascoltare le persone, che non hanno più lavoro e non possono stare a casa a vegetare. Badate bene: dobbiamo ascoltare queste persone. Colleghi, non credo più neanche a chi mi dice che voi non capite come funziona la società, perché vi siete allontanati. Non è così: voi la società la capite, soltanto che siete sordi!

CARDINALI (PD). Basta!

PUGLIA (M5S). Quindi non accetto più che mi si dica che non avete più i piedi per terra, perché i piedi per terra li avete. Bisogna dunque capire queste persone, perché nel momento in cui si allontanano dal mondo del lavoro vanno in depressione. Si tratta di persone che non hanno più stima verso se stesse e ciò ha ripercussioni anche all'interno delle famiglie. Non possiamo dunque lasciare che queste persone siano sole ed abbandonate, ma con il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle esse avranno uno Stato che le accoglie.

Il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle è uno stimolo al lavoro, anche per le imprese che vogliono, in realtà, assumere queste persone. Qualcuno potrebbe pensare che un soggetto che prende il reddito di cittadinanza poi va a lavorare in nero. Non è così, o meglio, potrebbe anche farlo ma noi, in primo luogo, introduciamo una sanzione pesante: se hai preso in maniera illegittima il reddito di cittadinanza te lo tolgo a vita. Se non vuoi andare a lavorare, la prima, la seconda e la terza volta - signore mio - la prima volta posso anche capirlo, la seconda anche ma la terza volta, se tu non vai a lavorare nel momento in cui lo Stato ti trova un lavoro, vuol dire che tu non vuoi andare a lavorare, quindi ti tolgo il reddito di cittadinanza. Questo è lo stimolo al lavoro del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, non è reddito all'ozio ma è stimolo al lavoro, a diventare di nuovo cittadino di una società, di uno Stato che ti ascolta. Non è più possibile, infatti, lasciare 10 milioni di italiani in una condizione di silenzio assoluto dello Stato. Presidente, chiudo il mio intervento anche se questa era una premessa.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, le do un minuto per concludere. La premessa potrà svilupparla in altre occasioni.

PUGLIA (M5S). Presidente, vorrei concludere il mio intervento lasciando a quest'Aula un auspicio: so benissimo che non lo farete mai però, quando il Movimento 5 Stelle sarà maggioranza, noi vi chiederemo una mano per risolvere i problemi dell'Italia perché a noi non interessa il colore ma interessano le idee. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento oggi all'esame dell'Aula non è quello del Movimento 5 Stelle di cui ho molto sentito parlare. Entrerò nel merito del provvedimento che realizziamo oggi perché i sogni sono belli, le utopie anche, ma noi del Partito Democratico stiamo con i piedi per terra. Non abbiamo ancora capito dove il Movimento 5 Stelle - di cui ho sentito l'amico e collega Puglia che ha fatto un intervento molto folkloristico, a mio avviso - ritiene che si possano trovare le risorse. Noi discutiamo con le risorse che ci sono con la nostra caratteristica di essere concreti e, per nostra fortuna, il Partito Democratico ha un retroterra di buoni amministratori che arrivano dal mondo reale, dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni. Siamo il 40 per cento donne e, oso dire, il 70-80 per cento amministratori che hanno ben amministrato la nostra Italia, le nostre Regioni, i nostri Comuni e dunque sappiamo anche trattare di povertà. Conosciamo molto bene il sistema esistente, quindi a risorse date, con la complessità che c'è, con la frammentazione che c'è, con il fatto che non è passato il *referendum* - e anche questo complica moltissimo le cose, diciamo - noi, con questa concretezza, proseguiamo.

Abbiamo previsto il varo di una misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (parlo della delega), il riordino le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. Aggiungo che ai decreti attuativi ci stiamo già pensando, anzi stiamo già agendo perché, vedrete, vi stupiremo con effetti speciali: li vedrete ben presto, molto più presto di quanto voi possiate pensare, perché siamo persone

serie, molto serie e non vendiamo fumo.

AIROLA (M5S). Consip!

FAVERO (PD). Tali norme si inseriscono in un quadro di misure di carattere sociale e assistenziale approvate in seguito alla grave crisi economica iniziata nel 2007. Dall'inizio della crisi, secondo l'ISTAT, le persone in povertà assoluta in Italia sono aumentate del 155 per cento. Nel 2007 erano 1,8 milioni, oggi sono 4,6 milioni. Ma la crisi ha colpito la famiglia (ed è per questo noi ci siamo rivolti alla famiglia nella quale siano presenti dei minori) perché in dieci anni, dal 2005 al 2015, la quota di famiglia in povertà assoluta, misurata guardando i consumi delle famiglie, è raddoppiata. Nelle famiglie con due o più minori l'incremento della povertà è stato circa cinque volte più elevato che nella media nazionale. Sono cadute in povertà non solo famiglie di disoccupati e inoccupati, ma anche famiglie in cui qualcuno lavora, ma porta a casa un solo reddito che non basta a far emergere dalla povertà l'intero nucleo familiare, i cosiddetti *working poor*. Secondo gli ultimi dati ISTAT, si calcola che i nuclei familiari che vivono in condizione di povertà assoluta siano 1.528.000. Sappiamo, inoltre, che un bambino italiano su tre è a rischio di povertà e il disagio sociale ormai è andato oltre i bassi livelli di reddito se è vero che, secondo l'ISTAT, nel 2014 sono state registrate circa 650.000 famiglie in lista di attesa per un alloggio sociale e oltre 50.000 persone senza fissa dimora. È vero, sono stati sottovalutati tanti segnali - come quelli di perdita del lavoro - e abbiamo assistito a politiche di rinvio continuo di interventi adeguati e innovativi - che c'erano ma erano frammentati - di contrasto alla povertà, come quello attualmente in esame.

Al contrario, in maniera a mio parere sbagliata, hanno invece assunto assoluta priorità le politiche di contenimento della spesa. C'è stato un segnale bello forte nel 2008-2009 con la carta acquisti, trasformata nella *social card* nel 2014. Infine, nel 2013 il Ministero del lavoro presenta il sostegno economico per l'inclusione attiva (SIA), che ha seguito un suo *iter* e che è arrivato a dare un aiuto concreto a 70.000 famiglie povere, nelle quali vivono in media due figli minori. È un primo ponte, in attesa di una misura strutturale di carattere universale. A questa misura se ne sono affiancate negli anni molte altre di sostegno al reddito per famiglie il cui ISEE non superasse certe soglie, come il *bonus* di 80 euro per i lavoratori dipendenti, il *bonus bebè* per i nuovi nati e l'Asdi, assegno per la disoccupazione per chi fosse ancora in tale situazione dopo l'utilizzo degli altri ammortizzatori sociali previsti e aderisse a un progetto personalizzato per l'inclusione lavorativa.

Nel frattempo, nella società civile sono sorte e si sono sviluppate significative iniziative di associazioni e enti per un'efficace lotta alla povertà. In particolare, penso all'Alleanza contro la povertà in Italia che, su iniziativa soprattutto delle ACLI e della Caritas, è riuscita ad aggregare molte organizzazioni sociali e sindacali. Infine, anche parecchie Regioni hanno preso loro iniziative nella lotta alla povertà.

Ho ritenuto necessario fare questo quadro per far capire che non siamo partiti da zero sia dal punto di vista delle misure approvate, che delle risorse impiegate. Tramite il quarto rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano elaborato dal comitato tecnico-scientifico di Itinerari previdenziali, presentato recentemente, sappiamo che la spesa totale per la protezione sociale e il relativo finanziamento da entrate contributive e fiscali, sia a livello statale che regionale, dà un quadro d'insieme che evidenzia una spesa davvero elevata, con una forte crescita di quella puramente assistenziale, il cui finanziamento indica un'importante redistribuzione di risorse. Questi fattori possono rappresentare dei punti di vulnerabilità per il nostro sistema di *welfare*. Nel 2015 la spesa totale per pensioni, sanità, politiche attive e passive del lavoro, assistenza sociale è stata di ben 447,3 miliardi, pari al 54,13 per cento dell'intera spesa pubblica, interessi sul debito compresi. In rapporto al PIL, cioè a tutta la ricchezza prodotta nel Paese, la spesa sociale ha pesato per il 27,34 per cento.

Per il 2014 Eurostat ha indicato che la spesa sociale complessiva in Italia è stata pari al 30 per cento del PIL: battuti solo da Danimarca, Francia e Finlandia. Abbiamo addirittura superato la Svezia, Paese cui è riconosciuto da sempre un importante impegno in tali politiche. Secondo l'OCSE, sempre per il 2014, la spesa sociale in percentuale della spesa statale complessiva, ammonta al 55,8 per cento, e siamo superati solo dalla Danimarca.

Alla luce, quindi, delle esperienze maturate e delle sperimentazioni realizzate, dei risultati raggiunti e

da raggiungere, delle proposte elaborate da soggetti istituzionali e associazioni e, infine, dell'importante lavoro svolto da enti territoriali e locali in campo sociale, il Governo Renzi ha deciso di mettere in piedi una misura strutturale e sistematica di contrasto alla povertà, colmando davvero una mancanza del nostro Paese. Va riconosciuto al Governo Renzi di essere stato il primo Esecutivo a fare questo, dopo anni in cui l'interesse sulla questione era venuto colpevolmente meno. Con questo intento, la legge di bilancio del 2016 ha stabilito l'approvazione di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati a intervenire negli ambiti che ho descritto in premessa.

Il provvedimento punta inoltre a sviluppare il Piano nazionale contro la povertà, previsto nella legge di stabilità 2015 - quindi, c'è un percorso - con un ampliamento della platea dei beneficiari del reddito di inclusione sociale (REIS), condizionato all'ISEE e all'adesione a progetti di inclusione sociale e lavorativa, di cui hanno parlato molto bene la mia collega Pezzopane, che mi ha preceduta, e anche la relatrice, che ringrazio ancora. Il REIS sostituirà il SIA e sarà destinato alle famiglie in difficoltà ma anche a quei cinquantacinquenni che perdono il lavoro.

Le risorse ammontano a 1,6 miliardi per il 2017, ma a regime saranno 1,8 miliardi per gli anni successivi, arrivando a coprire almeno 400.000 famiglie entro la fine dell'anno. Sappiamo che sicuramente molto c'è ancora da fare: rimangono ancora categorie di persone escluse e aspetti non considerati nel provvedimento.

Abbiamo cercato, poi, di impegnare il Governo con ordini del giorno che sono stati accolti in Commissione, per esempio, per evitare il rischio della cosiddetta trappola della povertà. Ho presentato io stessa un ordine del giorno, che è stato accolto, per evitare che il beneficio previsto diventi un disincentivo all'accettazione di un lavoro da parte di persone con redditi bassi o nulli; ho considerato necessario prevedere l'erogazione di una sua quota, per un periodo di tempo iniziale, qualora i beneficiari accedano al mercato del lavoro, ma non possano permettersi di condurre una vita libera e dignitosa.

In conclusione, colleghe e colleghi carissimi, con l'approvazione - spero rapida - del provvedimento, le nostre istituzioni rimettono al centro della politica nazionale la questione sociale, dopo anni di disinteresse e riduzione dei fondi. Non abbiamo forse messo 450 milioni in un fondo per la non autosufficienza che era azzerato e lo abbiamo ancora incrementato? Quelli non sono fondi per il sociale, accidenti? Non è forse un impegno che abbiamo preso con le famiglie, soprattutto, e lo abbiamo onorato?

Noi siamo persone - ripeto - serie, serissime e lo dimostriamo qui in Aula così come nelle Commissioni, con il nostro continuo impegno, la nostra presenza, la nostra continua fede. (*Applausi della senatrice Puppato*). Quindi, abbiamo operato non solo un incremento degli stanziamenti ma anche l'elaborazione di una efficace e innovativa strategia di contrasto alla povertà, basata su un modello solidale (che arriva dai nostri Comuni, dalle nostre Province e Regioni che stiamo ancora governando bene) che possa essere d'esempio per tutti i nostri *partner* europei. (*Applausi dal Gruppo PD e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, ho apprezzato molto - come penso abbiano apprezzato tutti i presenti - gli appassionati interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare quest'ultimo intervento, quelli della senatrice Pezzopane e della relatrice Parente, che hanno fatto un'ampia disamina del disegno di legge. Mi limiterò, pertanto, ad alcune considerazioni essenziali e sarò concisa.

Certo è che questo disegno di legge è una risposta all'articolo 3 della Costituzione, come ha ben detto la collega Pezzopane: reca norme relative al contrasto della povertà, risponde al bisogno di dare risposte serie all'inserimento e al reinserimento lavorativo e sociale delle persone, e soprattutto ai nuclei familiari in situazioni di povertà ed esclusione sociale.

Il contrasto alla povertà richiede politiche capaci di incidere sulla collaborazione tra Stato, Regioni, Comuni e ambiti territoriali e necessita di una forte integrazione tra gli stessi. Si tratta, come ho detto,

di una risposta a uno dei capisaldi della nostra Costituzione. Il reddito minimo non può dunque esaurire in sé la lotta alla povertà; sono necessari provvedimenti complessi, è necessaria un'altra filosofia inclusiva per raggiungere un risultato di vero contrasto, a garanzia dell'inclusione sociale.

Nella scala di priorità, per determinare beneficiari e benefici nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il disegno di legge individua correttamente la condizione economica del nucleo familiare, che deve essere messo in grado di condurre un livello di vita dignitoso e di disporre dei beni e dei servizi a ciò necessari. Si tratta del cosiddetto - e più volte citato - reddito di inclusione, così come definito dall'articolo 1, comma 1, che indica la misura delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale; prestazioni in prevalenza a sostegno della genitorialità, legate in particolar modo a chi si trova in condizioni di disabilità e di invalidità. Dall'articolato viene data una particolare attenzione alle famiglie con minori o con presenza di disabilità gravi, o con donne in gravidanza, o con persone disoccupate ultracinquantacinquenni, come già è stato detto. In ciò saranno utilizzabili i programmi operativi nazionali o i programmi operativi regionali, previsti dai fondi europei 2014-2020, ma l'elemento centrale della delega è la collaborazione interistituzionale, che prevede l'elaborazione di progetti personalizzati che tengano conto dell'effettivo reddito disponibile, di indicatori della capacità di spesa e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'affrancamento dalla condizione di povertà avverrà attraverso progetti, predisposti in modo sinergico da un'*équipe* multidisciplinare complessa, costituita dagli ambiti territoriali che collaboreranno con i centri per l'impiego, le aziende sanitarie, gli enti di formazione; i progetti riguarderanno la tutela della salute, le politiche abitative e l'istruzione, dopo una valutazione multidimensionale del bisogno. È interessante rilevare che alla progettazione parteciperanno i beneficiari dei progetti (questo è importante); progetti dei quali cui saranno definiti gli obiettivi e monitorati gli esiti. A seguito di questi controlli sarà deciso il rinnovo della progettualità o la sospensione e la decadenza del beneficio.

Ritengo rilevante il fatto che il Governo preveda l'istituzione di un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la definizione di linee guida, per assicurare una maggiore omogeneità a livello nazionale nell'erogazione dei servizi. Un ruolo fondamentale viene attribuito in quest'ottica alle parti sociali, agli organismi del terzo settore, come supporto indispensabile, sia nella formulazione delle ipotesi sia nella produzione di analisi per il contrasto alla povertà. Il terzo settore e il privato sociale sono quindi chiamati a sviluppare progettazioni concrete e garanti delle politiche sociali e dei diritti di tutti i cittadini a star bene, a vivere dignitosamente.

L'obiettivo del disegno di legge delega in esame è quindi un'azione di cambiamento sostanziale delle aspettative e della qualità della vita dei ceti deboli, nell'auspicio di ottenere risultati pari a quelli di altri Paesi in Europa, come la Danimarca, l'Olanda, la Svezia, dove le politiche sociali hanno realizzato, in contesti peraltro molto piccoli e non paragonabili per complessità a quelli del nostro Paese, livelli ottimali di occupazione e di sviluppo.

Si tratta, dunque, di un progetto riformatore, di una *vision* non assistenziale o pietistica, in grado di rilanciare il reddito delle famiglie, e che dopo tanti anni intende promuovere un cambiamento, non certo facile, non certo immediato (nessuno crede nelle fiabe), ma finalmente capace di rispondere, con una nuova attenzione al sociale e dopo anni di disinteresse, a quanto altri Governi non sono stati in grado di realizzare. A tal proposito, faccio riferimento a quanto detto dalla senatrice Favero rispetto all'impegno della spesa sociale del Governo Renzi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, stiamo parlando con enfasi incredibile di questioni che non sono poi così nuove, nel senso che stiamo già affrontando le politiche dell'assistenza. Chi le affronta? Gli enti locali: Comuni, Province e Regioni. Possiamo dare un giudizio. Di che tipo? Egregio? Probabilmente sì, o forse no, in quanto il sistema Italia funziona un po' a macchia di leopardo, con aree geografiche più efficienti e altre magari meno.

Faccio una domanda. Perché cancellare anche quelle politiche assistenziali che hanno dimostrato

efficienza e capacità? Perché fare piazza pulita anche di quelle buone? Abbiamo in mano un provvedimento frutto del Governo Renzi, la cui impostazione filosofica era quella dell'accentramento. Le politiche di assistenza funzionano da qualche parte? Non mi interessa, io voglio accentrare tutto.

Conosciamo la posizione della sinistra sulle questioni sociali: la sinistra odia la ricchezza al punto che l'ha sempre combattuta, mentre noi - viceversa - vorremmo combattere e magari sconfiggere la povertà. Questi sono le due diverse prospettive da cui guardiamo la stessa questione.

Analizziamo però ciò che avete fatto e che sostenete con questo grande, finto entusiasmo. Avete quantificato 600 milioni di euro più altri 200 milioni di euro legati al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, cioè meno di un miliardo di euro. Per il 2017 abbiamo un miliardo di euro a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Ripeto, un miliardo. Perfetto. Anche noi abbiamo a disposizione i numeri. Secondo l'ISTAT, in Italia le famiglie in condizione di povertà assoluta sono pari a 1,5 milioni. Sapete cosa significa il concetto di povertà assoluta. Concentriamoci adesso non sulle famiglie, ma sulle persone: le persone in condizione di povertà assoluta sono 4.400.000. Colleghi, vi invito a impostare sul vostro telefonino l'operazione di divisione di un miliardo di euro per 4.400.000: la soluzione è che a ogni povero assoluto riusciremo a erogare meno di 19 euro al mese, cioè circa 63 centesimi al giorno. Sostenete con un'enfasi esagerata un provvedimento che risolverà il problema di circa 4 milioni di poveri italiani, erogando a ciascuno di loro 63 centesimi di euro al giorno. In tutto il Paese non si riesce a bere neanche un caffè con 63 centesimi di euro.

Al contrario, siete molto, ma molto generosi con l'accoglienza degli stranieri. Questo Governo è riuscito a stanziare 35 euro al giorno per ogni singolo straniero. Ripeto, 35 euro al giorno per l'accoglienza di persone che sono qui magari anche senza titolo (si vedrà se sono rifugiati, clandestini o altro).

Il valore sociale che questa maggioranza, con grande calore e con grande spreco di energie, sta dando al cittadino italiano indigente è di 63 centesimi al giorno. Sono state fatte delle stime: la Conferenza unificata Stato-Regioni stabilisce che per garantire almeno i livelli essenziali di prestazione serviranno almeno 7 miliardi; altri servizi studi delle Regioni, forse molto più approfonditi, stabiliscono che 7 miliardi, in aggiunta al miliardo che c'è, non sono ancora sufficienti per affrontare la questione. Pertanto, se la volete affrontare veramente, ci dovrete dire dove andrete a prendere le risorse aggiuntive. Dalla razionalizzazione delle prestazioni assistenziali? Da lì si ricava poco o nulla; anzi, si farà forse una guerra tra poveri.

Altra nostra critica. La delega partiva da un concetto iniziale di universalismo selettivo. Avete voluto anche togliere il termine «selettivo» e questo significa che si faranno interventi sostanzialmente a pioggia. Quindi il beneficio sarà quasi pari a zero, e inoltre ne beneficeranno anche classi che forse non ne hanno neanche la necessità. Questo porterà alla fine a una sorta di misero reddito di cittadinanza anche a chi non fa nulla. Noi siamo contrari a questo modello secondo il quale il pubblico deve fare tutto anche per chi non si prodiga minimamente per trovarsi un'occupazione e un lavoro. Dopodiché ognuno la può pensare come crede. Abbiamo una versione del Movimento 5 Stelle, in base alla quale lo Stato dovrebbe fare e dare tutto, ed abbiamo una visione più *laissez-faire* e liberista di mercato; noi saremmo per una via di mezzo: l'unica cosa seria è cercare di sviluppare un senso civico dei cittadini dando loro la possibilità oltre che gli strumenti legali per poter essere partecipi della vita del Paese in cui vivono.

L'articolo 36 Costituzione dichiara che «Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Ripeto, ha diritto a una retribuzione proporzionata: si parla di «retribuzione» e non di prebenda senza nessuna contropartita. Anche perché con il reddito minimo non si risolve il problema della povertà; se mai lo si risolve con l'implementazione dei posti di lavoro, dell'occupazione, della ricchezza generale del Paese, ed è lì che noi della Lega Nord, misera forza minimale in Parlamento, vorremmo puntare: vinci e sconfiggi la povertà soltanto se la partita la giochi sul campo della crescita economica.

Muovo un'altra critica. Voi avete inserito come prova dei mezzi il metodo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Anche a tale proposito noi della Lega diciamo che non va bene,

perché tale indicatore non lo legate al reddito, ma al patrimonio. La casa però non dà reddito, ma è frutto dei risparmi di una famiglia; è una virtù e l'aspirazione legittima dei cittadini ad assicurarsi un futuro dignitoso, di accumulare i risparmi nel bene essenziale, ossia il tetto sotto cui vivere. Provate a cibarvi con i mattoni di una casa di proprietà, quelli che non danno reddito; quelli non devono entrare assolutamente nelle valutazioni della ricchezza.

Un'altra questione che ci lascia perplessi è la seguente. È vero, questa è una delega, ma se andate a leggere, essa concede sei mesi al Governo per provvedere. In questi sei mesi bisogna mettere d'accordo ben quattro Ministeri: i Ministeri del lavoro, dell'economia e delle finanze, della pubblica amministrazione e della salute. Con i tempi che corrono, visto che l'azionista di maggioranza di questo Governo in questo momento pare anche poco affidabile, che c'è un congresso in corso, per cui l'attenzione è tutta su altre questioni, che a questo punto vi sono problemi di tenuta del Governo e che si pone anche la questione delle leggi elettorali, non credo che ci sia molta disponibilità, tempo e attenzione da dedicare ad altre questioni.

La volontà di centralizzare è un'altra differenza rispetto alle nostre proposte in merito all'assistenza. Centralizzare, dice il Governo; regionalizzare, continua a dire la Lega, con tutti gli emendamenti che abbiamo potuto presentare, anche perché non è il sistema federalista in quanto tale che dice che questo è il miglior sistema di amministrare ma, proprio sul banco di prova, più ci si allontana dai problemi e meno si riesce a risolverli.

Non criticateci. Noi avremmo voluto che almeno questa misura fosse destinata esclusivamente ai cittadini italiani, visto che dobbiamo rispondere loro, oppure ai cittadini comunitari oppure a quelli in qualche modo residenti, ma in maniera stabile, in questo Paese. Da quanto? Noi diciamo da dieci anni o almeno da cinque, come ha stabilito la Corte di giustizia europea quando è stato impugnato un provvedimento della Gran Bretagna che limitava l'accesso alle prestazioni sociali a chi non era residente da cinque anni. Applichiamo almeno questo. *(Richiami del Presidente)*. Ho concluso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Le concedo altri trenta secondi.

DIVINA *(LN-Aut)*. Fatta così, non può stare in piedi. Forse non arriverà neanche a concretizzarsi. Noi riteniamo che impoverisca il Paese, disincentivi l'intrapresa delle persone e non risolva quasi nulla, come non ha risolto nulla l'altra manovra che questa maggioranza ha portato in quest'Aula, i famosi 80 euro, che abbiamo recuperato.

PRESIDENTE. Senatore Divina, ha esaurito il suo tempo.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi dia dieci secondi per concludere.

PRESIDENTE. Dieci secondi.

DIVINA *(LN-Aut)*. È proprio di oggi la notizia che due milioni di persone che hanno preso gli 80 euro li devono restituire: manovra farlocca del ciarlatano che governava il Paese quel giorno. Su questa seconda manovra possiamo dire che, come Lega Nord siamo estremamente negativi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[PRESIDENTE](#). Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CAMPANELLA](#) *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, colleghi, McDonald's, Stroili Oro, Adecco, Sisal, Burger King, La Rinascente, Manpower, la Juventus, la Lazio, la Fiorentina, il Chievo: tutte queste aziende impiegano i *voucher* per pagare il proprio personale. Attenzione: non sono lavori occasionali;

è gente che lavora lì ogni giorno, sono commessi, *steward*, *hostess* e vengono pagati come se fossero lavoratori occasionali.

Questo tipo di vita, quella di chi è pagato in questo modo, è una vita «usa e getta»; è una vita che è destinata a una vecchiaia povera, perché si calcolano livelli di pensione intorno ai 200 euro al mese per chi vive di *voucher*.

Il collega Sacconi, il collega Ichino, che difendono questo metodo di pagamento del lavoro, mi chiedo cosa proverebbero se a fine seduta qualcuno li raggiungesse e dicesse loro: «Domani non serve che vieni, al limite ti chiamiamo noi». Questo è il tipo di vita a cui queste persone sono assoggettate.

Lunedì, a Palermo, ho visto alcuni lavoratori, che raccontavano la propria vita precaria, sempre precaria.

Il Governo deve fissare la data di questi *referendum*, i due *referendum* della CGIL rimasti sul lavoro, perché i *voucher* sono una invenzione assolutamente barbara, che deve essere eliminata dalla vita dei lavoratori normali. Se devono essere mantenuti per chi fa un lavoro occasionale, in rare volte nella sua vita, bene; ma non possono essere utilizzati per pagare i lavoratori dipendenti. Questo deve essere chiaro.

Allo stesso modo evidenzio il secondo *referendum*, di cui si parla meno, con cui si chiede di estendere all'ente appaltatore le responsabilità della ditta che appalta i lavori.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). È fondamentale che questo avvenga, perché, ogni volta che si esternalizza un lavoro e ci si sottrae a qualsiasi responsabilità, si prendono dei lavoratori e li si assoggetta all'incognito. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 2 marzo 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 2 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 20,02*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate ([1295](#))
ARTICOLI DA 1 A 27

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati nonché ai minori stranieri non accompagnati cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trovano nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea.

2. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di protezione dei minori, applicabili a tutti i minori presenti nel territorio dello Stato.

Art. 2.
(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera *a*-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 3.
(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato,» sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore,».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnate da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4.
(Servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza)

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole: «a tre mesi» sono inserite le seguenti: «nonché ai minori stranieri non accompagnati».

2. Al decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole: «e i suoi rappresentanti» sono inserite le seguenti: «, nonché i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture - Uffici territoriali del Governo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con i minori stranieri non accompagnati»;

c) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: «*status* di rifugiato» sono inserite le seguenti: «e di minore straniero non accompagnato».

3. A ogni minore straniero non accompagnato sono immediatamente garantiti un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.

4. Ai fini della presente legge:

a) per «servizio di prima assistenza» si intende l'offerta di beni e di servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese l'informazione legale e la mediazione culturale;

b) per «struttura di prima accoglienza» si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, o per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di

identificazione e a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore, e comunque, non oltre le 72 ore dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura.

5. L'elenco dei servizi e delle strutture di cui al comma 4, nonché dei requisiti essenziali che essi devono possedere è determinato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti le regioni e i comuni.

Art. 5.

(Obbligo di segnalazione)

1. All'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, dopo le parole: «al di fuori delle situazioni consentite,» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di frontiera,».

Art. 6.

(Identificazione)

1. Dopo l'articolo 31 del testo unico, come modificato dall'articolo 3 della presente legge è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. -- *(Disposizioni concernenti ti minori stranieri non accompagnati)*. -- 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente e coadiuvati, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Al termine del colloquio di cui al comma 1 il giudice tutelare competente impartisce le opportune disposizioni per il proseguimento della procedura di identificazione e di accoglienza.

3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.

4. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.

5. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato il giudice tutelare competente può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

6. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali

esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

7. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multi disciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psicofisico della persona. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33-*bis*.

8. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

9. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

10. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale ordinario.

11. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea *European dactyloscopie* (EURODAC)».

Art. 7.

(Indagini familiari)

1. Dopo l'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente: «Art. 31-*ter*. -- *(Indagini familiari)*. -- 1. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi.

2. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.

3. Il risultato delle indagini di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore.

4. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

Art. 8.

(Affidamento)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli enti locali promuovono la compilazione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

Art. 9.

(Rimpatrio assistito)

1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.

2. All'articolo 33 del testo unico, come modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle

seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è abrogato.

Art. 10.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 31-*bis*, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, l'assistente sociale compila un'apposita cartella sociale e dà indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11.

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
 - a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore di anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
 - b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano.

Art. 12.

(Tutela)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale ordinario è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, in base alla procedura definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali ordinari sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.
2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.

Art. 13.

(Sistema nazionale di accoglienza)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di seguito denominato «Sistema».
2. Il Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore

interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnala i posti di accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, con comprovata esperienza nella tutela e nella protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.

3. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

4. Qualora dal colloquio di cui al comma 3 emerga un fondato dubbio rispetto alla qualificazione del minore quale vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, lo stesso è collocato in una struttura prevista dal programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, o in una comunità del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

5. Le regioni stabiliscono specifici requisiti organizzativi, tra i quali il servizio di mediazione culturale e il servizio di assistenza legale gratuito, per le comunità per minori che accolgono minori stranieri non accompagnati.

Art. 14.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, con decreto motivato, il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 15.

(Diritto alla salute)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall' esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.

Art. 16.

(Diritto all'istruzione)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

2. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 17.

(Diritto all'ascolto dei minori)

nei procedimenti)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, le parole: «e riguardanti i minori» sono soppresse;

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 33-bis. -- (*Superiore interesse del minore*). -- 1. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.

2. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

3. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 18.

(Diritto all'assistenza legale).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 19.

(Minori vittime di tratta)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 33-bis del testo unico e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotti dalla presente legge, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

Art. 20.

(Minori richiedenti protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«3-bis. Presso ogni Commissione territoriale è istituita una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei minori. La presenza dei membri onorari è disciplinata con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 33-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

c) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

d) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

Art. 21.

(Minori coinvolti in attività illecite)

1. Il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è altresì rilasciato, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, nonché allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione per reati commessi durante la minore età, al fine di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale».

Art. 22.

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 23.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale che, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il Tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 garantisce, altresì, periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 24.

(Cooperazione internazionale)

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 25.

(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 26.

(Disposizione finanziaria)

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

Art. 27.

(Disposizioni di adeguamento)

1. Con regolamento da adottare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535, le modifiche necessarie all'attuazione della presente legge.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2583.
Cfr. anche seduta n. 773 .

Allegato B

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertorotta, Brogna, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, D'Anna, Del Barba, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Endrizzi, Fattorini, Gambaro, Gentile, Monti, Moscardelli, Nencini, Olivero, Pagano, Palermo, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Ranucci, Rubbia, Ruvolo, Sposetti, Stucchi, Susta e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ceroni, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la senatrice Bonfrisco cessa di far parte della 8a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni 3a (Affari esteri, emigrazione) e 4a (Difesa) riunite, i senatori Sangalli e Vattuone hanno presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata il 22 febbraio 2017 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 (*Doc. XXIV, n. 71-A*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Mandelli Andrea

Disposizioni in materia di attività professionali del farmacista (2717)

(presentato in data 01/03/2017);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Bruni Francesco, Di Maggio Salvatore Tito, Liuzzi Pietro, Perrone Luigi, Tarquinio Lucio, Zizza Vittorio

Istituzione della "Giornata del Ricordo delle vittime del caporalato" (2718)

(presentato in data 01/03/2017).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 01/03/2017 la 6ª Commissione permanente Finanze ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Martelli Carlo ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena" (624);

sen. Mussini Maria ed altri

"Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della

Brianza S.p.A." (895);

sen. De Pin Paola ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena" (1020);

sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme

"Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato" (2160);

sen. Romani Paolo ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano" (2163);

sen. Bonfrisco Anna Cinzia ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa" (2175);

sen. Marcucci Andrea ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori" (2178)

sen. De Petris Loredana ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa" (2187);

sen. Girotto Gianni Pietro ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza" (2196);

sen. Lucidi Stefano ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia" (2197);

sen. Tosato Paolo ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario" (2202);

sen. De Pin Paola ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia" (2547);

sen. Molinari Francesco ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca" (2591).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 100).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 marzo 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 38, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XXXIII*, n. 4).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha inviato --- ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero medesimo al dottor Paolo Onelli.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Negli scorsi mesi di gennaio e febbraio 2017 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'esercizio finanziario 2016, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del CIRA (Centro italiano di ricerche aerospaziali) SCpA, per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 500).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Poli ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00733 della senatrice Bianconi ed altri.

Interrogazioni

[CRIMI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [CATALFO](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [GIARRUSSO](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#), [BLUNDO](#), [CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che risulta agli interroganti che in data 22 febbraio 2017, con nota indirizzata al Dipartimento Vigili del fuoco del Ministero dell'interno, al capo del Corpo nazionale e alla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, per il tramite della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Sardegna, i piloti e gli specialisti del reparto volo del Corpo, nucleo elicotteri di Alghero, hanno comunicato le proprie dimissioni dal profilo aeronavigante, al fine di essere reintegrati nel settore operativo dei Vigili del fuoco, motivando tale decisione con la demotivazione creatasi per la situazione di forte disagio in cui versano;

considerato che:

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco svolge la propria attività con mezzi aerei fin dal 1954, secondo in ordine temporale solo all'Aeronautica militare;

la legge n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", meglio conosciuta come "riforma Madia", ha conferito al Governo un'ampia delega per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici;

per quanto attiene al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i principi e criteri direttivi della delega hanno indicato, oltre al trasferimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento di incendi con mezzi aerei, l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario e conseguente

revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005 (art. 8, comma 1, della legge delega);
la riforma rappresenta per il Corpo nazionale una notevole opportunità per aggiornare e valorizzare le proprie funzioni e professionalità, in particolar modo per ciò che attiene alla componente aerea ed al relativo personale, in considerazione proprio delle nuove competenze nel settore dell'antincendio boschivo e del recente trasferimento di gran parte della flotta aerea e del personale aeronavigante del Corpo forestale;
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si trova a gestire una tra le più importanti componenti aeree dello Stato, composta da 6 linee di volo, tra elicotteri ed aerei, per un totale di oltre 75 aeromobili;
considerato inoltre che:
per i Vigili del fuoco, in considerazione della rilevanza e specificità delle funzioni svolte dalla componente aerea del Corpo e delle elevate professionalità del personale pilota e specialista, al quale il Ministero rilascia i brevetti di volo ai sensi della legge n. 521, del 1988, e successive modificazioni, è stata prevista l'istituzione di uno specifico ruolo aeronaviganti;
a tale ruolo, tuttavia, non sarebbe stato corrisposto un adeguato inquadramento giuridico ed economico, contrariamente a quanto previsto per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, a cui si applica la legge n. 78 del 1983 e successive modifiche e integrazioni (in particolare, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cosiddetto trascinamento);
al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (dirigente, direttivo ed operativo), infatti, non sarebbero corrisposte l'indennità di aeronavigazione (art. 5 della legge n. 78 del 1983), le indennità supplementari (art. 13) di pronto intervento aereo, di istruttore di volo e di specialità, l'indennità per allievi piloti (art. 14), l'indennità di volo oraria (tabella III), i compensi per collaudi (art. 13). Appare peraltro utile segnalare che al personale degli altri Corpi dello Stato, anche ad ordinamento civile, l'indennità di volo risulterebbe incrementata di un ulteriore emolumento fisso aggiuntivo, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, a cui si applica anche il meccanismo del trascinamento;
emergerebbe pertanto che un'analoga attività lavorativa, che comporta i medesimi rischi e responsabilità, risulta retribuita in misura nettamente inferiore per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
il recente ingresso del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale rende ancor più evidente tale incongruità ed ingiustificabile la coesistenza nella stessa amministrazione di personale con così differente trattamento retributivo;
considerato infine che:
nonostante il trattamento a parere degli interroganti poco favorevole finora ricevuto in via esclusiva, la componente aerea dei Vigili del fuoco ha sempre dimostrato professionalità e massima tempestività negli interventi di soccorso, come puntualmente confermato anche nell'ultimo evento sismico avvenuto nei territori dell'Italia centrale, dove i soli aeromobili dello Stato presenti in aerea operativa, fin dalle primissime ore, erano gli 8 elicotteri del Corpo;
la situazione ha generato nel personale della componente aerea dei Vigili del fuoco quella situazione di forte disagio e demotivazione (sicuramente non positiva per lo svolgimento delle complesse e delicate attività aeronautiche, per il mantenimento licenze di volo e in particolare per gli aspetti sicurezza del volo) che ha determinato nei piloti e specialisti del nucleo elicotteri di Alghero la decisione radicale di rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico per essere reintegrati nel settore operativo dei Vigili del fuoco,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della decisione assunta da piloti e specialisti del nucleo elicotteri di Alghero;
se non reputi opportuno e doveroso che venga riconosciuta anche al personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco lo stesso inquadramento giuridico, economico e pensionistico del restante personale aeronavigante dello Stato;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare, affinché venga garantito il riconoscimento di quanto richiesto, escludendo altresì che sia rinviato alla contrattazione collettiva.

(3-03537)

[VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [BELLOT](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che da una denuncia apparsa sulle pagine *web* di informazione locale, si apprende che alcuni noti ambientalisti pontini denunciano lo stato di inquinamento del lago di Paola, specchio lacustre che ricade all'interno del parco nazionale del Circeo. Nel comunicato stampa diffuso, si legge che "tra le cause dell'inquinamento del lago di Paola (nel centro di Sabaudia) potrebbe esserci lo scarico abusivo o irregolare di case e fabbricati, il conferimento di fitofarmaci, la presenza di tensioattivi, alghe, nitrati provenienti dalle coltivazioni agricole";

considerato che:

il lago di Paola, anche noto come lago di Sabaudia, è un sito in cui coincidono diversi livelli di tutela: oltre ad essere un'area annoverata tra i siti di interesse comunitario SIC (lago di Sabaudia IT6040013) di rilevanza europea e inclusa tra le "zone umide di interesse internazionale", ai sensi della convenzione di Ramsar (Iran, 1971), l'area lacuale, come detto, rientra nel perimetro del parco nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934, n. 285, e decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2005), il quale a sua volta è stato riconosciuto nella sua interezza come zona di protezione speciale (ZPS) e, dunque, inserita nella rete "Natura 2000". Da ultimo, il parco nazionale del Circeo, lago di Paola incluso, è stato recentemente riconosciuto nella sua totale estensione come area MAB, "Man and biosphere", programma internazionale di protezione e tutela ambientale promosso dall'Unesco;

da ciò deriva che questo lago costiero gode direttamente delle tutele delle seguenti disposizioni normative: decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, esecuzione della convenzione di Ramsar; legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e gli strumenti di pianificazione e di gestione dotati di poteri dispositivi ivi previsti (il piano per il parco; il regolamento del parco; il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili; il nulla osta dell'ente parco); decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 92/43/CEE, conosciuta anche come direttiva Habitat, e decreto ministeriale 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

infatti, nella sintesi valutativa pubblicata nel tomo 2 della relazione generale del piano del parco, al capitolo sugli obiettivi del piano (specifici), si fornisce un'ampia descrizione di quella che, in altre pagine del piano, viene definita come "questione specifica del lago di Paola". Si riporta integralmente l'estratto: «Questa situazione richiede di valutare nell'ambito del progetto di conservazione del Lago di Paola uno specifico progetto di riqualificazione ambientale ai fini di limitare tali fenomeni, che pur potendosi in parte considerare naturali, sono certamente in parte derivanti dal deposito di nutrienti derivanti da attività antropiche sul fondo. Innanzitutto va ricordato che per il Lago di Sabaudia (o di Paola) singolarmente (e non in modo unificato con gli altri laghi costieri pontini) è stata emanata una specifica "Dichiarazione del valore internazionale del complesso di zone umide denominate, (...) per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448". (...) "Il complesso di zone umide (...) è dichiarato di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto" per una superficie di ettari 3.344,495. Questa sottolineatura è importante, in quanto significa che gli obiettivi della Convenzione di Ramsar vanno garantiti singolarmente dal Lago di Paola, e non è pensabile, ad esempio, provvedere ad una specie di zonizzazione dei laghi per permettere al Lago di Paola di subire una maggiore antropizzazione assoluta. Pertanto per il lago va garantito un elevato livello di naturalità, sia pure ammettendo la Convenzione di Ramsar un uso limitato e sostenibile delle risorse che non sia

in contraddizione con le finalità di conservazione del sito. Le attività che fino a tempi recenti erano esistenti sul lago, di fatto o di diritto (non necessariamente entrambi), sono il canottaggio sportivo, la piscicoltura estensiva, la molluschicoltura semi-estensiva e un uso come darsena (temporanea) che risulta al momento privo di autorizzazioni valide, e comunque privo di nulla-osta dell'Ente Parco [ad oggi smantellata]. Il PTP vigente (anche come norma di salvaguardia del Parco) vieta la navigazione a motore sul lago, ma un contenzioso tra l'Ente Parco e il Comune di Sabaudia è pendente presso il TSAP. Il primo problema è quello della qualità delle acque del lago, che è molto degradata da una serie di immissioni sia di carattere urbano che agricolo diffuso. La scarsità di apporti di acqua dolce, dovuta alla deviazione di alcuni canali proprio per la loro pessima qualità (problema comune a tutti i laghi pontini) comporta un aumento della salinizzazione delle acque del lago, che facilita la risalita del cuneo salino con i conseguenti problemi derivanti per l'approvvigionamento di acqua dolce per l'agricoltura. Il completamento dell'anello circumlacuale che capterà tutte le emissioni urbane intorno al lago, in corso di realizzazione a cura del Comune di Sabaudia, dovrebbe migliorare la situazione. Resta il problema di definire modalità attraverso le quali si possano aumentare gli apporti di acqua dolce a questo e agli altri laghi. Il sistema di circolazione delle acque del Lago di Sabaudia include una stazione di pompaggio delle acque del mare in loc. Caterattino, e il Canale Romano del Lago di Paola. Attualmente è assente una modellistica sia di tipo fisico-chimico, che di tipo ecologico, che permetta di comprendere le dinamiche attuali e potenziali di circolazione e di funzionamento dell'ecosistema del lago (ma anche degli altri laghi pontini), senza la quale è impossibile effettuare decisioni su qualunque intervento che preveda una modificazione della circolazione delle acque nel lago. Resta il fatto dell'elevata eutrofizzazione ed inquinamento da nitrati dilavati dai campi vicini (che richiede una notevole attenzione anche alle attività agricole e soprattutto serricole nel ristretto bacino idrografico del lago). La piscicoltura estensiva, purché non si "evolva" in una tipologia intensiva (con esclusione quindi di qualunque sistema di gabbioni chiusi nel lago) può essere considerata compatibile, anche se andrebbe monitorata dall'Ente Parco dal punto di vista delle quantità e della qualità del pescato. Per quanto riguarda la molluschicoltura nel lago essa può essere, a certe condizioni, ritenuta compatibile, con una serie di precauzioni di diverso genere, come già espresso in sede di valutazione di incidenza per la riconferma del precedente esistente impianto (che però risultava carente di autorizzazioni amministrative)»;

questo scenario è noto, o dovrebbe esserlo, ai diversi enti di gestione e amministrativi che si interfacciano, o che dovrebbero interfacciarsi, per garantire la migliore sopravvivenza di questo ecosistema lacuale nei confronti del quale sono state intraprese scarse iniziative di contrasto alle attività non autorizzate e all'inquinamento. Proprio l'inquinamento delle acque del lago di Paola è la riprova dell'immobilità dei vari enti locali coinvolti che dagli anni '90 hanno a loro disposizione la legge quadro sulle aree protette che permetterebbe di prendere immediati provvedimenti pratici a favore dei delicati equilibri ambientali ed ecosistemici di tutto il parco del Circeo ma soprattutto del lago, al quale "va garantito un elevato livello di naturalità";

considerato inoltre che:

nella relazione generale al piano del parco, nei sottoparagrafi inerenti all'"Assetto socio-economico del territorio e le dinamiche in atto", si legge: «Le aree agricole utilizzate del Parco Nazionale del Circeo si estendono per una superficie di 1.540 ha, che equivale al 18% della superficie totale del parco (...) il comparto dei seminativi si estende su una superficie di circa 1.230 ha, ricoprendo l'80% della superficie totale agricola ed è preponderante rispetto ai comparti delle colture permanenti (92,04 ha) e prati stabili (215,32 ha). (...) Il settore agricolo è il più importante, insieme a quello turistico, nel determinare l'assetto del territorio del Parco Nazionale del Circeo. Le questioni dell'agricoltura nei rapporti con il Parco sono essenzialmente cinque: la zootecnia, ed in particolare il sistema bufalino, sviluppatosi nell'area dei laghi costieri, espropriati per pubblica utilità nel 1984 e tuttora in uso da parte degli originali agricoltori; l'importante presenza delle strutture serricole sul territorio (nel Parco e intorno), con le conseguenze rilevanti dal punto di vista ambientale che ne derivano; la questione dello sviluppo dell'agricoltura biologica, prevista dalla legge quadro n. 394/91 per le aree protette come

agricoltura di maggiore vocazionalità per il territorio dei Parchi; (...) il settore serricolo va indirizzato verso una maggiore sostenibilità ambientale, spingendo verso le migliori tecnologie disponibili per il massimo risparmio di energia ed acqua, il minor uso possibile di pesticidi e immissione di nutrienti, ed una verifica delle localizzazioni evitando le aree maggiormente sensibili e delicate dal punto di vista ambientale. Va inoltre approfondita la situazione urbanistica delle serre che hanno caratteristiche di edifici edilizi. (...) Ricordiamo che l'attuazione della direttiva nitrati e della direttiva acque dell'Unione Europea (che nulla ha a vedere con il Parco, ma rappresenta una questione generale) può mettere gli agricoltori nella condizione di dover giocoforza discutere gli attuali standard produttivi, è quindi nell'interesse di tutti quello di effettuare questo percorso in modo coordinato e condiviso»;

nel 2016 l'ISPRA ha pubblicato il Rapporto nazionale pesticidi nelle acque con dati 2013-2014, ossia un'analisi abbastanza dettagliata sulla base delle informazioni trasmesse da Regioni e Province autonome, che attraverso le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente effettuano le indagini sul territorio e le analisi di laboratorio. «In Italia in agricoltura si utilizzano ogni anno circa 130.000 tonnellate di prodotti fitosanitari. Ci sono, inoltre, i biocidi impiegati in tanti settori di attività, di cui non si hanno informazioni sulle quantità, manca un'adeguata conoscenza degli scenari d'uso e della distribuzione geografica delle sorgenti di rilascio. Il monitoraggio dei pesticidi nelle acque richiede la predisposizione di una rete che copra gran parte del territorio nazionale, il controllo di un grande numero di sostanze e un continuo aggiornamento reso necessario dall'uso di sostanze nuove». Nella parte dedicata alle tabelle regionali si prende atto della situazione strutturale a livello di pozzi di prelievo, sostanze cercate e trovate nel territorio della regione Lazio: «La rete di monitoraggio, come già segnalato in passato, è molto limitata e non rappresentativa del possibile impatto dei pesticidi nelle acque. I dati si riferiscono solo a 21 pozzi e 5 punti di prelievo per le acque superficiali. In entrambi i casi largamente sotto i valori della media nazionale. Non sono monitorati i principali corpi idrici di superficie e la densità dei punti della rete sotterranea è tra le più basse tra quelle delle regioni che hanno inviato informazioni. Anche il numero delle sostanze cercate (57) è inferiore alla media nazionale e non tiene conto di alcune delle sostanze più frequentemente rinvenute nei corpi idrici delle altre regioni e più spesso responsabili del superamento dei limiti di legge. I dati a disposizione, per quanto limitati, d'altra parte, evidenziano la presenza di una contaminazione importante. Nelle acque superficiali ci sono residui nell'80,0% dei punti e nel 40,4% dei campioni. Sono state rinvenute 12 sostanze; le più frequenti sono terbutilazina, metolaclo e metamitron. Nelle acque sotterranee è stata riscontrata la presenza di residui nel 38,1% dei punti e nell'11,1% dei campioni. Sono state rinvenute 12 sostanze le più frequenti sono: metamitron, oxadixil, terbutilazina e benfuracarb. Il livello di contaminazione è superiore ai limiti di qualità ambientale in 2 punti delle acque superficiali (40,0% del totale) e in 1 punto delle acque sotterranee (4,8% del totale). Il risultato del monitoraggio effettuato non consente di esprimere un giudizio adeguato sullo stato di qualità delle acque della Regione». Viene data anche qualche informazione sulla natura delle sostanze trovate e, ad esempio, la terbutilazina, la quale «è tuttora uno degli erbicidi più utilizzati in Italia (mais, sorgo). È un erbicida selettivo ad azione sistemica che viene assorbito per via radicale. Essendo poco solubile resta localizzato negli strati superficiali. Persiste nel terreno per 4-12 mesi. Nel 2014 la terbutilazina e il suo metabolita terbutilazina-desetil sono i principali contaminanti delle acque superficiali e sotterranee (...). La contaminazione è presente in gran parte del territorio nazionale, ma nelle regioni dell'area padano-veneta la sua diffusione supera largamente la media nazionale, interessando la maggioranza delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali e gran parte di quelle sotterranee. La terbutilazina è stata recentemente classificata dal RAC: tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione ripetuta (cat. 2), tossicità acuta per via orale (cat. 4), pericolo acuto per l'ambiente acquatico (cat. 1) e pericolo cronico per l'ambiente acquatico (cat. 1)»;

è auspicabile che l'agricoltura intesa come comparto si incammini verso un modello sempre più sostenibile, ma pare che non sia ancora una scelta appetibile per la maggior parte delle imprese agricole nonostante il sempre maggiore apprezzamento dei prodotti biologici e biodinamici sul mercato nazionale ed europeo. Modesto è anche lo slancio dimostrato dalle Regioni, che non hanno

provveduto tutte con la dovuta solerzia all'approvazione e attuazione del nuovo piano di azione nazionale (decreto ministeriale 22 gennaio 2014) per l'uso sostenibile dei pesticidi, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, che prevede l'istituzione di un sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio per utilizzatori professionali, distributori e consulenti;

la Regione Lombardia già nel marzo 2015 ha prodotto un documento recante le "Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", in cui era prevista anche un'apposita sezione rivolta alla tutela dei siti "Natura 2000", ove non si fornisce solo un elenco di buone pratiche o esaustive definizioni bensì una più utile e pratica analisi dei carichi di prodotti fitosanitari nelle aree SIC e ZPS lombarde in cui è praticata l'agricoltura, atteggiamento volto all'operatività che caratterizza l'intera relazione. Relativamente ai SIC e alle ZPS, l'obiettivo delle analisi è la determinazione, in maniera semi-automatica, di un numero di principi attivi significativi per il monitoraggio degli stessi nelle aree protette caratterizzate dalla presenza di corpi idrici, fornendo prospetti di potenziali impatti sull'ambiente acquatico. Nella stesura di queste linee guida sono stati presi in considerazione i principi attivi più utilizzati nelle aree SIC e ZPS e la corrispettiva PNEC (predicted no effect concentration). Proseguendo nella lettura del documento, si incontra anche un paragrafo sulle "Misure di mitigazione per ridurre i rischi derivanti dall'utilizzo della terbutilazina", ossia mitigazione legata a una limitazione dell'utilizzo della sostanza attiva perché riconosciuta come sostanza dannosa per l'ambiente. Si riporta questo esempio con lo scopo di dimostrare che nelle amministrazioni in cui c'è intenzione di informare e aiutare gli operatori del settore ad adeguarsi alle normative europee e nazionali comunque già in vigore ciò è possibile. Per il Lazio, territorio in cui si rileva la presenza di 77 aree naturali protette con il 13,5 per cento del territorio regionale e 200 tra SIC, zone speciali di conservazione (ZSC) e ZPS che, al netto delle aree naturali protette, corrispondono al 27,9 per cento del territorio regionale, non si ravvisa alcuna particolare indicazione in merito alle aree protette all'interno del PAN della Regione approvato con delibera di Giunta regionale nel novembre 2015. Ad oggi, agli interroganti risulta che non è stato neanche attuato quanto disposto all'art. 12, comma 2, lettera c), della legge quadro n. 394 del 1991, ossia la continuazione di attività agro-silvo-pastorali "secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica" nelle "aree di protezione" ove insistono tutte le coltivazioni che circondano il lago di Paola all'interno del perimetro dell'area protetta;

il 23 ottobre 2015 è stata avviata una procedura di infrazione, n. 2015/2163, nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la mancata designazione delle ZSC e mancata adozione delle misure di conservazione e violazione degli articoli 4 e 6 della direttiva 92/43/CEE (Eu Pilot 4999/13/ENV). Ciò ha dato luogo alla deliberazione del presidente dell'ente parco nazionale del Circeo, atto n. 7 del 21 dicembre 2016, in merito all'adozione delle misure di conservazione contenute nel piano di gestione della ZPS IT6040015 "parco nazionale del Circeo", nonché dei vari SIC ivi inclusi tra i quali anche quello del lago di Paola. Al momento, è impossibile prendere visione di questi documenti a causa di un errato formato dei *file* pubblicati *on line* sul sito dell'ente parco;

considerato altresì che:

il problema dell'inquinamento del lago di Paola non deriva solamente dall'inquinamento causato dal dilavamento di fitofarmaci o, peggio, di pesticidi dai terreni agricoli, ma anche dagli scarichi di fognature domestiche e probabilmente anche commerciali abusive o non a norma;

è da rilevare che in una delibera del Consiglio comunale di Sabaudia del 19 ottobre 2010, atto n. 65, il sindaco *pro tempore* dichiarava che "l'anello circumlaquale [fognario] è stato completato" ammettendo però che "ci sono ancora situazioni di commistioni di nera o bianca o viceversa, il controllo ce l'ha l'Acqualatina, ho segnalato anche questo, stanno cercando di risolvere il problema, sono partiti nella zona periferica gli Arciglioni, anche lì ho emesso un'ordinanza obbligando i cittadini del luogo di verificare gli allacci e allacciarsi sulla fogna nuova, anche lì c'è una ordinanza, quindi io ho emesso tutto quello che devo fare, certo ci sarà un controllo da fare più forte sul territorio. Le zone dove non sono servite da fogne, c'è un sistema di smaltimento, il sistema della dispersione autorizzato con tanto

di autorizzazione sia da parte del Comune che da parte della Provincia". Difatti, non è dato sapere se "le ville e i comprensori realizzati a partire dagli Anni '50 si sono per lo più dotati di fosse a dispersione, senza allacciarsi alla condotta fognaria realizzata dal Comune", come si domanda un giornalista del "Corriere della Sera" in un recentissimo articolo del 7 febbraio 2017; considerato infine che:

la questione della pubblica proprietà del lago di Paola è un argomento che ciclicamente sale alle cronache locali come volano di attrazione dell'opinione pubblica ed è sicuramente casuale l'interessamento della politica locale spesso in concomitanza dell'avvicinarsi delle tornate elettorali amministrative. Sta di fatto che la natura privata di questo bene non ostacola la responsabilità massima per la tutela in capo all'ente parco, e quindi non del privato, dell'intero parco del Circeo e, quindi, anche del lago di Paola, come statuito dall'art. 5 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco; infatti, lo Stato, avvalendosi della legge quadro n. 394 del 1991, che prevede la redazione del piano per il parco, del regolamento del parco, del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, del rilascio del nulla osta dell'ente parco, tutti strumenti di pianificazione e di gestione dotati di poteri dispositivi, ha assolto il compito di temperare gli interessi dei proprietari tendenzialmente volti allo sfruttamento economico del bene a favore della tutela della salute e alla conservazione del patrimonio naturale, in questo caso del lago di Paola;

quindi, gli attuali proprietari del lago dovrebbero relazionarsi con gli enti, più che in qualità di possidenti, come cittadini che tutelano un bene ambientale riconosciuto come patrimonio naturalistico nazionale ed europeo, il quale dovrebbe essere preservato da qualsiasi speculazione economico-turistica che spesso è sinonimo dell'alterazione del delicato equilibrio ecosistemico;

a testimonianza di ciò, la legge n. 394 del 1991, all'art 6, comma 3, ricorda che è vietata qualsiasi azione che "possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario intervenire, come previsto dall'art. 6, comma 3, della legge quadro n. 394, in caso di necessità ed urgenza per prescrivere le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale, coinvolgendo tutti gli enti amministrativi locali coinvolti (Regione, Provincia, sindaci dei Comuni che affacciano sul parco, Arpa Lazio) e il gestore del sistema idrico integrato dell'ATO4 per porre fine all'atteggiamento di inerzia che sta causando gravi danni al lago di Paola e al parco nazionale del Circeo tutto;

se intenda porre in essere misure operative volte all'attuazione dell'art. 12, comma 2, lettera c), della legge quadro, nonché al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, attraverso le reti di monitoraggio delle acque di transizione di competenza dell'Arpa Lazio, e dei reflui, di concerto con il gestore dell'ATO4 e dei Comuni interessati.

(3-03538)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, a quanto risulta alle interroganti:

lo sportello provinciale autismo di Vicenza, il primo in Italia, è stato pensato fin dal 2007 da alcuni dirigenti, docenti e rappresentanti di associazioni di famiglie dedicate, per rispondere all'incremento sistemico delle diagnosi di disturbo dello spettro autistico nel loro territorio e alla composta educabilità di bambini e ragazzi affetti da tale patologia;

per le scuole, sempre più impegnate a trovare e a dare risposte eque e qualitative a bisogni educativi e formativi diversi e complessi, lo sportello autismo può quindi essere una risposta organizzativa, innovativa, concreta, efficace e di aiuto;

di norma, il servizio, costituito da docenti con specifiche competenze in materia di inclusione di alunni con queste peculiarità di funzionamento e in costante formazione, offre gratuitamente alla propria comunità scolastica diverse tipologie di intervento formativo e didattico. Tra queste, ad esempio, il supporto operativo ai docenti di sezione, *team* o consiglio di classe, la formazione al personale

scolastico, ai compagni delle classi inclusive, alle famiglie e altre funzioni di sostegno; sempre nella realtà vicentina, la sperimentazione si è ampliata, formalizzando già nell'anno scolastico 2010/2011 un secondo gruppo operativo di supporto alle scuole, il servizio disturbi di comportamento, che, con lo stesso modello organizzativo dello sportello autismo, agisce nelle scuole per aiutare i colleghi impegnati ad accogliere nelle loro sezioni e classi alunni con disturbo di comportamento; da proposta embrionale e pregevole, lo sportello ha avuto via via il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha infatti favorito l'estensione ad altre realtà dell'iniziativa "sportello autismo" di Vicenza, volta a creare un modello cooperativo di lavoro tra gli insegnanti, con scambio di buone pratiche e consulenze; questa importante e innovativa formula di aiuto reciproco da docente a docente è stata poi formalizzata dal sottosegretario di Stato per l'istruzione *pro tempore* Davide Faraone, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo del 2 aprile 2015, rendendo nota l'istituzionalizzazione di 13 sportelli autismo e individuando quello di Vicenza come capofila della Regione Veneto; con il decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, il Ministero ha stanziato fondi specifici per sostenere o attivare in tutti i 107 centri territoriali di supporto d'Italia lo sportello autismo; nel giro di poco tempo, alcuni uffici scolastici regionali e di ambito, operatori dei centri territoriali per l'inclusione (CTI) e dei centri territoriali di supporto (CTS) si sono messi in linea e hanno iniziato a creare un'importante rete informale di supporto territoriale, incontrandosi e scambiandosi buone prassi, idee e materiali; alla chiamata del Ministero, dunque, i CTS, i CTI e i docenti operatori motivati si sono organizzati, radunati, attivati, con l'idealità e la professionalità che li contraddistingue. Ma da quell'ormai lontano mese di settembre 2015, i fondi specifici erogati non si sono trasformati in annuali, bensì sono stati annullati; nel tempo si è quindi attivato un circolo virtuoso, costruito con fatica in termini di pensiero e azione, che ha consentito e consente ai vari centri di fornire risposte efficaci e in costante miglioramento. Si tratta, ad avviso delle interroganti, e in considerazione della rilevanza dei servizi erogati, di una questione meritevole della massima attenzione, al fine di non vanificare il lavoro fin qui svolto, si chiede di sapere se, da parte del Ministro in indirizzo, vi siano in programma interventi, anche di carattere normativo, volti a garantire un adeguato e continuativo supporto economico a centri territoriali per l'inclusione, centri territoriali di supporto e sportelli autismo.

(3-03539)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI, GIOVANARDI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il giorno 28 febbraio 2017, nei pressi della Camera dei deputati, diversi parlamentari sono stati inseguiti da una *troupe* televisiva che, con l'ausilio di una bambina di circa 10 anni nelle vesti di intervistatrice, cercava di sottoporre domande sull'uso della lingua italiana;

non sfuggirà che, a prescindere dall'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale, rimane alquanto inopportuno l'uso improprio di un minore come intervistatore televisivo;

il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori di cui agli artt. 9 e 35 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, ridenominato "Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori" ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 72 del 2007, è vacante dal mese di agosto 2016,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno impedito la nomina del nuovo comitato di applicazione del codice;

in assenza del comitato, chi vigili sull'applicazione del codice media e minori;

quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare un improprio utilizzo di minori in trasmissioni televisive.

(4-07094)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

Sant'Angelo a Scala (Avellino) è un piccolo comune alle falde del monte Partenio di poco più di 700 abitanti, anche se sono poco più di 400 coloro che lo abitano quotidianamente. L'amministrazione comunale ha una struttura minima di 4 dipendenti, tra cui un solo vigile urbano. Non dispone di alcun altro comando di forze dell'ordine;

da qualche mese il paese è stato messo nel mirino dagli operatori dell'accoglienza migranti, una cooperativa, che ha individuato un edificio di 4 appartamenti da adibire all'accoglienza di migranti. La stessa cooperativa avrebbe dato disponibilità direttamente alla Prefettura per l'accoglienza di 32 migranti, senza che l'amministrazione comunale venisse informata né consultata preventivamente; considerato che:

il Ministero dell'interno nella circolare dell'11 ottobre 2016, recante "Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo Sprar", e diramata ai prefetti e ai presidenti regionali, ha proposto un modello di accoglienza diffusa ove sia possibile una programmazione delle presenze proporzionale alla popolazione residente;

all'interno dello stesso documento (e del precedente atto normativo), il Viminale ha definito il rapporto numerico tra migranti e popolazione residente come "equilibrato e sostenibile" per i Comuni fino a 2.000 abitanti quantificandolo con il tetto massimo di 6 unità;

considerato inoltre che:

l'attivazione del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) richiede la garanzia di numerosi servizi e la disponibilità di numerose figure professionali quali assistenti sociali, legali, interpreti o mediatori, avvocati, psicologi, operatori dell'accoglienza al fine di assicurare agli ospiti delle strutture percorsi di alfabetizzazione, tirocini lavorativi, percorsi di integrazione, laboratori didattici ed altre numerose attività;

tale sforzo organizzativo appare difficilmente sostenibile per i piccolissimi Comuni che possono disporre di un numero limitato di dipendenti da adibire a tali servizi;

in occasione di numerosi vertici in Prefettura il vice sindaco di Sant'Angelo a Scala aveva rinnovato la disponibilità del Comune ad ospitare i migranti qualora il numero di persone in arrivo corrispondesse a due nuclei familiari (quindi addirittura superiore alle 6 unità indicate dal Viminale) e aveva manifestato l'interesse dell'amministrazione all'attivazione del progetto SPRAR in forma unitaria con altri piccoli Comuni vicini, attraverso l'istituzione di un'agenzia unica intercomunale per la gestione dell'accoglienza, che permetterebbe alle amministrazioni con struttura amministrativa limitata di unire gli sforzi organizzativi, rendendo il progetto efficace e sostenibile;

considerato infine che nella mattinata del 21 febbraio 2017 sono arrivati nel comune 20 migranti (da fonti informali altre 9 unità sarebbero attese a breve) e il numero totale di migranti risulterebbe più che triplicato rispetto alle proporzioni ritenute sostenibili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

se non ritenga utile, considerando che quasi la metà dei Comuni italiani sono sotto i 5.000 abitanti, valutare la possibilità di permettere la partecipazione in forma integrata al progetto SPRAR;

quali misure intenda assumere, al fine di evitare che le amministrazioni comunali siano escluse dalla programmazione della distribuzione dei migranti nei propri territori.

(4-07095)

[IURLARO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 22 novembre 2016, con l'atto di sindacato ispettivo 4-06676 l'interrogante ha rappresentato la disastrosa situazione della qualità (e, di conseguenza, della sicurezza, per i trasporti aerei) nella quale versava Leonardo SpA, l'industria di Stato attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, guidata dall'ingegner Mauro Moretti;

il 31 gennaio 2017 l'ingegner Moretti, a conclusione del lunghissimo processo di primo grado per la

strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone, è stato condannato a 7 anni di reclusione, nella sua qualità di ex amministratore delegato di Rfi (Rete ferroviaria italiana), per disastro colposo, incendio colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni gravissime;

lo stesso giorno, il presidente di Leonardo, l'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario, nel corso del quale è stata confermata all'unanimità piena fiducia nell'ingegner Moretti, in quanto "permangono in capo all'amministratore delegato tutti i requisiti previsti dalla vigente disciplina, nonché la piena capacità di esercitare le prerogative connesse all'ufficio di organo delegato";

in vista della sentenza, Moretti, conscio della propria condanna, aveva richiesto ben 3 pareri a 3 diversi studi legali, peraltro con un esborso ingentissimo per l'azienda di Stato dell'aerospazio e della difesa, pur essendo pareri in favore della persona fisica Mauro Moretti;

il 2 febbraio, il dottor Vincenzo Boccia (presidente di Confindustria), addirittura nel corso di un evento pubblico, la fiera "Milano Unica", ha espresso la solidarietà a Moretti, augurandosi che "possa dimostrare la sua estraneità in appello alla strage di Viareggio del 2009, causata dal deragliamento di un vagone che trasportava gpl" e affermando che "sembra un po' eccessivo dare la responsabilità solo ai vertici prescindendo dagli altri soggetti che sono coinvolti nella vicenda";

la delibera del consiglio di amministrazione di Leonardo e la solidarietà di Boccia a sostegno dell'ingegner Moretti destano stupore alla luce sia della condanna a 7 anni, sia di quanto sta seguitando ad accadere all'interno di Leonardo, dove la qualità continua ad essere un tema "non" affrontato, ed i connessi problemi di sicurezza sembra che vengano addirittura occultati;

la contraffazione dei problemi di qualità che affliggono Leonardo è effettuata sistematicamente per ragioni a giudizio dell'interrogante non condivisibili, quali il timore che i mercati finanziari penalizzino il titolo "Leonardo", oppure per impedire che i comportamenti dei vertici e dei *manager* siano valutati non già sulla base delle roboanti quanto fallaci dichiarazioni di non comprovati successi industriali, bensì in maniera oggettiva sulla base dei disastrosi risultati che stanno producendo, continuando a mettere a repentaglio la vita delle migliaia di persone che voleranno sui velivoli prodotti negli stabilimenti del gruppo;

oltre alle gravissime questioni di qualità già denunciate in precedenza dall'interrogante, dal 22 novembre 2016 ad oggi (quindi in solo poco più di due mesi dalla precedente interrogazione), sono emerse addirittura ben altre due relevantissime questioni, che denotano il perpetrarsi di un atteggiamento sconsiderato da parte di Moretti, del direttore della Divisione aerosttrutture, nonché del capo della Qualità della stessa Divisione;

la prima questione riguarda, ancora una volta, il programma ATR: da una misurazione effettuata nel novembre 2016, è emerso che il numero dei difetti medi per ogni velivolo è salito da 3.453 nel 2015 a 3.979 nel 2016, peggiorando la qualità del velivolo ATR del 15 per cento nell'arco di un solo anno;

il medesimo andamento a giudizio dell'interrogante scellerato è stato rilevato anche sui difetti maggiori dell'ATR, che sono passati da 12.926 nel 2015 a 17.176 nel 2016, con un ancor più drastico peggioramento della qualità del velivolo, pari addirittura al 33 per cento;

come evidenziato dal *senior* vice presidente di ATR, Thierry Casale, la gestione qualitativa della fusoliera dell'ATR da parte dell'ingegner Facondo, direttore della Divisione aerosttrutture, è gravemente deficitaria e "necessita di una drastica azione di rinforzo" in quanto i francesi dell'ATR, nel controllare il prodotto consegnato da Leonardo, hanno perfino trovato parti di "un sistema critico dell'aereo" montate al contrario;

ATR, infatti, ha scoperto che una parte critica dell'aereo era stata negligenemente montata da Leonardo su un ATR 72 (che è un velivolo più grande, con la capacità di trasportare 72 passeggeri), anziché su un ATR 42 (che trasporta 42 passeggeri). Un gravissimo errore di qualità, questo, che già nel passato ha causato la strage dell'ATR 72 caduto al largo di Palermo il 6 agosto 2005 a causa del montaggio dell'indicatore del carburante di un ATR 42 su un ATR 72 (che comportò il mancato rifornimento di carburante perché l'indicatore segnalava che c'era "il pieno", mentre il serbatoio era quasi vuoto);

la seconda questione riguardante l'ennesima e a giudizio dell'interrogante incredibile e gravissima mancanza di qualità sui velivoli prodotti presso gli stabilimenti della Divisione aerosttrutture è stata denunciata il 13 febbraio dal colosso aeronautico canadese Bombardier, per il quale Leonardo fornisce parti delicatissime del nuovo velivolo C-Series;

dopo la pesantissima sanzione di qualità nei confronti di Leonardo Divisione aerosttrutture denominata "*probation*", aperta nel luglio 2016 dalla Boeing, il 13 febbraio è stata deliberata e comunicata all'ingegner Facondo un'analogha procedura anche da parte della Bombardier, la quale gli ha notificato di aver inserito Leonardo in una "*black list*" in quanto, appunto, in stato di *probation* per gravissimi problemi qualità;

questa procedura, come già sottolineato in passato, è attivata per gravissimi, continui e costanti problemi di qualità sia del prodotto, sia del processo che porta alla sua produzione e consegna, e pone in essere un vero e proprio commissariamento della Divisione aerosttructures, avendo come effetto immediato l'imposizione da parte del cliente di significativi controlli sull'operato del fornitore, obbligandola ad incrementare con ogni mezzo la qualità del prodotto (con evidente aggravio di costi) ed impedendo alla Divisione medesima di operare, dal punto di vista qualitativo, in autonomia;

la procedura di *probation* da parte della Bombardier è stata attivata in quanto la stessa ha scoperto che le parti prodotte dalla Divisione aerosttructures, i "piani di coda" del velivolo C-Series, presentano numerosissime falle (chiamate delaminazioni in gergo aeronautico), indice che il processo di fabbricazione non è stato eseguito correttamente;

i gravissimi difetti rilevati non sono mai stati individuati dalla qualità dell'ingegner Alessio Facondo; tali parti sono indispensabili per la sicurezza del velivolo e la loro "delaminazione" significa che non sono sufficientemente robuste per sostenere l'aereo e, quindi, che potrebbero distruggersi durante il volo generando l'ennesima strage, in perfetta continuità con quanto già visto per le Ferrovie dello Stato ai tempi della strage di Viareggio;

soltanto dopo la richiesta di approfondimenti da parte di Bombardier (in particolare, alla richiesta dei *report* dei controlli di qualità dei componenti), è emerso che la Divisione guidata dall'ingegner Facondo ha attestato la qualità del prodotto senza verificare la veridicità dei controlli di qualità effettuati su questi componenti;

Facondo, invece di attivarsi immediatamente per risolvere questo gravissimo problema, sembra che abbia deciso di nascondere alla Bombardier tale fatto;

avrebbe, a quanto risulta, sottaciuto di comunicare informazioni importantissime al cliente Bombardier, al solo fine di contenere i costi del programma C-Series e mettendo a gravissimo rischio l'incolumità dei passeggeri e del personale di terra;

la riduzione dei costi da sostenere per garantire la qualità del velivolo C-Series è messa nero su bianco nel documento "piano industriale 2017-2021 della Divisione aerosttructures", presentato da Facondo a Moretti e da questi approvato;

Facondo, dopo aver ricevuto soltanto pochi mesi fa la notifica più grave che un'azienda aeronautica possa ricevere da un cliente, quella di messa in *probation* da parte del cliente Boeing, ha ricevuto nuovamente la medesima notifica da parte del cliente Bombardier;

si è di fronte ad un altro importantissimo cliente internazionale che bolla l'ingegner Alessio Facondo ed il suo *management* come incapace di gestire secondo le regole aeronautiche il processo di realizzazione delle parti di un velivolo;

è palese, ove mai ci fossero ancora dubbi, che la gestione di temi fondamentali come la qualità e la sicurezza all'interno della Divisione aerosttructures di Leonardo è assolutamente lacunosa;

è, altresì, del tutto evidente che Facondo e Moretti, nonostante i gravissimi problemi di qualità già denunciati dall'interrogante nel novembre 2016, continuano ad essere totalmente indifferenti nei confronti della sicurezza dei mezzi di trasporto e incuranti delle gravissime conseguenze che tale atteggiamento potrebbe comportare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;

se siano consapevoli del fatto che alla base della sicurezza in aeronautica c'è la qualità del prodotto e che una cattiva qualità del prodotto rischia di immettere sul mercato velivoli che potrebbero subire incidenti gravissimi, con sacrifici di vite umane;

se non ritengano che sia necessario chiarire come mai l'amministratore delegato di Finmeccanica, ingegner Mauro Moretti, faccia mostra di totale disinteresse circa l'entità dei problemi di qualità che affliggono tutti i programmi facenti capo alla Divisione aerostutture;

se siano consapevoli che il silenzio del Governo su questi temi fondamentali già denunciati pochi mesi fa dall'interrogante, pone in pessima luce il Governo stesso ed in particolare l'azionista di maggioranza;

se non intendano approfondire tali questioni, chiedendo all'ingegner Visconti, al suo capo ingegner Facondo e all'amministratore delegato di Leonardo, ingegner Moretti, come sia possibile che tali gravissimi problemi di qualità possano sfuggire ai controlli di qualità della Divisione aerostutture;

se non ritengano che questi dirigenti pongano in essere una gestione superficiale, dilettantistica e sconsiderata della qualità in ambito aeronautico;

se non ritengano che sia gravissima la circostanza che siano sempre e soltanto i clienti ad accorgersi dei gravissimi problemi di qualità che affliggono le parti prodotte e comunque sotto la responsabilità della Divisione aerostutture;

se non ritengano di dover verificare, per quanto di competenza, la sussistenza di elementi gravi di responsabilità in capo all'ingegner Facondo e all'ingegner Moretti, sia alla luce della reiterazione dei gravissimi comportamenti posti in essere, sia alla luce della riduzione dei costi destinati a garantire la qualità dei velivoli, effettuata al fine non condivisibile di far quadrare i conti e di rimanere alla guida di Leonardo;

se non ritengano gravemente lesivo per l'industria nazionale e per l'immagine del nostro Paese il fatto che la Divisione aerostutture di Leonardo, sotto la gestione dell'ingegner Alessio Facondo, sia andata in *probation* per ben due volte con due importantissimi clienti internazionali;

se non ritengano di dover sanzionare, con l'immediata rimozione e sostituzione dei due *manager*, i gravissimi comportamenti dell'amministratore delegato di Leonardo, Mauro Moretti, e del direttore della Divisione aerostutture, Alessio Facondo;

se e quali iniziative di competenza intendano assumere per tutelare gli interessi nazionali e quelli di tutti i cittadini che prima o poi voleranno sui velivoli secondo l'interrogante potenzialmente compromessi dall'irresponsabilità di Moretti e di Facondo.

(4-07096)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DIRINDIN](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

venerdì 24 febbraio 2017 un detenuto di 22 anni con disturbi mentali si è impiccato con un lenzuolo legato alla grata del bagno, nel carcere romano di Regina Coeli;

il detenuto in precedenza era ospitato in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) a Ceccano (Frosinone), ma da lì era scappato e le forze dell'ordine lo avevano ripreso e condotto in carcere, a seguito della decisione del magistrato, che aveva optato appunto per la custodia cautelare a Regina Coeli con l'accusa di resistenza e danneggiamento;

lo scorso 16 febbraio il giovane aveva scritto una lettera al fratello, dalla quale emergevano con chiarezza le difficoltà psicologiche di cui soffriva ed il riferimento anche all'ipotesi di suicidarsi;

nelle ultime settimane si sono registrati suicidi anche nelle strutture di Poggioreale a Napoli, Bologna e nelle ultime ore a Caltanissetta;

dal 2000 ad oggi, i detenuti nelle strutture italiane che si sono suicidati sono quasi un migliaio ed i tentativi di suicidio riguardano decine di migliaia di persone;

considerato che:

nonostante i reati contestati al giovane ventiduenne fossero di lieve entità, il giudice ha deciso per un provvedimento di custodia cautelare;

secondo il garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, al ragazzo sarebbero stati contestati "reati

tutto sommati irrilevanti e legati al fatto che era andato via dalla Rems";

Patrizio Gonnella, membro dell'associazione "Antigone", e Stefano Cecconi, sostenitore della campagna "Stop OPG", in merito proprio al ragazzo che si è tolto la vita dopo la fuga dalla Rems, hanno sottolineato che le persone con malattie psichiche, e ancor più i ragazzi, si curano con il sostegno medico, sociale, psicologico dei servizi del territorio e "se un ragazzo va via da una Rems non si deve parlare di evasione";

considerato inoltre che l'obiettivo del decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è quello di far prevalere, per la cura e la riabilitazione delle persone, progetti individuali con misure non detentive, nel solco delle sentenze della Corte costituzionale, n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004, ispirate esplicitamente dalla legge n. 180 del 1978 (riforma Basaglia);

visto inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

il carcere di Regina Coeli ha un sovraffollamento di più 289 detenuti, 911 rispetto ai previsti 622 (da fonte Fns Cisl);

circa un anno fa la Ministra della salute, Beatrice Lorenzin, aveva sottolineato, dopo aver evidenziato la grande presenza di persone con malattie legate alla sfera psichica, che il rischio di suicidio sui detenuti appena giunti in carcere era al 53 per cento; la Ministra annunciò l'apertura di una "fase di prevenzione";

visti anche i recenti episodi, i risultati di tale "fase preventiva" sono ignoti;

in più occasioni il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe) ha denunciato la persistenza di "drammi umani dietro le sbarre" e "la crescente tensione nelle carceri del Paese", evidenziando come i problemi sociali e umani permangono nelle carceri. Sempre il Sappe ha dichiarato che ogni 9 giorni un detenuto si uccide in cella, mentre ogni 24 ore ci sono in media 23 atti di autolesionismo e 3 suicidi in cella sventati dalle donne e dagli uomini della Polizia penitenziaria;

il presidente della camera penale di Roma, Cesare Placanica, ha ribadito la denuncia di "Condizioni di detenzione inumane. Una violazione continua della dignità personale",

si chiede di sapere:

rispetto al caso specifico del giovane ventiduenne suicida a Regina Coeli, se ai Ministri in indirizzo risulti per quale motivo non sia stata concessa una misura cautelare non detentiva alternativa al carcere e anche alla Rems, onde rispondere meglio alle esigenze, anche di cura, del giovane e comunque per quale motivo il giovane, una volta individuato, non sia stato riportato alla Rems;

ad un anno di distanza, quali provvedimenti preventivi annunciati dalla Ministra della salute siano stati messi in campo e con quali risultati, per evitare, o quanto meno ridurre, il numero dei suicidi nelle strutture detentive italiane;

per quali motivi non si perseguano gli obiettivi della normativa già vigente rispetto al diritto alle cure dei detenuti, troppo spesso negato dalle drammatiche condizioni delle carceri, rafforzando e riqualificando i programmi di tutela della salute mentale in carcere da parte delle Asl; per quale motivo non si istituiscano le sezioni di osservazione psichiatrica e le previste articolazioni psichiatriche con adeguati spazi per le attività di cura e riabilitazione;

per quali motivi non si rafforzino le misure alternative alla detenzione, tanto più per i reati minori, rispetto a persone con problemi di salute mentale, attraverso il potenziamento dei servizi di salute mentale e del *welfare* territoriale;

quali interventi si intenda mettere in campo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri.

(4-07097)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [URAS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

in seguito all'annullamento da parte del Tar, il 25 gennaio 2017, del regolamento che ha disciplinato la fornitura servizi delle agenzie di stampa per il 2016 (e che avrebbe dovuto disciplinarla anche per il 2017), il Governo sembra aver optato per l'indizione di un bando di gara europeo per l'assegnazione dei contratti di servizio con le agenzie per l'informazione giornalistica primaria italiana, a partire dal

secondo semestre dell'anno 2017;

questa scelta si pone, ad avviso degli interroganti, in contrasto con l'intento del legislatore che ha normato tali servizi (comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), prevedendo che l'acquisto dei servizi delle agenzie di stampa avvenga da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, intento confermato nella recente legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha esteso la facoltà di aggiudicare i servizi delle agenzie di stampa senza obbligo di gara anche agli altri enti locali;

il nuovo codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, invero, entrato in vigore il 18 aprile 2016 (art. 63, comma 3), lascia discrezionalità al decisore pubblico circa l'assegnazione in licitazione privata di quei contratti di servizio relativi ai prodotti dell'ingegno e al *copyright* che sono tipica espressione dei servizi di produzione intellettuale riconducibili all'attività giornalistica d'informazione primaria ovvero al primo anello della catena del valore di un'informazione libera, democratica e pluralistica, sancita e garantita dalla Costituzione;

una grande problematica legata alla gara europea è la possibilità di accesso di attori stranieri nel settore nevralgico dell'informazione giornalistica primaria: sia quelli destinatari di contratti di servizio con i rispettivi Governi (France Press, che riceve 134 milioni di euro di denaro pubblico), sia quelli inglesi (Reuters) con sede legale in un Paese che presto sarà extracomunitario, sia quelli di proprietà governativa, come la EFE spagnola, sia tutti quelli non comparabili per dimensioni societarie, organizzative, internazionali, alle agenzie di stampa italiane;

l'attività di informazione e rilancio della comunicazione istituzionale e governativa negli altri Paesi europei è affidata alle agenzie di stampa nazionali (France Press, EFE, Reuters, Associated press) a tutela degli interessi strategici degli Stati e dei Governi, pertanto le agenzie italiane non godrebbero del diritto di reciprocità;

questa scelta del Governo, inopportuna sotto tutti i punti di vista descritti, rischia per di più di creare un grave problema occupazionale per 830 giornalisti, più 1.400 giornalisti collaboratori per un totale di 2.230 giornalisti e circa 800 lavoratori del settore poligrafico per un totale occupazione di 3.000 lavoratori occupati,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga fondamentale escludere in via definitiva i contratti di servizio con le agenzie di stampa dai criteri di procedure di gare internazionali senza diritto di reciprocità, con specifico riferimento alla salvaguardia degli interessi nazionali e in difesa dell'occupazione e della professionalità dei lavoratori giornalisti e poligrafici, della democraticità e del pluralismo dell'informazione sancito dalla Costituzione Italiana e ribadito dal potere legislativo e giudiziario;

se non reputi dannoso per il nostro Paese indire una gara europea che potrebbe consegnare a concorrenti internazionali, che per dimensioni societarie, organizzative e internazionali, non sono comparabili agli attori dell'informazione primaria nazionale, nonché ad operatori di Paesi esteri che non consentono il diritto di reciprocità nel rispetto delle logiche della leale concorrenza, la fetta più grande del finanziamento pubblico nel settore strategico dell'informazione primaria, la cui sicurezza dovrebbe essere difesa negli interessi del Paese;

quali azioni intenda mettere in atto per garantire la sopravvivenza del comparto delle agenzie di stampa nazionali, tutelando in primo luogo i diritti dei lavoratori coinvolti.

(4-07098)

[GIACOBBE](#), [PARENTE](#), [MICHELONI](#), [TURANO](#), [GATTI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

(4-07099)

(Già 3-03098)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02299, della senatrice Granaiola, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03537, del senatore Crimi ed altri, sul trattamento discriminatorio del personale aeronavigante dei Vigili del fuoco rispetto agli altri Corpi dello Stato;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03538, del senatore Vacciano ed altri, sulla salvaguardia del lago di Paola (Latina).

1.4.2.2. Seduta n. 775 (ant.) del 02/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVII LEGISLATURA -----

775a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 2 MARZO 2017
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente DI GIORGI,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 777 del 7 marzo 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, prego i senatori Segretari, quando leggono il verbale, di volerlo fare più lentamente, perché si capisce veramente male.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*)

(2241) BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(2437) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà

(*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (*ore 9,35*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2494, già approvato dalla Camera dei deputati, 2241 e 2437.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri le relatrici hanno svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, trattiamo qui oggi un provvedimento atteso e quanto mai necessario per dare finalmente una risposta concreta ai 4.585.000 italiani che, secondo l'ultimo rapporto Istat, vivono in condizioni di povertà assoluta. Stiamo parlando di 1.582.000 famiglie, ossia il 7,6 per cento della popolazione italiana, il dato più alto registrato dal 2005.

La povertà colpisce ancora moltissimo a Sud, ma cresce anche al Nord, interessando soprattutto le famiglie numerose e con titoli di studio di livello inferiore al diploma di scuola superiore, ma non si deve trascurare l'emergere delle cosiddette nuove povertà nella nostra società contemporanea, che colpiscono i giovani, laureati o dal profilo professionale altamente specializzato, e più generalmente tutte quelle situazioni in cui le persone si trovano improvvisamente in una condizione di vulnerabilità a causa della precarizzazione del lavoro e quindi dell'incertezza e imprevedibilità della disponibilità di risorse economiche che possano permettere loro il soddisfacimento delle necessità.

Le nuove povertà non hanno caratteristiche omogenee, bensì sono trasversali sia riguardo alle caratteristiche socioeducative che anagrafiche. Abbiamo quindi il giovane studente universitario che non riesce a inserirsi nel mercato del lavoro; la famiglia che improvvisamente non ha più la capacità di far fronte alle spese a causa della perdita del lavoro da parte di uno dei componenti; i giovani *under 34* che hanno messo su famiglia; il genitore divorziato che non è economicamente in grado di sostenere da solo le spese di una casa; persone la cui pensione non è sufficiente a garantire condizioni dignitose; lavoratori a basso reddito e così via. Proprio questa caratteristica di eterogeneità delle cause e delle fasce sociali colpite rende necessaria l'attuazione di diversi strumenti atti all'inserimento nel mercato del lavoro e al sostegno economico.

La povertà colpisce soprattutto i bambini. Sempre secondo l'ultimo rapporto Istat, in una classe di

venti alunni, statisticamente due di loro vivono in condizioni di povertà assoluta. Tale condizione può pregiudicare gravemente la loro possibilità di avere le stesse occasioni di sviluppo formativo e sociale dei loro compagni, mettendo una pesante ipoteca sul loro futuro.

Vorrei ricordare qui l'importante contributo che il premio Nobel, filosofo ed economista indiano Amartya Sen ha dato al pensiero contemporaneo: quando parliamo di povertà parliamo di limitazione della libertà e quindi di mancanza di democrazia. Nel solco del pensiero keynesiano, l'economia dev'essere al servizio della persona, e non il contrario. L'economia, ossia le varie soluzioni che si prospettano al dilemma tra desideri da soddisfare illimitati e risorse limitate, deve essere utile e finalizzata al benessere dell'umanità, oserei dire alla ricerca e al soddisfacimento del nostro bisogno di felicità. Aggiungo, inoltre, che la riduzione delle diseguaglianze e il sostegno ai meno abbienti non sono inutili zavorre allo sviluppo, ma generano fondamentali esternalità positive la cui ricaduta va a beneficio della collettività.

Ridurre la povertà vuol dire restituire libertà: la libertà di fare scelte non condizionate dalla mancanza di mezzi di sussistenza, dalla mancanza di un'istruzione che dia gli strumenti per interpretare il mondo; e la libertà di scelta è la base imprescindibile di ogni sistema democratico. Libertà di rifiutare lavori irregolari e sottopagati; libertà di mandare i propri figli a scuola o a praticare uno sport o altre attività; libertà di scegliere come, dove e con chi vivere; libertà di poter esprimere il proprio pensiero. Tutto questo è impossibile se si deve temere per la propria autosufficienza economica.

La libera autoregolamentazione del mercato purtroppo non può supplire al creare le condizioni perché tutta la comunità si trovi nella stessa condizione di fare scelte libere. Per questo lo Stato deve provvedere a restituire libertà e democrazia ai propri cittadini, anche con misure che coinvolgano più aspetti e discipline e che, al contempo, non discriminino il destinatario di queste misure rispetto agli altri membri della collettività, rendendolo chiaramente riconoscibile come persona bisognosa.

La legge delega che andiamo a discutere oggi cambia le politiche di contrasto alla povertà che abbiamo visto attuarsi fino ad oggi. Per la prima volta oltre al sostegno economico già visto in passato con diverse formulazioni della *social card* verranno studiati progetti di reinserimento lavorativo e sociale personalizzati, grazie a una rete integrata di interventi a cura degli enti locali, dei centri per l'impiego, degli operatori del terzo settore e delle scuole.

Finalmente si cerca di trasformare l'Italia in uno Stato che concepisce il *welfare* non solo come assistenzialismo, ma come il dare strumenti concreti e personalizzati per reinserirsi pienamente e saldamente in quella rete sociale che viene a mancare quando si perde una sufficiente fonte di reddito, consci che la mobilità dell'era della globalizzazione richiede interventi rapidi ed efficaci.

Oggi con questa legge delega si autorizza il Governo a dare avvio a una misura omogenea sul territorio nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale, al riordino delle prestazioni assistenziali e al rafforzamento e coordinamento degli interventi dei servizi sociali, come previsto dalla legge di stabilità 2016, ampliando la platea degli aventi diritto al reddito di inclusione sociale in base all'ISEE e all'adesione ai progetti di inclusione sociale e lavorativa, con particolare attenzione alle famiglie con minori o disabili, fino a raggiungere circa un milione di italiani con un miliardo di finanziamento.

Certo, può essere considerata una goccia nel mare, ma potrebbe essere proprio quella goccia che permette di fare quel salto qualitativo che consente alle persone di tornare ad avere un'occupazione, oppure per aiutare giovani e donne a entrare nel mercato del lavoro.

«L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro» recita la nostra Costituzione, il nostro obiettivo deve essere sempre quello di rendere concreta questa affermazione e non una drammatica ironia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, oggi ci troviamo a parlare dei problemi delle persone, dei più deboli; dovrebbe perciò essere una giornata buona, utile e persino importante. Vorrei quindi prima di tutto ringraziare la senatrice Catalfo che da quando siamo entrati in questo Parlamento, si batte alacramente per proporre il tema che per noi è dirimente: mi riferisco al reddito di cittadinanza, una

riforma strutturale del sistema. La nostra proposta è figlia di un dibattito a cui hanno partecipato 9.000 persone, che hanno contribuito alla stesura di questo testo e, quindi, non facciamo altro che applicare la regola che ci siamo dati: sono le persone a decidere non solo il tema, ma anche il modo in cui le questioni vengono proposte; questo è il nostro metodo e non possiamo che essere soddisfatti.

Vorrei però fare una citazione. In genere non ne faccio, ma oggi vorrei citare il presidente Roosevelt: «La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed indipendenza. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature». Il problema è semplicemente questo: dobbiamo sottrarre le persone dal ricatto reddituale e il solo modo per farlo è riportare al centro il principio fondamentale di libertà.

Ho ascoltato molte parole in questa Assemblea, ho sentito parlare di persona, di dignità, la senatrice Favero ha parlato di utopia e, per ultima, la senatrice Albano ha parlato proprio di libertà. Vorrei dire due cose. Una alla parte destra dell'emiciclo, a coloro che hanno messo al centro della loro proposta politica la parola libertà.

Se dunque hanno messo al centro della loro proposta politica tale parola, dovrebbero essere i primi a sposare l'ipotesi del reddito di cittadinanza, perché esso significa proprio «libertà vera», la parola più rivoluzionaria che sia mai stata pronunciata nella storia. La libertà permette infatti ad un cittadino di non vendere un voto per 30 euro e da campano so cosa significa. (*Applausi dal Gruppo M5S*). La parola libertà, ad esempio, significa non sottostare al ricatto del politico che ti offre un lavoretto sei mesi prima delle elezioni.

Se vogliamo rimettere sul serio al centro quella parola, non lo dobbiamo fare nel modo che ci propone la maggioranza, che ha perso l'occasione di fare una cosa bellissima. Ci hanno detto infatti che noi amiamo l'utopia ed è vero: noi amiamo l'utopia, che è una parola meravigliosa. Voi, cari compagni del PD, avete perso la vostra energia perché avete abbandonato l'utopia e siete diventati amministratori delegati di uno Stato che non sogna più: questo è il vostro limite profondo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Dopo il provvedimento sugli 80 euro, creiamo un'altra piccola foglia di fico.

Noi, invece, abbiamo proposto il reddito e ciò significa che occorre avere la forza di mettere le persone in condizione di superare i limiti della povertà. L'analisi fatta dall'INPS, a proposito della nostra proposta, evidenzia in maniera chiara che essa cambia i livelli di diseguaglianza: con le vostre proposte, invece, questo livello non cambia. Se un provvedimento ha un "costo" di 14 miliardi di euro, non si può dire che date la libertà stanziando un solo miliardo di euro: 1 non è uguale a 14 e non ci vuole certo una grande scienza matematica per capirlo.

Per questo motivo ci troviamo in questa situazione: abbiamo nove milioni di cittadini che si trovano in queste condizioni. Che cosa volete fare? Ce l'avete il coraggio di riportare al centro il sogno di mettere i cittadini in condizione di essere diversi? In questo momento storico sta cambiando il mondo, sta cambiando l'industria e sta cambiando tutto. L'avanzamento della tecnologia produrrà quanto è già successo: ricordo, quando era piccolo, che alla FIAT si introducevano i *robot* per pitturare le macchine e si protestava perché il lavoro di chi verniciava l'automobile sarebbe stato sostituito da un *robot*. Questo tipo di processo sta andando avanti: la sconnessione tra reddito e lavoro è nei fatti e non c'è altra soluzione. Forse arriveremo a tassare i *robot*, ma dobbiamo capire che le persone hanno bisogno di riportare al centro della loro vita il concetto di libertà. Perciò quello che ci viene proposto è assolutamente insufficiente e questa insufficienza è il problema che ci attanaglia da troppo tempo. Dunque, vi esorto ad avere semplicemente un po' di sano coraggio per lanciare il cuore oltre l'ostacolo, altrimenti, come al solito, alle parole non corrisponderanno i fatti e rimarranno solo parole vuote e inutili, che non risolvono i problemi. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Angioni. Ne ha facoltà.

ANGIONI (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, per oltre metà del Novecento, nel nostro Paese, il tema dell'estrema indigenza e della povertà, più che riguardare i singoli individui o singoli nuclei familiari, ha riguardato le condizioni normali di vita di vasti territori, se non di intere Regioni. Stiamo parlando certamente soprattutto del Meridione, ma anche di vaste zone del Centro Italia e del Nord Est. Alcuni di questi territori per molto tempo sono stati considerati tra i più

poveri d'Europa e, tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso, non soltanto per la ricostruzione post-bellica, ma soprattutto con politiche di redistribuzione del reddito legate alla crescita economica nazionale, milioni di persone uscivano dalla condizione di estrema povertà, come mai in Italia era accaduto dalla sua fondazione. Dagli anni Settanta in poi, questo ci dicono tutti i dati statistici, l'incidenza della povertà resta nel nostro Paese più o meno stabile.

La crisi, durata oltre sei anni, e la presenza in Italia di oltre cinque milioni di stranieri provenienti da Paesi tra i più poveri del mondo, hanno determinato, negli ultimi anni, la constatazione molto evidente di un fenomeno che può ulteriormente ampliarsi nei prossimi anni, con il rischio dello scivolamento di interi ceti, che fino a pochi anni fa avremmo definito medi, verso il baratro dell'insicurezza e dell'incertezza economica.

La maggiore preoccupazione riguarda un elemento che distingue le nuove povertà rispetto a quelle anche di pochi anni fa: il lavoro non è più sufficiente ad allontanare il rischio di povertà. Oggi, nel nostro Paese, si può lavorare e non avere i mezzi di sostentamento adeguati per sé e per la propria famiglia. Questo fatto non può non cambiare l'approccio che lo Stato deve avere sul problema povertà. Oggi gli interventi di ausilio socio-assistenziale per i cittadini fanno capo in larga misura ai Comuni, anche se negli ultimi anni è progressivamente aumentato il ruolo delle Regioni che hanno quasi tutte legiferato in materia di contrasto alla povertà. Nella maggior parte dei casi si tratta però di provvedimenti che potremmo definire sperimentali e comunque molto marginali, misure limitate nel tempo, con scarse dotazioni finanziarie, che non hanno mai consentito la costruzione di un sistema stabile e certo per i cittadini ed omogeneo in tutto il territorio nazionale. Solo una normativa nazionale, contenuta nella legge finanziaria del 1999, aveva previsto il cosiddetto reddito minimo di inserimento, normativa anch'essa certamente sperimentale, che stava crescendo nel corso degli anni ma che il Governo di centrodestra del 2004 aveva abbandonato per proporre strumenti diversi come quello ricordato anche stamattina della *social card*.

Questo è più o meno il quadro nazionale sul quale è nata l'esigenza di trovare strumenti nuovi di contrasto alla povertà, e dico nuovi perché nuovi sono anche i bisogni di milioni di persone nel nostro Paese. Così nasce il disegno di legge n. 2494. Ad un quadro di strumenti sperimentali e territorialmente frazionati, si contrappone, per la prima volta, uno strumento omogeneo ed universale, strumento che nasce oggi ma che ovviamente ha bisogno di crescere nel corso degli anni ad iniziare da una ben maggiore dotazione. Quello dell'omogeneità e dell'universalità, però, mi sembra il punto preliminare ma anche il più significativo, in particolare per le prospettive di applicazione future. Non è lo Stato solidale che fa la carità a qualche cittadino ma è lo Stato che applica il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, facendosi direttamente carico di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, l'eguaglianza tra i cittadini.

Rispetto a queste ambizioni, come si pone il disegno di legge oggi in esame per contrastare la povertà e l'esclusione sociale dei cittadini? Innanzi tutto attraverso l'introduzione del reddito di inclusione, prevedendo un livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale, una misura universale, condizionata alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, con progetti personalizzati di inclusione che non si esauriscono in mere dotazioni economiche ma riguardano anche i servizi alla persona. Fondamentale, poi, il riferimento ai nuclei familiari ed in particolare a quelli con figli minori e disabili, alle donne in gravidanza e agli ultracinquantacinquenni senza lavoro.

È ugualmente importante il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali per garantire in tutto il territorio nazionale livelli essenziali delle prestazioni. Si arriva poi alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti e organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione, la formazione, le politiche abitative e la salute in un rapporto stretto - come mai nel nostro Paese è avvenuto - tra pubblico, terzo settore e privato sociale.

Signora Presidente, abbiamo oggi un provvedimento che certamente non ha la velleitaria ambizione di risolvere definitivamente un problema che ha una dimensione enorme, soprattutto se rapportato alla sua incidenza con il nostro bilancio pubblico. Senatore Cioffi, non si tratta di utopia; si tratta semmai -

non so come dire - di non prendere in giro milioni di cittadini, soprattutto quelli più deboli. (*Applausi dal Gruppo PD*). Significa finirla con la retorica di un provvedimento salvifico che è scritto sulla carta e che però non indica dove trovare le decine e decine di miliardi di euro che dovrebbero invece sostenerlo. (*Commenti della senatrice Catalfo*). Noi abbiamo qualche ambizione più certa e probabilmente meno velleitaria, quella di un provvedimento che ha bisogno di dotazioni decisamente più consistenti di quelle che oggi sono previste, che deve confrontarsi con l'incognita di una sua efficace applicazione nei diversi territori del nostro Paese, ma che ha il merito di associare il tema della povertà a quello dei diritti di ogni cittadino che si trovi in condizioni di estremo bisogno a non essere lasciato solo dallo Stato.

DONNO (*M5S*). Voi li lasciate soli!

ANGIONI (*PD*). Il provvedimento inizialmente si potrà rivolgere a poco più di 400.000 persone o famiglie. Si dirà che è poca cosa rispetto ai milioni di persone che ne avrebbero bisogno, ma apre, in ogni caso, una nuova strada nel nostro Paese, costruendo un sistema che responsabilizza lo Stato a farsi carico direttamente del suo funzionamento. È poco più che l'inizio di un percorso, ma con questo provvedimento oggi facciamo un significativo passo in avanti nella direzione giusta. Credo di poter dire che questo passo significativo in avanti lo facciamo nel rispetto in particolare delle fasce più deboli dei nostri cittadini ai quali ci rivolgiamo e diciamo: con le scarse risorse economiche su cui oggi lo Stato può fare oggi affidamento, questo è quanto lo Stato può fare. Tutto il resto non è utopia, ma retorica e presa in giro di questi cittadini. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, non possiamo far altro che applaudire questo intervento doveroso, meritorio e urgente che è benvenuto, visto che negli ultimi tre anni lo si sarebbe potuto affrontare molto prima senza *tweet* e mance elettorali, ma con misure concrete.

L'aspetto singolare di questa legge delega - si tratta infatti di una delega in bianco al Governo che si propone di combattere la povertà - è che purtroppo non stanziava un copèco. Lo dico in moneta russa perché, in quattro anni di Governo, la sinistra socialista italiana è stata capace di creare il *record*, mai raggiunto prima, di 15 milioni di poveri. Neanche i regimi comunisti dell'Unione sovietica erano riusciti in questa impresa. Complimenti! (*Applausi del senatore Giro*). I 15 milioni di poveri certificati dall'INPS e i 17,5 milioni a rischio di povertà e di esclusione sociale sono un dato incontestabile. Sono 4,5 milioni gli italiani in condizioni di povertà assoluta; 1,131 milioni sono i minori italiani poveri (a proposito del dibattito di ieri); un bambino su dieci è povero, il doppio rispetto ai dati del 2011.

La povertà assoluta viene descritta dall'Istat come impossibilità di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso. Qual è la causa di questa povertà? Certamente la crisi economica internazionale, la decrescita dell'economia del nostro Paese, la paralisi di molte attività produttive, le nostre aziende che chiudono, il debito pubblico che sale vertiginosamente: 20 miliardi al mese dagli ultimi tre anni. Non si è certo risposto con politiche di sviluppo, di liberalizzazione, di investimenti: queste creano il benessere. Direi piuttosto che gli interventi per contrastare la povertà, contenuti anche nell'ultima manovra di bilancio, sembrano essere i famosi esercizi di Mussolini: non un centesimo in più, nonostante i proclami e i tromboni suonati in quest'Assemblea.

Il fondo per la lotta alla povertà, per arrivare agli attuali 1,2 miliardi, si è arricchito di 150 milioni presi, però, dall'assegno di disoccupazione. Diventeranno poco più di 1,7 miliardi nel 2018-2019, solo se la prossima legge di bilancio riuscirà a confermare le coperture finanziarie adottate a dicembre, e sappiamo che c'è quel piccolo problema dei 3,4 miliardi di cui l'Unione europea ci chiede conto. Nonostante la retorica e le parole altisonanti a proposito di questo provvedimento, quindi, le norme vergate nel testo in esame non prevedano stanziamenti veri qui e ora.

Si prevede l'introduzione del reddito di inclusione per chi vive in una situazione di povertà assoluta, e noi siamo certamente d'accordo su questo, ma vorrei ricordare - per giustizia sociale, non per altri motivi - qualche piccolo particolare. Gli aventi diritto al reddito di inclusione sono giustamente le famiglie con minori: peccato che in Italia di figli non se ne facciano più. Secondo l'ultima indagine

dell'Istat, nel 2015 il tasso di natalità è stato dell'1,35 per cento; quindi, non nascono più bambini, a meno che non ci sia qualche ricco danaroso che può permettersi di andare all'estero a comprare o affittare un utero per poi far trascrivere i figli in Italia, come sappiamo molto bene. Le italiane non fanno più figli.

È certamente importante rivolgersi finalmente ai pensionati, che sono stati esclusi da quel famoso *bonus* di 80 euro, che doveva risollevarli i consumi nel nostro Paese (e sappiamo che almeno due milioni di persone devono restituirlo in un'unica rata).

Vorrei che tutte queste misure giuste, di solidarietà e di sostegno per una vita dignitosa fossero rivolte innanzi tutto ai cittadini italiani e poi distribuite agli altri. Penserei, ad esempio, ai padri separati, di cui tutti magari in televisione parlano, commiserandoli, ma di cui nessuno si occupa, che dormono nelle loro automobili, finché ancora le possiedono.

Un elemento che mi ha lasciato un po' perplessa, ad esempio, è l'articolo 1, comma 2, lettera *c*), ovvero il requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale. Dal momento che, come ho già detto, questa è una delega in bianco, mi piacerebbe conoscere la durata di questo periodo minimo di residenza, poiché, come sappiamo, qualcuno si è premurato di parlare di *ius soli* su cui mettere anche la fiducia perché i migranti devono essere accolti. Nel 2016 in Italia sono entrati 182.000 clandestini, se qualche giudice mi permette ancora di pronunciare questa parola; in Spagna ne sono entrati 5.000.

Si parla anche di previsione di controlli da parte dell'INPS. Vorrei che l'INPS in effetti potesse fare questi controlli. Tutti sono al corrente dell'ammontare della pensione minima erogata per i ricongiungimenti familiari e solo ogni tanto si ricordano di andare nei Comuni a vedere se i beneficiari sono ancora residenti in Italia, perché molti extracomunitari con il ricongiungimento familiare percepiscono una pensione e poi si trasferiscono all'estero, perché chiaramente 500 euro mensili in Marocco permettono di condurre una vita più dignitosa che in Italia.

In sede emendativa abbiamo chiesto di non conteggiare nel reddito ISEE gli introiti per il figlio disabile, magari per una borsa di studio o per un assegno di invalidità, perché conteggiandoli nel reddito totale queste famiglie gravemente indigenti che mantengono un figlio all'università o assistono un disabile si vedono escluse da questi aiuti.

Credo che si potesse intervenire prima, meglio e concretamente, giacché i dati ci dicono che la media delle somme attribuite alle persone è di 300 euro.

Questa delega inoltre si limita a prevedere una riorganizzazione complessiva dei variegati sistemi di intervento e di assistenza sociale ai poveri e gli strumenti attualmente in piedi per combattere la povertà sembrano oggi essere un'ultima istanza. Gli aiuti non si valutano solo in base all'ammontare messo in campo dalle politiche dirette di assistenza. Certamente, le risorse necessarie a escludere dalla soglia di povertà tutte le famiglie a rischio sono assai più alte di quelle finora messe in campo: chiaramente è un inizio, ma sarebbe necessario attivare vere politiche fiscali che facilitino l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro di figure che, pur essendo capifamiglia, hanno un reddito molto basso. Infatti, con questo livello di tassazione, un capofamiglia con un nucleo familiare di quattro persone, che magari percepisce 28.000 euro annui di reddito, pagandone 7.000 in tasse, praticamente si trova a vivere con 1.000 euro al mese.

Il reperimento delle risorse economiche non passa attraverso la riorganizzazione degli interventi diretti sui soggetti considerati poveri, ma dalla creazione di un quadro di regole che ne migliori la dignità e le condizioni di vita, reinserendoli a pieno titolo nel circolo attivo della nostra società. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Adda. Ne ha facoltà.

D'ADDA (PD). Signora Presidente, colleghi, di che cosa parliamo quando ci occupiamo di povertà? Parafrasando Göran Therborn, un sociologo svedese, potremmo dire che la povertà, la disuguaglianza estrema, è una violazione della dignità umana. Prende molte forme e ha molte conseguenze: non raggiungere uno *standard* di vita, definito dalla propria società, che consenta il minimo accettabile in

termini di sopravvivenza significa nei fatti morte prematura, cioè minore aspettativa di vita, salute cattiva, umiliazione, subordinazione, discriminazione, esclusione dalla conoscenza e/o da dove si svolge prevalentemente la vita sociale, impotenza, mancanza di fiducia in se stessi, di opportunità e possibilità della vita. Non è solo questione della dimensione del portafoglio, per dirla volgarmente: è un ordinamento socioculturale che riduce le capacità, il rispetto e il senso di sé della persona, così come le risorse per partecipare pienamente alla vita della comunità.

Nel dibattito pubblico i dati che abbiamo citato e tutte queste indicazioni diventano sempre più conosciute e le persone sempre più consapevoli. I dati sulla povertà italiana rilevati dall'Istat ci dicono che 1.582.000 di famiglie, ovvero 4,6 milioni di persone, hanno varcato la soglia della povertà assoluta e circa 6 milioni sono in povertà relativa. Sono dati devastanti: in 10 anni, dall'inizio della crisi, l'aumento è del 155 per cento.

Signora Presidente, desidero però rispondere al senatore Cioffi dicendo che noi non abbiamo abbandonato l'utopia (non lo faremo mai), ma viviamo nella realtà e la realtà ci dice che se la crisi è responsabile dell'innalzamento vertiginoso registrato, non dimentichiamo che scontiamo un'arretratezza di intervento dei legislatori che si sono succeduti negli anni e che rendono una nostra iniziativa non ulteriormente procrastinabile.

È tuttavia difficile non vedere come il *welfare state*, che ha avuto in passato un ruolo importante, ora deve cambiare strutturalmente se vuole essere incisivo, perché a cambiare è il mondo intorno a noi. Il mutare delle forme di produzione e dell'allocazione delle risorse, della modalità nel formarsi delle ricchezze, crea società diseguali fra loro e al proprio interno, dentro il quadro della complessa e dura globalizzazione, nonché dello sviluppo tecnologico sempre più intensivo. Il disegno di legge delega che andiamo ad approvare, pur nei limiti intrinseci dello stesso e nelle difficoltà del contesto nazionale, si muove avendo presente questa cornice di riferimento, teorica e pratica.

Voglio spendere due parole sul dibattito che accompagna le misure sulla povertà. In quest'anno, ma prevedibilmente ancora di più in campagna elettorale, della povertà parleremo spesso e ne parleranno i *media*. Seppure sul tema lavorino da anni molte associazioni, soggetti della società civile e corpi intermedi, l'incardinamento al Senato del disegno di legge n. 1148, presentato dai senatori Catalfo, Puglia e altri, ha di certo il merito di avere posto il tema con grande forza. E tuttavia, una delle ragioni per cui se ne parla e parlerà non è legata al contenuto, ma alla possibilità con cui certi politici e certi *media* possono manipolarne il significato, facendo credere all'opinione pubblica di proporre una cosa mentre ne stanno proponendo un'altra, perché i termini nel dibattito spesso diventano elastici ed ingannevoli. Diciamo allora chiaro che non può esserci un dibattito sul reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza non lo propone nessuno. Il reddito di cittadinanza indica un trasferimento universale e permanente a ogni individuo, che rispetti certi requisiti minimi di appartenenza a una società, senza alcuna limitazione connessa alla condizione economica e senza alcun obbligo da assolvere per non perdere il beneficio. Per usare il classico esempio del filosofo John Rawls, esso per essere tale dovrebbe devolversi anche «a chi fa *surf* tutto il giorno davanti alla spiaggia di Malibù» e credo che questo non ce lo possiamo permettere e rientri nell'utopia.

È detto chiaro nel testo di legge che ho citato, a pagina 4, che il reddito di cittadinanza è un modello ideale. Ciò che viene proposto concretamente - cito sempre - è un primo passo, che indirizzi le scelte politiche «verso l'adozione di un sistema volto a ridurre l'esclusione sociale e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata», introducendo criteri selettivi rispetto al beneficio e ai beneficiari, compresa quell'ISEE che è stata contestata. Signori, qui siamo nell'ambito del reddito di inclusione o dei vari redditi minimi, non del reddito di cittadinanza. Questo è un fatto riconosciuto e sottolineato anche nell'audizione del presidente dell'Istat.

Tornando al disegno di legge di cui trattiamo, il testo Camera non si è potuto emendare per poter varare la misura nel più breve tempo possibile ed erogare i contributi nell'anno in corso. Ci sarà ulteriore possibilità di lavorarci in Commissione con i decreti attuativi.

Possiamo dire tuttavia che ora, per la prima volta nella sua storia, anche il nostro Paese introduce

finalmente una misura nazionale a vocazione universale: il reddito di inclusione, un sostegno economico, ovviamente, a cui si affianca però un progetto personalizzato di attivazione, realizzato dagli enti locali in rete con tutti i servizi del territorio. Una misura a carattere universale, valida per tutto il territorio nazionale che, attraverso il graduale incremento delle risorse e il principio di realtà, tenendo conto dei vincoli finanziari e della sostenibilità, istituisce un Fondo per la lotta alla povertà per un piano nazionale, a cui si andranno ad aggiungere le risorse date dall'assorbimento di alcune misure parziali già in vigore e ulteriori stanziamenti decisi con altri provvedimenti.

La misura sarà rivolta, inizialmente, in via prioritaria ai nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave, con donne in gravidanza o con disoccupati con più di 55 anni di età, secondo il principio della confluenza progressiva delle prestazioni nazionali sperimentali o *una tantum* già esistenti, con l'obiettivo di arrivare a coprire negli ultimi anni gradualmente tutte le persone che si trovano in povertà, superando ogni riferimento categoriale. Sulla base delle esperienze dei principali Paesi europei e del lavoro degli esperti del settore, l'accesso alla misura è regolato dalla prova dei mezzi e legato all'accettazione di progetti di reinserimento lavorativo e sociale. Nella definizione del beneficio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione della condizione stessa di povertà.

Il progetto personalizzato di attivazione verrà realizzato dalle *équipe* multidisciplinari costituite dai Comuni uniti negli ambiti sociosanitari, in rete con tutti i servizi del territorio: un impianto già previsto dalla legge n. 328 del 2000, che il disegno di legge intende rafforzare e che mi pare gli amministratori sappiano che funziona.

Con il provvedimento si compie una scelta precisa per assicurare l'efficacia degli interventi: puntare su una forte collaborazione tra i vari livelli istituzionali e una forte integrazione tra soggetti diversi (Comuni, centri per l'impiego, ASL, terzo settore) a livello degli ambiti distrettuali, rafforzando la rete dei servizi attraverso l'uso dei fondi europei e definendo modalità stabili di gestione associata.

Dopo anni di sperimentazioni che, per ragioni diverse, non hanno mai visto il traguardo (anche a causa dell'azzeramento dei copechi attuato da voi, cari colleghi del centrodestra, quando avete tolto i soldi ai fondi per le politiche sociali), si riprende una strada a lungo interrotta, compiendo un primo passo per la costruzione di una vera misura di reddito minimo di inclusione, riallineando il nostro Paese alla visione solidale fondativa del modello europeo.

Sappiamo dai dati della letteratura in argomento, come dalle pratiche già in atto altrove, che queste misure non producono il «povero pigro», come alcuni credono. Tutt'altro. È dimostrato che un sostegno continuo ed efficace, una presa in carico intelligente, promuove attivazioni familiari e personali che portano a darsi da fare per superare le difficoltà della vita. Il povero è povero. Se butta la spugna è perché la sua comunità lo scaraventa nell'angolo e lo dimentica.

Certo, ci saranno problemi e difficoltà in un Paese a geometrie variabili, dove la diversità dei territori si evidenzia anche nella diversità di strutture territoriali in grado di supportare la manovra, dove la situazione economica chiede che si proceda per gradualità. Ci sarà quindi bisogno di monitorare il continuo e regolare afflusso dei fondi necessari, lo sappiamo bene. Ciò detto, contrastare questo intervento implica non solo spiegare le ragioni della differenza fra chi non vuole, passo passo, costruire una protezione sociale universale, a partire da quanto oggi si può fare, e puntare tutte le *fiche* su quello si vorrebbe idealmente. Significa anche dire al cittadino che aspetta - qualcosa, ma aspetta - che, non potendo dare tutto ora, decidiamo di non dare e non fare nulla. Chi lo farà saprà spiegarlo nelle piazze, nei mercati, a chi è in coda per un piatto caldo e un cappotto? Saprà spiegarlo a chi dorme nelle macchine? Noi davvero non ne saremmo capaci e, a dirla tutta, non vorremmo neanche esserlo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

[CONSIGLIO](#) (LN-Aut). Signora Presidente, anzitutto le auguro buon lavoro.

Forse serviva proprio il cambio di Presidente del Consiglio per far sì che la delega sulla povertà arrivasse in discussione nei due rami del Parlamento. Qualcuno ha anche ricordato che siamo il solo

Paese in Europa che non ha una misura nazionale a supporto delle persone in povertà assoluta.

Signora Presidente, forse sono due verità ma non basta portare a casa una legge sulla povertà fatta solo per chi ha bisogno di mettere una bandierina o ha bisogno di dire qualcosa in un momento di stallo politico, oppure fatta proprio perché, forse, qualcosa bisognava pur fare. No, Signora Presidente, noi come Gruppo sotto questo aspetto non ci stiamo: serve una buona legge.

Serviva una legge che potesse veramente abbracciare tutte le problematiche e far sì che si affrontassero le condizioni di un gruppo di cittadini che se la passano veramente molto male. Una legge che forse avremmo potuto fare noi, come Parlamento, e che invece dà al Governo una delega ampia e indistinta, che consente al Governo di decidere sulla misura, sui beneficiari, sui servizi alle persone, sulle verifiche e sui controlli. È una delega che ha la durata di sei mesi e, se facciamo quattro conti, ritengo difficile che si possa attuare, perché il Governo dovrà mettere d'accordo quattro Ministeri (lavoro, economia, pubblica amministrazione e salute). Se poi ci mettiamo di mezzo le vacanze e una legge elettorale che è ferma ed è stata incardinata alla Camera, credo che vi sia veramente qualche difficoltà.

E perché si arriva a presentare un provvedimento di questo tipo? Probabilmente perché qualcuno ha voluto, in ogni caso, mettersi una mano sulla coscienza e dare un senso al proprio percorso politico in questa legislatura e anche perché l'Istat ha comunicato che nel nostro Paese sono oltre 8,3 milioni le persone in condizioni di povertà, mentre sono 4,3 milioni quelle in povertà assoluta, fenomeno che colpisce la fascia dei più giovani in modo particolare. Oltre un italiano su quattro è a rischio povertà o esclusione sociale; mi chiedo e chiedo al Governo: può mai una classe politica essere solidale con tutti meno che con il suo popolo?

Ebbene, secondo un calcolo approssimativo in questa delega è prevista un'elargizione di circa 60 centesimi al giorno a chi viene considerato povero. Facendo quattro conti, sono circa 78,40 euro in meno rispetto a quegli 80 euro delle prebende elettorali e sono circa 499,40 euro in meno rispetto a quei 500 euro che erano stati elargiti per questioni relative al voto referendario. Ancora di più, signora Presidente, sono 34,40 euro al giorno se si dichiara di stare scappando da una guerra, e quindi se si è, probabilmente, un clandestino.

Il problema di affrontare la povertà non può essere considerato solamente una posta economica da distribuire a vario titolo tra soggetti che ne hanno bisogno: serve un grande piano di investimenti. Solo così questo Paese può tornare a crescere.

Fino al 4 dicembre l'ex presidente Renzi sosteneva che il cielo era azzurro sulla nostra economia, ma i dati Istat dicono che la gente è proprio zuppa di acqua e si sa, Presidente, che quando si è molto bagnati è ancora più facile attrarre i fulmini. Non so se questa Assemblea lo ricorda, ma abbiamo approvato una legge sul negazionismo. Ebbene, dovremmo approvarne una anche sul negazionismo di questa crisi. (*Applausi dei senatori Centinaio e Divina*).

Ci si ostina a dire che la crisi non c'è, che va tutto bene e una crisi che mai è stata così lunga e così dura ha attraversato quattro Governi con quattro Presidenti del Consiglio non eletti, con un ultimo Presidente, Gentiloni (di nome e di fatto) Silveri che anche se ha appena cominciato, seguirà lo stesso percorso fino alla fine della legislatura. Questo negazionismo forse serviva e serve per innescare la fiducia nei consumatori e nei produttori, è questo che doveva servire per far finire la congiuntura negativa e far riprendere lo sviluppo. Ma questo, signora Presidente, non è successo. La crisi che doveva durare al massimo due o tre anni ha invece una longevità spaventosa e mai vista. Il fatto che la crisi venga da lontano e quindi tutte le colpe vengono fatte ricadere sulla questione bancaria americana ha solo dato un alibi a questi quattro anni di inutile Governo.

Ora si parla di povertà perché forse non se ne può più fare a meno, ma i buoi sono fuori dalla stalla, cara signora Presidente: lasciate almeno le porte aperte e vediamo se rientrano anche senza il vostro aiuto. Per far fronte alla povertà sono inutili pochi centesimi al giorno. Per combatterla è necessario che l'incertezza lavorativa che blocca i consumi e la crescita venga affrontata seriamente, altro che il *jobs act*, altro che i *voucher*, altro che portare le pensioni a 80 o 90 anni! Torniamo ai 40 di contributi e ai 60 anni di età, cancellando definitivamente la legge Fornero.

In questo Paese, abbiamo una crescita bassissima (poco sopra lo zero) un mercato del lavoro rigido, lavoro nero e illegale, tasse altissime con cui questo enorme sommerso spesso si giustifica.

Sapete, signora Presidente, quanti nuovi poveri, per non dire falliti, ci sono stati in questi anni perché questo Paese è il peggior pagatore all'interno dell'Unione europea? Sessanta miliardi circa è l'ammontare delle inadempienze di questo Stato verso le imprese che hanno prestato i propri servizi. Stiamo parlando di aziende caricate di tasse e balzelli, incredibilmente ignorate quando hanno avuto bisogno, soprattutto a causa dei problemi legati a Equitalia. Quale ripresa economica possiamo attenderci in queste condizioni e come combattiamo la povertà senza crescita e incremento del PIL e dell'occupazione?

E la smetta il signor Boeri di annunciare tutti i giorni la necessità di rifarsi sugli anziani per far quadrare i conti. La missione dell'INPS e quindi, anche del signor Boeri è quella di pagare le pensioni. Punto. Si sa anche che fine hanno fatto queste pensioni: sono spesso utilizzate per dare una mano ai figli, perché il pensionato tartassato e tormentato è utilizzato come un bancomat alla bisogna ed è reso sempre più povero dall'atteggiamento dei Governi che si sono succeduti, che poca attenzione hanno avuto nei suoi confronti.

Ricordo alcuni dati: 150.000 pensionati sono fuggiti all'estero, dove la vita è meno cara; più di 100.000 ragazzi sono emigrati all'estero per trovare lavoro; il tasso di disoccupazione è pari al 13-14 per cento, mentre quella giovanile ammonta al 40. Quanto al comparto nautico, che fare una battuta dicendo che lo avete affondato è dir poco, è stato messo in ginocchio. Se hai un cavallo del valore di 1.000 euro e lo dichiari nel modello 740, sembra che hai Varenne nella stalla. (*Applausi del senatore Mandelli*). Le auto di una certa cilindrata sono finite sulle bisarche dirette tutte all'estero. Se è questa la qualità della vita che vogliamo nel Paese, molto bene. Se poi hai una seconda casa e magari, per pagare il secondo mutuo, non sei andato a mangiare una pizza, è meglio che la svendi perché ci sono seri problemi legati alle tasse. Il comparto dell'edilizia, che era la forza trainante del Paese, è stato ucciso negli ultimi anni.

Parliamo di lotta alla povertà nonostante sia impressionante la poca attenzione dimostrata dagli ultimi Governi - ben quattro - nei confronti di chi almeno qualche reddito lo aveva. Con un contributo di 60 centesimi al giorno ci si può permettere un caffè e un cornetto ogni quattro giorni. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Prego, senatore Consiglio, concluda.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Grazie, signora Presidente, è la prima concessione che mi fa nel suo nuovo ruolo.

PRESIDENTE. Ho visto che stava leggendo l'ultimo foglio e ho pensato che stesse concludendo.

Prego, senatore Consiglio.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Volevo solamente dire che tutto va bene e che si può fare tutto per far sì che la coscienza sia a posto. Ma fare le cose bene e mettere in condizione il Paese di essere serio è qualcos'altro. A questo gioco non ci stiamo, perché si poteva fare di più e meglio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

[LO MORO](#) (*Art. I-MDP*). Signora Presidente, anzitutto vorrei salutarla, augurandole di lavorare al meglio per tutti noi e per quest'Assemblea nel nuovo ruolo che riveste.

Ringrazio anche la relatrice, la senatrice Annamaria Parente, per l'ottima relazione svolta, e tutti i colleghi di maggioranza e minoranza (ma soprattutto di maggioranza) della Commissione lavoro, previdenza sociale per aver profuso uno sforzo sicuramente encomiabile sul piano tecnico.

Nonostante non faccia parte della Commissione lavoro sento il dovere di intervenire quest'oggi da meridionale e da persona che, nello svolgimento di diverse funzioni, ha vissuto il tema della povertà. Non l'ho vissuto sulla mia pelle, ma potrei quasi dirlo in ragione dell'intensità con cui ho ricoperto il ruolo di amministratore pubblico e locale calabrese.

Chiunque in Calabria governa a livello regionale, provinciale o comunale - io ho avuto questa fortuna - impatta con immediatezza con la povertà e, a livelli più ampi, prende atto dell'esistenza di fasce

rilevantissime della popolazione che vivono in situazione precarie. I dati forniti dall'Istat ci sbattono in faccia dei numeri sicuramente allarmanti, che collocano l'Italia in una fascia critica, anche a livello europeo. Ma io intervengo per dire, davanti a una misura che correttamente viene descritta e sarà a carattere universale, che il tema della povertà è un tema italiano, è un tema europeo, è un tema della crisi ma è, essenzialmente e soprattutto, un tema meridionale.

I dati offerti alla nostra riflessione e che sono riportati dall'Istat e dalle indagini sociologiche di varia natura, ci parlano del 28,7 per cento per il 2015, che è solo di poco superiore al dato del 2014, che era pari al 28,3 per cento (con un aumento, quindi, dello 0,4). Ma questo dato, che è già preoccupante e già colloca l'Italia in una posizione delicata, diventa allarmante quando si parla del Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno un residente su due è a rischio povertà. I numeri sono altri. La percentuale del 2015 è del 46,4 per cento contro il 45,6 per cento dell'anno precedente: ribadisco che ciò significa è che una persona su due è a rischio povertà. Cosa significa questo ai miei occhi? Cosa vorrei dire a quest'Assemblea rispetto al rischio povertà meridionale? Più di una cosa.

Intanto, significa che tutti i livelli di politica non hanno fatto il loro dovere nei confronti del Mezzogiorno, lasciando il Mezzogiorno d'Italia in questo alto ed elevatissimo grado di rischio povertà, che poi si coniuga in tante forme, perché diventa alta percentuale di giovani e di donne a rischio disoccupazione. E voglio parlare soprattutto dei giovani che sono a rischio disoccupazione, disoccupati o occupati in altre Regioni, ovviamente con un impoverimento ulteriore delle Regioni meridionali. Questo significa anche una disegualianza dei redditi, perché nel Meridione ovviamente c'è un'economia, ma il divario tra chi è a rischio povertà e chi invece ha un reddito medio alto o addirittura alto è elevatissimo. Tutto questo lo dice, innanzitutto, chi presta attenzione al Mezzogiorno, chi ci vive (e io ci vivo), ma lo dicono soprattutto gli amministratori locali.

Qual è il salto di qualità che si sta compiendo in questi ultimi anni? Non è che fino ad ora nessuno si sia occupato della povertà. Ieri qualcuno parlava dei corridoi umanitari e della Caritas, e non c'è dubbio che la Chiesa si sia sempre occupata del problema, con le mense organizzate sui territori, in maniera caritatevole, un concetto che, ovviamente, non è della politica ma appartiene alla cultura ecclesiale. Ma della povertà si sono occupati molto anche i Comuni, ma spesso se ne sono occupati con risorse limitate o se ne sono occupati male. Nel corso delle audizioni da Presidente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, ho trovato Comuni, soprattutto in Puglia, quindi Comuni meridionali, dove i contributi economici venivano distribuiti in maniera clientelare a lunghi elenchi di persone che se li tramandavano per anni, erogazioni che nulla avevano a che vedere con il contrasto alla povertà vera. Non solo. Se andiamo a scorrere l'elenco dei decreti di scioglimento per mafia dei Comuni, fenomeno molto più frequente nel Mezzogiorno ma che comincia a verificarsi anche al Nord, scopriremo che i contributi economici, addirittura il pagamento delle spese funerarie, sono stati utilizzati come sostegno, non alle famiglie povere, ma spesso a famiglie mafiose. In molti Comuni sciolti per mafia si riscontrano queste anomalie.

Cosa fare, allora? Prevedere una misura a carattere universale, con delle regole e con la possibilità anche di controllo interistituzionale, non con l'esautoramento degli enti locali, che sarebbe un grave errore, in quanto è lì che si ha il polso della situazione, ma con una collaborazione stringente, che consenta anche controlli incrociati, è sicuramente un fatto positivo. Anche perché l'altra situazione che si è verificata di fronte ad elementi di negatività che io, essendo orgogliosamente meridionale, ho raccontato in quest'Aula, è che la reazione di fronte a queste anomalie e a queste brutture è stato il disinteresse. Oggi stiamo parlando di un disegno di legge collegato alla finanziaria, quindi il percorso di cultura politica che ha portato alla creazione di questo fondo è stato avviato da tempo ed era precedente.

Dobbiamo contrastare la povertà in maniera organizzata e omogenea. Qui è proposto un riferimento all'articolo 3 della Costituzione e c'è un carattere universale, ma eguaglianza significa dare risposte differenziate, perché dove c'è un maggior numero percentuale di poveri ovviamente la risposta dovrà essere più forte.

Non entro nei dettagli tecnici però, sul piano politico voglio dire che questa "strana settimana" (strana ai miei occhi e non a quelli di tutti) che, anche se in Parlamento ieri c'è stato l'ostruzionismo sul provvedimento relativo ai minori non accompagnati, è sembrata una settimana di fiacca è stata invece un momento in cui si è lavorato tanto, perché i temi che sono stati affrontati sono cari a me e al Movimento di cui faccio parte: mi riferisco ai minori non accompagnati, ieri, e al contrasto alla povertà, oggi. In futuro anche noi saremo molto esigenti, anche rispetto al Governo.

Sul tema in discussione oggi c'è una delega e le cose in evoluzione dovranno cambiare positivamente nella battaglia contro le disuguaglianze sociali. Ieri, alla Camera, è stata approvata la legge che istituisce il 21 marzo la Giornata della memoria delle vittime della mafia: sono tra coloro che vent'anni fa l'avevano istituita informalmente, come socio fondatore di Libera; oggi prendo atto che lo Stato ha fatto un passo avanti, ed altri ne dovremo fare sul tema oggi in discussione, ma anche su altri, perché i valori che noi intendiamo portare avanti hanno a che fare con molti dei lavori che dovranno essere svolti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in quest'Aula.

Parlo, ad esempio, della legge sullo *ius soli* e dello *ius culturae*, quindi la modifica della legge sulla cittadinanza che non è rinviabile; parlo del nuovo reato di tortura, anch'esso non rinviabile oltre e non si capisce quale sia l'ostacolo, per quest'Assemblea, a votare il reato di tortura. Parlo altresì del nuovo processo penale e soprattutto di tutto quello che ha a che fare con la disuguaglianza tra Nord e Sud e all'interno dei vari territori e della battaglia per fare in modo che tutti abbiano le stesse opportunità. E tutto questo si ricollega al tema della povertà. Uso con difficoltà il termine «povertà». Quando, da sindaco, incontravo gente che mi diceva che non era in grado di far studiare i propri figli, non sapevo chiamarli poveri, perché la realtà a volte ha nomi veri anche difficili da pronunciare.

Dobbiamo avere più attenzione nei confronti dei giovani, perché non è corretto né è conforme ai principi costituzionali che un giovane che nasce nel Sud abbia meno opportunità di uno che nasce nel Nord o che, a prescindere da questa diversificazione, un giovane che nasce in famiglie povere, a rischio sul piano della coesione sociale, abbia meno opportunità. Spesso, dal punto di vista dei meriti, hanno anche più qualità che li porterebbero in alto, ma il punto è che non tutti i giovani debbono essere eccelsi o i migliori. Le future generazioni le dobbiamo rispettare per quello che sono, dobbiamo rispettare anche chi non ce la fa, dobbiamo dare le stesse opportunità anche a chi non ha qualità particolari, ma ha egualmente diritto di vivere e di essere rispettato dalla società. Solo se riesce a fare questo, una società può dirsi giusta e conforme a come l'hanno disegnata i nostri Padri costituenti. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP. Congratulazioni).*

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna i giovani dell'Istituto scolastico «Cardinale Cesare Baronio» di Vicenza e del Liceo classico «Anco Marzio» di Ostia Lido, in provincia di Roma. Grazie per essere venuti. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

2494 , 2241 e 2437 (ore 10,40)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-Idv). Signora Presidente, come i colleghi, le rinnovo anch'io gli auguri per il nuovo incarico.

Il disegno di legge in esame reca una delega al Governo concernente il contrasto alla povertà, il riordino delle relative prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. Il fine avuto di mira è l'introduzione di una misura strutturale di

contrasto alla povertà, ossia il reddito di inclusione attraverso l'assorbimento delle prestazioni di natura assistenziale in una misura unica nazionale.

Il reddito di inclusione rientra nei livelli essenziali delle prestazioni e, quindi, in tutto il Paese saranno erogate le stesse prestazioni attraverso la valorizzazione della programmazione e della *governance* territoriale. Tuttavia, la delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in questione che prevede, tra l'altro, un secondo rinvio alle Camere per l'ipotesi in cui il Governo non intenda uniformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Al riguardo, dunque, grande attenzione e celerità vanno adoperate affinché il disegno di legge in esame, e quindi il reddito di inclusione, non resti solo su carta, perché sappiamo tutti che i tempi sono un po' stretti. Basti pensare a quelli che sono i dati sulle condizioni di vita e reddito nel nostro Paese e, quindi, la popolazione a rischio povertà, in virtù delle indagini e ricerche diffuse anche dall'Istat. La crisi economica ha colpito duramente le fasce più deboli del nostro Paese, ma non solo queste perché anche le fasce medie sono scese sempre più in basso. Il reddito di inclusione quale misura unica nazionale di lotta alla povertà, articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, deve essere una priorità politica sulla quale riporre un'attenzione costante. Bisogna quindi pervenire ad una misura di reddito minimo adeguato per tutti coloro che ne hanno necessità.

Il provvedimento in esame non determina gli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi né tantomeno si rinvia la quantificazione degli oneri alla fase di predisposizione dei decreti delegati stessi che, pertanto, non sono ben determinati. Viene, però, già individuato in questa sede il limite di spesa e, di fatto, la dotazione del Fondo per la povertà, ovvero la clausola di non onerosità.

Quanto al primo aspetto, viene subito da considerare la platea dei soggetti destinatari degli interventi di contrasto alla povertà, dal momento che tali misure sono individuate come Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. Infatti, in merito all'oggetto di delega l'attuazione deve avvenire nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con riferimento ed integrato con le eventuali economie derivanti dall'esercizio della seconda delega sul riordino delle prestazioni di natura assistenziale.

Quanto al secondo e al terzo oggetto di delega, è prevista per l'attuazione una clausola di non onerosità, la quale specifica che, per i relativi adempimenti, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione. Non vi sono indicazioni circa l'adeguatezza della misura; la copertura finanziaria finora prevista non è purtroppo per tutte le persone in povertà; molte, forse troppe, resteranno fuori da questo beneficio. La copertura va, dunque, ulteriormente rafforzata affinché si possa procedere all'avvio di un piano organico e pluriennale di lotta alla povertà e raggiungere in tal modo tutta la popolazione in povertà assoluta. Conseguentemente, è fondamentale l'attenta determinazione della platea, della misura del beneficio economico e della componente di servizi alla persona così come occorre definire, con contenuti applicativi reali e concreti, un vero Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale che estenda gradualmente la misura ed i relativi benefici; oggi infatti il reddito di inclusione non è del tutto una misura universalistica in quanto purtroppo non si riesce a raggiungere la platea dei poveri quantificata dall'Istat. La platea è molto più ampia e comprende anche i disoccupati che non riescono a rientrare nel mercato del lavoro, le persone in difficoltà nelle cosiddette transizioni lavorative, i giovani in cerca di prima occupazione, i precari e i sottoccupati che non riescono a ricavare dall'attività un reddito che possa definirsi anche lontanamente tale, perché nonostante lavorino, ciò che guadagnano non basta loro a condurre una vita dignitosa.

Oltre all'insufficienza delle risorse preventivate a copertura del reddito di inclusione, va segnalato anche un altro aspetto. Si prevede che i beneficiari, pur a seguito delle auspicabili estensioni future della misura, saranno pur sempre dei soggetti in povertà conclamata e con carichi familiari particolarmente gravosi, nella specie con figli minori o disabili, anziani disoccupati o donne in stato di gravidanza. Non si immagina al momento un'estensione del reddito di inclusione ad una platea di beneficiari più vasta.

La disponibilità che è stata messa in atto è, per il 2017, di circa un miliardo e 200 milioni e un miliardo e 700 milioni per il 2018: tale disponibilità va valutata rispetto alla presumibile platea individuata come composta da soggetti in stato di povertà. In assenza di qualsiasi indicazione, si ricorda però che l'Istat, nell'ultimo rapporto sulla povertà in Italia (14 luglio 2016), ha stimato l'insieme dei soggetti in povertà assoluta, in circa 4.600.000 unità e 1.582.000 sono le famiglie in stato di povertà.

Ovviamente è molto agevole rilevare, a fronte dei dati sulla povertà assoluta e relativa nel Paese, l'insufficiente impegno finanziario purtroppo preventivato, perché con 1,2 miliardi di euro per il 2017, stanti i numeri dati dall'Istat, non si riuscirà a rispondere a tutte le esigenze. Facendo per così dire "i conti della serva", dividendo la cifra stanziata per il numero dei poveri, la quota sarebbe di circa 260 euro all'anno per ciascuno, che sono molto pochi. È vero che poi c'è una serie di parametri che restringerà il campo dei beneficiari e quindi la quota sarà maggiore, anche se a beneficio di un numero inferiore di soggetti.

Occorre anche considerare che la misura dovrà soddisfare il criterio di delega, per cui soltanto una parte delle risorse sarà destinata al beneficio economico, mentre un'altra parte dovrà finanziare i servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, mediante un progetto personalizzato. Alla dotazione complessiva va sottratto quanto verrà impiegato per la redazione dei progetti personalizzati e per l'erogazione dei servizi alla persona in essi previsti. Quindi, lo stanziamento complessivo, rispetto alle esigenze di natura finanziaria, pone la necessità di calibrare molto attentamente il *quantum* - come dicevo in precedenza - e la distribuzione per fasce di reddito ISEE del beneficio, onde garantire il rispetto del limite di spesa.

L'accesso alle nuove misure ha una costruzione complessa data dalle istituzioni in campo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'ambito distretti, Poste italiane ciascuna delle quali ha procedure operative e burocrazie diverse. Anche su questo punto, quindi, occorre fare molta attenzione, in modo da coordinare i diversi livelli e rispondere in maniera pragmatica alle necessità che emergono. Si ha quindi un complicato meccanismo che può far sì che l'applicazione concreta possa risultare complicata. Inoltre, occorre considerare che risulta molto più ponderato, sul piano amministrativo, che le suddette misure di attivazione vengano demandate ai centri per l'impiego e a quei comparti amministrativi, che già attualmente sono incaricati della gestione di numerose politiche attive e di numerosi percorsi di avviamento al lavoro o di ricollocazione lavorativa. Il centro per l'impiego sarebbe pertanto il perfetto candidato ad assumere il ruolo di gestore anche della misura di contrasto alla povertà, soprattutto al fine di rendere evidente che la misura in esame non è rivolta solo a soggetti definitivamente esclusi dal mercato del lavoro.

Infine, l'esigenza di condizionare i benefici di integrazione del reddito a specifici obblighi di attivazione del soggetto non deve svalutare le competenze e le aspirazioni del soggetto. L'equilibrio vuole infatti che non si perda di vista il fatto che le misure di contrasto alla povertà abbiano come scopo basilare quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della persona. Di conseguenza, le politiche volte a favorire l'attivazione del soggetto dovrebbero rimanere sganciate da logiche coercitive, lasciando alle persone il diritto di scegliere quale percorso intraprendere, in virtù delle particolari esigenze di uno *standard* di vita dignitoso, ossia di valutare concretamente le competenze e le capacità del beneficiario, le sue aspettative di vita e le esperienze lavorative pregresse e non.

Questo è dunque il resoconto di tutto ciò che è avvenuto fuori e all'interno della nostra discussione in Commissione in sede referente.

Passando alle conclusioni, possiamo affermare che con l'approvazione del disegno di legge in esame l'Italia rimarrà comunque indietro rispetto agli altri Paesi europei nei confronti della lotta alla povertà. In tutti i casi, però, credo che il Governo abbia chiaro cosa si debba fare per contrastare la povertà e attuare una redistribuzione sociale, per far beneficiare i cittadini di un *welfare* rispondente alle effettive necessità. Il punto rimane però sempre lo stesso: occorre una volontà politica che spesso è legata al momento contingente e alla situazione data in un certo periodo storico. In tutti i casi noi dell'Italia dei valori crediamo che aver voluto affrontare per la prima volta la discussione sul contrasto alla povertà

rappresenti la pragmatica presa di coscienza di un problema concreto del nostro Paese, che non andrà ad esaurirsi in un prossimo futuro, ma che verosimilmente andrà purtroppo ad aumentare. La legge delega rappresenta un primo disegno architettonico, che dovrà essere migliorato e modulato in base alle sfide che ci si presenteranno davanti in un futuro prossimo, sapendo già da adesso che ciò che questa legislatura ha prodotto in materia di contrasto alla povertà non è sufficiente. In tutti i casi non possiamo esimerci dall'accogliere positivamente questo piccolo sforzo che viene compiuto.

Sono in Parlamento e mi sento un amministratore delegato dai cittadini....

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, la invito a concludere.

BENCINI (*Misto-Idv*). Mi avvio a concludere, signora Presidente.

Come dicevo, sono un parlamentare ma mi sento un amministratore delegato dai cittadini; però appartengo alla struttura dello Stato. Non ho rinunciato a sognare e all'utopia, ma la politica è anche pragmatismo. Non sono un amministratore delegato di una società, di un'azienda che ha magari "grilli per la testa", quindi non sono qui solo per protestare, ma cerco di avanzare anche una proposta pragmatica. Non sono qui a promettere la luna sapendo che quella luna, nel caso in cui avessi l'onere e l'onore di governare, non la potrei dare. Fare politica seriamente significa cercare di attuare, di porre di essere il massimo ottenibile nel momento storico dato e nel momento in cui siamo adesso. (*Applausi del senatore Maurizio Romani*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paglini. Ne ha facoltà.

PAGLINI (*M5S*). Signora Presidente, ci terrei molto ad iniziare il mio intervento ricordando un passaggio storico per me fondamentale, scritto da chi ha gettato le basi per la nostra Costituzione e la nostra democrazia: «Vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado di esplicare senza ostacoli la sua personalità per poter in questo modo contribuire attivamente alla vita della comunità, non basta assicurargli teoricamente le libertà politiche, ma bisogna metterlo in condizione di potersene praticamente servire». E aggiunge anche: «E siccome una assai facile esperienza dimostra che il bisogno economico toglie al povero la possibilità pratica di valersi delle libertà politiche e della proclamata uguaglianza giuridica, ne viene di conseguenza che di vera libertà politica potrà parlarsi solo in un ordinamento in cui essa sia accompagnata per tutti dalla garanzia di quel minimo di benessere economico, senza il quale viene a mancare, per chi è schiacciato dalla miseria, ogni possibilità pratica di esercitare quella partecipazione attiva alla vita della comunità...». Questo era Piero Calamandrei.

La sintesi di questo alto pensiero è questa: ogni cittadino povero non è un cittadino libero, pertanto uno Stato democratico deve garantire a tutti un minimo di benessere economico.

Ci troviamo in questa legislatura a lavorare sul tema (secondo noi) più pressante per il Paese: ci troviamo ad affrontare il tema del contrasto alla povertà. In Italia esiste un divario tra flessibilità del lavoro e sicurezza sociale. Il sistema dell'indennità di disoccupazione è complesso e frammentato, disorganizzato e non in grado di sostenere adeguatamente tutti i disoccupati. È aumentata la disuguaglianza con l'aumento della flessibilità e della precarietà. Il sistema di *welfare* è un fallimento!

Leggiamo dati agghiaccianti, oggi, sul disagio dei nostri concittadini. Dal 2008 ad oggi, addirittura il numero di bambini sotto la soglia di povertà è triplicato: siamo a oltre un milione, e la vulnerabilità dei minori è ovviamente legata alle difficoltà dei giovani adulti. Lottare contro la povertà significa contrastarla e vincerla. Contiamo poveri in tutte le fasce d'età, dai giovani che ormai sono rassegnati ad emigrare, (visto il tasso di disoccupazione è al 40 per cento) ai pensionati in difficoltà che sono un esercito. Oggi contiamo due milioni di pensionati costretti a vivere con pensioni da 500 euro al mese, e da ciò deriva il fenomeno dei «nonni in fuga», costretti ad emigrare da anziani per non morire di stenti nel loro Paese.

Ma quando si è considerati poveri? Nel provvedimento in esame non lo dite! Non si sa. Non ci date i parametri. Eppure Eurostat ci fornisce l'indicatore ufficiale di povertà che considera a rischio di indigenza la persona che non raggiunge 9.360 euro all'anno (780 euro al mese), ovvero che non percepisce almeno sei decimi di 15.514 euro, che è il reddito mediano, la linea di reddito raggiunta

dalla metà delle famiglie italiane.

Quindi cosa ci aspettavamo da questa maggioranza? Una terapia d'urto, una terapia d'urto in un Paese come il nostro che ha sempre investito male e troppo poco per l'inclusione sociale e per il contrasto alla povertà. Da questa legge ci aspettavamo qualcosa di importante, tenuto conto che, insieme alla Grecia, siamo l'unico Paese che non ha ancora adottato un reddito di cittadinanza, che tra l'altro è la prima proposta del Movimento 5 Stelle.

Cosa è stato fatto nel corso di questa legislatura per tutti questi cittadini? Nulla. Oggi, dopo quattro anni di legislatura, permettetemi di definire ridicolo, ridicolo al limite dell'indecenza ciò che dichiara, in una trasmissione televisiva, il signor Renzi, cioè colui che ha avuto per tre anni in mano il Paese Italia, che ha detto che oggi serve il "lavoro di cittadinanza" anziché il "reddito di cittadinanza" in quanto è lo Stato che dovrebbe occuparsi di formare ed introdurre i cittadini in difficoltà nell'ambito lavorativo. Ridicolo in quanto si parla senza conoscere il nostro disegno di legge, ridicolo perché la nostra misura passa soprattutto attraverso una continua formazione e nell'inserimento nel tessuto sociale in modo da attivare la persona e l'economia interna. Forse Renzi non sa leggere o fa finta di non saperlo.

È ridicolo perché continua a parlare per *slogan*, vendendo altro fumo agli italiani, che comunque hanno capito la schizofrenia di un personaggio che in tre anni nulla ha fatto per garantire i diritti dei cittadini e che, con la strategia della manetta degli 80 euro (per accaparrarsi un voto), si è mangiato di nuovo la reputazione visto che oggi li riprende a due milioni di cittadini. Li richiede indietro, soprattutto se sono diventati poverissimi! Renzi è il vero Superciuk! Ruba ai poveri per dare ai ricchi e ancora spera di comandare il Paese. Il signor Renzi deve fare solo una cosa, così come aveva promesso: sparire dalla scena politica italiana dopo i fallimenti collezionati dalle sue riforme giudicate incostituzionali, fino al miserevole tentativo di «colpo allo Stato», che doveva passare attraverso la riforma costituzionale.

Torniamo, però, alla delega in questione. Ribadisco: è un disegno di legge delega e, quindi, per conoscere i particolari della misura bisognerà attendere comunque l'arrivo dei decreti legislativi, che dovranno essere varati dal Governo entro sei mesi. Bisognerà, quindi, attendere i decreti attuativi per capire con esattezza la platea dei beneficiari, i requisiti per poter accedere al beneficio, nonché come intende il Governo riordinare le prestazioni assistenziali e altro.

Prevedete un investimento di 1,6 miliardi per l'anno 2017 e 1,8 miliardi per il 2018. Lo sapete, sono briciole. Le misure pensate non si riferiscono al cittadino singolo, non sono legate alla persona. Ponete l'attenzione prioritaria solo alle famiglie, lasciando indietro l'individuo. Qui devo essere chiara con chi ascolta da fuori: è grave, gravissima, la scelta della maggioranza di rinunciare al contributo delle opposizioni durante la fase in Commissione. La maggioranza, esprimendosi con parere contrario su tutti gli emendamenti, ha svilito la stessa funzione del Parlamento. È stata per noi una forzatura intollerabile. Lasciatemi dire che costituisce un episodio surreale il commento della maggioranza che ha valutato la proposta di reddito di cittadinanza «altamente pericolosa», in quanto una famiglia di due adulti e due bambini potrebbe addirittura percepire 1.630 euro al mese. Avete gridato allo scandalo. Peccato che sono misure e tabelle Eurostat, roba seria e coscienziosa. Forse per qualcuno è meglio continuare a tener in pugno un bel bacino elettorale mansueto e servile.

Chissà se la maggioranza si è così sconvolta quando ha regalato miliardi alle banche private o quando Renzi ha bruciato dieci miliardi per la sua marchetta elettorale degli 80 euro che ora si sta riprendendo. Questa misura - non ci stancheremo mai di ribadirlo - appare dopo oltre due anni di voluta giacenza del nostro disegno di legge sull'istituzione del reddito di cittadinanza in Commissione lavoro, una misura *shock* veramente volta a risolvere il problema di milioni di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà, alla inserimento lavorativo e, al contempo, all'innalzamento dell'economia e al consumo interno. Anziché giocare sulle coperture dei nostri emendamenti facendo melina nelle Commissioni, dovevate unirvi al nostro sforzo e trovare la strada migliore per attivare da subito il nostro disegno di legge. Invece avete perso tempo, a cominciare dal 2014 quando l'Italia aveva adottato il programma pilota per il sostegno per l'inclusione attiva (SIA). Nel SIA si prevedeva un

progetto di reinserimento nel mondo del lavoro, nel tessuto sociale. Non avendo dati certi del monitoraggio, come Movimento 5 Stelle abbiamo cominciato autonomamente a contattare i Comuni per conoscere appunto l'andamento di questi progetti sociali. Abbiamo saputo che è tutto in panne. I Comuni ci hanno risposto dicendo che avevano accumulato diversi ritardi e che, quindi, era tutto fermo. Si sono rivelate, quindi, misure palliative fallibili, non monitorate e non strutturate. È logico: se non si investe non si può sperare nei miracoli. Le nozze con i fichi secchi non si possono fare. La vostra linea di risoluzione alla povertà e disagio ricalca il SIA, ma senza investimenti adeguati tutto si svilisce. La vostra proposta l'avete farcita di buoni propositi copiando alcuni «obblighi» del nostro reddito di cittadinanza, ma svuotandoli di risorse e, quindi, rendendoli vani. È una misura palliativa perché l'assegno mensile per famiglia potrà variare dai 320 euro ad un massimo di 400 euro, ma solo se si vive in condizioni allucinanti: famiglie con minori a carico o disabili, con l'ISEE all'osso. Si prevede una gamma di requisiti all'estremo ribasso. Manca l'individuazione della soglia del bisogno. La misura così pensata riteniamo sia totalmente inefficace per contrastare veramente la povertà. Con questo disegno di legge delega si passa la patata bollente ai Comuni. Gli stessi portavoce dell'ANCI in Commissione hanno chiarito le difficoltà eventuali a causa dell'insufficienza di personale e dei limiti alla spesa imposti dalle norme.

Le persone hanno annotato che tutti i vostri fallimenti, dalla scuola, alla sanità, al *jobs act*, che si è bruciato 20 miliardi per dare precarietà, *voucher* e insicurezza, sono sulle vostre spalle. Ricordiamo che i provvedimenti da attuare inseriti nel *jobs act* per incentivare le politiche attive del lavoro e per le politiche sociali li stiamo ancora aspettando.

I dati diffusi da Eurostat hanno certificato che il nostro Paese è quello che ha più poveri di tutta l'Europa: è una situazione drammatica, signora Presidente. I cittadini che vivono in conclamate condizioni di povertà in Italia sono circa l'11,5 per cento della popolazione, ovvero un totale di sette milioni di persone che vivono in condizioni di miseria. Ecco, queste per noi erano le priorità, signora Presidente, che andavano subito risolte.

In Europa ci sono 123 milioni di poveri, troppi e in aumento. In questo scenario, se non viene regolato velocemente il tutto in un'ottica redistributiva, si andrà verso una crisi umanitaria e un notevole aumento delle disuguaglianze. Lo stanziamento di risorse che investite è assolutamente insufficiente. Gli italiani stanno chiedendo risposte.

Le persone che usufruiranno della vostra misura sono pochissime: appena 280.000 famiglie, che avranno briciole che non li metteranno davvero in condizione di vivere una vita dignitosa e libera. Diteci come si può sopravvivere con cifre di 320-400 euro al mese con due figli a carico.

Signora Presidente, la gente dice che ha fame e qualcuno gli risponde: «Ma dov'è il problema? Dategli al limite un po' di fritturina di pesce!». Questo è il problema. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ricordo a tutti che l'ISEE è legato al patrimonio e non al reddito: errore vostro che penalizzerà centinaia di migliaia di veri poveri. Qui si sta parlando di sete biblica e come soluzione proponete una goccia nel deserto.

Semplicemente ci teniamo a sottolineare che nessuna misura può essere universale se è selettiva: una misura di contrasto alla povertà è universale se si rivolge a tutti, almeno a tutti i cittadini che non stanno vivendo una vita dignitosa; tra l'altro, il testo non definisce la povertà né in termini di povertà assoluta né in termini di povertà relativa.

L'intenzione è, quindi, di formare delle categorie...

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di concludere, le ho già concesso due minuti in più di quelli a sua disposizione.

PAGLINI (*M5S*). Erano 10?

PRESIDENTE. Sì, e ne ha già utilizzati 12.

PAGLINI (*M5S*). La ringrazio, allora, Presidente e mi avvio alla conclusione.

L'Italia ha davvero bisogno di risposte *shock*, di un Piano Marshall a livello europeo.

Prima di Natale, il ministro Padoan, scosso dalla sofferenza delle banche private, ha trovato sull'unghia

20 miliardi; noi del Movimento 5 Stelle pensiamo che la sofferenza non è delle cose, ma delle persone, e il nostro principale dovere di cittadini e legislatori è far sì che nessuno resti indietro. Badate bene, non è uno *slogan*, ma sarà la prima cosa che attueremo nel prossimo Governo a cinque stelle! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marin. Ne ha facoltà.

MARIN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, se non fosse un argomento serio ci sarebbe da sorridere; e invece, viene da piangere leggendo il provvedimento con cui il Governo di sinistra continua sull'onda del Governo Renzi: un testo assolutamente generico e superficiale.

Chi ha parlato prima di me del Gruppo di Forza Italia, la senatrice Rizzotti, ha già ricordato i numeri: l'Istat ci dice che sono 17,5 milioni gli italiani a rischio povertà. L'INPS individua il numero in 15 milioni, ma poco cambia: numeri simili toccano le coscienze di tutti.

Quando ci si vanta di destinare risorse economiche pari a 1,18 miliardi di euro e lo si urla ai sette venti, cercando di convincere le persone: bisognerebbe avere il pudore di pensare a quante erano le risorse già nel fondo per il contrasto alla povertà. L'aumento di risorse è irrisorio, quindi non è un tema che si vuole affrontare.

Sapete cosa penso di questo provvedimento? Mi sembra che il «fu *premier*» Matteo Renzi, volendo votare a giugno, presenta un provvedimento ricorrendo magari a proposte di altri, una delega, poi sei mesi di tempo per organizzarsi. Mi spiace dirlo, perché si parla di persone in difficoltà, ma questa mi sembra una marcia elettorale: lo facciamo a febbraio, primi di marzo, voteremo a giugno, abbiamo sei mesi, poi vedremo; le risorse non ci sono o non si sa dove sono; le abbiamo inserite ma poi dobbiamo trovarle. Di fatto non si risolve il problema che è molto più complesso.

Il Governo non ha neanche avuto la forza di indicare alcuni dati numerici; ricordavo prima quelli che il nostro Gruppo ha già richiamato negli interventi precedenti.

Il problema, però, è nell'economia, nelle tasse, nella disoccupazione. Oggi l'Istat ci ricorda che il tasso di disoccupazione generale è ancora al 12 per cento e quella giovanile è circa al 40 per cento. Mi chiedo se tutti questi dati valgano: di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della legge n. 328 del 2000? Sono passati diciassette anni e gli interventi da essa disposti sono posti in essere dai Comuni e dalle amministrazioni. O forse si sta parlando non di lotta alla povertà, ma alla situazione economica che c'è, alle difficoltà vere che ci sono in questo Paese e che non ricordo perché alcune sono state già correttamente richiamate prima? Questo è il dato di fatto.

La legge n. 328 del 2000 favorisce l'inclusione sociale e la lotta alla povertà e anche a questo riguardo si evince la grande differenza esistente tra noi e gli altri in quest'Aula, cioè tra una forza moderata, liberale e riformatrice come la nostra e le forze di Sinistra. La differenza è tutta qua: voi siete per l'assistenzialismo cronico, mentre noi siamo per l'assistenza che dà autonomia. È un fatto culturale e noi rivendichiamo questa nostra forza. Parlando ad un'Assemblea di parlamentari mi auguro che qualcuno sia stato amministratore locale. Guardo soprattutto dall'altra parte, a chi fa la proposta: avrete fatto gli amministratori locali. Mi rivolgo alla nuova Vice Presidente, che saluto e a cui auguro buon lavoro: sapete che nei Comuni esistono gli interventi economici e finalizzati di cui alla legge n. 328 del 2000? Venite in un ramo del Parlamento italiano a raccontarci che è una misura nuova, che state pensando alle persone in difficoltà perché citate la legge n. 328 del 2000? Stiamo parlando di quello che fanno tutti gli assessori ai servizi sociali di Destra, di Sinistra, di Centro e del Movimento 5 Stelle; tutte le forze politiche lo fanno, non c'è niente di nuovo, non ci sono risorse nuove, non c'è niente di culturalmente nuovo perché la vostra cultura è quella: è l'assistenzialismo cronico. Non c'è una parola sul volontariato cattolico che fa tanto: per fortuna che c'è il volontariato cattolico nei Comuni. Questo Governo non fa nulla.

Parlate dell'ISEE senza neanche riuscire a quantificare quale può esserne il livello, perché tanto deleghiamo tutto il Governo. Lo abbiamo già visto; con il nuovo presidente del consiglio Gentiloni Silveri, pur tenendo presente che sono nostri avversari politici di Sinistra, speravamo non ci fosse l'uomo solo al comando, come era avvenuto con Renzi, ma il vostro ragionamento è il seguente:

delegateci tutto, non discutete, tanto si va avanti così.

Ripeto che si tratta di un provvedimento che dovrebbe essere importante, perché la situazione economica del nostro Paese è difficile. Faccio ancora una domanda a chi ha scritto il provvedimento; al Governo bisognerebbe rivolgere una domanda inerente agli interventi economici finalizzati dei Comuni, che pescano da quel miliardo di cui alla legge n. 328 del 2000 (che avete portato da 1,3 miliardi a 1,18 miliardi circa, la differenza è più o meno questa, quindi infinitesimale). Quante di quelle risorse vanno a chi arriva nel nostro Paese in condizioni disperate? È aiutare la povertà di chi è residente in Italia da cinque, dieci o quindici anni?

I problemi seri vanno affrontati in modo serio. Io mi rifiuto di pensare che nel Parlamento italiano si possa essere così generici e superficiali su un tema così importante. Andate a vedere quante sono le risorse stanziare dalla legge n. 328 del 2000, perché quello è il fondo di cui state parlando. Che voi lo chiamate lavoro di cittadinanza o reddito di inclusione sociale poco cambia, non è la sigla. Io sono contrario al reddito di cittadinanza per come è proposto dal Movimento 5 Stelle, ma riconosco che è una proposta definita. A me non piace perché la nostra forza liberale pensa che si aiuta chi è in difficoltà come si fa in una famiglia, ma gli si dice: ti do tre mesi di tempo per aiutarti a metterti a posto e ti iscrivo nelle liste di collocamento. Che esempio dà, infatti, un padre se può contare su un reddito fisso senza lavorare, stando a casa con i suoi figli? Cosa insegna, qual è il messaggio, l'esempio che dà? C'è disoccupazione e il Governo con tutta evidenza non ha dato risposte. Si può apparire polemico pur non volendolo essere, ma i numeri non hanno colore politico: il famoso *jobs act* (che noi chiamiamo *flops act*) non ha dato soluzioni alla disoccupazione. Non possiamo negarlo. Allora una persona potrebbe dire una cosa del genere: tu sei in difficoltà, hai dei figli, io ti voglio aiutare; faccio tutto quello che posso, altrimenti mi rivolgo a quel volontariato cattolico di cui parlavo prima, perché è meglio percepire 300 o 400 euro magari nella parrocchia per essere d'aiuto, piuttosto che avere un assegno che arriva dallo Stato e stare a casa a non fare nulla. Magari questo può succedere ad entrambi i genitori, a una coppia di due genitori con due figli: qual è il messaggio? Non è il nostro. Noi diciamo: ti aiutiamo, ti diamo assistenza perché ti portiamo all'autonomia. Infatti, per essere libero, per poter scegliere e votare chi vuole, un uomo ha bisogno di non dipendere da qualcuno, dall'assessore ai servizi sociali o dalla forza politica. Noi abbiamo il coraggio delle nostre idee, per quello la nostra forza è completamente diversa.

Siete andati a vedere i numeri degli interventi dei Comuni? Di questo stiamo parlando: non raccontiamoci che questa è lotta alla povertà o alla disoccupazione. Non è nulla. Con la delega al Governo ci sono le stesse risorse di prima, non viene neanche spiegato come.

Si parla di ISEE, che dal mio punto di vista negli interventi del Comune aveva un senso, ma va chiarito, perché è inutile negarci che nel nostro Paese ci sono livelli diversi di occupazione e di reddito. È chiaro che va specificato, perché altrimenti diventa assistenzialismo cronico. La volontà di essere generici e superficiali dimostra che ancora una volta - e mi dispiace pensarlo, ma non si può che pensare così - tutti i provvedimenti che stanno arrivando hanno questo timbro: sono provvedimenti elettorali.

Il nostro Paese, non votando e tenendo in piedi questo Governo di sinistra, sta rimandando di un anno la soluzione dei problemi, perché non avete neanche la forza politica di risolverli. Culturalmente sappiamo di essere diversi, ma voi non avete la forza politica per affrontare i problemi. Quindi, anche a leggere questo provvedimento, soprattutto chi avuto esperienza nei Comuni (magari proprio di assessorato ai servizi sociali: mi pare che anche la nuova Vice Presidente del Senato avesse una delega di questo tipo), sa benissimo che non c'è scritto nulla. Non si può negare che non ci sia scritto nulla. Niente: non c'è scritto nulla.

Noi invece dobbiamo avere il coraggio di affrontare il tema. Non lo si affronterà così. È talmente semplice: qui si parla di mance. Prima la senatrice del nostro Gruppo parlava di 300 euro; ha fatto un calcolo a spanna, pensando a quei 17,5 milioni di persone che l'Istat (che non è mica di centrodestra) dichiara a rischio povertà e che dovrebbe toccare le coscienze. Credo che i parlamentari oggi - e mi rivolgo in particolare ai parlamentari di maggioranza - dovrebbero alzare la manina e dire: no, io non

la voto una delega a sei mesi su una cosa così generica, perché è troppo importante per il nostro Paese. Non serve sbuffare, non serve far finta di non sentire, non serve a nulla. È una vergogna affrontare così il tema. È una vergogna sentir dire dalla gente che la politica non risolve i problemi; fanno bene se pensano questo se fate provvedimenti di questo tipo. La genericità, la superficialità, il nulla può starci su alcuni temi, ma non su un provvedimento che riguarda le famiglie.

Ieri abbiamo approvato un disegno di legge che riguardava i minori, mentre oggi stiamo esaminando e votando un testo di legge che riguarda i bambini e le famiglie: 17,5 milioni di persone sono famiglie. Stiamo dicendo il nulla e stiamo passando un messaggio culturale sbagliato: vi vogliamo dare una mancia elettorale. Non c'è nulla da fare: questo è.

Per fortuna che il nostro Paese è fatto di persone perbene e di associazioni di volontariato. Anche su questo, diciamoci la verità: ci sarà differenza tra le cooperative sociali e il volontariato della parrocchia, vero? Ci sarà una differenza? Io non colpevolizzo nessuno, non do giudizi su nulla, ma quelli che vanno in parrocchia, quel volontariato lì, quello è il volontariato vero? Il terzo settore è tanto vasto, ma chi ha avuto responsabilità sociali, nei Comuni e nelle città, lo sa che è diverso, vero? Un conto è il lavoro, un conto è il volontariato vero. Se non ci fosse questo volontariato, che questo provvedimento penalizza, cosa accadrebbe? Sapete perché lo penalizza? Perché costringerà loro, le persone perbene, ad aiutare e a dare assistenza alle persone che sono in difficoltà. Quella che piace a noi sarà un'assistenza che porta all'autonomia. Non si regala nulla. L'assistenzialismo cronico, se ci saremo noi al Governo, non passerà mai. Siamo contrari all'assistenzialismo cronico e al messaggio che dice: diamo un reddito a te e a tua moglie, non c'è problema, non bisogna lavorare. Così è distruggere questo Paese.

Sono provvedimenti profondamente sbagliati. Non l'avete mica scritto, ma è chiaro che vanno in questo senso, perché non avete il coraggio di affrontare il tema. Questa la verità. Noi siamo una cosa diversa e per questo il provvedimento al nostro esame non ci piace.

Su temi tecnici è già intervenuta prima di me la senatrice Rizzotti. Questo provvedimento non ci piace, è culturalmente sbagliato e soprattutto - e concludo, Presidente - mette la testa sotto la sabbia e non risolve il problema. È il solito provvedimento elettorale, come quello degli 80 euro. Arriveranno le elezioni e allora aiutiamo tutti. Non è così che si governa un Paese, non è dignitoso per un Governo rispetto alle persone che sono in difficoltà: 17,5 milioni di persone, come dice l'Istat. È un provvedimento sbagliato. Noi siamo diversi, vogliamo aiutare chi ha bisogno per portarlo all'autonomia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto superiore di istruzione secondaria «Alessandro Volta», di Aversa, in provincia di Caserta, che sono venuti a trovarci. Grazie, ragazzi. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2494 , 2241 e 2437 (ore 11,16)

PRESIDENTE. Colleghi, proseguiamo con la discussione generale, che sta per concludersi.

È iscritta a parlare la senatrice Spilabotte. Ne ha facoltà.

SPILABOTTE (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi approda in Aula la prima misura concreta di contrasto alla povertà, tema da sempre importante, ma mai trattato in modo davvero definitivo dalla politica nazionale. Purtroppo facciamo i conti con numeri e fatti diversi poiché, rispetto a qualche anno fa, si è avuta una crescita del livello di povertà che ha colpito anche quella

parte della popolazione ritenuta sempre poco vulnerabile.

Grazie all'eccellente lavoro svolto in Commissione, *in primis* dalla capogruppo e relatrice del provvedimento, senatrice Annamaria Parente (che ringrazio, come pure faccio con tutti i colleghi che ci hanno lavorato), e al costante confronto con il Governo siamo riusciti ad impegnare l'Esecutivo, in vista dei decreti attuativi della delega, ad un graduale ampliamento delle risorse per il contrasto alla povertà, con la realizzazione di un piano pluriennale e l'estensione dei beneficiari.

Il provvedimento oggi è finanziato con oltre un miliardo di risorse, ma il fondo sarà alimentato da ogni legge di bilancio e dalle risorse liberate dal riordino. È quindi una misura basata sia sui trattamenti economici sia sull'adozione e sull'azione della rete dei servizi sociali.

Come dicevo, si tratta della prima forma strutturale di reddito d'inclusione per la popolazione in età lavorativa che non abbia i mezzi per condurre un livello di vita dignitoso. È una misura non più sperimentale o limitata a qualche zona, ma a carattere universale e ovviamente sottoposta alla prova dei mezzi. Con essa puntiamo a incrementare il reddito delle famiglie, le quali (è l'Istat a dircelo) costituiscono la platea che ha risentito maggiormente della crisi. Quasi il 6 per cento delle famiglie - 4 milioni di persone - versa in povertà assoluta, ma ben il 28 per cento della popolazione rischia di scendere sotto la soglia di povertà, quindi più di un quarto del Paese. La crisi ha dunque aggravato vecchie situazioni di deprivazione ed esclusione sociale e ne ha generate di nuove.

Oltre alla crescita della povertà assoluta, abbiamo assistito e assistiamo a fenomeni molto diffusi di impoverimento di fasce della popolazione che in precedenza non avevano conosciuto una riduzione di reddito e di *status* di tali dimensioni. Occorre allora intervenire con decisione, prima che il contesto si deteriori ulteriormente. Le misure introdotte negli ultimi anni sono risultate perlopiù inefficienti e inefficaci nella loro episodicità: servono più risorse, ma soprattutto misure strutturali e continuative di presa in carico e sostegno ai casi di fragilità. L'obiettivo è istituire un'unica misura di contrasto alla povertà definita come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, a carattere universalistico e sottoposta alla prova dei mezzi attraverso l'indicatore ISEE. Nella nuova misura saranno riunite e riordinate le attuali prestazioni assistenziali, a eccezione di quelle per la non autosufficienza e per gli anziani oltre i sessantacinque anni di età. Si è fatta tanta confusione su quest'argomento, voglio sottolinearlo: in questo provvedimento riordiniamo le prestazioni assistenziali, non quelle previdenziali. Assistenza e previdenza sono due cose completamente distinte, quindi è bene fare chiarezza su tale aspetto.

La norma poi rifugge da un approccio meramente assistenziale: mira a superare la condizione di povertà attraverso l'inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari, i quali avranno, sì, un sussidio economico, ma esso sarà vincolato all'adesione ad un percorso di attivazione, di presa in carico e di accompagnamento da parte dei servizi sociali del territorio.

Accanto all'erogazione monetaria, quindi, assume un ruolo decisivo la dimensione dei servizi garantiti dagli enti locali con le risorse dei fondi europei per l'inclusione. Per questo la legge prevede un organismo di coordinamento sull'attuazione delle prestazioni, proprio per superare e scongiurare eventuali disparità e garantire in tutto il Paese l'accesso ai livelli essenziali.

In considerazione dell'entità delle risorse a disposizione, nella prima fase l'intervento sarà limitato ai nuclei famigliari più esposti al rischio di povertà, quelli con figli minori, con donne in gravidanza, con disabili o con persone disoccupate oltre i cinquantacinque anni di età. Noi raggiungeremo così una fetta consistente della popolazione in povertà assoluta, ma deve essere chiaro che la prospettiva di questo provvedimento resta la piena attuazione del carattere universale della misura, superando definitivamente l'approccio per categorie e con la graduale estensione del beneficio e della platea dei beneficiari grazie alle nuove risorse che affluiranno nel Fondo.

Ebbene, è un intervento graduale, è un primo stanziamento di risorse. Noi dovremo continuare ad intervenire ancora. Abbiamo dovuto fare delle scelte, così come abbiamo dovuto fare delle scelte ed individuare delle priorità nelle precedenti misure, come ad esempio la misura del *bonus* bebè, per alcuni criticabile, che però ha portato nelle tasche delle famiglie con redditi bassi 160 euro al mese. Per le famiglie che hanno tre figli c'è poi l'assegno per il terzo figlio e nella legge di stabilità abbiamo

previsto 100 milioni per la lotta alla povertà educativa. Se le mettiamo tutte insieme, capiamo che ci siamo posti ed abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo: far uscire dalla condizione di povertà un milione di bambini in Italia.

Con tale provvedimento l'Italia chiude definitivamente il periodo delle sperimentazioni, ma mi piace ricordare questo lungo percorso: dal 1998 in 39 Comuni abbiamo sperimentato il reddito minimo di inserimento, grazie all'estensione di tale misura prevista dall'articolo 23 della legge n. 328 del 2000 (la cosiddetta legge Turco). Giova ricordare tutte le tappe, perché questa esperienza, questo nuovo modo di pensare il *welfare* è stato cancellato ed azzerato poi dal 2007, dall'introduzione della *social card* agli ultrasessantacinquenni, una misura assai criticabile che creava stigma e che cancellava il protagonismo dei Comuni con la loro rete di servizi di protezione sociale, che invece noi rimettiamo al centro del sistema. Senza questo non si può fare vera inclusione.

Un'altra precisazione: questo non è il reddito di cittadinanza e lo dico con assoluta tranquillità e cognizione. È tutta un'altra cosa. In tutta Europa quello che esiste è il reddito minimo legato alla prova dei mezzi, cioè alla necessità di dimostrare che non si ha il reddito sufficiente per poter mantenere la propria famiglia. È questo quello che avviene in tutti i Paesi europei. Se fosse diversamente, noi dovremmo spiegare a centinaia di milioni di giovani laureati, di plurilaureati, ricercatori universitari che ogni mattina vanno a lavorare inutilmente per 40 ore a settimana, a perdere tempo per guadagnare un misero stipendio di 1.000 euro: qualcuno ne prenderebbe 750 stando comodamente a casa senza fare niente. (*Commenti della senatrice Catalfo*). Credo invece che noi non dobbiamo mai rinunciare all'idea che l'unico strumento che consente mobilità sociale sia il sapere e il lavoro, e dobbiamo continuare ad agire per poter includere il maggior numero possibile di persone nel mercato del lavoro e riconsegnare loro la dignità che meritano.

Arriviamo poi al 2012, con l'introduzione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) a livello sperimentale in 12 Comuni, un provvedimento nel quale cerchiamo di ridare centralità ai servizi sociali, fino alla giornata di oggi, con questo primo passo importante con il reddito di inclusione.

C'è un filo conduttore che lega tutte queste azioni dagli anni Novanta ad oggi, un filo conduttore che rende noi del Partito Democratico particolarmente orgogliosi per tutto quello che abbiamo fatto e perché siamo stati testimoni e protagonisti nei vari Governi che si sono succeduti di questi provvedimenti, sia quando eravamo al Governo come PD, sia quando al Governo c'erano le forze politiche e le anime che questo partito lo hanno fondato. Mi sento di ringraziare per questo lavoro che viene da lontano in modo particolare Livia Turco, per aver dato il via ed aperto le strade per costruire un nuovo *welfare*, nonostante le pesanti interruzioni che abbiamo subito in quasi vent'anni con azzeramenti di risorse per la lotta alla povertà.

Noi continueremo a lavorare con consapevolezza alla ripresa economica e all'aumento dei livelli occupazionali, ma non ci tiriamo indietro di fronte alla richiesta di aiuto di chi oggi sta male. Oggi chiudiamo definitivamente il periodo delle sperimentazioni e arriviamo alla prima misura strutturale a sostegno delle persone in condizioni di povertà assoluta: una giornata importante. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*). Signora Presidente, vorrei fare poche considerazioni per sottolineare un elemento di ambiguità che è in parte implicito nella caratteristica di disegno di legge delega ed in parte, tuttavia, è esplicito nella separazione tra il soggetto, da un lato, preposto all'erogazione del sussidio a fronte di una sorta di diritto soggettivo che viene instaurato (questo soggetto è lo Stato centrale, attraverso l'Istituto di previdenza) e dall'altro lato i soggetti che sono preposti a quella relazionalità che da tutti è riconosciuta quale strumento fondamentale per il contrasto alla condizione di povertà e di degrado.

Voglio tuttavia fare una premessa. Secondo molti osservatori e analisti, in questo tempo l'ampliamento dell'area della povertà e dell'esclusione sarebbe conseguenza ineluttabile della quarta rivoluzione industriale. Anche recentemente le *élite* cosmopolite, riunite a Davos nell'usuale World economic forum, hanno compiuto un'analisi di questo genere, deducendo la necessità di un reddito garantito a

coloro che, in quanto inesorabilmente esclusi, dovrebbero, da un lato, consumare e, dall'altro, non disturbare. Non credo - come molti, per fortuna - che questo sia un destino scontato e che la conseguenza del salto tecnologico straordinario che stiamo vivendo sia inesorabilmente l'esclusione di molti. Dipenderà dai comportamenti dei decisori se l'innovazione che l'uomo è riuscito a produrre si risolverà contro di esso o se invece, ancora una volta, l'uomo si rivelerà capace di utilizzare gli strumenti che esso stesso ha prodotto in funzione della promozione umana.

Qual è il modo di evitare l'inesorabile conseguenza dell'ampliamento dell'area dell'esclusione? Occorrono certamente, da un lato, politiche economiche e del lavoro rivolte a creare una società attiva e quanto più inclusiva ma, dall'altro, anche politiche sociali che non producano mai - ripeto, mai - la trappola della povertà e dell'inattività, che sono state non solo scientificamente elaborate in più occasioni, ma soprattutto testate nell'esperienza e nel vissuto.

La mia bravissima vice presidente Spilabotte ha evocato Livia Turco, ma dovrei con lei evocare il pessimo esperimento del reddito minimo garantito (definito di inclusione). Quell'esperienza ci dice infatti quanto implicitamente pericolosa sia l'erogazione di un sussidio e quanto spesso - purtroppo - sia implicita in quell'erogazione la trappola della povertà e dell'inattività. In altre parole, ci dice quanto sia difficile realizzare quella condizionalità che vuole il collegamento tra il sussidio e le azioni rivolte a includere le persone, sottraendole a una condizione di degrado e portandole a una ripresa di vita attiva.

Proprio perché abbiamo alle nostre spalle un esperimento che disgraziatamente alcune Regioni hanno prorogato - rendendolo tuttora attivo anche adesso che stiamo parlando, nonostante si sia rivelato fallimentare - noi abbiamo il dovere di realizzare il collegamento tra il sussidio e le azioni, che si possono compiere solo in prossimità, per individuare la povertà e contrastarla.

Infatti, solo in prossimità - non da Roma - si può stabilire quale sia la condizione di povertà assoluta, di degrado, perché spesso la povertà e il degrado sono collegati a una condizione di solitudine. A parità di reddito, ci può essere una condizione di inclusione o ci può essere una condizione di terribile esclusione. Spesso, infatti, l'assenza di un contesto familiare o un contesto comunitario possono determinare la condizione di degrado molto di più che una soglia di reddito stabilita algidamente a Roma. È nel calore relazionale dei soggetti che in prossimità operano che noi possiamo individuare il modo con cui contrastare la povertà. E su questo aveva molto ragione il collega Marin, che vi ha fatto riferimento prima, anche se nei giorni scorsi il presidente Berlusconi è scivolato in qualche dichiarazione a favore di un reddito garantito, che fa temere sempre soluzioni di quel genere.

Pertanto, questo provvedimento dovrebbe essere chiarito sotto questo profilo. Il Governo, di fronte alla prova dei mezzi, quindi di fronte alla definizione di un diritto soggettivo, pensa di erogare da Roma il sussidio come atto dovuto comunque? Anche se quella persona vive una condizione di degrado, di dipendenza da alcol o da droghe, per cui è facile immaginare come sarà impiegato l'assegno che arriva a casa? O invece questo assegno si ferma nel caso in cui il soggetto prossimo (che deve essere, prima ancora che istituzionale, sociale) che ha preso in carico quella persona dice di non mandargli l'assegno direttamente a casa perché le conseguenze sarebbero ragionevolmente quelle? O invece si segue la via "nordica", di quei Paesi climaticamente e politicamente freddi, il cui il *welfare* io non ho mai pensato si dovesse imitare, perché non ha impedito condizioni di diffuso degrado, nonostante arrivino nelle case assegni significativi?

Questo nesso deve essere chiarito. Il nesso tra l'erogazione del sussidio e la presa in carico, prima ancora che del Comune o dopo la valutazione del Comune, dei soggetti sociali che operano in prossimità. Ce ne ha parlato molto bene monsignor Bregantini quando, audito dalla Commissione a nome della CEI, insistette tanto sulla prossimità contrapposta alla fredda funzione centrale di erogazione del sussidio.

Io ho presentato un ordine del giorno in Commissione, accolto da parte del Governo. La relatrice ha più volte parlato della prossimità, che appartiene alla sua cultura e al suo vissuto, e l'ha sottolineata. È su questa prossimità che questo provvedimento deve essere chiarito, se vogliamo che davvero esso sia utile, al di là della misura delle risorse dedicate, ad incrementare la capacità diffusa nei territori di

prevenire e di contrastare il fenomeno della povertà e di spiegare alle *élite* che la povertà non è un destino che dipende solo da noi, dai decisori democratici, e che, nonostante loro *élite*, noi possiamo creare società inclusive. (*Applausi dai Gruppi AP (Ncd-CpE) e PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

***PARENTE**, *relatrice*. Signora Presidente, comincio con dei ringraziamenti non formali intanto ai miei colleghi, ai colleghi che in Senato hanno presentato altri disegni di legge a questo proposito. La Commissione lavoro e politiche sociali è da tanti mesi che discute di questi temi: ci siamo arricchiti in termini di sapienza e anche di politica. Ringrazio pertanto tutta la Commissione lavoro e anche lo *staff* tecnico, che ha avuto molta pazienza in questi anni per portare a casa la discussione su queste tematiche.

Comincio dal senatore Marin. Non è vero che non ci sono novità: è la prima volta che in Italia si istituisce una misura nazionale uniforme in tutto il territorio nazionale. Lo dicevamo nella relazione, ma anche molti interventi dei colleghi l'hanno ripreso: una persona in difficoltà, soprattutto del Sud, verrà trattata alla stessa maniera di una persona in difficoltà nel resto d'Italia. Poiché qui si è parlato di studio (qualcuno ha detto «studiate»), penso che con questo provvedimento noi aggrediamo la povertà assoluta.

Voglio ricordare a questo Parlamento, e anche ai cittadini e alle cittadine che beneficeranno di questo assegno, che la povertà assoluta è una misura basata sulla valutazione monetaria di un paniere di beni e servizi considerati essenziali per evitare forme di esclusione sociale. L'unità di riferimento del paniere è la famiglia, considerata rispetto alle caratteristiche dei singoli componenti, dei loro specifici bisogni (ad esempio, esigenze soprattutto di carattere nutrizionale), e delle eventuali economie di scala o forme di risparmio che possono essere realizzate al variare della composizione familiare. I fabbisogni essenziali sono stati individuati in una alimentazione adeguata, nella disponibilità di un'abitazione di un'ampiezza consona alla dimensione del nucleo familiare, riscaldata, dotata di principali servizi, beni durevoli e accessori, e nel minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, muoversi nel territorio, istruirsi e mantenersi in buona salute.

Di conseguenza, il paniere si compone di tre macrocomponenti (alimentare, abitazione e residuale), la cui valutazione monetaria non è stata effettuata al prezzo minimo assoluto, ma al prezzo minimo accessibile per tutte le famiglie, tenendo conto delle caratteristiche dell'offerta nelle diverse realtà territoriali.

Il valore monetario del paniere complessivo è stato ottenuto per somma diretta di quelli delle diverse componenti e corrisponde alla soglia di povertà assoluta. Quindi con questo provvedimento noi ci rivolgiamo ai cittadini e alle cittadine della nostra Italia più in difficoltà. Che cosa raccontiamo, colleghi del Movimento 5 Stelle: sono parole vuote, queste? Vi è un assegno che è un reddito, ma è anche servizio. Ha ragione la senatrice Lo Moro quando ha elencato i rischi di un assegno senza servizi, di un reddito senza accompagnamento, soprattutto in Regioni del Sud dove c'è mafia e camorra. Come possiamo fare a controllare che l'assegno non vada al camorrista o al mafioso di turno? Noi con questo provvedimento cerchiamo di non fare questo.

Il presidente Sacconi diceva che l'erogazione del sussidio deve essere davvero inserita in un coerente percorso di effettiva inclusione. Ebbene, la Commissione lavoro ha fatto tanto dibattito su questo, e c'è stata l'approvazione di un suo ordine del giorno che va in questa direzione, come ricordava il presidente Sacconi.

Vorrei dire al senatore Divina che quando fa il calcolo dei centesimi, non è giusto, perché il provvedimento si propone - l'abbiamo detto ieri spiegando il provvedimento - di coprire, tra le famiglie in maggiore difficoltà e povertà assoluta, innanzitutto quelle con figli, quindi sarà una misura graduale che tenderà all'universale. Ci rivolgiamo alle famiglie con figli perché è difficilissimo intercettare; come diceva qualcuna delle mie colleghe, la povertà è complessa. E noi una cosa non possiamo permetterci: che la povertà diventi ereditaria.

È per questo che ci rivolgiamo soprattutto alle famiglie con figli. Questo non possiamo permettercelo, perché la prima povertà è quella dei diritti. E noi con l'assegno che diamo ai beneficiari e alle persone in difficoltà dobbiamo aiutare ad esprimere le capacità che ci sono nelle famiglie. Si citava prima Amartya Sen. È questo il senso profondo di questo provvedimento; quando si prende un assegno bisogna aiutare le famiglie, le persone in difficoltà a spendere i soldi, a mandare i figli a scuola e dal pediatra, come dicevamo prima.

Noi interveniamo quindi sull'eliminazione della povertà e non sulla distribuzione generale del reddito e qui ci occupiamo anche di un grande tema che è quello della disuguaglianza degli esiti. Ce lo ricorda, in un bellissimo libro sulla disuguaglianza, Anthony Atkinson, il grande economista scomparso di recente, quando dice che la disuguaglianza degli esiti è molto importante, alla stessa stregua di quella della disuguaglianza delle condizioni di partenza perché nella vita possono succedere incidenti, inciampi, perdita di lavoro, malattie, separazioni e quando le famiglie e le persone non ce la fanno vanno aiutate. Per fare questo e affinché questo provvedimento metta insieme misure universali ed uniformi in tutto il territorio e prossimità, come diceva il presidente Sacconi, da maggioranza mi rivolgo al Governo: è necessario e fondamentale trovare risorse per rafforzare i servizi. Sappiamo che una parte di risorse andrà in questo senso, ma ne servono e occorrono molte di più. Tutta l'impalcatura di aiuto europeo, anche di finanziamento europeo, deve andare in quella direzione perché i nostri operatori e le nostre operatrici dei servizi sociali e dei centri per l'impiego devono essere messi nella possibilità di esplicitare quel calore relazionale e, come tecnicamente si dice, prendere in carico le persone. Dal punto di vista del calore, ciò significa prenderle per mano e prendersi cura di loro. In questo c'è tutto il tema del lavoro enorme che fa il terzo settore. Non solo il volontariato cattolico, come si ricordava, ma tutto il terzo settore. Nell'indirizzo di delega questo tema è rafforzato; il terzo settore come soggetto fondamentale per mettere davvero i servizi nelle condizioni di arrivare ai beneficiari.

Vorrei soffermarmi da ultimo sul reddito di cittadinanza. La mia collega senatrice d'Adda ha ben rilevato la differenza che si spaccia per reddito di cittadinanza. Vorrei dire una cosa ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle, con cui in Commissione c'è stata sempre una dialettica sana ed importante. Se volete andare al Governo, penso che dovete anzitutto - forse dico una parola forte che è stata evocata - studiare le risorse necessarie per i provvedimenti che proponete. Le voci cui si va ad attingere per il reddito di cittadinanza sono spesso generiche o alquanto dubbie. Una su tutte; nel secondo testo sul reddito di cittadinanza, presentato in Commissione, si propone una riduzione delle esenzioni e delle detrazioni fiscali contenute nel rapporto annuale delle spese fiscali. Ebbene, questa copertura rischia di andare a colpire le esenzioni e le detrazioni che riguardano, tra gli altri, la tutela dei redditi da lavoro dipendente autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Non è specificato infatti nella copertura come questo possa essere evitato.

Concludo, Presidente, onorevoli colleghi, ricordando che è stata evocata l'utopia. Penso che l'utopia debba essere sempre la base della politica. La nostra utopia oggi è applicare la Costituzione e garantire alle cittadine e ai cittadini più bisognosi del nostro Paese di essere aiutati. La nostra utopia è guardare negli occhi il bisogno ed aiutare ad uscire dalla povertà di reddito, culturale e dal disagio. Questa è la nostra utopia. *(Applausi dal Gruppo PD. Il senatore Crosio lancia scherzosamente una pallina di carta all'indirizzo delle tribune).*

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,45\)](#)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

[CATALEO](#), *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, vorrei iniziare la mia replica ribadendo fortemente all'Assemblea che se in Italia il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale è diventato un punto centrale del dibattito parlamentare lo si deve solo e unicamente al Movimento 5 Stelle. Non lo diciamo solo noi, ma ce lo riconoscono la Caritas nel suo rapporto, la società civile e tutti coloro i quali si occupano di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, che sono al di fuori del Parlamento. Se in Italia, qui ed ora, anche oggi si sta parlando di povertà e si sta affrontando questo provvedimento -

che purtroppo è solo un "topolino" rispetto alle esigenze dettate - ahimè - dalla disuguaglianza, dall'enorme flessibilità del lavoro e dalla crisi avvenuta in Italia - è merito del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Albano).*

Nella mia replica vorrei inoltre ringraziare il presidente della Commissione lavoro, previdenza sociale, Sacconi, che ha raccolto le mie osservazioni su una sperimentazione del passato, che era ben più ambiziosa di ciò che sta mettendo in atto il Governo. Su tale sperimentazione, denominata «reddito minimo di inserimento», è poi stata fatta una relazione contenente lo studio dell'impatto di tale misura sulla popolazione povera. La sperimentazione è stata svolta in sei Comuni del Nord, 11 Comuni del Centro e 22 Comuni del Mezzogiorno. Tra le maggiori criticità emerse, si segnala una bassa quota di attività di inserimento lavorativo. Ricordo all'Assemblea - condivido questa informazione con chi non lo sapesse - che il reddito minimo di inserimento veniva gestito dai servizi sociali dei Comuni, in collaborazione con il terzo settore, predisponendo un progetto di inserimento personalizzato: quindi niente cambia rispetto al criterio generale previsto nella misura presentata oggi dal Governo in Assemblea.

Ebbene, lo stesso rapporto sul reddito minimo di inserimento (che vi invito a leggere, perché è agli atti della Camera dei deputati), dice che si è trattato di una misura fallimentare, perché non si è investito nei servizi sociali, il progetto personalizzato non si è potuto fare e l'inserimento lavorativo non c'è stato, tranne che in pochissimi casi nel Nord Italia. Quindi, alla luce dei suoi effetti, non si tratta sicuramente di una misura cui poter guardare, ma il Governo e la maggioranza, cieca e sorda, ne propongono una del tutto uguale. Definisco «cieca e sorda» la maggioranza per una motivazione reale, ovvero perché è da quattro anni che cerchiamo di portare questo tema al centro del dibattito, nelle Aule e nelle Commissioni parlamentari. Sono stati anni in cui però non si è voluto discutere di questi provvedimenti, tant'è che la nostra proposta sul reddito di cittadinanza, cui sono abbinati disegni di legge anche della maggioranza (del tutto simili ai provvedimenti che propone il Governo), è rimasta lettera morta, chiusa nelle Commissioni. Mi sono detta però che forse è nella facoltà della maggioranza chiudere il dibattito parlamentare, tapparsi gli occhi e far finta che in Italia non ci siano 4,6 milioni di cittadini italiani, in uno stato di povertà assoluta, e 9 milioni a rischio di povertà.

Che cosa fa, dunque, il Governo?

Questo Governo, questa relatrice e questa maggioranza, dopo il passaggio alla Camera, bloccano e chiudono il dibattito parlamentare sul disegno di legge delega e non consentono alcuna modifica al provvedimento che, ripeto, contiene alcuni criteri generali e va a replicare delle criticità già contenute nel provvedimento in sperimentazione, ben più ambizioso, che era il reddito minimo di inserimento. Non solo, va a riproporre criticità che già l'Istat aveva evidenziato in merito a un disegno di legge, proposto dalla maggioranza e mai discusso perché abbinato al nostro disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che riproponeva l'ISEE e che riguardava, comunque, uno stanziamento di 1.300 milioni di euro (la stessa Istat, nelle sue memorie, dice che non può e non riesce ad affrontare in modo efficiente ed efficace la povertà in Italia). Parlo del disegno di legge n. 1919 e le memorie dell'Istat sono depositate presso la Commissione lavoro del Senato.

Torniamo al reddito di cittadinanza del quale si è parlato e ho voluto parlare. Invito tutti a studiare perché ciò che propone la maggioranza io lo studio sempre ed è giusto che lo faccia: lo studio, lo esamino, faccio le mie osservazioni e cerco, dall'opposizione, di portare nel dibattito (si spera costruttivo ma qui non c'è stato alcun dibattito) delle osservazioni anche costruttive. Dunque, quando invito a studiare lo faccio perché sul disegno di legge sul reddito di cittadinanza si è detto di tutto e di più. Tale disegno di legge, è stato scritto anche sulla base (e quindi studiando) di ciò che nel passato si era fatto in Italia e di ciò che tutti gli altri Stati europei hanno messo in atto, cercando di apportare delle migliorie ai provvedimenti fallimentari del passato.

Che cos'è il reddito di cittadinanza? Non è un reddito che si recepisce se si resta a casa "in panciolle" a girarsi i pollici: è un reddito - lo ripeto spero per l'ultima volta, così evitiamo di utilizzarlo per fare campagna elettorale sui poveri e sulla gente che si trova in stato di povertà - fortemente condizionato dalla soglia di povertà. La soglia di rischio di povertà indicata si richiama all'indicatore dell'Eurostat,

ad una risoluzione del 2010 del Parlamento europeo e ai dati dell'Istat contenuti nel rapporto sulle condizioni del Paese, consegnato alla Camera dei Deputati nel 2014. Questa è la soglia di rischio di povertà individuata dal Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza sarebbe condizionato, quindi, dalla soglia di rischio di povertà, così come l'ho definita, e condizionato fortemente dall'attivazione della persona. Cosa deve fare la persona? Riqualificarsi, seguire dei corsi di formazione, fare ricerca attiva del lavoro, fare dei piccoli lavori per la comunità, ma non esclusivamente lavori socialmente utili. Perché non vogliamo che tutto l'ammontare delle ore vengano impiegate in lavori socialmente utili? Perché nei paesi e le città del Sud dove ancora la sperimentazione del reddito minimo di inserimento esiste, come si evince dal rapporto della Commissione, una delle criticità del reddito minimo di inserimento sono stati i lavori di comunità, che hanno fatto sì che queste persone rimanessero per sempre, e oggi ancora, nella gabbia della povertà. Ecco, se voi vi recate in questi paesi dove ancora esiste il reddito minimo di inserimento, vi rendereste conto che queste persone sono ancora nella gabbia della povertà a fare lavori di comunità. Quindi noi avevamo proposto, invece, degli investimenti importanti, perché ci rendiamo conto che se non si fanno investimenti importanti nelle politiche attive del lavoro, nei servizi per l'impiego, nei servizi sociali (e quindi non si fa ciò che tutto il resto dell'Europa ha messo in atto sulle politiche attive del lavoro), questo tipo di misure diventano, come lo è diventato il reddito minimo di inserimento, la gabbia definitiva della povertà. Noi non vogliamo questo; vogliamo un'Italia che si riprenda e sia in grado di riportare i suoi cittadini al centro del lavoro italiano e al centro della dignità.

Voglio aggiungere un'altra cosa sulle coperture. Bisogna sempre leggere, perché ne ho sentito dire di tutti i colori sulle coperture. Ho qui il foglio sulle coperture e sono tutte elencate: sono circa venti. La senatrice Parente parla di una copertura di circa un miliardo che riguarda semplicemente la deducibilità per redditi superiori a 120.000 euro; invece qui si parla di 15 miliardi di euro. Facciamo attenzione quando si dicono le cose. Vorrei che in questo contesto il Governo e il Presidente della Commissione bilancio mi spiegassero come mai la Commissione bilancio ha giudicato inammissibili i tanti emendamenti del Movimento 5 Stelle. Soprattutto vorrei che mi si spiegasse come mai è stata data l'inammissibilità all'emendamento 1.57 che prevedeva, secondo il Movimento 5 Stelle, un finanziamento e, quindi, una maggiore risorsa da inserire nel Fondo per la lotta all'esclusione sociale e per i poveri per 2 miliardi di euro e che, addirittura, il Ministero dell'economia - leggo nella relazione - quantifica nel 2017 in 2.183 milioni, nel 2018 in 2.838 milioni e nel 2019 in 2.838 milioni. Parlo dell'emendamento 1.57. Facendo le cose di fretta, andando veloci - da questo si capisce che il vostro primo punto non è davvero la lotta alla povertà, ma semplicemente una costrizione nella quale vi siete trovati perché il Movimento 5 Stelle a gran voce in questi quattro anni portava avanti questo dibattito - e dicendo di no a tutte le proposte, anche a quelle costruttive del Movimento 5 Stelle, avete fatto in modo che in Italia i poveri non abbiano 2.183 milioni di euro. Questa è una delle tante coperture proposte dal Movimento 5 Stelle. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*.

CARDINALI *(PD)*. Basta! È un comizio.

CATALFO, *relatrice di minoranza*. La lotta alla povertà non è solo una questione politica; non è un dibattito che si deve aprire per portare avanti il proprio primato politico; è un'esigenza. Noi del Movimento 5 Stelle conosciamo bene l'esigenza perché la portiamo sulle spalle. Lo dico con il cuore: anni e anni di lavoro con le persone disagiate, anni e anni di disperazione portati nel cuore meritano una battaglia in questo Parlamento affinché un argomento come questo diventi davvero una priorità.

Concludo riprendendo quanto ricordato ieri: la Commissione europea, in merito al pilastro europeo dei diritti sociali, afferma che la maggiore parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Tra i problemi attuali però figurano l'inadeguatezza della prestazione che non permette ai beneficiari di sottrarsi alla povertà, una copertura ridotta e il mancato ottenimento di tale sostegno a causa delle complessità delle procedure. Sottosegretario e Governo, voi state mettendo in atto una misura che ha tutte queste caratteristiche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, faccio solo alcune brevi osservazioni. Vorrei, da un lato, rifuggire da toni altisonanti; dall'altro, non inseguire gli argomenti polemici dialettici che sono stati posti, ma richiamare solo alcuni punti essenziali di questo provvedimento che, per il modo con cui è nato, si è sviluppato, e per l'attenzione che le Assemblee parlamentari gli hanno dedicato, rappresenta certamente una svolta, un elemento di discontinuità rispetto al passato. La discontinuità si trova in due elementi, il primo dei quali è il fatto che le risorse per la lotta alla povertà sono passate da fondi previsti da provvedimenti di natura sperimentale, in un certo senso *una tantum*, a risorse strutturali. Credo che questo sia un dato apprezzabile da parte di tutti. Ci si può chiedere se le risorse, 1,7 miliardi, previste per l'anno 2017 siano tante, poche, sufficienti o insufficienti. Intanto, direi che sono tante rispetto a quello che hanno fatto i Governi precedenti. Sono sufficienti a coprire tutti i potenziali destinatari di questa misura? Non lo sono, lo sappiamo ma, d'altra parte, il carattere di questo provvedimento è quello di essere insieme strutturale e graduale, cioè arriva a raggiungere l'obiettivo che si è previsto in un tempo definito. Qual è l'obiettivo? Dare un sostegno di protezione al reddito e piani personalizzati di inserimento sociale, lavorativo ed educativo a quei 4,5 milioni di persone che l'Istat ha certificato essere nello stato di povertà assoluta.

Già la relatrice Parente ha ricordato cosa si intende per stato di povertà assoluta, ovvero quali sono i parametri di riferimento. Aggiungo anche che se si prende il criterio del reddito dell'ISEE, e cioè della prova dei mezzi, di 3.000 euro, i conti tornano, quindi anche se andiamo a guardare la platea dei soggetti con un ISEE massimo di 3.000 euro ci accorgiamo che corrispondono sostanzialmente a quei 4,5 milioni di persone che l'Istat classifica in uno stato di povertà assoluta. Quindi, il nostro obiettivo è raggiungere innanzi tutto questi soggetti, che sono quelli maggiormente esclusi sia dal reddito sia dalle opportunità sociali, relazionali, educative, come dalla costruzione di una vita dignitosa.

È ben vero, com'è stato ricordato, che l'Eurostat ci dice che circa un quarto della popolazione italiana è in una condizione di rischio di povertà, ma questo provvedimento evidentemente non riguarda quei soggetti. L'azione del Governo e del Parlamento deve essere orientata a generare condizioni di sviluppo e di crescita che facciano sì che il reddito di quelle persone non precipiti verso lo stadio di povertà assoluta, ma anzi arrivi ad un miglioramento, ad un incremento.

In questa sede non ho il tempo di ricordarlo, ma evidentemente il Governo ha realizzato un complesso di provvedimenti che spingono in quella direzione. Non confondiamo, però, le pere con le mele: anche se parliamo sempre di povertà, adesso siamo concentrati su questa fascia di popolazione. In questo senso - passando alla seconda osservazione - con 1,7 miliardi la misura tende a raggiungere complessivamente 1,77 milioni di persone, cioè i potenziali beneficiari che corrispondono ai nuovi criteri SIA per il 2017, di cui al decreto firmato dal ministro Poletti e in attesa della firma del ministro Padoan; ricordo per inciso che il SIA è il precedente strumento denominato Sostegno per l'inclusione attiva. Questi criteri sono più ampi rispetto a quelli applicati nel 2016 e ci danno una potenziale platea di destinatari di circa 1,77 milioni di persone, cioè circa il 40 per cento di quei 4,5 milioni di persone, se si tolgono quelle già coperte da assegno sociale che raggiungeremo con questo provvedimento. Faccio notare che di questi 1,77 milioni di persone, 800.000 sono minori. Infatti, come ha già ricordato la relatrice Parente, intendiamo concentrare i criteri indirizzando le risorse in particolare verso i minori, perché dalle statistiche emerge come all'inizio della crisi nel 2007 la povertà assoluta era concentrata nella fascia d'età dai sessantacinque anni in su, mentre dal 2015 in poi si concentra in modo preminente sull'area dei minori, che hanno un tasso di povertà assoluta del 40 per cento superiore alla media generale. Si tratta quindi di una scelta che evidentemente vuole combattere il principio o la realtà di una povertà che si fa ereditaria e che intende non privare del futuro in particolare le generazioni giovani e i bambini, perché quello che non si fa in quell'età poi ce lo si porta dietro per tutta la vita.

Questo è dunque l'elemento cruciale. Finora sono state già coperte 230.000 persone; sono state accolte 65.000 domande per un totale di 230.000 persone, cioè solo il 30 per cento di quelle che sono già state esaminate. Evidentemente il processo è in corso, nel senso che la messa a regime di uno strumento, che dovrebbe diventare ordinario con la delega e con i decreti attuativi attraverso il reddito di

inclusione, ci consentirà di raggiungere questa platea potenziale. Do quindi appuntamento a tra un anno alla senatrice Catalfo per vedere se questa misura ripercorrerà i limiti degli strumenti passati o se sarà capace di invertire la tendenza. Naturalmente io sono convinto che lo possa fare.

Faccio un'ultima osservazione. Il senatore Sacconi ha opportunamente ricordato che serve una misura non algida, burocratica, ma che abbia un calore relazionale. Non a caso il provvedimento, come hanno già ricordato la relatrice e molti interventi, ha due leve: la prima è l'integrazione del reddito, la seconda - altrettanto importante - è invece quella dei piani personalizzati che si accompagnano alla protezione del reddito. I soggetti che gestiscono queste due leve sono diversi: uno è l'INPS e l'altro i servizi sociali dei Comuni in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore.

È evidente che dovremmo trovare il modo di lavorare insieme. Già oggi voglio ricordare che la persona che sottoscrive la domanda si impegna anche ad aderire al piano personalizzato che deve essere presentato e controfirmato entro sessanta giorni dal momento in cui la misura viene concessa. Questa dovrà diventare una regola ordinaria ed è chiaro che sarà essenziale il ruolo degli attori locali, cioè di coloro che sono più vicini ai cittadini che si trovano in questa situazione di difficoltà.

In questo senso, voglio ricordare e assicurare anche la relatrice che rispetto al PON, il piano di inclusione sociale gestito dal Ministero del lavoro che vale circa un miliardo, la destinazione assolutamente prioritaria e prevalente di queste risorse sarà proprio nel rafforzamento dei servizi sul territorio, dei centri per l'impiego e dei servizi sociali dei Comuni, in modo da far sì che questa misura, fondamentale per far uscire le persone da uno stato di povertà e non consegnarle successivamente a uno stato di assistenza o di assistenzialismo, diventi una pratica concreta, reale e diffusa in tutto il Paese, da Bolzano a Caltanissetta.

Quindi, 500 milioni sono già stati messi in conto e sono stati già presentati progetti da parte delle istituzioni locali e, dunque, ci sono assolutamente le risorse per far sì che questa misura non sia una dichiarazione di principio e che questa pratica non sia un'evocazione generica, ma sia invece supportata dal lavoro ordinario e quotidiano delle istituzioni locali, dei Comuni, e delle organizzazioni di terzo settore.

Dunque, è una sfida ambiziosa ma anche realistica sia per le risorse messe in campo, per le cooperazioni e le collaborazioni che sono state costruite sia per il fatto che effettivamente imbocchiamo una strada innovativa. Adesso, forse, serve non tanto guardarsi indietro o evocare i pericoli, ma piuttosto accelerare il passo e far sì che, dopo che quest'Assemblea avrà approvato il provvedimento, il Governo e il Ministero provvedano rapidamente ai decreti legislativi e attuativi dei principi di delega che ivi sono contenuti per far sì che quei risultati che ho adesso evocato non siano un annuncio, ma una realtà.

Sono convinto che la strada sia possibile e, se ci sarà la determinazione, la convinzione e la messa in campo di tutte le capacità, non solo delle amministrazioni, ma anche delle organizzazioni di terzo settore, il risultato sarà conseguito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire brevemente soltanto perché la senatrice Catalfo ha rivolto alcune garbate ma significative critiche all'operato della 5a Commissione, cosa che mi ha francamente sorpreso, anche perché credo che in Commissione l'emendamento presentato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, a prima firma della senatrice Catalfo, sia stato invece oggetto di una valutazione molto attenta da parte della Commissione e del Governo.

Abbiamo chiesto al Governo, come facciamo sempre, di attivarsi per produrre una relazione tecnica in modo che la discussione in Commissione fosse il più possibile supportata da elementi di valutazione tecnici. In prima approssimazione, quando abbiamo dato il parere rispetto al lavoro della

Commissione, abbiamo dovuto esprimere - come è prassi consolidata da parte della Commissione - un parere contrario *ex* articolo 81, per assenza di relazione tecnica.

Il Governo si è comunque impegnato - com'è prassi sistematica della Commissione, quando un Gruppo richiede un approfondimento su un emendamento considerato particolarmente rilevante - a produrre una relazione. Infatti, nella fase successiva, quando però il lavoro della Commissione di merito era già esaurito e quindi, semmai, il parere avrebbe dovuto rilevare per l'Assemblea (ma trattandosi di un collegato, gli emendamenti respinti in Commissione non possono andare in Aula e, quindi, indubbiamente, fuori tempo massimo ai fini del confronto in questa sede, anche se immagino che il confronto su questo tema non potrà non continuare), abbiamo comunque acquisito agli atti del nostro lavoro parlamentare una certificazione tecnica di un certo rilievo.

Il Ragioniere generale dello Stato, nella nota firmata e prodotta in Commissione il 22 febbraio scorso, ha scritto che, premesso che l'emendamento nel suo complesso presenta diverse incoerenze tecniche sul piano dei riferimenti normativi e temporali, unendo in modo eterogeneo componenti di provvedimenti differenti, si esprime parere contrario, in quanto il provvedimento genera rilevanti nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica non contenibili in un limite di spesa come indicato al comma 105, trattandosi di oneri valutati in presenza di un diritto soggettivo; i rilevanti oneri hanno carattere strutturale, sono indicati dall'emendamento medesimo in misura superiore a 16 miliardi di euro annui, segnalando altresì l'assenza dell'apposita relazione tecnica, per verificare la congruità di tale valutazione, la quale potrebbe risultare sottostimata.

Lo dico per segnalare che il lavoro, che è stato fatto con serietà, naturalmente deve continuare. Il confronto politico è aperto in Parlamento e nel Paese e credo che questi documenti ci facciano fare passi avanti sotto il profilo della consapevolezza tecnica, posto che il confronto politico, che naturalmente è libero, ha però bisogno di concretarsi sempre in una strumentazione reale, in modo che il confronto tra di noi possa essere al tempo stesso leale e realistico. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Fucksia)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Tonini, anche per le puntualizzazioni.

[BULGARELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa desidera intervenire, senatrice Bulgarelli? Non possiamo fare le repliche delle repliche delle repliche.

BULGARELLI (M5S). Se il senatore Tonini, solo perché è il Presidente della Commissione bilancio, può intervenire non per esprimere pareri della Commissione bilancio, ma per fare una replica all'intervento svolto dalla senatrice Catalfo, io posso intervenire per replicare al senatore Tonini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Altrimenti, non si capisce per quale motivo possa intervenire.

PRESIDENTE. Lo faremo in una prossima occasione, al momento giusto, che non è questo.

BULGARELLI (M5S). Allora non era il momento di intervenire neanche per il senatore Tonini.

[PRESIDENTE](#). Il Presidente della Commissione, nel momento in cui dico che è in distribuzione un parere da lui redatto, credo abbia titolo per integrarlo.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, senza voler fare polemica, questa è un'Assemblea deputata anche al confronto e lei ha dato la parola al senatore Tonini in qualità di Presidente della Commissione per esprimere pareri che non ha espresso, dato che ha replicato alla senatrice Catalfo, relatrice di minoranza, su un punto. Ritengo allora che, per correttezza - e ribadisco di non voler fare polemiche - andrebbe data la parola o alla senatrice Bulgarelli, che l'aveva chiesta, o alla relatrice di minoranza Catalfo, per ribattere sul punto. In caso contrario, rimane sempre un'ultima parola che però non è esaustiva per un dibattito che invece si dovrebbe concludere con la possibilità di precisare che il senatore Tonini probabilmente si riferiva a qualcosa di diverso da ciò di cui parlava la senatrice Catalfo. Ciò andrebbe a vantaggio della correttezza delle informazioni e di chi, tramite la lettura dei nostri Resoconti stenografici, avrebbe piacere di capire come si è evoluto il dibattito in

quest'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatrice Montevocchi, credo che ci saranno almeno una, due o forse tre sedute in cui torneremo ad occuparci del provvedimento, quindi ci sarà tutto lo spazio per svolgere una serie infinita di approfondimenti.

Collegli, comunico che è pervenuta alla Presidenza una richiesta di chiusura anticipata della seduta alle ore 12,30 per consentire al Gruppo di Area Popolare di tenere una propria direzione nazionale. Per prassi consolidata, queste richieste vengono accolte.

Poiché dovremmo passare all'illustrazione degli emendamenti - la cui mole è piuttosto corposa, trattandosi di un articolo unico - se del caso, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Ne approfitto per richiamare il senatore Crosio, perché mi è stato riferito di un gesto da parte sua, che probabilmente è stato inteso in termini di simpatia; ma il rispetto del comportamento che si deve tenere in Assemblea mi fa esprimere nei suoi confronti una nota di censura.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VACCIANO (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO (Misto). Signor Presidente, intervengo per segnalare che nel mese di ottobre del 2016 la 6a Commissione (finanze e tesoro) ha licenziato in sede deliberante un provvedimento che riguarda il contrasto al finanziamento delle mine antiuomo e della *cluster bomb*. Questo provvedimento è quindi passato all'altra Camera e lì giace ormai da diversi mesi, considerando che noi avevamo già concluso l'esame nel mese di luglio, il provvedimento ci è stato riassegnato in sede deliberante e poi è arrivato alla Camera e lì si è fermato.

Ricordo a me stesso che questo provvedimento, che fra l'altro nasce da un disegno di legge di maggioranza, che tuttavia ha subito una sostanziale riscrittura operata da tutti i Gruppi parlamentari ed è stato approvato all'unanimità in Commissione, lo ereditiamo dalla scorsa legislatura. Il paradosso è che nella scorsa legislatura è successa una cosa molto simile a quella che sta accadendo adesso: il provvedimento era stato approvato in sede legislativa alla Camera, ma una volta arrivato al Senato la legislatura si è conclusa e tutto è iniziato daccapo, questa volta al Senato.

Credo sia necessario che la Presidenza del Senato si faccia parte attiva per sollecitare l'altro ramo del Parlamento ad una pronta calendarizzazione del provvedimento in Commissione, magari ancora una volta in sede deliberante (proprio perché il provvedimento è ampiamente condiviso, è stato approvato e licenziato all'unanimità in sede deliberante) perché l'esame riprenda, sia il più breve possibile e proceda fino alla sua conclusione.

Se dovesse verificarsi ancora una volta quanto è successo nella scorsa legislatura, che ha fatto sì che dopo otto anni siamo privi di una legislazione sul contrasto al finanziamento delle mine antiuomo, penso che sarebbe non solo una vergogna per questo Parlamento, che ancora non riesce a dare piena attuazione alla Convenzione di Oslo, ma per tutto il Paese.

Chiedo sinceramente che la Presidenza del Senato si faccia carico di un sollecito all'altro ramo del Parlamento perché si possa concludere nel tempo più breve possibile l'esame di questo provvedimento. *(Applausi dal GruppoMisto).*

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, prendo la parola semplicemente per proseguire la staffetta che i senatori di Sinistra Italiana hanno deciso di iniziare per chiedere al Governo di

calendarizzare il prima possibile la data dei due *referendum* sociali, per rispondere ad una richiesta presentata da oltre tre milioni di cittadini. Il silenzio totale del Governo e l'assoluta dimenticanza di individuare la data è un fatto davvero grave e ancora più gravi sono le dichiarazioni che leggiamo in questi giorni del ministro del lavoro Poletti - evidentemente lontano anni luce dalla realtà lavorativa - che dice di pensare ad una modifica della legge lasciando i *voucher* solo per i lavori familiari.

Vorremmo ricordare al ministro Poletti che il lavoro di cura e domestico, tra l'altro, è un lavoro prettamente femminile e, a meno che non abbia deciso di condannare alla precarietà, ancora una volta, le donne, è un atto sbagliato. È notizia di questi giorni la vicenda di un lavoratore modenese che ha raggiunto l'età della pensione, ma poiché gli ultimi anni della sua contribuzione derivano, purtroppo, da lavoro pagato con *voucher*, l'INPS non riconosce il raggiungimento dell'età pensionabile.

Davanti ad una piaga sociale ormai aperta nel Paese, crediamo sia importante individuare la data del *referendum* per l'abolizione dei *voucher* e per regolarizzare e rendere sicuri gli appalti. Le esternalizzazioni dei servizi operate dagli enti pubblici locali hanno reso ulteriormente precarie le condizioni di lavoro sia in termini di lavoro, sia per le atroci violazioni che spesso i lavoratori subiscono accettando lavori precari. Richiamare alla responsabilità anche i committenti degli appalti (ossia, spesso, gli enti locali, lo Stato e le pubbliche amministrazioni in generale) è quindi un fatto doveroso di civiltà.

Per questo motivo, chiediamo che venga fissata il prima possibile la data per lo svolgimento del *referendum* e sia data la parola ai cittadini. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, forse è sempre stato così, ma mi pare che ultimamente i politici che fanno quanto promesso in campagna elettorale siano da combattere nel modo più assoluto. Certo, la coerenza non va assolutamente bene in un mondo, come quello politico, dove è merce rara.

Il governatore della Regione Lombardia, portando a compimento ciò che ha promesso in campagna elettorale, dal 1° febbraio scorso ha ridotto i *ticket* sanitari per le visite e gli esami specialistici, portandoli da 30 a 15 euro. Stiamo parlando di esami molto importanti, come la TAC, l'ecografia e la risonanza.

Il Governo cosa fa? Si mette di traverso e con tutta probabilità costringerà la Regione Lombardia a sospendere la riduzione dei *ticket* sanitari. Stiamo parlando di 230.000 prestazioni e visite mediche, per un totale di circa 1,5 milioni di lombardi che, in un anno, avrebbero beneficiato della misura.

Vorrei altresì ricordare altre attenzioni rivolte dalla Regione Lombardia al settore della sanità. Ricordo che il 70 per cento delle ricette era già esente dal cosiddetto super *ticket*. Mi chiedo, signor Presidente, se sia mai possibile un atteggiamento forte di questo tipo da parte del Governo, che impone a una Regione di rivedere una propria decisione.

Forse dovremmo ricordare al Governo che il 4 dicembre scorso ha perso il *referendum* e che le competenze in materia di sanità sono rimaste in capo alla Regione. Nonostante gli schiaffi presi dalle Regioni dagli ultimi tre o quattro Governi che si sono succeduti, la Regione Lombardia è riuscita a diminuire comunque le tasse - di questo stiamo parlando - e a incidere su provvedimenti che ricadevano in modo diretto sulla vita dei cittadini.

A questo punto ci chiediamo se faccia bene la Regione Lombardia a far ricorso alla Corte costituzionale per tutelare gli interessi dei cittadini lombardi. Forse, mai come in questo momento, l'atteggiamento politico della Regione Lombardia che, anche attraverso l'azione della Lega Nord, promuove i valori dell'autonomia, torna a essere rilevante. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto superiore di istruzione secondaria «Sandro Pertini» di Afragola, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai

nostri lavori, purtroppo in via di chiusura. (*Applausi*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,30*).

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2494 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera g), che, nel riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, indicato tra i principi e i criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata, in quanto la materia appare riconducibile anche alla competenza delle Regioni e degli enti locali.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che l'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 4, lettera c) può essere svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando che la riassegnazione di eventuali risparmi al Fondo per la lotta alla povertà, prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera d) appare, nel caso di specie, finalizzata a dare migliore rappresentazione della permanenza in bilancio delle predette economie, sia pure attraverso una formulazione non perfettamente conforme al procedimento previsto dalla legge di contabilità.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104 e 1.113.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertorotta, Broglia, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cirinna', Compagnone, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Endrizzi, Esposito Stefano, Fattori, Filippi, Fissore, Formigoni, Gentile, Lucherini, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Palermo, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Ranucci, Rubbia, Ruvolo, Santangelo, Sibia, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Mussini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Scilipoti Isgro', per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ceroni, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei

rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 23 febbraio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1 - la relazione sulla verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 23 febbraio 2017.

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXIII*, n. 26).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 02/03/2017 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010" (2052);

in data 02/03/2017 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013" (2184).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 27 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla VIII Commissione (Ambiente) di quell'Assemblea, nella seduta del 20 dicembre 2016, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM (2015) 595 final); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM (2015) 596 final) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM (2015) 614 final) (Atto n. 961).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 23 febbraio 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Argentera (Cuneo), Acri (Cosenza), Brossasco (Cuneo), Bardello (Varese), Riparbella (Pisa), Val Masino (Sondrio), Savigliano (Cuneo) e Somma Vesuviana (Napoli).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 febbraio 2017, ha inviato un documento, aggiornato al mese di settembre 2016, che espone il monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2016 (Atto n. 960).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03538 del senatore Vacciano ed altri.

I senatori Gambaro, Ceroni e Gibiino hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07084 della senatrice Fucksia ed altri.

Le senatrici Lo Moro e Ricchiuti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07097 della

senatrice Petraglia ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 23 febbraio al 1° marzo 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 157

AMATI ed altri: sulle misure per la conservazione della biodiversità e della fauna selvatica, con particolare riferimento alla tutela del lupo (4-05280) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sulle misure per la conservazione della biodiversità e della fauna selvatica, con particolare riferimento alla tutela del lupo (4-05364) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CAMPANELLA ed altri: sul disastro ferroviario in Puglia nella tratta tra Corato e Andria del 12 luglio 2016 (4-06118) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CIRINNA': sull'abbattimento dei lupi per ragioni di difesa dell'uomo e degli animali da pastore (4-04540) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE POLI: sul sistema Aliplast di riciclo degli imballaggi (4-00916) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE PIN: sull'inquinamento da PFAS delle falde acquifere venete scoperto nel 2013 (4-05440) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MARINELLO ed altri: sulla gestione dell'emergenza rifiuti in Sicilia (4-05004) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

TOSATO: sui frequenti attacchi dei lupi in Lessinia, in provincia di Verona (4-05216) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00494, della senatrice Bencini ed altri, pubblicata il 3 dicembre 2015, deve intendersi riformulata come segue:

[BENCINI](#), [ROMANI Maurizio](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [MOLINARI](#), [CASALETTO](#), [CERVELLINI](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [PEPE](#), [ZIN](#), [ROMANO](#), [ORELLANA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MAURO Mario](#), [LANIECE](#), [REPETTI](#), [BONDI](#), [BIANCONI](#), [MANCUSO](#), [ANITORI](#), [GOTOR](#), [DIRINDIN](#), [DI GIORGI](#) - Il Senato,

premessi che:

dal 1988 il 1° dicembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS, finalizzata all'informazione e alla sensibilizzazione nonché alla verifica dei risultati alla lotta a questa gravissima malattia;

Unaid (il programma delle Nazioni Unite per l'AIDS/HIV) ha reso noti i dati contenuti nel suo rapporto annuale, svelando che le nuove infezioni da virus dell'immunodeficienza umana sono in calo del 35 per cento rispetto al picco massimo registrato 15 anni fa; anche il numero dei decessi è in calo (del 42 per cento rispetto al 2004), mentre aumenta il numero dei pazienti in terapia in tutto il mondo: quasi 16 milioni (per la precisione 15,8), molti di più rispetto ai 2,2 milioni in cura 10 anni fa e il doppio in confronto a quelli in terapia nel più recente 2010;

non è però ancora giunto il momento di cantare vittoria: le stime parlano di 36,8 milioni di persone con l'HIV nel 2014. Ed ancora, la percentuale di stranieri tra le nuove diagnosi di infezione da HIV ammonta al 27,1 per cento nel 2014, con un numero assoluto pari a 1.002 casi. In particolare, l'incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV è stata di 19,2 nuovi casi per 100.000 stranieri residenti rispetto ad un'incidenza, tra italiani residenti, di 4,7 nuovi casi per 100.000 residenti;

la giornata suddetta, oltre a mantenere viva la memoria delle tante persone scomparse nei 30 anni di epidemia, ha l'obiettivo di incrementare il sostegno alle persone con infezione da HIV (riduzione dello stigma), sensibilizzare le persone ad eseguire il *test* per l'HIV (prevenire nuovi casi) e, non ultimo, supportare le persone che tutti i giorni lavorano e studiano in questo ambito della medicina;

il 1° dicembre vuole anche però riportare l'attenzione sull'infezione da HIV, dal momento che ogni anno in Italia si verificano circa 4.000 nuovi casi, dei quali non si riesce ad intravedere una riduzione.

Oltre la metà delle nuove diagnosi avviene molto tempo dopo l'avvenuta infezione, quando essa ha creato danni importanti al sistema immunitario degli individui, tali da consentire la comparsa di infezioni e tumori talvolta letali. Ed infatti, basti considerare come negli ultimi anni sia aumentata la proporzione delle persone che arrivano allo stadio di AIDS conclamato, ignorando la propria sieropositività; pertanto, diminuiscono sensibilmente le probabilità di risposta positiva alle cure. Ed ancora, nel 2014, l'emersione dello stato di sieropositività al virus dell'HIV è avvenuto principalmente per cause diverse dall'accesso volontario al *test* dell'HIV; nello specifico, nel 26,4 per cento dei casi il *test* HIV è stato eseguito per la presenza di sintomi correlati all'HIV, e nel 12,9 per cento dei casi in seguito ad accertamenti per altra patologia o alla diagnosi di un'infezione sessualmente trasmessa; la giornata mondiale dell'AIDS offre una cassa di risonanza unica per parlare dell'HIV. Nonostante gli enormi progressi scientifici l'infezione da HIV/AIDS è ancora una delle principali cause di morte del nostro pianeta, soprattutto l'Africa subsahariana ed i Paesi del terzo mondo dove si registrano ancora milioni di nuovi casi di infezione all'anno;

considerato che:

rimane fondamentale la prevenzione, i cui strumenti sono a scelta delle persone: l'astensione dai rapporti a rischio, l'uso regolare del profilattico; altrettanto fondamentale è l'effettuazione regolare del *test* in caso di rapporti non protetti, quando si inizia una nuova relazione, quando si desidera concepire un figlio, o anche solamente in caso di dubbio;

la terapia farmacologica oggi ha elevato di molto le prospettive di vita ma non la qualità, si tratta di una vita comunque sempre sotto controllo perché questo è un virus che accelera il processo di invecchiamento;

negli ultimi anni l'attenzione pubblica sul tema dell'AIDS è notevolmente calata, nonostante i nuovi casi di infezione, nei Paesi sviluppati come il nostro, siano stabili; così come, i dati raccolti sul fenomeno *de quo* testimoniano come gli adulti ma soprattutto gli adolescenti siano disinformati o non correttamente informati rispetto all'HIV - a titolo esemplificativo, solo il 5,2 per cento dei ragazzi tra 15 e 19 anni sa che cosa sia l'intervallo finestra, informazione chiave per accedere correttamente al *test* per l'HIV;

la riduzione di nuovi casi di malattia conclamata non è infatti tanto attribuibile ad una riduzione delle infezioni da HIV, quanto piuttosto alle nuove terapie di farmaci antiretrovirali che hanno allungato in modo significativo il periodo di tempo che trascorre tra l'infezione e la malattia;

l'inadeguata percezione del rischio AIDS tra la popolazione è invece ancora molto alta, come è diffusa l'errata convinzione che la malattia riguardi solo particolari categorie di persone "a rischio", ad esempio i tossicodipendenti e gli omosessuali. Al contrario, negli ultimi anni la prima causa di contagio da HIV sono i rapporti eterosessuali non protetti;

il preservativo, anche quello femminile, resta ancora il fondamentale strumento di prevenzione dell'infezione da HIV nel caso di rapporti occasionali;

l'importanza di non abbassare la guardia e di continuare a sensibilizzare e informare la popolazione sul tema è quindi sensibilmente evidente soprattutto laddove si consideri, si ripete, come negli ultimi anni sia aumentata la percentuale delle persone che arrivano allo stadio di AIDS conclamato ignorando la propria sieropositività, per cui diminuiscono percettibilmente le probabilità di risposta positiva alle cure - gli ultimi dati disponibili indicano una proporzione del 67,9 per cento;

considerato infine che, nel mese di dicembre 2016, secondo quanto affermato dal Ministro della salute, il Ministero predisponesse il piano nazionale contro l'Aids, a cui doveva seguire l'approvazione dal Consiglio superiore di sanità per poi passare al vaglio delle Regioni per l'avallo definitivo e la concreta applicazione sul territorio. Secondo le dichiarazioni del Ministro, tale piano si compone di una serie di obiettivi tra cui: la messa a punto e la realizzazione di modelli di intervento per ridurre il numero delle nuove infezioni; facilitare l'accesso al *test* per far emergere il sommerso; garantire a tutti l'accesso alle cure; favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in trattamento; migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone che vivono con Hiv e Aids; coordinare i piani di intervento sul territorio nazionale; tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone che vivono con Hiv e Aids;

promuovere la lotta allo stigma; promuovere l'informazione e il coinvolgimento attivo delle popolazioni a rischio,
impegna il Governo:

- 1) a promuovere, all'interno delle scuole, a partire dall'ultimo anno delle medie, la cultura e la conoscenza delle patologie parenterali o sessualmente trasmesse e, al contempo, le idonee figure professionali, quali infermieri e medici infettivologi, per educare alle buone pratiche e alla prevenzione;
- 2) a promuovere la pubblicità progresso a scopo divulgativo e informativo, prevedere la distribuzione di opuscoli e cartoline esplicative in ambienti frequentati da giovani e non solo, come in locali da ballo e di divertimento in genere, nonché negli ambulatori dei medici di base e specialisti;
- 3) a prevedere, all'interno di tutte ASL, un punto informativo cui potersi rivolgere per apprendere nozioni di educazione alla sessualità ed alla prevenzione da patologie parenterali o sessualmente trasmissibili;
- 4) a coinvolgere i medici di base nel prendere contatti con i propri pazienti di giovane età, al fine di dare loro tutte le informazioni necessarie sul tema;
- 5) a concretizzare il piano nazionale contro l'Aids così come preventivato e promesso.

(1-00494) (Testo 2)

Mozioni

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [DI GIACOMO](#), [BIANCONI](#), [MANCUSO](#), [BILARDI](#), [ANITORI](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [Luciano ROSSI](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#) - Il Senato,

premessi che:

le leggi di stabilità degli ultimi anni hanno condizionato pesantemente l'attività delle Province, a causa del loro assoggettamento alle regole di bilancio del patto di stabilità interno; sono stati inoltre nettamente ridimensionati i trasferimenti a favore delle Province italiane, che si trovano ora nell'impossibilità di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali che rimangono loro assegnate e i servizi previsti, con pesanti responsabilità giuridiche, oltre che politiche e morali, per gli amministratori;

l'esito negativo del *referendum* confermativo della riforma della Costituzione del 4 dicembre 2016 ha comportato la permanenza delle Province tra gli enti territoriali costituzionalmente necessari, procrastinando, *sine die*, la loro annunciata abolizione, che non è più ipotizzabile in tempi brevi;

considerato che:

in base all'attuale formulazione dei commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", le Province continueranno ad esercitare alcune funzioni essenziali, quali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale; g) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; h) cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e i cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni;

inoltre, secondo quanto previsto dal comma 88, molte Province, d'intesa con i Comuni, svolgono le funzioni di stazione appaltante e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, tutto ciò nell'ottica della razionalizzazione dei costi e dell'ausilio ai Comuni di minori dimensioni;

tenuto conto che:

l'esercizio di tali funzioni richiede la disponibilità di dotazioni organiche sufficienti e delle necessarie risorse finanziarie, sia per affrontare i costi dell'ordinaria gestione sia per pianificare ed effettuare spese di investimento;

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", ha previsto all'articolo 5, comma 11, lo slittamento dal 28 febbraio al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. Tuttavia, le amministrazioni provinciali, come sottolineato anche recentemente dal presidente dell'Unione delle Province italiane, non sono in grado redigere gli schemi di bilancio per il 2017, a causa dell'insufficienza delle entrate rispetto agli oneri da affrontare, con il rischio di dissesto e la conseguente interruzione dell'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini;

dei 43.000 dipendenti risultanti al 2014, ben 23.000 sono stati trasferiti ad altre amministrazioni dello Stato,

impegna il Governo:

- 1) a promuovere urgentemente una modifica della legge di bilancio per l'anno 2017, mettendo a disposizione le risorse necessarie alla continuità dei servizi essenziali e alla sicurezza dei cittadini;
- 2) a rivedere, di concerto con i rappresentanti delle Province italiane, la normativa complessiva relativa alle Province, per assicurare, in via ordinaria, risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate a garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti.

(1-00736)

Interrogazioni

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la legge n. 68 del 1999 ha rappresentato un importante traguardo legislativo, riformando organicamente la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili ed introducendo una disciplina ispirata al concetto di "collocamento mirato", ovvero individualizzato in rapporto alla concreta capacità lavorativa del singolo soggetto disabile, permettendone la valorizzazione delle professionalità e delle capacità psicofisiche;

prevede, tra l'altro, la possibilità che vengano stipulate, tra il datore di lavoro e gli uffici competenti, convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge medesima, nonché la possibilità che gli uffici competenti stipolino, con i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione, con le cooperative sociali e con liberi professionisti disabili, anche se operanti in ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili presso le stesse cooperative sociali o i liberi professionisti (capo IV);

un ulteriore strumento per rafforzare l'inserimento lavorativo delle persone disabili è contenuto nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", meglio nota come "legge Biagi";

difatti esso prevede la stipula di apposite convenzioni quadro su base territoriale da parte degli uffici regionali, competenti riguardo alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e di quelli disabili, nonché all'attuazione del collocamento mirato, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, e con i relativi consorzi; tali convenzioni quadro devono essere "validate" dalla commissione provinciale del lavoro, hanno per oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese aderenti o associate alle associazioni datoriali firmatarie e devono disciplinare taluni aspetti espressamente individuati dal comma 2 dell'articolo 14, tra cui le modalità di adesione da parte delle imprese interessate, l'individuazione dei lavoratori da inserire al lavoro, la promozione e lo sviluppo delle commesse a favore delle cooperative sociali ed i limiti di percentuali massimi ai fini della copertura della quota d'obbligo che le imprese devono osservare in merito

all'assunzione di soggetti disabili;

in tale quadro, si collocava la costituzione, nel novembre 2001, del consorzio "Sintesi", società cooperativa sociale *onlus*, con sede legale a Roma, via Alfonso Rava n. 124, in persona del legale rappresentante Enzo Rimicci, con lo scopo di promuovere l'occupazione di soggetti svantaggiati e la creazione di imprese locali, proponendo, tramite la gestione in forma associativa, lo svolgimento di attività per l'inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate;

del consorzio Sintesi fa parte la cooperativa "E-social" società cooperativa sociale *onlus* (già Mediatica Social) che ora, per effetto di un trasferimento di azienda del dicembre 2013, ha fatto confluire tutti i propri dipendenti nella Call.it società cooperativa sociale *onlus*;

il consorzio Sintesi è titolare di alcune convenzioni, in base alle quali la Wind telecomunicazioni ha affidato al consorzio, e, per il suo tramite, alle cooperative aderenti, la gestione di alcune attività di *customer relationship management*, attività che prevedono la gestione in *front line* o *back office* di clienti *consumer* e *business*, finalizzate anche alla realizzazione del progetto GOR (gestione obbligo riserva), progetto ideato per favorire l'accesso al mondo del lavoro delle persone disabili con *handicap* medio-gravi, con alta qualificazione professionale: a Palermo è stata stipulata in data 9 ottobre 2006 e 10 luglio 2009 una convenzione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, tra servizio UPL di Palermo, Wind SpA e consorzio Sintesi per l'assunzione di 62 unità disabili e successive modifiche; a Napoli è stata stipulata, in data 22 febbraio 2007, una convenzione tra Provincia di Napoli, Wind SpA e consorzio Sintesi per l'assunzione di 6 unità disabili e, in data 27 dicembre 2012, una convenzione ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 68 del 1999 tra la Provincia di Napoli, Wind SpA e consorzio Sintesi per l'assunzione di 36 unità disabili; a Roma è stata stipulata, in data 13 dicembre 2006, una convenzione sperimentale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto n. 276 del 2003, tra l'ufficio per il collocamento mirato disabili della Provincia di Roma, Wind SpA e il consorzio Sintesi, per l'assunzione di 20 unità disabili, con scadenza dicembre 2008 rinnovata per ulteriori due anni, e altra convenzione del 3 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 68 del 1999, per l'assunzione di 6 unità disabili, con scadenza dicembre 2011, integrata con 12 unità disabili e rinnovata al 31 dicembre 2013, e infine una convenzione, in data 30 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 68 del 1999, per l'assunzione di 5 unità disabili con scadenza dicembre 2014 e rinnovata fino al 31 dicembre 2016;

le suddette cooperative sono cooperative integrate di tipo "b", con almeno il 33 per cento della forza lavoro composta da disabili che hanno quale unica attività in essere la gestione di un appalto di servizi formalmente intercorrente tra la Wind telecomunicazioni SpA e il consorzio Sintesi (di cui fanno parte) e che negli anni è stato reiterato;

in particolare, tali contratti di appalto di servizi sono conseguiti a diverse convenzioni che, nel tempo, sono state stipulate tra i medesimi soggetti e la Provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, norma che consente di soddisfare la quota di avviati d'obbligo, computando anche quelli in servizio presso le cooperative sociali, a cui sono state conferite "commesse di lavoro" in base a specifiche "convenzioni" validate dalla Regione. Tali appalti dunque rientravano nel progetto GOR. Successivamente, con ulteriori e distinti contratti di appalto, il consorzio Sintesi ha disposto l'effettivo svolgimento del servizio in capo alle cooperative E-social prima e Call.it poi;

alcuni dipendenti della Call.it, con ricorso del luglio 2015 (RG n. 26925/15), hanno citato in giudizio davanti al tribunale di Roma la società Wind Telecomunicazioni SpA, assumendo che: 1) nei contratti di appalto intercorrenti tra Wind e consorzio Sintesi, si prevede quale compenso per il servizio reso una somma comprensiva delle seguenti voci, nette annue pari a: a) 25.200 euro (sebbene nei contratti di servizio siano stati erroneamente riportati 22.500 euro) per ogni disabile assunto alle dipendenze della cooperativa, somma erogata per coprire il "costo" del lavoratore (costo complessivo); b) 13.000 euro (costi di guida e tutoraggio); c) il 12,5 per cento di quanto sopra indicato a titolo di spese generali per un totale complessivo di circa 39.937,5 euro per ogni lavoratore *full time*, ma posto che i dipendenti erano impiegati a 25 ore settimanali erano riparametrati a 27.700 euro per ogni lavoratore

disabile; 2) considerato il loro assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della Wind e lo svolgimento continuativo delle medesime mansioni ed attività di assistenza commerciale, amministrativa e tecnica in relazione al servizio di telefonia mobile esplicate dai lavoratori impiegati alle dirette dipendenze Wind, i lavoratori hanno chiesto l'assunzione diretta a carico della committente società Wind per irregolare interposizione di manodopera e violazione del decreto legislativo n. 276 del 2003, trattandosi dunque di un caso di appalto non genuino per mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e cioè: l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa; 3) il costo del lavoro complessivo gravante sulla cooperativa E-social e Call.it, per ogni dipendente disabile, è pari a circa 11.000 euro netti annui (erano tutti assunti *part time* a 25 ore e percepivano 850 euro mensili) mentre per i *tutor* circa a 12.350 euro netti annui (perché percepivano 950 euro mensili);

in base all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, quando una cooperativa sociale *onlus* di tipo "b" assume dei disabili a tempo indeterminato, gode di importanti agevolazioni per i contributi previdenziali ed assistenziali che sono posti a carico dello Stato;

a Wind telecomunicazioni SpA applica, invece, ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale lavoro telecomunicazioni, ove la retribuzione prevista per il 3° livello è pari a 1.522,98 euro;

il progetto GOR prevede che il luogo di lavoro dei dipendenti delle cooperative sociali sia ubicato anche all'interno degli edifici della Wind;

secondo i lavoratori ricorrenti, l'assunzione dei dipendenti da parte del consorzio e delle cooperative E-social e Call.it, che godono di agevolazioni contributive ed assistenziali, costituirebbe un'interposizione fittizia di manodopera per il lavoro svolto direttamente alle dipendenze della Wind SpA;

la Provincia di Roma ha stipulato, in data 3 dicembre 2008, una convenzione ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 68 del 1999, con Wind SpA e consorzio Sintesi, che ha stabilito una proroga per due anni della precedente convenzione stipulata il 13 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 per l'inserimento lavorativo di 20 lavoratori disabili;

la Provincia di Napoli ha stipulato una convenzione ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge n. 68 del 1999, in data 27 dicembre 2012, con Wind SpA e consorzio Sintesi per l'inserimento lavorativo di 35 lavoratori disabili, con scadenza 31 dicembre 2015, con una copertura dell'aliquota di obbligo del 30 per cento;

se questa ricostruzione in merito al consorzio Sintesi ed alle sue convenzioni corrispondesse al vero, secondo gli interroganti, si evidenzerebbe l'ennesimo episodio di ambiguità che caratterizza oramai il sistema delle cooperative sia in tema di assunzione, che in tema agevolazioni contributive, si chiede di sapere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza ed in raccordo con le amministrazioni coinvolte, al fine di chiarire se la convenzione quadro stipulata il 13 dicembre 2006 tra l'ufficio per il collocamento mirato disabili della Provincia di Roma, il consorzio Sintesi e la Wind telecomunicazioni SpA sia stata stipulata, rinnovata e validata nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dalla legge n. 68 del 1999 a garanzia della corretta assunzione delle categorie protette, invalidi e disabili;

quali iniziative di competenza intenda adottare, anche di tipo normativo, al fine di garantire alle persone con disabilità il diritto al lavoro ed evitare abusi nella fase del collocamento lavorativo e dell'esecuzione della prestazione lavorativa del disabile, così come previsto dalla legislazione vigente, dalla Convenzione per i diritti dei disabili e dalla normativa europea in materia.

(3-03540)

[MORONESE](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

Premesso che:

il museo provinciale campano di Capua (noto anche come museo campano), fondato dal canonico Gabriele Iannelli nel 1870 ed inaugurato nel 1874, è un museo storico dell'antica Campania (poi di

"Terra di lavoro" e oggi compresa nella provincia di Caserta), oltre che uno dei più importanti della regione e d'Italia. Il museo conserva la più importante collezione mondiale di *matres matutae*, dette anche madri di Capua, provenienti dall'antica Capua, l'attuale territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere, e il più grande *lapidarium* (insieme di epigrafi, steli e lapidi su pietra di epoca sostanzialmente romana) dell'Italia meridionale;

il museo provinciale campano di Capua è di proprietà della Provincia di Caserta; è stato definito da Amedeo Maiuri "il più significativo della civiltà italica della Campania", regione a cui Capua ha dato il nome;

il museo è ospitato nello storico palazzo Antignano la cui fondazione risale al IX secolo ed incorpora le vestigia di San Lorenzo ad Crucem, una chiesetta di età longobarda nel sito di uno dei tre seggi nobiliari della città;

nel 1874 il museo venne aperto al pubblico e nel 1933 si rese opportuno, per il notevole accrescimento delle collezioni, un suo riordinamento, che fu curato dal professor Amedeo Maiuri;

il 9 settembre 1943 un violento bombardamento aereo si abbatté su Capua riducendola un ammasso di rovine. Mentre il museo seguì le sorti di molti altri edifici rasi al suolo, fortunatamente tutte le collezioni erano state preventivamente messe al sicuro e custodite dal direttore, Luigi Garofano Venosta, e così poterono essere salvate. Il faticoso e lungo lavoro di ricostruzione iniziato nel 1945 fu portato al termine nel 1956, epoca nella quale si riaprirono al pubblico le nuove sale nelle quali le collezioni furono sistemate con i più moderni criteri museografici, tali da far considerare il museo campano tra i più importanti d'Italia e tra i più notevoli d'Europa. Il museo è diviso in due reparti, archeologico e medievale, con annessa un'importante biblioteca; occupa 32 sale di esposizione, 20 di deposito, tre grandi cortili, un vasto giardino;

considerato che:

l'incompleta riforma delle Province non ha fatto altro che rendere impossibile la gestione dei beni culturali privando di risorse anche il museo campano, patrimonio culturale ed artistico tra i più importanti della Provincia di Caserta; il dissesto finanziario dichiarato dall'ente provinciale fra l'altro non dà alcun margine di prospettive di adempiere economicamente alle esigenze di tenuta e mantenimento del museo;

attualmente il personale è ridotto a 6 dipendenti, a fronte di una pianta organica di circa 20 addetti previsti, dei cui emolumenti si fa carico la Regione in quanto la Provincia è in dissesto finanziario e ha sospeso da tempo ogni tipo di fornitura di beni e servizi, compreso quello delle pulizie;

considerato inoltre che:

il Consiglio regionale della Campania, VI Commissione consiliare permanente, l'8 febbraio 2017 ha eseguito audizioni informali aventi ad oggetto "problematiche Museo Campano di Capua";

nel corso delle audizioni, che hanno visto il coinvolgimento tra l'altro del presidente emerito del comitato di gestione del museo campano di Capua, di rappresentanti delle amministrazioni locali (tra cui il presidente della Provincia di Caserta, il consigliere comune di Capua), rappresentanti di enti e associazioni ("Le Piazze del Sapere", AISLO Federalberghi) e il professor Maffettone consigliere del presidente della Regione per la cultura, è stata illustrata da più prospettive la situazione problematica della gestione del museo;

inoltre, la consigliera del Comune di Capua Affinito avrebbe reso noto un estratto risalente al 28 agosto 1872 dal quale risulterebbe che il Comune di Capua ha concesso in comodato d'uso gratuito palazzo Antignani alla Provincia;

è emerso inoltre che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avrebbe preparato un protocollo d'intesa che sarebbe stato sottoposto alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta e al Comune di Capua;

considerato altresì che:

ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", i poli museali regionali e gli uffici di livello dirigenziale non generale sono articolazioni periferiche della

Direzione generale musei che assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o comunque affidati in gestione allo Stato, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segretario regionale, degli itinerari turistico-culturali;

con nota n. 94520 dell'11 ottobre 2010, il Comune di Caserta, in qualità di soggetto capofila, ha provveduto a trasmettere alla Giunta regionale della Campania la dichiarazione di intenti, stipulata in data 27 aprile 2009 tra gli enti fondatori, per la costituzione del sistema museale "Terra di Lavoro" di Caserta. Gli enti fondatori sono: 1) Comune di Caserta, museo civico d'arte contemporanea; 2) Comune di Maddaloni, museo civico; 3) istituto scolastico "Michelangelo Buonarroti" di Caserta, museo Michelangelo; 4) Comune di Piedimonte Matese, museo civico "Raffaele Marocco"; 5) Comune di S. Pietro Infine, museo della memoria;

con delibera n. 81 del 6 marzo 2012 la Giunta regionale ha attribuito lo *status* di museo di interesse regionale al museo campano, di proprietà dell'amministrazione provinciale di Caserta;

la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 60 del 13 maggio 2016, in attuazione dei principi contenuti nella legge regionale n. 12 del 2005, ha stabilito le funzioni e le competenze della Regione rispetto al "sistema museale associativo" e, con il successivo regolamento n. 5/2006, ha stabilito le modalità, le condizioni e i requisiti previsti in tema di promozione, costituzione e sviluppo dei sistemi museali, tematici o territoriali. Successivamente la Regione, con nota n. 94520 dell'11 ottobre 2010, ha preso atto della dichiarazione d'intenti stipulata in data 27 aprile 2009 tra gli enti fondatori, per la costituzione del sistema museale "Terra di Lavoro" di Caserta;

in base alle notizie di stampa, l'impossibilità finanziaria di gestire il museo ha comportato la chiusura del portale principale, per cui non è possibile l'accesso diretto al cortile dove spicca l'epigrafe di T. Mommsen, con la statua del dio Volturno e tante altre testimonianze archeologiche dell'antichità; considerato infine che il museo campano non è stato incluso nell'ambito della gestione del polo museale della Campania,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce del suo indiscusso valore culturale e artistico, non ritenga opportuno intraprendere iniziative al fine di includere il museo campano tra i siti di interesse nazionale o, in subordine, nell'ambito delle competenze del polo museale della Campania;

se effettivamente sia stato predisposto il protocollo di intesa, e se sia stato sottoposto agli enti coinvolti e quali siano le finalità dello stesso;

se non intenda chiarire l'effettiva titolarità del museo campano, considerato che in alcuni documenti risulterebbe essere del Comune di Capua, mentre, in altri documenti ufficiali, della Provincia di Caserta;

se non ritenga necessario sollecitare l'amministrazione regionale responsabile territorialmente, anche alla luce del fatto che il museo campano è stato dichiarato nel 2012 museo di interesse regionale, ad assumere le opportune iniziative per garantire la gestione ordinaria del museo;

se non ritenga doveroso individuare risorse aggiuntive da destinare per la gestione ordinaria del museo campano in particolare al fine di implementare il personale in servizio, almeno in misura pari alla dotazione organica;

se non ritenga opportuno attivarsi presso le amministrazioni coinvolte affinché: siano avviate collaborazioni con i giovani laureati e ricercatori in beni culturali della scuola "Vanvitelli", indirizzandoli presso biblioteche e musei, nonché percorsi per tirocinanti e volontari che intendano formarsi e offrire un proprio contributo collaborativo; venga garantita la funzionalità? del museo campano di Capua, anche inserendolo all'interno del sistema museale regionale nonché nell'ambito di itinerari archeologici, eventualmente abbinandolo con la reggia di Caserta.

(3-03543)

[EASIOLO](#) - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

il decreto legislativo n. 154 del 2004 ha abrogato la legge n. 41 del 1982 e dunque anche quanto disposto dall'art. 27-ter in cui si prevedeva l'applicazione del canone meramente ricognitorio alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, richieste da enti cooperativi inseriti nel registro prefettizio della sezione "pesca" o da imprese singole non cooperative;

le società cooperative hanno continuato a godere di canoni agevolati, ai sensi dell'art. 48 del regio decreto n. 1604 del 1931, mentre tutti gli altri operatori, in particolare le imprese di acquacoltura, sono soggetti ad un canone ordinario che nel 2013 era di circa 1,77 euro al metro quadro contro circa 0,00448 euro al metro quadro per le società cooperative;

l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in una comunicazione del 2008 al Parlamento, richiamava, relativamente alla disparità di trattamento degli interessati alle concessioni demaniali, la violazione del principio della libera concorrenza;

tale comunicazione è stata recepita dal legislatore con l'art. 4-ter del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2008, che aveva sanato questa abnorme diversità di trattamento;

il provvedimento è stato successivamente in parte abrogato con l'art. 22 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009;

il canone, nella misura ordinaria (nel 2011, circa 1,61 euro al metro quadro) non è stato nella generalità dei casi applicato, in quanto alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004 (9 luglio 2004) ha continuato ad essere applicato fino alla scadenza della concessione il canone nella misura prevista dall'art. 27-ter della legge n. 41 del 1982;

le funzioni di concessioni e di determinazione dei canoni demaniali marittimi, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono state affidate alle Regioni, pur rimanendo in capo allo Stato la competenza in materia;

citando ad esempio i provvedimenti di singole amministrazioni regionali, la legge regionale n. 22 del 2010 del Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria per il 2011) ha ricondotto ad una sostanziale situazione di equità tutte le imprese, indipendentemente dalla natura della loro ragione sociale, per quanto attiene alle aree del demanio marittimo adibite ad attività di acquacoltura, pesca e attività connesse in sintonia con la raccomandazione della Commissione 2003/361/CE secondo la quale "si considera impresa ogni attività a prescindere della forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica";

il decreto legislativo sul federalismo demaniale n. 85 del 2010 (ai sensi della legge n. 42 del 2009), che prevede il trasferimento dallo Stato alle Regioni dei beni appartenenti al demanio marittimo unitamente alle relative pertinenze è rimasto, di fatto, inapplicato sulla questione dei canoni demaniali marittimi,

si chiede di sapere quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo in materia e quali azioni intenda intraprendere, anche in vista dell'ormai prossima attivazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020, per definire la questione dei canoni demaniali marittimi per le imprese di acquacoltura, segmento strategico del comparto ittico nazionale.

(3-03544)

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -*

(3-03545)

(Già 2-00446)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PEZZOPANE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri -* Premesso che:

la commissione grandi rischi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è riunita il giorno 20 gennaio 2017, a seguito della ripresa della sismicità che ha colpito l'Appennino centrale, e in particolare L'Aquila e l'Abruzzo, a partire dal mese di agosto 2016;

lo scopo della riunione consisteva nella valutazione dei possibili scenari evolutivi della sismicità in corso;

al termine della riunione, la commissione ha emanato un comunicato ufficiale con la sintesi del verbale della riunione, da cui si apprendeva che: "La Commissione conferma l'impianto interpretativo già formulato a seguito degli eventi del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre. Ad oggi non ci sono evidenze che la sequenza sismica sia in esaurimento. La Commissione identifica tre aree contigue alla faglia principale responsabile della sismicità in corso, che non hanno registrato terremoti recenti di grandi dimensioni e hanno il potenziale di produrre terremoti di elevata magnitudo (M6-7). Questi segmenti - localizzati rispettivamente sul proseguimento verso Nord e verso Sud della faglia del Monte Vettore-Gorzano e sul sistema di faglie che collega le aree già colpite dagli eventi di L'Aquila del 2009 e di Colfiorito del 1997 rappresentano aree sorgente di possibili futuri terremoti";

a pochi giorni di distanza, in un'intervista rilasciata ad un'emittente, il presidente della commissione grandi rischi Sergio Bertolucci ha dichiarato che: "Nella zona di Campotosto c'è il secondo bacino più grande d'Europa con tre dighe, una delle quali su una faglia che si è parzialmente riattivata e ci possono essere movimenti importanti di suolo che cascano nel lago, per dirla semplice è l'effetto Vajont";

considerato che:

il contenuto del comunicato emanato dalla commissione e le successive dichiarazioni del suo presidente, tra l'altro mai smentite, hanno suscitato e continuano a suscitare panico e sconcerto tra le popolazioni residenti, già fortemente provate dalle sequenze sismiche degli ultimi mesi e dai violenti terremoti degli ultimi anni, e forte allarme e preoccupazione tra le amministrazioni locali prima allertate e poi lasciate senza nessuna indicazione sulle azioni da intraprendere per affrontare i possibili eventi sismici;

molti sindaci del cratere hanno chiuso precauzionalmente le scuole in attesa di ulteriori indicazioni sulle azioni da intraprendere;

dopo l'allarme lanciato dalla commissione grandi rischi, il sindaco de L'Aquila, con una nota del 21 gennaio 2017 (prot. n. 5737) indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, al capo del Dipartimento della protezione civile, al presidente della commissione grandi rischi, al presidente della Regione Abruzzo e al prefetto de L'Aquila, ha chiesto "indicazioni dal sistema di Protezione Civile nazionale e regionale e della Commissione Grandi Rischi in merito ad atti e azioni da assumerne rispetto ad una situazione di possibile elevato rischio sismico";

il capo del Dipartimento ha risposto alla richiesta del sindaco con una nota del 22 gennaio (prot n. DIP 4815), sostenendo che "è sicuramente opportuno provvedere a verificare e aggiornare il piano di emergenza comunale, a valutare la vulnerabilità delle strutture pubbliche in relazione alla loro utilizzazione, a realizzare una corretta e puntuale informazione ai cittadini, in particolare in merito alla pericolosità sismica del proprio territorio, alle possibili misure di prevenzione che ciascuno può adottare ordinariamente e ai comportamenti di autoprotezione da tenere in caso di sisma. Ogni ulteriore altra azione da adottare a livello locale dovrà essere necessariamente valutata dalla S.V";

con un'altra nota del 22 gennaio (prot n. 5739), lo stesso sindaco ha chiesto ulteriori chiarimenti sulle azioni da intraprendere puntualizzando che il piano comunale di protezione civile viene continuamente aggiornato, che il Comune de L'Aquila stava assistendo i cittadini attraverso l'apertura del COC (centro operativo comunale) e che nelle scuole si sono svolti corsi sul rischio sismico rivolti agli studenti; inoltre, il sindaco relativamente alla vulnerabilità delle strutture pubbliche precisava che "mi preme sottolineare che gran parte delle strutture comunali o di altri enti e istituzioni pur risultando agibili, anche in seguito ai controlli sempre effettuati dopo ciascun evento sismico, compreso l'ultimo del 18 gennaio, hanno però indici di vulnerabilità inferiori a 1 (...). Pertanto rispetto a queste soglie di vulnerabilità, pur continuando a ritenere utilizzabili queste strutture, chiedo al sistema di Protezione Civile nazionale, regionale e alla Commissione Grandi Rischi come mi devo regolare in base a queste soglie di vulnerabilità";

il capo del Dipartimento della protezione civile ha risposto con una seconda nota del 22 gennaio (prot.

n. DIP 4882), dichiarando che "non esistono soglie cui riferire con automatismo le azioni di protezione civile da porre in atto";
considerato che:
come emerge chiaramente dallo scambio di note, il Dipartimento della protezione civile, nonostante le continue e numerose richieste di chiarimento da parte dei sindaci del cratere, non ha ancora fornito alcuna indicazione né ai cittadini né alle amministrazioni locali sulle azioni da intraprendere per affrontare nuovi eventuali eventi sismici, limitandosi a ribadire solo l'elevato rischio sismico a cui l'area è esposta;
ciò è quanto emerso anche nel corso di una riunione che si è svolta nei giorni scorsi tra i sindaci del cratere e l'interrogante;
la Regione Abruzzo ha ritenuto di dover comunque sostenere i Comuni per una nuova valutazione delle condizioni di vulnerabilità e agibilità sismica, anche alla luce delle continue e ripetute scosse sismiche e della nuova situazione di constatata inagibilità di edifici scolastici, in particolare in provincia de L'Aquila e di Teramo;
rilevato, inoltre, che:
in data 3 novembre 2015 è stato presentato, a prima firma dell'interrogante, il disegno di legge AS 2123, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito la città de L'Aquila ed i territori limitrofi, in relazione al ruolo e all'operato della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi", attualmente assegnato alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali);
con il disegno di legge si chiede di indagare sull'operato della commissione grandi rischi anche in considerazione del fatto che pochi giorni prima del sisma, e precisamente il 31 marzo 2009, la stessa commissione si era riunita a L'Aquila e nel corso di una conferenza stampa erano state fornite rassicurazioni in merito alla sciame sismico che da 4 mesi stava interessando un'ampia area del territorio abruzzese,
si chiede di sapere:
di quali informazioni si disponga, in relazione a quanto annunciato dalla commissione grandi rischi circa l'elevato rischio di ripresa sismica a cui sarebbe esposta la regione Abruzzo;
quale piano di prevenzione e di emergenza sia stato predisposto o si intenda predisporre, per tutelare e mettere in sicurezza le popolazioni residenti nell'area interessata esposta ad altri gravi eventi sismici e come si intenda supportare concretamente il territorio e gli enti locali in tale emergenza;
come si valutino le dichiarazioni rese dalla commissione grandi rischi nella nota del 20 gennaio nonché quelle rilasciate nei giorni successivi dal presidente della stessa commissione e se non le si ritenga gravi, inopportune, dannose e non consone al ruolo ricoperto e alle responsabilità assegnate;
quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti di coloro che, agendo fuori dai canoni di comportamento a cui gli organismi di consulenza della protezione civile devono attenersi, hanno annunciato disastri, producendo vere e proprie psicosi collettive e gravi ripercussioni all'apparato economico e sociale;
come si intenda intervenire per risarcire i cittadini abruzzesi dei danni che la diffusione delle dichiarazioni hanno prodotto o anche a livello economico regionale, considerate le numerose cancellazioni di prenotazioni turistiche, la forte riduzione di iscrizioni a scuole ed università, e la fuga di numerosi potenziali investitori in quelle aree in cui il presidente della commissione grandi rischi ha annunciato terremoti e disastri paragonabili al Vajont;
se non si ritenga di dover fornire ai sindaci delle comunità che si trovano lungo la dorsale della faglia urgenti, precise e concrete indicazioni sulle iniziative da intraprendere per garantire la sicurezza dei cittadini, dei luoghi pubblici e delle tante infrastrutture sensibili, soprattutto quelle più a rischio, come la diga di Campotosto (L'Aquila), dove è situato il secondo bacino più grande di Europa;
se non si ritenga che sarebbe stato opportuno che le Prefetture avessero convocato un *summit* con il Dipartimento della protezione civile e le autorità locali per provvedere ad un'informazione ponderata ed eventualmente a predisporre immediati strumenti idonei ad affrontare la situazione;

come sia possibile che la commissione grandi rischi potesse dichiarare nel 2009 di non essere in grado di prevedere i terremoti, per poi prevederli nel gennaio 2017, indicando luoghi ed intensità.

(3-03541)

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [LEZZI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

si apprende da organi di stampa che la nomina a vice direttore dell'AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) del dottor Valerio Blengini sarebbe avvenuta in carenza dei requisiti e mediante una forzatura del regolamento interno dei servizi di sicurezza, di cui alla legge n. 124 del 2007, come si legge su "il Fatto Quotidiano" del 23 dicembre 2016;

secondo la stampa, la nomina del dottor Blengini rientrerebbe nel cosiddetto *spoil system* del "Giglio magico" fiorentino nell'ambito delle forze dell'ordine e degli apparati di sicurezza che comprende persone vicine all'ex Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi;

stando a quanto era previsto dal regolamento interno dei servizi di sicurezza prima della modifica, il dottor Valerio Blengini non avrebbe potuto accedere all'incarico di vice direttore dell'AISI, poiché carente del requisito della direzione di un reparto per almeno 3 anni, considerato che il grado dello stesso al momento della nomina era quello di capo divisione e responsabile dei centri dell'Agenzia solo dalla primavera 2015;

considerato che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2016, n. 278, poco prima della nomina, era stato pubblicato il comunicato relativo all'adozione del "Regolamento che modifica i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1/2011 e n. 3/2015", contenente la variazione del regolamento interno dei servizi di sicurezza con cui l'allora Presidente del Consiglio ed il Governo ritoccarono il suddetto requisito riducendolo da 3 anni a 18 mesi;

a parere degli interroganti, i requisiti per la copertura di un siffatto delicatissimo incarico sono richiesti al fine di garantire un'adeguata esperienza e professionalità dei soggetti da nominare. La modifica *ad personam* di questi requisiti quindi, se fosse confermata, sarebbe di una gravità assoluta, in quanto altererebbe i normali meccanismi di nomina, consentendo una nomina *ad libitum* senza nessun tipo di riscontro oggettivo,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate dalla stampa corrispondano al vero e, in particolare, se risponda a verità l'avvenuta modifica del regolamento dei servizi di sicurezza che avrebbe comportato il cambiamento, a parere degli interroganti con tempistica sospetta, dei requisiti necessari per ricoprire la carica di vice direttore dell'AISI;

se tale modifica abbia comportato la nomina di un soggetto privo dei requisiti sino a quel momento richiesti;

se il Governo non intenda, qualora siano confermate le notizie, riportare alla legalità la situazione, provvedendo alla cancellazione della modifica ed alla nomina di un vice direttore dell'AISI avente i requisiti necessari per ricoprire tale incarico.

(3-03542)

[PEZZOPANE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che le forti scosse di terremoto del 18 gennaio 2017 e le abbondanti nevicate che si sono abbattute sull'Abruzzo a metà gennaio hanno provocato un aggravamento del rischio frane lungo la fascia pedemontana del Gran Sasso, in particolare nella provincia teramana;

considerato che:

nella frazione di Castelnuovo di Campi, la sera del 16 febbraio 2017, si è verificata una frana di grosse dimensioni che ha distrutto una strada, causato il crollo di una torre dell'Enel e dei rimessaggi e lasciato al buio le famiglie residenti;

il sindaco ha disposto l'evacuazione di diverse abitazioni considerate a rischio, per un totale di circa 100 persone, ma, dopo le recenti verifiche svolte dai tecnici del CNR e dell'ISPRA, il numero è

putroppo destinato a salire;

l'amministrazione comunale ha incaricato un ingegnere e un geologo per definire i danni e quantificare le risorse necessarie al ripristino dei luoghi colpiti dalla frana;

considerato, inoltre, che i recenti eventi calamitosi che hanno colpito l'Abruzzo hanno aumentato in modo esponenziale il rischio idrogeologico dell'intera regione,

si chiede di sapere:

se e quali interventi i Ministri in indirizzo abbiano predisposto o intendano predisporre con la massima urgenza per consentire il rapido ripristino dei luoghi colpiti dalla frana nel comune di Castelnuovo dei Campi e per scongiurare che il rischio di frana si possa estendere alle zone limitrofe;

se non ritengano necessario prevedere un monitoraggio di tutto il territorio abruzzese per verificare il rischio idrogeologico a cui l'intera regione si trova attualmente esposta a seguito dei recenti eventi calamitosi da cui è stata duramente colpita.

(3-03546)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che la Slim Aluminium SpA, società appartenente al gruppo tedesco Quantum, acquisirà l'ex Alcoa di Fusina (Venezia), dopo aver acquistato nel 2016 la ex Cisterna di Latina, fabbrica di alluminio per uso domestico: la notizia è stata ufficializzata nei giorni scorsi a sindacati e lavoratori, ma è *vox populi* che, fin dalla scorsa estate, la società Alcoa volesse lasciare Marghera;

nel mese di ottobre la multinazionale statunitense cui fa capo Alcoa aveva annunciato l'intenzione di cedere lo stabilimento di Marghera ed ha comunicato il cambio di nome in Fusina Rolling, *newco* nata dalla divisione in due del gruppo, Alcoa e Arconic;

il cambio di proprietà è previsto entro marzo ed i 300 dipendenti di Porto Marghera con le loro rappresentanze sindacali hanno chiesto, oltre a salde garanzie occupazionali, di conoscere il piano industriale;

la Slim Aluminium SpA diventerebbe in questo modo il primo gruppo in Italia per la produzione di laminati in alluminio ed il gruppo Quantum avrà con le sue società circa 4.000 dipendenti in tutta Europa,

si chiede di sapere, in che modo i Ministri in indirizzo intendano vigilare sull'acquisizione industriale, affinché questo cambio di proprietà sia di beneficio per tutte le parti interessate e siano, quindi, tutelati e garantiti gli attuali livelli occupazionali, anche istituendo, qualora opportuno, un apposito tavolo istituzionale con i vertici dell'azienda ed i rappresentanti sindacali.

(4-07100)

ARRIGONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da notizie apparse su diversi quotidiani, già a dicembre 2016, si è venuti a conoscenza di un nuovo accordo, raggiunto dopo mesi di confronto, tra il Ministero dell'interno e l'Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), per la distribuzione degli immigrati sul territorio nazionale nell'ambito della cosiddetta accoglienza diffusa;

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, tale accordo prevedeva una serie di criteri, concordati appunto dal Ministero con l'Anci, in particolare di 2,5 immigrati ogni 1.000 abitanti, con un sistema di perequazione per i Comuni più piccoli e Città metropolitane, e una quota minima di 6 immigrati assegnati per i Comuni sotto i 2.000 abitanti;

sempre da articoli apparsi allora, si apprendeva, altresì, che tale accordo sarebbe stato attuato in maniera graduale e che, comunque, la distribuzione, così come concordata, sarebbe avvenuta su base volontaria, con la previsione di incentivi economici e di una clausola di salvaguardia per l'esenzione da ulteriori invii di immigrati nel territorio dei i Comuni aderenti;

già precedentemente, nella circolare del Ministero dell'11 ottobre 2016, avente ad oggetto "Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR", veniva richiamato un piano operativo condiviso con l'Anci

che, muovendo dal sistema delle quote fissato nella Conferenza unificata del 10 luglio 2014, avrebbe consentito, anche all'interno delle singole regioni, una distribuzione degli immigrati con la definizione di un numero di presenze rapportato alla popolazione residente;
sempre nella stessa circolare era precisato che "in vista dell'imminente divulgazione del nuovo sistema di distribuzione e dei criteri operativi ad esso sottesi", nel frattempo, sarebbe stata attivata una politica di *governance* mediante l'applicazione della clausola di salvaguardia che rendesse esenti i Comuni che appartenevano alla rete SPRAR, o che avessero già manifestato la volontà di aderirvi, dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza, a condizione che il numero di posti SPRAR fosse pari alla quota di posti assegnati a ciascun Comune dal piano;
considerato che, nonostante le notizie di stampa susseguitesesi negli ultimi mesi, che confermano l'operatività dell'accordo, e le dichiarazioni del presidente dell'Anci, Antonio Decaro, in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione lo scorso 22 febbraio 2017, tuttavia il testo di tale accordo non è stato reso noto e, dunque, non risulta reperibile,
si chiede di sapere se esista un accordo formalizzato per l'Anci e il Ministero dell'interno, per la distribuzione degli immigrati sul territorio nazionale, nell'ambito della cosiddetta accoglienza diffusa, come più volte riportato anche dalla stampa e se il Ministro in indirizzo ritenga di diffonderne il testo con la data di sottoscrizione.

(4-07101)

[PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a Meta (Napoli), con permesso di costruire n. 2 rilasciato il 27 settembre 2016 alla signora Concetta Canale e al signor Raffaele D'Alise, comproprietari di un appezzamento di terreno di 517 metri quadrati identificato al catasto col foglio 7, particella n. 222 e n. 226, e con permesso di costruire n. 3 rilasciato il 30 settembre 2016 alla società SO.GE.PA. Srl, rappresentata legalmente dal signor Antonio Cacace, comproprietario (assieme a Pasquale e Teresa Cacace) dell'appezzamento di terreno di 936 metri quadrati identificato al catasto col foglio 7, particella n. 183, sono stati autorizzati lavori per la realizzazione di due autorimesse interrato, rispettivamente di 14 e 33 *box* auto, nei fondi agricoli confinanti tra loro il cui accesso è sito su corso Italia, un'arteria stradale ad altissima intensità di traffico veicolare, trattandosi della principale via di accesso (entrata ed uscita) alla penisola sorrentina; i lavori di fatto comporteranno la distruzione di un fondo agricolo di circa 1.500 metri quadrati con la presenza di residui alberi di agrumi in ambito urbano;

tale area, inoltre, è posta nelle immediate adiacenze di un'altra mega-autorimessa già realizzata a monte in via Ponte Orazio (tra l'altro in difformità dal progetto e occupando in modo illegittimo la previsione di *standard* pubblici) e, qualora posta in essere, rischierebbe di sconvolgere l'ennesimo tassello del fragile territorio agricolo del comune metese, andando a costituire, senza soluzione di continuità, una conurbazione di parcheggi che unirebbe corso Italia a via Ponte Orazio posto al confine del vallone Lavinola;

considerato che, per quanto risulta:

in data 10 gennaio 2017 il WWF Terre del Tirreno, ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2005, di recepimento della direttiva 2003/4/CE concernente l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, e ai sensi della legge n. 108 del 2001 di recepimento della convenzione di Aarhus sull'informazione e partecipazione del pubblico in materia di ambiente, con prot. WWF n. 2T/17 e n. 3T/17, nell'ambito delle finalità della normativa citata, chiedeva al responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Meta di visionare ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti relativi ai permessi di costruire n. 2 e n. 3 rilasciati nel settembre 2016 per l'edificazione dei *box* auto;

in data 2 febbraio 2017 al presidente dell'associazione WWF veniva notificata la nota prot. n. 1477 del 30 gennaio 2017, a firma del funzionario responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Meta, architetto Diego Savarese, in cui si comunicava il diniego alla richiesta di accesso agli atti in quanto

non veniva riconosciuto nella richiesta alcun nesso o attinenza con l'ambiente. Nella nota si leggeva che, ai sensi del decreto legislativo n. 195, la richiesta non poteva essere accolta in quanto i documenti non avevano rilievo ambientale ovvero la richiesta stessa non era individuata con riferimento alle matrici ambientali;

in data 14 febbraio 2017 con ulteriore nota prot. n. 23T il WWF riformulava la richiesta, chiarendo le normative ed i motivi in base ai quali appariva chiaro l'interesse pubblico dell'associazione ambientalista ad accedere agli atti trattandosi di un intervento urbanistico impattante sulle matrici ambientali (terreno, alberi, inquinamento, scarichi, eccetera);

in data 20 febbraio 2017 veniva concessa al WWF la sola visione degli atti richiesti; considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

da una prima analisi degli atti progettuali, gli interventi urbanistici autorizzati (in quanto considerati compatibili con le norme di tutela) appaiono in contrasto con la destinazione d'uso dell'area così come inquadrata nel piano regolatore generale del Comune di Meta;

gli interventi, infatti, come si deduce dai permessi rilasciati saranno realizzati in zona territoriale "4" del piano urbanistico territoriale dell'area sorrentina-amalfitana, ovvero, di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado e, in ambito del piano regolatore generale (PRG) vigente, nella zona territoriale "E", inquadrata come "agricola" nella quale, a ben leggere i dettami della legge regionale n. 35 del 1987, non è concessa la facoltà impropriamente inserita nel PRG di Meta che, alla lettera "f", prevede infrastrutture di mobilità: percorsi pedonali, percorsi ciclabili, percorsi carrabili, parcheggi, eccetera;

chiarito che il piano urbanistico territoriale vigente ha valenza paesaggistica, una volta individuata la zonazione del PRG coerentemente alle prescrizioni del piano, non è più possibile derogare alle disposizioni del PRG. In particolare è la deroga paesaggistica a non essere consentita;

i box autorizzati ricadono, come detto, in zona "4" del piano urbanistico territoriale e in zona "E" del PRG, ovvero in zona individuata come "agricola". Tale sottodestinazione deve necessariamente essere rispettata ai sensi del piano urbanistico territoriale. L'eventuale deroga alla zonazione del PRG dovrà, necessariamente, seguire l'*iter* e la procedura di variante al piano che la legge impone;

desta perplessità che negli elaborati progettuali dei privati non si faccia mai esplicita menzione alla conformità al piano urbanistico territoriale e, nelle stesse relazioni tecniche prodotte, tra gli allegati dell'inquadramento territoriale, non è presente la pagina del piano che riguarda la zona "E", dove si chiarisce che cosa sia possibile o meno fare;

infine è evidente che i permessi di costruire n. 2 e n. 3 sono rilasciati alla condizione speciale che vengano perfettamente osservate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 35 del 1987. Tale condizione speciale di fatto non appare osservata;

alla luce di molteplici pronunce giurisdizionali (si vedano le sentenze Consiglio di Stato n. 2652/2015, TAR Campania n. 177/2014, n. 4617/2013, n. 5641/2013, n. 4598/2013, Corte costituzionale n. 11/2016, eccetera), appare evidente l'illegittimità dei suddetti permessi di costruire in quanto contrastanti con il piano urbanistico territoriale che a tutti gli effetti ha valenza paesaggistica e per tale motivo prevale, qualora in contrasto, sulle disposizioni del PRG;

per tali motivi i parcheggi, qualora realizzati, sarebbero da ritenersi privi di idonei titoli abilitanti, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi con urgenza presso le sedi di competenza, affinché vengano risolte le criticità descritte e, nelle more della verifica della legittimità degli atti autorizzativi, in via di autotutela venga revocata, o in subordine sospesa, l'efficacia dei suddetti permessi di costruire.

(4-07102)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

a Trapani nel tratto di mare antistante al lungomare Dante Alighieri nei pressi del CCR (centro comunale raccolta rifiuti differenziati) si è verificata la fuoriuscita di reflui urbani dal cosiddetto

"pennello a mare", come riportato da diverse testate giornalistiche locali, tra le quali il giornale *on line* "ilSicilia" che, in data 24 febbraio 2017, ha pubblicato l'articolo dal titolo "Dalle fognature al mare. A Trapani un guasto buca la rete idrica";

già nel mese di settembre 2016, a causa del cedimento delle condotte di scarico che dalla stazione di sollevamento, ubicata nella via Marsala di Trapani, portano i reflui all'impianto di depurazione consortile, ubicato nelle vicinanze dell'abitato di Xitta, in contrada Portazza, e precisamente nell'area adiacente al canale Baiata ed alla strada provinciale 21 Trapani-Marsala, il sindaco di Trapani ha emesso l'ordinanza n. 116 del 9 settembre 2016, che prevedeva il divieto di balneazione di un tratto del lungomare Dante Alighieri, 350 metri prima e dopo la via Tunisi, dove sono situati il "pennello a mare" e lo sbocco delle acque di natura meteorica;

l'impianto di depurazione intercomunale, del tipo a fanghi attivi con aerazione ad insufflazione d'aria e digestione anaerobica dei fanghi, è stato dimensionato per depurare le portate relative ad una popolazione di 115.850 abitanti;

il depuratore, costruito mediante 6 lotti di stati d'avanzamento dei lavori, è stato completato in circa 14 anni e precisamente dal 17 dicembre 1988 (consegna dal primo lotto) al 20 novembre 2002 (ultimazione del sesto lotto), con un costo complessivo di 65.500.000.000 lire, come riportato da una relazione esplicativa allegata al bando di gara del Comune di Trapani "Servizio di gestione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Trapani, Erice e Paceco, delle stazioni di sollevamento di via Marsala, Porto, Cappuccinelli, Vespri, Ligny e Xitta" (codice identificativo gara, CiG: 6747579656);

con le delibere n. 525 del 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 1986 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152 del 1999, l'Assessorato regionale territorio e ambiente di Trapani rilasciava autorizzazione allo scarico dei reflui da parte del depuratore consortile;

lo stesso depuratore consortile venne inaugurato nel settembre 2005;

a seguito dell'immediato riscontro dello sversamento in mare del 24 febbraio 2017 e dell'immediata segnalazione fatta dal primo firmatario del presente atto al locale comando provinciale dei Carabinieri di Trapani, sui luoghi sono intervenuti l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Sicilia (sezione distaccata di Trapani), la Capitaneria di porto di Trapani, nonché l'ingegnere Eugenio Sardo, dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Trapani;

da un articolo del "Giornale di Sicilia" *on line* del 23 marzo 2016, dal titolo "Trapani, via libera ai lavori per il depuratore consortile", si legge: «Approvato dall'amministrazione comunale di Trapani un progetto per il ripristino di un tratto (di circa 3 chilometri) della condotta di scarico a terra del depuratore consortile di Trapani, Erice e Paceco. Il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale prevede una spesa complessiva di oltre 2 milioni e mezzo di euro ed il cui impegno di spesa è stato inserito nel piano triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018. In particolare secondo il provvedimento adottato dagli uffici di palazzo D'Alì il tratto di condotta di scarico a terra (del diametro di 800 millimetri) del depuratore consortile dei tre Comuni a servizio di un bacino di utenza di oltre 100 mila abitanti, spesso subisce dei guasti che obbligano a sospendere lo scarico a mare dei reflui depurati e ad attivare lo scarico di emergenza nel torrente Bajata»;

la direttiva 91/271/CEE prevede che il pubblico venga informato mediante relazioni periodiche in merito allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti;

il giornale *on line* "Tp24", nell'articolo intitolato "Trapani, liquami in mare. Interviene Santangelo", pubblicato il 27 febbraio, riporta: «Secondo quanto dichiarato dal Comune di Trapani, lo sversamento sarebbe da attribuire ad alcuni lavori alle pompe idriche di Piazza Cimitero: a precisarlo è il servizio idrico integrato dell'Amministrazione Comunale, che sta effettuando i lavori di manutenzione. Il pennello di scarico di acque miste, che si trova quasi di fronte il centro di raccolta differenziata, è stato aperto per prevenire allagamenti durante le piogge invernali, all'inizio del mese di questo febbraio. "L'ufficio idrico avrà cura di richiuderlo compatibilmente con le condizioni meteo", dice la nota dell'amministrazione»;

considerato inoltre che:

con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 27 novembre 2008 (DDS/DEC/2008/0913), venivano concessi al Comune di Trapani due finanziamenti (rispettivamente di 1.800.000 euro e di 11.000.000 euro) per opere di difesa costiera e riqualificazione ambientale della litoranea nord;

la citata direttiva del Consiglio 91/271/CEE (modificata dalla direttiva della Commissione 98/15/CE), in merito al trattamento delle acque reflue urbane, costituisce uno dei punti chiave della politica ambientale dell'Unione europea;

il citato tratto costiero è un tratto aperto alla balneazione; inoltre, nella stessa zona saranno attivi diversi stabilimenti balneari. Secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto n. 273/2017 del 17 febbraio 2017, "stagione balneare 2017", dell'Assessorato della salute, Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, "Il periodo di campionamento delle acque di mare, anche per l'anno 2017, ha inizio nel mese di aprile e ha termine nel mese di ottobre. Il prelievo di pre-campionamento dovrà essere effettuato nei dieci giorni prima dell'inizio della stagione balneare (a partire dal 20 marzo 2017)";

il suddetto decreto n. 273/2017 all'articolo 7 specifica che "Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, i Sindaci dei Comuni interessati dovranno redigere un'apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, dia indicazione delle opere di risanamento adottate ai fini della rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura ai fini del recupero della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, all'Assessorato Territorio e Ambiente, al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente Azienda Sanitaria Provinciale ed alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda verificare se attualmente siano configurabili inosservanze da parte delle amministrazioni coinvolte ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali;

se sia stato redatto il rapporto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006;

se intenda attivarsi affinché sia verificato se i reflui depurati dal depuratore consortile di Trapani rispettino i parametri previsti dalla normativa vigente e se tali reflui siano regolarmente immessi nella condotta sottomarina tramite apposito scarico in mare, tramite tubazione in *pead* della lunghezza di 3.600 metri nonché da due diffusori terminali, dalla piattaforma oceanografica e dalle relative apparecchiature di monitoraggio, nonché quale sia l'esatta ubicazione degli stessi;

se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento qualora, alla luce dei prelievi eseguiti dall'Arpa Sicilia, risultino i presupposti di non balneazione nella stessa zona, a tutela della salute degli utenti dell'area balneare;

se siano state completate le "opere di difesa costiera e riqualificazione ambientale della litoranea nord" finanziate con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia del 27 novembre 2008 e, in caso negativo, quali siano i motivi;

se nel progetto ammesso a finanziamento per le citate opere di "difesa costiera e riqualificazione ambientale della litoranea nord" siano state previste opere sui "pennelli a mare", anche al fine di prolungare la tubazione esistente nel rispetto della normativa vigente relativa la tutela ambientale e paesaggistica.

(4-07103)

[CALEO](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che;

con il decreto legislativo n. 177 del 2016, di attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015, è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e il transito del relativo personale in altre forze di polizia, nonché

in altre amministrazioni individuate con appositi decreti attuativi;
alla data del 1° gennaio 2017, la graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 novembre 2011 e graduatoria approvata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014), composta da circa 500 giovani idonei, risulta essere l'unica graduatoria di concorso pubblico vigente per il Corpo forestale stesso;
tale graduatoria sarà valida, e quindi utilizzabile, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in combinato disposto con l'art. 1, comma 368, della legge n. 232 del 2016, sino al 31 dicembre 2017;
il Governo *pro tempore* Renzi aveva accolto come "raccomandazione" l'ordine del giorno 9/3098-A/13 del 17 luglio 2015, che impegnava lo stesso Esecutivo a tenere in considerazione, durante l'*iter* riformativo, l'esistenza della graduatoria in questione;
la legge riconosce espressamente ad ogni singola amministrazione la facoltà di utilizzare le graduatorie relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni per profili analoghi o equivalenti, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;
la legge di bilancio per l'anno 2017 (legge n. 232 del 2016) istituisce un fondo per finanziarie nuove assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (ivi inclusi i Corpi di polizia), fondo che sarà ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
l'utilizzo della graduatoria in esame potrebbe consentire di sopperire immediatamente alle gravi carenze organiche attualmente esistenti all'interno dei corrispondenti ruoli "ispettori-marescialli" dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di finanza o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, senza dover attendere l'esito di eventuali procedure concorsuali e con un consistente risparmio di spesa per le casse pubbliche,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative finalizzate ad autorizzare una o più delle suddette amministrazioni a reclutare personale del ruolo ispettori-marescialli, mediante lo scorrimento, totale o parziale, della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato (bando pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 novembre 2011 e graduatoria approvata con decreto del capo del Corpo forestale del 24 luglio 2014).

(4-07104)

CONTE - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

nell'ambito del piano stralcio cultura e turismo, finanziato dal fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, il Cipe ha ravvisato anche l'esigenza di riservare 150 milioni al progetto «Bellezza - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», per il recupero dei tanti luoghi culturali dimenticati che, pur meno noti, fanno parte del patrimonio identitario e culturale diffuso del nostro Paese;

fino al 31 maggio 2016, tutti i cittadini potevano segnalare all'indirizzo di posta elettronica del Governo un luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare. Tale iniziativa è stata approvata nella riunione del Cipe del 1° maggio 2016;

il bando stabilito dalla disciplina normativa prevedeva che: a) una commissione *ad hoc* stabilisse a quali progetti assegnare le risorse; b) il decreto di stanziamento dovesse essere emanato entro il 10 agosto 2016;

scopo dell'iniziativa era quello di affiancare ai "grandi progetti" in corso su beni di interesse nazionale altri interventi su beni minori, ma di grande interesse storico e monumentale disseminati in tutto il Paese, vero e proprio patrimonio diffuso lasciato in stato di degrado o di abbandono; un patrimonio, tuttavia, che esercita grande interesse e costituisce richiamo dal punto di vista turistico oltre che culturale;

l'iniziativa è stata fortemente pubblicizzata mediante i mezzi di informazione, per richiamare

l'attenzione dei cittadini su questo patrimonio minore, diffonderne la conoscenza e stimolare le segnalazioni;

l'iniziativa ha generato grandi aspettative nei cittadini e nelle istituzioni e da ogni angolo d'Italia sono pervenute segnalazioni da parte di Comuni, associazioni, singoli cittadini e da fonti ministeriali si è appreso che sono state oltre 139.759 le segnalazioni pervenute al sito indicato dal bando per circa 8.000 luoghi segnalati;

da informazioni assunte, non consta che alla data attuale sia stata nominata la commissione *ad hoc* prevista dal bando: si prospettano, quindi, tempi non definiti per concludere questa iniziativa, si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui non si è ancora dato seguito a tale pregevole iniziativa e non è stata nominata la commissione *ad hoc*;

se siano stati individuati i criteri per la selezione delle segnalazioni pervenute;

se sia intenzione del Ministro in indirizzo avviare in tempi rapidi le iniziative necessarie per definire l'elenco dei beni che potranno contare sul contributo previsto dal bando e procedere all'erogazione di contributi.

(4-07105)

[CONTE, DALLA TOR](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'informazione è essenziale per la democrazia ed è una delle componenti principali alla base di una reciproca conoscenza tra i popoli;

è diritto di tutti i cittadini poter disporre di adeguate modalità di informazione e dovere di tutte le istituzioni garantirle;

considerato che:

Euronews è un canale televisivo d'informazione che copre gli avvenimenti del mondo da una prospettiva europea, irradiato in 13 lingue (arabo, francese, greco, inglese, italiano, persiano, portoghese, russo, spagnolo, tedesco, turco, ucraino e ungherese) e arriva in 155 Paesi del mondo e in ben 344 milioni di case;

Euronews è stata scelta dall'Unione europea quale supporto nella missione di pubblico servizio, essendo stata selezionata tra 7 candidati per produrre e trasmettere in diverse lingue notizie e programmi sull'Unione europea (almeno il 10 per cento della programmazione deve essere dedicato a programmi sulla UE);

per il servizio, la televisione riceveva un finanziamento di 5 milioni di euro fino all'anno 2011, aumentato poi a 15 milioni di euro negli anni successivi;

il canale, già nel 2011, era visto da circa 3,1 milioni di telespettatori al giorno tramite satellite e via cavo, al quale si aggiungevano 2,7 milioni di telespettatori, che guardavano il canale tramite alcune finestre nazionali (RSI, Svizzera italiana e TV Koper Capodistria, in Slovenia) e da allora gli utenti sono progressivamente aumentati;

le fonti dei filmati dei notiziari provengono da affermate agenzie di stampa quali la APTN (Associated press television news) e Reuters TV, le quali sono parte di agenzie associate all'Unione europea di radiodiffusione, nonché da altre quali l'agenzia francese France-Presse, l'italiana ANSA, la portoghese LUSA, la tedesca DPA, la spagnola EFE e la russa TASS;

visto che:

l'emittente trasmette i suoi contenuti senza prendere alcuna posizione; ogni 30 minuti va in onda un blocco con un *format* ben definito e costante: aprono le *news*, segue un breve *break* (pubblicità e/o promo), quindi *business* e *markets*, poi ancora un *break* (pubblicità e/o promo) a seguire le notizie dedicate allo sport, seguono poi varie rubriche dedicate all'attualità e alla società, seguite dal programma "No comment", chiude il meteo (ad alternanza oraria europeo, mondiale e dagli aeroporti); il canale è famoso per il suo sforzo di trasmettere solo la voce sulle immagini che narrano i fatti, senza giornalisti in video. Il programma "No comment", da sempre in onda, presenta solamente le immagini originali degli eventi senza commento in voce. Questo in controtendenza rispetto ad altre emittenti,

che valorizzano i presentatori e fanno largo uso di grafica accattivante;

Euronews fu fondata nel 1992 a Lione come iniziativa dell'Unione europea di radiodiffusione da un gruppo di 11 emittenti pubbliche europee: CYBC (Cipro), ERT (Grecia), ERTU (Egitto), France Télévisions (Francia), RAI (Italia), RTBF (Belgio), RTP (Portogallo), TVE (Spagna), TMC (Monaco), YLE (Finlandia), BHRT (Bosnia-Erzegovina). Da allora seguirono alcune trasformazioni societarie; pur essendo il capitale di maggioranza di proprietà del magnate egiziano Naguib Sawiris per il 53 per cento, il 47 per cento del capitale di Euronews è di proprietà di enti pubblici, quali France Television con il 23,93 per cento, RAI con il 21,54 per cento, la russa VGTRK con il 15,98 per cento, la turca TRT con il 14,81 per cento, la svizzera SRG-SSR con il 9,15 per cento e la marocchina SNRT con il 6 per cento;

nel giugno 2013 Euronews ha ricevuto alla Maison de l'Europe di Parigi il premio dell'iniziativa europea, patrocinato dal Parlamento europeo,

si chiede di conoscere quali siano gli orientamenti del Governo italiano, in merito alla valorizzazione presso il pubblico italiano del canale televisivo Euronews e le motivazioni per le quali il medesimo canale, pur essendo partecipato dalla RAI, società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, non venga trasmesso nella rete digitale terrestre e se sia nelle intenzioni del Governo prevederne a breve l'attivazione.

(4-07106)

[DLBIAGIO](#), [MICHELONI](#), [SCALIA](#), [DLGIACOMO](#), [ZIN](#), [BERGER](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

gli esiti del *referendum* sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, notoriamente etichettato per sintesi comunicativa "Brexit" dello scorso 23 giugno 2016 orientati a favore dell'uscita dalla UE con il 51,9 per cento dei voti e le dinamiche di strutturazione dell'uscita dalla UE attuate dalla Gran Bretagna in questi mesi lasciano configurare uno scenario complesso e attualmente privo di riferimenti chiari ed indicazioni specifiche da parte dell'amministrazione britannica, sotto il profilo del proseguimento della permanenza e dell'operatività di cittadini dei Paesi terzi sul territorio UK;

da notizie trapelate dai *media* inglesi emerge che la procedura di attuazione del portato dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona dovrebbe avere inizio a decorrere dalla metà di marzo, esattamente il 15 marzo, pertanto questa data dovrebbe indicare l'avvio ufficiale del meccanismo di recesso volontario e unilaterale del Paese dall'Unione europea con l'avvio del negoziato;

nel contempo, appare opportuno segnalare che il "Libro bianco" presentato in Parlamento che delinea le modalità di attuazione del recesso, evidenzia una sorta di "*hard Brexit*", come è stata ribattezzata dai *media*, che all'uscita dal mercato unico e alla riappropriazione delle frontiere accosterebbe anche la garanzia dei diritti acquisiti dai circa 3 milioni di cittadini comunitari già residenti nel Paese di cui circa 600.000 italiani, ribadendo la definizione di un "processo per gradi di attuazione" nell'interesse reciproco;

appare opportuno evidenziare che in data 1° marzo 2017 la Camera alta, con 358 voti a favore e 256 contrari, ha approvato un emendamento nell'ambito dell'*iter* della legge recante le procedure di attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che dispone la garanzia dei diritti dei 3,3 milioni di cittadini europei residenti nel Regno Unito per i quali potrebbero sorgere delle criticità a seguito dell'attuazione della Brexit. Tale orientamento conferma con maggiore enfasi l'approccio garantista del Parlamento britannico e sotto il profilo procedurale rallenta la procedura di attivazione dell'articolo 50 mettendo in discussione l'avvio del negoziato alla data evidenziata dal *premier* May;

malgrado siffatte premesse garantiste, appare evidente che l'attuazione delle dinamiche di recesso e il conseguente venir meno della sovrastruttura legislativa comunitaria creerebbe notevoli difficoltà ai cittadini non britannici sebbene residenti sul territorio da notevole tempo, i quali non sono al momento correttamente informati circa il loro diritto di stabilimento e sono privi di quei riferimenti istituzionali ed amministrativi tali da tutelarne il diritto acquisito alla permanenza che però, stando al nuovo scenario, deve essere opportunamente dimostrato e nei cui confronti, malgrado le richiamate dichiarazioni di tutela, continuano a sussistere approcci confusi e sotto certi aspetti discriminatori da

parte dell'amministrazione;

una delle difficoltà maggiori va rintracciata nella mancata possibilità di avanzare prove della permanenza duratura sul territorio britannico in assenza del certificato di residenza permanente e di eventuali elementi che ne potrebbero dimostrare la validità, quali i supporti documentali rilasciati dall'AIRE, nel caso di cittadini italiani, a cui è iscritto al momento poco più di un terzo della totalità dei cittadini italiani in UK;

qualora un cittadino italiano decidesse di richiedere la cittadinanza dovrebbe detenere il certificato di residenza permanente da almeno un anno, in ragione della nuova normativa, e se per qualcuno la regolarizzazione del proprio stato risulta una procedura relativamente semplice, per quei cittadini italiani che vivono sul territorio UK e risultano inoccupati per molteplici ragioni, in particolare, meritevole di attenzione dato il numero cospicuo di casi, la fattispecie di cittadini italiani inoccupati coniugati con cittadini britannici, la normativa vigente impone l'obbligo di dimostrare la possibilità di essere autosufficienti, con tutte le conseguenze in termini di individuazione di elementi comprovanti; risulta agli interroganti che uno dei requisiti dimostranti l'autosufficienza economica è quello di aver maturato almeno 5 anni di convenzione con l'assicurazione privata (CSI) anche se, su questo punto, non sembrano essere state fornite dall'amministrazione adeguate informazioni circa i criteri secondo cui la fattispecie è tenuta ad operare per rientrare nella nuova disciplina,

la molteplicità delle fattispecie familiari italiane attualmente sussistenti sul territorio britannico impone adeguate formule di salvaguardia, dato il rischio di paradossali trattamenti discriminatori intrafamiliari, tali ad esempio da condurre alla forzata fuoriuscita dal Regno Unito di coloro che seppur residenti non sono cittadini britannici nel caso di genitori di cittadinanza italiana e figli nati sul territorio britannico e dunque detentori di cittadinanza;

appare ulteriormente opportuno che siano tutelati coloro che svolgono un periodo di ricerca e di studio in UK, attraverso il riconoscimento dei medesimi diritti e riconoscimenti a loro garantiti in precedenza, soprattutto se presenti sul territorio da prima del *referendum*, anche al fine di esorcizzare l'ipotesi di un'applicazione retroattiva di quanto auspicato con la Brexit;

pertanto, per i cittadini italiani e degli altri Paesi dell'Unione europea la regolarizzazione della posizione dovrebbe avvenire attraverso il rilascio del certificato di residente permanente che produrrà effetti anche dopo la Brexit configurandosi come "diritto acquisito" solo se legittimamente dimostrato; risulta quindi evidente che incombe sui cittadini, italiani e non, residenti sul territorio britannico una sorta di opacità operativa in assenza di norme e prospettive chiare, e appare presumibile che il biennio necessario per le dinamiche di recesso dalla UE si configuri come un vero e proprio limbo per i cittadini non britannici privi di riferimenti e certezze normative decadute in maniera rapida ed inaspettata all'indomani degli esiti del *referendum*, a cui si aggiunge la morsa della burocrazia seguita dall'Home office britannico nel rilascio di certificazioni e documentazioni che rendono poi di fatto complesso per i cittadini italiani, e non solo, il semplice espletamento delle pratiche quotidiane;

risulta agli interroganti che, anche in assenza di specifiche direttive, si stia perpetuando un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei cittadini non britannici anche sul fronte dell'accesso ai servizi sanitari del sistema pubblico (NHS), con limitate informazioni ed impedimenti alla fruizione che stanno minando di fatto la serenità e la quotidianità di migliaia di connazionali;

un ulteriore elemento di criticità va ricercato nel fatto che risulta essere stata interdetta ai cittadini italiani, dal mese di dicembre, la possibilità di spostare sui fondi pensione italiani le pensioni private, probabilmente per esorcizzare l'ipotesi, complessa per il Regno Unito, di uno spostamento massivo di risorse finanziarie al di fuori dei propri confini, configurandosi però in questo modo una notevole violazione della normativa europea in materia, che Londra è comunque tenuta a rispettare fino al completo espletamento della procedura di recesso;

in occasione dell'incontro del 9 febbraio 2017, con il Primo ministro Theresa May, il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni ha rassicurato gli italiani che vivono e lavorano in Gran Bretagna, evidenziando che "I loro diritti saranno rispettati e saranno trattati bene" ed ha auspicato un negoziato amichevole e costruttivo tra UE e Regno Unito, "coltivando l'unità dei 27 Paesi", evidenziando in tal

modo la possibilità e la disponibilità dell'Italia nella promozione di un confronto costruttivo che miri, tra l'altro, ad una mutua tutela degli interessi dei cittadini italiani in UK e quelli britannici in UE; al di là delle dichiarazioni politiche che si orientano nel condiviso auspicio della tutela dei diritti acquisiti, al momento non esistono orientamenti normativi ed amministrativi che protendono verso questo *trend*, che nei fatti risulta completamente annullato da un approccio discriminatorio e caotico da parte dell'amministrazione britannica;

appare paradossale, ad avviso degli interroganti, che al momento nel Regno Unito si attui un'operazione di natura retroattiva di quanto invece dovrebbe essere messo in pratica e reso legittimo ad avvenuto recesso *ex* articolo 50 del Trattato di Lisbona,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere, al fine di garantire nelle opportune sedi la tutela dei diritti acquisiti dei cittadini italiani già residenti ed operativi in territorio britannico;

se si intenda intervenire, nelle opportune e legittime modalità ed in sede di negoziato tra Londra e Bruxelles, affinché si impegni Londra a garantire, con specifici strumenti, direttive e disposizioni, la tutela dei diritti acquisiti dei cittadini italiani al fine di esorcizzare derive burocratiche e formule discriminatorie di cui già si registrano molteplici casi;

se intenda predisporre, con apposite modalità normative, strumenti atti ad offrire, attraverso il coinvolgimento attivo delle rappresentanze *in loco*, informazioni e supporto ai cittadini italiani residenti, al fine di fungere da riferimento nell'accoglimento e nella comprensione della disciplina loro applicata nell'attuale fase transitoria, nella quale si svilupperà il negoziato e che condurrà all'uscita di Londra dalla UE.

(4-07107)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03543, della senatrice Moronese ed altri, sul museo campano di Capua (Caserta);

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03544, della senatrice Fasiolo, sulla definizione dei canoni demaniali marittimi per le imprese di acquacoltura;

3-03545, dei senatori Candiani e Arrigoni, sui danni provocati dagli eventi sismici ed atmosferici agli allevatori del Centro Italia;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03540, dei senatori Campanella e Bocchino, sul collocamento obbligatorio dei disabili da parte del consorzio "Sintesi" e delle cooperative aderenti.

1.4.2.3. Seduta n. 778 (pom.) del 07/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

778a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 7 MARZO 2017 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente DI GIORGI
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 781 del 9 marzo 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 2 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,32*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, tenuto conto dei diversi argomenti già previsti e non conclusi nelle precedenti settimane, ha rimodulato gli orari delle sedute di questa settimana.

Oggi pomeriggio proseguirà la discussione del disegno di legge collegato sulla povertà fino alla conclusione dei voti sugli emendamenti; le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento avranno luogo nella seduta antimeridiana di giovedì 9 marzo.

La discussione della risoluzione delle Commissioni riunite esteri e difesa sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali si svolgerà, fino alla sua conclusione, nella seduta pomeridiana di domani. In apertura di seduta, alle ore 16, i Gruppi ricorderanno la giornata dell'8 marzo con interventi di cinque minuti ciascuno. Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario.

L'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 15 marzo potrà essere integrato, previ accordi con la Camera dei deputati, con la discussione sulla mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro dello sport.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, mi pare che ci debba essere un voto sul calendario, considerato che siamo usciti dalla Conferenza dei Capigruppo senza che vi sia stata una decisione unanime, quindi credo che innanzi tutto lo si debba mettere in votazione. In secondo luogo, come lei ben sa, non sono assolutamente d'accordo sul fatto che mercoledì prossimo sarà calendarizzata la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lotti «previa intesa», perché su questo punto dobbiamo fare chiarezza.

La ringrazio anzitutto per avere convocato la Conferenza dei Capigruppo, ma in quella sede il senatore Zanda ha posto una questione a mio avviso del tutto pretestuosa, perché ha evidenziato il problema che la nostra mozione di sfiducia sia stata depositata in ambo i rami del Parlamento, cosa che è avvenuta già molte altre volte eppure questa obiezione non è mai stata sollevata quando si è richiesto di calendarizzare mozioni di sfiducia in altre occasioni. Lo posso ben dire perché, quando mi è capitato di sostituire il Capogruppo come vice capogruppo vicario in Conferenza dei Capigruppo, ho richiesto io stessa almeno due volte la calendarizzazione di una mozione di sfiducia individuale che era stata presentata anche alla Camera dei deputati e questa obiezione non è stata sollevata. È quindi chiaro che da parte del Partito Democratico ci sono intenti pretestuosi, perché evidentemente non ci sono argomenti per essere contrari a una calendarizzazione chiara e pulita di questa mozione di sfiducia.

Ciò detto, per quel che ci riguarda la mozione di sfiducia è calendarizzata per mercoledì prossimo, in quanto, a nostro avviso, non c'è alcuna questione sulla quale si debba trovare un'intesa. Ci pare infatti chiaro e lapalissiano che dal primo momento in cui una forza politica chiede la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo all'interno della quale richiede la calendarizzazione di un provvedimento, il suo intento sia calendarizzare quell'atto, discuterlo e votarlo in Aula e che non ci siano altri intenti.

La prego quindi, signor Presidente, di non farsi portare a passeggio dal senatore Zanda, perché è chiaro che l'intento dell'obiezione da lui sollevata era quello di portare a passeggio i Capigruppo presenti in quella sede, facendo perder tempo a tutti noi quando si poteva calendarizzare la mozione di sfiducia

per il 15 marzo senza alcuna clausola. Vorrei dunque un chiarimento e un ragguaglio in merito, perché quello che è successo è grave.

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, mi piacerebbe andare a passeggio, ma siamo qui a dover decidere su questi temi.

Essendo stata presentata la mozione di sfiducia in entrambi i rami del Parlamento, è sufficiente il ritiro della stessa in una Camera per rendere l'altra automaticamente investita della questione, senza alcun equivoco. In ogni caso, finché ciò non avviene o se questo non avviene, è prassi che quando due temi giacciono in due Camere, ci sia un contatto, un previo accordo, un'intesa da parte dei Presidenti. L'eventuale conflitto si può quindi risolvere immediatamente con il ritiro della mozione in una delle due Camere.

Comunque la mozione di sfiducia è già fissata per mercoledì della prossima settimana. Questo è il chiarimento che mi pare lei abbia chiesto.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, oltre all'istanza della collega, vorrei aggiungere un'ulteriore richiesta di modifica del calendario.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la devo interrompere perché il calendario non è stato modificato, quindi non è aperta la possibilità di inserire altre modifiche o variazioni. Naturalmente può esprimere le sue istanze, però è mio compito avvisarla.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, fino a prova contraria, da quello che ho sentito da lei, sono stati inseriti nuovi argomenti nel calendario.

PRESIDENTE. Assolutamente no.

CRIMI (M5S). Stiamo parlando della stessa mozione di sfiducia al ministro Lotti.

PRESIDENTE. Previa intesa, previo accordo, quindi ufficialmente non è inserita.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, lei lo ha detto poc'anzi, rispondendo alla mia collega.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma la senatrice Montevecchi sa benissimo che uscendo dalla Conferenza dei Capigruppo ho precisato che non c'era alcuna modifica del calendario, quindi questo è stato precisato nell'ambito di quella riunione. Naturalmente do la parola perché le istanze vengano recepite, anche in funzione del proseguo dei lavori.

CRIMI (M5S). Io adesso le dico qual era la mia istanza, perché mi sembra ancora di non comprendere: poco fa lei ha detto che è calendarizzata a prescindere dell'intesa, mentre adesso ha parlato dell'intesa.

PRESIDENTE. Non sono stato chiaro: ho detto che se la mozione viene ritirata alla Camera non c'è alcun problema perché sarebbe pendente presso una sola Camera, cioè presso il Senato.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, ancora non riesco a comprendere - è un mio limite, evidentemente - la logica del «se è inserito» o «se non è inserito» in calendario. Vuol dire che, se dovessimo ritirare la mozione alla Camera, si intenderà inserita qui e, in quel momento, potrò fare una richiesta di modifica del calendario, magari domani o dopo domani. Dal momento che è inserita, infatti, lei deve dare la possibilità di fare la richiesta di modifica.

Detto questo signor Presidente, ritengo ancora una volta di sollecitare con urgenza la trattazione della decadenza del senatore Minzolini. Sono passati sette mesi e questo argomento è sempre in coda. In ogni Conferenza dei Capigruppo c'è sempre, ma in coda e in ogni Capigruppo viene rimesso in coda, perché arrivano altri provvedimenti, non sempre urgenti. Mi permetto di leggere due parole. Nel caso dell'onorevole Previti, nel 2007, queste parole sono state pronunciate in Aula alla Camera: «Si tratta di un adempimento che rientra nei nostri doveri e a cui dobbiamo provvedere per il rispetto che si deve alle regole della Costituzione e della legge, rispetto fondamentale per la vita democratica e per la convivenza civile. Tale è il punto che ha motivato e che deve motivare le nostre determinazioni, le nostre motivazioni: il rispetto delle regole, questo e soltanto questo è ciò cui facciamo riferimento. (...)»

Quello che oggi in questa Aula celebriamo non è un giudizio nel merito delle accuse formulate nei

processi all'onorevole Previti. Non ci compete. Siamo chiamati a prendere atto di una decisione formulata dalla magistratura in tre gradi di giudizio, e passata in giudicato con la pronuncia della Corte di cassazione. Ne dobbiamo prendere atto e assumerci la responsabilità delle conseguenti decisioni che competono soltanto a questa Camera. (...)

Non è possibile in alcun modo, con nessun argomento, complicare la realtà dei fatti che è, al contrario, estremamente semplice: un cittadino interdetto in perpetuo dai pubblici uffici non è più titolare dei diritti elettorali, non può più votare e di conseguenza non può più essere eletto, e se è già stato eletto ed è parlamentare decade dal suo mandato ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, ovvero si dimette. Non si tratta, colleghi, della vittoria di una parte sull'altra, si tratta semplicemente della verità dei fatti e di adempiere al dovere - al nostro dovere in questa circostanza - di rispettare le regole poste dalla Costituzione e dalla legge».

Queste sono le parole pronunziate dal presidente Mattarella il 31 luglio 2007 nel caso della decadenza dell'onorevole Previti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Invece di questa citazione, poteva far sue le parole, tanto il tema è lo stesso.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, lei giustamente ci ha riportato che il calendario non è stato cambiato, ma io non posso esimermi dal ricordare di nuovo in Aula - perché l'Assemblea ne deve essere assolutamente al corrente - che, ancora una volta, noi abbiamo avanzato la richiesta di poter finalmente avere una qualche certezza che possa arrivare in discussione in Assemblea il provvedimento sulla cittadinanza, che continua a essere presente solo con la dizione «ove concluso».

Mi spiace molto dirlo, signor Presidente, ma sono giorni, settimane, mesi che molti esponenti del Senato si espongono facendo promesse, anche a manifestazioni di bambini e quando, poi, si arriva alla riunione dei Capigruppo l'assunzione di responsabilità di togliere la dizione «ove concluso» non si fa. Lei dice che è una questione di lana caprina; non lo è, signor Presidente, perché è un anno che questo provvedimento giace al Senato, dopo che è stato approvato alla Camera, in Commissione sono stati presentati molti emendamenti, la situazione non si sblocca e il provvedimento neanche viene posto all'ordine del giorno e ho sempre ritenuto - perché così è sempre andata in questa legislatura - che ogni volta che i provvedimenti sono stati comunque inseriti in calendario, per poter essere affrontati, anche se non conclusi in Commissione, alla fine si sono sbloccati, in un modo o nell'altro. Alla fine, comunque, ognuno si assume le proprie responsabilità.

Quindi, signor Presidente, so che non è possibile metterlo in votazione, ma credo che sia assolutamente necessario - lo dico anche alla relatrice, senatrice Lo Moro - che si abbia coscienza di quello che sta accadendo, perché stiamo giocando con la vita di circa un milione di donne, uomini, bambine e bambini, che sono nati in questo Paese, che si considerano italiani a tutti gli effetti, che danno il loro contributo, ma che non riescono ad avere la possibilità di ottenere una pienezza di diritti e la cittadinanza della loro Patria, di quello che loro ritengono il loro Paese. Allora, fuori da ogni ipocrisia, ognuno si assuma la propria responsabilità, perché non posso permettere che anche questa legislatura passi senza che sia finalmente approvata una legge seria e degna di un Paese civile, come quella che stiamo esaminando sulla cittadinanza. Ognuno ha fatto dei sacrifici e anche noi la volevamo migliore, ma abbiamo accettato, come è successo nel caso del provvedimento sui minori non accompagnati, di dare il nostro contributo per accelerare, però altri Gruppi, di maggioranza, che hanno ben maggiori responsabilità, evidentemente preferiscono dare propaganda fuori, mentre qui operano esattamente in senso contrario. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, terremo presenti le sue istanze nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, non ho colto e non ho capito - forse ero distratta - quando verrà

esaminato in Assemblea il provvedimento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Tale esame è previsto in calendario dal 21 febbraio, ma, in effetti, poi noi arriviamo in Aula e il provvedimento non viene mai esaminato. Vorrei capire quando in realtà si svolgerà il dibattito sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.

Chiedo inoltre - e su questo vi assillerò ogni giorno, perché ho deciso che ogni giorno farò un intervento in Aula - quando verrà esaminato il provvedimento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta su Il Forteto. Ricordo che c'è stata una votazione per dichiarare l'urgenza di tale provvedimento e che sono già passati i 30 giorni in Commissione giustizia. Chiedo pertanto che il prossimo calendario preveda anche l'esame del provvedimento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta su Il Forteto. Ci vediamo stasera per il mio intervento in Assemblea. *(Applausi della senatrice Paglini)*.

PRESIDENTE. Terremo conto delle sue istanze, senatrice Bottici.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)*

(2241) BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(2437) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2494, già approvato dalla Camera dei deputati, 2241 e 2437.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 2 marzo si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche della relatrice, della relatrice di minoranza e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 2494, composto del solo articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato sono più di uno, ma ciò che si voleva far passare è che non è opportuno cancellare ciò che funziona. L'introduzione della norma generale da gestire a livello nazionale significherebbe infatti che a livello territoriale o regionale tutte le strutture che già prestano egregiamente assistenza verrebbero sostanzialmente espropriate. Saremmo dell'idea che ciò che funziona deve essere lasciato e ciò che non funziona viene eventualmente cambiato. Far rimanere una o più misure regionali, almeno in quelle Regioni dove il sistema assistenziale funziona, a noi sembrava una cosa più che ragionevole.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei illustrare in particolare l'emendamento 1.116, concentrandomi su di esso.

Uno dei più grandi problemi che la crisi economica attuale sta evidenziando è proprio legato all'assistenza sanitaria e all'impossibilità, per molte persone, di avere accesso al farmaco, che è il bene essenziale con cui ci curiamo. Proprio l'eccessiva frammentarietà del nostro sistema sanitario è una delle principali cause degli sprechi e dei disservizi che caratterizzano la rete assistenziale del Paese.

Propongo con l'emendamento 1.116 alcune cose molto semplici. Per razionalizzare le nostre risorse è opportuno che il paziente sia messo nelle condizioni di seguire al meglio la terapia che viene prescritta dal medico, con un controllo che il farmacista, nella farmacia di comunità, può effettuare a tutto vantaggio del cittadino. Infatti, la terapia e la stessa funzione del medico nel determinare una diagnosi

possono essere vanificate dal fatto che il paziente non prende in concreto e nella maniera giusta il farmaco. Riuscire a mettere il paziente al centro della rete sanitaria è la certezza assoluta che quella prescrizione medica, che ha sicuramente un costo importante, non sia sprecata, nella consapevolezza che la riduzione degli sprechi consente di trovare gli spazi anche per dare più assistenza.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PARENTE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Per gli emendamenti successivi, se necessario, avanzerò nuovamente, volta per volta la richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

CUOMO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Divina e da altri senatori, fino alle parole «o più misure».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.13.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

[CATALEO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento che vuole inserire all'interno del provvedimento, dopo le parole: «livello di vita dignitoso», le parole «come indicato nella risoluzione del 2010/2039 del Parlamento europeo». È un po' strano che questo provvedimento, un disegno di legge delega, arrivi in Senato dopo un solo passaggio alla Camera e che qui si è sia espresso parere contrario su tutti gli emendamenti sia in Commissione che in Aula.

In pratica, credo che si stia dicendo che questo Senato, dopo sette mesi di stazionamento del provvedimento in Commissione, non deve proferir parola su un provvedimento che dovrebbe riguardare non il nulla assoluto, ma ben 4,6 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà assoluta e 9 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà relativa. Eppure tale provvedimento non tocca minimamente questi italiani. Perché dico che non li tocca minimamente? Perché non solo non è indicata la soglia alla quale si fa riferimento, non solo si va a guardare l'ISEE, ma si dice no a un emendamento che va a riproporre e a inserire un criterio generale stabilito dagli stessi italiani e sancito in una risoluzione del Parlamento europeo scritta nel 2010. Quindi, sette anni dopo l'Italia decide che la povertà e la lotta alla povertà non sono una priorità per questo Governo, per questa maggioranza e per questo Parlamento e i cittadini italiani questo lo devono sapere.

Nella risoluzione del Parlamento europeo ci sono criteri e soglie ben precisi che si rifanno non a una soglia qualsiasi, ma ai dati dell'Istituto europeo di statistica e ancora questo Governo non ne tiene conto. Sono passati sette anni e gli italiani continuano ad essere presi in giro da queste Aule, da questa maggioranza, da questo Governo e - me lo consenta, presidente Grasso - da queste prassi o

consuetudini che poco hanno di democrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 1.23 vogliamo introdurre specifiche norme «di natura sanzionatoria a carico di tutti i soggetti percettori o responsabili dei processi amministrativi di erogazione» di questo eventuale reddito di inclusione sociale «che compiano atti illeciti».

Presidenza della vice presidente DI GIORGI(ore 17,01)

(Segue PUGLIA). Ritengo sia fondamentale, infatti, prevenire, attraverso una specifica e puntuale sanzione, i comportamenti illeciti. Gli italiani non possono infatti trovarsi ancora una volta dinanzi a persone che percepiscono indennità a loro non dovute, a causa delle quali a rimetterci sono le persone oneste. Mi riferisco, ad esempio, alle indennità dovute ai soggetti disabili: negli anni non abbiamo sanzionato i furbetti e poi ci siamo dovuti arrabattare, restringendo purtroppo i benefici anche a favore delle persone oneste che hanno davvero problemi. Così come è accaduto per le false disabilità, lo stesso fenomeno si può verificare anche per le misure in materia di contrasto alla povertà. Sarebbe dunque opportuno, a nostro avviso, introdurre specifiche normative e farlo immediatamente e pertanto invitiamo a votare a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, in base all'articolo 92, comma 1, del Regolamento del Senato chiedo di poter intervenire sull'ordine dei lavori.

Dalla Camera dei deputati ci hanno infatti appena informati del fatto che la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle e depositata alla Camera dei deputati è stata ritirata e, quindi, dobbiamo ufficialmente prendere atto del fatto che il calendario è stato modificato. Pertanto, chiedo di mettere in votazione la proposta avanzata dal senatore Crimi in precedenza in merito al documento III della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla decadenza dalla carica di senatore del senatore Augusto Minzolini.

PRESIDENTE. Senatrice Montevercchi, mi pare che già il presidente Grasso, in precedenza, abbia detto con chiarezza che, in questo momento della discussione, tale richiesta non è ammissibile. Prendiamo atto della notizia che ci ha dato rispetto a quanto accaduto presso la Camera dei deputati, ma dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma solo per un'ulteriore precisazione.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, le chiedo se gentilmente può citare l'articolo del

Regolamento del Senato che corrobora la sua risposta. Noi ci appelliamo infatti ad un articolo del Regolamento e vorrei capire a quale articolo del Regolamento si sta appellando lei per rispondermi così.

PRESIDENTE. Abbiamo già detto, anche prima, in Conferenza dei Capigruppo, che questa è una competenza della Conferenza dei Capigruppo. Direi quindi che, da questo punto di vista, non possiamo fare diversamente.

MONTEVECCHI (M5S). Allora chiediamo una convocazione immediata della Conferenza dei Capigruppo per prendere atto del fatto che c'è stata questa intesa e quindi sancire definitivamente la calendarizzazione della mozione di sfiducia al ministro Lotti per mercoledì 15 marzo 2017, come deciso in Conferenza dei Capigruppo, essendo decaduta la clausola che non permetteva la calendarizzazione ufficiale di tale mozione.

PRESIDENTE. Sarà mia cura riferire al Presidente.

Intanto proseguiamo con i nostri lavori.

ENDRIZZI (M5S). È lei la Presidente, adesso.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, le chiedo l'annullamento di questa votazione e di tutte le votazioni precedenti perché, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del Regolamento le votazioni si possono ritenere nulle in quanto ci sono diverse schede inserite in postazioni dove non sono presenti i senatori. Siccome, a livello nazionale, il tema dei furbetti del tesserino è seguito da tutti e su di esso facciamo le nostre considerazioni, in questo caso addirittura sui banchi del Governo è posizionata dall'inizio della discussione una scheda e questo inficia la validità del voto. *(Brusio).*

Le chiedo quindi di annullare immediatamente tutti i voti, perché in diversi banchi sono inserite varie schede in modo non regolare. Le chiedo, inoltre, che una volta per tutte vengano resi pubblici i nomi dei senatori e dei componenti del Governo che mettono le loro schede e vanno via, pappandosi la diaria. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD).*

CARDINALI (PD). Smettila! Stai zitto!

ALBANO (PD). Basta!

PRESIDENTE. La invito ad usare termini consoni all'Aula, senatore Santangelo, altrimenti dovrò toglierle la parola. *(Commenti del senatore Santangelo).*

Chiedo ai senatori Segretari di fare un controllo. Vi prego di collaborare. Chi ha accanto postazioni vuote con schede inserite, le consegna ai senatori Segretari che stanno venendo a recuperarle.

SANTANGELO (M5S). Ora iniziamo!

PRESIDENTE. Fate una verifica. Chiedo la collaborazione dei senatori seduti e degli assistenti d'Aula. Per favore, ritirate le schede inserite nelle postazioni vuote perché è giusto che tali schede non siano inserite nel momento in cui stiamo votando. Abbiamo ritirato tutte le schede o ce ne sono altre?

SANTANGELO (M5S). No, Presidente!

PRESIDENTE. Naturalmente non annullo la votazione precedente. Lo abbiamo fatto anche in altre occasioni.

SANTANGELO (M5S). Non è così! Deve annullarle!

PRESIDENTE. Non mi pare, tra l'altro, di avere individuato alcun senatore che abbia votato al posto dell'altro, quindi abbiamo preso atto della sua osservazione e ora perseguiamo con i lavori. Direi che l'argomento può essere chiuso.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su quale argomento, senatore Santangelo?

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, decida lei su quale articolo: ai sensi dell'articolo 92, comma 1, sull'ordine dei lavori se le va bene, ma il discorso precedente non è assolutamente concluso perché ho fatto riferimento all'articolo 118, comma 1 del Regolamento che, nello specifico, dice che «In ogni caso di irregolarità delle votazioni,» - e quindi anche in questo caso - «il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle o disporre l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico».

Ora se, nonostante l'aver verificato non la votazione da parte di qualche senatore assente perché non è questo che le ho sottolineato, bensì la presenza di tessere in postazioni di senatori assenti, per il Presidente questa non è una violazione, allora lei si assumerà la responsabilità del mancato annullamento delle votazioni ma anche della creazione di un precedente molto importante e chiedo che ciò venga messo agli atti, in modo tale che i cittadini, fuori, possano realmente capire che se vieni al Senato, metti la tessera e vai via, puoi tranquillamente prendere la diaria senza votare, quindi senza svolgere le tue funzioni.

Quindi, a lei la scelta, signora Presidente, perché a lei tocca.

PRESIDENTE. Molto volentieri mi prendo la responsabilità di quanto sto dichiarando. Non è stata denunciata alcuna violazione, in quanto non mi è stato detto da parte di alcuno che un senatore abbia votato al posto del vicino di banco. Ho fatto rimuovere tutte le tessere. Pertanto, per me si va avanti. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII e del senatore Liuzzi)*. Dichiarerei chiusa la questione.

Invito, comunque, tutti i colleghi a consegnare le schede, a portarle con sé quando si allontanano dall'Aula, in modo che siffatte contestazioni, che sono legittime, non avvengano più. Con un'attenzione da parte di tutti credo che i lavori possano continuare tranquillamente. Andiamo avanti.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, intervengo sempre sullo stesso argomento.

Per la precisione, la delibera del Consiglio di Presidenza dice che, in caso di votazione, quando il senatore ha la scheda inserita nel meccanismo di votazione, ma non è presente, lo stesso Presidente deve dire il nome del senatore assente per metterlo a verbale. Considerato che non è stato possibile fare ciò perché sono state ritirate le tessere, credo che l'annullamento di una votazione chiuderebbe il discorso e potremmo andare avanti con i lavori.

PRESIDENTE. Prendo atto del suo intervento. Effettivamente non potremmo fare quanto lei chiede. Ne prediamo atto e lo mettiamo a verbale. Tecnicamente non si può più fare e andrei avanti con i lavori. La discussione è chiusa.

SANTANGELO (M5S). Io ho chiesto di farlo!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.36.

[CATALEO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario sugli emendamenti 1.33 e 1.34 e per svolgere la dichiarazione di voto sull'emendamento 1.36.

Con l'emendamento 1.36 si intende eliminare il parametro attraverso il quale questo Governo vuole quantificare la povertà in Italia, ossia l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Invito tutti a leggere la relazione dell'Istat, da cui emerge in modo specifico quanto l'ISEE sia uno strumento inadeguato per percepire e quantificare il disagio dei cittadini italiani. Noi, quindi, proponiamo un altro indicatore, quello dell'Eurostat, che indica la soglia di rischio di povertà e che è ripreso anche dal Parlamento europeo e dall'Istat.

Con la misura messa in atto utilizzando l'ISEE si riuscirà a dare un sostegno molto, ma molto basso e ad aiutare davvero poche persone. Per il momento parliamo della sola povertà assoluta, ossia di 4,5 milioni di persone povere e di circa 1,5 - 1,6 milioni di bambini.

Desidero raccontarvi velocemente la storia di una famiglia per farvi capire ciò di cui stiamo parlando, perché ogni virgola, parola e congiunzione che si scrive in una norma influisce sul destino di un bambino, di una famiglia, di un nonno, di un cittadino italiano. Vi voglio raccontare quanto la misura del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), messa in atto da questo Governo, sia inadeguata e abbia lasciato a piedi e abbandonata una delle tante famiglie italiane, addirittura con un ISEE che le avrebbe consentito di accedere alla misura. *(Brusio).*

Capisco che stiamo parlando di poveri e che per quest'Assemblea le priorità sono altre, come appalti, banche e assicurazioni. Capisco che le priorità non sono le persone a rischio di povertà e in povertà in Italia, i lavoratori e i cittadini italiani. Non comprendo però perché in quest'Aula si continui a parlare

in barba a tutto, pensando solo ai propri interessi e non rispettando un senatore della Repubblica che sta intervenendo.

Una famiglia di Palermo, come tante famiglie italiane, è rimasta purtroppo abbandonata perché non ha acquisito il punteggio sufficiente previsto dal SIA per ottenere quel minimo sostegno al reddito (circa 100 euro) per poter fare la spesa. Stiamo parlando di padre disoccupato e disabile al 50 per cento, madre disoccupata e disabile al 50 per cento, ISEE pari a 3.000 euro. Siccome la figlia minore ha dodici anni e non ha, quindi, un'età inferiore a trentasei mesi, per l'Italia, per questo Governo e per questa maggioranza questa famiglia non ha diritto neanche alla miseria prevista dal SIA, né avrà diritto a quella miseria prevista dal provvedimento topolino in esame che dovrebbe scalare la montagna.

Questa è l'Italia. E questa è la maggioranza che pensa a tutelare i poteri forti e non a tutelare i propri cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti di due istituti superiori che stanno assistendo ai nostri lavori.

Diamo il benvenuto agli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Filippo Bottazzi» di Casarano, in provincia di Lecce, e agli studenti della Scuola enologica «Giovanni Battista Cerletti» di Conegliano, in provincia di Treviso. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2494 , 2241 e 2437 (ore 17,21)

BONERISCO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(Misto)*. Signora Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto.

L'Assemblea del Senato è impegnata da giorni sul provvedimento in discussione, che io considero importante e positivo. Certamente è un provvedimento che avrebbe potuto e dovuto affrontare di più. Tuttavia, se mai si comincia, mai si interviene su un tema così centrale per la vita della nostra società.

Quella messa in evidenza dalla senatrice Catalfo nel suo intervento è probabilmente una delle questioni centrali e vere di questo ampio dispositivo, che non può vedere e fotografare tutto perché non ne ha gli strumenti e quei pochi strumenti di cui dispone sono vecchi e risentono di un'impostazione ormai vecchissima, che fa riferimento, ancorché con le piccole riforme che negli anni si sono prodotte, a quell'ISEE che fotografa la nostra situazione di ricchezza e povertà, ma che è l'unico strumento che consente a molte famiglie e a molti cittadini di accedere a servizi sussidiari.

È arrivato allora il momento di mettere mano definitivamente a quello strumento, riprendendo una discussione mai sufficientemente aperta sulla fiscalità. È attraverso la fiscalità che possiamo rivedere quello strumento. È attraverso una lettura moderna della proporzionalità della nostra partecipazione alla vita sociale e collettiva che possiamo risolvere il tema nevralgico e centrale della fotografia di ciò che una persona possiede o no, così da mettere in moto il giusto processo richiamato dalla senatrice Catalfo.

Dissentito da alcune valutazioni della senatrice Catalfo, ma certo è che quell'ISEE negli anni ha prodotto persino distorsioni. Penso ai bambini italiani, che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza della Camera con una mirabile ricerca ha fotografato come sempre più deboli nell'affrontare ciò che i bambini della nostra generazione hanno invece potuto affrontare in un processo di crescita del Paese. Se noi non lavoriamo sulla proporzionalità del nostro contributo alla

vita collettiva e, quindi, anche sulla corretta proporzionalità di ciò che non abbiamo e che ci deve essere garantito, non ne verremo mai a capo.

Signora Presidente, essendo stata amministratore locale, lei sa bene come in questi anni, in virtù di quel meccanismo, abbiamo garantito costosissimi, importanti e necessari servizi - gli asili e altri servizi in capo ai Comuni - a bambini che rientravano magari in quella vecchia fotografia, mentre non abbiamo potuto garantirli ai bambini italiani che in quella vecchia fotografia non rientravano più. Abbiamo quindi distorto l'utilizzo e l'accesso a quei servizi, non guardando la verità e cioè che gli italiani diventavano sempre più poveri, ma non per l'ISEE: per l'ISEE gli unici poveri erano coloro che non la avevano, arrivati magari da poco nel nostro Paese e che potevano contare su importanti e necessari servizi che noi dobbiamo poter garantire a tutti, soprattutto a quelli che, per il nostro ritardo e per la nostra pigrizia, non sono più dentro la fotografia dell'ISEE.

Io voto a favore di questo emendamento, signora Presidente, sapendo che non è solo quella la strada: quella di Eurostat è importante, ma è più importante la fiscalità. Le tasse devono essere riviste alla luce delle nuove povertà: quella sarà la vera fotografia di un ISEE che funzioni.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signora Presidente, vorrei solo precisare che sugli emendamenti 1.33 e 1.34 il voto del Gruppo è contrario e non favorevole.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, fino alle parole «2, lettera a), del presente articolo;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.37.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

[DIVINA \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DIVINA \(LN-Aut\)](#). Signora Presidente, per stabilire chi ha diritto a delle prestazioni assistenziali bisogna indubbiamente avere un metodo, ma quello che sta usando il Governo è punitivo verso le attività virtuose. Mi spiego.

È un'aberrazione adottare l'ISEE, cioè l'Indicatore della situazione economica equivalente, in cui entra il risparmio di una famiglia, e cioè l'abitazione principale. Noi proponiamo invece di adottare altri sistemi, come l'indicatore della situazione reddituale, che lascia da parte la prima casa, in quanto i mattoni con cui una famiglia ha realizzato la propria tranquillità per il futuro non sono commestibili, quello non è reddito. Per lo più, per tanti italiani la prima casa è stata una fonte di indebitamento, perché pagano dei mutui. Le persone che hanno deciso di risparmiare e di comportarsi come la nostra storia e tradizione ci hanno insegnato, costruendosi a fatica l'abitazione principale e magari dovendola ancora pagare, sono punite rispetto a chi non ha fatto niente, ha dissipato tutto e si trova nella situazione di chiedere la casa all'ente locale. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto)*. Questo indicatore disincentiva comportamenti virtuosi che, invece, andrebbero premiati, mentre il secondo è sicuramente più equo.

Con tante misure giuste o sbagliate contenute nel presente provvedimento, noi vorremmo almeno correggerlo in modo da non penalizzare le persone che hanno scelto di costruirsi la propria casa, pagandosela, indebitandosi, ma facendo qualcosa che tutto sommato è utile a tutta la società, in quanto non graveranno più per tutta la vita sull'assistenza pubblica almeno per la casa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento che ci propone il senatore Divina sembra molto corretto, perché effettivamente interveniamo su quello che sappiamo escludendo l'abitazione principale dalla situazione reddituale. Molte persone, infatti, per loro fortuna rispetto a chi non ha proprio una casa, si trovano nelle condizioni di avere una casa e riescono a non essere in una situazione di estremo disagio rispetto ad altre, ma sono comunque molto disagiate. E poi bisogna vedere le dimensioni della casa e l'intera situazione.

Sembra, però, molto corretto utilizzare l'indice di situazione reddituale invece dell'ISEE, riprendendo sempre il discorso che abbiamo fatto: se vogliamo intervenire realmente a favore del problema n. 1 che attanaglia le persone, dobbiamo essere efficaci nell'intervento e, per far ciò, dobbiamo decidere come fare. La senatrice Catalfo vi ha testé spiegato che dobbiamo variare la situazione dell'indice sul quale lavoriamo, ossia il livello di reddito sul quale dobbiamo intervenire. E questo è un altro modo che possiamo utilizzare.

Il vero problema rimane sempre lo stesso: noi vogliamo fare la rivoluzione senza soldi. Siccome quella che si continua a fare e che il Governo vuole portare avanti sarà una delle tante cose per cui i cittadini italiani vi chiederanno il conto, noi restiamo alla finestra, seduti in platea a vedere lo *show* di un Governo che agisce contro i propri cittadini. I cittadini gliene chiederanno conto. Non c'è dubbio. (*Applausi del senatore Scibona*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.39, presentato dai senatori Fucksia e Serafini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.44, presentato dai senatori Fucksia e Serafini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dai senatori

Fucksia e Serafini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dai senatori Fucksia e Serafini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.54, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.70, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.71.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento 1.71 vogliamo inserire delle soglie oggettive di povertà, cosa che in realtà non possiamo ritrovare semplicemente prendendo l'ISEE. Per cui, se mi consente signora Presidente, andiamo a correggere siffatta anomalia inserendo, con l'emendamento 1.71, proprio ciò che a nostro parere ci vuole. Si tratta di normative di buonsenso, che poi sono inserite all'interno del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.71, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.73, presentato dal senatore Divina e da altri senatori, fino alle parole «o più misure».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.72.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.75, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.76, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.77.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non nascondiamo che per noi questa manovra doveva servire a dare risposte sostanzialmente ai cittadini italiani. È indubbio che il problema della povertà non toccherà solo i cittadini italiani. Ma, dal momento che si prendono risorse sostanzialmente dei cittadini italiani, la prima nostra responsabilità, come rappresentanti eletti dai cittadini italiani, è di dare risposta a questi ultimi.

Introdurre almeno una dizione relativa ai cittadini italiani o dell'Unione europea - ormai i cittadini italiani sono tutti cittadini dell'Unione europea - o comunque ai cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale da un certo numero di anni dovrebbe essere il minimo. Noi diciamo dieci anni, ma abbiamo sentito, anche durante l'esame del provvedimento in Commissione, che sembrava un periodo di residenza eccessivamente lungo. Adottiamo allora la misura che è stata adottata in Gran Bretagna.

La Corte europea dei diritti dell'uomo è stata chiamata a esprimersi su una manovra restrittiva del Governo della Gran Bretagna che limitava la prestazioni assistenziali ai cittadini residenti nell'Unione europea per un periodo pari o comunque non inferiore a cinque anni. Poiché la norma è stata avallata e dichiarata legittima, in Gran Bretagna, per avere diritto alle prestazioni assistenziali, bisogna essere cittadini inglesi, comunitari o quantomeno residenti nell'Unione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ebbene, se la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che questa è una norma legittima che risponde all'*acquis communautaire*, non travalica e non pregiudica i diritti di alcuno, chiediamo che la stessa norma, o quantomeno una norma parallela, sia introdotta nell'ordinamento italiano per dire che non basta attraversare l'Italia per avere i diritti dei cittadini italiani, ma bisogna aver contribuito a costruire qualcosa, dimostrare l'interesse a fermarsi sul territorio e avere un minimo di stabilità: in questo modo, dopo cinque anni, si matura il pieno diritto anche a prestazioni di natura assistenziale.

(Applausi del senatore Candiani).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore Divina e da altri senatori, fino alle parole «italiana o comunitaria,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.79 e 1.78.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.80, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.83, presentato dal senatore Divina e da altri senatori, fino alle parole «cittadini italiani o».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.82 e 1.81.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.85, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.88, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.89, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.92, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.93, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.94, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.95.

[CATALEO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signora Presidente, in questo emendamento noi riproponiamo ciò che abbiamo già

previsto nella nostra proposta sul reddito di cittadinanza e che nello specifico riguarda la presa in carico dei cittadini che usufruirebbero della misura e il progetto personalizzato.

Già nel corso della relazione di minoranza che ho tenuto in quest'Aula ho spiegato le perplessità del Movimento 5 Stelle inerenti al progetto personalizzato, così come previsto dal disegno di legge del Governo, in quanto viene affidato ai servizi sociali dei Comuni italiani che, in questo momento - e a detta non solo del Movimento 5 Stelle, ma anche dell'ANCI, che è stata audita in Senato e ci ha spiegato le sue perplessità - sono inadeguati dal punto di vista delle risorse a seguire e svolgerne uno vero per le famiglie prendendole in carico finché non escono dalla emarginazione sociale.

Noi, in questo emendamento, oltre a spiegare nello specifico come dovrebbe essere seguita la famiglia, diciamo che il progetto personalizzato, proprio perché cerchiamo di far sì che ogni cittadino italiano possa essere reinserito nel contesto lavorativo e sociale del Paese, deve essere svolto dai servizi e dai centri per l'impiego. Questi ultimi seguono il cittadino, fanno il bilancio delle competenze e svolgono i colloqui personalizzati; capiscono se il cittadino lavoratore deve essere riqualificato e lo aiutano nella ricerca attiva del lavoro. Insomma, si tratta di un vero sistema di aiuto e tutoraggio che, in tutti gli altri Paesi europei, viene svolto investendo sulle politiche attive del lavoro, mentre in Italia non viene ancora messo in atto.

Ricordo che proprio il mancato investimento sulle politiche attive del lavoro e sul progetto personalizzato seguito dalle amministrazioni comunali ha costituito il fallimento di una misura ben più ambiziosa di questo disegno di legge, ossia il reddito minimo di inserimento: è fallito perché i Comuni non sono riusciti ad affrontarlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.95, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.96, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.97.

CATALEO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signora Presidente, come avviene in Francia, in Germania e negli altri Paesi, nell'ottica di reale aiuto al reinserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino, e proprio perché questo Governo e questa maggioranza non hanno mai posto l'attenzione necessaria al rafforzamento dei servizi per l'impiego e quindi delle politiche attive del lavoro, in questo emendamento proponiamo il rafforzamento dei centri per l'impiego italiani, affinché possano seguire davvero il reinserimento lavorativo. Diversamente, tutto ciò che viene messo in atto rimane una mera misura di beneficenza e non si riesce davvero a formare e aiutare il cittadino italiano a reinserirsi nel contesto lavorativo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.97, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

CATALEO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento in esame chiediamo che l'esito del progetto

personalizzato, messo in atto dai servizi sociali, «sia valutato periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale». Siamo ancora aspettando la valutazione d'impatto dei progetti personalizzati messi in atto dai Comuni per quanto riguarda il sostegno all'inclusione attiva (SIA). Proprio perché manca la misurazione di quell'impatto sociale, non si sa se davvero chi ha percepito il sostegno all'inclusione sia davvero riuscito ad uscire dalla povertà: personalmente ne dubito, per come è strutturata la misura, per quanto basso è il sostegno al reddito e per tutte le difficoltà che hanno i servizi sociali. La valutazione dell'impatto della misura proposta, dunque, non c'è. Per capire se la misura funziona o no, se aiuta o no il cittadino, abbiamo bisogno di capirne l'impatto. Memori di ciò che avvenne con il reddito minimo di inserimento e di quanto ha relazionato la Commissione, dicendo che l'impatto non c'è stato, che i progetti personalizzati non hanno funzionato e che quindi i destinatari della misura, nella maggior parte dei casi, sono rimasti nella trappola della povertà, l'emendamento in esame non solo è di buonsenso, ma è necessario e importante. *(Applausi del senatore Girotto)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dai senatori Fucksia e Serafini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.112.

BERTACCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTACCO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intervengo brevemente per invitare a votare a favore dell'emendamento in esame. In un periodo in cui si continua a parlare di furbetti, la proposta emendativa in esame voleva a mio avviso essere uno stimolo a controllare con maggiore efficacia, specialmente quando si tratta di un tema come quello della povertà, che nessuno possa fare il furbetto, per evitare che si ripeta quello a cui abbiamo assistito varie volte - e chi frequenta i servizi sociali dei Comuni lo sa - ovvero finte separazioni per avere agevolazione sull'iscrizione alle scuole materne, per avere valori dell'ISEE ridotti. Tutto, ovviamente, a scapito delle persone oneste che presentano dichiarazioni veritiere. Mi sembrava, quindi, una norma di buonsenso che poteva essere inserita nel testo del disegno di legge. Purtroppo, anche questa volta non c'è stata disponibilità da parte del Governo ad accettare una proposta emendativa che non sconvolgeva i principi di questo disegno di legge, ma che aiutava sicuramente a predisporre successivamente i decreti legislativi con forme di controllo efficaci nei confronti delle persone disoneste. (*Applausi del senatore Amidei*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dai senatori Bertacco e Serafini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.115, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.119.

CATALEO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (*M5S*). Signor Presidente, il Governo e la maggioranza si sono inventati l'ennesimo organismo che dovrebbe occuparsi della povertà e di monitoraggio.

Innanzitutto la cosa che mi preme dire è che si continua a giocare al gioco delle tre carte e, anziché sopprimere gli enti inutili, se ne creano di nuovi e non si capisce bene per quale motivo si debba fare ciò se esiste già l'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche), ex ISFOL. Quindi abbiamo l'ANPAL, l'ANPAL SpA, abbiamo la nuova Agenzia di somministrazione che si dovrebbe occupare dei lavoratori portuali, adesso abbiamo questo ulteriore organismo che si dovrebbe occupare del monitoraggio, abbiamo l'INAPP e quindi, anziché cercare di accorpate, si frammentano ancora e ancora i servizi, si frammentano ancora e ancora i monitoraggi e, nella confusione generale, non si arriva mai a capire se si sta mettendo in atto qualcosa di corretto o di sbagliato. Esiste già, lo ripeto, un ente di ricerca nazionale - l'INAPP - che si occupa, appunto, di monitoraggio. (*Applausi della*

senatrice Fucksia).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.119, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, fino alle parole «*lettere a*»).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.118 e 1.120.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.121, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.122, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

DIVINA *(LN-Aut).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut).* Signora Presidente, volevo capire che fine ha fatto l'emendamento 1.120, che non abbiamo votato.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.120 è precluso dalla votazione dell'emendamento 1.119, di cui abbiamo respinto la prima parte: essendo rimasti preclusi gli emendamenti 1.118 e 1.120, siamo passati alla votazione dell'emendamento 1.121.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.123, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.124, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.125, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.126, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.129, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.130, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.131, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.132, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.133, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.134, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.137, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.135, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.136, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Carlo Maria Carafa» di Mazzarino e Riesi, in provincia di Caltanissetta, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
2494 , 2241 e 2437 (ore 18,05)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.139, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.138, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.140, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.141, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.142, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.143, identico all'emendamento 1.144.

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 1.143 è volto a sopprimere la lettera *h*) del comma 4 dell'articolo 1.

Nel corso della discussione generale dissi che, leggendo il provvedimento, di bello c'è soltanto il titolo. Infatti, nel momento in cui andiamo a leggere le norme contenute nel provvedimento ci accorgiamo che esse delegano il Governo a emettere uno o più decreti legislativi. Ma non solo. Poiché è previsto l'intervento di una serie di enti terzi che dovranno giocoforza interagire tra loro, che cosa succederà? Il provvedimento si perderà nei meandri della burocrazia italiana.

Quanto ai principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi, alla lettera *h*) si parla di «promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità (...)». Quindi, in pratica, si inseriscono altri organismi ed enti che, magari, interpreteranno le disposizioni chi in un modo e chi in un altro.

Parliamoci chiaramente: voi della maggioranza avete fatto tutto questo per non fare nulla e solo per andare in televisione a dire di aver adottato il provvedimento sul reddito di inclusione di cui però, nella pratica, non ne beneficia nessuno.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.143, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.144, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.146, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.147, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.148, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.149.

CATALEO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signora Presidente l'emendamento in titolo vorrebbe modificare il testo al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e servizi ai destinatari di questo beneficio.

Non riusciamo a comprendere per quale motivo si debba necessariamente inserire in questo contesto il terzo settore, se questo già di per sé è accreditato per svolgere servizi sociali. È perciò davvero incomprensibile, a meno che non si voglia sostituire l'erogazione del servizio pubblico con servizi privati; ma quella è un'altra questione. Se, invece, l'ottica è dare servizi integrati non si comprende il motivo di questo inserimento all'interno del testo, ragion per cui l'emendamento 1.149 è volto proprio a evitare che si faccia un errore di questo genere, già messo in atto con il reddito minimo di inserimento, che si rivelò un vero e proprio fallimento per l'Italia.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.149, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.150, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.151, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.152, presentato dai senatori Fucksia e Serafini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.153.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, non riesco a capire perché il Governo abbia espresso parere contrario su questo emendamento che mira semplicemente a ottimizzare il testo normativo. Infatti, nel testo attuale si parla di rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, e in particolare del casellario dell'assistenza e di una sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro. Ebbene, quali sono i sistemi informativi del lavoro? L'emendamento 1.153 semplicemente precisa che si tratta di quelli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

È un sistema specifico - abbiamo lavorato insieme per inserirla - quindi a questo punto utilizziamolo, altrimenti - ribadisco - mi viene ancora di più il dubbio che alla fine non vogliate che queste previsioni vengano attivate, preferendo che si perdano e questo non è neanche giusto, signora Presidente. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo, almeno su questo emendamento, esprimesse un parere favorevole perché inserire questa dicitura è fondamentale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.153, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.154, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.155, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.156, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.157, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,16)

(Segue PRESIDENTE). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.158, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.159, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.160, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.161, presentato dai senatori Zizza e Serafini, identico agli emendamenti 1.162, presentato dai senatori Bertacco e Serafini, e 1.163, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.164, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.165.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, visto che è cambiata la Presidenza, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del Regolamento, le chiedo l'annullamento quanto meno dell'ultima votazione, perché ci sono numerose schede inserite anche se i senatori cui appartengono sono assenti. Rimetto la questione anche a lei, in modo che sul Resoconto risulti questo *modus operandi*; vorrei inoltre sapere se è possibile conoscere pubblicamente i nomi associati a tessere cui corrispondono senatori assenti.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, mi può aiutare? Alla sua estrema sinistra c'è un'altra scheda. Non rilevo altre irregolarità. Ce n'era una.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.165, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.166, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 1.167, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.168, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.171, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

PARENTE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.100, mentre all'ordine G1.101 si propone la seguente riformulazione della parte dispositiva: «impegna il Governo a valutare l'adozione nell'esercizio della delega di un indicatore preciso di povertà con riferimento a quelli esistenti, anche tenuto conto del reddito mediano equivalente del nucleo familiare, composto anche da un solo individuo definito povero in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.102, ove accolta una riformulazione tendente ad aggiungere alla fine del testo le seguenti parole: «Fatto salvo il rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.103, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G1.104, ove accolta una riformulazione volta a sostituire la parola: «debba» con la parola: «possa» e ad aggiungere, dopo la parola: «avvenire », la parola: «anche».

Esprimo parere contrario sui restanti ordini del giorno.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G1.101?

CATALFO (*M5S*). Signor Presidente, davvero non so se ridere o cos'altro. Non si sono accolti emendamenti; non si è accettato il dibattito; è un disegno di legge delega e una Camera del Parlamento non può dire nulla, non può cambiare niente, neanche nel merito, nel piccolissimo merito. Stiamo parlando di un topolino che scala la montagna e la montagna è il grande problema dei cittadini italiani, per quanto sta avvenendo, avviene ed è avvenuto anche negli ultimi giorni (leggete i fatti di cronaca). E qui stiamo a sindacare e a parlare del cambiamento di un ordine del giorno? Ma, con tutto rispetto,

grazie, no: non lo accetto e chiedo che entrambi gli ordini del giorno, a mia prima firma, vengano votati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Berger, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G1.102?

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione e chiedo che l'ordine del giorno sia comunque votato.

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, vi è un invito al ritiro dell'ordine del giorno G1.103 e una riformulazione dell'ordine del giorno G1.104.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G1.103, accetto la riformulazione dell'ordine del giorno G1.104 e chiedo anche io che venga votato.

PRESIDENTE. Senatore Divina, insiste per la votazione dei suoi ordini del giorno?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Parente, conferma il suo parere contrario sull'ordine del giorno G1.101?

PARENTE, *relatrice*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102 (testo 2), presentato dal senatore Berger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G1.103 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104 (testo 2), presentato dai senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

DIRINDIN *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che ho sbagliato a votare. Intendevo votare a favore.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.105, presentato dai senatori Divina e Consiglio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.106, presentato dai senatori Divina e Consiglio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.107, presentato dai senatori Divina e Consiglio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.108.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dalla relatrice è stato espresso un parere generico; avrei preferito sentire il parere del Governo. Infatti, con l'ordine del giorno G1.108 chiediamo - e non lo leggo tutto, ma solo il dispositivo - che il Governo si impegni «a rimuovere o comunque a contrastare le cause che concorrono alla condizione di povertà delle famiglie italiane, *in primis* il carico fiscale che grava sulle famiglie».

Se avesse parlato il Governo - al di là del fatto che si tratta di un impegno molto lasco - non avrebbe potuto dire niente, perché tale impegno corrisponde alle dichiarazioni che il presidente del Consiglio Gentiloni ha reso due giorni fa nei vari incontri e momenti televisivi estrapolati.

Sostanzialmente diceva che nelle intenzioni del Governo uno dei primi interventi da realizzare (non parlava di povertà) era la riduzione del carico fiscale che grava sulle famiglie. Sentire ora la relatrice esprimere un parere contrario su questo ordine del giorno, che non fa altro che interpretare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio (ovviamente questi emendamenti e questi ordini del giorno li abbiamo dovuti presentare qualche settimana or sono), è quanto mai sciocco, contraddittorio e anche poco produttivo, perché si dice no a un intervento che il Governo ha appena annunciato di voler fare.

PRESIDENTE. Forse, senatore Divina, c'è il terzo punto delle premesse che...

Intende proporre una riformulazione, senatrice Parente?

PARENTE, *relatrice*. No, signor Presidente, il parere rimane contrario, perché l'ordine del giorno è generico e non è in linea con lo spirito della delega.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.108, presentato dai senatori Divina e Consiglio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.109, presentato dai senatori Divina e Consiglio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.110, presentato dai senatori Divina e Consiglio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZANONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI *(PD)*. Signor Presidente, gentili colleghi, senatrici e senatori, intervengo questa sera con un po' di amarezza, pensando a 178 famiglie che nel pinerolese aspettano ormai da mesi una risposta certa da parte delle istituzioni. Il caso non è solo del pinerolese, perché molte altre aziende potranno trovarsi

e si trovano nella stessa condizione. L'azienda ha dichiarato fallimento nel gennaio scorso e nel nostro Paese si è creata una situazione normativa in base alla quale questi lavoratori si trovano senza ammortizzatori sociali. Da mesi si stanno rimbalzando risposte da parte dei Ministeri competenti, per cercare di colmare questo vuoto normativo. Occorre un intervento chiaro e urgente, perché le persone non possono rimandare a domani quanto devono mangiare oggi.

Dopo aver presentato sulla questione, nelle settimane scorse, un'interrogazione, con la firma di molti colleghi senatori, ero stata contenta, perché il Governo aveva risposto con celerità e anche in modo innovativo rispetto alle comunicazioni precedenti. Questo, anche dopo aver parlato al Sottosegretario presente in Commissione che ha ribadito le affermazioni espresse in risposta all'interrogazione, ci aveva fatto sperare in una soluzione abbastanza rapida.

Oggi si è tenuto un tavolo tecnico di trattativa, ma non è stata ancora trovata una soluzione, che è stata rinviata ad un tavolo successivo. I sindacati hanno espresso perplessità su questo *iter*. Credo sia importante trovare una soluzione definitiva, che serva sia per i 198 lavoratori che si trovano ora in questa situazione, sia per le aziende che si troveranno in questa situazione nei mesi prossimi.

Il Governo intervenga, mostri un atto di coraggio e attenzione verso le popolazioni, anche se non sono qui a dimostrare in piazza o a fare la voce grossa. Abbiate attenzione anche per chi segue l'*iter* normale, ma vi assicuro che nei territori, anche lontani, è molto difficile fronteggiare la crisi se poi, di fronte a questi episodi, i lavoratori si ritrovano da soli. Non sono soli perché hanno noi a fianco, ma dobbiamo dare loro una risposta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[AIROLA \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, l'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nata per vigilare e regolamentare la corretta funzionalità di settori cruciali quali le telecomunicazioni, è in realtà il poltronificio per politici e amici di politici, strapagati con soldi pubblici, che ovviamente hanno permesso e favorito pratiche criminali di operatori del settore (stampa, giornali e televisioni) o vere e proprie truffe ai danni dei consumatori, depistati e disinformati dal peggior sistema d'informazione d'Europa.

Presieduta dal montiano Cardani, uno spregevole individuo inadeguato alla corretta gestione dell'*Authority*, l'Agcom ha assunto recentemente un nuovo responsabile della comunicazione, dopo un concorso in violazione dei basilari principi di trasparenza e soprattutto senza i requisiti necessari. Si chiama David Nebiolo e presto si dimetterà in seguito alle tenaci mie (e non solo mie) denunce. Non è bastato il mio esposto all'ANAC per denunciare la scorretta prassi di assunzione, non è bastato il ricorso al TAR di altri candidati esclusi, non è bastato il controllo di Cardani, non dei tre commissari Martusciello, Nicita e Posteraro, non del segretario generale Capecchi (nipote dell'ex *premier* Enrico Letta), non dei due vicesegretari generali Perrucci e Aria, non del capo di gabinetto Annalisa D'Orazio, non del consigliere per le politiche dei consumatori Flaviano: tutti pagati oltre 200.000 euro l'anno (bastava una ricerca su Google tra l'altro) per evitare l'illegittima assunzione di Nebiolo con una delibera del 14 ottobre 2016.

David Nebiolo risulta infatti socio e amministratore unico di una società, la Nest, che gestisce un ristorante nel centro di Roma, dove tra piatti succulenti e vino, si sollazzano amici giornalisti e personaggi dello spettacolo (trovate le foto anche su Twitter). Senza citare i soci di Nebiolo, adombrati da indagini e sospette attività corruttive. Nebiolo è inoltre liquidatore di un'altra società di capitale, la PNR Comunicazione Srl in evidente conflitto di interessi con Agcom.

Quindi, è un vero peccato, ma David Nebiolo non ha i requisiti, perché la norma recita che il personale dipendente in servizio presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale; non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore (ma guarda un po'). La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego. Inoltre lo svolgimento di attività d'impresa è anche notoriamente incompatibile con la professione: come recita la legge n. 68 del 1963, recante «Ordinamento della professione di

giornalista»: «Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale».

È appena il caso di ricordare che condizione per la partecipazione al concorso era l'iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti. Forse per far carriera il requisito principale era far mangiare bene gli amici, più che essere un vero giornalista. Quindi Nebiolo si deve dimettere e, già che ci siamo, si dimetta anche Cardani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, come avevamo già annunciato la scorsa settimana, ogni fine seduta continuiamo la nostra staffetta per ricordare al Governo che esiste la legge n. 352 del 1970 che è molto chiara e precisa per quanto riguarda le norme sui *referendum* abrogativi. In essa si dice anche che il Governo deve fissare la data di celebrazione dei *referendum* entro i sessanta giorni dall'ordinanza - quindi dalla comunicazione di ammissione dei quesiti - da parte della Consulta. Il termine per il *referendum* su *voucher* e appalti scade l'11 marzo, quindi noi vorremmo capire dal Governo - ma a fine seduta il Governo è scomparso dai suoi banchi, così com'è scomparso anche su questo tema - quando pensa di ottemperare alle norme previste nel nostro ordinamento. Non ci sarà nessuno a cavargli le castagne dal fuoco, per cui deve assolutamente fissare la data in modo che i cittadini italiani abbiano finalmente la possibilità di esercitare il loro diritto di poter dire no al sistema dei *voucher* contenuto all'interno del *jobs act* e di esprimersi anche sulla questione - che riguarda sempre il lavoro e di cui discutiamo poco ma che è altrettanto importante - della responsabilità degli appalti in capo alle amministrazioni pubbliche.

Capisco che il Governo abbia paura ed abbia difficoltà, perché credo che i cittadini abbiano già fatto sulla loro pelle il bilancio - anche se devo dire che l'ISTAT ci aiuta in questo - non solo del fallimento del *jobs act*, ma anche di come queste norme abbiano aggravato ulteriormente le condizioni di lavoro nel nostro Paese.

Vorrei tra l'altro ricordare che del sistema dei *voucher*, su cui oggi si è aperta una disquisizione e una discussione molto interessante, si parla persino all'interno delle primarie del PD: adesso qualche candidato si rende conto che il *jobs act* evidentemente ha bisogno di una modifica radicale. Noi invece diciamo con chiarezza che abbiamo lo strumento per fare in modo che i cittadini possano votare ed esprimere la loro opinione. Siamo assolutamente certi che il *referendum* coprirà il Governo, respingendo ancora una volta una delle cosiddette riforme del Governo Renzi, con una valanga di sì.

Aggiungo inoltre che noi non solo continuiamo la staffetta finché non sarà fissata questa data, ma per quanto ci riguarda vigileremo affinché non siano fatti pasticci, legghine o decreti con finte modifiche per far saltare il *referendum*.

Siccome domani è anche l'8 marzo, vorrei ricordare che la proposta di lasciare i *voucher* soltanto per le famiglie significa un'ulteriore pesantissima discriminazione nei confronti delle donne, perché il lavoro di cura purtroppo riguarda solo le donne. Anche a tale proposito cominciamo a dire con chiarezza che rimandiamo al mittente proposte che non sono serie, ma che sono volte a perpetuare un sistema ingiusto che ha contribuito ulteriormente a distruggere il lavoro e le aspettative dei cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

LO MORO (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, con questo intervento di fine seduta continuo oggi al Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo al quale è o è stata legata da relazione amorosa.

Giovedì 2 marzo a Iglesias, nel Sud della Sardegna, una donna di trentadue anni, Federica Madau, è stata uccisa a coltellate dal marito. Qualche mese prima la coppia, che aveva tre bambine di quattro, sei e nove anni, aveva litigato, tanto che era stato necessario l'intervento dei carabinieri. La donna aveva presentato denuncia per percosse e i coniugi si erano separati nel mese di dicembre. Le coltellate

inferte sui giovane corpo di Federica hanno posto tragicamente fine a questa storia e reso orfane tre bambine in tenera età. Salgono così a 40 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata il 30 giugno 2016; già sei sono le donne che abbiamo ricordato nel solo 2017.

Sul piano legislativo abbiamo prodotto dei risultati significativi in questo periodo, prima di tutto con la ratifica della Convenzione di Istanbul e, in attuazione della predetta Convenzione, con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, con la quale il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ma le leggi, anche le migliori, da sole non bastano; serve molto di più. E questo Senato, proprio per maggiore approfondimento di cause e rimedi, ha deliberato l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che spero sia avviata con sollecitudine.

Un monito ad un maggiore impegno ci è pervenuto nei giorni scorsi da una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Con la sentenza Talpis contro Italia del 2 marzo 2017 la Corte ha infatti condannato l'Italia per la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sul presupposto che le autorità italiane, omettendo di agire tempestivamente dinanzi alla denuncia della ricorrente - vittima di violenza domestica - e di condurre diligentemente il relativo procedimento penale, hanno determinato una situazione di impunità, che ha favorito la reiterazione delle condotte violente, fino a condurre, nel novembre del 2013, al tentativo di omicidio della ricorrente Talpis, cittadina moldava trasferitasi con la famiglia in Italia nel 2011, e all'omicidio di uno dei suoi due figli. Proprio questo omicidio ha dato forza alla donna di fare causa all'Italia.

Secondo la decisione, in materia di violenza domestica il compito dello Stato non si esaurisce nella mera adozione di disposizioni di legge che tutelino i soggetti maggiormente vulnerabili, ma deve estendersi ad assicurare che la protezione di tali soggetti sia effettiva. Nel caso Talpis il ritardo delle autorità procedenti ha non solo privato la ricorrente della protezione immediata che la situazione richiedeva, ma ha anche depotenziato il valore della denuncia presentata dalla ricorrente di ogni efficacia, creando un contesto di impunità favorevole alla reiterazione delle azioni di violenza domestica da parte del marito. La Corte, inoltre, ha ritenuto che le violenze inflitte alla ricorrente, che includevano sia lesioni fisiche, sia pressioni psicologiche, sono state sufficientemente gravi da poter essere qualificate come un trattamento degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Concludendo, la Corte ha sottolineato come il fallimento dello Stato (si sta parlando dell'Italia) nel fornire protezione alle donne contro la violenza domestica si traduca in una violazione del divieto di discriminazione, ai sensi dell'articolo 14 della CEDU.

Questa condanna ci dice che sottolineare la gravità di un fenomeno come il femminicidio e soprattutto offrire e richiedere maggiore impegno è un dovere. Mi piace ancora ricordare, anche perché sto intervenendo alla vigilia dell'8 marzo, che nei giorni scorsi la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità una proposta di legge che tutela gli orfani delle vittime del femminicidio. Presto dovremo valutare in questa Assemblea questa proposta e lo faremo pensando alle tante donne uccise che - come Federica Madau - hanno lasciato orfani da tutelare.

Riprendo dunque il filo della staffetta, che si conclude sempre allo stesso modo. Riproponiamo con convinzione un appello al Governo tutto e alla Sottosegretaria con delega per le pari opportunità affinché la cabina di regia monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e soprattutto dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Rivolgiamo poi un appello ai *media*: si smetta di giustificare, anche solo con un linguaggio sbagliato, gli assassini e di colpevolizzare le donne. In fine, un appello al Paese, uomini e donne: sono state più di 120 le donne uccise nel 2016, non possiamo più accettare questa mattanza e non possiamo rimanere inermi, ma siamo chiamati ad uno sforzo maggiore, anche come Parlamento italiano. (*Applausi dai Gruppi Art. 1-MDP, PD e del senatore Campanella*).

PRESIDENTE. Visto che molti degli interventi di fine seduta contengono delle sollecitazioni al Governo, effettivamente dovremmo pregare il rappresentante del Governo di trattenersi fino alla

conclusione dei lavori della seduta stessa. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e del senatore Campanella)*.

[SERRA \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SERRA \(M5S\)](#). Signora Presidente, vorrei denunciare l'ennesima mancanza di diritti nei confronti dei cittadini. L'isola della Maddalena sta per avere 30 nuovi cittadini, ma ancor prima di venire alla luce sono costretti a fare i conti con i pasticci vergognosi della burocrazia e con gli assurdi tagli dei servizi pubblici. C'è un protocollo ministeriale che impone una regola netta per tenere aperti i reparti di ostetricia: almeno 500 parti all'anno per garantire la professionalità di medici, infermieri, ostetriche e anestesisti; ma la legge ammette anche una deroga e alla Maddalena ce ne sarebbe bisogno: prima di tutto perché l'isola è circondata da uno dei mari più burrascosi del mondo e perché l'ospedale di Olbia è più lontano rispetto a quanto appaia nelle mappe. La strada è stretta e trafficatissima: autobus e camion vanno quasi a passo d'uomo e anche le ambulanze trovano spesso il passaggio bloccato.

La Regione Sardegna promette un trasporto in elicottero per le mamme che devono partorire, ma ci viene da chiedere «Quale elicottero?», visto che la Sardegna è l'unica Regione italiana senza l'elisoccorso.

Ho presentato un'interrogazione per chiedere al Governo di verificare la disponibilità a modificare le disposizioni del decreto ministeriale n. 70 del 2015, allo scopo di rendere obbligatorio per le Regioni, e non solo facoltativo, l'istituzione di presidi ospedalieri di base nei luoghi qualificabili come zone particolarmente disagiate, come nel caso del Comune della Maddalena. Inoltre, in considerazione del fatto che le Regioni possono avanzare apposita istanza di deroga, affinché vengano mantenuti in funzione i punti nascita con un numero di parti inferiore alle 500 unità, abbiano chiesto se il Governo, visti i poteri sostitutivi riconosciutigli dalla Costituzione, intenda esercitare tale peculiare potere in luogo della Regione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Sono stupefatto, senatrice Serra, del fatto che lei ci comunichi che la Regione Sardegna, che essendo un'isola sarebbe forse la zona dove più sarebbe necessario, non sia dotata di un servizio di elisoccorso. È incredibile.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Cesare Zonca» di Treviolo, in provincia di Bergamo, che stanno assistendo ai nostri lavori, ai quali va il mio personale saluto essendo miei concittadini. *(Applausi)*. Devo inoltre comunicargli che, purtroppo, i nostri lavori si sono conclusi e che pertanto mi avvio a togliere la seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 8 marzo 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 8 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 18,48)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (2494)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera *e*), e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera *h*), tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti:

- a*) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
- b*) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
- c*) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *a*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera *a*), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i principi di cui alla lettera *f*) del presente comma;
- b*) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera *a*), sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera *a*) del presente comma, e sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale;
- c*) definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera *a*), prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, del beneficio di cui alla lettera *b*) del presente comma nonché delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; nella definizione del beneficio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, come

definita dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo;

d) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera *c*) del presente comma per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3 del presente articolo, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

e) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di cui alla lettera *a*) nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;

f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera *a*) siano predisposti da una *équipe* multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale;

g) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera *a*), da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che può avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con gli strumenti e sistemi informativi di cui al comma 4, lettera *i*); da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

h) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera *b*), prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera *a*), nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *b*), prevedendo il loro assorbimento nella misura di cui al comma 1, lettera *a*), e prevedendo altresì, con riferimento alla carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento in cui la misura di cui al citato comma 1, lettera *a*), copra le fasce di popolazione interessate;

b) applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino di cui alla lettera *a*) a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;

c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino di cui al presente comma siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall'attuazione della lettera *c*) del presente comma.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c*), il Governo si attiene ai seguenti principi e

criteri direttivi:

- a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) previsione che l'organismo di cui alla lettera a) consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà;
- c) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale; previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito *internet* istituzionale;
- d) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;
- e) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- f) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza;
- g) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere costituiti, assicurando comunque risparmi di spesa, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- h) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisca livello essenziale delle prestazioni;
- i) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di

gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a*), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, destinate al citato Fondo ai sensi della lettera *c*) del medesimo comma 3. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al citato comma 1, lettere *b*) e *c*), le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 1, alinea, e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.3

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e di ampliare», inserire le seguenti: «e garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale».

1.4

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e di ampliare», inserire le seguenti: «e rafforzare».

1.5

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e nel rispetto dei principi», inserire le seguenti: «delle pari opportunità, sussidiarietà circolare, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, nonché dei principi».

1.6

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», inserire le seguenti: «e fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi».

1.7

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad adottare», inserire le seguenti: «, previo confronto con le parti sociali».

1.8

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad adottare», inserire le seguenti: «tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.9

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

1.10

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali, i soggetti istituzionali interessati e i rappresentanti del Terzo settore quanto alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a)».

1.11

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali».

1.14

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «misure» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «una misura nazionale», con le seguenti: «una o più misure regionali».

1.13

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «una misura nazionale» con le seguenti: «una o più misure».

1.15

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una misura», sopprimere la parola: «nazionale».

1.18

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionalizzata».

1.19

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «livello di vita dignitoso,», inserire le seguenti: «come indicato nella Risoluzione 2010/2039 del Parlamento europeo,».

1.21

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tale misura» inserire le seguenti: «nell'ambito del processo di definizione degli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai beneficiari nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

1.23

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «uniformemente» con le seguenti: «, prevedendo altresì specifiche misure normative di natura sanzionatoria a carico di tutti i soggetti percettori o responsabili dei processi amministrativi di erogazione che compiano atti illeciti o forniscano false dichiarazioni al fine dell'illegittimo ottenimento dei benefici di cui alla misura di contrasto alla povertà».

1.25

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.26

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «riordino» inserire le seguenti: «e l'ottimizzazione».

1.27

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle prestazioni di natura assistenziale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, lo sviluppo e la ottimizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni al fine del progressivo superamento della situazione di povertà da parte dei soggetti coinvolti».

1.28

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nonché tutte le prestazioni atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione».

1.30

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le prestazioni a favore dei superstiti».

1.29

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e dei familiari o conviventi che assistono il beneficiario medesimo».

1.31

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «in maniera uniforme».

1.33

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «a livello nazionale».

1.34

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».

1.35

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),».

1.36

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «2, lettera a), del presente articolo;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),» con le seguenti: «sulla base della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177 del 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale,».

Conseguentemente:

1) alla lettera c), sostituire le parole: «come definita dal comma 1, lettera a), del presente

articolo;», con le seguenti: «come definita dal comma 2, lettera a), del presente articolo;»;

2) sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b), subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di permanenza del soggetto nella condizione di cui alla lettera a)».

1.37

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», con le seguenti: «sulla base della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177 del 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.».

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;», con le seguenti: «come definita dal comma 2, lettera a), del presente articolo;».

1.38

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «situazione economica equivalente (ISEE)» con le seguenti: «situazione reddituale (ISR)».

1.39

[FUCKSIA](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «effettivo reddito disponibile» inserire le seguenti: «che deve tener in conto le spese sostenute dai cittadini non proprietari di abitazione per il pagamento dei canoni di locazione e quelle sostenute dai cittadini proprietari di abitazione per il pagamento dei ratei del mutuo sulla prima casa».

1.40

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «di attivazione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «finalizzato all'emancipazione dalla vulnerabilità secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.41

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e di inclusione sociale e lavorativa» inserire le seguenti: «coerente con le attitudini, il percorso formativo, scolastico e professionale del soggetto beneficiario».

1.42

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «finalizzato» inserire seguenti: «all'emancipazione dalla vulnerabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché».

1.44

[FUCKSIA](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a),» inserire le seguenti: «sia coordinata con le misure assistenziali già presenti nell'ordinamento giuridico,».

1.45

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e in una componente» con le seguenti: «, ferma restando la garanzia».

1.46

[FUCKSIA](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e in una componente di servizi alla persona», inserire le seguenti: «con particolare riferimento all'informazione, l'accesso ai servizi, la presa in carico e la previsione di percorsi di reinserimento socio-lavorativi».

1.47

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «legge 8 novembre 2000, n. 328», inserire le seguenti: «e dalla Rete nazionale dei servizi per il lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

1.48

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «uniformemente in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.51

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un requisito di durata minima» con le seguenti: «il requisito».

1.52

[FUCKSIA](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del periodo di residenza nel territorio nazionale», inserire le seguenti: «dei cittadini comunitari e del periodo di soggiorno dei cittadini extracomunitari».

1.53

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del presente comma» inserire le seguenti: «, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Anzi,».

1.54

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «, nei limiti delle risorse» con le seguenti: «al fine della quantificazione delle risorse necessarie, tenuto conto delle risorse disponibili».

1.70

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «condizione economica» inserire la seguente: «anche».

1.71

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e della sua relazione con una soglia di riferimento», fino alla fine della lettera con le seguenti: «composto anche da un solo individuo e del riferimento alle soglie di povertà come rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dall'Ufficio statistico dell'Unione Europea (Eurostat), sia in termini relativi che assoluti per l'individuazione della condizione di povertà».

1.73

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «misure» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «nazionale» e dopo le parole: «e all'esclusione sociale» inserire le seguenti: «, articolato in una o più misure regionali».

1.72

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «nazionale» e dopo le parole: «e all'esclusione sociale» inserire le seguenti: «, articolato in una o più misure».

1.74

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionalizzato».

1.75

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «di un graduale incremento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio per i nuclei familiari con uno o più figli minorenni ovvero con figli disabili, i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro ed abbiano esaurito gli strumenti a sostegno al reddito di cui agli ammortizzatori sociali e i nuclei familiari in disagio abitativo, sulla base delle risorse destinate al Fondo di cui alla lettera c)».

1.76

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «di un graduale incremento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dell'estensione dei beneficiari e dell'incremento del beneficio prioritariamente per i nuclei familiari con uno o più figli minori, o con persone disabili gravi, ovvero con soggetti con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, individuando al contempo le risorse necessarie da far affluire al fondo di cui alla lettera c) del presente comma».

1.77

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Le parole da: «*Al comma*» **a:** «comunitaria,» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell'articolo 4-bisdecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

Consequentemente, al comma 391, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano» inserire le seguenti: «da almeno dieci anni e se di cittadinanza extracomunitaria abbiano, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

1.79

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni».

1.78

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria».

1.80

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «minori» con le seguenti: «in un numero superiore a due, anche di maggiore età inoccupati;».

Consequentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.83

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Le parole da: «*Al comma*» **a:** «italiani o» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni, che ai sensi dell'articolo 4-bisdecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

Consequentemente, al comma 391, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano», inserire le seguenti: «da almeno dieci anni e se di cittadinanza extracomunitaria abbiano, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

1.82

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o

comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

1.81

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni».

1.84

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire la seguente: «numerosi».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.85

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «disabilità grave», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali,».

1.86

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o con persone», inserire seguenti: «con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, in particolare».

Conseguentemente, sostituire la parola: «definire», *con la seguente:* «individuare».

1.88

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «14 settembre 2015, n. 150,», inserire le seguenti: «o tra le persone fisiche, il cui reddito annuo netto, calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, è pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare;».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.89

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «2015, n. 150», inserire le seguenti: «o tra le donne prese in carico dai Centri antiviolenza, Case rifugio e dai Servizi sociali territoriali nonché tra i soggetti già indicati dall'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.92

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1».

1.93

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «dei progetti», fino a: «lettera a)», con le seguenti: «e allo sviluppo o implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del "long life learning" promossa dai centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei centri antiviolenza e case rifugio».

1.94

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «concorrano» con le seguenti: «si aggiungano».

1.95

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera f), con le seguenti:

«f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) siano predisposti dalle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego secondo i principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale; i principi di cui alla lettera *f-bis*) del presente comma:

f-bis) previsione che il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, in relazione alle proprie capacità sia tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

1) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

2) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

3) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

4) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

5) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle

comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

6) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

7) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

8) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate».

1.96

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «lettera a) del presente articolo» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei principi di trasparenza anche con la pubblicazione, sui siti istituzionali dei comuni interessati, della composizione e del calendario delle attività delle équipe multidisciplinari,».

1.97

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione, al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) ed f), garantendo la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, della possibilità per le province e le città metropolitane di assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi,».

1.103

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «progetto personalizzato di cui alla lettera a)», inserire le seguenti: «, il cui esito sia valutato periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale,».

1.104

[FUCKSIA](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall'attuazione della lettera c) del presente comma».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.105

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) previsione di strumenti atti a garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo un'adeguata pubblicità riguardo la platea dei beneficiari, i progetti approvati e i risultati raggiunti».

1.106

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.107

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «lettera b)» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.108

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «la misura di cui al comma 1, lettera a)» inserire le seguenti: «al fine esclusivo di evitare la duplicazione o la sovrapposizione di misure assistenziali analoghe alla medesima platea».

1.109

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «altresì,», fino a:«completo assorbimento», con le seguenti: «, con riferimento alla Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che tale riordino».

1.110

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con riferimento alla Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.112

[BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori del fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di *welfare*, con obblighi di comunicazione degli abusi accertati al Casellario di cui al comma 4, lettera *i*), anche valutando l'estensione del principio dell'abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di *welfare* e ISEE;».

1.113

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.114

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «all'incremento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «allo sviluppo o all'implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del long life learning promossa dai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei Centri antiviolenza e Case rifugio;».

1.115

[MANDELLI](#), [SERAFINI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione che l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'articolo 15 della legge 19 agosto 2016, n. 166, debba avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».

1.116

[MANDELLI](#), [SERAFINI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) promozione di un sistema di continuità terapeutica ospedale-territorio nel sistema sanitario nazionale volto a razionalizzare la rete assistenziale attraverso la collaborazione tra le diverse figure professionali deputate alla tutela della salute e del ricorso al servizio di monitoraggio e gestione della terapia, finalizzato a promuovere l'aderenza del paziente alla terapia farmaco logica, erogato dal farmacista nelle farmacie di comunità».

1.119

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «lettere a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole: «, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a),».

1.118

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

1.120

[DIVINA](#), [SERAFINI](#), [CONSIGLIO](#), [BERTACCO](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera c), dopo la parola: «nazionale» inserire le seguenti: «sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza Unificata; b) compilazione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti come da lettera a) del presente comma 1».

1.121

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di un organismo di coordinamento», con le seguenti:

«della costituzione di un Osservatorio permanente», e sostituire le parole: «dell'organismo» con le seguenti: «dell'osservatorio permanente».

1.122

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'INPS,» inserire le seguenti: «del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.123

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), inserire le seguenti: «ISTAT, Rappresentanze del Terzo settore, Associazioni femminili - Case internazionali delle donne, Centri antiviolenza, Associazioni dei consumatori».

1.124

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)», inserire le seguenti: «nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore».

1.125

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: «al fine di favorire» fino a: «per gli interventi» con le seguenti: «con la funzione di:

- a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni e delle risorse nell'ambito delle vulnerabilità;
- b) assicurare alle città metropolitane programmazione e pianificazione di azione di sicurezza urbana tenendo conto anche dei seguenti elementi:
 - 1) valorizzazione dei tradizionali codici di condotta civica;
 - 2) cura del territorio, degli spazi e parchi pubblici;
 - 3) sviluppo dei servizi pubblici nelle aree degradate;
 - 4) rimozione dei fattori ambientali di rischio quali: squallore dello spazio urbano, la non chiarezza dei percorsi, scarsa illuminazione;
- c) assicurare attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione di dati funzionali a quanto stabilito in attuazione della presente legge;
- d) assicurare la lettura e analisi del bisogno e ricognizione e mappatura delle risorse territoriali;
- e) assicurare attività di formazione e informazione agli enti territoriali;
- f) assicurare attività di coordinamento degli osservatori regionali e altri osservatori costituiti da soggetti pubblici e privati;
- g) assicurare la valutazione e il monitoraggio di quanto previsto in attuazione della presente legge».

1.126

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: una maggiore omogeneità» con le seguenti: «l'omogeneità».

1.129

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «Terzo settore» inserire le seguenti: «nonché i competenti organismi dell'Unione europea e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.130

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, con particolare riguardo al monitoraggio e alla valutazione degli esiti della misura di cui al comma 1, lettera a), prevedendo anche momenti di incontro, di formazione e di affiancamento degli operatori impegnati nei territori, nonché l'adozione di manuali operativi di supporto».

1.131

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [SERAFINI](#), [BERTACCO](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c) primo periodo, dopo le parole: «che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza Unificata» ed al secondo periodo, dopo le parole: «gli esiti nel proprio sito internet istituzionale», aggiungere le seguenti: «compilazione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti ai sensi della presente lettera».

1.132

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «e come individuati all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.133

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, da garantire in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.134

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «le funzioni di verifica e controllo sono svolte in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza;».

1.137

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «; anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura», con le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP, effettui un monitoraggio sull'attuazione e sugli esiti della misura».

1.135

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a)».

1.136

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a),», con le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,».

1.139

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente: «ridefinizione».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «mediante l'utilizzo», aggiungere la seguente: «razionale».

1.138

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente: «riordino».

1.140

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «associata dei» con le seguenti: «pubbliche associate dei».

1.141

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «in relazione all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.142

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera g).

1.143

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

1.144

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 1.143

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

1.146

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: «promozione di accordi territoriali», con le seguenti: «valorizzazione degli accordi di programma di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.147

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: «competenti», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «pubblici competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni tenuto conto anche dell'intervento sussidiario, ma non sostitutivo delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali».

1.148

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «risorse delle comunità», aggiungere le seguenti: «la realizzazione di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di oggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili».

1.149

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, alla lettera h), sostituire le parole: «e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni», con le seguenti: «al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi».

1.150

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: «e del privato sociale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.151

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, alla lettera h), sopprimere la seguente parola: «altresì».

1.152

[FUCKSIA](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Promozione della trasparenza, accessibilità ai dati e alle informazioni necessarie al monitoraggio, rendendo li disponibili ai soggetti sociali previsti alla successiva lettera h) del presente comma che parteciperanno alla strategia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale».

1.153

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, alla lettera i), sostituire le parole: «e del lavoro», con le seguenti: «e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

1.154

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «già nella disponibilità dei comuni» inserire le seguenti: «,

previo censimento dei sistemi informativi in dotazione e delle relative risorse umane, da effettuarsi di concerto con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione al fine di armonizzare la rete informatica nazionale».

1.155

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «già nella disponibilità dei comuni», inserire le seguenti: «potenziamento delle informazioni in uscita dal Sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei comuni a supporto della gestione della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori».

1.156

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «miglioramento della fruibilità» con le seguenti: «obbligo di trasmissione».

1.157

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «del sistema informativo dei servizi sociali» con le seguenti: «e sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali omogeneo su tutto il territorio nazionale al fine di rendere accessibili, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati e garantire un adeguato sistema di monitoraggio degli interventi e della loro efficacia».

1.158

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «di trasmissione di dati al Casellario» inserire le seguenti: «delle prestazioni erogate dal Terzo settore nonché».

1.159

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «prestazioni indebitamente percepite» inserire le seguenti: «effettuate anche in anonimato e in via telematica sulla base di appositi protocolli d'intesa elaborati con l'ANAC».

1.160

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «definizione di un termine massimo dall'erogazione della prestazione, entro il quale gli enti devono fornire i dati informativi».

1.161

[ZIZZA](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l'accesso, la gestione e l'erogazione della misura di cui alla lettera *a*) del comma 1, rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».

1.162

[BERTACCO](#), [SERAFINI](#)

Id. em. 1.161

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l'accesso, la gestione e l'erogazione della misura di cui alla lettera *a*) del comma 1; rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».

1.163

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#), [SERAFINI](#), [BERTACCO](#)

Id. em. 1.161

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l'accesso, la gestione e l'erogazione della misura di cui alla lettera *a*) del comma 1; rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».

1.164

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:«di relazione tecnica» con le seguenti:«di dettagliata relazione tecnica ed economica nonché delle previsioni sulle ricadute economiche e delle risorse pluriennali necessarie,».

1.165

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:«trenta giorni» con le seguenti:«sessanta giorni».

Consequentemente, al medesimo comma, sesto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.166

[BAROZZINO](#), [SERAFINI](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.167

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Id. em. 1.166

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.168

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.

1.171

[BAROZZINO](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, con cadenza trimestrale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai citati decreti legislativi e sulle evidenze e criticità attuative eventualmente emerse, anche

ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, ai sensi del comma 7 del presente articolo».

G1.100

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);

premessi che:

in Italia come noto, esistono pensioni minime, mentre un livello di salari minimi non è previsto da leggi nazionali, ma dalla contrattazione fra le parti sociali;

tale disciplina lascia aperte evidenti falle nel sistema provocando sacche di assenza di tutele per cospicue fasce di lavoratori. Non è infatti obbligatoria la stipula di contratti collettivi, esistono imprese o tipologie di contratti di lavoro individuali cui non è applicabile nessun contratto collettivo, e quindi nessuna forma di salario minimo;

se si guarda la percentuale di lavoratori effettivamente coperta dal salario minimo contrattuale, si scopre che l'Italia è il Paese con la quota di persone «escluse» più elevata, circa il 13 per cento, con picchi di oltre il 40 per cento nel settore dell'agricoltura, del 30 nelle costruzioni e oltre il 20 nelle attività artistiche e intrattenimento e nei servizi di hotel e ristorazione. In mercati del lavoro relativamente rigidi o segmentati, più il salario minimo è elevato, più alto è il numero di persone scoperte;

il minimo contrattuale in Italia diventa l'ennesimo diritto parziale o negato a una fetta crescente di lavoratori;

in tutti i Paesi ci sono persone pagate meno del limite stabilito, ma in Italia la percentuale è la più elevata. In particolare ne sono esclusi i lavoratori in nero e coloro che deliberatamente ricevono meno del dovuto. Oppure perfettamente nei confini della legge gli indipendenti non coperti dai contratti collettivi, quelle famose partite iva che rimangono sempre fuori dalla discussione politica e sindacale. Il sistema di contratti collettivi mostra quindi crepe vistose;

la via preferita dai sindacati per ridurre il numero degli esclusi è quella di includere i precari nella contrattazione collettiva. Questo non è possibile in un mercato del lavoro sempre più parcellizzato e in cui il contratto dipendente non è più l'unica forma di lavoro subordinato;

i sindacati maggiormente rappresentativi rischiano di perdere un po' di potere negoziale ed è per questo motivo che in più di una occasione hanno mostrato la loro contrarietà rispetto all'adozione di un salario minimo;

tuttavia, al di là delle evidenti falle nel sistema, emerge forte la necessità di offrire coperture di carattere universale che riportino uguaglianza sociale e pongano le basi per una effettiva crescita e rilancio dei consumi;

in Italia, in assenza di una specifica legislazione in merito ai compensi, con la pressione fiscale che spesso non incentiva l'attività economica, c'è il rischio reale che l'alternanza scuola-lavoro possa tradursi in una forma di sfruttamento. Uno strumento che consente alle imprese di risparmiare sul personale, a danno anche della popolazione inoccupata che ha già completato gli studi e dei disoccupati con bassi livelli di scolarizzazione;

in Italia gli stipendi sono, in diversi ambiti, regolati dai contratti collettivi di lavoro, ma molti settori produttivi non rientrano nelle tipologie interessate dai suddetti contratti. Non tutte le categorie di lavoratori sono di fatto rappresentate dai sindacati. In ambito privato, l'assenza di regole chiare - che impongano un tetto minimo salariale - abbassa la qualità della vita in Italia;

l'economia internazionale spinge il Governo a una serie di decreti che portino il Paese a livello degli altri Stati dell'Unione europea, per quanto concerne il mercato del lavoro. In Germania il salario orario minimo è di 8,50 euro e nessuno può essere pagato di meno. In Francia 9,61 euro; in Gran

Bretagna, il salario orario minimo nazionale è di 6,70 *pounds* per chi ha più di 21 anni, 5.30 sterline tra i 18 e i 21, 3.87 sterline per i minorenni. In Irlanda il salario minimo per gli adulti è di 8,65 euro; in Belgio va dagli 8,94 minimo per gli adulti ai 6,10 per i sedicenni. Le singole regioni all'interno di una nazione possono stabilire un salario minimo più alto di quello nazionale ma non più basso. Negli Usa, dove il *minimum wage* è di 7,25 dollari orari, ben 29 Stati lo hanno stabilito più alto. In Canada, il salario orario minimo garantito per legge varia, a seconda delle regioni, tra i 10 e gli 11 dollari e il costo della vita non è più alto che in Italia. In Australia il *minimum wage* è di ben 17,29 dollari orari;

in determinati settori, l'alternanza scuola-lavoro, sebbene abbia lo scopo di potenziare le competenze degli studenti, ha già dato ampiamente prova di prestarsi ad un utilizzo non sempre etico della forza lavoro. Si pensi ad esempio, agli aspiranti parrucchieri e all'alternanza scuola lavoro che caratterizza il loro ciclo di studi. Il corso professionale prevede un periodo d'apprendimento in aula e un altro presso le sale parrucchieri, dove i ragazzi si prestano a lavorare, con turni giornalieri assai impegnativi, a fronte di compensi/rimborsi che, nella maggioranza dei casi, equivalgono a pochi spiccioli. Lo stesso accade in altri settori, eterogenei tra loro: dal mondo della produzione televisiva e cinematografica, al *business* della ristorazione. Per tale ragione la riforma scolastica non può considerarsi scollegata da un'adeguata riforma del lavoro;

in Francia l'introduzione del salario minimo (*Salaire minimum interprofessionnel de croissance*, meglio noto come SMIC) è avvenuta con legge parlamentare nel 1950. La legislazione francese, frutto di varie modifiche nel corso degli anni, prevede che lo SMIC sia ricalcolato ogni anno secondo un meccanismo basato sul potere d'acquisto e altri fattori. Dal 19 dicembre 2013 lo SMIC è di 9,53 euro lordi all'ora ovvero per un lavoro a tempo pieno (35 ore alla settimana), 1.445,38 euro lordi mensili circa 1.130,00 euro netti; nell'ambito dell'attuazione degli accordi politici di *Große Koalition*, anche in Germania è stata votata e approvata l'introduzione del salario minimo, a partire dal 2015, con la misura iniziale di 8,5 euro all'ora; il 15 giugno 2015, il Canton Ticino ha votato un *referendum* per inserire in Costituzione un salario minimo legale di 3.400 euro al mese. Il referendum è passato col voto favorevole del 54,7 per cento di quanti si sono recati alle urne. La norma si applica anche ai lavoratori transfrontalieri, e prevede una differenza di salario per mansione e settore economico, mentre non si applica a quel 40 per cento di lavoratori che già sono tutelati da un contratto collettivo;

lo stesso presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha più volte richiesto al congresso aumenti dei salari minimi fino a 10,10 dollari. Peraltro in molte città statunitensi, il salario minimo è più alto di quello richiesto dallo stesso Obama;

alla luce delle predette considerazioni paiono poco credibili le resistenze da parte di chi ritiene che l'introduzione di un «salario minimo» conduca all'aumento della disoccupazione o alla perdita di competitività nei confronti dei Paesi esteri. Il principale motivo a favore, oltre a quelli politici, è la volontà di sostenere i consumi interni in un Paese che trae sostentamento principalmente dalle esportazioni, che dipendono dalla domanda estera. L'esperienza tedesca e quella di molti altri Paesi rappresenta un interessante campo di studio, specialmente per le particolari condizioni in cui versa attualmente l'economia mondiale. Il fatto che uno dei Paesi più sviluppati e meno colpiti dalla recente crisi abbia deciso di introdurre una legislazione riguardante i salari minimi potrebbe indicare come gli eventuali, tuttavia non comprovati, effetti negativi sull'occupazione possano essere compensati da effetti benefici in altri campi;

con l'introduzione di un «salario minimo», inoltre, il ruolo del sindacato dovrebbe essere molto diverso da quello odierno. Se la trattativa per l'integrazione al minimo fosse basata principalmente sull'incremento della produttività (come molto probabile), il sindacato dovrebbe contribuire positivamente innanzitutto a dare una definizione chiara del concetto di produttività stessa (non certo riconducibile al mero ricorso al lavoro straordinario), ma soprattutto si dovrebbero prevedere in capo al sindacato reali poteri di codefinizione degli obiettivi e dei metodi per l'incremento della produttività, come anche meccanismi di controllo efficaci sulla valutazione dei risultati;

nella definizione di uno schema di relazioni industriali come quello delineato è altresì cruciale il ruolo dello Stato. Da una parte, bisognerebbe predisporre dei meccanismi di detassazione delle

retribuzioni almeno nella parte definita da accordi territoriali e aziendali (in sostanza avviando il processo di riduzione del cuneo fiscale e premiando la parte della retribuzione più variabile in quanto legata a parametri economici territoriali e aziendali), avviando la riduzione della tassazione sul lavoro promessa da vari Governi negli ultimi anni, per altro verso andrebbe impostato un sistema di ammortizzatori sociali coerente con il nuovo modello di definizione della busta paga, prevedendo l'introduzione di un ammortizzatore sociale di carattere universale semplice, ammortizzatori che tendano a formare i disoccupati per ricollocarli effettivamente sul mercato del lavoro (ammortizzatori sociali attivi) e che soprattutto non disincentivino i disoccupati dalla ricerca di un nuovo lavoro, impegna il Governo:

in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione, fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale, ad assumere iniziative per introdurre il salario minimo garantito, stabilendo che la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, non possa essere inferiore ai nove euro;

ad assumere iniziative per istituire un'autorità scientifica ed indipendente che proponga al Governo il livello e gli adeguamenti del salario minimo, monitorandone gli effetti sul mercato del lavoro;

ad accompagnare l'introduzione del «salario minimo» con la creazione di un ammortizzatore sociale di carattere universale, tendente a formare i disoccupati per ricollocarli effettivamente sul mercato del lavoro; a porre in essere iniziative volte a prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata, o realisticamente prevedibile, e inflazione reale, sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.

G1.101

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);

premesso che:

il provvedimento in esame intende introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali;

durante l'esame del disegno di legge alla Camera è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto contestato riferimento all'«universalismo selettivo» nell'accesso al beneficio;

il provvedimento all'esame è stato equiparato al reddito di cittadinanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;

i 600 milioni di euro per l'anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garantire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal M5S, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà in maniera non contingente ma sistemica e strutturale;

una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Governo, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie sociali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibili;

secondo le stime diffuse dall'Istat riferite alla povertà, assoluta e relativa, nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi);

l'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie residenti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);

questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;

i grandi assenti del provvedimento all'esame sono la definizione di povertà e è l'individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il riferimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Governo potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza tener conto degli indicatori ufficiali,

impegna il Governo ad adottare nell'esercizio della delega un indicatore preciso di povertà con riferimento a quelli esistenti e indicati dall'Unione europea, pari a 6 decimi del reddito mediano equivalente familiare, composto anche da un solo individuo, definito povero in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.

G1.102

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016 A.S. 2494),

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

le Province autonome per Statuto hanno potestà legislativa di tipo primario e la corrispondente potestà amministrativa in materia di «assistenza e beneficenza pubblica» (articolo 8, n. 25, St.; articolo 16 St., decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469); di conseguenza non sono operanti i vincoli derivanti dai principi fondamentali della materia eventualmente desumibili dalle leggi quadro statali, ma solamente i limiti tassativamente individuati dallo Statuto speciale, tra cui specificamente le «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», oltre a quelli più generali della «armonia con la Costituzione», dei «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e del «rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali» (articoli 4 e 8 St.);

considerato che:

si riconosca la competenza statale ad individuare un livello minimo standard di assistenza, ma anche, al contempo, quella spettante alle Province autonome a migliorare, in ipotesi, tale livello minimo ovvero a prevedere misure alternative equivalenti;

premessi inoltre che:

le somme stanziare dallo Stato finalizzate all'introduzione del S.I.A. sono assegnate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e destinate ad assicurare i

livelli minimi standard di assistenza stabiliti a livello statale ovvero prevedendo misure alternative equivalenti o superiori. Tali risorse sono gestite dagli enti territoriali nel rispetto di tale specifica destinazione,

impegna il Governo a prevedere che siano fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le quali adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, applicando misure di contrasto alla povertà complessivamente non meno favorevoli di quelle disciplinate dai decreti legislativi di attuazione e inoltre prevedere che le risorse finanziarie statali stanziata e destinate all'introduzione di misure nazionali di contrasto alla povertà nei territori delle regioni a statuto speciale e in quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano siano attribuite a tali enti territoriali, che le gestiscono secondo la loro disciplina.

G1.102 (testo 2)

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016 A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

le Province autonome per Statuto hanno potestà legislativa di tipo primario e la corrispondente potestà amministrativa in materia di «assistenza e beneficenza pubblica» (articolo 8, n. 25, St.; articolo 16 St., decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469); di conseguenza non sono operanti i vincoli derivanti dai principi fondamentali della materia eventualmente desumibili dalle leggi quadro statali, ma solamente i limiti tassativamente individuati dallo Statuto speciale, tra cui specificamente le «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», oltre a quelli più generali della «armonia con la Costituzione», dei «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e del «rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali» (articoli 4 e 8 St.);

considerato che:

si riconosca la competenza statale ad individuare un livello minimo standard di assistenza, ma anche, al contempo, quella spettante alle Province autonome a migliorare, in ipotesi, tale livello minimo ovvero a prevedere misure alternative equivalenti;

premesso inoltre che:

le somme stanziata dallo Stato finalizzate all'introduzione del S.I.A. sono assegnate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e destinate ad assicurare i livelli minimi standard di assistenza stabiliti a livello statale ovvero prevedendo misure alternative equivalenti o superiori. Tali risorse sono gestite dagli enti territoriali nel rispetto di tale specifica destinazione,

impegna il Governo a prevedere che siano fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le quali adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, applicando misure di contrasto alla povertà complessivamente non meno favorevoli di quelle disciplinate dai decreti legislativi di attuazione e inoltre prevedere che le risorse finanziarie statali stanziata e destinate all'introduzione di misure nazionali di contrasto alla povertà nei territori delle regioni a statuto speciale e in quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano siano attribuite a tali enti territoriali, che le gestiscono secondo la

loro disciplina, fatto salvo il rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni.

G1.103

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in oggetto prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

l'eccessiva frammentarietà del nostro sistema sanitario è una delle principali cause degli sprechi e dei disservizi che caratterizzano la rete assistenziale del Paese,

impegna il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), a valutare la possibilità di prevedere la promozione di un sistema di continuità terapeutica ospedale-territorio nel sistema sanitario nazionale volto a razionalizzare la rete assistenziale attraverso la collaborazione tra le diverse figure professionali deputate alla tutela della salute e del ricorso al servizio di monitoraggio e gestione della terapia, finalizzato a promuovere l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica, erogato dal farmacista nelle farmacie di comunità.

G1.104

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante« Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in oggetto prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario,

impegna il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), a valutare la possibilità di prevedere che l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'articolo 15 della legge 19 agosto 2016, n. 166, debba avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista.

G1.104 (testo 2)

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante« Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in oggetto prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario,

impegna il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), a valutare la possibilità di prevedere che l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'articolo 15 della legge 19 agosto 2016, n. 166, possa avvenire anche a cura di personale abilitato alla professione di farmacista.

G1.105

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

preso atto delle finalità che il provvedimento in oggetto intende perseguire, ovvero di contrastare la povertà in Italia attraverso l'adozione di una misura unitaria nazionale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

considerato il criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), laddove si prevede che la misura: «sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti»;

ribadito che sarebbe stato più opportuno ed equo utilizzare quale parametro l'indicatore della situazione reddituale (ISR), posto che la casa di proprietà, se utilizzata per viverci e non come investimento, non rappresenta una fonte di reddito;

ritenuto pertanto che la modifica apportata, in sede di esame in assemblea del provvedimento, di tener conto «dell'effettivo reddito disponibile e della tipologia di beni consumati, mantenendo come parametro l'ISEE lascia comunque margini di discrezionalità ed ambiguità,

impegna il Governo a garantire, nelle more di attuazione del provvedimento, che l'indicatore della situazione economica equivalente cui parametrare l'accesso al beneficio della misura unitaria di contrasto alla povertà sia inequivocabilmente l'ISR.

G1.106

[DIVINA, CONSIGLIO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

premessi che:

il provvedimento è finalizzato ad introdurre una misura unitaria nazionale di contrasto alla povertà e, a tal scopo, è stato previsto in sede di legge di stabilità 2016 lo stanziamento di 600 milioni di euro di risorse per l'anno in corso e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;

in Italia il rischio povertà riguarda circa 1/3 della popolazione; secondo l'ultimo rapporto Istat sono in condizioni di povertà assoluta 1 milione e 470 mila famiglie;

rapportando il numero dei poveri assoluti allo stanziamento delle risorse, si tratta di destinare al contrasto alla povertà circa 0,70 euro al giorno, ben al di sotto del 35 euro giornalieri spesi per l'accoglienza di clandestini;

si rende, pertanto necessario un'ottimale finalizzazione delle risorse stanziate all'obiettivo di lungo periodo del contrasto alla povertà, ritenendo la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del provvedimento in oggetto non sufficiente a garantire ciò;

si ricorda, in proposito, che già la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto legittimo una limitazione nell'accesso alle prestazioni sociali da parte del singolo Stato, pur se costituisce una discriminazione indiretta, se questa è giustificata dalla necessità di proteggere le proprie finanze (v.

Corte di Giustizia europea vs Gran Bretagna),

impegna il Governo a prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati e nel rispetto del criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del provvedimento in oggetto, che il requisito di durata minima della residenza sul territorio nazionale sia fissato in almeno dieci anni continuativi e stabili.

G1.107

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

preso atto delle finalità del provvedimento di contrastare, mediante l'adozione di una misura unitaria a carattere nazionale, la condizione di povertà e di indigenza delle famiglie;

considerate insufficienti le risorse stanziare a tale scopo dalla legge di stabilità 2016, quantificate in 600 milioni di euro per l'anno in corso e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;

rammentato, infatti, il rapporto Istat sulla povertà, che ci ricorda sono in condizioni di povertà assoluta 1.470.000 famiglie, pari a 4.102.000 persone, ed in condizioni di povertà relativa 2.654.000 famiglie, pari a 7.815.000 persone;

valutato, quindi, che lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui, suddiviso per il numero dei poveri in Italia, corrisponde a circa 56 euro al mese per famiglia in condizioni di povertà assoluta, cifra irrisoria per modificare lo stato di indigenza delle famiglie italiane;

vagliato il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) del provvedimento, cui il Governo deve attenersi nell'emanazione del decreto delegato, di previsione di un requisito di durata minima della residenza sul territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea;

ricordato che in ambito europeo già la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto legittimo da parte della Gran Bretagna limitare l'accesso alle prestazioni sociali, in particolare agli assegni familiari, per i cittadini europei presenti in Gran Bretagna, in quanto, anche se tratta si di una discriminazione indiretta, questa è giustificata dalla necessità di proteggere le proprie finanze,

impegna il Governo a riconoscere, in sede di emanazione dei decreti delegati e nel rispetto del criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del provvedimento in oggetto, una priorità alle famiglie di cittadinanza italiana e fissando per le famiglie extracomunitarie, ai fini dell'accesso al beneficio, una soglia punti da accumulare dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

G1.108

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

preso atto che il Governo ha scelto la strada della delega per contrastare la povertà in Italia, attraverso l'adozione di una misura unica a livello nazionale ed a carattere universale condizionata alla prova dei mezzi nonché il riordino delle prestazioni di natura assistenziale;

ritenuto tale percorso errato ed inefficiente rispetto all'obiettivo che si intende perseguire, posto che il Governo interviene a valle del problema e non sulle cause da cui esso trae origine, vale a dire la disoccupazione, le pensioni minime irrisorie, un carico fiscale troppo alto per le famiglie,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzati a rimuovere o comunque a contrastare le cause che concorrono alla condizione

di povertà delle famiglie italiane, *in primis* il carico fiscale che grava sulle famiglie.

G1.109

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

premessi che:

il criterio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), prevede che il riordino delle prestazioni di natura assistenziale avvenga mediante loro assorbimento nella misura unica nazionale di contrasto alla povertà e, con riguardo alla Carta acquisti ordinaria, cosiddetta «*Social Card*», di cui al decreto-legge 112 del 2008, che il suo completo assorbimento avvenga: «nel momento in cui la misura (...) copra le fasce interessate»;

la *Social Card*, si ricorda, è un beneficio economico utilizzabile per la spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche, riconosciuto agli anziani di età pari o superiore a 65 anni ed ai bambini di età inferiore ai 3 anni, se in possesso di particolari requisiti economici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto, riconosciuta inizialmente ai soli cittadini italiani e poi estesa anche ai cittadini di Stati membri della UE ed agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo;

tale sovrapposizione di misure rischia di esautorare le già irrisorie risorse stanziati per il contrasto alla povertà;

il miliardo di euro annui previsti a decorrere dal 2017 per finanziare la misura unica nazionale, rapportato ai 4 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta ed ai quasi 3 milioni di persone in condizioni di povertà relativa, si traducono in appena 0,70 centesimi al giorno per le famiglie,

impegna il Governo ad attenersi, nelle more di attuazione del provvedimento, allo spirito originario con il quale il legislatore ha previsto la cosiddetta *Social Card*, ovvero sostenere le famiglie italiane in difficoltà, escludendo dalla copertura delle fasce interessate gli stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo, al fine di ottimizzare la finalizzazione delle risorse stanziati.

G1.110

[DIVINA](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;

premessi che:

obiettivo ambizioso del provvedimento è quello di contrastare la povertà in Italia attraverso il riordino delle prestazioni di natura assistenziale vigenti e l'adozione di una misura unica a livello nazionale ed a carattere universale;

per conseguire tale finalità sono stati stanziati, in sede di ultima legge di stabilità cui il provvedimento è collegato, 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;

tali risorse appaiono oltremodo esigue ed insufficienti a contrastare la povertà in Italia, tenuto conto che le cifre Istat parlano di oltre 4.102.000 persone in condizioni di povertà assoluta (1.470.000 famiglie), cui si aggiungono 7.815.000 persone (2.654.000 famiglie) in condizioni di povertà relativa;

tra le cause che contribuiscono a porre in condizioni di povertà le famiglie italiane è la disoccupazione giovanile e degli over 45enni, questi ultimi rappresentanti la categoria maggiormente in difficoltà a ricollocarsi sul mercato del lavoro una volta espulsi dal ciclo produttivo;

le recenti misure adottate dal Governo per accrescere l'occupazione con il cosiddetto «*jobs act*

» rappresentano una sorta di bolla occupazionale, destinata a scoppiare appena terminato l'incentivo della decontribuzione,

impegna il Governo a reperire le occorrenti risorse da stanziare nei prossimi provvedimenti di natura economica, senza ricorrere tuttavia ad un aumento della tassazione sui cittadini, per rendere permanenti e strutturali misure di riduzione del costo del lavoro .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bertorotta, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Esposito Stefano, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Lucherini, Martini, Monti, Nencini, Olivero, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Sibia, Stefano, Stucchi, Turano, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Perrone Luigi

Introduzione dell'insegnamento dell'attività motoria nella scuola primaria e disposizioni concernenti il suo insegnamento da parte di docenti specializzati (2720)

(presentato in data 28/02/2017);

senatrice Spilabotte Maria

Disposizioni per l'introduzione di un programma integrato previdenziale universale legato ai consumi, denominato "ITALIA CARTA PENSIONE" (2721)

(presentato in data 02/03/2017);

senatore Puglia Sergio

Disposizioni in materia contributiva a contrasto di comportamenti distorsivi a danno della sicurezza sociale (2722)

(presentato in data 02/03/2017);

senatori Albertini Gabriele, Torrisi Salvatore, Aiello Piero, Conte Franco, Formigoni Roberto, Mancuso Bruno

Istituzione della giornata in memoria dei giusti dell'umanità (2723)

(presentato in data 02/03/2017);

senatori Puglisi Francesca, Puppato Laura, Maturani Giuseppina, Amati Silvana, Bertuzzi Maria Teresa, Cantini Laura, Ferrara Elena, Idem Josefa, Mattesini Donella, Pezzopane Stefania, Pignedoli Leana, Valdinosi Mara, Valentini Daniela

Modifica all'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, in materia di obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie (2724)

(presentato in data 07/03/2017);

senatori Mancuso Bruno, Bianconi Laura, Torrisi Salvatore, Marinello Giuseppe Francesco Maria, Albertini Gabriele, Bilardi Giovanni, Galdani Marcello, Colucci Francesco, Aiello Piero, Viceconte Guido, D'Ascola Nico, Conte Franco, Dalla Tor Mario, Rossi Luciano, Spilabotte Maria, Gibiino Vincenzo, Scilipoti Isgro' Domenico

Disposizioni finalizzate all'istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES) nel distretto logistico-industriale dell'area della frazione di Giammoro, Comune di Pace del Mela, rientrante nel territorio della Città Metropolitana di Messina (2725)

(presentato in data 07/03/2017);

senatori Bianconi Laura, Torrisi Salvatore

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonchè delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali (2726)

(presentato in data 07/03/2017);

Ministro aff. esteri e coop.

Presidente del Consiglio dei ministri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (2727)

(presentato in data 07/08/2017).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 3 marzo 2017 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Dirindin, Manconi, Albano, Amati, Battista, Bignami, Cardinali, Casson, Chiti, Cirinnà, Corsini, D'Adda, De Petris, Fasiolo, Elena Ferrara, Fornaro, Gatti, Granaiola, Guerra, Lai, Lo Giudice, Lo Moro, Mastrangeli, Mattesini, Palermo, Pegorer, Petraglia, Pezzopane, Tocci e Uras. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso della contenzione fisica nell'assistenza sanitaria e sociale" (*Doc. XXII*, n. 38).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 marzo 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 6 marzo 2016 - alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 5 aprile 2017. Le Commissioni 1a, 2a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il termine del 26 marzo 2017. L'atto è stato altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 5 aprile 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha inviato, con lettera in data 24 febbraio 2017, la relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sull'attività svolta nell'anno 2016 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 964).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 31 maggio 2011, n. 91, la relazione sui risultati del primo semestre del 2016 dell'attività di sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 29).

Interrogazioni

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio) è un ente morale presente su tutto il territorio nazionale con consigli regionali e sedi provinciali in ogni capoluogo e sottosezioni in varie città. Lo scopo dell'associazione è la tutela di tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile;

in data 24 giugno 1947, con decreto del Presidente della Repubblica n. 650, l'UNMS fu riconosciuta

come ente morale, mentre successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'Unione ha assunto la personalità giuridica di diritto privato;

l'UNMS, grazie alla legge n. 641 del 1978, di conversione del decreto-legge n. 481 del 1978, e tramite la convenzione n. 709959 stipulata con il Ministero del tesoro in data 5 maggio 1980, riscuote i contributi associativi, su partite di pensione erogate dallo Stato, tramite lo strumento delle deleghe con ritenuta sui ratei mensili delle stesse. Tale convenzione fu successivamente recepita anche dall'INPDAP, con gestione di circa 7.000 deleghe (informativa n.58/2003);

l'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 nel sopprimere l'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) attribuì all'INPS tutte le relative funzioni. Nella circostanza, l'Istituto, nel subentrare in tutti i rapporti, stabili, ai sensi del decreto-legge n. 267 del 1972, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 485 del 1972, nuovi schemi di convenzione per la riscossione dei contributi sindacali; da ciò l'UNMS, nel settembre 2014, inoltrò all'INPS la relativa domanda ai sensi della legge n. 641 del 1978 e, poi, nuovamente, non avendo ricevuto riscontri, prima in data 24 marzo e poi in data 21 maggio 2015, ai sensi della legge n. 485 del 1972 come prioritariamente richiesto dall'Istituto;

inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato dall'INPS per il parere, nel 2015 richiese all'UNMS alcuni dettagli, in particolare circa il numero degli iscritti tra lavoratori e pensionati, l'indicazione dei contratti di lavoro eventualmente stipulati in rappresentanza delle categorie e l'atto di adesione a federazione rappresentata nel CNEL;

l'UNMS, nella lettera di risposta alla Direzione generale tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali, evidenziò la propria posizione, cioè la piena legittimità e vigenza dell'art. 1-*undecies* del decreto-legge n. 481 del 1978, e della relativa convenzione con il Ministero del tesoro, tuttora operante nei riguardi dell'ex personale militare di leva;

nel mese di agosto 2016, l'INPS, con riferimento all'ultima richiesta di convenzione del maggio 2015 pervenuta da UNMS, ha ritenuto non sussistenti i requisiti previsti dalla legge n. 485 del 1972, formulando conseguente parere contrario circa la domanda, senza fare alcun riferimento alle precedenti domande, pervenute nel settembre 2014 e nel marzo 2015 ai sensi della legge n. 641 del 1978;

considerato che:

la convenzione n. 709959 stipulata con l'allora Ministero del tesoro è tuttora in vigore, anche in virtù dell'immutato quadro normativo di riferimento;

l'INPS continua, tuttora, ad erogare all'UNMS le quote associative gestite dall'ex INPDAP (congelate all'aprile 2014) impedendo nuove adesioni di associati e non consentendo alcun controllo sugli stessi a causa del mancato invio del relativo aggiornato tabulato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere, al fine di chiarire quali siano i provvedimenti ostativi che impediscono la stipula della convenzione dell'UNMS con l'INPS, nonché i motivi alla base del diniego alla stipula.

(3-03553)

[ANGIONI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 151 del 2001, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 5 della Legge n. 53/2000", prevede all'art. 33, rubricato "Prolungamento del congedo", la possibilità di richiedere il prolungamento del congedo previsto dall'art. 32 qualora il minore con *handicap* si trovi in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992;

la condizione per poter usufruire dell'ulteriore congedo previsto dall'art. 33 è quella che "il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati";

la modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale viene diffusamente interpretata, dal datore di lavoro, ma anche dall'INPS, solo in via giornaliera e non oraria, nonostante il congedo

parentale ordinario sia pacificamente consentito anche ad ore;
considerato che:

durante i ricoveri di bambini in età pediatrica praticamente nessun ospedale riesce a garantire l'assistenza continuativa al bambino, richiedendo la presenza costante, spesso giorno e notte, di un genitore;

anche per poche ore di necessaria assistenza, il congedo è applicato in automatico per tutta la giornata con uno spreco nel cumulo di congedi per il genitore che si troverà molto prima nella condizione di non poterne più usufruire,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che, già nell'interpretazione letterale dell'art. 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sia consentita la possibilità di usufruire del prolungamento del congedo parentale anche ad ore, al fine di agevolare la razionalizzazione della fruizione dei congedi, ma anche per rendere maggiormente conciliabile, da parte del lavoratore, l'attività lavorativa con l'assistenza al figlio;

se non ritenga l'esclusione della possibilità di usufruire di congedi nel caso di ricovero continuativo da parte del minore con grave *handicap* una restrizione eccessiva, tale da non dare riconoscimento giuridico alla necessità di assistenza del genitore, richiesta dalla stessa struttura sanitaria.

(3-03554)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che dalle analisi dei dati sull'offerta di lavoro si registra tendenzialmente un calo dell'occupazione complessiva per la generazione *over 30*, ossia una fascia di popolazione sempre più precaria e caratterizzata da un'oggettiva difficoltà di ricollocazione nel mercato del lavoro, considerata l'impossibilità di avvalersi di contratti formativi di apprendistato e di tirocinio;

visto che:

i corsi di formazione regionali, che si avvalgono di risorse europee, nel 2016 sono per lo più dedicati agli *under 29*;

l'assegno di ricollocazione nazionale non risolve il problema e non ci sono rimedi a breve termine per quanto concerne la formazione, dato che l'intervento nazionale attraverso "*voucher* di ricollocaimento" non è accessibile a tutti ma solo a chi percepisce l'assegno NASPI da 4 mesi, il che discrimina molti lavoratori stagionali che lo percepiscono da 3 mesi;

in Italia non esiste nessun reddito minimo di cittadinanza e nessun piano di sviluppo dell'occupazione;
considerato che:

le disposizioni di legge esistenti in materia di lavoro, che già hanno reso precaria la vita di tantissimi cittadini, per quanto concerne sia l'inquadramento da contrattazione collettiva sia le aliquote contributive, determinano, tra l'altro, un maggior costo del lavoro per le aziende in caso di assunzione di un lavoratore *over 30* (con una maggiorazione pari al 28 per cento), in quanto non sono previste agevolazioni se non per i soggetti tutelati dalla normativa sulla disoccupazione, cosa che rappresenta un ulteriore forte ostacolo per questa fascia di persone;

dei contratti di apprendistato, tirocinio e formazione possono beneficiare persone che non abbiano superato il limite di 29 anni d'età, il che esclude evidentemente la fascia di giovani che abbia superato tale limite anche di poco;

alcune Regioni hanno assunto impegni e provvedimenti per favorire l'impiego ed il reimpiego, così come l'assegnazione di borse lavoro, per gli *over 30*;

l'iniziativa di percorsi di *work experience*, che hanno l'obiettivo di realizzare interventi di avvicinamento al lavoro principalmente attraverso il tirocinio e con azioni di formazione e accompagnamento al lavoro, è importante in generale, ma ancor più lo è per soggetti che hanno evidenti difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro e dunque necessitano di sostegno,

si chiede di sapere se e quando il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative a favore degli *over*

30 valutando incentivi di ricollocamento e di stabilizzazione dei contratti di lavoro.

(4-07121)

[CATALFO](#), [GIARRUSSO](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

è stato istituito il collegio di difesa del Comune di Catania con il "Testo coordinato del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 15 giugno 2006 e modificato con deliberazione n. 15 dell'11 marzo 2009". Il collegio è composto dagli avvocati Daniela Bolognino, Mario Libertini, Pietro Paterniti e Giovanni Grasso;

il collegio costituisce un onere aggiuntivo per le casse comunali;

il Comune di Catania si avvale di un'avvocatura di circa 15 componenti;

si apprende da articoli di stampa ("sudpress" del 22 dicembre 2016) che all'avvocato Grasso vengono conferiti anche incarichi in qualità di legale esterno quando la valutazione sulle questioni giuridiche e giudiziarie rientra tra gli specifici compiti del collegio di difesa di cui egli fa parte, e per il quale già percepisce una remunerazione;

risulta che, in data 18 ottobre 2016, la Città metropolitana di Catania ha liquidato all'avvocato Grasso 7.295,60 euro per un incarico conferitogli con provvedimento n. 63 del 5 settembre 2016 dal sindaco Enzo Bianco;

inoltre egli ha ricevuto altri incarichi esterni assegnatigli con i seguenti provvedimenti: determinazione dirigenziale del 1° dicembre 2016 n. 200/AFFLEG; determinazione dirigenziale del 19 maggio 2016 n. 71/AFFLEG; determinazione dirigenziale del 14 dicembre 2016 n. 209/AFFLEG; determinazione dirigenziale del 27 dicembre 2016 n. 212/AFFLEG e determinazione dirigenziale del 6 aprile 2016 n. 47/AFFLEG;

considerato che:

a parere degli interroganti, l'affidamento dello svolgimento di attività legale per conto di amministrazioni ed enti pubblici è spesso foriero di problematiche interpretative, poiché non sempre è chiaro il discrimine tra ciò che costituisce prestazione di opera intellettuale e ciò che, invece, rappresenta l'espletamento di servizi legali secondo le indicazioni comunitarie;

l'affidamento di servizi legali è delineabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell'ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce. Pertanto, sottostà alle regole delle procedure concorsuali di stampo selettivo, incompatibili con il solo contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporanei, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta della quali stabilire criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il sindacato di legittimità sulla delibera di conferimento di servizi legali, anche in mancanza di selezione pubblica (TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 16 luglio 2014, n. 1383);

la delibera con la quale un Comune ha affidato una serie di servizi legali a professionisti privati senza esperire una procedura comparativa di tipo concorsuale per la scelta del miglior contraente, aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso dei titoli e requisiti richiesti, potevano aspirare al conseguimento dell'incarico, risulterebbe illegittima, in violazione di quanto previsto, in via generale, dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 32 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione a professionisti esterni, potendo procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ed alle condizioni e con i presupposti specificatamente individuati dal legislatore;

è successivamente intervenuto il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale disciplina la fattispecie degli incarichi agli avvocati da parte di pubbliche amministrazioni, definendoli "servizi legali" nella categoria degli "appalti di servizi" e, pur escludendo dal campo di applicazione l'attività di rappresentanza di un cliente da parte di un avvocato, ne estende la portata definitoria, come ha osservato anche la recente dottrina. In sostanza, le pubbliche amministrazioni, compresi gli organismi di diritto pubblico, nell'affidamento dei servizi di consulenza legale dovrebbero comunque assicurare l'applicazione dei principi del diritto europeo degli appalti, non potendo ricorrere, per la corretta individuazione del professionista, a scelte meramente fiduciarie incentrate solo sull'*intuitu personae*. In particolare, la nozione di servizi legali trova la sua fonte nella legislazione comunitaria e in quella nazionale, alla stregua delle quali l'affidamento, pur alla luce delle singole peculiarità, deve avvenire nel rispetto dei principi generali in materia di pubblici appalti. Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione e della Corte dei conti ha individuato una serie di canoni anche per il conferimento degli incarichi di consulenza, i quali possono considerarsi legittimi soltanto ove ricorrano tutti i presupposti, l'elusione o la violazione dei quali non è priva di conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa. Laddove l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico non soggiaccia all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di tipo concorsuale, essa è comunque soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione. Il decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede a tal fine anche una serie di pubblicazioni obbligatorie. Pertanto, anche nel caso di conferimento di incarico legale per la difesa non seriale in giudizio da parte di un'amministrazione va esclusa la mera scelta discrezionale ancorata al solo rapporto fiduciario, e deve essere assicurato il rispetto di tutte le previsioni a tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, quali la predeterminazione della spesa e l'utilizzo prioritario delle professionalità interne, nonché del principio della buona amministrazione, con i conseguenti obblighi motivazionali. E questo vale tanto più laddove il servizio specifico venga a ricadere nel campo di applicazione degli appalti di servizi;

considerato inoltre che delle prestazioni di consulenze legali diverse dal patrocinio si è occupata anche l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nelle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, nella quale, al punto 4.3, tra i servizi indicati, figurano quelli legali. Pertanto, a parere degli interroganti, questi ultimi possono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità in quanto appalti di servizi non prioritari e, quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni dettate dall'ANAC,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, fare chiarezza sugli incarichi descritti, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa, attivando a tal fine le procedure di verifica previste dall'ordinamento.

(4-07122)

[RUTA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* -

(4-07123)

(Già 3-03520)

[CATALEO](#), [GIARRUSSO](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

nel maggio 2013, la Corte dei conti ha confermato in appello la sentenza n. 4126 del 15 dicembre 2011 e ha condannato per danno erariale per il conferimento di tre incarichi esterni all'ufficio stampa del Comune, l'ex sindaco di Catania, Umberto Scapagnini e diversi membri della Giunta;

i suddetti incarichi esterni, considerati inutili, in quanto il Comune di Catania aveva già personale interno per identiche mansioni, erano stati conferiti a Michela Petrina, Giuseppe Lazzaro Danzuso e a

Giovanni Iozzia;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

Giuseppe Lazzaro Danzuso avrebbe curato i rapporti con la stampa per il sindaco di Catania, Enzo Bianco, durante la scorsa campagna elettorale, firmando i comunicati del candidato sindaco e accompagnandolo in tutte le iniziative pubbliche. Dal 10 dicembre 2013, Lazzaro Danzuso è consulente esterno della società Asec Trade, partecipata del Comune di Catania, per la quale svolge l'attività di comunicazione e ufficio stampa ("isiciliani" del 18 febbraio 2015);

il giornalista Iozzia, con decorrenza 1° agosto 2016, è stato nominato portavoce del sindaco della città metropolitana di Catania;

inoltre, i due citati dipendenti privati dell'avvocato Enzo Bianco svolgerebbero funzioni all'interno del municipio e curerebbero la comunicazione, sia del sindaco, che della città, come affermato dall'assessore D'Agata ("cataniatoday" del 21 febbraio 2015);

considerato inoltre che:

presso il Comune di Catania è presente un ufficio stampa formato da personale con regolare contratto di lavoro con l'amministrazione;

l'articolo 7 della legge n. 150 del 2000, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", determina che "l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità";

la nomina "di figure, anche a titolo gratuito, che svolgono attività per l'amministrazione pubblica è sempre normata dalla legge e impone dei parametri stringenti e dei vincoli a favore della legalità, dell'antimafia e della tutela delle Istituzioni" ("cataniatoday" del 21 febbraio 2015);

l'utilizzo presso il Comune di Catania di giornalisti portavoce personali direttamente retribuiti dal sindaco Bianco, come reso noto dall'assessore alla legalità Rosario D'Agata e confermato anche da fonti sindacali, creerebbe una sovrapposizione tra interessi pubblici e privati, che sembrerebbe violare l'obbligatoria funzione di imparzialità e trasparenza, a tutela dei cittadini, della pubblica amministrazione ("cataniatoday" del 21 febbraio 2015),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi presso le sedi di competenza, conformemente alle prerogative loro attribuite dall'ordinamento, affinché sia fatta chiarezza sulla composizione dell'ufficio stampa del Comune di Catania e sull'effettiva posizione di Giuseppe Danzuso e Giovanni Iozzia.

(4-07124)

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

la cultura costituisce un mezzo essenziale tramite cui veicolare l'identità italiana nel mondo, rappresentando essa un patrimonio da cui è possibile attingere nozioni, teoriche e pratiche, utili ad affrontare le sfide della contemporaneità;

tra le finalità espressamente individuate dalla legge 22 dicembre 1990 n. 401, recante "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero", vi è proprio la diffusione oltre confine del patrimonio culturale e linguistico italiano, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con altri Stati;

a tale scopo, la suddetta legge attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tra gli altri compiti, quello di promuovere il coordinamento tra amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni

culturali e scientifiche;

in tale contesto si inseriscono gli istituti italiani di cultura (di seguito Iic), ad oggi 83 attivi in tutto il mondo, tra le cui principali funzioni si annoverano: 1) il mantenimento dei contatti con le istituzioni, gli enti e le personalità del mondo culturale e scientifico del Paese ospitante, al fine di favorire le proposte ed i progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane, o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica; 2) il sostegno delle iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire, sia la loro integrazione nel Paese ospitante, che il rapporto culturale con la patria di origine; 3) la promozione di iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso gli atenei del Paese ospitante, e delle università italiane, che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità precedentemente espresse;

considerato che:

al vertice di ogni istituto italiano di cultura vi è un direttore, il quale ne programma e coordina le attività ed i servizi, assicurando adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, oltre a mantenere i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del Paese ospitante;

i direttori sono nominati dal Ministro in indirizzo, mediante apposito decreto;

come previsto dall'art. 14, comma 6, della citata legge n. 401, la funzione di direttore può essere conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, "a persone di prestigio culturale ed elevata competenza" (cosiddette nomine "di chiara fama"), entro il limite massimo di 10 unità, con incarichi biennali rinnovabili una sola volta per una pari durata;

tali nomine, di matrice altamente discrezionale, nel passato sono state spesso oggetto di contestazioni e denunce, le quali hanno avuto ad oggetto presunte assegnazioni clientelari dovute a potenziali interconnessioni ed interessenze tra i soggetti nominati, da una parte, e rappresentanti politici o personale dell'Amministrazione dello Stato, dall'altra;

nella specie, la Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche ha focalizzato la denuncia sulla palese incompetenza di alcuni designati e sulla totale mancanza di verifica della bontà dell'operato di queste direzioni da parte del Ministero medesimo, con ripercussioni sfavorevoli nei circoli culturali dei Paesi di accoglimento interessati, fino ad arrivare a casi di richiesta da parte del Paese ospitante di sostituzione per palese incompatibilità ambientale;

con la deliberazione 29 dicembre 2015 n. 14/2015/G, emessa all'esito della verifica sull'attività degli istituti italiani di cultura all'estero per il quadriennio 2011-2014, la sezione centrale di controllo sulla gestione della amministrazione dello Stato della Corte dei conti ha evidenziato che, "al fine di ricorrere a criteri trasparenti e il più possibile inclusivi, la procedura di selezione si è progressivamente strutturata sulla base di "linee guida", approvate dalla Commissione nazionale per la promozione della cultura all'estero, di cui all'art. 4 della legge n. 401 citata (oggi sostituita dal gruppo di lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero), le quali recepiscono i requisiti ed i criteri già previsti dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e dall'art. 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990;

segnatamente, tali "linee guida" prevedono: 1) elevato prestigio culturale, che si evince dalla produzione scientifica e dalle iniziative realizzate nel corso dell'attività professionale, nonché dalla notorietà acquisita negli ambienti culturali, ovvero nel mondo dell'informazione e dei mezzi di comunicazione, in Italia e nel Paese di destinazione; 2) competenze nella gestione di risorse umane e finanziarie acquisite in attività svolte per un congruo periodo pluriennale presso soggetti pubblici o privati; 3) conoscenza del Paese di destinazione, che non sia unicamente basata sulla competenza linguistica o sua esperienza esclusiva di studi sul Paese stesso; 4) conoscenza della lingua indicata dalla direzione generale come necessaria per poter operare nella sede di destinazione;

considerato ancora che come emerge dalla richiamata deliberazione della Corte dei conti, presso gli Iic possono prestare servizio anche esperti nominati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 401 del 1990, appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici non economici, i quali si aggiungono a quelli di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18;

rilevato che:

come si evince dal contenuto della suddetta deliberazione, "è emersa l'opportunità di una maggiore specificazione circa le particolari esigenze delle sedi che giustifichino il conferimento dell'incarico a personalità di chiara fama", che non si limiti all'impiego della formula di stile "in considerazione della rilevanza della sede per la politica estera e culturale italiana", nonché la necessità del richiamo al "requisito essenziale dell'adeguata conoscenza della lingua locale quale condizione per poter operare nella sede, non sempre valorizzato in passato";

nel mese di dicembre 2016, il Ministro in indirizzo ha nominato il direttore "di chiara fama" dell'Istituto italiano di cultura di Pechino, che come noto rappresenta uno dei maggiori istituti culturali nazionali all'estero;

rilevato, altresì che sebbene l'attività di verifica relativa al quadriennio 2011-2014 non abbia fatto emergere particolari criticità sull'osservanza della procedura diretta all'accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti la nomina degli esperti, di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 citato, tuttavia è stata stigmatizzata "l'opportunità di una maggiore definizione dei compiti assegnati agli esperti, anche a livello contrattuale", stante l'omessa indicazione dell'oggetto della prestazione nei decreti di nomina degli stessi, nonché dell'individuazione degli obiettivi e dei progetti specifici loro assegnati, corrispondenti alle esigenze di funzionalità dell'istituto conferente, si chiede di sapere:

quali siano stati i requisiti curriculari valutati nel corso dell'attività istruttoria che ha condotto al conferimento dell'incarico dirigenziale per l'istituto italiano di cultura a Pechino;

se, in particolar modo, si sia tenuto conto delle "linee guida" indicate dalla Corte dei conti;

quanti siano, ad oggi, gli esperti, presso quali istituti italiani di cultura siano collocati, quali siano state le esigenze evidenziate dai singoli Iic, che ne hanno reso necessaria la nomina, quali siano gli obiettivi ed i progetti loro assegnati, quale sia l'oggetto della loro prestazione indicato nel decreto di nomina, come siano stati contrattualizzati e quale sia la loro retribuzione annua lorda.

(4-07125)

[LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel pomeriggio di mercoledì 1° marzo 2017, si sono verificati svariati disagi sulla linea ferroviaria Roma Termini-Orte, con ripercussioni su tutto il traffico ferroviario dal Centro sino al Nord Italia;

in particolare, i disagi sembrano essere stati causati da un guasto elettrico verificatosi tra le stazioni di Roma Tiburtina e Settebagni. Gli eventi sono stati riportati anche dai quotidiani *on line* "UmbriaOn" e "Umbria24" che il 2 marzo hanno pubblicato stralci di una segnalazione di un viaggiatore protagonista delle vicende che hanno interessato il treno RV2328 Roma Termini-Ancona, con partenza prevista alle ore 18.35, ma partito con un ritardo di circa 30 minuti;

considerato che:

dagli articoli di stampa emergono gravi lacune riguardo alla gestione dell'emergenza, alla tutela dei viaggiatori e la mancanza di soluzioni alternative, che dovrebbero essere preventivamente organizzate; a parere degli interroganti, la descrizione degli eventi evidenzia una serie di particolari rilevanti e molto più gravi di una semplice partenza in ritardo di 30 minuti. In particolare: per più di un'ora e mezza i passeggeri non avrebbero ricevuto nessun tipo di avviso su quanto stava accadendo e quando un passeggero ha chiamato il numero d'emergenza 112, a causa dei primi malesseri, l'operatore avrebbe localizzato la chiamata in località Fidene (Roma); un funzionario della Questura di Roma, al quale è stata smistata la telefonata dall'operatore 112, avrebbe reso noto al passeggero che "dalle 15 di mercoledì la Rete ferroviaria italiana aveva la linea Roma Termini-Settebagni bloccata e che il disservizio era noto da ore" e lo stesso avrebbe concordato con il passeggero sul fatto che con una linea bloccata il treno non sarebbe dovuto partire e si sarebbero dovuti predisporre dei servizi sostitutivi; lo stesso passeggero inoltre avrebbe segnalato al funzionario della Questura che il capotreno risultava irreperibile, al che quest'ultimo si sarebbe adoperato tramite la Polizia ferroviaria

per sollecitare il capotreno stesso a svolgere un'azione informativa, che sarebbe arrivata solo alle ore 20.05 con la comunicazione ai passeggeri che il treno sarebbe passato sulla linea lenta; si apprende altresì che il capotreno avrebbe fatto ritorno in carrozza alle ore 20.56, quando il medesimo passeggero ha manifestato la volontà di presentare denuncia perché il treno non sarebbe dovuto partire essendo bloccata la linea e che Trenitalia avrebbe dovuto prontamente predisporre un servizio bus sostitutivo, richiesta che sembrerebbe essere stata rifiutata dal capotreno. Con il passare del tempo si sarebbe aggravata la situazione dei passeggeri presenti, "con particolare riferimento a persone disabili, anziani e bambini"; considerato inoltre che Rete ferroviaria italiana avrebbe comunicato un ritardo di soli 80 minuti, mentre, secondo le testimonianze dei passeggeri, lo stesso aveva raggiunto almeno i 120 minuti, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni al riguardo; se non intenda predisporre le opportune verifiche, al fine di accertare le cause degli eventi e le modalità di gestione dell'emergenza; quali iniziative intenda intraprendere, per far fronte a possibili disagi futuri di analoga natura.

(4-07126)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-03553, della senatrice Catalfo ed altri, sulle adesioni di soci all'UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio);

3-03554, del senatore Angioni, sull'utilizzo del congedo parentale per l'assistenza al minore disabile.

1.4.2.4. Seduta n. 781 (ant.) del 09/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

781a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 9 MARZO 2017 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente DI GIORGI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di anticipare l'esame del disegno di legge n. 2067 e connessi, in materia di modifica al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(1844) Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena

(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di

relazioni affettive e familiari dei detenuti

[\(382\)](#) **BARANI.** - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

[\(389\)](#) **BARANI.** - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

[\(468\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

[\(581\)](#) **COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

[\(597\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

[\(609\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

[\(614\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

[\(700\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

[\(708\)](#) **CASSON ed altri.** - *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(1113\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

[\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1587\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(1681\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

[\(1682\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1693\)](#) **GINETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) **RICCHIUTI ed altri.** - *Modifica della disciplina della prescrizione*

[\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

[\(1921\)](#) **MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

[\(1922\)](#) **D'ASCOLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione*

[\(2103\)](#) **CAPPELLETTI.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

[\(2295\)](#) **GINETTI.** - *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

[\(2457\)](#) **BISINELLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*
(Relazione orale)(ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta del 27 settembre 2016 ha avuto luogo la replica del relatore, senatore Casson. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, non è facile replicare a distanza di tanto tempo e in maniera così improvvisa. Credo però che alcune parole vadano spese rispetto a quanto emerso nel corso della discussione generale che si è svolta nella data da lei richiamata.

Lo farò in maniera molto schematica, riportandomi alle affermazioni di alcuni colleghi senatori che sono intervenuti. Mi riferisco in particolare agli interventi delle senatrici Stefani e Bisinella, che hanno parlato molto dell'inasprimento del quadro sanzionatorio, ritenendolo non rispondente alle esigenze di giustizia. Mi pare invece che il quadro risponda perfettamente a quelle esigenze. La richiesta di ampliare il campo della legittima difesa, avanzata dalla senatrice Stefani, mi sembra possa portare addirittura a conseguenze per qualche verso anche aberranti. Questi provvedimenti, infatti, lungi dal consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui ho parlato, vale a dire rispondere alle esigenze di giustizia, correrebbero il rischio di aprire la strada a situazioni da *Far West*. Viviamo fortunatamente in uno Stato di diritto ed è lo Stato stesso che provvede alla tutela dell'ordine pubblico; non è pertanto possibile consentire che sia il singolo cittadino a farsi giustizia da sé.

Il senatore Falanga nel suo intervento ha mosso l'obiezione che vi sarebbero molte parti destinate a essere riempite in forza di una delega in bianco contenuta nel provvedimento. Anche questo mi pare sia frutto di una lettura forse frettolosa del testo perché le deleghe, lungi dall'essere in bianco, sono anzi ben limitate e dovranno muoversi, attraverso i decreti, entro l'attività governativa con limiti ben definiti e molto precisi.

Il tema scottante di tutto il ragionamento fatto durante la discussione è stato quello della prescrizione. Pur su diversi versanti e con diverse visioni dell'argomento, ne hanno parlato le senatrici Nugnes e

Ricchiuti e i senatori Tosato e D'Anna. Devo precisare che - a mio parere - si è raggiunto un obiettivo molto importante: si è assicurata la giusta durata del processo e, con il regime delle sospensioni previsto nel provvedimento, si è assicurato anche che vengano evitati gli allungamenti strumentali dei tempi e la possibilità di non definire il processo entro termini rigorosamente stabiliti. Ripeto quindi che si è trattato di un tema molto scottante, oggetto di lunghissime discussioni, sul quale ritengo la Commissione abbia trovato il giusto equilibrio nel contemperare le opposte esigenze.

Non intendo neanche replicare a chi ha sostenuto che si tratta di una legge *ad personam* con riferimento al tema delle intercettazioni. È vero che fatti, ormai relativamente recenti, hanno contribuito a dare una risposta su quei temi, ma è assolutamente risibile affermare che è stata predisposta una legge *ad personam*; ciò è assolutamente assurdo. Tra le altre cose, si è parlato anche in tal caso di delega in bianco; ricordo invece che il testo, anche nel caso delle intercettazioni, contiene limiti molto precisi ed esaustivi entro i quali la delega dovrà essere esercitata.

Altrettanto risibile è l'osservazione secondo cui si è inteso legare le mani alle procure. Ritengo che questo tema non debba neanche essere preso in considerazione perché si è trattato di argomentazioni fuori da qualsiasi logica e, anzi, in numerose circostanze abbiamo dato risposte molto precise, che sono state, condivise, tra l'altro, dall'intera Commissione. Anche questi sono quindi argomenti più che altro strumentali e demagogici, con intenti esclusivamente di tipo populista, che vanno alla ricerca di una *captatio benevolentiae* da parte dell'elettorato.

Il senatore Mineo ha detto che del provvedimento in esame non si sarebbe discusso abbastanza. Francamente basterebbe leggere il Resoconto dei lavori in Commissione per smentire questa affermazione. Si è avuta infatti una discussione molto approfondita e, per questo motivo, nel corso della discussione generale, avevo ringraziato anche i colleghi dell'opposizione, che hanno offerto un contributo molto valido, tra l'altro con la presentazione di numerosi emendamenti, che sono stati discussi e, in molte circostanze, anche approvati, dopo un confronto serrato. Non mi pare che non si sia discusso abbastanza e, anzi, alcuni argomenti sono stati sviscerati, sulla base di un confronto serio e approfondito.

Per quanto riguarda le intercettazioni, si tratta di un tema scottante, che è stato oggetto di lunghe discussioni nel corso dei lavori della Commissione in sede referente. Francamente mi pare che l'accusa secondo cui si vuole in qualche maniera interferire con i lavori delle procure sia assolutamente infondata. Infatti, le attività di indagine vengono ampiamente cautelate e fatte salve e si tende semplicemente a rispondere all'esigenza, ampiamente manifestata a più riprese dalla cittadinanza, di offrire una maggiore tutela alla riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni di quelle persone che vengono casualmente coinvolte o che sono relative a fatti non rilevanti ai fini di giustizia. Anche in questo caso i criteri sono rigorosamente predefiniti. Sempre in quest'ambito si muove la regolamentazione, anch'essa auspicata da tempo, dell'utilizzo dei cosiddetti dispositivi *trojan*, di cui si è parlato a lungo, anche nella relazione introduttiva e poi nel corso della discussione generale.

Concludo affermando, quindi, che quella al nostro esame è un'ottima riforma, anche se affrontata con diversi atteggiamenti. D'altro canto, tutti i rappresentanti del mondo degli operatori del diritto concordano sul fatto che di questa riforma c'era effettivamente bisogno ed era quindi necessario affrontarla. Come sempre accade, non sarà certamente la riforma perfetta, ma è una riforma perfettibile. In ogni caso essa rappresenta un segnale fortissimo, che si vuole dare anche al mondo degli operatori del diritto, attraverso la trattazione di temi estremamente scottanti, di cui si è parlato per anni, che vengono finalmente regolamentati attraverso la legge delega al nostro esame. D'altro canto, con la riforma in esame si prosegue il cammino iniziato dal Governo, attraverso una serie di riforme già attuate: esso rappresenta infatti un ulteriore passo in questo senso, nel rispetto del programma dei Governi che si sono succeduti nel corso della presente legislatura.

È necessario sottolineare inoltre - anche se nel frattempo, da quando avevamo interrotto i lavori relativi al provvedimento in esame, il Governo ha fatto qualcosa in questo senso - che il provvedimento in esame produrrà gli effetti migliori ove si procederà a un idoneo potenziamento del sistema: mi riferisco ad esempio all'aumento del personale amministrativo, visto che tale settore soffre

di una notevole carenza di organico. Ribadisco comunque che sono stati già banditi concorsi per un numero importante di posti e altri ne sono stati annunciati dal Governo e altrettanto si sta facendo con i concorsi in magistratura, che finalmente vengono banditi in modo sistematico per un numero rilevante di posti. Grazie al potenziamento degli organici del personale amministrativo e della magistratura, la riforma in esame sarà in condizione di produrre i migliori effetti.

Vorrei infine fare una precisazione in relazione a un tema che è stato oggetto di molteplici discussioni in quest'ultimo periodo, ovvero il contenuto dell'articolo 12 del disegno di legge in esame sulla procedibilità a querela dei reati contro il patrimonio. Devo ribadire che nei lavori preparatori emerge in maniera inequivocabile che il riferimento ai reati contro il patrimonio è esclusivamente diretto nei confronti dei reati contro il patrimonio del sistema codicistico, ovvero quelli previsti dal codice penale, non facendosi alcun riferimento allo stesso genere di reati contemplati e previsti da norme contenute in leggi speciali. Anche questo era doveroso precisarlo perché rimanga agli atti dei lavori sul provvedimento.

Presidente, mi consenta infine - non ricordo se l'ho fatto in precedenza - di ringraziare tutti i colleghi della Commissione, ma anche il personale e i funzionari della Commissione, i dottori Cavallucci e Smurra e la dottoressa Anecchiarico, i quali, come sempre, hanno fornito un preziosissimo contributo per portare a termine i lavori travagliati ma molto approfonditi svolti dalla Commissione sul procedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro.

[FINOCCHIARO](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, intendo intervenire per annunciare - come peraltro già fatto nell'ultima Conferenza dei Capigruppo - il deposito da parte del Governo, nella giornata di ieri, di un emendamento, il cui contenuto è a conoscenza di molti componenti della Commissione giustizia, ma che illustro molto brevemente per dare contezza all'Assemblea del suo contenuto.

È una proposta emendativa che interviene sull'attuale disciplina delle spese relative alle prestazioni, di cui all'articolo 5, comma 1), lettera *i-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sulle prestazioni obbligatorie rese dagli operatori di comunicazione e le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione.

Con l'emendamento si introducono norme per la riduzione delle spese sostenute in materia di prestazioni obbligatorie per le intercettazioni, ovviamente svolte su disposizione dell'autorità giudiziaria, con un obiettivo di risparmio pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe del vigente listino. Si prevede, altresì, la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione per ridefinire correttamente le corrispondenti tariffe attraverso appositi decreti ministeriali. Si interviene sulla disciplina in materia di liquidazione delle spese di giustizia, di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, al fine di razionalizzare e ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari. Infine, si prevede la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione per ridefinire le corrispondenti tariffe a mezzo di un apposito decreto ministeriale, che dovrà rideterminarle, per ogni tipo di prestazione, in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato nel biennio precedente, all'esito del monitoraggio effettuato dal Ministero della giustizia.

In conclusione, dall'attuazione del provvedimento in esame si attendono risparmi di spesa che sono quantificabili in 10 milioni per il 2017, in 20 milioni per il 2018 e in 50 milioni per il 2019.

Ovviamente si affida la valutazione dell'emendamento alla competente Commissione giustizia.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ammette l'emendamento e, nell'interesse della discussione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, dispone l'accantonamento e il rinvio dell'emendamento presentato dal Governo alla 2a Commissione permanente, che dovrà riferire in merito nella seduta pomeridiana di martedì 14 marzo.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, desidero ringraziare il rappresentante del Governo per aver comunicato all'Assemblea che vi era stato un preannuncio dell'emendamento in Conferenza dei Capigruppo. Ciò rende finalmente intellegibile la decisione che ella, Presidente, ha assunto in merito all'inversione dell'ordine del giorno, che ci era sembrata *prima facie* un ennesimo atto autoritario del tutto svuotato di presupposti motivazionali, essendosi lei limitato a dire che, come il Regolamento le consente, il Presidente decide l'inversione dell'ordine del giorno.

Ora ci troviamo di fronte alla presentazione di un emendamento e a una sua decisione, nel totale silenzio dell'Assemblea, che potrebbe, per ipotesi, convenire completamente con il testo dell'emendamento e con il rinvio in Commissione. Presidente, mi consenta di dire che è una decisione del tutto ingiustificata perché, ove mai l'Assemblea si dovesse pronunciare fin da subito con un certo favore rispetto all'emendamento, questo non ne rallenterebbe la discussione; anzi, venendo incontro proprio all'inversione dell'ordine del giorno, la accelererebbe perché potremmo cominciare subito con l'illustrazione e la votazione degli emendamenti.

Allora perché accade tutto ciò? So che il Consiglio dei ministri ha già autorizzato l'apposizione del voto di fiducia. Immagino quindi che, in una ipocrita forma di rispetto della prassi, s'intenda tornare in Commissione per avere l'*okay* in Commissione e quindi porre la fiducia anche sulla parte relativa all'emendamento. D'altra parte, la scansione dei tempi che lei ha indicato - l'*iter* in Commissione si dovrebbe concludere entro martedì, se non ho capito male, sì da consentire il prosieguo del percorso di questo disegno di legge - mi sembra che deponga in tal senso.

Vorrei dire ai colleghi del Nuovo Centrodestra che l'apposizione del voto di fiducia su questo provvedimento significa che voi andrete a votare tutte le norme sulla prescrizione che avete fino ad ora osteggiato e che sono sostanzialmente la ragione del blocco di questo disegno di legge sia in Commissione che in Assemblea. Avete raggiunto i vostri accordi - me lo auguro per voi, ma certo non me lo auguro per il Paese - e il vostro stare abbarbicati alla maggioranza credo vi consentirà anche di votare quelle norme che avete osteggiato in tutta la vostra carriera politica e che - a dire la verità - non sono sintoniche con la vostra storia politica.

Signor Presidente, ci sono due problemi che intendo porre. Il primo è il seguente. (*Commenti del senatore Caliendo*). Senatore Caliendo, la prego di stare sereno pure lei. Il che evidentemente non significa che non la voglio vedere o che non ci dovremmo vedere nella prossima legislatura. Questo sia chiaro.

Come dicevo, il primo problema è il seguente. L'emendamento è talmente complicato che necessita di un passaggio in Commissione per non affaticare l'*iter* di questo disegno di legge. Ciò significa che la Commissione dovrà essere impegnata giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì nella discussione di questo emendamento e poi nella predisposizione dei relativi emendamenti, essendo il presupposto del suo ragionamento tutto da dimostrare, ossia che vi è contrarietà da parte dell'Assemblea rispetto al varo di questo emendamento.

Signor Presidente, entro il 13 marzo, lunedì prossimo, la 2a Commissione e la 1a Commissione dovranno predisporre e depositare gli emendamenti relativi al provvedimento sull'immigrazione. Lei dirà: si lavorerà un po' di più e si prepareranno gli emendamenti. Lei può dire tutto questo, signor Presidente, se non vi fosse - ahimè - un piccolo precedente. Il Presidente della Commissione giustizia aveva inizialmente proposto il termine per gli emendamenti sul disegno di legge sul cognome dei figli, che sostanzialmente sembrerebbe essere molto meno complicato dell'emendamento presentato dal Governo. Ma quando abbiamo fatto presente al Presidente della Commissione giustizia che non poteva indicare il 13 di questo mese come termine per la presentazione degli emendamenti, perché vi sarebbe stata una sovrapposizione con il lavoro che avremmo dovuto svolgere con riferimento al disegno di legge sull'immigrazione, il presidente D'Ascola, con la sensibilità istituzionale che tutti noi gli riconosciamo, ha convenuto e ha spostato il termine per la presentazione degli emendamenti al 20 di questo mese.

Pertanto, non comprendo la ragione per la quale anche lei, signor Presidente, non debba dimostrare un'analogha sensibilità ovvero debba mantenere una decisione che si muove in netto contrasto con

quella del Presidente della Commissione giustizia.

Per quanto riguarda il secondo punto, signor Presidente, credo che lei abbia fatto riferimento all'articolo 111 del Regolamento.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Articolo 100, comma 11, del Regolamento.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Mi scusi. Mi viene suggerito articolo 100, comma 11, del Regolamento, per essere precisi. Ho fatto sostanzialmente una sintesi di tutto il discorso.

Signor Presidente, il mio suggeritore mi dice che nel Regolamento c'è scritto che il Presidente può accantonare e rinviare in Commissione l'articolo con il relativo emendamento. Nel caso di specie, lei rinvierebbe in Commissione solo l'emendamento, il che evidentemente suona anomalo sotto diversi profili. In primo luogo, da sempre il Governo ha presentato emendamenti in Assemblea; a volte, a seconda della sensibilità presidenziale, si è aperta una piccola stagione per i subemendamenti e l'iniziativa del Governo è stata tranquillamente assorbita all'interno dell'Assemblea. Immagino che tutto questo sia accaduto per facilitare l'*iter* del disegno di legge, per non trasmettere in Commissione quantomeno l'intero articolo.

La seconda anomalia, signor Presidente, è che lei così fa una valutazione sulla ammissibilità dei subemendamenti che - mi consenta - non le compete. Infatti, nel momento in cui l'emendamento va in Commissione, la decisione sulla ammissibilità spetta al Presidente della Commissione giustizia, il quale ben potrà - ad esempio - rendere ammissibili dei subemendamenti che, nel toccare l'emendamento del Governo, toccano anche altri elementi degli articoli. Lei non può escludere che vi possa essere una interconnessione tra l'emendamento presentato dal Governo e il testo dell'intero articolo che riguarda le intercettazioni telefoniche.

Conseguentemente, ove mai lei dovesse persistere nella sua decisione, la invito, signor Presidente, nel rispetto dei diritti di tutti, a immaginare un termine diverso da quello da lei indicato per la oggettiva impossibilità, già certificata dal presidente D'Ascola, di poter noi presentare emendamenti seri in termini utili, dopo il necessario approfondimento di un emendamento tanto complicato da indurre lei stesso a rimandare il testo in Commissione. Questa è la prima richiesta che rivolgo.

In secondo luogo, signor Presidente, se proprio lei vuole persistere nella sua decisione, le chiedo di trasmettere in Commissione l'intero articolo sulle intercettazioni telefoniche e non solo l'emendamento presentato dal Governo, non potendosi evidentemente immaginare che non vi sia interconnessione tra un emendamento all'articolo e l'articolo stesso. Infatti, se non vi fosse questa interconnessione, l'emendamento non sarebbe presentabile in quanto inammissibile per estraneità dell'oggetto.

Le mie due richieste, quindi, sono, in primo luogo, di concedere evidentemente un termine un po' più ragionevole per la discussione dell'emendamento e per la presentazione, l'illustrazione e il voto sugli emendamenti; in secondo luogo, di accantonare e trasmettere quantomeno l'intero articolo in Commissione.

[FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, non voglio ripetere quanto già è stato esaurientemente asserito dal senatore Palma. Il primo punto, per la verità, attiene alla sua decisione.

Signor Presidente, lei ha disposto la diversa trattazione degli argomenti in quest'Assemblea sulla base di qualcosa che non si è compreso. Glielo consente il Regolamento, che prevede che il Presidente del Senato possa modificare la trattazione degli argomenti, così come possono farlo otto senatori, e, se il Presidente ritiene, mette in discussione la diversa trattazione.

Lei, per la verità, non ha ritenuto neanche di aprire una discussione sulla sua decisione. Io non riesco a immaginare una ragione per la quale possa disporre di anticipare l'esame di questo provvedimento rispetto a quello per il contrasto alla povertà. Mi pare, però, di capire che, al di là delle determinazioni del suo Ufficio e della sua Presidenza, vi siano intese e accordi con una parte politica di quest'Assemblea che a mio giudizio - me lo consenta, seppure con doveroso rispetto - possono porre qualche ombra sulla terzietà dell'Ufficio di Presidenza che lei autorevolmente presiede.

Come secondo punto, Presidente, il ministro per i rapporti con il Parlamento Finocchiaro ha presentato e illustrato un emendamento - ho chiesto di leggerlo, ma gli assistenti d'Aula mi dicono che non è stato ancora stampato - che attiene al tema dell'intercettazione. Mi pare di avere inteso che vi è una sostanziale necessità di risparmio della spesa e dei costi.

Ecco, il testo dell'emendamento mi è arrivato soltanto in questo momento.

PRESIDENTE. È stato fotocopiato. La stampa richiede un po' più di tempo.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Certamente, ma io lo leggo solo adesso.

Perché vi è la necessità che un senatore legga questo emendamento? Innanzitutto deve capire l'incidenza della proposta sull'intero articolo e sull'intero provvedimento, perché con un emendamento, un articolo possiamo creare squilibri nell'intero provvedimento. Quindi, come si fa a immaginare che un provvedimento ritorni in Commissione soltanto per l'esame di quel singolo emendamento?

Il senatore Palma ha segnalato la necessità che in Commissione venga rimessa la trattazione dell'intero articolo, ma non vi è, per la verità, la necessità di un'ulteriore segnalazione. La norma del Regolamento, infatti, non consente di rinviare il provvedimento in Commissione solo per l'esame di quell'emendamento, tant'è che, all'articolo 100, comma 11, del nostro Regolamento, si legge: «Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti», e non già quindi del singolo emendamento.

Ma quando avviene questo? Avviene - lo dice testualmente l'articolo 100 del Regolamento - «nell'interesse della discussione». Questa mattina la discussione non è ancora iniziata. Allora come si fa ad assumere una decisione che prevede che, all'esito della discussione, possa sorgere la necessità del rinvio in Commissione?

Perché si rinvia in Commissione? L'abbiamo capito tutti, non siamo sciocchi. Si rinvia in Commissione perché si esamini questo emendamento, lo si approvi eventualmente in Commissione, ritorni il provvedimento in Aula e sia posta la fiducia per far passare il pacchetto nel suo insieme, perché in esso vi è il tema scottante della prescrizione.

Non consento al relatore Cucca - non me ne voglia - di parlare di letture frettolose del provvedimento. Se vi è qualcuno che con la fretta pensa di risolvere questioni così delicate, questo non è il sottoscritto, ma sono proprio il relatore e la sua maggioranza.

Sul tema sono stato attento e vi sono state letture approfondite, tant'è vero - caro senatore Cucca - che sul tema della prescrizione avevo prospettato la soluzione. Non avete potuto dire di no alla previsione di inserire i reati contro la pubblica amministrazione in quel paniere che consente al capo dell'ufficio giudiziario di accelerare i relativi procedimenti. Non avete potuto dire di no ma, cadendo in ovvia contraddizione, dite di fare questi processi prima degli altri. Ciò non toglie, però, che il termine della prescrizione si allunghi: per un verso dite di farli subito e, per un altro, dite di non avere il tempo, con il rischio che si prescrivano.

Concludendo, un emendamento va visto, analizzato e studiato sotto il profilo della sua incidenza sull'intero provvedimento. Allora, la proposta del senatore Palma di rimandare in Commissione l'intero provvedimento mi sembra saggia, nell'interesse di chi vuole varare provvedimenti di legge che siano corretti anche sotto il profilo tecnico. Se invece si vogliono realizzare alchimie particolari per isolare una parte politica che compone questa maggioranza di Governo e zittirla con un voto di fiducia su un tema così delicato, a me pare che si stia compiendo una operazione alla quale lei, signor Presidente, non si può prestare.

Lei, signor Presidente, deve garantire la terzietà del suo ufficio e questa mattina non può disporre l'inversione dell'ordine del giorno e il ritorno del provvedimento in Commissione prima ancora della sua discussione, senza che un senatore abbia avuto la possibilità di leggerlo non così superficialmente - come probabilmente fa il senatore Cucca - ma approfonditamente, come - lo dico con molta umiltà - è solito fare il senatore Falanga. (*Applausi del senatore Milo*).

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sarò brevissimo: non ho compreso sulla base di quali elementi lei rimette questo provvedimento in Commissione. Le spiego.

Come sia lei che la ministra Finocchiaro ricorderete meglio di me, il testo dell'emendamento - non l'ho letto, ma per quello che ho capito - in gran parte corrisponde al testo presentato dal Centrodestra nella passata legislatura. Quando ero Sottosegretario, sulle intercettazioni presentai un testo molto simile, perché vi era centralizzazione degli acquisti o della possibilità di approvvigionamento. Detto questo, mi chiedo quale sia l'oggetto dello scontro odierno: è quello che il Partito Democratico fece contro quelle norme, dicendo che vi era una volontà di limitazione dei pubblici ministeri, oppure c'è un dibattito che non ha avuto riscontro in Parlamento? C'è stato forse qualche dibattito tra Partito Democratico e Nuovo Centrodestra o c'è stato un dibattito che a noi sfugge? Perché si torna in Commissione?

Vediamo prima questo emendamento, fissiamo un termine per la presentazione di subemendamenti in Assemblea. Che necessita c'è di andare in Commissione? Se dobbiamo tornare in Commissione, allora si esamini tutto l'articolo sulle intercettazioni. Non riesco a comprendere. Io non ho parlato con nessuno e nessuno mi ha spiegato le ragioni di tutto questo: devo fare dietrologia, fare un processo alle intenzioni, stabilire che probabilmente questo è un sotterfugio per mettere la fiducia? Non l'ho capito.

Signor Presidente, non si presti a una cosa del genere perché si tratta di una questione che ha affastellato il dibattito politico di tutta la passata legislatura: siamo arrivati a uno scontro all'interno del Parlamento. Addirittura il Partito Democratico accusava il centrodestra di voler limitare i poteri del pubblico ministero con una disposizione come questa. E oggi su cosa verte lo scontro? Non abbiamo nemmeno iniziato a discutere! Se, tra una settimana o dieci giorni, si dovesse discutere in Assemblea di questo emendamento del Governo e lei si dovesse accorgere che c'è un confronto serrato nel merito, allora, giustamente, decreterà il rinvio in Commissione; ma si deve iniziare a discuterne in Assemblea. Non sappiamo ancora se c'è o meno una necessità di approfondimento in Commissione; può anche darsi che non ci sia. Se, poi, lei, prescindendo da questa che mi sembra soltanto un'osservazione di buon senso, volesse, per ragioni che sfuggono, magari per accordi al di fuori di quest'Aula, imporre un ritorno in Commissione, ci dia almeno la possibilità di ragionare in tempi che siano possibili, che la prossima settimana non consente.

Signora Ministro, io voglio dare tutta la collaborazione possibile, come ho fatto per ogni provvedimento legislativo, ma la prossima settimana non è assolutamente possibile esaminare questo tema se vogliamo fare emendamenti seri sul decreto-legge in materia di immigrazione e sul provvedimento sul cognome dei figli. Altrimenti significa prenderci in giro e fare finta di lavorare e noi questo non possiamo accettarlo.

Mi auguro che il Presidente, nella sua saggezza, voglia rendersi conto che questo è un atto di prevaricazione della maggioranza, perché non c'è stata alcuna discussione che possa legittimare un ritorno in Commissione.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Innanzitutto mi corre l'obbligo di ricordare che l'ultimo precedente di forzatura di modifica dell'ordine del giorno avvenne a fine luglio, quando il Presidente decise che dovevamo votare per mandare in carcere un nostro collega, il senatore Caridi, attualmente in carcere dalla fine di luglio (siamo a marzo: sono passati più di sette mesi). Naturalmente, la nostra decisione venne presa prima...

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la devo correggere: non «per mandare in carcere», ma «perché l'Assemblea decidesse se mandare o meno in carcere». Sia preciso.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Il Presidente ha cambiato l'ordine del giorno perché a fine luglio l'Assemblea decidesse e l'Assemblea ha deciso prima che il tribunale del riesame, a metà agosto, prendesse in esame la situazione. Quindi, abbiamo sicuramente influenzato e

condizionato la decisione del tribunale del riesame.

Ebbene, l'altro giorno - come sapete - la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordine di carcerazione per il collega Caridi. Vedremo come andrà a finire, ma mi preme ricordare che le accelerazioni e le forzature pongono questa Assemblea in un grande imbarazzo, come è accaduto davanti allo sviluppo di una situazione che poteva benissimo essere affrontata alla fine di agosto, quando il tribunale del riesame si sarebbe già pronunciato. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Guardi che è la Cassazione forse... Mi scusi se la interrompo, senatore, ma questo non è argomento del discorso che stiamo svolgendo.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Presidente, l'argomento si ripete questa mattina.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la prego di essere preciso nelle sue affermazioni.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Lei qui fa il Presidente del Senato e non il magistrato. Quindi, io come senatore...

PRESIDENTE. Neanche lei, però, fa il magistrato. E mi scusi se l'ho interrotta.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). No, io faccio il senatore che, davanti alla cronaca, se vuole, o alla storia denuncia situazioni che si sono verificate. Quando gli storici andranno a vedere come sia stato possibile privare della libertà personale un senatore, attraverso un meccanismo di anticipazione, daranno un loro giudizio. Queste, però, sono questioni politiche fondamentali di rapporto tra la libertà dei senatori e l'iniziativa dell'autorità giudiziaria. Anche in questo caso stiamo parlando di questioni come la prescrizione o le intercettazioni, sulle quali ci siamo soffermati più volte, e attraverso le quali si vuole imporre a un cittadino di sapere non se entro cinque, dieci o vent'anni sarà considerato innocente o colpevole, ma lo si porta a trenta, trentacinque anni.

Stiamo discutendo di un provvedimento che comporta per un cittadino accusato di un qualcosa all'età di trent'anni di arrivare fino ai sessantacinque anni senza che l'ordinamento sia in grado di dirgli se sia colpevole o innocente.

Se non sono cose importanti queste per la vita di un Paese, per un senso di giustizia che questo Paese deve avere! Poi, certo, leggiamo anche noi e rimaniamo allibiti che, in un caso di stupro conclamato ed evidente, in dieci o vent'anni non si riesca a portare a termine un processo, perché rimane incagliato fra il primo grado e l'appello. Forse ci sarà la responsabilità di qualcuno che, in vent'anni, non riesce a finire un processo! Ma non è che, portando a trentacinque anni la prescrizione, si risolve il problema. Questo è il contenuto del provvedimento che abbiamo alla nostra attenzione.

Per cinque anni ho fatto il mestiere di Ministro per i rapporti con il Parlamento e non è mai successo - andate a vedere gli atti - di assistere a forzature di questo tipo. Abbiamo in calendario provvedimenti assolutamente importanti, come hanno ricordato i colleghi: dobbiamo presentare gli emendamenti su un tema "marginale" come l'immigrazione, che è epocale, per arrivare in Aula a discutere in maniera esaustiva e informata sul tema; abbiamo poi un altro provvedimento per il quale avremmo dovuto spostare di qualche giorno il termine per la presentazione degli emendamenti; e oggi ci viene detto, per iniziativa presidenziale, che viene presentato un emendamento del Governo e, mentre esso viene distribuito, dobbiamo già decidere di mandarlo in Commissione di corsa, per poi rimandarlo in Aula, perché magari qualcuno ha fatto un accordo fuori dal Parlamento.

Non so poi il Nuovo Centrodestra, che aveva detto alla Camera che mai e poi mai, dopo l'aumento delle pene per i reati riguardanti la pubblica amministrazione e che comportano già subito il carcere, avrebbe accettato, dopo la forzatura del carcere subito, anche una prescrizione eterna, che accordo abbia fatto.

È evidente che questa è una cosa assolutamente importante, di cui le persone si accorgono solo quando tocca a loro. L'altro giorno era qui presente il collega Mannino che - se ricordate - fu arrestato nel 1994. Lo andai a trovare in carcere otto o nove mesi dopo e sembrava l'abate Faria; poi è stato assolto, poi è stato messo di nuovo sotto processo, poi è stato assolto di nuovo: siamo nel 2017 ed è ancora sotto processo; devono ancora finire le sue vicende giudiziarie. Sono passati venticinque anni e intanto

Ingroia è andato a fare quello che sta facendo e che leggiamo sui giornali. Se questo è un sistema che deve andare avanti così, c'è da essere veramente indignati per quello che si legge sui giornali rispetto a determinate situazioni.

Io denuncio queste cose, e magari le denuncio invano, ma è mio dovere farlo e, quindi, mi associo ai colleghi nell'oppormi al tipo di forzatura in atto.

LO MORO (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, prendo la parola per esprimere invece un atteggiamento assolutamente favorevole, a parte il fatto che lei sta esercitando i suoi poteri, che sono determinati, e quindi prescinde dalle dichiarazioni di favore o di contrarietà.

Vorrei dire molto pacatamente ai colleghi che trovo fuori luogo questa discussione. Intanto l'emendamento in discussione riguarda non le intercettazioni, ma la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni. E dico questo anche perché il tema non è estraneo al dibattito parlamentare: si è già svolto in questo Parlamento un dibattito sul tema, sono stati presentati emendamenti, e un emendamento mio e della collega Ricchiuti - ovviamente a nome del PD, in altri tempi - poneva il tema che oggi viene affrontato.

Non si può affrontare il tema delle intercettazioni parlando sempre dei termini e non anche di un altro tema, un problema assillante che viene spesso trascurato: quello delle spese. Si dice che c'è un abuso delle intercettazioni da parte dei magistrati, ma in realtà le tariffe sono differenziate a seconda degli uffici giudiziari. Oggi si interviene dunque per omogeneizzare e rendere uguali le tariffe nel Nord e nel Sud, in tutti gli uffici giudiziari.

Si tratta di un tema a noi gradito e bene ha fatto il Governo a porlo in quest'ambito. Credo che il Presidente non avesse altra strada che quella di favorire l'approvazione di questo emendamento in Commissione.

C'è poi chi pensa che questo emendamento torni in Commissione perché c'è già - lo leggiamo sui giornali, ma lo sappiamo tutti - un'autorizzazione da parte del Governo all'apposizione della questione di fiducia. Bene, a maggior ragione si torni in Commissione per questo emendamento. Se dovesse infatti essere esercitata siffatta facoltà, vogliamo che questo emendamento, dopo la valutazione della Commissione, sia inserito all'interno del provvedimento. Quindi, se ci sarà una fiducia su questo provvedimento, gradiremmo che esso comprendesse anche l'articolo aggiuntivo inserito dall'emendamento 38.0.500, che contiene una disciplina esauriente ed esaustiva. Tale emendamento, per cortesia, è stato anticipato ai Gruppi e a tanti di noi, e in particolare è stato sicuramente anticipato a me, che ero firmataria di un provvedimento su questa materia.

Signor Presidente, in questo momento si sono tra l'altro aggiunti nella discussione argomenti veramente fuorvianti. È stato detto che lei ha esercitato siffatto potere in un'altra occasione per mandare in carcere un collega: lei ha semplicemente esercitato questo potere ed è stata l'Assemblea a decidere di autorizzare quell'arresto; se non l'avesse fatto, probabilmente il Senato sarebbe stato accusato dalla politica e dai cittadini di difendere se stesso e la casta.

Le cose si possono leggere in tanti modi. Io sono stata convinta della sua decisione in quell'occasione e lo sono anche adesso. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Zanda*).

PRESIDENTE. La ringrazio.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Brava!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, per cortesia.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non sono un avvocato, né un magistrato, per mia fortuna, e quindi non faccio parte della Commissione giustizia. Intervengo sul Regolamento del Senato per mettere in fila le cose.

Lei, signor Presidente, ha disposto l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ai sensi del comma 3, articolo 56, del Regolamento del Senato. Ciò è assolutamente nella sua disponibilità, così come disporre, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, che un articolo - apprendiamo essere stato presentato un emendamento del Governo - venga accantonato e inviato in Commissione per l'esame, disponendo il termine di martedì prossimo per riferire all'Assemblea.

Le faccio presente una questione, signor Presidente, proprio per valutare la congruità del termine entro il quale la Commissione giustizia deve riferire all'Assemblea. Ricordo che la Commissione giustizia e la Commissione affari costituzionali stanno esaminando il cosiddetto decreto Minniti, che non è propriamente un provvedimento di modeste dimensioni. Credo che esaminare contemporaneamente l'articolo aggiuntivo in oggetto e il decreto? legge renda difficile l'incarico che è stato assegnato alla Commissione giustizia.

A questo punto, mi chiedo però quale sia il proseguo dei nostri lavori. Ho preso atto che l'articolo di cui stiamo discutendo è il 38-*bis* e, quindi, si aggiunge in fondo al provvedimento. Se questo emendamento diretto a inserire un articolo venisse rinviato in Commissione, sarebbe ovviamente impedita la discussione di tutto il contenuto del provvedimento che abbia un diretto collegamento. Tuttavia, così non è - per esempio - per l'articolo 1 del provvedimento, che affronta il tema delle condotte riparatorie.

Quindi, benissimo il rinvio in Commissione dell'emendamento. A questo punto, però, visto che siamo all'esame degli articoli, le chiedo di procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e di proseguire fino a quando incorreremo in qualche articolo il cui esame sarà precluso da un riferimento possibile all'articolo 38-*bis*. Diversamente, bisogna che qualcuno proponga, anche se fuori dai termini, una questione sospensiva su cui l'Assemblea si deve pronunciare. Se così non è, dobbiamo andare avanti nell'esame, posto che l'articolo 1 non presenta alcun collegamento con l'articolo 38-*bis*. Quindi, signor Presidente, le chiedo di proseguire nell'esame del provvedimento.

Poi ho sentito dire nei vari interventi succedutisi in Aula che sui giornali è scritto che verrà posta la questione di fiducia. Benissimo. Ma, a un certo punto, il Governo vuole essere un po' serio? La questione di fiducia si pone su un provvedimento. Ma, se la Commissione di merito non ha ancora esaminato l'emendamento volto a introdurre l'articolo aggiuntivo, il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'apposizione della fiducia su che cosa? Sul titolo del provvedimento? Trattandosi di un argomento del genere, mi sembra una cosa di dubbia positività. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non ci sono altri interventi cerchiamo di fare chiarezza.

L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'accantonamento e il rinvio in Commissione sono stati disposti nell'interesse della discussione, per razionalizzarla e guadagnare tempo. Questa è la motivazione. Se non era chiara, mi pare che adesso sia chiarissima. Il tutto - lo dico in particolare al senatore Falanga - è stato fatto in piena trasparenza. Quindi tutti i Gruppi, proprio perché se ne è parlato anche nella Conferenza dei Capigruppo, sono stati informati e molti senatori, che fanno parte della Commissione giustizia, ne sono stati informati anche personalmente. Naturalmente tutto è *sub iudice*.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Sta dicendo una cosa non vera!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, non faccia il vigile urbano, per favore. Si accomodi, sto parlando ora io e, quando lei è intervenuto, non l'ho interrotta.

Ho detto che la massima parte di coloro che fanno parte della Commissione giustizia ne è stata informata. In ogni caso, nella Conferenza dei Capigruppo ne è stata data notizia e, quindi, politicamente tutti erano informati circa la possibilità, che serve a razionalizzare e a guadagnare tempo, di dare il massimo della possibilità di discussione in Commissione e di presentare subemendamenti. Dopodiché, quando si riprenderà la discussione sul disegno di legge, nella seduta pomeridiana di martedì 14 marzo, sarà il Presidente della Commissione giustizia a riferire sui lavori che si sono svolti. Se poi accadrà qualcosa di diverso, sarà il Governo a stabilire su che cosa mettere la fiducia, se metterla, se passare all'esame degli articoli. In questo momento certamente, poiché è stata

avanzata la richiesta di emendamento, si tratta dell'unico modo celere per poter contemperare la possibilità di svolgere una discussione, di subemendare e di accelerare (e non ritardare) l'esame.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La 2a Commissione è autorizzata a convocarsi fin da oggi pomeriggio e, quindi, il Presidente della Commissione giustizia è ampiamente libero di fare tutte le convocazioni che ritenga necessarie per adempiere al termine fissato di martedì 14 marzo. Mi pare sia questo un termine congruo per qualunque Commissione, anche se sappiamo che ha altri provvedimenti in corso d'esame, per riuscire a trattare un emendamento e gli eventuali subemendamenti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n.

2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457
(ore 10,32)

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, lei ha già parlato. Ora sto parlando io, se permette.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ma così assumiamo l'impegno di lavorare di notte fino a lunedì.

PRESIDENTE. Mi sto rivolgendo al Presidente della Commissione cui è stato affidato l'incarico dalla Presidenza di trattare un emendamento e i relativi subemendamenti, da qui fino al pomeriggio di martedì 14 marzo. Mi pare siano tempi non così brevi, ma anzi congrui. In qualunque professione c'è un momento di impegno in cui si lavora anche il sabato, la domenica e il lunedì. E lei senatore Caliendo, che è stato un magistrato, sa benissimo che non ci sono tempi di lavoro prefissati o possibilità di staccare: quando è necessario, si lavora. (*Commenti del senatore Caliendo*).

Sarà il Presidente della Commissione a riferire su quello che riuscirete a fare in Commissione.

Sull'accantonamento dell'emendamento ho già deciso, dopodiché mi rivolgerei al senatore Palma, il quale però, una volta lanciate le richieste, non ha nemmeno la delicatezza di aspettare le risposte e abbandona l'Aula. Al senatore Palma dico che non si tratta di un emendamento all'articolo, ma di un emendamento aggiuntivo, come ben ha detto il senatore Calderoli. Pertanto, esso ha una vita autonoma ed è stato inviato in Commissione senza bisogno di rinviarvi l'intero articolo.

Per quanto riguarda l'esame dell'emendamento in Commissione, ci sarà tutta la possibilità di esaminarlo, di subemendarlo e di lavorare per rinviarlo all'Assemblea, in maniera tale che si possa riprendere la discussione. Questa è la decisione che a me pare la più razionale per accelerare l'*iter* e consentire il massimo di democratica valutazione dell'emendamento presentato dal Governo, che fra l'altro - certamente non devo dirlo io - riguarda un argomento - come lei stesso, senatore Caliendo, ha ricordato - che è ed è stato all'attenzione, che è quello di razionalizzare il tariffario delle intercettazioni telefoniche. Questo è l'emendamento.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Va bene, lo accetto. Non faremo subemendamenti.

CARDINALI (*PD*). Non fare tutte queste storie, tutte le volte, Caliendo! Vai in tribunale a fare gli spettacoli, non in Aula.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Uno lavora tutti i giorni e poi si deve sentir dire questo!

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, comprendo che forse ci sono altri argomenti, perché questi elementi mi sembrano assolutamente razionali.

Ripeto che la Commissione giustizia è autorizzata a convocarsi fin da oggi pomeriggio.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo un chiarimento sull'ordine dei lavori.

Il Regolamento prevede che chiunque possa avanzare una proposta di non passaggio all'esame degli articoli e mi pare che ciò, per prassi, avvenga quando hanno termine le repliche. Dopo la replica del relatore, lei ha dato la parola al rappresentante del Governo, che però non è intervenuto in fase di replica. Le chiedo dunque quando potrà essere avanzata tale proposta: martedì, dopo l'illustrazione di quest'emendamento, quando verrà chiusa definitivamente la discussione generale, potremo comunque chiedere di non passare all'esame degli articoli?

PRESIDENTE. Siamo in una fase interlocutoria, per cui c'è un accantonamento.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Quindi possiamo considerare non conclusa la discussione generale, perché le repliche non ci sono ancora state.

PRESIDENTE. La discussione generale è conclusa.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Ma normalmente, prima del passaggio all'esame degli articoli, a norma del Regolamento, abbiamo facoltà di chiedere di non passare a quella fase.

PRESIDENTE. Quando riprenderemo, si affronterà la questione, appena il Presidente riferirà sui lavori svolti dalla Commissione in merito a quest'emendamento.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Quindi, al momento, rimane impregiudicata la facoltà, prevista dal Regolamento, di chiedere il non passaggio all'esame degli articoli?

PRESIDENTE. Certo.

Mi pare che la discussione si sia conclusa. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)*

[\(2241\)](#) *BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare*

[\(2437\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 10,37)

Approvazione del disegno di legge n. 2494

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2494, già approvato dalla Camera dei deputati, 2241 e 2437.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 7 marzo ha avuto luogo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso presentati.

Passiamo alla votazione finale.

BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, colleghi, questo disegno di legge sul contrasto alla povertà mette in campo risorse insufficienti, come tutti hanno ripetutamente sottolineato. Parliamo di 1,2 miliardi di euro per il 2017 e di 1,7 miliardi per il 2018. Sulla base di queste cifre, faccio una riflessione su ciò di cui potremmo disporre economicamente se fossimo in grado di arginare un malcostume radicato nel nostro Paese.

Nella cronaca di questi giorni, su più fronti, si sono palesati i cosiddetti furbi - si fa per dire - perché la definizione corretta sarebbe «farabutti» o «ladri», e non mi riferisco solo a chi ricopre posizioni politiche o le ha ricoperte in passato; mi riferisco anche a tutta una serie di lavoratori - è un eufemismo - del settore pubblico e delle aziende partecipate dallo Stato. In questi giorni sui giornali e sui *media* si sono susseguite narrazioni in cui si parla di condanne per rimborsi regionali o europei da parte di eletti che non ne avevano diritto, di false timbrature per la rilevazione della presenza sul lavoro o, ancora, di partite di acquisto materiale gonfiate per aziende sanitarie, con la presunta elargizione di mazzette.

Non voglio fare di tutta un'erba un fascio: le responsabilità - come spesso si dice - sono personali. In questo Paese, però, purtroppo sta avvenendo che i poveri, quelli veri, sono sempre più poveri ed esistono disoccupati in numero crescente. Poi, però, parallelamente vi sono persone che hanno due lavori, evidentemente con il potere dell'ubiquità: timbrano da una parte e vanno a lavorare, rigorosamente in nero, da un'altra, truffando due volte lo Stato, per peculato e per evasione.

Tutto ciò non rende virtuoso il nostro Paese e i suoi cittadini onesti, ai quali mi rivolgo in particolare, perché fortunatamente ce ne sono molti, anche se finiscono a loro volta in questo calderone.

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI \(ore 10,39\)](#)

(Segue BENCINI). Tali atteggiamenti contribuiscono a far sì che le casse dello Stato siano sempre più esangui, incapaci di immettere risorse per far fronte a un *welfare* di primaria necessità. È pertanto prioritario fare una seria lotta ai comportamenti illeciti all'interno della pubblica amministrazione oltre che all'evasione. Se ergonomizzassimo le risorse, dicendo «no» all'evasione, «no» a illeciti e a sprechi, avremmo molti più soldi da investire e ridistribuire.

In tutti i casi - come già anticipato in discussione generale - noi di Italia dei valori non possiamo esimerci dal votare a favore di questo provvedimento, sperando che in un futuro prossimo l'impegno e l'investimento economico siano rispondenti alle effettive necessità e alla povertà.

[ZIZZA \(CoR\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (CoR). Signora Presidente, colleghi del Governo, finalmente arriva in Aula questo provvedimento, che non giudichiamo sufficiente rispetto al reale bisogno che oggi l'Italia ha in materia di povertà. È un provvedimento insufficiente anche dal punto di vista delle politiche del lavoro, perché con la restituzione degli 80 euro, che circa un milione di cittadini italiani stanno restituendo in questi giorni, «da una parte si dà e da una parte si toglie». Non si possono concedere misure di aiuto e poi farsele restituire.

Abbiamo presentato diversi emendamenti in Aula che, però, non sono stati accettati e ciò, dal nostro punto di vista, non rende il provvedimento organico rispetto al nostro progetto generale.

La proposta di legge in discussione altro non è che l'ennesima delega al Governo, null'altro che l'ennesima prova che il passato Governo - e mi auguro che quello attuale prenda doverosamente le distanze da quel modo di legiferare - ha proposto leggi contenenti deleghe per esautorare sempre più la funzione legislativa del Parlamento.

In realtà, a dispetto degli annunci del Governo, le misure contro la povertà varate con le ultime leggi di finanza pubblica appaiono largamente insufficienti a garantire tutti coloro che oggi vivono in una condizione di difficoltà e non si pongono l'obiettivo di trovare strumenti strutturali e universali di lotta alla povertà nel medio e lungo periodo.

La proposta di legge in esame reca misure che, sulla base della delega prevista, formulano solo una rimodulazione di strumenti già esistenti, e non un *welfare* più inclusivo, ma solo uno spostamento di risorse da una platea all'altra.

Sono tanti i problemi che si possono evidenziare: dall'identificazione alquanto approssimativa dei criteri selettivi per stabilire chi debba o non debba accedere al sostegno dello Stato, ai criteri che stabiliscono un'estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave, con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a cinquantacinque anni in stato di disoccupazione.

Mi soffermo su due punti, invitando il Governo a riflettere. Il primo riguarda il discrimine dell'età di cinquantacinque anni delle persone in stato di disoccupazione, di cui al comma 2, lettera *d*), dell'articolo 1, visto che la frammentazione lavorativa introdotta dal cosiddetto *jobs act* ha portato a crescere drasticamente la disoccupazione tra i giovani e paradossalmente, tra le fasce di età più elevate, i cittadini *over 50* e le donne; si registra infatti in questa fascia di età un forte aumento della disoccupazione e siffatta legge non va in quella direzione.

Il secondo punto di criticità è quello dell'utilizzo dell'ISEE come parametro fondamentale per l'individuazione dei beneficiari. È ormai palese l'inadeguatezza del nuovo ISEE a certificare la reale situazione economica delle famiglie; peraltro, se uno versa in uno stato di povertà, a tutto pensa fuorché compilare scartoffie per dimostrare che non ha di che mangiare. All'esito della prima applicazione, da più parti, anche in questo ramo del Parlamento, si è segnalato più volte che il nuovo ISEE ha di fatto escluso dall'accesso a prestazioni agevolate milioni di famiglie, che invece ne avrebbero bisogno: famiglie che ora appaiono come ricche, ma che in realtà non lo sono; famiglie con situazioni di disagio che l'ISEE non è in grado di rilevare e valutare adeguatamente.

Il Governo mette in campo l'ennesima delega, su un tema importante come quello della lotta alla povertà, ricorrendo a uno strumento, come l'ISEE, al quale dovrà necessariamente metter mano, anche a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, rendendo di fatto inattuabile la delega che ci apprestiamo a votare.

Per questo motivo, con grande rammarico, il voto del nostro Gruppo non sarà favorevole. (*Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Giovanardi*).

DIVINA (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretario, sia nel corso della discussione generale che nei successivi interventi abbiamo percepito un eccesso di euforia, insieme all'annuncio che lo strumento per combattere e contrastare la povertà è stato trovato.

Colleghi, vi invito a essere prudenti: si sta facendo poco o nulla, nel senso che non si risolverà quasi niente. Le Regioni, i Comuni e gli enti locali fanno del loro meglio per tamponare a livello locale le situazioni di emergenza, i bisogni e le povertà, che magari conoscono anche bene. A livello locale si conoscono infatti le problematiche e le loro cause e si sa anche quali sono le famiglie in reali condizioni di difficoltà e quali invece non lo sono, anche se, sulla carta, possono sembrare in condizioni analoghe. Da vicino si riescono a capire le situazioni, mentre centralizzando, come intende fare il provvedimento in esame, si rischia di buttare tutto in un unico "calderone". Quando si è lontani dai problemi, normalmente non si è in grado di risolverli.

Signor Ministro, lei ci deve spiegare: stiamo accantonando un miliardo di euro e può sembrare una cifra importante. Andiamo però a vedere i dati statistici, secondo cui i poveri assoluti - non mi riferisco a chi si trova in una fascia a rischio - sono circa 4.400.000, su poco più di 60 milioni di italiani. Se dividiamo la cifra che è stata stanziata in modo equo per tutti i poveri assoluti - quando parliamo di poveri assoluti, infatti, non possiamo dire che uno è più povero di un altro, ma sono tutti nelle condizioni di essere assistiti - si riescono a erogare poco meno di 19 euro al mese per ciascuno che, divisi per 30, sono 60 centesimi di euro al giorno. Per chi si trova in una situazione di assoluta povertà, in miseria, in una situazione familiare drammatica, non credo che l'erogazione di 60 centesimi al giorno faccia la differenza.

La Lega considera dunque scandaloso che a un italiano che si trova in questa situazione siamo in grado di dare 60 centesimi al giorno, mentre per chiunque arrivi in Italia - che sia profugo, immigrato o clandestino: le denominazioni non ci interessano - siamo in grado di accantonare ed erogare una cifra pari a 35 euro al giorno. Se andiamo a paragonare queste due cifre, non possiamo che pensare che questa sia una presa in giro: quello che si sta facendo è scandaloso.

Torniamo dunque ai numeri: la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, stimando le aree di intervento a macchia di leopardo, sostiene che non sarebbero sufficienti 7 miliardi di euro. Altri

uffici studi delle Regioni, che hanno approfondito tali tematiche, sostengono che il miliardo di euro che stanzierà il Governo più gli eventuali altri 7 miliardi di euro citati dalla Conferenza non saranno ancora sufficienti, per cui non basteranno 8 miliardi di euro per dare risposte serie.

Io mi fido dei calcoli che si fanno a livello regionale e rivolgo una domanda: dove andiamo a prendere quegli 8 e più miliardi che serviranno per dare una risposta, se la si vuole dare?

Nel corso della valutazione del provvedimento alla Camera è stato eliminato il termine «universalismo selettivo». Togliere questo termine, e in particolare l'aggettivo «selettivo», vuol dire che non ci sarà più una selezione e il provvedimento produrrà una ricaduta a pioggia. Parliamo di poco meno di 20 euro al mese, una specie di misero reddito di cittadinanza che, però, non ci è mai piaciuto. Tra lo Stato che deve pensare a tutto e il mercato che deve regolare tutto (i due opposti pensieri politici di organizzazione sociale), come Lega Nord abbiamo sempre preferito la via mediana non statalista e non mercantilista, con uno Stato che dà gli strumenti e la possibilità a ogni cittadino di essere lui stesso partecipe alla vita produttiva del proprio Paese con il suo lavoro. Nell'articolo 36 della Costituzione, che esaurisce l'elencazione dei diritti, non esiste un diritto ad avere una prebenda. L'articolo 36 della Costituzione dice che c'è un diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto; parla di lavoro, di retribuzione e non di prebenda senza alcun tipo di contropartita. Come ripeto, la nostra visione è che non si risolveranno mai i problemi di povertà con i redditi minimi, ma semmai trovando le soluzioni per offrire un incremento di posti di lavoro.

Dobbiamo fare un richiamo perché con la stessa euforia si sono annunciati e sbandierati continuamente i famosi 80 euro renziani. Tutti hanno capito che erano una propaganda elettorale, ma una certa cifra è stata destinata a chi si trovava in condizioni meno favorevoli di altri cittadini. Criticammo anche quella operazione e oggi possiamo dire che abbiamo qualche elemento in più di giudizio. Innanzitutto, i veri bisognosi non sono stati minimamente toccati, perché era un'operazione che andava a modificare le detrazioni fiscali. Pertanto, chi si trovava nella peggiore condizione, ovvero rientrava nella *no tax area* e non pagava imposte perché aveva un reddito tra i più bassi, non ha nemmeno beneficiato degli 80 euro. I telegiornali hanno semplificato in questi ultimi giorni, ma circa 2 milioni di italiani - sono forse un po' meno e ho fatto anche i calcoli - sono stati chiamati a restituire anche gli 80 euro. È una beffa per una persona che ha preso quei soldi e magari li ha anche spesi, perché chi si trova in quelle situazioni non ha predisposizione al risparmio. Pertanto, il richiederli indietro tutti di un botto potrebbe veramente indurre le persone a imbracciare qualcosa per andare a fare nei confronti dello Stato la loro minirivoluzione.

Vorrei abbinare ciò a un'operazione che la sinistra criticò, che partì nel 2008 con l'ultimo Governo Berlusconi di centrodestra, che introdusse una *social card*. Anche in quel caso non si concedevano grandi cifre: si arrivava a poco meno di 500 euro all'anno; erano 80 euro bimestrali che erano caricati su una *social card*. A che serviva quella *card*, che è stata poi prorogata e che - pare - stia andando avanti?

La *social card* consente di spendere quei soldi in beni alimentari o comunque di prima necessità, ma anche di pagare servizi a tariffa, bollette e quant'altro. Ciò significa che quei soldi vengono immediatamente spesi e tornano in circuito. Invece, quando si defiscalizza un reddito, potrebbe accadere che una persona che lavora rimetta tutti i suoi risparmi in un Paese straniero: quei soldi usciranno dall'Italia e non torneranno più; non ci sarà alcuna ricaduta. Pertanto, è stata doppiamente una sciocchezza introdurre quel tipo di intervento che - lo ripeto - sul banco di prova oggi possiamo dire che non ha funzionato.

Altri colleghi hanno toccato il tema dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

PRESIDENTE. Senatore Divina, le ho già concesso un minuto in più. Si avvii a concludere il suo intervento.

DIVINA (*LN-Aut*). La ringrazio, signora Presidente, e mi avvio a concludere.

Noi siamo contrarissimi a quel sistema perché si considera la prima casa, che invece deve essere favorita: ogni italiano o lavoratore deve essere incentivato (con forme di risparmio, mutui, eccetera) a

rendersi indipendente dall'aiuto pubblico, dalla casa pubblica e quant'altro, e non penalizzato. Se il cittadino si è "impiccato" per accendere un mutuo, impegnando tutto quello che poteva, non si può considerare la prima casa come un patrimonio tale che non gli consente di non poter essere più aiutato in un momento di difficoltà. Anche quella è una questione che abbiamo molto criticato.

In conclusione, si impoverisce il Paese e si disincentivano a questo punto l'iniziativa e l'intrapresa delle persone; non si risolve il problema perché gli 80 euro sono un'inezia e per la gran parte saranno da restituire; soprattutto, si centralizzano e si cancellano quelle poche forme di assistenza locale che, sul banco di prova, ancora oggi funzionano. Pertanto, non possiamo che essere contrari a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto professionale per i servizi socio-sanitari «Marie Curie» di Garda, in provincia di Verona. Benvenuti in Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2494 , 2241 e 2437 (ore 10,57)

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, signor Ministro, penso sia importante partire da tre considerazioni iniziali.

Qualunque sia l'indicatore utilizzato per analizzarla - che ci si riferisca alla povertà assoluta o relativa, o alla grave deprivazione materiale - la povertà in Italia risulta essere alta rispetto alla media europea e, soprattutto, in costante crescita. A fronte di questa situazione allarmante, il nostro è l'unico Paese dell'Europa a 15 che non si è ancora dotato di una misura nazionale e universale di contrasto alla povertà. L'unico altro Paese era fino a poco fa la Grecia che, però, lo sta introducendo. In terzo luogo, le misure nazionali, che sono state attivate nel tempo, in larga parte insufficienti rispetto al bisogno, sono di natura categoriale: danno sostegno, cioè, solo ad alcune tipologie di soggetti, come l'assegno sociale per gli anziani poveri o l'assegno alle famiglie povere con almeno tre figli.

In questo contesto, il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista valuta positivamente l'approvazione del disegno di legge delega in esame, che costituisce un passo in avanti importante nel percorso per la realizzazione di quel programma di contrasto alla povertà che ancora manca. Gli aspetti positivi - a nostro avviso - sono i seguenti.

Anzitutto esso mette per la prima volta a regime un programma nazionale. Ciò risponde a un fondamentale principio di equità, ossia l'uguale trattamento di persone che risiedono in zone diverse del Paese - non a caso, si parla di livello essenziale di prestazioni - ma anche a un altrettanto fondamentale principio di efficienza, e cioè evitare una mobilità geografica verso le aree in cui vengono garantite, dagli enti decentrati, maggiori tutele.

Positivo è anche il fatto che il nuovo reddito di inclusione sarà indirizzato anche agli immigrati legalmente residenti, purché con un requisito minimo di residenza. Positivo è che il reddito di inclusione non sia solo un sussidio economico, ma abbia anche l'ambizione di essere un programma di inserimento sociale e lavorativo. Riteniamo importante che il nucleo familiare che beneficia del trasferimento monetario abbia la possibilità di stipulare, impegnandosi anche a rispettarlo, un patto di inserimento con i servizi sociali degli enti locali. Si tratta di un patto che impegna anche l'altra parte in gioco. I servizi sociali infatti, per parte loro, si impegnano a favorire con servizi di accompagnamento il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo. E si impegnano anche ad

agire in rete, attivando, per le rispettive competenze, i soggetti che operano sul territorio: i centri per l'impiego, chiamati a favorire la partecipazione al mercato del lavoro da parte degli adulti, anche attraverso esperienze formative e di riqualificazione professionale; le scuole e il sistema sanitario, per garantire l'assolvimento da parte dei minori dell'obbligo scolastico e il rispetto dei protocolli delle visite sanitarie pediatriche.

Siffatta impostazione è ciò che distingue questa da altre misure. Non è un reddito condizionato esclusivamente all'attivazione al lavoro e si rivolge quindi, potenzialmente, anche a persone che non possono essere attivate al lavoro, perché impegnate - ad esempio - in attività di cura, o perché anziane o malate.

Misure di questo tipo richiedono una costruzione paziente, che faccia crescere le competenze delle amministrazioni decentrate e aumenti la consapevolezza dei cittadini, per poter poi camminare su basi davvero solide. Per questo è un bene che la misura proposta possa e voglia sfruttare, per migliorarla ulteriormente, l'esperienza della sperimentazione avviata dal 2013 in 12 città con più di 250.000 abitanti.

È importante non tornare indietro, come fece invece il Governo Berlusconi, dopo la sperimentazione del reddito minimo di inserimento promossa dai Governi di centrosinistra alla fine del secolo scorso, ipotizzando un reddito di ultima istanza, ispirato a principi ben diversi da quelli dell'inclusione attiva, che il centrodestra si è poi ben guardato dal realizzare.

È positivo, infine, che il rafforzamento dei servizi di inclusione che devono accompagnare il trasferimento monetario, valorizzato nella programmazione regionale dei servizi, sia sostenuto dalla quota nazionale del Fondo sociale europeo destinata all'obiettivo dell'inclusione sociale.

La misura che oggi viene introdotta non risponde però, ancora, a un requisito per noi imprescindibile: non si tratta, cioè, di una misura universale che permetta a tutti coloro che si trovano in condizione di povertà, indipendentemente dal fatto di appartenere o meno a una determinata categoria, risorse sufficienti per potersi permettere quel paniere di beni e servizi in grado di garantire una vita decorosa. Ricordo che, quando si parla di povertà assoluta, non ci si riferisce solo ad alimenti e vestiti, ma anche alla casa, all'istruzione, alla salute, all'abitazione, alla partecipazione sociale, eccetera.

Una misura di questo tipo - lo sappiamo - richiederebbe 7-8 miliardi. Le risorse stanziare sono, quindi, insufficienti. Non basta dire che sono di più di quelle mai stanziare in passato, cosa che è pur vera. Bisogna dirlo, ma non basta. Occorre anche assumere da subito l'impegno a rafforzare la misura per renderla in grado di rispondere a un bisogno sempre più diffuso. È necessario assegnare all'andata a regime di questo programma una priorità nel campo degli interventi in agenda e definire tempi certi per i passi che sono ancora necessari per dotare davvero il nostro ordinamento di una rete di sostegno di ultima istanza, che non lasci nella disperazione nessuno individuo e nessuna famiglia che si trovino in grave difficoltà economica.

È questa la richiesta che, nel preannunciare il nostro voto positivo al provvedimento, ci sentiamo di porre con forza al Governo: un impegno vero. I livelli di povertà raggiunti nel nostro Paese ci dicono che non ci possiamo più permettere di aspettare. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e delle senatrici Bencini e Favero).*

Saluto ad una rappresentanza di cittadini del Comune di Tolentino

PRESIDENTE. Rivolgo con piacere, a nome dell'Assemblea, un saluto alla rappresentanza dei cittadini del Comune di Tolentino, presente in tribuna, città recentemente colpita - come purtroppo abbiamo letto nelle nostre cronache - dal sisma del Centro Italia che ha messo a dura prova i suoi abitanti. *(Applausi).*

In quest'Aula abbiamo fatto ciò che ci competeva e abbiamo approvato i provvedimenti per

fronteggiare l'emergenza. Quindi speriamo che, il prima possibile, ci possa essere un segnale forte e reale nei vostri confronti e comincino le azioni di ricostruzione. Benvenuti in Senato e grazie per la vostra visita. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
2494 , 2241 e 2437 (ore 11,03)**

BARANI (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*ALA-SCCLP*). Onorevoli colleghi, forse per la prima volta dalla fine del dopoguerra la situazione sociale del Paese ha subito una regressione di questa portata. Anche le crisi precedenti, che hanno punteggiato la storia del nostro Paese, hanno segnato momenti di arretramento. Negli anni Settanta - ad esempio - si era a lungo discusso della società «dei due terzi» - non so se lo ricorda, signor Ministro - indicando con quest'espressione il mondo degli esclusi, oltre la classica contrapposizione tra capitale e lavoro. Non a caso, nell'Assemblea di Rimini indetta dall'allora PSI - di cui ancora porto il simbolo all'occhiello con fierezza - si era focalizzato il binomio meriti-bisogni, al fine di combattere le nuove e le vecchie povertà, dove, appunto, il concetto di nuove povertà cercava di dare un volto a tutti coloro che non avevano nemmeno una speranza da riporre nella lotta di classe come strumento principe dell'emancipazione sociale.

Oggi siamo addirittura peggio. L'ascensore sociale si è da tempo bloccato, soprattutto a danno dei più giovani. È venuta meno non solo la speranza, ma anche la voglia di continuare a mettersi in gioco alla ricerca di una possibile risposta individuale. È la massa dei cosiddetti scoraggiati, signor Ministro, di chi non ha un lavoro e nemmeno lo cerca e si abbandona all'inedia.

Se si osservano i dati statistici, si ha l'impressione di essere di fronte a una macchia confusa, formata da coloro che hanno tirato i remi in barca, ma che poi si ripropongono sul mercato solo nel momento in cui il più piccolo segnale di ripresa fa rinascere un pizzico di speranza. Quella macchia, quindi, prima aumenta di volume e poi si sgonfia. Ma, nel frattempo, sono in molti che gettano la spugna per rifugiarsi all'estero, nella convinzione che ormai il nostro, da un loro punto di vista, è un Paese perduto. Credo che dovremmo farci carico di questi problemi e ad essi non dedicare solo qualche minuto del nostro tempo in un dibattito parlamentare sempre occasionale e magari colorito solo da una delega. Al contrario, questa preoccupazione dovrebbe essere una sorta di stella polare che ci guida nella nostra attività quotidiana.

I dati sociali della crisi italiana sono allarmati, signor Ministro. Assistiamo a una forte caduta del reddito *pro capite*, che è secondo solo alla Grecia. Per dare solo un'idea, oggi il reddito *pro capite* irlandese è pari quasi al doppio di quello italiano. E l'Irlanda è un Paese che ha subito colpi drammatici per la sua crisi bancaria, alla cui soluzione la stessa Italia ha contribuito, offrendo le risorse necessarie. Si tratta, ovviamente, di un'economia molto più piccola e quindi più facilmente gestibile, ma l'esempio è comunque significativo: dimostra che, solo attuando le necessarie riforme, con la continuità che esse richiedono, si può far fronte allo smottamento economico finanziario che ha caratterizzato tutti i Paesi più avanzati.

La caduta del reddito *pro capite* in Italia, secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia, sui bilanci familiari, ha avuto come conseguenza una forte compressione della piramide sociale. Il suo vertice si è abbassato, con perdite consistenti anche per l'*upper class* - quelli più facoltosi - e la sua base si è allargata, estendendo l'area della povertà sia assoluta che relativa. Insomma, come nell'affondamento del Titanic, nessuno si è salvato: né i signori della plancia di comando, né coloro che dormivano nelle stive. Ne è derivato un sentimento generalizzato di protesta, che si esprime nella crescita di consensi che caratterizzano i movimenti populistici, i movimenti dei comici, i movimenti di chi ha come idea dominante il «tanto peggio, tanto meglio». Al tempo stesso quel sentimento di generosità, che ha sempre caratterizzato la nostra gente, ha ceduto il posto a una crescente intolleranza. Basta guardare

quel che succede a proposito degli immigrati.

Affrontare problemi di questa portata non è quindi facile. Il provvedimento al nostro esame, da questo punto di vista, si muove in un'ottica tradizionale: stanziando risorse per cercare di contenere i fenomeni più gravi. Lo fa, tuttavia, in modo passivo: soldi ai più indigenti, quando invece sarebbe necessaria una politica attiva, vale a dire utilizzare il finanziamento pubblico come leva per modificare comportamenti soggettivi marcati, troppo spesso, dalla rinuncia individuale; il primo passo che porta verso quella trappola della povertà da cui, poi, è difficile uscire. Non siamo quindi contrari all'intervento in sé. Come potrebbe essere altrimenti? Ne cogliamo, tuttavia, i limiti di impostazione, sia nel breve che nel lungo periodo. Questo è un Governo poco propenso alla riforma e deve avere più coraggio.

Da questo punto di vista è facile dire che non è con l'assistenza, per quanto sofisticati siano i meccanismi di erogazione delle risorse, che si risolvono problemi così complessi. Gli ammortizzatori sociali servono se il loro uso è limitato nel tempo. Come nelle automobili, attutiscono i colpi di un manto stradale dissestato, ma questo si verifica solo se la macchina cammina: se rimane ferma, gli stessi ammortizzatori diventano un inutile pezzo di ferro e plastica. La stessa cosa vale per il sociale: l'intervento statale è necessario per superare la cunetta della crisi, ma poi è il sistema economico che deve rimettersi in moto, grazie alle necessarie riforme e alla speranza di un orizzonte internazionale più sereno.

Io sono sempre a invitarla, signor Ministro, a svecchiare la sanità, a dar fiducia ai giovani che possono entrare nel mondo del lavoro, a svecchiare la scuola e il mondo degli insegnanti quando questi superano i sessantacinque anni; se blocchiamo le classi per due o tre generazioni e facciamo in modo che l'ingresso nel mondo del lavoro avvenga a quarant'anni, significa che lo Stato ha fallito. Noi le rivolgiamo questo invito, ma siamo di fronte a persone sorde.

Per questo dicevo che di lotta alla povertà dobbiamo occuparci con continuità e farlo non solo oggi, ma quando discutiamo di legge di stabilità o della crisi bancaria, perché dalla soluzione di quei problemi, che ne sono a monte, dipende poi il perimetro del benessere o del malessere sociale. Da questo punto di vista, gli anni che sono alle nostre spalle non sono da rimpiangere. È mancata, infatti, continuità nell'azione di Governo e le colpe principali - spiace dirlo - ricadono sul partito di maggioranza relativa che non ha un DNA riformista al suo interno e non è riuscito a trovare, come i fatti più recenti hanno dimostrato, la necessaria coesione programmatica. Per troppo tempo in esso hanno coabitato culture diverse, addirittura opposte, che hanno frenato il necessario processo riformatore e impedito che in Parlamento si formassero maggioranze più ampie, in grado di garantire una maggiore coesione culturale, ancor prima che politica.

C'è un dato che dovrebbe far riflettere. Nella crisi europea brillano due grandi eccezioni: la Germania e il Regno Unito. In quei Paesi il tasso di sviluppo è stato superiore a quello degli altri Stati e i fenomeni di emarginazione sociale sono molto più contenuti. Sono Paesi che hanno dato continuità all'azione di riforma: Margaret Thatcher ha segnato un'epoca, ma le sue riforme non sono state poi smontate e contraddette dall'azione di Tony Blair o di Gordon Brown, quando l'elettorato ha deciso che era necessario passare dai conservatori ai laburisti. Lo stesso è capitato in Germania con gli interventi di Gerard Schröder sul mercato del lavoro, la dote che Angela Merkel si è trovata in eredità e che si è guardata bene dal dissipare. È l'esatto opposto di quanto avvenuto in Italia durante tutto il corso della cosiddetta seconda Repubblica - le ricordo, signor Ministro, che nel 1984 l'Italia era la quinta potenza economica del mondo e aveva superato anche il Regno Unito - con una destra e una sinistra sempre pronte a ricominciare da capo, dopo aver distrutto quello che era stato realizzato in precedenza. Finché non cambierà questo perverso atteggiamento, continueremo a parlare di povertà e di emarginazione e lo faremo - come lo abbiamo fatto anche oggi - tuttavia consapevoli del fatto che stiamo discutendo di un tema al quale non siamo in grado di dare le soluzioni che sarebbero necessarie.

È per questo che, considerando che un po' è meglio di niente, noi non possiamo non votare a favore del provvedimento in esame. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo a questo bicchiere d'acqua che viene dato a degli assetati. *(Applausi del senatore Langella. Congratulazioni della senatrice Eva*

Longo).

PAGANO (*AP (Ncd-CpE)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*AP (Ncd-CpE)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, i dati che riguardano la povertà, nonostante le documentazioni che ci arrivano, sono difficili da considerare come esaustivi fino in fondo, perché trattano di un fenomeno in gran parte sommerso.

L'Italia, infatti, è il solo Paese in Europa, insieme alla Grecia, a essere privo di una misura nazionale universalistica contro la povertà assoluta che, negli ultimi anni, coincidenti in larga parte con quelli della crisi economica, è aumentata sino a esplodere. Nel rapporto sulla povertà in Italia l'Istat ha messo nuovamente in luce la situazione drammatica in cui versano milioni di famiglie Italiane: oltre 4,1 milioni di italiani vivono in condizione di povertà assoluta; di questi, più di un milione sono minorenni. Una fotografia simile è fornita dall'Istituto di statistica europeo (Eurostat), che calcola l'incidenza degli individui in condizione di grave deprivazione materiale, ovvero impossibilitati ad acquistare beni considerati necessari per avere una vita dignitosa, come un telefono o un pasto proteico almeno una volta ogni due giorni.

L'Italia è il Paese europeo in cui, durante la crisi, tale indice è cresciuto maggiormente tra i Paesi dell'area euro (+ 65,7 per cento dal 2007 al 2014): sono 7,1 milioni gli individui in condizione di grave deprivazione materiale, circa l'11,6 per cento della popolazione residente. Di questi, più di 1,4 milioni ha meno di diciotto anni. Questi dati sottolineano l'esistenza in Italia di un problema sociale che credevamo risolto, e invece è tanto rilevante quanto poco presente nel dibattito pubblico: la povertà assoluta, di cui soffre anche un numero davvero elevato di bambini e bambine.

Per contrastare efficacemente il rischio di povertà ed esclusione sociale, gli altri Paesi europei - ad eccezione della Grecia - hanno da tempo introdotto schemi di reddito minimo garantito. L'Italia, negli ultimi vent'anni, ha fatto qualche timido passo in questa direzione, seguito però da rapide marce indietro. Così, la sperimentazione avviata nel 1998 del reddito minimo d'inserimento non è stata estesa all'intero territorio nazionale, e alcune sperimentazioni effettuate a livello regionale - in Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Sardegna - sono state interrotte dopo le prime fasi di applicazione.

Oggi, alcune Regioni italiane stanno di nuovo muovendosi sul tema del reddito minimo e del contrasto alla povertà. Tuttavia, ciò avviene in ordine sparso e con il rischio di un debole coordinamento con il livello nazionale, che invece è impegnato nell'allargamento all'intero territorio nazionale del sostegno di inclusione attiva.

Dalle analisi delle predette esperienze emergerebbe come ci si potrebbe muovere lungo due direttrici di azione: da una parte, considerando quante sono le persone, nella loro singolarità e individualità, che sono veramente sulla soglia della povertà assoluta, e, dall'altra, considerando quanti e quali sono i nuclei familiari coinvolti. Infatti, non c'è dubbio che nel nucleo familiare si possono registrare una maggiore solidarietà e una maggiore possibilità di cura reciproca. È proprio quando pensiamo alla povertà dei nuclei familiari che dobbiamo ricordare il ruolo che hanno svolto in questi anni le famiglie: sono state davvero il più importante fattore di coesione sociale, ma anche il più efficace sistema di ammortizzazione sociale.

Sappiamo quanto le famiglie più giovani abbiano potuto sopravvivere nelle difficoltà che abbiamo vissuto negli ultimi anni grazie al contributo della pensione dei nonni, grazie al contributo della casa e di quelle risorse immediate che venivano messe a loro disposizione. In ogni caso, vorrei ricordare che, se in passato la questione della povertà (e in particolare l'attuazione del reddito minimo) non è mai stata una priorità politica, negli ultimi anni essa è stata oggetto di un'attenzione crescente; riflessione che ha condotto alla legge di stabilità per il 2016 che, con i commi dal 386 al 390, ha segnato un cambio di passo nel campo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

In particolare, questo intervento normativo ha previsto finanziamenti strutturali - quindi stabilmente iscritti fra gli interventi di finanza pubblica - per questo settore e l'emanazione di uno o più provvedimenti legislativi volti a unificare le prestazioni esistenti e a definire una misura unica di

contrasto alla povertà. La legge di stabilità sembra, allora, aver chiuso la stagione delle sperimentazioni e aperto la possibilità che l'Italia si doti finalmente di una misura strutturale di sostegno al reddito rivolta ai poveri. In sintesi, è doveroso ricordare come l'insieme di interventi previsti dalla legge di stabilità per il 2016 e da questo disegno di legge delega abbia indubbiamente segnato un cambio di passo in un settore, quale il contrasto alla povertà, che ha tradizionalmente faticato a entrare nell'agenda politica e in cui gli strumenti di *policy* sono deboli.

Per la prima volta sono stati previsti finanziamenti strutturali per questo settore e siamo di fronte al tentativo di arrivare all'introduzione di una misura universalistica di contrasto alla povertà. Inoltre, la delega interviene sulla *governance* delineando un sistema multilivello e *multi-stakeholder* e promuovendo la cooperazione fra istituzioni diverse e fra gli enti locali.

Nonostante la rilevanza di questi elementi, rimane da capire se effettivamente la svolta delineata troverà spazio per realizzarsi appieno.

Due punti appaiono particolarmente significativi: il primo riguarda il fronte delle risorse. Queste dovranno essere non solo confermate ma anche ampliate, se si vuole dar vita a un piano di contrasto alla povertà che permetta, nei prossimi anni, di raggiungere tutti i poveri e di realizzare, quindi, una misura davvero universalistica.

Il secondo punto riguarda i servizi e, più in generale, la capacità degli enti locali di garantire la presa in carico degli utenti. Da questo punto di vista, è auspicabile che il supporto agli enti locali sia ulteriormente rafforzato.

Altra riflessione che sembra interessante, nel momento in cui ci fermiamo a parlare di povertà assoluta, è quella che riguarda la condizione dei cosiddetti senz'atetto: sono persone con storie e passati complessi e difficili, spesso aggravati dall'emarginazione e dall'isolamento sociale. Nonostante sia difficile ricostruirne quantitativamente il numero, sappiamo bene che si tratta di un fenomeno in espansione, che riguarda non solo cittadini stranieri, ma anche un numero sempre più alto di italiani. Sono persone che certamente fanno più notizia d'inverno, quando il freddo a volte è in grado di provocare la loro morte, persone alle quali non riusciamo ad arrivare, perché non c'è una struttura in grado di farsi carico di loro, persone assistite quasi esclusivamente dai soggetti dell'associazionismo, anche cattolico, e del terzo settore.

In questo momento, i parametri di esclusione si riferiscono non all'esclusione sociale, ma all'esclusione rispetto alle misure che saranno messe in atto. Questo disegno di legge, nella misura in cui tratta della fase di monitoraggio e valutazione concreta dei bisogni, attraverso il riordino delle misure, tiene in considerazione anche il rischio che tra i poveri ci possa essere una tendenza all'azzardo morale, una mentalità che porta ad approfittare di tutte le situazioni possibili, ritenendo la propria condizione come quella più svantaggiata e penalizzata e, quindi, pretendendo un diritto assoluto a ricevere sostegni e aiuti, che però, per necessità, sono risorse da calibrare e distribuire secondo una graduazione di situazioni differenti.

Parallelamente, dobbiamo puntare su una stretta correlazione tra l'erogazione di un sussidio e le condizioni di attivazione e supporto attivo dell'individuo. In altre parole - come già ricordato durante la discussione generale - dobbiamo approntare tutti gli strumenti più efficaci per evitare la trappola della povertà e dell'inattività. Dobbiamo realizzare quella condizionalità che vuole il collegamento tra il sussidio e le azioni rivolte a includere le persone, sottraendole a una condizione di degrado e portandole a una ripresa di vita attiva.

Inoltre, dobbiamo riflettere sulla complessità del fenomeno della povertà, tipizzandone le diverse condizioni. Ad esempio, una coppia di anziani, nonostante possano risultare proprietari di un immobile, possono trovarsi in gravi difficoltà, a causa di pensioni troppo basse per far fronte ai costi della quotidianità o dell'assistenza domiciliare.

Tali fondamentali valutazioni possono essere compiute solamente valorizzando il concetto di prossimità. Come sottolineato dalla relatrice e dal presidente Sacconi, si può effettivamente stabilire quale sia la condizione di povertà assoluta e di degrado solo se siamo capaci di andare nella profondità

e calarci nella realtà di ogni singolo caso. A parità di reddito, si possono verificare condizioni di inclusione o di esclusione: mi riferisco, ad esempio, alla presenza o meno di un contesto familiare comunitario solido e di una rete di relazioni di prossimità, che devono essere considerate come un parametro di dignità almeno pari a quello meramente reddituale. Vigileremo affinché si possa concretizzare, nell'attuazione delle deleghe, proprio questo approccio, che incoraggia la capacità diffusa nei territori di prevenire e di contrastare il fenomeno della povertà.

In conclusione, siamo di fronte a un provvedimento che segna l'inizio di un approccio diverso, compatibile con le risorse attualmente disponibili. Si tratta di un provvedimento sicuramente da sviluppare dal punto di vista normativo e della base finanziaria, ma che finalmente va nella direzione giusta. Si sono compiute delle scelte per stabilire i criteri guida dell'elaborazione dei decreti delegati: scelte quantomai delicate e per certi versi divisive, ma sempre ispirate dall'obiettivo di cominciare dai più deboli e secondo un'ottica nazionale e strutturale, affinché nessun cittadino in difficoltà si debba ritrovare escluso o sentirsi abbandonato dal proprio Stato.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Area Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpE) e della senatrice Favero).*

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, mi sarei aspettato, almeno su un tema così importante quale quello affrontato in questa delega - parliamo di povertà - un dibattito vero e franco, perché questo è un tema che dovrebbe stare a cuore a tutti, ma vedo che ancora una volta non è così. E le scuse che si utilizzano da parte della maggioranza - «non c'è più tempo», «noi siamo quelli che vogliamo dare, gli altri invece vogliono mettere solo la bandierina» - credo che potevate anche risparmiarvi.

Affinché tutto rimanga agli atti - ormai questo ci resta da fare - ricordiamo quello che è successo. Negli anni 2011 e 2012 Sinistra Italiana (allora SEL) raccolse le firme - il sottoscritto lo fece da operaio - per promuovere il disegno di legge sul reddito minimo garantito, presentato più di tre anni fa in Parlamento. La maggioranza non ha mai voluto discuterlo, nonostante le numerose insistenze per incardinarlo.

Senatrice Parente, mi rivolgo a lei che è la relatrice. Dal primo momento - mi smentisca pure, ma so che non può farlo - Sinistra Italiana e, quindi, il sottoscritto hanno detto in Commissione lavoro, previdenza sociale che, essendo quello della povertà un tema molto importante, saremmo stati disposti a mettere da parte il nostro disegno di legge purché si parlasse sul serio dell'argomento e si dessero risposte concrete alle circa 1,6 milioni di famiglie italiane che versano in condizioni di povertà assoluta, per un totale di quasi 5 milioni di persone.

Chi non ha voluto parlare di questo tema è stata, ancora una volta, la maggioranza. Senatrice Parente, nella sua relazione di vero c'è solo il fatto che abbiamo audito tante associazioni. Tuttavia, audire significa ascoltare, mentre noi - anzi, voi e soprattutto la maggioranza - evidentemente non ascoltate. Nel corso delle varie audizioni il Presidente dell'INPS ci ha detto che la povertà non solo non è combattuta da questo Governo, che non fa una lotta vera, ma addirittura sta aumentando. I rappresentanti di tante associazioni ci hanno detto che le risorse sono totalmente insufficienti. Inoltre - e ciò ci viene detto non dall'opposizione, ma dagli auditi che abbiamo ascoltato, molti dei quali vicini alla maggioranza - è stato sostenuto che, per dare una vera boccata d'ossigeno alle famiglie in difficoltà, servono almeno 6-7 miliardi di euro, visto che parliamo di un disastro sociale senza precedenti in Italia. Ciò viene detto da tutti.

Vorrei passare alle cose pratiche e fare una domanda. Per la delega povertà viene stanziato un solo miliardo di euro circa. Faccio un esempio. Le persone che l'anno precedente hanno usufruito di una borsa lavoro o che, grazie al vostro *jobs act* (i temi sono infatti paralleli), si ritrovano senza ammortizzatori sociali, e sono sulla soglia dei sessant'anni e, se tutto va bene, hanno usufruito di un reddito annuo pari a 6.000 euro, potranno accedere ai benefici previsti dalla delega? No, non lo

potranno fare.

Ancora una volta, voi fomentate una lotta fra poveri. Si tratta di una cosa veramente deprimente e non so se vi è chiaro - spero veramente di sì - cosa sta succedendo in Italia. Vi do dei dati. Quando nel 2011 SEL ha raccolto le firme per promuovere la presentazione del disegno di legge sul reddito minimo garantito, si veniva già da due, tre anni di crisi. Ministro Poletti, nel 2008 la disoccupazione in Italia si attestava intorno all'8 per cento, mentre oggi è pari al 12 per cento, ma solo perché avete dato all'ISTAT degli *input* in forza dei quali un lavoratore che in una data settimana riceve un *voucher* risulta occupato. Ciò sta a significare che la disoccupazione reale è superiore. Nel 2011 la disoccupazione giovanile si attestava intorno al 29 per cento, mentre oggi circa un giovane su due non trova lavoro. Parliamo di un disastro sociale senza precedenti.

E voi che fate? Nella relazione si dice che non ci sono risorse, ma è una scusa. Se questa maggioranza e il Governo volessero trovarli, i soldi ci sono. Vi voglio ricordare che avete utilizzato 20 miliardi di euro per il *jobs act*.

A proposito, ministro Poletti, approfitto della sua presenza per chiederle se sa che ieri è stato licenziato un lavoratore che ha subito un trapianto di fegato. Grazie al vostro *jobs act*, l'azienda può licenziarlo. Lo sa questo? Ecco cosa state producendo.

POLETTI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. No.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). No? E allora, visto che lei è il Ministro del lavoro, prenda posizione su questo. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e M5S e della senatrice De Pin*).

Questi sono i dati, si possono confrontare e ognuno di noi può fare le sue valutazioni; mi smentisca, signor Ministro, e nel caso le chiederò anche scusa, ma questo è quanto è accaduto.

Per questa delega stanziare un miliardo. Ho già fatto degli esempi di cosa questo comporterà: se tutto andrà bene, risponderete alle esigenze di nuclei familiari composti da tre o quattro persone con 400 euro al mese - di questo stiamo parlando - e questo provvedimento riguarderà un terzo delle famiglie in povertà assoluta. Quindi, vorrei che lei mi dicesse molto semplicemente quegli altri due terzi cosa faranno, perché non l'ho capito. Si vuole scatenare una lotta tra poveri? I cavilli burocratici decideranno chi è più povero e chi ha diritto a un piatto di pasta e chi no?

Considero questa una cosa veramente deprimente, che non credo abbia eguali al mondo. Tanto perché non si deve pensare a mettere bandierine, un reddito minimo garantito che abbia una forma decente di questa natura, ministro Poletti, avrebbe un'importanza notevole per tutta l'Italia, ma soprattutto per il Sud. I dati Svimez, che spero lei accolga, ci dicono che in pochi anni (decenni ormai) 4,2 milioni di persone del Sud saranno costrette a lasciare le proprie terre in cerca non di fortuna - sarebbe un miraggio - ma di un lavoro sottopagato, poco dignitoso e precario. Un reddito minimo garantito che abbia una decenza permetterebbe a queste terre di non essere spopolate e, quindi, di non essere lasciate al degrado e questi soldi - è stato detto anche da qualcuno prima di me ed è una delle poche affermazioni vere che ho sentito - sarebbero subito messi in circolazione, e paradossalmente aiuterebbero anche l'economia. Sono risorse che, restando nei territori, aiuterebbero l'economia di tutta Italia come non accadrebbe se fossero dati a quelle persone potentissime che di fatto poi pagano le tasse anche all'estero. Ma di cosa stiamo parlando? Considero questa veramente una lotta di classe a rovescio.

Noi abbiamo sempre detto che eravamo pronti a discutere di una delega come questa, perché si parlava della dignità delle persone, ma voi ancora una volta - lo dico con rammarico, perché avrei voluto veramente una delega inclusiva - non restituite dignità alle persone, ma gli fate un po' di misera carità e scatenate una lotta fra poveri, cui noi siamo sempre stati contrari. Noi voteremo contro questa delega perché siamo per la dignità delle persone e la dignità, se questo è il Governo di un Paese democratico come l'Italia e secondo la nostra Costituzione, avremmo voluto proprio questo: restituire dignità ai nostri cittadini, che lo meritano perché non si trovano in certe condizioni per propria colpa, ma per le scelte scellerate di questo Governo e di quelli precedenti. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «64° distretto Rodari-Moscato» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
2494 , 2241 e 2437 (ore 11,35)**

CATALEO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signora Presidente, onorevole Ministro, colleghi, dopo avervi ascoltato molto attentamente, devo dirvi che questo mi è sembrato il valzer dell'ipocrisia. Mi sembra il valzer delle parole ipocrite, con cui si parla teoricamente dei poveri, i quali invece sono una realtà in Italia e, mentre combattono ogni giorno per superare le difficoltà economiche e sociali che incontrano, devono sentire parole, parole e ancora parole che non corrispondono ad alcun fatto reale che possa davvero cambiare la loro vita. I fatti sono che quest'Assemblea, negli ultimi tre o quattro anni, non ha voluto affrontare in alcun modo la povertà in Italia. Ci sono i voti di tutti che lo testimoniano ed è rimasto scritto nella storia: non l'ha voluto fare.

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di studiare e approfondire il disegno di legge sulla povertà che oggi è oggetto di discussione da parte di quest'Assemblea. Devo dire con grande rammarico, signor Ministro, che si tratta dell'ennesima occasione persa per risolvere il problema della povertà nel nostro Paese. Con questo provvedimento creerete ancora una volta poveri di serie A e poveri di serie B: ciò è accaduto perché avete impedito qualsiasi tipo di dibattito costruttivo sul tema, negando la possibilità di apportare il minimo miglioramento al testo del disegno di legge di delega in esame. Il Governo delega se stesso a varare un decreto: signor Ministro, vuole dirci che questa è democrazia? In tre anni avete impedito di portare all'esame dell'Assemblea un provvedimento come quello sul reddito di cittadinanza, che darebbe dignità ai cittadini italiani, per fare un micro topolino che dovrebbe contrastare la povertà, ma non concedete al Parlamento la priorità, la possibilità, l'opportunità né il diritto di farlo, perché questo è il diritto: il Parlamento legifera, non il Governo. (*Applausi*).

NUGNES (M5S). Brava!

CATALFO (M5S). Ma non è tutto: i cittadini che potranno usufruire di questo *bonus* - non si può parlare di vero sostegno al reddito, ma del solito *bonus* - continueranno a restare poveri, mentre i cittadini poveri che ne saranno stati esclusi continueranno a non avere alcun aiuto, abbandonati ancora una volta da uno Stato ipocrita, che fa finta di pensare alla povertà in Italia.

Con questo provvedimento si continuerà a negare qualsiasi tutela - per esempio - ai giovani o ai pensionati, proprio mentre voi state aspettando di concludere questa legislatura per avere diritto al vitalizio (quella che chiamate «pensione» altro non è che un vitalizio mascherato, e lo sapete benissimo); alla povertà in Italia, però, possiamo destinare il niente.

Eppure, signor Ministro, i dati relativi alla povertà, alla disoccupazione e alla mancanza di opportunità nel nostro Paese sono sotto gli occhi di tutti. La situazione è critica, per usare una parola carina: la disoccupazione giovanile ha superato il 40 per cento e in alcune Regioni del Sud addirittura sfonda il tetto del 60 per cento. Venga al Sud, signor Ministro. Facciamo un giro insieme e le mostrerò cosa accade ai giovani di quelle zone: ogni anno 100.000 persone abbandonano il nostro Paese, un terzo dei quali sono giovani, quei giovani a cui lei ha dedicato parole infelici.

Più di un milione e mezzo di pensionati percepisce una pensione inferiore ai 500 euro. Negli ultimi anni 400.000 pensionati hanno abbandonato il nostro Paese per andare all'estero e cercare una vita dignitosa. La povertà è esplosa, raggiungendo i livelli del 2005; 17 milioni e mezzo di persone sono a

rischio povertà o esclusione sociale, il 28 per cento della popolazione, per non dimenticare gli 11 milioni di cittadini, signor Ministro, che non riescono più ad accedere a cure mediche per mancanza di risorse.

Siamo tra i Paesi con il tasso di povertà infantile più elevato; il 17 per cento della popolazione minorile, pari a 1.700.000 minori che vivono al di sotto della soglia di povertà. Noi qua stiamo facendo un provvedimento «topolino» che non aiuterà tutte le famiglie italiane e tutti i minori italiani. Mi spieghi: quale minore ha diritto e quale non ha diritto? Discutiamolo qui. Qual è il minore che ha diritto e qual è il minore che non ha diritto? Facciamo come la SIA? Se hai un figlio minore che ha due anni, ne hai diritto; se tuo figlio ha compiuto tre anni e mezzo, mi spiace, ma non ne hai più diritto. Muori di fame.

Era difficile, ma ci siete riusciti. Avete fatto una legge che doveva servire per aiutare i più deboli, dimenticando i più deboli, dimostrando una vergognosa e totale mancanza di interesse nel risolvere il problema.

Cosa fate peraltro? Cosa avete fatto? Avete anche eliminato e tagliato 211 milioni dal Fondo per le politiche sociali che sono comunque fondi per il sostegno al reddito che dovrebbero erogare i Comuni e 50 milioni dal Fondo per la non autosufficienza. Spiegateci qual è il gioco? Togliamo di qua, mettiamo qualcosa di là, poi riordiniamo le prestazioni, colleghiamo all'ISEE e tutto cambia per non cambiare nulla e non abbiamo risolto il problema della povertà in Italia.

Signor Ministro, fossi in lei mi vergognerei. È chiaro a tutti che in questa occasione quello che manca è la volontà politica e ciò si evince soprattutto dalle pochissime risorse economiche che vengono destinate a finanziare questo provvedimento. Stiamo parlando di poco più di un miliardo di euro di fronte, come minimo, a 7 miliardi per contrastare la povertà assoluta, ai 15 che sarebbero necessari per contrastare la situazione di tutte le persone che in questo momento vivono a rischio di povertà in Italia. Si parla quindi soltanto di circa l'8 per cento di quanto occorrerebbe stanziare; risorse del tutto insufficienti.

Siete però stati sordi, con la fretta di far arrivare questo provvedimento in Assemblea, dove poi è rimasto perché anche qui si tergiversa; prima c'è la discussione generale, poi si interrompe, ci sono gli emendamenti, poi si interrompe di nuovo, dobbiamo ascoltare le vostre esigenze perché non bisogna portare certi provvedimenti in Aula, e poi si interrompe di nuovo e si fa la discussione; adesso, bene, giusto, cosa fate? Proprio per la fretta che avevate, avete dichiarato inammissibili tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle.

In Aula, nel corso del mio intervento di replica quale relatore di minoranza - l'ho voluto depositare, perché noi chiaramente abbiamo un'idea precisa e seria per contrastare la povertà in Italia - ho chiesto alla Commissione bilancio per quale motivo avessero dichiarato l'inammissibilità all'emendamento 1.57. Questo emendamento, che avrebbe destinato 2 miliardi in più al Fondo per l'esclusione sociale, è stato dichiarato inammissibile. Era un emendamento, signor Ministro, che andava a ridurre la percentuale di deducibilità di interessi passivi per le banche e le assicurazioni (insomma gli amici del Governo). Avevamo quantificato questo emendamento in 2 miliardi, ma dalla relazione del Ministero delle finanze addirittura veniva quantificato in 2.183.000.000, 2.838.000.000 per il 2018 e 2.838.000.000 per il 2019. Quindi, volutamente in quest'Aula non si sono voluti destinare 2 e quasi 3 miliardi in più per la povertà in Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E ancora parliamo di povertà.

Briciole, quindi. Eppure, il nostro Paese risulta il fanalino di coda per quanto riguarda il *welfare* rispetto agli altri Paesi europei e lei, signora Presidente, mi conceda almeno di finire il mio discorso, visto che il reddito di cittadinanza non lo calendarizzate. Lei, signor Ministro, va in Europa a fare cosa? A parlare a gennaio del pilastro europeo dei diritti sociali. Ebbene, signor Ministro, ho fatto già presente che nell'allegato della Commissione al pilastro dei diritti sociali...

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, le ricordo che le ho concesso già un minuto in più. La invito pertanto ad avviarsi a concludere.

CATALFO (M5S). Mi avvio a concludere, signora Presidente.

Dunque, signor Ministro, al punto 15 dell'allegato si parla di reddito minimo evidenziando che i Paesi che lo erogano non riescono a sottrarre i beneficiari della misura alla condizione di povertà. Tutte queste caratteristiche, evidenziate nell'allegato al pilastro dei diritti sociali, faranno in modo che la misura non andrà in porto come dovrebbe e, dunque, non riuscirà a contrastare la povertà in Italia.

Dovendo terminare il mio intervento, chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto. Ricordo comunque, signor Ministro, che c'è qualcosa anche nella relazione tecnica.

Ciò che vogliamo, signor Ministro, è che si affronti il tema della povertà in Italia nel modo corretto. Ci sono 9 milioni di poveri che aspettano un provvedimento serio, che è il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, infatti, è una misura di contrasto alla povertà, per l'inserimento lavorativo, in collegamento anche con i servizi sociali, che consente l'aggiornamento del cittadino, che ridà dignità e permette alle famiglie di avere una vita dignitosa e di costruire un reale progetto di vita.

È così che ci si occupa realmente della povertà delle famiglie italiane, signor Ministro: tutto il resto è niente. Il nostro voto sarà dunque di astensione. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale del suo intervento.

[BERTACCO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTACCO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretaria, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, quello al nostro esame è un provvedimento che tutti attendevamo e forse, ingenuamente, speravamo di poter contribuire alla sua stesura. Purtroppo il Governo Gentiloni agisce in continuità con il precedente, azzerando il nostro lavoro nelle Commissioni competenti e bocciando tutti gli emendamenti presentati.

Il Governo Gentiloni-Renzi e il partito di maggioranza hanno enfatizzato, nei giorni scorsi, l'introduzione in Italia di una misura di contrasto alla povertà. Si tratta del reddito di inclusione che, secondo le intenzioni della maggioranza, dovrebbe essere la misura risolutiva per affrontare questa condizione sociale. Le risorse messe a disposizione per rispondere alle difficoltà economiche di milioni di persone, che sono povere o a rischio di povertà, sono 600 milioni di euro per il primo anno e un miliardo di euro per il secondo anno (il 2017). Si tratta di cifre irrisorie e non comprendo come possano essere salutate come misura contro la povertà. Diversi sono stati i finanziamenti in favore delle banche e per proteggere chi si è reso responsabile dei disastri perpetrati sulle spalle di migliaia di risparmiatori: questa comparazione consente di stabilire in modo evidente dove effettivamente si rivolge la maggiore attenzione del Governo.

Dunque, viene proposta l'ennesima legge delega: si tratta di una delega ampia, di una cambiale in bianco che, per essere attuata, necessita dell'adozione, entro sei mesi, di numerosi decreti legislativi per: l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale (tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale); il riordino delle prestazioni di natura assistenziale, finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla popolazione anziana, non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario; il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Per fortuna, è stato bloccato sul nascere il tentativo di mettere le mani sulle pensioni sociali e di reversibilità, ma - come detto precedentemente - questo è un Governo di Robin Hood al contrario: toglie ai poveri per dare ai banchieri.

Stilare decreti legislativi è compito sicuramente non facile, ma spero che possa essere affrontato dal

Governo con la dovuta attenzione, magari attingendo dai tanti interventi propositivi delle opposizioni enunciati in questi giorni in Commissione, come in Assemblea. Purtroppo, però vista l'accelerazione data al provvedimento nelle ultime settimane, temo che usciranno decreti legislativi molto simili a *slide* da campagna elettorale.

Dall'inizio della crisi le persone in povertà assoluta in Italia sono aumentate del 155 per cento: nel 2007 erano 1,8 milioni, mentre oggi sono 4,6 milioni. Dietro ai numeri ci sono i volti e le storie di centinaia di migliaia di famiglie; a queste persone non siamo in grado di dare una risposta complessiva. Sono persone che hanno perso il lavoro o sono precipitate nel disagio per problemi legati alla ludopatia, alle droghe, agli alcolici o semplicemente per aver affrontato una separazione non consensuale; sono uomini e donne che ogni giorno lottano per ritrovare la propria dignità. Uno Stato degno di questo nome dovrebbe prendersi cura di questi italiani, ottemperando a ciò che la nostra Costituzione recita all'articolo 3. Per noi l'obiettivo è fornire risposte concrete alla povertà non con l'assistenzialismo, ma attraverso la creazione di opportunità di lavoro vero che possano contribuire allo sviluppo e alla crescita del nostro Paese.

La legge delega non stanziava risorse ulteriori a sostegno delle misure indicate, oltre a quelle già previste dalla legge di stabilità. Eventuali ulteriori risorse dovranno essere reperite dalle amministrazioni competenti (dunque, Ministero del lavoro ed enti locali) attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato di dotazione alle medesime amministrazioni. È notizia di qualche giorno fa che più del 22,3 per cento di entrate tributarie deriva dal *boom* degli incassi da giochi. Di fatto, si tratta di 2,5 miliardi di euro in più. Non potevano essere messi a disposizione di questo disegno di legge? Invece, ancora una volta, si chiedono sforzi agli enti locali dopo una stagione di tagli che non ha eguali nella storia della Repubblica. Che dire? Questa è una sinistra che ha abbandonato i sindacati, gli insegnanti, gli operai, i disabili che ha fortemente messo in difficoltà con la riforma dell'ISEE.

Il provvedimento oggi in approvazione prevede *equipe* multidisciplinari che dovranno valutare domanda per domanda, persona per persona la platea dei richiedenti dei benefici concessi da questa legge. Faccio una stima: fra dieci anni ci saranno ancora utenti in attesa di valutazione. Non era forse meglio utilizzare i servizi sociali dei Comuni magari trasferendo a questo scopo risorse dedicate? Inoltre, chi farà i controlli sulle persone beneficiarie? Pensate veramente che chi vive il problema della ludopatia, della tossicodipendenza, dell'alcolismo andrà a cercarsi un lavoro e che il contributo che riceverà lo spenderà per nobili motivi? Attenzione, vorrei fugare ogni possibile dubbio: non siamo contrari alla istituzione di politiche di sostegno al reddito, ma avremmo voluto confrontarci avendo davanti qualcosa di concreto. Senatrice Parente, avremmo apprezzato una maggioranza capace di discutere, di confrontarsi, magari dandoci la possibilità di contribuire attivamente all'elaborazione del disegno di legge. La povertà è un problema di tutti. Colpisce in maniera trasversale. Non ci sono verità precostituite e, tanto meno, detentori della verità.

Cari colleghi della maggioranza, fatevene una ragione: nessuno possiede la verità assoluta, tanto meno voi. Le cambiali in bianco non le firma quasi più nessuno; restano solamente i ricattati, i ricattabili e gli stolti a farlo. Ci troverete sempre pronti quando avrete l'umiltà, ma soprattutto il coraggio di confrontarvi sulle idee e non su dei fogli tristemente bianchi. Non continuate a dire che questo è un provvedimento storico perché nella storia ci entrerà per aver nuovamente preso in giro gli italiani.

Concludo con un pensiero che spero serva ad aprire i cuori e le menti, un pensiero che mi auguro possa aiutare a riflettere sul compito che siamo qui a svolgere. Il prendersi cura è un atto creativo; è un gesto che modifica l'esistente generando bellezza. È un atto rivoluzionario che modifica lo scorrere grigio delle cose con i colori dell'attenzione, dell'ascolto, dell'amore. È, come l'arte, unico, irripetibile, inciso nella storia e nello spazio; e, come l'arte, è un bisogno pienamente umano.

Dichiarando il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, permettetemi di dire che un presupposto indispensabile per definire una società civile è la capacità del prendersi cura del suo popolo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

LEPRI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, oggi è una giornata storica: ci accingiamo ad approvare in via definitiva, per la prima volta nel nostro Paese, una misura nazionale, progressivamente universalistica, di contrasto alla povertà, ossia il reddito di inclusione. È una giornata storica perché è attesa da tempo: si passa dalle sperimentazioni, dalle mozioni, dalle proposte del vasto mondo dell'associazionismo, dagli stanziamenti, ad una legge che prevede una misura e un piano nazionale. Quindi, segniamo un punto di non ritorno per il Parlamento. È una giornata storica perché saremo in grado di dare una risposta di sistema, non più parcellizzata o limitata, alle tante situazioni concrete di crescente povertà nel nostro Paese.

Era dovere di questo Parlamento intervenire, e forse - do ragione ad alcuni colleghi - potevamo essere più celeri. Tuttavia, in questi ultimi anni non siamo stati fermi. La legge di stabilità 2016 aveva stanziato 1 miliardo, mentre la legge di bilancio 2017 ne ha messi in campo 1,6, che arrivano a 2 miliardi se aggiungiamo i fondi per l'acquisto di derrate alimentari e quelli europei destinati al potenziamento dei servizi sociali.

Al di là della giusta enfasi, occorre anzitutto ricordare che non si parte da zero, non siamo all'anno zero; non è accettabile la tesi, ripetuta anche in questo dibattito, per cui finora in Italia abbiamo fatto troppo poco nel contrasto alla povertà. Pur non sempre con equità e con diverse contraddizioni, il sistema di protezione italiano infatti interviene, e non da poco tempo, a favore delle persone anziane tramite assegni sociali, integrazione al minimo e quattordicesima; a favore delle persone con invalidità o non autosufficienti, che così possono non solo beneficiare di una misura risarcitoria, ma anche contrastare il rischio di caduta in povertà o di abbandono; a favore delle famiglie con figli a carico, soprattutto con assegni familiari e detrazioni per figli a carico; a favore di quanti hanno perso il lavoro, con le politiche cosiddette passive del lavoro, riviste in modo innovativo proprio nel corso di questa legislatura.

Se sommiamo questi quattro filoni di spesa sociale, arriviamo a cifre superiori ai 60 miliardi di euro all'anno. Certo, non sono tutti spesa per i poveri; certo, buona parte di questa spesa è coperta dagli stessi lavoratori e dalle imprese. Ma è indubitabile il maggioritario contributo dello Stato attraverso la fiscalità generale. È quindi scorretta la descrizione di un'Italia finora immobile.

Non vogliamo poi dimenticare il fondamentale lavoro dei Comuni, in forma singola e associata, i quali spesso destinano alla lotta della povertà la priorità nella destinazione della loro spesa. Non va inoltre dimenticato lo straordinario impegno di milioni di volontari (*Applausi dal Gruppo PD*), dei vari enti di terzo settore, che continuano ogni giorno una tradizione secolare, incarnata nello spirito di fratellanza e solidarietà che caratterizza il nostro Paese; un popolo che è stato capace di organizzarsi in un'alleanza nazionale contro la povertà, che ha contribuito in maniera determinante, con molte idee e giusti stimoli, al risultato di oggi. Non vogliamo dimenticare anche il grande ruolo delle famiglie nell'ammortizzare le tante fatiche, e non solo di ordine materiale.

E, tuttavia, nel sistema nazionale di protezione sociale erano rimasti fuori finora almeno due grandi tipologie di cittadini: i disoccupati involontari di lungo periodo e le famiglie con figli a carico e con genitori in condizioni di incapacità, oppure in condizioni di lavoro non subordinato. Sono proprio queste le situazioni che vedono un prioritario impegno del reddito di inclusione. Proprio a queste categorie di persone il reddito di inclusione prova a dare una risposta in quanto particolarmente vulnerabili.

Siamo chiari: sono fondamentali i programmi che possano affrontare una condizione di grave deprivazione. Questa misura è anzitutto pensata per rispondere subito, senza attesa, alle drammatiche necessità di sopravvivenza di molti nuclei familiari che fanno fatica a comprare da mangiare, da vestirsi, a pagare l'affitto e le bollette. La sfida comunque - su questo ci troviamo d'accordo con tutti i colleghi delle forze parlamentari che hanno parlato prima di me - è appena dopo quella dell'autonomia, per quanto nelle possibilità di ciascuno. Dovranno essere definiti progetti personalizzati, d'intesa con il beneficiario, proprio per favorire ogni forma di *empowerment*.

Le dotazioni oggi previste consentono di intervenire, a regime, a favore di circa 400-500.000 nuclei

familiari, ovvero a favore di circa un milione e mezzo di persone. Si comincerà da quelli maggiormente in difficoltà, ma ci impegniamo, come Parlamento, a un graduale incremento del beneficio e dei beneficiari.

Si obiettano alcune cose: anzitutto le dotazioni non bastano ancora. È vero - lo abbiamo detto e lo abbiamo anche scritto nella delega - e, tuttavia, 2 nuovi miliardi strutturali sono un grandissimo sforzo finanziario. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Si tratta, a ben vedere, di una misura che completa gli interventi realizzati in questi anni a rafforzamento del potere di acquisto dei redditi medio-bassi. Ora tocca a chi è veramente povero, con cifre che possono arrivare fino a 400 euro al mese nel caso di cinque componenti il nucleo.

Una seconda critica - e vado verso la conclusione - è nota: la povertà si batte con il lavoro, non con i sussidi. Si può rispondere ricordando che l'occupazione in questi anni è cresciuta di 700.000 unità, ma in realtà siamo di fronte spesso a persone che, per bassa scolarizzazione e contesto ambientale ed economico deprivato, fanno molta fatica a trovare un lavoro stabile, anche con le migliori politiche attive del lavoro. Per questo occorrerà anche avviare un grande programma nazionale per assicurare il diritto a quello che l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha definito come lavoro di cittadinanza. Naturalmente pensiamo a modelli profondamente diversi da quelli fallimentari realizzati con i lavori socialmente utili.

Va poi aggiunto che il reddito d'inclusione non è in contraddizione con un futuro lavoro di cittadinanza, perché la misura che ci accingiamo ad approvare riguarda soprattutto la copertura dei carichi familiari. Le due misure, anzi, potranno completarsi.

Una terza critica riguarda la cifra che verrà erogata ai beneficiari: quella oggi erogata con le sperimentazioni non è elevata e forse potrà un po' crescere, non di molto tuttavia, perché diversamente si rischia di cadere nella trappola della povertà, la qualcosa succederebbe certamente con il previsto modello del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, che - non a caso e non per partito preso - è stato da noi duramente criticato. Quando, infatti, la generosità diventa esagerata e la si fa con i soldi pubblici, allora non va più bene. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).*

Si sappia, infatti, che la loro proposta concederebbe contributi elevatissimi. Chi è disoccupato con carichi familiari e non trova lavoro, pur attivandosi, potrebbe per anni ricevere un sussidio largamente superiore al reddito della gran parte degli italiani che lavorano anche con elevate competenze. *(Commenti delle senatrici Catalfo e Paglini).* Allora, pur determinati ad aiutare chi fa più fatica, oggi riconfermiamo che non c'è un diritto all'ozio e che non ci convincono le soluzioni che favoriscono l'indolenza, tra l'altro con una spesa prevista complessiva enorme e con coperture largamente inesistenti. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti delle senatrici Catalfo e Paglini).*

Da domani toccherà al Governo completare rapidamente e con efficacia il disegno che la legge delega gli consegnerà. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Signori, per favore, nessuno ha interrotto i vostri interventi, che non sono stati delicati nei confronti dell'altra parte. Facciamo, quindi, parlare tutti, per favore.

PAGLINI *(M5S)*. È inascoltabile!

LEPRI *(PD)*. Da domani toccherà al Governo completare rapidamente e con efficacia il disegno che la legge delega gli consegnerà. *(Commenti della senatrice Paglini).*

Non sarà facile completare, soprattutto applicare, una delega così impegnativa. Per questo chiediamo al Governo un'attenzione speciale a questa sfida, semplicemente perché la povera gente non può attendere.

PAGLINI *(M5S)*. Non sai cosa è la povera gente! Provaci tu a stare con cinque figli a carico!

LEPRI *(PD)*. In conclusione, il reddito d'inclusione che oggi approviamo non disincentiva l'impegno. Copre in particolare i costi per il sostegno dei figli a carico. Conta sullo sviluppo dei servizi sociali e per l'impiego, ma cerca di non moltiplicare gli adempimenti. In sostanza, è un bel passo avanti nel nostro sistema di protezione sociale, fatto nella consapevolezza che, come ci ricorda il filosofo Paul Ricoeur, «Si può essere con i poveri solo se si è contro la povertà». *(Applausi dal Gruppo PD).*

SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*). Signora Presidente, in dissenso dal mio Gruppo parlamentare mi asterrò dal votare questo provvedimento, perché favorevole alla destinazione di risorse finanziarie importanti alle famiglie in stato di povertà assoluta, ma critico verso la possibile mancanza di un necessario collegamento tra l'erogazione del sussidio e l'implementazione del percorso di inclusione.

Come ho già avuto modo di dire, abbiamo il dovere di evitare la trappola della povertà, della inattività, della dipendenza, il che implica la condizionalità del sussidio a ciò che ritengono utile coloro che in prossimità, con calore, si relazionano con le persone e le famiglie bisognose. Il sussidio in alcuni casi può alimentare la dipendenza da droghe, gioco e alcol o può incoraggiare l'assuefazione alla passività. In questi casi meglio erogare dei buoni per accedere alla soddisfazione di bisogni primari o premi al lavoro quando fonte di un reddito inferiore alla soglia della non tassazione.

Signor Ministro, confido che vorrà dare attuazione alle deleghe nel senso che ho indicato anche con un ordine del giorno accolto dal Governo, perché dobbiamo rifiutare sempre il destino ineluttabile dell'esclusione e perseguire sempre, per ciascuno, una vita attiva.

BULGARELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BULGARELLI (*M5S*). Signora Presidente, la ringrazio molto per la parola, che l'altro giorno mi è stata tolta in malo modo.

Casualmente - mi viene da dire proprio «casualmente» - affrontiamo il tema della povertà a fine legislatura, già in campagna elettorale, guarda caso. Sarà veramente un caso, visto che l'argomento della povertà da tre anni poteva essere tranquillamente discusso in Commissione lavoro? Potevate farlo allora, tre anni fa, e invece lo fate proprio adesso, guarda caso adesso che siamo di nuovo in campagna elettorale. Assomiglia veramente alla solita politica dei *bonus* economici per farvi votare e credo sia veramente triste cavalcare la povertà per creare consenso in campagna elettorale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Guarda caso, proprio adesso si parla di centri per l'impiego. Forse non vi eravate accorti che nella nostra proposta di legge i centri per l'impiego vengono totalmente riformati. E, guarda caso, ci sono tutte le politiche attive (sempre casualità). Solo adesso, però, si parla di questo argomento, in campagna elettorale. Il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto introdurlo Renzi durante la riforma del lavoro.

VOCI DAL GRUPPO PD. Non è in dissenso!

BULGARELLI (*M5S*). Guarda caso, la riforma del lavoro ha toccato tutto, tranne l'unica cosa importante: il centro per l'impiego e le politiche attive. Ce lo chiedeva l'Europa, e non lo dicevamo noi. Guarda caso, allora no e adesso sì. E non è che in questi tre anni non ve lo abbiamo detto. Lo abbiamo detto in tutti i modi possibili e voi ci avete detto che non c'erano le coperture, che il nostro disegno di legge era... (*Proteste dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Colleghi, ha chiesto la parola in dissenso. Sta dichiarando il suo dissenso e vedremo, poi, se lo porterà a termine.

BULGARELLI (*M5S*). Io ovviamente voterò no a questa marchetta elettorale, in dissenso dal mio Gruppo. (*Proteste dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Se non interviene in dissenso dal Gruppo, le tolgo la parola.

BULGARELLI (*M5S*). Posso concludere, signora Presidente? Io comunque non ho interrotto nessuno, non ho fiatato e, quindi, auspico che l'Assemblea mi lasci concludere. (*Proteste dal Gruppo PD*).

VOCI DAL GRUPPO PD. Non è in dissenso!

BULGARELLI (*M5S*). Per tre anni ci avete detto che il nostro disegno di legge non aveva le coperture e favoriva l'ozio. Signori, l'ozio non è affatto compreso nel nostro reddito di cittadinanza.

Cominciando con le pulci che ci sono state fatte, cambiamo la rubrica del disegno di legge: non è un reddito di cittadinanza, ma un reddito minimo garantito. Siete più contenti? Ce lo approvate adesso se si tratta di reddito minimo? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Lo avete letto, lo sapevate che era un reddito minimo garantito! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La cosa veramente triste, con riferimento al nostro disegno di legge sul reddito di cittadinanza o reddito minimo garantito - cambieremo la rubrica del disegno di legge - è che non siete nemmeno riusciti a far approvare alla Ragioneria generale dello Stato - ormai chiaramente non è più un organo tecnico ma politico - una relazione tecnica contraria. La nota della Ragioneria generale dello Stato fa le pulci sulle nostre coperture... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice, concluda.

BULGARELLI (*M5S*). Ha dato un minuto in più anche agli altri colleghi.

PRESIDENTE. Gliel'ho già dato. Concluda.

BULGARELLI (*M5S*). Noi diciamo che aumentiamo il prelievo erariale unico (PREU) e voi sostenete che, se lo facciamo, le entrate non aumenteranno, ma diminuiranno. Ma, se l'IVA passa al 24 per cento, non fate questo discorso.

Inoltre, ci dite che operiamo solo attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ci fate le pulci sulle nostre coperture, non sulle somme, ma soltanto sulle procedure e ciò significa, quindi, che le coperture ci sono e sarebbe ora di smetterla con questo discorso. Mi limito a questo perché altrimenti mi toglie la parola. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PAGLINI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PAGLINI (*M5S*). Signora Presidente, la mia dichiarazione di voto sarà in dissenso dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, anche se la decisione è stata presa veramente a caldo.

Essendo componente dell'11a Commissione e avendo avuto modo di seguire da vicino l'*iter* del provvedimento in esame, avrei preferito altro. Poi, però, ci ho ripensato in quanto, venendo in Parlamento, ho avuto mandato dai cittadini italiani che sono fuori da quest'Aula, i quali - bene o male - dovranno avere un risultato anche dal mio lavoro, dal mio operato.

Mi è sembrato di capire che qui dentro molti colleghi non hanno assolutamente idea di cosa voglia dire vivere in condizioni di difficoltà e in povertà (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non hanno idea di cosa voglia dire vivere con 400 euro di pensione sociale al mese. Non hanno assolutamente idea di cosa voglia dire andare con la testa bassa a chiedere l'elemosina con il piattino in mano davanti a qualcuno che, in cambio, chiede sempre un voto, magari per qualche ente assistenzialista. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Signora Presidente, con queste orecchie ho sentito cose che mai avrei voluto sentire. Ho sentito dire da alcuni colleghi che la nostra proposta di reddito di cittadinanza è altamente pericolosa: lo è perché si dà modo alle persone di vivere dignitosamente? Non lo abbiamo detto noi, ma alti, altissimi enti europei come l'Eurostat, che ha definito la povertà e i suoi parametri. Quindi, non lo abbiamo fatto noi.

Signora Presidente, io non ci sto a sentir prendere in giro noi e milioni di persone come ancora oggi state facendo. Pertanto, voterò convintamente contro questa porcata, pensata non adesso, ma a tre giorni dal *referendum* costituzionale. Ricordatevelo sempre. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ma gli italiani vi hanno dato una lezione che vi si ritorcerà contro. Vi hanno mandato a casa in 20 milioni con quel *referendum*. Questa volta saranno 40 milioni gli italiani che non crederanno più alle vostre parole vuote.

Signora Presidente, voterò no convintamente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. (*Proteste dal Gruppo PD e del senatore Buemi*).

Colleghi, il Regolamento è chiaro: i senatori possono intervenire in dissenso dal Gruppo. Quindi, è inutile che continuiate a urlare. Prego, senatrice.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, non c'è null'altro da aggiungere. Mi associo alle dichiarazioni di voto delle colleghe Bulgarelli e Paglini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Poiché lei è appena stata eletta, chiedo soltanto alla Presidenza di essere un po' più severa con quella parte dell'emiciclo occupata dal PD e con gli altri colleghi che gridano. *(Proteste dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*. Lo dice uno che è stato espulso tante volte dall'Aula. Quindi, voglio un equo trattamento tra noi e loro, che continuano a disturbare. *(Commenti del senatore Buemi)*.

[LEZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[LEZZI](#) (M5S). Signora Presidente, a malincuore devo votare in dissenso dal mio Gruppo.

Voterò contro questo provvedimento perché non accetto le lezioncine sulle coperture dal partito di maggioranza, che ci costringe a cercare le risorse nell'ambito di un bilancio fasullo, tant'è che siamo costretti a mettere mano di nuovo ai portafogli degli italiani per andare a riparare le falle provocate.

Voglio ricordare al senatore Lepri, in questa mia dichiarazione di voto in dissenso, che, qualora uno Stato non riesca a dare vero lavoro ai suoi cittadini, non deve vergognarsi di assisterli. Io non mi vergogno di assisterli e di pensare a quella scolarizzazione che non può avvenire se i genitori muoiono di fame. Questo deve essere chiaro.

La povertà è un discorso molto serio, che non può essere affrontato con le definizioni dei grandi pensatori che sono sui vostri *media*. Chiamatelo come cavolo vi pare. Fate bilanci e leggi di stabilità chiari e sinceri. Diteci voi dove prendete le coperture, voi che avete agito sempre e comunque in *deficit* aumentando il debito pubblico. Smettetela di fare i professorini e andatevene a casa! *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Invito i senatori a rivolgersi alla Presidenza e non ai colleghi.

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[BOTTICI](#) (M5S). Signora Presidente, questa manovra altro non è che una legge delega. Quindi, semmai, la giornata memorabile sarà quando i soldi arriveranno veramente in tasca alle persone che ne hanno bisogno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vorrei ricordare che, quando la famiglia non è in grado di mantenere i propri figli, visto che questa misura non aiuterà in alcun modo le famiglie povere, perché stiamo parlando di famiglie povere, quelle che non hanno soldi, quelle che stanno proprio nella cacca...

PRESIDENTE. La prego, senatrice. Siamo comunque in Senato.

[BOTTICI](#) (M5S). La facciamo tutti i giorni, se stiamo bene.

Dicevo, che cosa accade? Accade che, se una famiglia non riesce a mantenere i propri figli, le vengono anche tolti e finiscono spesso in talune comunità - e noi in Toscana ne abbiamo una, Il Forteto - dove avvengono cose spaventose. Ma noi facciamo finta di nulla. Cerchiamo, allora, di risolvere il problema per bene.

Il reddito minimo garantito è un sostegno che va a modificare lo *status*, perché oggi come oggi il sistema lavoro sta cambiando e non abbiamo più lavoro per tutti. Cominciamo a dire che il mondo del lavoro sta cambiando e quindi, se non si va a modificare quello e se non cominciamo a fare corsi di informatizzazione anche a quegli operai che oggi come oggi non sanno l'inglese o non conoscono le macchine nuove, tutte queste manette non serviranno a nulla.

Il mio voto, pertanto, sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, ho grande difficoltà a votare un provvedimento che dovrebbe supportare interventi contro la povertà, promosso da un Governo e da una maggioranza di Governo che invece mettono le mani nelle tasche dei cittadini attraverso un prelievo occulto con il gioco d'azzardo.

Non più tardi di due giorni fa, il sottosegretario Baretta in Commissione finanze vantava il *record* di entrate tributarie da gioco d'azzardo, con quasi 10 miliardi e mezzo presi dalle tasche dei più poveri, perché noi sappiamo che a giocare d'azzardo sono soprattutto le fasce deboli, quelle che oggi ci raccontate di voler difendere.

E allora, noi sappiamo che non sono solo le famiglie a soffrire, ma sono anche gli artigiani, i negozianti e gli imprenditori, che vedono fiumi di danaro sottratti ai consumi interni e ai consumi virtuosi. Noi vediamo l'ipocrisia di Stato, che enfatizza queste entrate e dimentica che al tessuto economico sano, che invece vede quei soldi mancare, deriverebbero entrate virtuose. Dimentichiamo che gli stessi soldi, investiti nelle filiere sane dell'economia, darebbero molta più occupazione. E allora io non posso accettare questa ipocrisia, queste manette, queste pezze messe a nascondere coperture di vergogna. Non posso accettare che si giochi sui numeri, perché 10 miliardi e mezzo sono stati tolti. Se li restituiamo agli italiani e aggiungiamo quelli che sono stati sperperati nelle manette, nei *bonus* e negli interventi a pioggia di tipo assistenziale, che noi giustamente vogliamo sostituire con un reddito di cittadinanza, se sommiamo tutto questo, i 17 miliardi che abbiamo calcolato sono ampiamente coperti. In tal modo daremmo dignità alle persone e alle famiglie, che potrebbero liberarsi dal ricatto politico di un posto di lavoro ottenuto attraverso raccomandazioni o attraverso le spinte della mafia. Questo vogliamo ottenere.

A questo punto, allora, non è per me possibile accettare questa mistificazione e voterò convintamente no. (Applausi dal Gruppo M5S).

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signora Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo per una questione non di merito ma di metodo.

Chi ha fatto la scelta di utilizzare lo strumento normativo della legge delega mi deve spiegare perché l'ha fatto. La legge delega viene utilizzata quando la materia è particolarmente complessa, sicché il Parlamento delega il Governo ad approvare dei decreti attuativi che siano dettagliatamente precisi nella regolamentazione della materia.

Ora, prevedere misure di contrasto alla povertà e disposizioni per l'assistenza alle fasce più bisognose del nostro Paese era un'operazione tecnico-normativa di grande semplicità. Per questo io, quando vedo la legge delega, mi preoccupa, perché poi con i decreti attuativi viene fuori di tutto e di più, certo nei limiti della regola costituzionale e della pertinenza della materia. Le sorprese, però, possono essere varie.

Pertanto, mi asterrò dal voto e mi riservo di esprimere un giudizio compiuto quando avrò letto i decreti attuativi. Mi riservo di assumere delle decisioni serie eventualmente in sede di parere, per quanto esso possa valere, considerato che il parere negativo di una Commissione non è vincolante.

Per il momento vi dico che, se avete usato questo strumento per prendere in giro la povera gente che vive in condizioni di difficoltà, ve ne dovrete vergognare.

TAVERNA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TAVERNA (M5S). Signora Presidente, non parteciperò al voto perché, se siamo riusciti a trascinare questi personaggi in un'iniziativa volta a dare qualcosa al popolo italiano, io mi sento fiera di averlo fatto nell'ambito del Movimento 5 Stelle. Infatti, se l'azione fosse dovuta partire da loro, non si sarebbe mai fatto niente.

Non parteciperò al voto per un semplice motivo. Come ha detto il senatore Falanga, siamo di fronte a una legge delega che affida la trattazione della materia a un Ministro che ha prodotto il *jobs act*, i

voucher e uno dei momenti più tragici della storia del lavoro in Italia. (*Applausi della senatrice Bottici*). Quindi, non oso immaginare cosa potrebbe produrre in tema di contrasto alla povertà.

Per il resto, signori miei, il vostro percorso è ormai alla fine. Saremo noi a portare agli italiani il reddito di cittadinanza e sarà finalmente quella una pagina degna di essere vissuta in queste Aule. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Vi posso fare un augurio. Dovrete abbassare l'età pensionabile a sessantacinque anni e vi auguro di non prendere la pensione tra quattro anni e quattro mesi. Io spero che dobbiate vivere con 400 euro al mese, senza assistenza e passare ciò che avete fatto passare al popolo italiano sotto questo Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, vorrei approfittare della presenza in Aula del ministro Poletti per chiedere se di questo provvedimento beneficerebbero anche Buzzi e Carminati.

Vorrei poi informare la maggioranza che il successivo punto all'ordine del giorno prevede la discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella Regione Liguria, ossia il caso che riguarda il senatore Minzolini, contro cui non ho nulla sul piano personale.

Noi dobbiamo però ripristinare la legalità e, dal momento che ora in Aula c'è il numero legale, vorrei chiedere alla Presidenza di evitare giochetti e sospensioni e alla maggioranza di restare qui, perché - lo ripeto - insieme a noi il numero legale c'è.

Possiamo quindi portare avanti la legalità in quest'Assemblea, mandando a casa il senatore Minzolini, che riceve lo stipendio di parlamentare e, visto che parlate di povertà, rischia - come voi - di maturare il diritto alla pensione parlamentare il prossimo 15 settembre. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*).

CASINI (AP (Ncd-CpE)). Votiamo!

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2494, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2241 e 2437.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, sono arrivate alla Presidenza numerose richieste di intervento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. (*Proteste dal Gruppo M5S*).

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Presidente, la chiusura della seduta è prevista per le ore 14!

PRESIDENTE. Giustificherò questa mia decisione. Intanto vedo che la senatrice Montevicchi fa cenno di voler intervenire.

CASTALDI (M5S). Andiamo avanti! Abbiamo ancora un'ora e mezzo! (*Proteste dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Per cortesia, non urlate. Direi che è meglio non urlare. Parliamo. Questo è un Parlamento e quindi bisogna parlare.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, già oggi abbiamo avuto il risveglio con una prassi a tutto uso e consumo della forza di maggioranza da parte del presidente Grasso, che ha deciso la sospensione dell'esame di un provvedimento senza neanche farla votare in Aula e, quindi - a nostro avviso - contro ogni procedura regolare. Ciò, tra l'altro, è avvenuto anche a fronte delle obiezioni, fatte in modo manifesto da altre forze politiche e in modo non manifesto in quella sede da noi, perché chiaramente - come da Regolamento - ci aspettavamo un voto su quella sospensione.

Ora avremmo all'ordine del giorno la discussione sul documento III, n. 2, che da settimane slitta in calendario perché viene alternativamente inserita dopo argomenti non conclusi o dopo disegni di legge non conclusi, a seconda che faccia comodo o meno far slittare ancora in scaletta il provvedimento.

Ebbene, sono le 12,30, i lavori dell'Assemblea si concludono alle ore 14 e, quindi, avremmo ben un'ora e mezzo di tempo per poter esaminare questo documento. Voglio quindi sentire da lei a cosa si aggrapperà questa volta, quale sarà l'appiglio per prendere per il naso, ancora una volta, questa Assemblea - e a questo punto le istituzioni - e non esaminare il documento. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Bianconi)*. La senatrice Bianconi si astenga dal farmi il verso. Quando la senatrice Bianconi parla, io non le faccio il verso e, quindi, pretendo altrettanta educazione da parte sua.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «3° Castaldi Rodari» di Boscoreale, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Rispetto alla richiesta avanzata sulla base di quanto già detto precedentemente dal Presidente, poiché le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia sono convocate per l'esame del decreto-legge immigrazione e la Commissione giustizia è stata autorizzata a convocarsi per esaminare l'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge di riforma del codice penale e di procedura penale, apprezzate le circostanze, ritengo opportuno passare agli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Mi è stata chiesta la motivazione ed io l'ho resa.

BIANCONI (AP (Ncd-CpE)). Brava!

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, adesso è chiaro. Finora abbiamo sempre sostenuto che la Presidenza non aveva responsabilità dirette in merito al prolungamento dell'agonia del senatore Minzolini, che non sa quale sarà il suo destino. La Presidenza si è sempre trincerata dietro la scusa che la Conferenza dei Capigruppo a maggioranza è l'organo che decide sui lavori d'Assemblea. Oggi, invece, la Presidenza del Senato si assume la responsabilità di chiudere i lavori dell'Assemblea anticipatamente per non far votare sulla decadenza del senatore Minzolini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Adesso non ci sono più scuse: la colpa è della Presidenza del Senato e il presidente Grasso in prima persona dovrebbe assumersi la responsabilità di questa scelta. Non può più nascondersi dietro la scusa che è colpa dell'Assemblea che vota un calendario che lui non condivide. Adesso il presidente Grasso e lei, signora Presidente, non avete più scuse: state facendo una forzatura chiudendo i lavori dell'Assemblea un'ora e mezza prima di quanto previsto. Oggi, le Commissioni affari costituzionali e giustizia si riuniscono per chiudere la discussione generale. Non c'è neanche una votazione e, quindi, sarà deserta come al solito.

FUCKSIA (Misto). Stai sereno. Minzolini resta.

AIROLA (M5S). Vi servono i voti di Forza Italia per Lotti!

FUCKSIA (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (Misto). Signora Presidente, trovo assai colpevole da parte nostra non esaminare a volte i disegni di legge più giusti e congruenti, ma trovo oltremodo vergognoso speculare, pur sapendo di proporre il nulla, come ha fatto il Movimento 5 Stelle questa mattina: quel Gruppo, infatti, propone di dare fondi ai centri per l'impiego, che non risolvono il problema e non l'hanno mai risolto finora, perché non vanno alla radice, ovverosia la creazione di lavoro e occupazione.

Trovo assai strumentale la richiesta del senatore Crimi, perché adesso vedremo i colleghi del Movimento 5 Stelle scappare via per l'imminente inizio delle sedute di Commissione e altro. Trovo che tutto ciò sia indice di falsità. (*Applausi e baci ironici della senatrice Lezzi*). Senatrice Lezzi, sa cosa le dico? Invece di applaudirmi e fare commenti, vada a studiare: è vergognoso, manca proprio delle basi. Non conosce ruoli e fondamenti né dell'economia né di altro. A volte, senatrice Lezzi, i riassuntini della comunicazione non bastano, ha capito? Per lo meno questo. (*Commenti della senatrice Bulgarelli*).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lasciatela parlare!

FUCKSIA (Misto). Quindi vergognatevi tutti. State strumentalizzando e basta. Siete vergognosi!

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, si rivolga alla Presidenza.

FUCKSIA (Misto). Scusi, signora Presidente, ho concluso.

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, vorrei rispondere al senatore Crimi rispetto al prosieguo dei lavori dell'Assemblea.

Oggi siamo costretti a prendere atto che l'argomento all'ordine del giorno successivo a quello che abbiamo appena esaurito non può essere concluso entro le ore 14, grazie soprattutto - e lo sottolineo ai colleghi del Movimento 5 Stelle - all'ostruzionismo che i colleghi di quel Gruppo hanno fatto per quaranta minuti... (*Applausi dal Gruppo PD*).

CRIMI (M5S). Sono stati cinque minuti per Gruppo!

RUSSO (PD). Hanno fatto finta di votare contro il proprio Gruppo, e soltanto per un inutile *show*, su un provvedimento sacrosanto e legittimo sulla povertà, che per fortuna abbiamo approvato. (*Vivaci proteste dal Gruppo M5S. Scambio di epiteti tra i senatori Buemi e Castaldi al quale si avvicina la senatrice Laura Bottici, Questore del Senato*).

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, ascolti la senatrice Questore e stia tranquillo.

RUSSO (PD). Mi pare di tutta evidenza che questa reazione certifichi il fatto che ho colpito nel segno. Sono contento, perché chi ci segue da fuori capisce che, mentre gli altri colleghi presenti in quest'emiciclo ascoltano quanto viene detto dai senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle, anche quando forse non lo meritano, questi ultimi ci impediscono sistematicamente di parlare quando interveniamo noi e questo si vede anche fuori. (*Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici del senatore Castaldi*). Sono contento che sia chiaro a tutti.

Per concludere questa discussione, appoggiando la decisione della Presidenza rispetto all'esigenza di far lavorare le Commissioni, oggi in presenza del presidente Grasso abbiamo valutato di dare mandato alla Commissione giustizia di procedere con urgenza all'esame di un provvedimento che credo interessi anche i colleghi del Movimento 5 Stelle, ossia quello sul processo civile. Ritengo dunque sia interesse di tutti far lavorare la Commissione.

Detto questo, desidero aggiungere con molta chiarezza, anche a nome del Gruppo del Partito Democratico, che non è possibile trattare velocemente la questione legata al senatore Minzolini, che è all'ordine del giorno di oggi, in quell'ora e venti minuti che ci separano dalla chiusura della seduta. Verrà trattata, com'è normale, nel prosieguo dei nostri lavori la settimana prossima. Credo che, sotto

questo profilo, non ci sia alcun problema. *(Commenti del senatore Airola)*.

Collegli del Gruppo M5S, eviterei questa gazzarra inutile, che forse serve a una piccola e strumentale polemica, ma non giova ai lavori di quest'Assemblea.

Se la Presidenza comunque valuta di mettere ai voti la decisione che ha sottoposto all'Assemblea, siamo pronti a votare, anche per permettere alle Commissioni di svolgere il loro lavoro.

PRESIDENTE. Certamente accetto la proposta di rinviare i successivi punti all'ordine del giorno ad altra seduta, avanzata dal senatore Russo.

Invito dunque i collegli a prendere posto, per procedere alla votazione per alzata di mano.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, ciò che ho da dire vale anche come dichiarazione di voto. Non possiamo accettare le bugie: che questa maggioranza se ne volesse andare, lo testimoniano i *trolley* che ci sono al piano terra, i *trolley* che vediamo girare nei corridoi... *(Potreste dal Gruppo PD)*. E agli italiani voglio dire...

BORIOLI (PD). Ci sono le stelle sui *trolley*! *(Commenti del senatore Manconi)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, lei usa il tempo che le ho dato per offendere i collegli non solo del Partito Democratico, ma anche tutti gli altri, perché i *trolley* di cui parla forse sono di tutti e, quindi, la prego di essere serio. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti)*. *(Commenti del senatore Endrizzi)*.

Ricordo che la votazione è per alzata di mano. *(Il senatore Endrizzi fa cenno di voler intervenire)*. Ha già parlato. Non offenda i collegli e le do la parola.

ENDRIZZI (M5S). Presidente, non so se lei ritenga offensiva una rettifica tesa a ripristinare la verità. Lei ha appena detto che le Commissioni sono convocate. Bene, l'SMS che arriva dalle Commissioni dice che non siamo convocati adesso, ma al termine dei lavori di Assemblea, che è previsto per le ore 14. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi, non corrisponde al vero quanto lei ha affermato, e cioè che dobbiamo sospendere l'Assemblea perché si riuniscono le Commissioni. Anzi, per Regolamento, è vero il contrario: solo al termine dell'Aula, una Commissione può convocarsi.

Quindi le cose vanno ripristinate nell'ordine di verità. Noi vogliamo che si rimanga qui e si avvii la discussione sul prossimo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, ci affidiamo al voto dell'Assemblea.

Collegli, credo anch'io, nel mio ruolo, che non sia utile trattare in pochissimo tempo un argomento come quello che s'intende soltanto iniziare. È questione anche di serietà. C'è poco più di un'ora. Ripeto che è questione di serietà. Quindi, cerchiamo tutti di avere responsabilità e di provare comunque a esprimerci, perché siamo in Parlamento; la maggioranza ha ragione e vedremo la maggioranza di chi sarà e che cosa deciderà.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signora Presidente, credo che la verità vada giustamente ripristinata. Ad esempio, la 7a Commissione, che io presiedo, è convocata. Credo che i parlamentari abbiano diritto di lavorare, di svolgere il loro lavoro e di ottenere dei risultati.

MONTEVECCHI (M5S). Ma per piacere! Ma dai!

MARCUCCI (PD). Mi sembra che l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle vada esattamente all'opposto, compreso il fatto che molti dei *trolley* hanno l'adesivo del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Direi che la cosa migliore sia quella di chiudere l'argomento *trolley*.

Metto ai voti la proposta di rinviare ad altra seduta i successivi punti all'ordine del giorno, avanzata dal senatore Russo.

È approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, voleva intervenire il senatore Vacciano per chiedere se almeno si poteva iniziare la discussione sulla Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Ma lasciamo perdere.

Ho promesso che ogni giorno avrei fatto un intervento su Il Forteto e quindi continuo. Invito il presidente D'Ascola e la relatrice Capacchione a concludere l'esame, in quanto vorrei leggervi la pagina 55 della prima Commissione d'inchiesta su Il Forteto, svolta dalla Regione Toscana. Era il 1997 quando arriva in Mugello De Berardinis, responsabile della salute mentale della zona.

Egli ha affermato quanto segue: «C'era (...) un'atmosfera di amicizia presunta, non mi sono sentito a mio agio e quindi dopo un breve momento di educazione me ne sono andato». «C'è stato - (...) credo nel 1998 - un convegno a Firenze organizzato da questa associazione, ero stato invitato e ho partecipato come uditore nel pubblico per farmi un'idea di quale fosse e in che cosa effettivamente consistesse quest'istituzione, della quale sentivo molto parlare. In quell'occasione mi sono fatto un'idea molto precisa, diciamo così: le cose che venivano sostenute erano prima di tutto contro legge: la legge sugli affidi non era assolutamente nulla di quanto si sosteneva in quelle occasioni e la posizione, che veniva in qualche modo rappresentata come una posizione ideologico concettuale, era assolutamente paranoide». «Era in palese contrasto tutto ciò che veniva presentato come una filosofia di quest'istituzione, una filosofia decisamente disturbata, diciamo così». «La filosofia del Forteto è quella che i bambini affidati non devono avere relazioni con le famiglie d'origine: questo è il punto centrale».

Quindi, invito nuovamente il presidente D'Ascola e la relatrice Capacchione a portare all'attenzione dell'Assemblea, con urgenza, come è stato deliberato in quest'Aula, il disegno di legge che propone di istituire una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo con molta amarezza.

Nel leggere il Resoconto in corso di seduta, ho visto che il Presidente del Senato, il senatore Grasso, ha affermato che non poteva rispondermi perché non avevo avuto - cito testualmente - «la delicatezza di aspettare le risposte» e avevo abbandonato l'Aula.

Signora Presidente, mi consenta di dire che è una polemica sterile, poco sintonica al ruolo di arbitro e principalmente imprudente, perché avrei potuto non essere presente in Aula in ragione delle mie ben note precarie condizioni di salute e anche perché il presidente Grasso dovrebbe ricordare che, qualche tempo fa, ebbe ad infliggermi, contro ogni regola procedurale e regolamentare, la sanzione della deplorazione, che poi - grazie a Dio - l'Ufficio di Presidenza ebbe a revocare all'unanimità.

Vorrei dire all'Assemblea - non mi interessa fare polemica con il presidente Grasso - che non ero presente in Aula perché ero andato - come credo sia mio diritto e mio dovere - a presenziare alla laurea di mio nipote. E dico all'Assemblea che non mi sarei mai privato di questa gioia, anche se le risposte dovessero provenire da una persona autorevole e, a maggior ragione, poi, ove le risposte dovessero provenire, come nel caso di specie, da una persona che a me pare intollerabilmente autoritaria.

PRESIDENTE. Senatore Palma, la prego di contenersi.

GIROTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTI (M5S). Signora Presidente, questa mattina, a Venezia, Greenpeace ha manifestato contro

una situazione ormai endemica e fuori controllo, che è quella dell'inquinamento dell'acqua, che tutti noi beviamo: come ci hanno spiegato alle elementari, infatti, secondo il ciclo dell'acqua, un inquinamento che dovesse partire dalla zona di Vicenza, brevemente ci raggiungerà tutti.

Greenpeace ha fatto delle analisi *extra* rispetto a quelle della Regione Veneto e ha trovato una nuova sostanza inquinante e ulteriori pozzi contaminati più a nord rispetto alle zone già controllate. Il pericolo si allarga ulteriormente.

Se qualcuno qui spera che il problema si risolva da solo, mi dispiace disilluderlo. Ma queste sostanze inquinanti, che si chiamano Pfas (sostanze perfluoroalchiliche), sono altamente biopermanenti, cioè non si degradano o ci mettono moltissimo per degradarsi. Questo l'ha stabilito non il sottoscritto, ma la Commissione d'inchiesta del Senato, che ha studiato il problema e ha confermato l'enorme pericolosità della situazione. Noi, di fronte a ciò, adottiamo la solita soluzione italiana. Venticinque anni fa vendevo depuratori dell'acqua perché c'era l'emergenza atrazina e noi, venticinque anni, fa alzavamo di dieci volte i limiti di tolleranza. La Regione Veneto ha alzato i limiti di tolleranza e sono altissimi per i Pfas. Questa è acqua che berremo tutti tra pochi minuti in mensa e coloro che ci sono già, sappiano che potrebbe contenere queste sostanze.

Siamo dunque, per l'ennesima volta, cornuti e mazziati perché non interveniamo contro un inquinamento mentre potremmo farlo creando moltissimi posti di lavoro e salvaguardando il *made in Italy*. Sappiate, infatti, che queste sostanze vengono utilizzate soprattutto per l'abbigliamento, ma le aziende italiane sono un'eccellenza da questo punto di vista. Sono riuscite in gran parte a togliere queste sostanze chimiche sostituendole con sostanze non pericolose. Se agissimo politicamente, potremmo salvaguardare l'ambiente e la produzione italiana di abbigliamento, che negli ultimi dieci anni ha perso 100.000 posti di lavoro.

Qui la politica si fa bella con paroloni inglesi come *green act*, *green job* e ci promette da due anni un'agevolazione per la conversione della petrolchimica alla chimica verde, ma non agiamo. Così facendo, altro a morire avvelenati, perdiamo centinaia di migliaia di posti di lavoro.

***ICHINO (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, nei giorni scorsi la Corte costituzionale, su ricorso del TAR Lombardia, ha stabilito che un ateneo non può organizzare un corso di laurea magistrale tutto in inglese. Mi riferisco alla sentenza n. 42 del 24 febbraio. «Siamo in Italia», sembra dire la Consulta, «La lingua ufficiale del nostro Paese è l'italiano». In questo impeto imprevedibile di sovranismo, la Consulta sembra dimenticare un punto nient'affatto secondario: le scienze fisiche, chimiche, biologiche, la storia, la filosofia, l'economia, la matematica e l'informatica non sono "italiane"; la loro patria è il mondo; e la loro lingua - piaccia o no - oggi è l'inglese. In inglese si tengono i corsi universitari di secondo livello in tutto il mondo, perché questo è il solo modo per mettere in comunicazione tra loro i ricercatori e gli studenti di tutto il mondo. Allo stesso modo, in tutte le università europee, non per caso dotate di autonomia rispetto ai loro Governi nazionali, per molti secoli si è insegnato in tutti i campi del sapere non in spagnolo, in francese, in alemanno o in italiano, ma in latino, la lingua universale della cultura per tutto il nostro Medioevo e anche per parecchio tempo dopo la fine dello stesso.

Mi dispiace dover denunciare un piccolo, ma non privo di significato, peccato di provincialismo della nostra massima Corte giurisdizionale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore, ricordo che l'articolo 136 della Costituzione non prevede che nelle Aule si possa prendere una posizione così netta nei confronti di una sentenza. Naturalmente, la nostra libertà è totale, ma è mio dovere citare l'articolo di riferimento.

CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, continuo la staffetta che, come Sinistra Italiana, abbiamo avviato per chiedere l'indizione del *referendum* sul lavoro, richiesto dalla CGIL.

Come era prevedibile, invece di fissare la data del *referendum*, come il rispetto delle regole democratiche imporrebbe, il Governo si preoccupa solo di come evitare che il *referendum* sia celebrato. Sono ormai quarantuno giorni che il Governo prende tempo e fa melina; e invece di fissare la data, come la Costituzione vorrebbe, cerca di aggirare il *referendum* con una riforma finta, parziale, utile solo ad impedire ai cittadini di pronunciarsi.

Ogni giorno, noi sentiamo e leggiamo sui giornali lamenti di tutti i generi, per la sfiducia che si sta diffondendo nei confronti delle istituzioni. Chiedo dunque ai colleghi della maggioranza: come fate a non rendervi conto che trucchetti di questo genere costituiscono un tentativo di impedire ai cittadini e ai lavoratori di esprimersi non solo sui *voucher*, ma anche, attraverso i *referendum* approvati dalla Corte, su tutto il *jobs act*? In questo modo è la maggioranza che mina la credibilità delle istituzioni democratiche. Questa è una cosa molto seria e grave.

Abbiamo visto poc'anzi le argomentazioni e i modi usati dal Movimento 5 Stelle: modi irrispettosi di quest'Aula e che fanno riferimento a un qualcosa che colpevolizza e svilisce l'onorabilità di quest'Aula. Il Parlamento e, in questo caso, il Governo devono fare il loro dovere: parlo di dovere perché l'indizione di un *referendum* è un dovere; dare la possibilità ai cittadini da un punto di vista politico di dire se quella legge incontra il loro favore oppure se la considerano antipopolare è un dovere per la politica, perché noi siamo rappresentanti dei cittadini. La sovranità appartiene al popolo.

Se non siamo capaci di ottemperare a questi nostri doveri, corriamo il rischio che tutto il presidio delle istituzioni, che in questo momento rappresentiamo, sia preda di attacchi assolutamente sconsiderati, come quelli che abbiamo ascoltato prima.

Vorrei che questo appello fosse fatto proprio da quest'Assemblea e dalla sua Presidenza, e che fosse chiesto al Governo di assumere una posizione dovuta.

[BENCINI](#) (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BENCINI](#) (*Misto-Idv*). Signora Presidente, colleghi, il mio intervento riguarda soprattutto la democrazia riferita al *web*.

Il *web* rappresenta una nuova modalità di veicolare messaggi, soprattutto video. Non trovo però corretto che quest'Aula venga usata come un *set* cinematografico, come un teatrino, come un'arena, un'arena di borgata, perché oggi sono state fatte delle cose qui che proprio non sono consone a questo ambiente. Vengono fatte, spesso e volentieri, per denigrare e sono atteggiamenti non corretti nei confronti di questo luogo, così importante.

Questi atteggiamenti messi in atto servono solamente perché poi si possano fare video da propagandare e veicolare attraverso la Rete, a spese, come è stato spesso ricordato, della pubblica amministrazione, dato che la comunicazione che ogni Gruppo politico ha all'interno di quest'Aula, viene pagata dal Senato, quindi con soldi pubblici.

Alcuni atteggiamenti vengono posti in essere all'interno di queste Aule anche in maniera distorsiva. È una situazione per cui una serie di soggetti parlamentari si esibiscono nel dire alcune cose - in virtù di un Regolamento che c'è e quindi si può fare - ma puntualmente lo fanno per farsi riprendere in un video e poi "spammarlo" da tutte le parti, in modo che abbia una sua mediaticità, e dire in esso cose che non sono vere o sono mezze verità, perché parallelamente non si carica il video della controparte che dice la sua verità. Questa è una modalità di veicolare notizie non corrette e quindi un'informazione distorta che viene poi diffusa.

Questo mette a rischio - a mio avviso - le istituzioni democratiche. Il rischio è far affermare un'egemonia culturale per cui una notizia, anche se falsa, viene talmente veicolata che dopo un po' di tempo si scopre che quella falsificazione è penetrata nella mente di molte persone, diventando verità di senso comune, accettata come ovvia dalla popolazione anche se non è vera.

Questa possibilità a me personalmente inquieta molto. Vorrei che chi ha il potere di veicolare messaggi e notizie lo facesse in maniera oggettiva, vera o al massimo - come diceva Verga - verista.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei sollecitare la risposta a parecchie interrogazioni. Non dirò il numero delle interrogazioni nel mio intervento e lascerò agli uffici questo compito burocratico.

Anzitutto mi riferisco alle interrogazioni sull'incredibile vicenda del concorso per le agenzie di stampa. Siamo dinanzi a un Governo che non indice le gare - come sarebbe obbligatorio e estremamente conveniente per gli italiani fare - e poi vuole indire le gare per i contratti di servizio con le agenzie di stampa, rischiando di mettere in disoccupazione migliaia di operatori (si dice 2.350 tra giornalisti di un tipo e dell'altro) e di consegnare l'informazione del nostro Paese, dal punto di vista delle agenzie, nelle mani degli altri Paesi che non fanno queste cose. Ad esempio, il Governo francese dà 245 milioni di euro alla France Press e la France Press agisce in regime di monopolio totale. Invece qui dovremmo indire una gara europea, per la quale gareggerà anche la France Press che potrà permettersi di fare un'offerta sottocosto. Il Governo deve rispondere su questo.

Secondo punto: è di grande attualità la questione degli sbarchi e del recupero dei migranti (chiamiamola come vogliamo) e sarebbe il minimo che il Governo (avrebbe dovuto farlo di propria iniziativa) ci spiegasse esattamente le modalità con cui le nostre navi e le navi delle cosiddette ONG vanno a recuperare queste persone, pare addirittura all'interno delle acque libiche. Ne abbiamo traccia persino nelle relazioni degli organismi di livello internazionale. Credo sia doverosa una risposta su questo.

Vi è poi il capitolo delle gare che non si fanno, probabilmente perché fanno tutte capo a qualcuno che finanzia il partito principale di Governo. Mi riferisco, in primo luogo, all'autostrada Asti-Cuneo: qui non è un problema di gara che non si fa, ma di un'autostrada per la quale si sta spendendo il triplo di quanto si era stabilito in sede di gara (stranamente era stata fatta la gara, poi la si trucca dopo) e il vincitore si era impegnato a far bastare. E a quattro anni dalla scadenza siamo ancora lontanissimi dal completamento. C'è anche una mia interrogazione con cui si chiede come si è comportato il Ministero delle infrastrutture per tutelare gli interessi dello Stato su questo punto. E c'è una mia interrogazione sulle Autostrade per l'Italia, visto che sembra che, con il pretesto della cosiddetta gronda di Genova, voglia incamerare qualche decina di miliardi a fronte di una spesa di tre o quattro miliardi, incontrando grande favore da parte del Governo, forse perché Autostrade per l'Italia si è schierata per il sì al referendum. C'è poi la mancata gara per l'ATIVA, per la Torino-Piacenza e per l'autostrada ligure-toscana, che sono ormai in scadenza, e ogni giorno che passa è un regalo netto di centinaia di migliaia di euro al gestore, che è sempre uno solo.

Il mistero delle firme su chi ha consentito alla società A4 Holding, che gestisce la Brescia-Padova, un ritardo di due anni rispetto a un termine che era stato approvato dal Parlamento per presentare i progetti di completamento di un'opera connessa: già due volte il Governo ha finto di rispondere alla mia interrogazione e non ha mai spiegato chi, quando e perché ha firmato questa proroga.

La rotazione dei dirigenti, prevista dalla legge anticorruzione, sempre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La mancata gara e l'aumento delle tariffe della società ATIVA, che si è vista scadere con successo la concessione ad agosto scorso e continua a gestire il servizio; il Governo colpevolmente non indice la gara per l'affidamento della gestione e addirittura concede alla società un aumento delle tariffe, quando invece tutte le partite dovrebbero essere finalmente azzerate. Della cosa si sta occupando la magistratura, ma sarebbe il minimo che il Governo rispondesse. (*Applausi del senatore Amidei*).

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, innanzitutto, in apertura di intervento, sollecito al Governo,

tramite la sua persona, la risposta all'interrogazione [4-06875](#), che ormai giace da tempo senza risposta. Signora Presidente, il Gruppo Lega Nord intende esprimere la propria vicinanza e la propria partecipazione ai consiglieri regionali della Regione Umbria del Gruppo Lega Nord e del Movimento 5 Stelle, i quali stanno occupando la sede del Consiglio regionale per manifestare tutta la contrarietà dei cittadini ternanie umbri nel non ricevere risposte in merito alla qualità dell'aria e soprattutto agli incidenti verificatisi ripetutamente negli scorsi giorni, con l'incapacità da parte delle autorità di controllare le emissioni dell'inceneritore di Terni.

È una situazione grave e difficile, per la quale oggi pomeriggio, alle ore 17, manifesteremo in piazza davanti alla sede della Regione Umbria. Non si può essere superficiali in queste risposte. La Regione Umbria può e deve fare di più in merito alla tutela dei cittadini e soprattutto alla raccolta differenziata. Troppi lati oscuri permangono in merito a una mancata attuazione dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti e di raccolta differenziata e troppi interessi continuano a rimanere, purtroppo, a nostro avviso, tutelati da parte dell'amministrazione regionale. Il nostro interesse è, invece, quello di tutelare la salute dei cittadini e su questi temi non faremo sconti. Come abbiamo ben scritto, quindi: no grazie. Ambiente e salute non mandiamoli in fumo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali ([2494](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera e), e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera h), tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti:

- a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
- b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta

eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i principi di cui alla lettera f) del presente comma;

b) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma, e sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale;

c) definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, del beneficio di cui alla lettera b) del presente comma nonché delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; nella definizione del beneficio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

d) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera c) del presente comma per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3 del presente articolo, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

e) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di cui alla lettera a) nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;

f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) siano predisposti da una *équipe* multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale;

g) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui al comma 1,

lettera *a*), da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che può avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con gli strumenti e sistemi informativi di cui al comma 4, lettera *i*); da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

h) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera *b*), prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera *a*), nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *b*), prevedendo il loro assorbimento nella misura di cui al comma 1, lettera *a*), e prevedendo altresì, con riferimento alla carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento in cui la misura di cui al citato comma 1, lettera *a*), copra le fasce di popolazione interessate;

b) applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino di cui alla lettera *a*) a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;

c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino di cui al presente comma siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall'attuazione della lettera *c*) del presente comma.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) previsione che l'organismo di cui alla lettera *a*) consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà;

c) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale; previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera *a*), effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera *a*), e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito *internet* istituzionale;

d) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;

e) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

f) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza;

g) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere costituiti, assicurando comunque risparmi di spesa, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

h) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisca livello essenziale delle prestazioni;

i) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, destinate al citato Fondo ai

sensi della lettera *c*) del medesimo comma 3. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al citato comma 1, lettere *b*) e *c*), le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 1, alinea, e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2494

N.B. Per i disegni di legge nn. 2241 e 2437 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2494 si rinvia agli Atti Senato 2241 e 2437 .

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Catalfo sui disegni di legge nn. 2494, 2241 e 2437

Non venite a dirci che non ci sono risorse economiche. Siete riusciti a trovare in un battere d'occhio 20 miliardi di euro per aiutare le banche ed in particolare la banca amica del PD (MPS), 10 miliardi di euro ogni anno per il *bonus* degli 80 euro che è diventato una beffa visto che quasi 2 milioni d'italiani - la maggior parte dei quali ha un reddito inferiore agli 8.000 euro, quindi al di sotto della soglia di rischio della povertà - ora dovranno restituirlo tra l'altro in una unica soluzione, 18 miliardi di euro per finanziare il *Jobs Act* che è servito, solo a drogare una bolla occupazionale già sgonfia.

Miliardi e miliardi di soldi sprecati.

Si poteva fare di più e meglio. Basti pensare, infatti, che, con questa misura non si garantirà nemmeno una vita dignitosa a tutte quelle persone che vivono sotto la soglia di povertà assoluta. Mi spiegate che senso ha fare un provvedimento per contrastare la povertà assoluta, senza aiutare almeno tutte quelle persone che vivono sotto questa soglia di povertà?

Siamo, dunque, chiamati a votare un provvedimento vuoto. Un'aspirina per un malato terminale. Lontanissimo da quello che dovrebbe essere, invece, una misura di contrasto alla povertà risolutiva.

Eppure, la soluzione ci sarebbe. Ma per colpa di questo Governo, di quello precedente e di questa maggioranza, è fermo in Commissione lavoro da più di 2 anni. Si chiama reddito di Cittadinanza; è una delle proposte cardine del M5S e viene ignorata semplicemente perché si tratta di una proposta del M5S.

Ma il problema colleghi, è che con questi giochetti di vecchia politica, a perdere sono solo i cittadini. Mettetevelo in testa e soprattutto portatevi questa responsabilità sulle vostre coscienze.

Non avete alcun argomento per continuare a fermare la nostra proposta negando un futuro dignitoso a 9 milioni di persone. È per questo che vi limitate a far confusione affermando solo delle falsità.

Non è vero che il nostro disegno di legge prevede un reddito per tutti. Sia chiaro. C'è una emergenza sociale alla quale bisogna dare una risposta. E la nostra misura è solo per quelle persone che sono a rischio di povertà.

Non è nemmeno vero che la nostra proposta prevede di dare un reddito a tutti senza chiedere nulla in

cambio. Lo sapete benissimo che è direttamente collegata alla formazione, al lavoro ed al reinserimento nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, perché coinvolge sia i centri per l'impiego che i servizi sociali.

Continuate a mentire ai cittadini, tanto avete perso qualsiasi tipo di credibilità.

Si tratta dell'ennesimo provvedimento fuffa, il M5S vuole mettere al centro la dignità degli italiani ed avrà modo di dimostrarlo appena arriverà al Governo di questo Paese. E per questo motivo che il nostro Gruppo si asterrà.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 2494:

sulla votazione finale, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Angioni, Anitori, Bertorotta, Bisinella, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Comaroli, Compagnone, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Gaetti, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Lucidi, Maran, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Pepe, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruta, Sangalli, Santangelo, Sollo, Stefano, Stucchi, Turano, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Torrisi, per attività della 1a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Gambaro e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Scoma, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, con lettera in data 8 marzo 2017, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mario Mauro;

4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Mario Mauro.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 8 marzo 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta del 7 marzo 2017 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM (2016) 815 definitivo) (Doc. XVIII, n. 191).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 febbraio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente la revoca di incarico di livello dirigenziale generale al dottor Daniele Ravenna, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 23 febbraio 2017, ha inviato il testo di sei risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 16 al 19 gennaio 2017:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (*Doc. XII, n. 1123*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da tal uni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (*Doc. XII, n. 1124*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'Indonesia, in particolare il caso di Hosea Yeimo e Ismael Alua e del governatore di Giacarta (*Doc. XII, n. 1125*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia (*Doc. XII, n. 1126*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul regolamento delegato della Commissione del 24 novembre 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (*Doc. XII, n. 1127*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione su un pilastro europeo dei diritti sociali (*Doc. XII, n. 1128*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ceroni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00738 del senatore Augello ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Laniece, Vacciano, Puppato, Conte, Dalla Zuanna e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03547 della senatrice Bellot ed altri.

Il senatore Santangelo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03560 della senatrice Catalfo ed altri.

La senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07137 della senatrice Mussini ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 all'8 marzo 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 158

BENCINI, ROMANI Maurizio: sull'istituzione del copricapo "fez" per la categoria graduati della specialità bersaglieri dell'Esercito (4-05346) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

CAPACCHIONE, CARDINALI: sull'omicidio di un ragazzo ad Aversa nel 2013 (4-03659) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

DONNO ed altri: sui rapporti di tipo commerciale tra Italia e Azerbaigian (4-06838) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MANCUSO: sul compenso dello stimatore immobiliare nelle procedure esecutive (4-06699) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MARTON ed altri: sulle carenze di organico nel grado di colonnello nel corpo degli ingegneri dell'Esercito (4-06368) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

TOSATO: sul "riscatto" dei 17 dipinti rubati in un museo di Castelvecchio (Verona) e ritrovati in

Ucraina (4-06409) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

sul "riscatto" dei 17 dipinti rubati in un museo di Castelvechio (Verona) e ritrovati in Ucraina (4-06819) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

[PICCOLI](#), [AMIDEI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016, recante "Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2016";

l'art. 1, comma 3, del decreto recita "€ 25.000.000, sono destinati ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore";

nella stessa *Gazzetta Ufficiale* è stato, altresì, pubblicato il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità 7 settembre 2016, recante "Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016", che "disciplina le modalità operative per la gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 con specifico riferimento allo svolgimento dell'attività istruttoria, ai termini di presentazione delle domande di ammissioni ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici richiesti";

nel decreto ministeriale si prende "atto della perdurante esigenza di prevedere misure volte all'incentivazione del processo di rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto ed in particolare di incentivare l'acquisto di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e biometano onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori più sensibili, nonché per le più lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente";

considerato che:

l'art. 1, comma 4, lettera *b*), del decreto ministeriale assegna 6,5 milioni di euro per radiazione, per rottamazione dei *camion* più obsoleti ed esportazione al di fuori dell'Unione europea;

l'art. 3, comma 2, lettera *b*), del decreto dirigenziale 7 settembre 2016 determina la produzione dei documenti comprovanti l'avvenuta esportazione del veicolo dal territorio dell'Unione europea, ai fini dell'ammissibilità ai contributi statali;

considerato inoltre che:

in data 17 gennaio 2017, nel corso dell'audizione svoltasi presso la 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, l'AIRA (Associazione industriale riciclatori auto) ha dichiarato di aver presentato formale istanza di ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, contro il Ministero e la Direzione generale per l'annullamento *in parte qua*, previa sospensione, dell'art. 1, comma 4, lettera *b*), del decreto ministeriale e dell'art. 3, comma 2, lettera *b*), del decreto dirigenziale, in quanto l'incentivazione alla radiazione dal PRA (e dunque dal novero dei *camion* legittimati a circolare in Italia), finalizzata all'esportazione dei veicoli da trasporto (quelli più inquinanti costituiscono l'aliquota prevalente) in Paesi extra UE, è del tutto estranea e contrastante con la tipologia di aiuti dello Stato compatibili con il TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

la stessa esportazione dei mezzi obsoleti e più inquinanti, in primo luogo nei Paesi confinanti con l'Unione europea (Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania), comporta soltanto lo spostamento della fonte di inquinamento atmosferico appena fuori della frontiera esterna dell'Unione; l'impugnazione è scaturita anche a seguito della violazione delle disposizioni del TFUE e della legge n.

287 del 1990 in materia di effetti anticoncorrenziali e di violazione del divieto di aiuti di Stato; risulterebbero, inequivocabilmente, censurate le disposizioni dei due decreti che avrebbero un duplice, illegittimo, effetto anticoncorrenziale; le stesse estenderebbero, indebitamente, all'esportazione verso i Paesi extra UE i benefici contributivi, riservati dalle vigenti norme europee alla demolizione o all'adeguamento tecnico dei veicoli da trasporto e favorirebbero comportamenti anticoncorrenziali, consentendo agli esportatori di risparmiare indebitamente su tutti i costi d'impresa: fiscali amministrativi (la pratica di esportazione è meno onerosa di quella di demolizione), ambientali (di demolizione e smaltimento conformemente alle vigenti norme) e di responsabilità civile, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali siano le loro valutazioni in merito all'intricata situazione;

se non ritengano opportuno promuovere, nelle sedi competenti, un processo di revisione finalizzato ad evitare l'utilizzo di denari pubblici per incentivi che violano la legislazione sugli aiuti di Stato, non garantiscono un livello inferiore di emissioni inquinanti e tantomeno producono effetti benefici sull'ambiente.

(3-03567)

[ANGIONI](#), [FABBRI](#), [MANCUSO](#), [SPILABOTTE](#), [PANIZZA](#), [VACCARI](#), [PEZZOPANE](#), [LO MORO](#), [DI GIACOMO](#), [CONTE](#), [EUCKSIA](#), [MUSSINI](#), [URAS](#), [SILVESTRO](#), [BISINELLA](#), [ROMANO](#), [LAI](#), [DE PIETRO](#), [ORRU'](#), [DAVICO](#), [AMATI](#), [FAVERO](#), [FATTORINI](#), [MASTRANGELI](#), [PAGLIARI](#), [GRANAIOLA](#), [Elena FERRARA](#), [ANITORI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che i mezzi d'informazione hanno fatto conoscere a tutti gli italiani le drammatiche condizioni di vita di tantissime donne per molto tempo perseguitate, minacciate, picchiate da uomini, soprattutto mariti o compagni diventati i loro assassini, donne alle quali né la giustizia, né le forze dell'ordine, né i servizi sociali hanno, di fatto, potuto assicurare la giusta protezione anche dopo il deposito di denunce per violenza;

considerato che:

la Corte europea dei diritti umani ha recentemente condannato l'Italia per la violazione dell'art. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si tratta della prima condanna emessa nei confronti del nostro Paese per casi di violenza domestica, che diverrà esecutiva tra 3 mesi;

la condanna dell'Italia è motivata, dai giudici di Strasburgo, con la scarsa capacità delle procedure seguite dalle nostre forze dell'ordine di assicurare pronta ed efficace protezione in particolare alle donne vittime di violenza domestiche. I giudici non rileverebbero invece un problema di carenza normativa;

sul caso oggetto della condanna, riguardante l'omicidio, da parte di un uomo, del figlio diciannovenne e il tentativo perpetrato contro la moglie, pesa l'ipotesi di non aver potuto assicurare un valido ricovero alla donna ed al figlio per le scarse risorse a disposizione dei servizi sociali del Comune dove la famiglia si era trasferita da qualche anno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga le attuali procedure seguite dalle forze dell'ordine in casi di violenza domestica, commesse in particolare su donne e minori, sufficienti per contrastare ulteriori atteggiamenti violenti;

quali iniziative intenda adottare in merito;

se non ritenga necessario farsi portavoce dell'esigenza di assicurare maggiori risorse previste dal Fondo per le politiche sociali, al fine di assicurare la sufficiente copertura, oggi assolutamente scarsa, dei centri antiviolenza nel nostro Paese.

(3-03568)

[ANGIONI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

l'art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha previsto la coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce d'importo variabili, in conseguenza della data di conseguimento dei requisiti di raggiungimento alla pensione per i lavoratori del settore pubblico;

in particolare, per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TRF) vengono corrisposti: in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro; in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000; in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro;

considerato che:

né la legge 27 dicembre 2013, n. 147, né la circolare INPS del 5 giugno 2014, n. 73, che riepiloga le nuove normative prevedono la possibilità per il neo pensionato di ricevere in via anticipata quanto a lui dovuto dalla pubblica amministrazione creditrice in forma di TFS o TFR;

in diversi casi può accadere che il pensionato che si trovi in condizioni di salute molto gravi e abbia bisogno di assistenza sanitaria in strutture anche molto costose, sia costretto a rivolgersi a istituti di credito per avere prestiti che gli consentano di pagare le spese necessarie, senza poter fare affidamento al credito che vanta presso la pubblica amministrazione competente;

in alcuni casi può accadere che la morte per malattia del neo pensionato arrivi prima della ricezione del TFS o TFR a lui spettante, lasciando alla famiglia anche i conseguenti problemi economici ed eventualmente ereditari, tra l'altro con un'ulteriore allungamento dei tempi,

si chiede di sapere se, a normativa invariata, i Ministri in indirizzo ritengano possibile un intervento, e attraverso quali iniziative, per consentire ai pensionati del settore pubblico che si trovino in condizione di malattia grave o terminale, certificabile da un istituto sanitario, la possibilità di usufruire di una deroga nei tempi di ricezione del TFS o TFR loro spettante.

(3-03569)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

si apprende da fonti di stampa dell'interesse della criminalità organizzata per il settore della sanità nel Nord Italia ed in particolare di molti figli e parenti di 'ndranghetisti impiegati in diverse farmacie ubicate nella città di Milano. In particolare, come riportato da "la Repubblica" del 2 marzo 2016, lo stesso procuratore aggiunto, Ilda Boccassini, commentando l'arresto del direttore delle Poste di Siderno Marina (Reggio Calabria), aveva denunciato come "diversi giovani appartenenti a famiglie mafiose scelgano di laurearsi in farmacia e ne abbiamo scoperti a lavorare nelle farmacie"; al riguardo, l'articolo cita la farmacia Caiazzo situata in piazza Caiazzo a Milano;

a comprare la farmacia Caiazzo, secondo "il Giornale" dello stesso giorno, sarebbe stato il farmacista calabrese che a tutt'oggi ne è il proprietario, Giampaolo Giammassimo, ma una parte dei soldi investiti proverrebbero, secondo gli inquirenti, dai *clan* della 'ndrangheta di San Luca (Reggio Calabria). La figura di connessione, tra le 'ndrine e la farmacia sarebbe, l'ex direttore postale di Siderno Marina, Giuseppe Strangio, arrestato con l'accusa di aver riciclato per 20 anni i soldi dei suoi parenti malavitosi; sarebbe imparentato con una delle famiglie di San Luca, in quanto sposato con la sorella della moglie di Antonio Romeo, a capo della omonima 'ndrina;

dalle testate giornalistiche citate, nonché dall'inchiesta della DDA (Direzione distrettuale antimafia) di Milano, emerge che Strangio, oltre ad essere collegato per parentela ad una 'ndrina, sarebbe stato il "*manager*" per il riciclaggio del denaro proveniente da vari illeciti delle 'ndrine, investito, a quanto pare, nella sanità del Nord;

il proprietario della farmacia di piazza Caiazzo Giammassimo è figlio di Domenico Calabrò, snodo

cruciale delle complicate genealogie del *clan* aspromontano; all'interno della farmacia Caiazzo lavorerebbero, secondo il procuratore aggiunto Ilda Boccassini, "la figlia di Strangio, da poco laureata in Farmacia, il figlio di Giuseppe Calabrò, coinvolto in indagini per sequestro di persona, traffico di droga e altro", come si legge su "la Repubblica" del 1° marzo 2016;

Giuseppe Calabrò, detto "u Dutturicchiu", secondo quanto riportato da "il Fatto Quotidiano" del 6 gennaio 2015, sarebbe un potente 'ndranghetista che ha ampliato i propri interessi in Lombardia, considerato uno dei 10 uomini che sovrintendono agli interessi nel capoluogo lombardo; anche un collaboratore di giustizia avrebbe fatto il nome di Giuseppe Calabrò, Eddy Colangelo, ex trafficante, oggi pentito; Colangelo avrebbe aiutato i Carabinieri a confermare lo spessore criminale di Calabrò; emerge, quindi, una diversa modalità di acquisizione delle imprese del Nord da parte delle 'ndrine, non usando più l'intimidazione per la compravendita delle imprese, ma a volte il denaro è sufficiente; in particolare, viene constatato l'interesse della criminalità per la sanità al Nord, come per la farmacia di piazza Caiazzo, in quanto vi sarebbero numerose nuove generazioni, laureati e insospettabili, dietro le gestioni di farmacie, non solo nel capoluogo lombardo;

da quanto pubblicato dal quotidiano "la Repubblica" del 1° marzo 2016, emergerebbe da un'intercettazione che l'ex direttore delle Poste, signor Strangio, avrebbe richiesto una raccomandazione al segretario generale milanese Slp della Cisl, Raffaele Roscigno, per l'assunzione di un nipote presso Poste italiane a Mariano Comense (Como), territorio roccaforte della criminalità calabrese; ciò è stato confermato dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), nella relazione semestrale relativa al periodo di gennaio-giugno 2016;

secondo un'inchiesta condotta dal giornalista Klaus Davi, e riportata da "strettoweb" il 6 marzo 2017, sarebbero almeno 8 i big boss della 'ndrangheta in circolazione a Milano; infatti in un "filmato racconta la ricerca di Giuseppe Calabrò che, secondo le indagini, avrebbe anche progettato un attentato contro l'ex capo della Polizia, Vincenzo Parisi",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle proprie funzioni e nei limiti delle prerogative previste dalla legge, affinché sia fatta luce sulla provenienza di denaro illecito da parte della criminalità organizzata con lo scopo di fare *business* in un settore delicato come quello della sanità;

quali azioni intendano intraprendere, per contrastare le dinamiche di potere mafioso, garantendo trasparenza e legalità nella comunità milanese e lombarda.

(3-03566)

[GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

negli anni '80, la cittadina di Sperlonga, in provincia di Latina, era denominata la "perla del Tirreno" ed era meta di indiscusso richiamo turistico nazionale ed internazionale; negli ultimi anni, è invece purtroppo sempre più all'attenzione della cronaca nera locale e nazionale, per via di un continuo susseguirsi di inchieste della magistratura che vanno dagli scandali edilizi alle gravi e persistenti illegalità tecnico-amministrative, inchieste che, facendo perno sul Comune di Sperlonga, coinvolgono in maniera sempre più evidente anche la Provincia di Latina ed i suoi intrecci, non sempre cristallini, con la capitale;

Sperlonga dagli anni '90 si è drammaticamente involuta tra un centro storico sempre più chiuso, la realizzazione delle colate di cemento del piano integrato, un'incredibile gestione del demanio marittimo e delle concessioni balneari sul litorale (a cominciare dall'incredibile vicenda della marina di Bazzano), l'inquietante vicenda del porto, la realizzazione di un'improbabile pista ciclabile;

sin dagli inizi degli anni '90 Sperlonga è stata totalmente controllata, politicamente ed amministrativamente, da Armando Cusani, che ne è stato a lungo vice sindaco e sindaco. Il controllo di Cusani sul territorio è stato così stringente da permettergli agevolmente di far candidare alla carica di sindaco di Sperlonga, durante il suo incarico alla presidenza della Provincia di Latina, suoi fidi

collaboratori e diretti esecutori. Recentemente l'inchiesta "Tiberio" ha ancora una volta identificato in Cusani, già pregiudicato, la figura intorno a cui ruota il "sistema Sperlonga" e ha comportato l'arresto di quest'ultimo per turbativa d'asta e corruzione insieme a imprenditori e funzionari pubblici locali (RGNR n. 1713/15 del 10 gennaio 2017 del giudice per le indagini preliminari Cario); in merito a tale procedimento giudiziario risulta agli interroganti che il pubblico ministero De Luca sarebbe interessato a richiedere il giudizio immediato;

lo scorso anno il pubblico ministero Giuseppe Miliano ha chiuso l'indagine sul piano integrato di Sperlonga, dopo un *maxi* sequestro del 2015, procedendo alla richiesta di rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva nei confronti di Cusani, allora sindaco in carica, del progettista Luca Conte e dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico comunale Antonio Faiola;

il piano integrato, che avrebbe potuto e dovuto rappresentare un'occasione per dotare Sperlonga di opere e servizi per i suoi abitanti, ingloba un'area di circa 143.000 metri quadrati per un valore di circa 100 milioni di euro;

secondo la Procura della Repubblica, il piano integrato sarebbe stato formalmente giustificato con il perseguimento di un pubblico interesse, ma avrebbe in realtà autorizzato interventi di edilizia residenziale speculativa prevalenti per volumetria e superfici rispetto alle opere di edilizia residenziale pubblica; ciò, per l'accusa, anche grazie all'inserimento della "fittizia" volumetria di un'area agricola (il comparto C1);

da quanto riportato dal quotidiano *on line* "Latina oggi" il 29 ottobre 2016, il programma del piano integrato sarebbe da ritenersi illegittimo e illecito e sarebbe stato utilizzato "artatamente" per eludere la procedura ordinaria di variante generale al piano regolatore; di conseguenza, ad avviso degli interroganti, anche i permessi di costruire rilasciati ai privati sarebbero illegittimi e illeciti, in quanto basati sulla procedura ritenuta dalla Procura contraria alla normativa vigente;

in particolare, dai numerosi articoli apparsi sul quotidiano "Latina editoriale oggi" del 17 luglio 2015, appare sorprendente come, nel corso dell'inchiesta, non si sia fatta ancora luce: sulle motivazioni che hanno portato numerose imprese del casertano ad acquistare inizialmente le aree dei lotti coinvolti; sulle modalità di esecuzione dei lavori; sul perché buona parte degli intestatari delle nuove abitazioni del piano integrato siano campani che hanno spostato la loro residenza e votano a Sperlonga; sulla proprietà del nuovo albergo "Ganimede", inserito anch'esso nel piano integrato (tra l'altro citato come luogo d'incontro di "affari" nel procedimento dell'inchiesta "Tiberio");

l'albergo "Grotte di Tiberio", di proprietà dello stesso Cusani e del suocero, per il quale è già intercorsa sentenza definitiva in Cassazione per abuso edilizio nei confronti di Armando Cusani, del suocero Aldo Erasmo Cusani e dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico comunale Antonio Faiola (sentenza n. 43102 del 10 settembre 2015), è ancora da anni sotto sequestro;

da questo albergo partirebbe tra l'altro l'operazione "Tiberio", che evidenzerebbe la presenza di episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio per il complesso alberghiero, per il quale non si sarebbero mai adottate le ordinanze di ripristino dell'abuso, nonostante la sentenza definitiva, e con totale inerzia, secondo gli interroganti, dei vari responsabili dell'ufficio tecnico del Comune di Sperlonga succedutisi nell'incarico, e nello specifico Massimo Pacini e Isidoro Masi;

un altro scandalo riguarderebbe la marina di Bazzano, dove parte significativa della proprietà della famiglia Del Vecchio-Scalfati è sotto sequestro da parte della Procura di Latina dal mese di agosto 2011, a seguito di un esproprio intentato contro la proprietà sempre dal Comune di Sperlonga; per questo procedimento (n. 948/11, pm Falcioni, poi Spinelli) sono stati rinviati a giudizio nel marzo 2015 Massimo Pacini, all'epoca responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, l'assessore per l'ambiente Joseph Maric e l'allora delegato all'urbanistica Toni De Simone;

la richiesta della proprietà di costituzione di parte civile contro il Comune è stata accolta alla prima udienza dal collegio giudicante; la prossima seduta di giudizio sarebbe fissata per il 9 maggio 2017; sulla stessa vicenda insiste un ulteriore procedimento a proposito del falso dichiarato dal Comune per ottenere un cospicuo finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro (n. 11004/13), per il quale, solo il 27 gennaio 2017, il pm Giuseppe Miliano avrebbe presentato richiesta di giudizio immediato per falso

ideologico contro l'attuale vice sindaco di Sperlonga Francescantonio Faiola, l'attuale consigliere comunale Lorena Cocodda e l'ex segretario comunale Vincenzo Freda; la richiesta segue al rigetto da parte del giudice indagini preliminari Cairo (maggio 2016, RGNR n. 753/15) dell'iniziale proposta di archiviazione; in quella occasione, il gip, all'evidenza dei fatti, oltre a rigettare l'archiviazione, ordinava l'iscrizione per falso ideologico;

risulta agli interroganti che la vicenda della marina di Bazzano, contesa da più di 10 anni per un parcheggio, nascerebbe in realtà da un primo esposto della proprietà del lontano maggio 2006; da questo esposto scaturiva solo nel giugno 2012 la condanna in primo grado dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico Antonio Faiola, per aver bocciato con false motivazioni il progetto di pubblico parcheggio per la balneazione proposto dalla proprietà;

lo stesso Faiola veniva poi assolto in appello perché il fatto non sussiste, con una sentenza dalle motivazioni a parere degli interroganti illogiche e contraddittorie; la proprietà predisponendo ricorso in Cassazione ad oggi fissato per il 18 luglio 2017;

a giudizio degli interroganti, per completare il quadro delle principali aree di Sperlonga avvolte da strani misteri, non si può poi dimenticare quanto avvenuto in questi anni intorno al fantomatico porto di Sperlonga; esso è stato negli anni privatizzato senza nessuna procedura di evidenza pubblica che, di partecipazione in partecipazione, ha superato anche i confini provinciali e regionali, sino ad arrivare a due società di diritto inglese con sede a Londra;

risulta agli interroganti che la società "Porto di Sperlonga srl" gestisce il porto in forza di una concessione demaniale cinquantennale risalente al 2008; essa si è occupata, con un investimento milionario, della costruzione degli approdi, a cui si aggiungono altri 3,5 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio con fondi europei, per la realizzazione delle opere a terra di ricostruzione e di ampliamento del porto;

la realizzazione dei progetti doveva essere pubblica, ma la disposizione è stata in qualche modo aggirata e la costruzione, il controllo dei servizi e la gestione sono stati affidati ad una società che aveva solo una minima partecipazione pubblica (una quota del 5 per cento del Comune di Sperlonga); si apprende da notizie di stampa "Latina editoriale oggi" del 20 gennaio e del 22 settembre 2016 che il progetto originario dell'intervento prevedeva la realizzazione di un porto pescherecci di quarta classe in luogo del vecchio approdo; il porto pescherecci è stato finanziato come tale dalla Regione Lazio con un finanziamento di 3,5 milioni di euro, ma, nel giro di qualche anno, l'opera pubblica sarebbe stata completamente privatizzata (senza alcuna trasparenza) e oggi un gruppo di privati, non tutti identificabili, si ritrova realizzato un approdo palesemente turistico;

anche la situazione dei parcheggi e della sicurezza alla balneazione per la marina di Bazzano è sempre bloccata dal Comune, quando avrebbe potuto essere risolta a spese della proprietà sin dal lontano 2006. Il parcheggio è anch'esso stato menzionato come progetto "da attenzionare" dalle intercettazioni emerse dal procedimento dell'inchiesta "Tiberio";

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

quanto descritto evidenzia l'esistenza di uno stato corruttivo del sistema istituzionale locale, che non ha più nulla a che fare con la legalità e con i principi fondamentali della nostra Costituzione;

le vicende riportate evidenziano l'esistenza, a Sperlonga e nella provincia di Latina, di una *lobby* affaristico-istituzionale o politico-malavitosa atta a condizionare l'attività giudiziaria, investigativa ed istituzionale, con intrecci di infiltrazioni campane gravate da possibili collegamenti con la criminalità organizzata;

quanto è emerso dalle intercettazioni, in particolare dalle frasi chiaramente intimidatorie e minacciose pronunciate da Cusani e dall'ex generale Palombo nei confronti del nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Sperlonga, lasciano certamente prevedere pesanti tentativi di condizionamento delle indagini in corso;

è necessario sottolineare come, perseguendo i singoli casi senza una visione globale, accade che tutti i reati compiuti nel "sistema Sperlonga" continuino ad essere rubricati come reati individuali e di criminalità comune, attribuiti ai soli esecutori materiali delle singole azioni, attraverso procedimenti

non coordinati e condotti, tra l'altro, con esasperante e poco comprensibile lentezza, così da incorrere in prescrizione;

in questo modo, si alimenta a Sperlonga e nel sud pontino la sfiducia dei cittadini che, piuttosto che denunciare inutilmente, tacciono, per non esporsi alle proterve ritorsioni che questo sistema marcio e corrotto sa mettere in campo;

considerato infine che:

il Comune di Sperlonga è stato ed è da molteplici anni interessato da innumerevoli sequestri e procedimenti giudiziari che coinvolgono sempre il sindaco (attualmente sospeso) e l'ex presidente della provincia di Latina Armando Cusani, i suoi amministratori e i funzionari pubblici, da lui stesso nominati *ad hoc*, come responsabili dell'ufficio tecnico di Sperlonga;

alla luce delle innumerevoli illegalità contestate negli anni al sindaco di Sperlonga Armando Cusani, ai suoi amministratori e ai funzionari che si sono succeduti al Comune di Sperlonga e soprattutto, alla luce del controllo delle autorità giudiziarie da esse esercitate sugli atti della pubblica amministrazione negli ultimi decenni per condizionarne la funzionalità e assoggettarla ai propri voleri e utilità;

nonostante l'evidente e documentata natura dei coinvolgimenti esterni riportati anche dalla stampa locale, la Procura di Latina non si è mai premurata di allertare la Direzione nazionale antimafia per competenza, silenziando un'evidente collusione del territorio con la criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se il Ministro dell'interno intenda attivarsi con iniziative di competenza, affinché sia disposta, tramite la Prefettura di Latina, la nomina di una commissione di accesso, al fine di evidenziare la sussistenza di eventuali collegamenti tra amministratori, funzionari pubblici e possibili personaggi appartenenti alla criminalità organizzata, che potrebbero coinvolgere le società private che hanno acquistato lotti di terreno nell'ambito del progetto "Sperlonga 2" attraverso atti illegali, come quelli evidenziati dalla sentenza della Corte di cassazione riguardo alle lottizzazioni abusive del piano integrato di Sperlonga;

se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi presso il Tribunale di Latina, al fine di verificarne il modo di operare che, a parere degli interroganti, appare tardivo, contraddittorio e assolutamente mal coordinato, e di dissipare ogni possibile dubbio circa eventuali violazioni di legge, anche con riferimento all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, nonché le condizioni di chiara terzietà e serenità di giudizio dei collegi della Procura stessa;

se non intenda valutare i presupposti per attivare la procedura di cui all'articolo 141 e seguenti del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), al fine di verificare la sussistenza di violazioni di legge, nonché di fenomeni di infiltrazione mafiosa o elementi di condizionamento dell'amministrazione da parte di cosche mafiose;

quali iniziative intenda intraprendere per riportare la legalità nel territorio pontino, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

(3-03570)

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'art. 6, comma 2, lett. *m*) del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto scuola, rubricato "Relazioni a livello di istituzione scolastica", annovera tra le materie oggetto di cosiddetta contrattazione integrativa "criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto";

secondo il disposto del successivo comma 3 della stessa norma, in tali materie i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali devono avviare le relazioni sindacali entro il 15 settembre di ogni anno, invitando le rappresentanze sindacali unitarie elette ed i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;

il dirigente scolastico è obbligato a formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle

trattative;

rilevato che a quanto risulta agli interroganti:

una delle organizzazioni sindacali rappresentative, la Federazione Gilda-Unams di Parma e Piacenza, con una nota del 27 ottobre 2016, indirizzata al direttore dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna, al dirigente dell'ufficio IV in seno al suddetto ufficio, nonché al dirigente dell'ambito territoriale scolastico per le Province di Parma e Piacenza, rilevava che, a quella data, 18 istituzioni scolastiche non avevano ancora avviato le relazioni sindacali, contravvenendo al termine perentorio che, come detto, è quello del 15 settembre di ogni anno;

alla data del 1° marzo 2017, la stessa Federazione ha evidenziato che 3 dirigenti scolastici non hanno ancora provveduto ad invitare la Gilda-Unams alle trattative sindacali per la definizione del contratto integrativo d'istituto, nonostante l'anno scolastico si stia ormai per concludere;

sulla scorta dell'ultimo contratto integrativo regionale, tutti i dirigenti scolastici dell'Emilia-Romagna sono risultati meritevoli di percepire il compenso aggiuntivo denominato "indennità di risultato", si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse già informato dei fatti rappresentati;

quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato, o intenda adottare, per verificare l'operato dei dirigenti scolastici inadempienti e, se del caso, per sanzionare le eventuali carenze, anche in considerazione dei danni che la pubblica amministrazione potrebbe essere condannata a rifondere, se fosse chiamata in giudizio dall'organizzazione sindacale danneggiata.

(3-03571)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOSATO - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nell'ottobre 2016 il dirigente del compartimento della Polizia ferroviaria dell'Emilia-Romagna, dottor Grazioso Fusco, ha ufficialmente reso noto il progetto di Trenitalia concernente il ricollocamento del personale in servizio alla Polizia ferroviaria di Bologna presso una nuova caserma nello scalo ferroviario di "San Donato", la cui ristrutturazione è terminata a gennaio;

il trasferimento di tutte le persone alloggiate nella caserma San Donato con il contestuale abbandono della caserma "Casarini" dovrebbe essere ormai imminente;

la decisione di basare un presidio di polizia nella zona di via Casarini a Bologna fu determinata 10 anni fa dalla situazione di illegalità e degrado in cui era sprofondata l'area, e venne assunta subito dopo lo sgombero degli occupanti abusivi dello stabile prescelto. La caserma delle forze dell'ordine avrebbe contribuito a riqualificare il quartiere e aumentare il livello di sicurezza;

per una serie di scelte l'onere economico dell'affitto dello stabile finì in capo all'ente ferroviario, circostanza da cui nacque la caserma della Polizia ferroviaria;

per 10 anni il quartiere ha ospitato un presidio di polizia con 50 uomini e donne in divisa, con evidente vantaggio per la sicurezza dei residenti;

sulla base di motivi apparentemente economici, si pensa adesso di impedire ai poliziotti di continuare ad utilizzare lo stabile di via Casarini, trasferendoli nell'estrema periferia della città, all'interno di uno scalo ferroviario chiuso al pubblico, in uno stabile che si trova a diversi chilometri dalle strade e da fermate di mezzi pubblici;

dal 1956, per legge, le Ferrovie dello Stato hanno l'onere di provvedere, d'intesa con il Ministero dell'interno, all'accasermamento del personale assegnato ai servizi di Polizia ferroviaria;

alcune organizzazioni sindacali della Polizia, in particolare il SAP, contestano l'opportunità della decisione di spostamento, in quanto comporterebbe un netto deterioramento delle condizioni di vita dei poliziotti;

anche le autorità locali sembrano convenire sull'inopportunità dello spostamento dei poliziotti dalla caserma Casarini, come risulta dall'impegno del prefetto a convocare un tavolo tecnico allo scopo di evitarlo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per risolvere la questione, considerando il fatto che a Bologna esistono diversi luoghi nella disponibilità di Trenitalia idonei ad

ospitare i poliziotti e tenendo conto dell'interesse a tutelare il benessere degli appartenenti alla Polizia di Stato.

(4-07139)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nella seduta del 23 febbraio 2017, ha sancito l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), concernente i contributi alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017;

prevede che le Regioni contribuiscano agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla legge di stabilità per il 2016, anche a valere sui trasferimenti dallo Stato alle Regioni, per un ammontare complessivo pari a circa 485 milioni di euro;

tra questi trasferimenti sono inclusi anche il Fondo per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze;

la riduzione degli stanziamenti statali a favore delle Regioni per 485 milioni di euro comporta, tra l'altro, un taglio complessivo di circa 261 milioni al settore sociale;

il taglio, in particolare, riguarda il Fondo per le non autosufficienze (che perde 50 milioni di euro) e il Fondo nazionale per le politiche sociali (che perde circa 211 milioni di euro);

la riduzione del contributo statale alle Regioni si aggiunge ad un ulteriore taglio di oltre 400 milioni di euro a scapito del Fondo sanitario nazionale;

la decisione di operare tali riduzioni al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo per le non autosufficienze sarebbe stata assunta, in solitudine, dal Ministero dell'economia e delle finanze;

premessi, inoltre, che:

la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) prevede un incremento di 50 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze;

il decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017, prevede che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze sia incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per il 2017;

i tagli riportati, di fatto, annullano gli incrementi finanziari stabiliti per legge;

considerato che:

le risorse del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze sono destinate alle fasce più deboli della popolazione;

il Fondo per le politiche sociali, in particolare, costituisce l'unica risorsa cui attingere per gli interventi di assistenza in favore delle persone in difficoltà e delle loro famiglie, mentre il Fondo per le non autosufficienze è vitale per coloro che sono nella necessità di assistere in famiglia una persona affetta da patologie gravi e gravissime;

la mancanza delle risorse a disposizione dei fondi e, in conseguenza, l'impossibilità di realizzare un'adeguata rete assistenziale a domicilio, costringerà le famiglie a rivolgersi alle strutture ospedaliere con un ulteriore aggravio di costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

preso atto che:

i tagli complessivi a carico del comparto sociosanitario ammontano, per il 2017, ad oltre 680 milioni di euro;

il numero di cittadini italiani che non riescono a curarsi o che rinunciano alle cure perché troppo poveri è in costante aumento;

l'esiguità degli stanziamenti al fondo sanitario rischia di compromettere il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, quindi, di mettere a rischio le prestazioni sanitarie;

la ricerca di risorse per coprire poste di bilancio non dovrebbe essere realizzata a scapito della tutela della salute dei cittadini;

rilevato che il Governo continua a ribadire, con annunci ufficiali in ogni sede, che non intende

procedere alla riduzione degli stanziamenti a favore del comparto sanità e delle politiche sociali ma, come appare evidente, nella sostanza, procede, al contrario, a corposi tagli delle risorse che dovrebbero essere destinate ai servizi per le persone più bisognose;

rilevato, inoltre, che:

è ormai unanimemente condiviso il principio secondo cui le condizioni di privazione sociale rappresentano una causa di sovraesposizione al rischio di compromettere le condizioni psicofisiche dei cittadini e, secondo l'epidemiologo inglese Michael Marmot, "la povertà non è un destino e nulla di ciò che attiene le iniquità di salute è inevitabile"; pertanto, occorrerebbe "investire in servizi per la prima infanzia, dando supporto alle famiglie e puntando sull'educazione e, quindi, sul livello di istruzione"; secondo lui, inoltre, l'Italia registra un alto tasso di disoccupazione giovanile (e anche i ragazzi che hanno ricevuto un'istruzione sono, comunque, meno preparati rispetto ai loro coetanei europei) e un gran numero di persone che non hanno i necessari mezzi di sussistenza;

rilevato, infine, che:

occorrerebbe intervenire per ridurre le difficoltà che impediscono alle persone di accedere alle cure e ai servizi sanitari nonché sostenere coloro che sono in condizione di difficoltà;

occorrerebbe, inoltre, intervenire per promuovere la diffusione di norme comportamentali e di lavoro tali da prevenire l'insorgere delle malattie più diffuse,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza intendano promuovere, al fine di pervenire al raggiungimento della piena inclusione sociale delle persone con disabilità;

se e quali iniziative intendano porre in essere, al fine garantire omogeneità agli interventi predisposti in sede regionale;

se e con quali modalità intendano concorrere a costruire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale un sistema di assistenza che preveda la piena integrazione delle prestazioni sanitarie con quelle sociali;

quali siano, in effetti, i reali stanziamenti a favore del Fondo per le politiche sociali, del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo sanitario nazionale, al netto dei citati tagli;

se intendano intervenire al fine di integrare i fondi a tutela delle fasce più deboli della popolazione italiana;

se e in quali modi intendano intervenire, al fine di garantire, incrementare ed agevolare l'accesso alle cure alle persone meno abbienti.

(4-07140)

MARINELLO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Calcestruzzi Belice srl di Montevago, ai confini tra le province di Agrigento e Trapani, è stata confiscata nel 2010 all'imprenditore di Partanna (Trapani) Rosario Cascio, condannato per associazione mafiosa. Attivo nel settore del cemento e degli inerti, Cascio aveva conquistato una tale posizione di monopolio da riuscire ad entrare in numerosi cantieri di opere pubbliche della Sicilia occidentale, lucrando svariati miliardi di lire. Le sue imprese, secondo i giudici delle misure di prevenzione e secondo i rapporti investigativi antimafia, sono state a disposizione della mafia;

la Calcestruzzi Belice srl, che faceva parte dei beni sottratti all'imprenditore nel 2010, è gestita dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Lo scorso 29 dicembre, il Tribunale di Sciacca ne ha dichiarato il fallimento accogliendo l'istanza presentata dall'Eni Spa, creditrice per circa 30.000 euro;

l'istanza di fallimento, decisa dal Tribunale di Sciacca, è stata adottata dal giudice unicamente sulla base di alcune forniture non pagate all'Eni per una cifra irrisoria di "ben" 30.000 euro. Agli 11 operai dell'azienda sono già state inviate le lettere di licenziamento. A detta dell'interrogante, la decisione relativa al fallimento è stata adottata in modo superficiale, avventato e, soprattutto, attraverso deduzioni *contra legem* per i motivi di seguito elencati;

considerato che, per quanto risulta:

quando la Calcestruzzi Belice srl era ancora gestita dei suoi proprietari, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, aveva richiesto alcune forniture di carburanti all'Eni, del costo complessivo di 41.447,17 euro;

prima che la società potesse estinguere il debito scaturente dalle forniture, fu sottoposta a sequestro preventivo, in data 23 febbraio 2009 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo e successivamente a sequestro di prevenzione, in data 23 dicembre 2009, dal Tribunale di Agrigento;

l'amministratore giudiziario, appreso del debito nei confronti dell'Eni, chiese ed ottenne dal creditore un piano di rientro, mediante rate mensili, che, dopo il primo versamento di 9.000 euro, corrispondente all'acconto ed alla prima quota del piano, venne sospeso per i motivi che di seguito si riportano;

la Calcestruzzi Belice srl sospese i pagamenti previsti a seguito dell'entrata in vigore di una nuova normativa prevista dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 228 del 2012), recante specifiche disposizioni in merito alla tutela dei terzi creditori su beni confiscati. Per effetto di tale normativa il credito rivendicato da Eni SpA, essendo sorto in epoca antecedente al sequestro del compendio aziendale, diventò non più opponibile all'amministrazione giudiziaria, in difetto del preventivo riconoscimento della buona fede del creditore. In ragione di queste nuove disposizioni, l'amministratore giudiziario della Calcestruzzi Belice srl, per ottemperare alla normativa, fu appunto costretto a sospendere i versamenti previsti dal piano di rientro;

una volta intervenuta la confisca definitiva dei beni societari, in data 12 febbraio 2016, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha emesso il previsto "avviso ai creditori", dando il termine di 180 giorni dalla confisca definitiva ai soggetti che vantavano dei crediti anteriori al sequestro nei confronti delle diverse società confiscate al gruppo Cascio;

la società Eni, con apposita istanza al Tribunale di Agrigento, depositata in data 15 giugno 2016, ha chiesto il riconoscimento del credito vantato grazie al contratto di fornitura di prodotti petroliferi, sottoscritto con la società Calcestruzzi Belice srl;

a tal riguardo, la legge n. 228 del 2012 individua le categorie di soggetti legittimati a far valere i propri diritti sui beni confiscati, disciplinando sia i presupposti perché sia riconosciuto il diritto di credito sia le modalità di soddisfacimento dei creditori. In particolare, i creditori ipotecari, i creditori pignoranti e gli intervenuti nella procedura esecutiva potranno far valere le proprie ragioni a condizione che l'iscrizione ipotecaria, la trascrizione del pignoramento o l'intervento nel processo esecutivo siano avvenuti prima della trascrizione del sequestro di prevenzione sugli stessi beni;

nelle more della decisione del Tribunale di Agrigento, a detta dell'interrogante, si ha motivo di ritenere che, alla prossima udienza, l'istanza di ammissione al credito da parte di Eni non possa trovare accoglimento. Infatti, il credito richiesto ha natura chirografaria e non rientra tra i crediti assistiti dalle garanzie di cui alla legge n. 228 del 2012, in quanto carente dei requisiti necessari perché il giudice possa valutare la buona fede;

si evince con chiarezza come la Calcestruzzi Belice abbia sospeso i pagamenti nei confronti di Eni solo ed esclusivamente in ottemperanza della normativa introdotta con la legge di stabilità per il 2013 e non a causa dell'incapacità di adempiere ai contratti sottoscritti; non a caso, l'azienda, nonostante il momento non felice delle attività edilizie, non presentava problemi che ne potessero compromettere gli equilibri;

considerato, inoltre, che a quanto risulta:

in attesa delle valutazioni del Tribunale di Agrigento, Eni SpA ha parallelamente presentato, per la stessa pretesa creditoria, un'istanza di fallimento della Calcestruzzi Belice srl al Tribunale fallimentare di Sciacca, territorialmente competente;

la società confiscata, benché costretta a sospendere ogni pagamento sino alla pronuncia del Tribunale di Agrigento in ordine al riconoscimento della buona fede del creditore Eni SpA, ha visto il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 9/2016, depositata in data 17 ottobre 2016, dichiarare il suo fallimento;

l'Agenzia nazionale, nell'immediatezza del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, ha autorizzato la Calcestruzzi Belice srl (nota. prot. n. 45962/2016 del 2 novembre 2016) a proporre

reclamo avverso la sentenza presso la Corte di appello di Palermo;
il 2 febbraio 2017 la Corte d'appello di Palermo ha rinviato la decisione sul fallimento della Calcestruzzi Belice al 14 aprile. Un rinvio che, a detta dell'interrogante, pesa unicamente sulla testa incolpevole dei lavoratori che nel frattempo sono stati licenziati senza rinvio;
per effetto della dichiarazione di chiusura del fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca (e, nel caso di specie, l'intero compendio aziendale della Calcestruzzi Belice srl) sono stati esclusi dalla massa attiva fallimentare, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia);
tali determinazioni ed il relativo provvedimento di confisca dell'intero compendio aziendale comportano l'inevitabile conseguenza che i beni, tutti riconducibili all'erario dello Stato, sono sottratti alla libera circolazione e rientrano nell'alveo di gestione dell'Agenzia nazionale, che dovrà disporre la destinazione, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011. La soddisfazione dei creditori della società fallita dovrà avvenire nelle forme e con i limiti imposti dagli artt. 52 e seguenti;
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dopo la chiusura del fallimento, ha cercato di addivenire ad una soluzione col distretto minerario di Caltanissetta, che aveva già avviato il procedimento di decadenza dai titoli autorizzati per l'estrazione di materiali calcarei intestati alla fallita Calcestruzzi Belice srl, per evitare che le autorizzazioni rilasciate per la coltivazione e l'estrazione di materiale lapideo decadessero;
il rinvio disposto dalla Corte di appello di Palermo al 14 aprile 2017 va unicamente a discapito dei lavoratori dell'azienda dichiarata fallita, che hanno perso il loro impiego. Un periodo di inattività di così lunga durata delle estrazioni e della vendita del materiale potrebbe determinare la perdita del pacchetto clienti che, a causa della persistente temporanea inattività, potrebbero rivolgersi a terzi;
in relazione alla situazione di stallo determinatasi, l'Agenzia nazionale, in attesa del pronunciamento della Corte di appello, ha individuato una soluzione possibile di transito volta a salvaguardare la prosecuzione delle attività aziendali e ha disposto, con nota prot. uscita n. 7289 del 10 febbraio 2017, una momentanea destinazione del compendio aziendale della fallita Calcestruzzi Belice srl, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ad altra società della stessa confisca Cascio, la Inerti srl, che ha lo stesso oggetto sociale della fallita; la Inerti srl ha già predisposto la documentazione richiesta dal distretto minerario per subentrare nei titoli autorizzativi all'estrazione della Calcestruzzi Belice srl e potrà proseguire le attività della società fallita sino alla decisione della Corte di appello e, comunque, sino alla destinazione definitiva del compendio aziendale della fallita. In tal modo, oltre ad evitare la procedura di decadenza dei titoli autorizzati all'estrazione, gli ex dipendenti della Calcestruzzi Belice potrebbero essere assunti gradualmente dalla Inerti srl;
la Inerti srl, subentrando nei titoli autorizzativi, anche se temporaneamente, riattiverà il ciclo di produzione della società fallita, riassorbendo, ancor prima del riavvio dell'attività estrattiva, da 2 a 3 dipendenti per la vendita del materiale presente sul piazzale;
valutato, infine, che, per quanto risulta all'interrogante:
le caratteristiche di questo fallimento sono singolari: tutto il debito per il quale la magistratura ha stabilito che l'azienda potesse fallire ammonta a 30.000 euro, debito che la Calcestruzzi, prima del sequestro, aveva nei confronti dell'Eni, la quale si è sottoposta a verifica dei crediti. Il credito è molto modesto per mandare "a gambe all'aria" una struttura come quella della Calcestruzzi Belice, azienda sana con un volume d'affari superiore al 1.200.000 euro all'anno;
il giudice che ha disposto il fallimento, a detta dell'interrogante, ha agito con superficialità e negligenza; un giudice dovrebbe valutare i casi concreti, analizzando la corretta applicazione della normativa vigente; in questo caso, un'azienda ha dovuto subire un fallimento per aver dovuto rispettare la legge. La normativa del 2012 imponeva all'azienda di non pagare il debito in attesa della procedura; delle due l'una: o il giudice che ha disposto il fallimento ignorava l'esistenza della normativa esistente o ha deliberatamente ignorato una rilevante parte di normativa applicabile al caso concreto. Ad avviso dell'interrogante, in entrambi i casi vi sarebbero i presupposti per identificare un'azione del giudice lacunosa, aggravata, quantomeno, dalla colpa grave, se non dal dolo;

la situazione ha assunto dei contorni paradossali, nel momento in cui, per cercare di rimediare ad una sentenza dalle conseguenze pesantissime per la collettività, da un lato è intervenuto il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo metropolitano di Agrigento, resosi disponibile a pagare il debito dei 30.000 euro della Calcestruzzi Belice; dall'altro, è stata l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ad avanzare proposte giuridiche concrete per evitare la chiusura dell'attività, il licenziamento dei dipendenti e colmare la lacunosa attività della magistratura, che rinvia le udienze senza tener conto delle esigenze reali del Paese e di onesti lavoratori;

per concludere, l'interrogante non riesce a comprendere come sia possibile che l'Eni abbia chiesto il fallimento di questa azienda per avere soddisfazione di un credito di 30.000 euro. Non si comprende il motivo per il quale una società a partecipazione dello Stato avrebbe chiesto ed ottenuto il fallimento di una società la cui attività era produttiva di ricchezza per la collettività, per 30.000 euro, senza tenere in alcun conto né il devastante valore simbolico né il devastante valore occupazionale di una simile scelta. Fino a che la confisca di un'azienda capace di stare nel mercato si trasformerà in disoccupazione e fallimento, lo Stato non chiuderà mai la partita contro la mafia, si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia non ritenga di avviare un'attività ispettiva, per valutare il grado di negligenza dell'operato del giudice che ha emanato la sentenza di fallimento, e rilevare se sussistano i presupposti per promuovere una procedura disciplinare nei confronti dello stesso;

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso sostenere l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con maggior forza e vigore, al fine di trovare una soluzione transitoria al problema e salvaguardare il territorio siciliano dalle gravi ripercussioni di una sentenza secondo l'interrogante dai contorni molto discutibili;

se non ritengano necessario dotare l'Agenzia nazionale di nuovi e più incisivi poteri, per evitare altre situazioni analoghe, prevedendo in tal senso che siano disposte ulteriori prerogative dell'Agenzia nel nuovo codice antimafia in discussione al Senato (AS 2134) e adoperandosi per quanto di competenza affinché il medesimo provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi.

(4-07141)

AUGELLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 2 marzo 2017, sul quotidiano "la Repubblica", il dottor Luigi Marroni ha dichiarato di aver presentato le sue dimissioni da amministratore delegato della Consip, ricevendo però la richiesta dal Ministro dell'economia e delle finanze Padoan di soprassedere e di restare al suo posto;

ad avviso dell'interrogante, esistevano ed esistono invece almeno alcune ragioni per sollecitare le dimissioni del dottor Marroni: 1) egli ha dichiarato alla magistratura di aver ricevuto notizia di un'indagine in corso su Consip e di relative intercettazioni ambientali in corso nei suoi uffici, provvedendo ad una bonifica ambientale per ostacolare l'attività investigativa in corso; 2) il dottor Marroni ha riferito di aver ricevuto l'informazione riservata sulle indagini in corso da alcuni ufficiali dei Carabinieri e dal ministro Lotti, che lo ha smentito senza però denunciarlo per calunnia. Tuttavia, la deposizione di Marroni dimostra come egli non avrebbe esitato ad avvalersi di relazioni privilegiate derivanti dal suo incarico di pubblico ufficiale per ostacolare l'inchiesta della magistratura; 3) il dottor Marroni ha ammesso in almeno due interviste, sempre il 2 marzo su "la Repubblica" ed il 4 marzo sul "Corriere della Sera", di aver ricevuto pressioni esterne e richieste di favori relative alla sua attività di amministratore delegato della Consip, limitandosi a non assecondarle, senza tuttavia informare né la magistratura, né l'organo di vigilanza, né l'azionista di riferimento; 4) il dottor Marroni ha fornito maggiori dettagli alla magistratura sulla natura di queste pressioni indebite e, in particolare, di episodi riferibili a specifiche gare d'appalto; 5) risulta pertanto chiaro che, secondo una più che discutibile interpretazione della deontologia del *manager* pubblico, il dottor Marroni si sia ritenuto esentato dai suoi doveri d'ufficio dal segnalare all'autorità giudiziaria tentativi di turbative d'asta, se non di

concussione, nei suoi confronti, ignorando anche i suoi obblighi rispetto all'azionista e calpestando il codice etico della Consip, in particolare il punto 3.2, lettera c);
sulla scorta delle gravissime violazioni richiamate delle più elementari norme di correttezza e trasparenza da parte del dottor Marroni, risulta semplicemente incredibile che il ministro Padoan abbia respinto le sue dimissioni, come pure si dovrebbe credere, considerato che le dichiarazioni di Marroni in tal senso non sono mai state smentite;
un'ulteriore difesa d'ufficio da parte del Ministro dell'economia in favore dell'amministratore delegato di Consip è giunta nell'aula della Camera dei deputati, rispondendo ad un'interrogazione con risposta immediata l'8 marzo 2017, dove il Ministro si è affrettato a dichiarare impossibile la decadenza, peraltro da nessuno richiesta, di Marroni e riaffermando che dovrà rimanere in carica fino all'approvazione del bilancio 2017;
la posizione di Marroni, invece, è talmente grave da richiedere, secondo l'interrogante, l'esercizio di un'azione di responsabilità del Ministro in veste di azionista pubblico ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile, per giungere ad una rimozione dell'attuale amministratore delegato ed al rinnovo delle cariche ai sensi dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile, a meno di non voler accettare le dimissioni già presentate;
secondo l'interrogante, risulta particolarmente inspiegabile, sul piano politico, la condotta del più importante Ministro del Governo attualmente in carica, nei confronti di un dirigente di nomina governativa che, a dire dell'intera maggioranza, starebbe calunniando il ministro Lotti e persino il padre dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri, trovandosi però poi strenuamente difeso dallo stesso Esecutivo nella sua permanenza al vertice della Consip, fino al paradosso di rifiutarne le dimissioni;
ancor più inspiegabile, ad avviso dell'interrogante, risulta il comportamento del ministro Padoan, alla luce della possibile estensione delle responsabilità dei danni erariali derivanti dalla gestione delle gare di Consip e dal danno di immagine apportato alla società dal dottor Marroni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda tornare a verificare nuovamente la disponibilità del dottor Marroni a ripresentare le proprie dimissioni ed eventualmente ad accoglierle e se, in alternativa, intenda avvalersi delle proprie prerogative, per valutare l'esercizio di un'azione di responsabilità che porti al rinnovo dei vertici Consip anticipatamente rispetto alla scadenza prevista.
(4-07142)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a seguito della riforma della pubblica amministrazione, con la "legge Madia" (legge n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), che ha, tra le varie cose, delegato il Governo alla "riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse" (art. 8), delega esercitata attraverso il decreto legislativo n. 177 del 2016, sul territorio si sono verificate diverse criticità in special modo riguardo ai compiti dell'Arma dei Carabinieri relativamente all'attività di antincendio boschivo (AIB). Viene riferito che su interventi di spegnimento di sterpaglia o incendi boschivi sono emersi alcuni dubbi e discussioni sulla titolarità dell'intervento, con personale dell'Arma che si è presentato sul posto rivendicando la titolarità del coordinamento dell'intervento di spegnimento;

il decreto legislativo n. 177 del 2016 specifica, d'altra parte, che le competenze del disciolto Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento di incendi con mezzi aerei sono state trasferite al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; l'art. 9, comma 1, lettere a) e b), attribuisce chiaramente ai Vigili del fuoco: a) il concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; b) il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato AIB;
sembra, però, che l'Arma dei Carabinieri si stia organizzando da tempo al fine di gestire le attività di

AIB sovrapponendosi a quelle che sono le competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per coordinare le discipline regionali in merito;
se ritenga opportuno intervenire al fine di evitare il ripetersi di situazioni di conflitto sul campo e di evitare inutile sperpero di denaro pubblico, in maniera tale che tutto ciò che afferisce a problemi legati allo spegnimento degli incendi venga effettuato dai Vigili del fuoco.

(4-07143)

[BAROZZINO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che: la zona industriale di Tito (Potenza) e la zona industriale val Basento (Matera) sono state dichiarate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siti di interesse nazionale (SIN) a causa del grave e accertato inquinamento causato negli anni dalla presenza della Liquichimica; a seguito della dichiarazione delle aree come zone SIN, era stato concesso dal Ministero alla Regione Basilicata un finanziamento pari a 46.000.000 euro finalizzato alla bonifica dei siti; a tutt'oggi la Regione non ha mai dato conto degli interventi effettuati per bonificare i siti, della scadenza dei termini per la messa in sicurezza delle aree e, di conseguenza, del rischio della perdita del finanziamento ministeriale da parte della Regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato sugli interventi di bonifica eventualmente effettuati nei siti Tito e val Basento;

se risulti che i finanziamenti sarebbero stati congelati dal Ministero per il loro mancato utilizzo nei tempi prescritti;

che cosa intenda fare, nell'ambito delle proprie competenze, per salvaguardare l'ambiente e mettere in sicurezza il territorio lucano.

(4-07144)

[BOTTICI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [BUCCARELLA](#), [MANGILI](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il Comune di Carrara attualmente amministra le cave di marmo presenti nel territorio comunale sotto due distinte tipologie: gli agri marmiferi ed i beni stimati;

relativamente agli agri marmiferi, il Comune percepisce il contributo regionale e un canone di concessione, mentre, per i beni stimati, il Comune percepisce soltanto il contributo regionale, in quanto questi beni sono considerati alla stregua di proprietà privata;

su 82 cave attive, 8 sono interamente bene stimato, 45 sono in percentuale varia bene stimato e agro marmifero, e soltanto 29 sono interamente agro marmifero (cioè di proprietà comunale);

considerato che:

la distinzione invalsa tra agro marmifero e bene stimato trova origine in un editto della principessa di Carrara Maria Teresa d'Este del 1° febbraio 1751;

la distinzione non avrebbe motivo di esistere, in quanto tutte le cave di Carrara sono di proprietà comunale;

il regio decreto n. 1443 del 1927, recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno", all'articolo 64 recita: "Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto. (...) Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi";

il Comune di Carrara ha approvato il citato regolamento soltanto nel 1994 a cui è seguita la legge regionale n. 104 del 1995, recante "Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara";

l'art. 1 della legge regionale recita ai commi 1 e 2: "La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di

Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del III comma dell'art. 64 della RD 29.7.1927, n. 1443" e "Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale";

secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 488 del 1995 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale) "La diversa impostazione dei due sistemi [quello repubblicano e quello estense] e la reciproca inadattabilità di nuclei fondamentali delle rispettive discipline escludono che l'art. 64, terzo comma, del r.d. n. 1443 del 1927 possa essere interpretato come norma recettizia dell'ordinamento delle leggi estensi, nel quale i futuri regolamenti comunali dovrebbero inserirsi rispettandone le linee essenziali";

considerato inoltre che:

secondo l'amministrazione comunale di Carrara la "legge mineraria" disciplina solo gli agri marmiferi e non i beni estimati, disciplina quindi solo le cave di proprietà comunale (interpretando così il titolo della legge stessa);

la legislazione repubblicana ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'entrata in vigore e quindi, sotto questo profilo, dei detti regolamenti: ai Comuni di Massa e Carrara è attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quello della legge, e quindi abilitato anche a incidere sui rapporti privati, in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformità della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente;

considerato, infine, che:

con la legge regionale n. 35 del 2015, la Regione Toscana ha dettato un'organica disciplina dell'attività estrattiva riconducendo, in base alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 32, i beni estimati al patrimonio indisponibile del Comune;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2016 ha, tuttavia, sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge regionale per incompetenza legislativa della Regione a disciplinare la materia, giacché l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene allo Stato;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) rispondendo a un esposto sulla questione dei beni estimati, inviato dalla consigliera comunale di Carrara, Claudia Bienaimé, ha fatto pervenire al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Sindaco di Carrara una comunicazione, pubblicata nel Bollettino n. 3 del 30 gennaio 2017, nella quale "l'Autorità osserva che la commistione fra questi ultimi [i beni estimati] e gli agri marmiferi nell'ambito di stessee porzioni del territorio comunale determina insormontabili difficoltà per l'applicazione, da parte dell'ente locale, di un corretto regime concessorio in ordine al diritto di sfruttamento delle cave, e ostacola per questa via l'instaurarsi nelle necessarie dinamiche concorrenziali sui relativi mercati. Tanto premesso, l'Autorità auspica un intervento del legislatore nazionale (...) attraverso un rapido esercizio delle proprie competenze in materia di ordinamento civile che riconduca i beni estimati ai beni del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara (...) al fine di consentire una piena effettuazione delle procedure competitive di individuazione del concessionario con riferimento a tutte le aree estrattive interessate [e] che il Comune di Carrara disegni regole per l'affidamento in concessione per lo sfruttamento degli agri marmiferi che rispecchino i principi di tutela della concorrenza alla luce dei principi tracciati dall'ordinamento comunitario e nazionale",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di attivarsi presso le amministrazioni competenti, affinché queste si pronuncino sui motivi che giustificano ancora oggi il permanere della distinzione, nel regolamento comunale del 1994, relativamente alla proprietà, tra agri marmiferi e beni estimati sul totale delle cave di marmo insistenti sui territori dei Comuni di Massa e Carrara;

quali iniziative intendano assumere, nei limiti delle proprie attribuzioni, per farsi promotori dell'intervento legislativo auspicato dall'AGCM, al fine di ricondurre i beni stimati all'interno del patrimonio indisponibile del Comune;

se, per risolvere le criticità e i dubbi interpretativi della complessa vicenda, intendano attivarsi con iniziative di competenza, per acquisire un parere dal Consiglio di Stato.

(4-07145)

[AIROLA](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

con delibera n. 586/15/CONS del 16 ottobre 2015, veniva indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla scelta del dirigente responsabile dell'ufficio comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

espletate le prove nel corso del 2016 (esame dei titoli e prove orali) dei 18 partecipanti, venivano dichiarati idonei i primi 7 candidati, ovvero coloro che avevano raggiunto il minimo punteggio di 70;

con successivo provvedimento (delibera n. 458/16/CONS del 14 ottobre 2016), il consiglio dell'Autorità approvava la graduatoria finale, proclamando vincitore il primo in graduatoria, dottor David Nebiolo;

la candidata che aveva raggiunto il massimo punteggio nei titoli professionali e che, all'esito delle prove orali, era risultata al quarto posto, presentava ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, che, ritenendo non sussistente pericolo alcuno di danno grave ed irreparabile, almeno per la ricorrente, respingeva la richiesta di sospensiva della nomina del vincitore;

nell'ambito del procedimento, emergeva che il dottor Nebiolo, sin dal momento della candidatura, era, oltre che socio, anche amministratore unico di Nest, una società commerciale che gestiva l'omonimo noto ristorante sito nel centro storico di Roma;

nell'articolo pubblicato da "puntarellarossa" in data 11 gennaio 2016 e intitolato "Nuove aperture Roma 2016", si legge che: «Due giornalisti, un avvocato e un ristorante con vista su largo della Fontanella Borghese. Si chiama Nest, il nuovo ritrovo dei tre soci legati dall'amicizia di una vita e la passione per la buona tavola. Paolo Dallorso (vicecapo del Politico dell'Ansa), David Nebiolo e Tiziana Stefanelli, avvocato e vincitrice di Masterchef Italia 2, inaugureranno verso metà febbraio un progetto trasversale che unisce l'alta cucina all'arte, con il cuore a Roma e uno sguardo all'estero. Giudice de La prova del cuoco e nel programma Cuochi e fiamme su La7, Tiziana Stefanelli si era fatta conoscere per la sua schiettezza da Masterchef che la incoronò regina dei fornelli. Oggi Stefanelli diventa chef di Nest, a capo di un team di sous chef stellati. Una cucina gourmet che rivisita la tradizione romana con prodotti freschi e di alta qualità secondo le stagioni e le tendenze, è l'obiettivo dei tre soci. Ma "niente porzioncine scenicamente impiattate da ristorante stellato", scherza Paolo Dallorso, "la tavola è un piacere da godere comodamente. A garantire professionalità ed eleganza il maître Daniele Gualtieri, primo maître dell'hotel Regina Baglioni di Roma. Tre piani di moderno fascino e buon gusto dagli 80 coperti separano i diversi ambienti: il ristorante vero e proprio, l'enoteca dove acquistare o degustare vini e prodotti da tutta Italia e l'angolo del bancone dove intrattenersi per un aperitivo o una veloce insalata vegana in tempura. Giardini verticali, come iniziano a comparire anche in Italia ma soltanto a Milano, aggiungono un po' di verde tra boutique chic e sampietrini. Il tavolo sociale, invece, promette una programmazione di eventi che faranno di Nest non solo ristorante ma anche scuola di cucina, diretta da Tiziana Stefanelli, e spazio espositivo di opere d'arte. Nest, via del Leone 23, Roma»;

inoltre, il quotidiano *on line* "il Tempo", in data 6 aprile 2015, riporta: «Nella raffinata osteria di David Nebiolo, Nest, in via del Leone, che per l'occasione ha riunito tutti i suoi chef, per la creazione di un menu personalizzato, l'altra sera allegra festa di compleanno per pochi amici più stretti. Si festeggiava in modo unico e raffinato, il compleanno di Dario Modena, stilista dei materiali più preziosi, da

sempre sinonimo di lusso e bellezza. Modena, che veste una clientela internazionale di alta classe, tra cui grandi nomi dell'aristocrazia, dello spettacolo e dell'imprenditoria, è stato felice di condividere un giorno così importante con le persone che sente più vicine. Senza troppo clamore ma con lo spirito giusto. Alla sua festa sono intervenuti molti amici, tra cui una sempre esuberante Valeria Marini, accompagnata dall'adorata mamma Gianna Orru, la giornalista Rosanna Cancellieri, Carlo Del Grande, Silvana Augero e tanti altri, che nel clima ospitale di Nest, hanno brindato con gioia al loro amico. E a fine serata non poteva mancare la grande torta di rito, con canzoncina di auguri e brindisi con lo champagne. Saluti e baci e appuntamento al prossimo anno»;

alla Camera di commercio, risulta che i soci di Nest Srl sono 4, in quanto, oltre ai 3 citati dagli articoli, compare anche Paolo Girasole, marito della Stefanelli, numero uno di Finmeccanica in India dal 2009 al marzo 2012;

"il Fatto Quotidiano", in data 22 febbraio 2013, afferma che «Uno degli uomini citati nell'inchiesta sulle presunte tangenti indiane del colosso italiano, secondo quanto dichiara ai magistrati Guido Haschke, l'intermediario svizzero che, con il socio Carlo Gerosa, avrebbe versato materialmente le tangenti alla controparte indiana: "A Girasole ho corrisposto la somma complessiva di 200 o 220mila euro... Non ha avuto alcun ruolo nella vicenda... ma era al corrente di quel che accadeva"»;

considerato che:

a parere degli interroganti, l'attuale dirigente responsabile dell'ufficio comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al momento dell'assunzione dell'incarico il 14 ottobre 2016, avrebbe versato in una non superabile condizione d'incompatibilità atteso che "Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito", ai sensi dell'art. 2, comma 31, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

lo svolgimento di attività d'impresa è anche notoriamente incompatibile con la professione giornalistica: "Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale. In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, e ne faccia domanda", ai sensi dell'art. 40, rubricato "Cessazione dell'attività professionale", della legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione di giornalista";

la condizione per la partecipazione al concorso era l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti; considerato inoltre che, secondo quanto risulta agli interroganti:

Nebiolo risulta essere anche "liquidatore" di un'altra società di capitali, la PNR Comunicazione Srl in liquidazione. Si tratta di società che esercita attività verosimilmente regolata da AGCOM e per questo incompatibile con l'assunzione di ruoli dirigenziali nell'Autorità, a norma dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

nel rispetto del decreto legislativo n. 39 del 2013, il contratto di lavoro stipulato tra Nebiolo e AGCOM è verosimilmente nullo (art. 17) e degli stipendi ed emolumenti vari nelle more corrisposti dovrebbero rispondere i dirigenti del Servizio risorse umane dell'Autorità che hanno omesso le dovute verifiche (art. 18), oltre al responsabile del piano anticorruzione che non si sarebbe peritato di verificare con una semplice visura l'incompatibilità del nuovo assunto (art. 15);

David Nebiolo è stato assunto senza che siano stati fatti i doverosi riscontri sul possesso dei titoli di merito, come espressamente dedotto nella delibera di nomina;

suscita perplessità dover constatare che l'assunzione di un dirigente apicale preposto alla cura dell'immagine ed alla diffusione efficace dell'attività non sia stata preceduta dal necessario approfondimento sulla personalità della nuova risorsa;

all'AGCOM non avrebbero esercitato, ad avviso degli interroganti, le dovute operazioni di controllo: il presidente Angelo Cardani (compenso annuo lordo 240.000 euro); i tre commissari Antonio Martusciello, Antonio Nicita e Francesco Posteraro (compenso annuo lordo 240.000 euro); il segretario generale Riccardo Capecci, nipote acquisito dell'ex *premier* Enrico Letta (compenso annuo lordo 240.000 euro); i due vicesegretari generali Antonio Perrucci e Laura Aria, quest'ultima membro della terna dei commissari d'esame nel concorso nonché responsabile *ad interim* del Servizio giuridico (compenso annuo lordo 240.000 euro); il capo di gabinetto Annalisa D'Orazio (compenso annuo lordo 200.607,88 euro); il consigliere per le politiche dei consumatori ed i rapporti con le associazioni Federico Flaviano (compenso annuo lordo 221.868,92 euro, oltre a 6.437,72 euro quale ulteriore compenso per i risultati conseguiti); il consigliere per l'innovazione tecnologica Vincenzo Lobianco (compenso annuo lordo 224.457,16 euro, oltre a 6.437,72 euro per i risultati conseguiti). Inoltre, non si sarebbe avveduta di alcunché neppure Ivana Nasti (compenso annuo lordo 141.135,78 euro, oltre al premio di risultato di 8.503,32 euro), dirigente delle risorse umane dell'Autorità, che sarebbe stata tenuta alla verifica dei titoli ed all'individuazione delle cause d'incompatibilità;

considerato infine che per quanto risulta agli interroganti, all'osteria Nest del dirigente responsabile delle comunicazioni AGCOM in data 20 febbraio 2017 si sarebbe svolto un evento, con la partecipazione del commissario di AGCOM Antonio Nicita, organizzato dal CRE (Club relazioni esterne), uno dei tanti influenti cenacoli di lobbysti romani, il cui vicepresidente è Maria Pia Caruso, dirigente AGCOM (compenso annuo lordo 160.000 euro) che si occupa dei rapporti con i Corecom (Comitati regionali per le comunicazioni, nonostante il codice etico di AGCOM vieti ai dipendenti di assumere incarichi presso associazioni, circoli o altri organismi, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ravvisi nella situazione in oggetto elementi di incompatibilità e, in caso affermativo, se non ritenga di promuovere, per quanto di competenza e nei limiti delle prerogative conferitegli dalla legge, misure finalizzate a salvaguardare i principi di trasparenza, correttezza e legalità.

(4-07146)

SPILABOTTE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, i trattamenti pensionistici di guerra "non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali";

tale principio trova, come unica eccezione, la pensione o assegno sociale, rispetto a cui i trattamenti pensionistici di guerra sono computati nel reddito degli interessati, in forza del rinvio che l'art. 77, comma 2, del testo unico in materia di pensioni guerra (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) fa alla norma speciale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

già di per sé questa situazione risulta, ad avviso dell'interrogante, essere anomala, in quanto viene di fatto annullato il valore risarcitorio delle pensioni di guerra, proprio nei confronti dei soggetti più bisognosi;

l'ingiustizia di questa normativa, che a parere dell'interrogante colpisce i pensionati di guerra in condizioni economiche più indigenti, è divenuta ancora più evidente con l'introduzione del "minimo garantito" per i pensionati a basso reddito, disposto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002). Si sono infatti verificati casi in cui, a seguito dell'istituzione della maggiorazione sociale, la pensione di guerra, non solo non svolge la funzione risarcitoria sua propria, ma finisce con il danneggiare il soggetto, perché in sua assenza potrebbe fruire dell'assegno sociale incrementato, per un importo superiore alla pensione di guerra in godimento;

l'art.50, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e

disposizioni urgenti in materia finanziaria", ha introdotto indirettamente un'ulteriore grave discriminazione, a danno dei pensionati di guerra: tale norma, infatti, mentre ha correttamente dichiarato l'irrilevanza ai fini della concessione della pensione o assegno sociale dei trattamenti pensionistici percepiti dagli ex deportati nei campi KZ (legge n. 791 del 1980) e dai perseguitati politici e razziali (legge n. 96 del 1955), non ha esteso tale misura anche ai pensionati di guerra; la previsione, ai fini della concessione dell'assegno sociale, dell'irrilevanza dei trattamenti pensionistici percepiti dagli ex deportati nei campi KZ e dai perseguitati politici e razziali, ma non dei trattamenti pensionistici di guerra, configura evidentemente a giudizio dell'interrogante una palese violazione del principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, poiché tali trattamenti hanno con tutta evidenza la medesima natura risarcitoria delle pensioni di guerra, come provato dal fatto che ne condividono, in gran parte, la normativa generale e come esplicitamente riconosciuto dallo stesso Ministero dell'economia e dalle sezioni riunite della Corte dei conti nella discussione che ha poi portato alla sentenza n. 26/2015/QM delle sezioni riunite;

vi sono quindi molteplici ragioni di carattere giuridico ed etico per sostenere che i trattamenti pensionistici di guerra debbano essere esclusi dal computo del reddito per l'accesso all'assegno sociale; il notevole decremento fisiologico del numero dei pensionati di guerra, attualmente superiore al 10 per cento annuo e destinato ad aumentare in misura esponenziale, causa costantemente in ogni esercizio finanziario un avanzo economico rilevante sul cap.1316 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (a titolo esemplificativo il bilancio consuntivo dello Stato per il 2015 ha registrato economie per oltre 164 milioni di euro), che può ampiamente coprire l'onere finanziario derivante dalla previsione dell'esclusione dei trattamenti pensionistici di guerra dal computo del reddito per l'accesso all'assegno sociale,

si chiede di sapere quali misure il Governo intenda adottare per sanare questo *vulnus* ai danni dei pensionati di guerra, anche al fine di evitare contenziosi incentrati, tra l'altro, sulla disparità di trattamento rispetto ai titolari di provvidenze ai sensi della legge n. 791 del 1980 (ex deportati nei campi KZ) e della legge n. 96 del 1955 (perseguitati politici e razziali).

(4-07147)

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che A. F., operaio della Oerlikon Graziano di Rivoli-Cascine Vica (Torino), rientrato in fabbrica dopo un periodo di malattia dovuto ad un trapianto di fegato, lunedì 7 marzo 2017, ha ricevuto la lettera di licenziamento: non potendo più svolgere la sua mansione, l'azienda lo ha licenziato, anche a fronte della disponibilità dell'operaio a svolgere una mansione inferiore a quella precedentemente svolta;

la Oerlikon ha circa 700 dipendenti a Rivoli e circa 1.500 in tutta Italia;

considerato che a parere degli interroganti:

ci sarebbero state tutte le condizioni per trovare una collocazione di lavoro adeguata alle condizioni fisiche del lavoratore;

da parte dell'azienda non c'è stata nessuna volontà di trovare una soluzione, tanto che i rappresentanti sindacali sono stati informati a licenziamento già avvenuto;

altri 2 operai degli stabilimenti Oerlikon di Bari e di Sommariva Bosco (Cuneo), sono stati licenziati con le medesime modalità;

il licenziamento del lavoratore non è solo un atto di inciviltà, un comportamento indegno e riprovevole da parte dell'azienda, ma è una precisa scelta dettata da una legislazione del lavoro, cioè dal "Jobs Act" (legge n. 183 del 2014), che prevede la possibilità di licenziare i lavoratori, anche per motivi inconsistenti e a poco prezzo, favorendo altresì la possibilità di abusi e di ricatti, ovvero la svendita dei diritti,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attivare, per indurre l'azienda a far rientrare il licenziamento, sia per consentire al lavoratore di concludere il percorso lavorativo fino alla pensione, sia per contrastare la libertà di licenziare da parte della Oerlikon e di tutte le altre aziende.

(4-07148)

VILLARI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la società Atitech SpA nasce nel 1989 da una "costola" di Ati - Aereo trasporti italiani, rilevata da Alitalia, per la manutenzione degli aerei McDonnell Douglas MD-80, Boeing B767, Airbus A320 F, Airbus A330, Embraer ERJ E-175 E-190, ATR 42 e ATR 72;

alla società nel 2008 è stata concessa, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, il trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti;

l'azienda, destinataria di tale provvedimento per 158 lavoratori in esubero, non ha espletato l'intero *iter* perché le proprie maestranze hanno saputo conquistare nel libero mercato una posizione di *leadership* nel panorama delle aziende che si occupano di manutenzione e revisione degli aerei;

buona parte dei clienti che si rivolgono ai tecnici di Atitech SpA arrivano da tutte le parti del mondo; oggi, purtroppo, la crisi che sta vivendo il cliente "*captive*", cioè l'ex compagnia di bandiera Alitalia, minaccia gravi ripercussioni a danno dell'azienda napoletana, con il rischio ipotizzato della sua totale chiusura;

Alitalia è in procinto di "tagliare" nuovamente la propria flotta *narrow-body* costituita *in toto* proprio dalla tipologia di aerei sulla quale Atitech risulta certificata e titolare di un contratto in esclusiva fino al 2020;

Alitalia, socia in Atitech con il 15 per cento delle azioni, nel tentativo di ridurre i propri costi operativi, ha già chiesto una riduzione dei prezzi attualmente praticati;

Atitech, pertanto, si trova a dover far fronte a due gravi problematiche costituite dalla concomitanza della riduzione dei carichi di lavoro da una parte, e dall'altra la riduzione dei prezzi attuati alla società che assicura il 40 per cento dell'attività all'altra;

il 2 luglio 2017 avrà termine la cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, e la società si troverà così a dover affrontare due importanti quesiti, scegliere di cessare l'attività o tagliare una parte di personale che inevitabilmente sarà individuato fra quello con maggiore anzianità (maggiori costi) e, quindi, con maggiore esperienza, proprio quella che fa la differenza con i *competitor*;

purtroppo, l'azienda è stata informata solo in data 28 dicembre 2016, alle ore 20.00, con posta elettronica certificata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'avvenuta trasmissione all'Inps dell'elenco degli aventi diritto. Il breve tempo avuto a disposizione non ha permesso una corretta informazione ai lavoratori che sono stati in tal modo penalizzati. Purtroppo la scelta di non usufruire dal primo momento della seconda salvaguardia si sta rivelando una grave conseguenza per tutti. Infatti nessuno avrebbe mai immaginato che l'ex compagnia di bandiera corresse il rischio di fallire per la seconda volta,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, affinché venga ripristinata *in toto* la seconda salvaguardia che consentirebbe a tutti quei lavoratori aventi diritto di accedervi;

se non ritenga che, con la seconda salvaguardia, si eviti il fallimento della società Atitech, che avrebbe ben più gravi svantaggi per le finanze pubbliche e, nel contempo, si aiuti anche concretamente Alitalia, garantendo i prezzi più bassi e creando così un percorso di recupero della profittabilità del vettore aereo.

(4-07149)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03569, del senatore Angioni, sulla percezione dei trattamenti di fine rapporto o fine servizio da parte dei pensionati pubblici;

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03567, dei senatori Piccoli e Amidei, sulla legittimità della normativa sull'incentivazione

all'esportazione *extra* UE dei veicoli più inquinanti.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 778a seduta pubblica del 7 marzo 2017, a pagina 156, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", alla seconda riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "articolo 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549" con le seguenti: "articolo 25, comma 1, della legge 31 maggio 2011, n. 91".

